



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

DIZIONARIO

TEORICO-PRATICO

DI CASISTICA MORALE

22

SELLI E P. COLLEGGIATO SPAE. 1882
DI GIUSEPPE ANTONELLI

DIZIONARIO

TEORICO-PRATICO

DI CASISTICA MORALE

Che comprende

TUTTE LE DOTTRINE POSITIVE ED I CASI PRATICI
DELLA TEOLOGIA MORALE

COMPILATO DA UNA SOCIETÀ DI TEOLOGI

Sulle celebri Opere

DI SAN TOMMASO, S. ANTONINO, CARDINALE GAETANO, PADRE CONCINA,
LAMBERTINI, SCARPAZZA, PATUZZI, PONTAS, ANTOINE, SANCHEZ,
SUAREZ, PIRHING, EC. EC.

E DIRETTO DA

MONSIG. CAN. D.^R LUIGI MONTAN

IMP. REG. CENSORE, EC. EC.

TOMO VIGESIMOSECONDO

VE NE Z I A

NELL' I. R. PRIVILEGIATO STAB. NAZIONALE
DI GIUSEPPE ANTONELLI ED.

1847



SUPPLEMENTO

A L.

DIZIONARIO TEORICO-PRATICO

CASISTICA MORALE, EC., EC.,

2

C A R N I

—❖—

C A S O 1.º

Nel villaggio di S. Quintino sorge una questione intorno alle Carni che sono permesse nei giorni di digiuno. Il dibattimento morale a lungo sen va, quando un amico dei due questionanti gli induce di recarsi presso Bernardino, parroco del vicino sobborgo, il quale solo avrebbe in quella controversia potuto dare una giusta sentenza. Bernardino, interrogato sopra tal punto, quale risposta potrà dare?

S. Tommaso dice, 2, 2, *quaest.* 147, *art.* 8, che sono vietate tutte le Carni di quegli animali che nascono e vivono in terra. Ma, per discernere quali animali sieno Carne, quantunque non sia lieve giudizio l'osservare se a lungo sogliono vivere fuori dell'acqua, conviene attenersi alla comune opinione dei fedeli, al giudizio dei medici, onde sapere se sieno Carne o pesce. Così il Lessio, *lib.* 4, *c.* 2, *n.* 8; il Concina, *tom.* 5, *p.* 159, *n.* 2; l'Elb., *l.* 2, *p.* 155, *n.* 427; l'Holz., *tom.* 1, *pag.* 333, *n.* 4; il Bon., *de praecept. eccles.*, *dub. ult.*, *q.* 1, *p.* 2, *n.* 1; col Silv., Navarro, Azorio, Valent., Layman, Filliuccio e Reginaldo. Quindi dicono il Tamb., *Dec.*, *l.* 4, *c.* 5, *q.* 1, *num.* 10. Concina, Bonac., Elb., Holz., *loc. cit.*, ec., che non sono proibite le Carni di lumache, testuggini, rane, locuste. Perocchè tali animali si assomigliano ai pesci, avendo appena sangue, ovvero sangue frigido, ovvero perchè si nutrono di pesci, o nell'acqua, a somiglianza dei pesci. Quindi egualmente opinano il Mil., *p.* 265, ed il Tamburini, *d. num.* 12, delle vipere, che sono simili alle anguille. Egualmente dice l'Elb. e l'Holz., *loc. cit.*, delle lontre, castori, e di certo genere di anitre. Però gli uccelli, secondo il Mil. ed il Concina, *loc. cit.*, sebbene si nutriscono nell'acqua, pure si hanno per vera Carne, come sarebbero le foliche, i corvi marini, e simili.

LIGUORI.

C A S O 2.°

Lauretta, governante d'una certa famiglia, suol dare cibi di grasso in giorno di venerdì ad un fanciullo dell'età di otto anni, il quale ha uso di ragione ed è di sana complessione. Domandasi se possa farlo.

Da quanto diremo si scorderà se Lauretta possa seguire o no la sua maniera di operare. Egli è certo e comunemente tenuto che si può dar lecitamente della Carne ai fanciulli non ancor giunti all'uso della ragione prima del settennio, come pure agli amenti. Sanchez, *Decal.*, lib. 1, cap. 12, n. 6 e 16; Salm., *tract.* 23, cap. 2, n. 20; Panorm., Bonac., Trull., ec. Lo stesso dice dei fanciulli, i quali anche dopo il settennio non hanno l'uso di ragione, secondo La-Croix, lib. 3, p. 2, n. 1567, con la comune dei teologi. Per contrario non si può dar Carne ai fanciulli tosto che giunsero all'uso della ragione, compiuto il settennio; come si deve ritenere col Sanchez, Layman, Bonacina, Pallao, Salm., ec. Il dubbio che può insorgere si è, se sia permesso dare Carni a quei fanciulli che prima del settennio giunsero all'uso della ragione. Stanno per la parte affermativa il Sanchez, il Diana, il Burgh., ec., e la loro opinione sembra probabile, secondo la dottrina di S. Tommaso; poichè, come dicono, la legge positiva riguarda comunemente soltanto i contingenti. Ma più comunemente, e con maggiore probabilità, negano la cosa il Sanchez, *loc. cit.*, n. 6; l'Azorio, p. 1, l. 7, cap. 17, *alias* 28, *quaest.* 2, *in fin.*, ed i Salmanticesi, d. n. 20; col Suarez, il Bon. Vill., Trull., Fill. ec. La ragione si è, che la Chiesa per l'obbligo di tale astinenza non determina il tempo del settennio, ma il tempo in cui i fanciulli sieno capaci del precetto; e ciò avviene, senza dubbio, quando hanno l'uso della ragione. Nel dubbio poi se un qualche fanciullo sia o no pervenuto all'uso della ragione, conviene distinguere. Perocchè, se compì il settennio, allora è vietato dargli delle Carni, stando la presunzione per l'uso della ragione, e di conseguenza per l'obbligazione, come rettamente dicono i Salmanticesi, *loc. cit.*, e gli altri citati autori. Diversamente conviene asserire, se ancora non abbia tocco o compiuto

il settennio, perocchè allora la presunzione sta per l' opposto, e perciò il possesso milita a favore della libertà, come dicono i *Salmanicesi*, de *Leg.*, cap. 5, n. 52, e l' *Holz.*, tom. 1, pag. 81, n. 402.

Conchiudiamo adunque che male si diportava Lauretta, dando al fanciullo che custodiva delle Carni per cibo in giorno di venerdì.

LIGUORI.

C A S O 3.°

Maria ha la dispensa di cibarsi di Carne nei giorni proibiti. Succede alle volte che, valendosi di quella dispensa, ella mangia di Carne non solo al pranzo, ma anche nella cena, e talora, trovandosi alla mensa coi suoi che mangiano cibi di magro, ella pure si prende un qualche pesce, che grandemente appetisce. Qual giudizio si dovrà dar di Maria?

In quanto a questo caso devesi attentamente osservare quanto fu sanzionato dall' immortale pontefice Benedetto XIV, nella sua Enciclica che incomincia *Non ambigimus*, dove, dolendosi della perniciosa licenza di molti, lamentasi che siasi introdotta, « *ut, nulla apostolici instituti, sono parole della lettera, habita ratione, jejuniorum tempore palam et impune ab iisdem agitentur convivia, et epulae interdictae promiscue inferuntur.* » Quindi nella predetta epistola, e nell' altra che incomincia *In suprema*, sanzionò: « *Nos quibuscumque, quacumque occasione, sive multitudini indiscriminatim, ob ingentem gravissimamque necessitatem, sive singulis ob legitimam causam, et de utriusque medici consilio (dummodo nulla certa et periculosa affectae valetudinis ratio intercedat, et aliter fieri necessario exigat), in quadragesima aliisque anni temporibus et diebus quibus Carnium, ovorum et lacticiniorum esus est prohibitus, dispensari contigerit, ab omnibus omnino, nemine excepto, unicam comestionem servandam, et licitas atque interdictas epulas minime esse apponendas tenore praesentium declaramus et edicimus.* » Ciò valga per la prima parte del caso proposto.

In quanto alla seconda parte, un moderno autore, De Petio, in *addit. ad Fel. Pot.*, osservando le parole del sullodato Pontefice, che si premettono al principio della prima bolla, così risponde: « *In convivii igitur, lautisque mensis, promiscue carnes ac legales cibos comedere*

prohibetur. At si privatae sint mensae, et nullum sit scandalum, dispensatos ad Carnes, legalesque etiam cibos cum illis edere, si debita cum moderatione fiat, non ad satietatem, non immodice, non ad gulae delectationem, sed ad stomachi appetentiam, minime censetur hac Bulla prohibitum. Nonne et actus posset esse temperantiae, ut, si quis, ne comedat duo fercula Carnis, unum Carnis, legale alterum edat? Nec enim illa Summus Pontifex vult esse vitanda, quae theologorum sensus probat, sed ea quae solum abusum redolent laxitatis. » Ciò però non ostante, attendendo alle due bolle del Pontefice sopra accennato, cioè alla bolla *Non ambigimus* ed all'altra *Libentissime*, diremo che la predetta opinione non ci sembra probabile; poichè, sebbene nella prima Bolla faccia solamente menzione dei conviti, non perciò se ne deve inferire che la proibizione sia fatta solamente pei conviti. Imperocchè nella prima Bolla generalmente proibisce ai dispensati di non mangiar pesce. E chi dirà adunque che ciò abbia luogo solamente nei conviti. Nell'altra bolla *Libentissime*, e per la Costituzione ivi citata *Si fraternitas*, apparisce che questo dubbio è interamente tolto; perocchè ivi il Pontefice ordina ai medici di non dar facoltà di mangiar Carni in tempo proibito, se non con le due seguenti condizioni; cioè: « *Unicae in die comestionis, et non permiscendarum epularum.* » Adunque ai dispensati nella Carne fu vietato di mangiar pesce tanto nei conviti, quanto nella mensa privata. Finalmente nella predetta Costituzione *Si fraternitas*, al quarto quesito, viene concesso a quelli soltanto che sono dispensati di mangiar uova, di mangiar pesce, e viene ai dispensati di mangiar Carni vietato il cibarsi di pesce; nè ivi il Papa fa alcuna menzione di conviti, ma parla generalmente.

Inoltre, nell'altra epistola promulgata nel giorno 10 giugno 1745, che incomincia *Libentissime*, il suddetto Pontefice dichiarò: 1.° Che i due predetti precetti pei dispensati di poter mangiar Carne, cioè in un' unica commestione, e senza mescolar cibi, obbliga sotto grave peccato. 2.° Che i dispensati suddetti, nella cena debbano far uso « *eo cibo eaque portione quibus utuntur jejunantes rectae et meticulousae conscientiae.* » 3.° Che gli stessi dispensati devono osservare l'ora prescritta ai digiunanti. 4.° Che pei dispensati, a' quali sono lecite le stesse Carni, sono poi interdetti i pesci, cosicchè non possono far

uso delle une e degli altri. 5.° Che il precetto di non mescolar cibi comprende anche i giorni di domenica. 6.° Che la legge non riguarda quelli che godono dei privilegi della bolla della Crociata. 7.° Che i detti due precetti obbligano anche nei giorni fuori di quaresima. Qui però conviene notare, che quelli che sono dispensati nell' uso della Carne possono fare la seconda commestione, se sono dispensati per debolezza di forze, come dicono i Salmantic., *cap. 2, n. 26*, ed il Wig.; e lo stesso viene dichiarato nell' epistola del nostro Pontefice, in cui si legge: « *Dummodo, nulla certa et periculosa valetudinis ratio intercedat,* » ec.

LIGUORI.

C A S O 4.°

Antonietta, che per una dispensa che ha può mangiar Carni comuni nei giorni proibiti, mangia talvolta anche delle Carni non salubri, come sarebbe Carne porcina e simili. Domandasi se possa farlo.

I teologi comunemente convengono che Antonietta possa cibarsi anche di queste Carni; tanto perchè la licenza concessa di mangiar Carni non è soltanto ristretta alle Carni salubri, come pure perchè i dispensati potrebbero andar soggetti a molti scrupoli, non sapendo quali sieno le Carni buone, quali le poco salubri. Così il Lugo, *de Just., dub. 3, n. 159*; il Sanchez, *Dec., lib. 4, c. 1, n. 59*; La-Croix, *lib. 5, p. 2, n. 1313*; Tamb., *Decr. lib. 4, cap. 5, §. 1, n. 8*, ed i Salmant., *tract. 23, de III praec., c. 2, n. 21*, in uno al Villal., Trull., Dian., ec. Ma il Concina, *tom. 5, pag. 273, n. 6*, adduce un editto di Clemente XI pubblicato in Roma il 24 febbraio 1703, e confermato nel 1704, dove ai dispensati in tempo di quadragesima viene soltanto permesso l' uso di Carni salubri. Conviene però avvertire col padre Viva, *de Jejun., q. 10, art. 1, n. 4*, e col Capelotto ed altri appo lo stesso Concina, che quell' editto non fu generale, ma solamente per lo Stato Romano, e ciò fu pure dichiarato da Benedetto XIV da prima nel libro delle Notificazioni, *t. 1, notific. 15, n. 24*, dove avverte che quell' editto fu emanato da Clemente solamente siccome Vescovo di Roma. Poi con più chiarezza ciò dichiarò nella sua Bolla intorno al digiuno che incomincia *Non ambigimus*, in cui, par-

lando del prefato editto, dice: « *Nolumus tamen vos ignorare cum hujusmodi necessitate, et servandam esse unicam comestionem, sicut alias hic Romae, ac nos ipsi hoc anno, urgentibus causis, dispensantes, expresse praescripsimus.* » Nota le parole *sicut alias hic Romae*. Adunque chiaramente esprime il Pontefice che quel decreto, in cui è permessa una unica commestione di Carni salubri, ha luogo soltanto per Roma. Ed egli ampliò il decreto suddetto in quanto alla parte che riguarda l'unica commestione per tutta la Chiesa, non però in quanto alla parte riguardante i cibi insalubri. Devesi però osservare che nella surriferita Bolla *Libentissime*, trattandosi di questa concessione di cibarsi di Carni, dice *salubris tamen facultas concedatur*. Ma parlando in particolare, come lo è nel caso nostro, della Carne porcina, non sembra assolutamente che questa dir si possa nociva, poichè, secondo il dire del celebre medico Hoffmann, essa ha una grande convenienza con l'umano sangue, ed il Riverio, *Instit. Medic., lib. 2, cap. 17*, riferisce quanto dice Galeno della Carne porcina nel modo seguente: « *Galenus humanae carnis similem esse asserit, et, si bene coquatur, omnium ciborum potissime nutrire. Crassum et lentum habet succum, et ideo nutrimentum praebet firmum ac durabile, quod dissipari facile nequit.* »

LIGUORI.

CASI RISERVATI

C A S O 1.°

Pietro, vicino a morire, viene assolto da un peccato riservato; dopo un qualche tempo ricupera la sua salute. Domandasi se debba egli presentarsi al superiore per la riserva.

Quando il peccato di Pietro non abbia annessa la censura, non è in obbligo di presentarsi al superiore pel peccato riservato di cui *in articulo mortis* fu assolto. Così insegnano il Navarro, il Suarez, il March. ed il Fill., *tom. 7, cap. 10, q. 6, n. 288*, ed il Bon., *d. 5, q. 7, p. 1, n. 15*, poichè direttamente fu assolto. LIGUORI.

C A S O 2.°

Antonio sta per morire, e trovasi nella sua stanza il Vescovo del luogo, essendo egli persona grandemente qualificata, ed il suo confessore ordinario, che è un semplice sacerdote. Egli ha un peccato riservato. Domandasi se di questo il semplice confessore lo possa assolvere, o se abbia il nostro Antonio bisogno del Vescovo presente per l'assoluzione.

Credo, dice il nostro Santo, più vera l'asserzione dell'Antoine, pag. 528, v. Porro, che questo confessore ordinario di Antonio lo possa assolvere trovandosi vicino a morte, perocchè *in articulo mortis* cessa ogni riserva, «*ne aliquis hac occasione pereat,*» come dice il Tridentino; e non abbia bisogno di ricorrere al Vescovo, quantunque ivi si trovi.

LIGUORI.

C A S O 3.°

Il sacerdote Firminio deve celebrare l'ultima Messa in giorno di Pasqua, quando trova, nell'esame che prima fa nell'apparecchiarsi alla celebrazione, di avere un peccato riservato. Ivi non trovasi alcun confessore che abbia la facoltà di assolvere da questa riserva, domanda pertanto se deve ricorrere per la confessione ad uno inferiore onde poter celebrare. Quale risposta si darà a Firminio?

Se il nostro Firminio non ha alcun peccato mortale, ma solamente il riservato, convengono i dottori che egli è obbligato alla confessione, ma basta che se ne penta. Così il Lugo, *de Euch., dub. 14, n. 87, in fin.*; Bonac., *eod. tit., dub. 6, p. 1, n. 51*; Pal., *p. 12, n. 6*; Elb., *tom. 3, pag. 94, num. 102*; Suarez, *3 part., dub. 63, sect. 4, p. 80, art. 5*; Palud., *Arm., Adr., Salm., cap. 7, n. 56*, congiunti al Conc., Reg. e Led. Stimano però il Lugo, il Bonac., il Suar., il Nun. ed il Reg., *ll. cc.*, che in questo caso Firminio, vedendo di non avere la contrizione, ma soltanto l'attrizione, è obbligato di confessare i peccati veniali che ha, od i mortali altra volta confessati, onde almeno in questo modo venire indirettamente assolto dal riservato, e comunicarsi e celebrare nello stato di grazia; anzi insegna il Lugo,

n. 103, che ciò potrà fare qualunque volta una simil cosa gli accada, affine di poter ricevere più sicuramente l'Eucaristia.

Ma che dir si dovrà, se il nostro Firminio avesse parimenti dei peccati mortali riservati e non riservati ?

La prima opinione nega che egli sia obbligato alla confessione, e dice poter egli celebrare, premessa però la contrizione ; così il Vasq., *tom. 4, q. 91, art. 3, dub. 9* ; Cont., *Tourn., tom. 5, pag. 499, v. Hinc 2* ; Gerson. e Alens. appo il Lugo, *loc. cit.* ; Silv. e Rich., appo il Diana, *p. 3, tr. 4, v. 104* ; Arm., *Prep., Trull., ec.*, appo il Viva, *de Euch., q. 4, art. 7, n. 6*, e meritamente tale opinione è chiamata probabile dal Suarez, *d. 66, s. 4, §. Quantus*. La ragione si è, perchè quella confessione fatta appo un inferiore sarebbe invalida, non facendosi ad un giudice competente, poichè, a cagione dei peccati riservati, di cui il presente penitente è aggravato, manca di ogni potere sopra di lui ; donde ne avviene che, non potendosi dividere l'assoluzione, rimettendo un peccato senza di un altro, così neppure la confessione. La seconda opinione però, che è la più probabile e comunissima, abbracciata dal Suarez, *Pal., Viva, ll. cc., Concina, tom. 8, pag. 348, n. 32* ; Lugo, *n. 87* ; come pure dai Salmant., *d. n. 36* ; Conc., *Reg., Led.*, insegna che sia assolutamente obbligato alla confessione. E la ragione si è che, urgendo il precetto divino di premettere la confessione alla comunione, devesi fare la confessione almeno formalmente integra, se non si può fare intiera materialmente.

LICUORI.

C A S O 4.º

Il suddetto Firminio, secondo l'opinione più probabile, premette la confessione, domanda però se nel suo stato, in cui conosce aver peccati mortali riservati e non riservati, debba e gli uni e gli altri confessare a questo confessore che non ha facoltà pei riservati. In qual modo gli si dovrà rispondere ?

Duplici è l'opinione sopra un tal punto. La prima, seguita dal Suar., *Viva, Conc., Bon., Salm., ll. cc.*, col Fill., *Nun., Soto*, è affermativa, ed il Lugo dice, essere quella l'opinione comune. Tutta-

via i prefati autori non rendono di ciò alcuna ragione ; ma sembra che il motivo di un tale opinare altro non sia, se non la necessità che ha il confessore di conoscere l'intera coscienza del penitente per formare il dovuto giudizio se sia o no capace dell'assoluzione. La seconda opinione, che non è meno probabile, anzi più probabile nega che Firminio sia obbligato di confessarsi dei riservati. Tale opinione è seguita dal Pal., p. 12, n. 6 ; Elb., n. 102 ; Gers., Alens. e Castro, appo il Lugo, *dub.* 14, n. 86, che la chiama probabile col Major., Petr., Soto, Sant'Anton., Led. e Salas. La ragione si è perchè altrimenti Firminio sarebbe obbligato ad una duplice confessione di quei peccati riservati, sopra i quali il confessore non può proferire giudizio per mancanza di giurisdizione. Se poi fosse il nostro Firminio recidivo in questi peccati riservati, od almeno nella occasione prossima di ricadere, allora è obbligato di confessare all' inferiore sacerdote anche i riservati, onde quel confessore possa rettamente giudicare della sua disposizione ; ma ciò sarebbe *per accidens*, e non *per se*, ossia per obbligo della integrità della confessione, bastando in quel caso l' integrità formale.

LIGUORI.

C A S O 5.°

Luigi contende con Anselmo sul punto dei Casi riservati, e sostiene a tutta forza che le monache non sono soggette ai Casi riservati generalmente dal Vescovo nella sua diocesi. Anselmo con pari calore nega la cosa. Qual dei due ha ragione ?

Che sieno le monache soggette ai Casi generalmente riservati dal Vescovo lo negano il Cesp. ed altri appo l' Aless., *Confess. mon.*, cap. 6, §. 2, *quest.* 3, poichè, dicono, le monache hanno bisogno di una direzione speciale del Vescovo, secondo le loro regole, e perciò non vengono comprese nelle leggi fatte per la direzione universale del popolo. Aggiungono, perchè le parole che possono essere prese in generale e special modo, in una materia odiosa, come è la riserva, devonsi prendere nella specialità ; Seraph., *dec.* 853, n. 7. La comune sentenza però afferma, col Diana, il Bord. ed il De Aless., *loc. cit.*, che quando le parole generali concorrono con una verosi-

mile intenzione del legislatore, allora vengono tutti compresi, eccettuati quelli che non sono espressamente esenti dalla legge. È questa l'opinione più vera.

LIGUORI.

C A S O 6.º

Nella diocesi di Concordia trovasi un monastero di monache esente dalla giurisdizione vescovile. Il Vescovo fa la riserva di alcuni Casi, ed una Eufemia, monaca esente, commette una colpa, per cui, essendo nel novero del popolo, avrebbe contratto la riserva. Domandasi se, quantunque esenti, queste monache sieno soggette ai predetti Casi riservati.

Probabilmente l'afferma il Tamb., *Conf. et lib.* 8, *de Cas. reserv.*, cap. 3, n. 4, poichè nella Costituzione *Inscrutabili* di Gregorio XV viene stabilito che i confessori di monache esenti debbano essere approvati dall'ordinario del luogo. Il Vescovo adunque, dice il Tamburini, siccome può limitare a questi confessori nell'approvazione il tempo, il luogo e le persone, così può anche limitare i Casi. Altri pure con probabilità negano la cosa col Pelliz., *Quintan.*, *De Alex.*, d. cap., §. 2, *quaest.* 10; poichè i monasteri esenti sono totalmente fuori della giurisdizione vescovile, come se fossero fuori del territorio, come comunemente insegnano il Bonac., il Bord., ec. E quantunque il Vescovo debba approvare i loro confessori in quanto alla idoneità, pure non può limitatamente approvarli, mentre espressamente dicendosi, nella Costituzione di Clemente X *Superna*, che il Vescovo può limitare il tempo, il luogo e le persone, nulla viene detto dei peccati, i quali già sono riservati dai prelati regolari per le monache esenti.

LIGUORI.

C A S O 7.º

Il Vescovo di Trieste ha un monastero esente nella sua diocesi, in cui di frequente le monache parlano coi secolari a porta aperta. Egli, conoscendo tale abuso, come delegato della Sede apostolica, fa la riserva di questo caso. Domandasi se lo potesse.

Lo poteva, dice il De Aless., *loc. cit.*, *quaest. 12*, unitamente al Baucio. Imperocchè, come dicono, stante la delegazione concessa dal Tridentino, *sess. 25, cap. 5*, ai Vescovi riguardo alla clausura, le monache in questo caso si riguardano come non esenti, così, che nel caso di trasgressione, esse, non già dal prelato regolare, ma dal Vescovo devono essere assolte; e ciò deducono dal decreto di Clemente VIII, in cui viene proibito ai regolari di assolvere, in forza di qualunque siasi privilegio, dai Casi specialmente riservati all'ordinario. Ma questa ragione non prova a sufficienza la cosa; onde non sembra improbabile l'opposta opinione del Diana e del Pasqualigo appo lo Alessandro, *ibid.*, i quali dicono che la delegazione predetta concessa ai Vescovi riguarda solamente il foro esterno; le parole poi del Tridentino sono le seguenti: « *Bonifacii VIII constitutionem revocat S. Synodus universis Episcopis . . . praecipit, ut in omnibus monasteriis sibi subjectis ordinaria, in aliis vero Sedis apostolicue auctoritate clausuram sanctimonialium, ubi violata fuerit, diligenter restitui . . . procurent.* »

CASTITÀ



C A S O 1.º

Massimiliano prese in moglie Lucilla giovane avvenente dell'età di 20 anni, ma insieme che alla perfezione dello spirito attendeva. Fino dal primo giorno del loro congiungimento, fecero voto entrambi di Castità. Domandasi se poi possano a vicenda sciogliersi dal voto.

Devesi avvertire, dice il nostro Santo, che se i conjughi di mutuo consenso fanno voto di Castità, non possono a vicenda poscia irritarlo, perocchè virtualmente amendue cedono al proprio diritto. Tale è la comune opinione. Così i Salmant. col Sanch., Suar., ec., n. 56, e Bus., *art. seq.*, n. 7, il quale ottimamente soggiunge, che se amendue indipendentemente l'uno dall'altro avessero fatto questo voto, diversa affatto sarebbe la cosa. Questi coniugi però se dopo un tal voto fatto di mutuo consenso revochino il patto, e si uniscano,

sebbene non peccino contro la Castità, peccano però contro il voto, ove non sieno scusati da una gravissima causa; Salm., n. 59; Suar., Pal., Bon., Sanch., ec.

LIGUORI.

C A S O 2.°

A Luigi fu commutato il voto di Castità, che aveva fatto fino dall'età sua di 18 anni, e che non poteva osservare in forza di alcune gravi circostanze sopravvenute, in quello del digiuno. Egli arriva all'età di 62 anni. Domanda se sia ancora al digiuno obbligato.

Il Tamburini, §. 7, num. 10, dice che no, poichè in quella età, la stessa vecchiezza, che è soggetta a gravi infermità, è equivalente ad una malattia che scusa dal digiuno. Ma La-Croix, n. 1520, dice che Luigi è ancora obbligato, poichè siccome vecchio sarebbe ancora obbligato alla Castità, così lo è parimenti al digiuno, che ne fa le veci di quella. Ma questa ragione non convince: imperocchè prova troppo: prova infatti che se il votante fosse aggravato da forte malattia, sarebbe ancora obbligato al digiuno. Per la qual cosa la vecchiezza di Luigi, equiparandosi ad un morbo, non è improbabile la prima opinione. Sendo poi molto dubbia la cosa, stimerei opportuno che Luigi ne domandasse la dispensa, avendone nell'età una causa sufficiente.

LIGUORI.

C A S O 3.°

Elisa, promessa a Giuseppe in isposa, giovane di grande onore e di somma virtù, trovatasi un giorno sola nella sua abitazione, viene visitata da un amico di Giuseppe, il quale, dopo un qualche colloquio, tenta rapirle la pudicizia. Elisa resiste a pien potere e fugge. Inseguita da costui, e nuovamente afferrata, perchè alle sue inique voglie cedesse, trovatosi da vicino un coltello, lo impugna, ed uccide questo giovane che al suo onore voleva oltraggiare. Domandasi se fosse lecito ad Elisa il diportarsi così.

Se è lecito uccidere l'invasore per salvare l'onore e le ricchezze, molto più devesi riputar lecita la cosa quando trattasi di salvare il pudore, ove non siavi altro mezzo per respingere la violenza. Così

Sant'Antonino, *part. 2, t. 5, cap. 6*, in fine, dove dice: « *Et si licet non solum se, sed et bona sua defendere, quare etiam ne pudicitiam amittat?* » E perciò dice che Elisa non pecca, se, colla forza allontanando la forza, uccide l'aggressore. Imperocchè di cotal modo il santo Arcivescovo in un altro luogo favella, *p. 2, tit. 7, cap. 8, e part. 3, c. 3, tit. 4, §. 2*: « *Quia mulier utitur jure suo naturali, quo licet vim vi repellere, et magis tenetur saluti suae providere quam alienae, nam exponit se periculo consentiendi actui peccati, permettendo se opprimi, propter difficultatem voluntatis.* » Lo stesso insegnano il padre Cuniliati *de V praecept., cap. 2, §. 3*; il Lugo, *n. 193*; il Mol., *d. 17, n. 10 e 11*; il Less., *lib. 2, cap. 9, dub. 2*; l'Anacl., *de V praecept., q. 2, num. 19*; l'Elb., *de Homic., n. 61*; Lo Spor., *trat. 5, in V praecept., cap. 2, n. 265*; Salm., *de V praecept., cap. 1, n. 96*; Bon., Trull., Fill. e gli altri comunemente. Ed avvertono assai bene il Lugo, *n. 186*, ed il Ronc., *de V praecept., cap. 3, n. 3, in praxi*, che non solo sarà lecito ad una giovane mentre in atto violentemente è tocca da un altro, ma anche immediatamente dopo percuoterlo con pugna, schiaffi, ed anche ferite non pericolose. La ragione si è, che se essa non dimostra in cotal modo la sua costanza e dispiacere, egli non partirebbe con tanta facilità. Quindi, sempre che ciò non si faccia per vendetta, non solo devesi permettere, ma anche insinuare alla donna, affinchè il maligno si ravveda, ed una seconda volta non divenga alla pudicizia della donna molesto.

LIGUORI.

CASTRARE



CASO UNICO.

Atenagora ha un figlio, il quale ha una voce ammirabile, e fa grandi progressi nel canto, per la qual cosa, vedendo che potrebbe con quella voce fare fortune non mediocri, affine di conservargliela, gli viene in mente di castrarlo. Domandasi se con tutta la potestà paterna che ha il nostro Atenagora gli sia lecita questa azione.

La prima e la più probabile opinione nega ad Atenagora un tale potere; così sostiene il Bus., lo Spor., *de V praecept.*, cap. 3, n. 52; i Salm., *de Rest.*, cap. 2, n. 45, *et de V praecept.*, n. 121 in fine; il Lugo, Bon., Diana, Villal., ec. Imperocchè, dicono, se ciò non è lecito pel bene dell' anima, quanto meno non deve esserlo per un lucro temporale! Inoltre aggiungono che la conservazione della voce non è un bene di tanta importanza che convenga operare per essa quanto la natura riprova. Però la seconda opinione, seguita dal Tambur., dal Trull., dal Salon, e dal Pasq., appo i Salmant., *de Restit.*, n. 45, è ritenuta anche come probabile dal Mazz., *de Rest.*, q. 3, cap. 1, §. 1, e dell' Elb., num. 29, afferma essere lecito questo atto, purchè non vi sia un morale pericolo della vita, ed acconsentano i fanciulli cui viene praticata. La ragione che adducono si è, si perchè la conservazione della voce non diventa in essi un bene di poco momento, mutandosi per essa in meglio di assai la loro condizione, ed apparecchiandosi per questo mezzo un nobile e pingue sostentamento per tutta la vita; e perciò un tanto bene dicono essere una causa giusta alla esecuzione della operazione. LIGUORI.

CATECUMENI. *Ved. ERETICO, SEPOLTURA, VESTI.*

CATTEDRATICO

Il Cattedratico, che fu introdotto dal Concilio Bracarense II, come abbiamo dal c. *Placuit 1, caus. 10, quaest. 3*, è l' annua esazione che da qualunque chiesa della sua diocesi, eccetturati i monasteri, il Vescovo può ricercare ogni anno, *cap. Illud te 4; cap. Inter cetera 8; cap. Illud magnetudinem 10, caus. 10, quaest. 3; cap. Conquerente 16, de Offic. ordinarii*. Dicesi Cattedratico, perchè si paga in onore della cattedra vescovile, ed in segno di sommissione alla stessa chiesa cattedrale, cui presiede il Vescovo; tuttora appellasi anche Sinodatico, perchè viene pagato nel Sinodo, *cap. Olim 20, de Censib; Glossa, in dict. cap. Conquerente, vers. duos solidos, de Offic. ordinari.*

Il Cattedratico ha luogo fra i diritti vescovili, così non può interamente venire prescritto, secondo l'opinione dell'Arcidiacon. e di Giovanni Andrea, in *cap. 1, de Praebend., in 6*, e dell'Abbate, in *cap. Cum venerabilis, n. 3, de Censib., ec.*, e del Fagnano, in *d. cap. Conquerente*. E sebbene sembri che per una immemorabile consuetudine possa essere prescritto, secondo la dichiarazione emanata dalla sacra Congregazione del Concilio il 3 dicembre 1644 in una *Albiganensi*, dove era interrogata per la soluzione dei dubbi seguenti:

Primo. An modernus Episcopus, qui nunquam adhuc exegit Cathedratikum, possit pro praeterito tempore, et in futuro exigere?

Secundo. In qua quantitate, et qualitate monetae possint exigere?

Tertio. An a toto clero, cum vero beneficiatis tantum sit facienda exactio. Sacra, etc. ad dubia supradicta respondit, ut sequitur.

Ad primum. Si Cathedratikum Episcopis antecessoribus aliquando fuerit solutum, posse per modernum Episcopum exigi.

Ad secundum. Exigi tantum posse duos solidos, juxta foris communis dispositionem, et in moneta antiqua juxta illius aestimationem, non concurrente contraria consuetudine.

Ad Tertium. Exactionem non esse faciendam a toto clero, sed tantum ab ecclesiis, capellis, et beneficiatis, si ad eorum favorem non concurrat privilegium exemptionis vel immemorabilis.

Pure, richiesta nuovamente sopra la prescrizione rispose al dubbio proposto: « *An debeatur Cathedratikum Episcopo.* » — « *Deberi ad formam juris ab ecclesiis et beneficiatis tantum. Et quod Cathedratikum solvi debeat Episcopo, non obstante immemorabili etiam consuetudine,* » fu la risposta data dalla medesima Congregazione, in *Amalphanata* del 26 febbraio 1707.

Il Cattedratico non fu tolto dal Tridentino; non però deve essere pagato nell'atto della visita, ma fuori, e nella celebrazione del Sinodo, secondo il dire del Fagnano. I regolari però non hanno obbligo di pagare il Cattedratico poi monasteri, o le chiese in cui risiedono ed esercitano gli uffizii divini. Così abbiamo dal *cap. Inter cetera 8, caus. 10, quaest. 3*; dall' *Engel., lib. 3 Decret., tit. 49, n. 6*; *Barbosa, lib. 3 Juris eccles. univers., cap. 20, n. 11*, secondo il quale la ragione di ciò si è perchè dalla legge diocesana, in forza della quale

al Vescovo si compete la facoltà di esigere i diritti vescovili, sono esenti. Concorda col Barbosa anche il Fagnano, *l. c.*, n. 44. Per le cappelle però, beneficii e parrocchie secolari, cui i regolari presiedono, devono pagare il Cattedratico, sebbene sieno incorporate ai loro monasteri ad alle loro chiese. Così abbiamo dal Fagnano, *in dict. cap. Conquerente* 16, *de Offic. ordinar.*, n. 40 e 43; dall'Abbate, *eod. num.*; dall'Ancarano, *ibid.*, n. 5 e dalla Glossa comunemente ricevuta, *in cap. Inter cetera* 8, *caus.* 40, *quaest.* 3. La sacra Congregazione del Concilio ha però dichiarato che non sono obbligati al Cattedratico i frati di S. Giovanni Gerosolimitano, ovvero i loro vicarii nelle parrocchie unite alla predetta religione, *in Angustana* 4 dicembre 1650; Sollio, *in Select. Canon.*, c. 10, n. 20; Barbosa, *Sum. apostolicar. decis. collect.* 137, n. 4.

C A U S A



C A S O 1.^o

Antonio ricerca se, cessando la Causa per cui fece un giuramento cessi pure la sua obbligazione. Pietro ama sapere quali Cause possano dispensare dal voto, e se i superiori senza alcuna Causa possano annullare i voti. Quale risposta daremo ad Antonio ed a Pietro?

Ad Antonio converrà rispondere che cessa l'obbligazione del suo giuramento o del suo voto, cessando la Causa finale di quello. Così infatti ritiene il Sanchez, *lib.* 4, *cap.* 2, n. 42; il Suarez, *lib.* 4, *de Voto*, *cap.* 18, n. 5; il Bon., *d.* 4, *q.* 2, *p.* 3, *q.* 2, n. 10; il Pal., *tract.* 15, *d.* 9, *p.* 20, n. 1, ed i Salmant., c. 3, *num.* 16; il Prado, il Trull., il Tambur. Non però a lui così si dovrebbe dire cessando la causa soltanto impulsiva.

In quanto alla prima parte della domanda di Pietro, diremo che una Causa per la dispensa del Voto può essere il pericolo di trasgressione, per indisposizione particolare di chi lo fece, ovvero per la comune fragilità degli uomini. Basta anche che vi si veda una

grande difficoltà alla esecuzione, non solo se non fu preveduta, come dicono il Sanchez, Pal., Suar., ma anche se sia stata preveduta, come stimano i Salmant., *cap. 3, n. 124*, col Leand. ed il Tamb., si perchè allora si trova il pericolo della trasgressione; si perchè le cose si vedono molto più difficili all'atto che non al punto della deliberazione, e quantunque tale difficoltà abbia origine dalla fragilità di chi fa il voto, come asserisce il Suar., Pal., Laym., Trull., Salm. Altra Causa si è, lo stato del vovente agitato da gravi scrupoli; Salmant. *ibid.*, col Sanch., Trull., Fagn. e Tamb. Inoltre, sebbene non vi sia pericolo di trasgressione, e grande difficoltà nella esecuzione, basta per una Causa che il voto sia stato fatto immaturamente, cioè con troppa facilità, ovvero con imperfetta deliberazione, e senza perfetta libertà, Sanch., *lib. 4, cap. 45, n. 28*; Cajet., Pal., Suar., ec.; Salmant., *n. 125*.

Alla seconda parte della domanda, rispondiamo che certamente pel valore della irritazione di un voto non ricercasi alcuna Causa; e comunemente si tiene che ciò non sia colpa mortale, come dicono i Salm., *de Voto, cap. 3, n. 29*; Less., *lib. 2, cap. 40, num. 69*, cui soscrive il Palud., Silv. ed Aug. Il dubbio versa se in ciò siavi colpa veniale. La prima sentenza abbracciata dal Bus., Less., ec., dice che siavi, poichè è sconvenevole che senza una Causa i superiori usino di questo potere. Ma, parlando con più proprietà, apparisce che in ciò non intervenga alcuna colpa, perocchè i voti dei sudditi vengono fatti sotto condizione del consenso dei superiori. Così i Salm., *n. 30*, con Sant'Antonino, Caj., Silv., Azor., Tamb., ec. Secondo l'Elb., *n. 254*, cui altri ancora soscrivono, basta qualunque causa ragionevole per iscusare della colpa veniale. Dicono in fine i Salmant., con Pal., ec., *n. 54 e 35*, che è valida l'irritazione di tutti i voti, anche futuri, fatta dal superiore, anche contro la volontà del suddito.

LIGUORI.

C A S O 2.°

Martino è per ordinarsi sacerdote, e, studiando la teologia, un giorno che il suo professore fa lezione sul dovere di recitare l'ufficio, gli domanda quali Cause possano dispensare da questa recita.

Stanislao, per contrario, che trovasi parimenti con Martino a quella lezione, ricerca quali sieno le Cause per le quali si possa interrompere l'uffizio, invertirne l'ordine, ed anticiparne o posticiparne la recita. Quale risposta il nostro professore potrà dare a questi due suoi discepoli ?

A Martino potrà rispondere che le Cause per le quali uno può essere dispensato dalla recita dell'uffizio sono: 1.° *Una grave infermità*, come sarebbe un notevole dolor di capo, per modo da non poter leggere senza grave incomodo od incremento del male. Che se insorgesse dubbio se l'infermità fosse tale o no da porger un giusto motivo di scusa, allora si deve stare al giudizio del medico; *ex cap. Fraternitatis, de frigid. et mal.* 2.° *Un giusto impedimento*. Quindi sono scusati quelli che per tutto il giorno sono occupati negli uffizii di religione e di carità, i quali senza scandalo o grande detrimento proprio od altrui non possono essere ommessi, così comunissimamente ritengono i Salm., *cap. 3, n. 37*; Ronc., *cap. 6, q. 3*; Elb., *tom. 2, p. 557, n. 444*; Wig., *p. 452, n. 96*; Holzm., *t. 1, p. 450, n. 477*; Spor., *tom. 3, p. 83, n. 161, col Silv., Nav., Tolet.* Quindi sono scusati i predicatori, se non possono fare a meno di predicare senza scandalo, come dice il Laym., *lib. 4, tract. 1, cap. 6, n. 4*; i Salmant., *n. 37*; il Viva, *q. 3, art. 6, n. 6*; il Wig., *loc. cit.* I confessori, che per tutta la giornata attendono ad udire le confessioni, che non possono differire, come sostiene il Conc., *tom. 2, pag. 500, n. 3*; Layman, Wig., Salm., *loc. cit.* Quelli che sono occupati nel sedar le discordie, o nell'assistere agl'infermi; Sanch., *dub. 52*; Ronc., *d. q. 2*. Quelli che per uffizio devono attendere a'le pubbliche tesi, Sanchez e Ronc. Quelli che hanno una pubblica lezione per acquistare una cattedra, o laurea, se l'occupazione durasse per tutto il giorno, per modo da non poter essere differita senza danno proprio o degli altri, Wig., *l. c.*; Concina, *p. 498, n. 2, col Suarez.* Gli scolari che debbono in qualche giorno trattare una tesi, Sanch., *d. dub. 52*. Intorno però a questa materia si deve osservare la proposizione 21 condannata da Alessandro VII, la quale diceva: « *Habens capellaniam collativam vel quodvis aliud beneficium ecclesiasticum, si studio litterarum vacet, satisfacit, si officium per alium recitet.* » Assai

bene però avvertono intorno a questa Causa di scusa il Laym., c. 6, num. 4; il Ronc. ed il Wig., *ll. cc.*, dicendo, che se tutti i suddetti senza grande difficoltà possono anticipare o posticipare la recita dell'uffizio, a ciò sono obbligati; così che conchiude il Wig., assai di rado avviene che per le Cause susesposte possano essere esenti dalla recita dell'uffizio.

La terza Causa è la *cecità*. La quarta *la mancanza non colpevole del breviario*, nel qual caso però, ove si possa dire a memoria, si deve farlo; e se si avesse l'uffizio comune di quel giorno, e non il proprio, si dovrebbe dire il primo, e così se si avesse un breviario benedettino od altro si dovrebbe dirlo con quello, mancando del proprio. La quinta Causa è *una pontificia dispensa*.

Ora, facendoci alle interrogazioni di Stanislao, diremo in primo luogo, che le Cause giuste, per cui poteva interrompere l'uffizio, sono, come dicono La-Croix, *lib. 4, n. 1307*; Anacl., *p. 197, n. 54*; Salm., *cap. 3, n. 4*; Navar., Vill., ec., qualunque utilità propria od altrui che arrecasse dell'incomodo nel differirla; così l'urbanità, o la divozione, come il dir Messa, eseguire gli ordini dei superiori, se si dovesse fare alcuna cosa, o delle annotazioni, onde togliere la distrazione o l'ansietà di potersi dimenticare, purchè, come bene avverte il Gobat, ciò non avvenga di frequente.

Le Cause giuste, per cui poter invertir l'ordine, sono probabilmente: 1.° L'essere invitato da un amico a recitar l'uffizio in sua compagnia, come dice l'Anacl., *p. 197, n. 57*; il Suar., il Pall., il Bon., il Pelliz., e lo Stoz., appo La-Croix, *lib. 4, n. 1209*. 2.° Il non avere in pronto il breviario, non potendosi aspettare, come asseriscono il Pal., Gob. e Tamb., *ibid.* 3.° Venendo tardi al coro, e ritrovando l'uffizio già incominciato; come dice il Sanch., Laym. e Gob. *ibid.* E così scusa parimenti da colpa veniale qualunque Causa ragionevole, come asserisce il Concina, *p. 485, n. 5*; Salm., *cap. 3, n. 8*; Suar., Pal., Trull., Reg., ec. E lo stesso dir si deve, se nella stessa ora s'inverta l'ordine. Salm., *n. 10*, in uno al Suar. ed al Bon.

In fine, affinchè si possa lecitamente anticipare o posticipare il tempo debito delle ore, basta qualunque Causa utile ed onesta, cioè doversi apparecchiare ad una concione, il pericolo di una sopravve-

niente occupazione o fatica, la maggiore divozione o quiete, il tempo più acconcio allo studio, e simili. Così comunemente il Conc., tom. 2, p. 487, n. 3; l'Anacl. p. 200, n. 72; La-Croix, lib. 4, n. 1513; il Lessio, lib. 2, cap. 37, num. 79, il quale ammette anche per Causa giusta l'interpellazione degli amici. Meritamente però dice il Concina, loc. cit., che non basta per iscusare la sola maggior comodità, senza altro onesto motivo, contro il Pellizz., il quale cita il Sanchez a suo favore, ma fuor di proposito, perocchè il Sanchez, Cons. l. 7, cap. 2, dub. 36, n. 5, ciò ammette solamente per ragione di studio, come lo ammettono anche i Salmanticesi, cap. 3, n. 14.

CONCINA.

C A S O 3.º

Trattasi di un matrimonio da seguire fra Elvira ed Ulrico entro lo spazio di un mese. Elvira era in altro tempo promessa a Goffredo, ma questo contratto fu poi interamente annullato, pure questi sempre giurò vendetta contro di Elvira, per cui temesi che all'intelligenza che egli avesse del vicino matrimonio per mezzo delle denunzie, non insorgesse che qualche cosa cavillosa, e portasse alterazione alle disposizioni del matrimonio. Ulrico, essendo di temperamento focoso, giurò contro le male cose che potesse macchinare Goffredo, per cui il padre di Elvira, congiuntamente a quello di Ulrico, vorrebbe che i loro figli venissero dispensati dalle pubblicazioni. Ricorrono perciò al cancelliere, domandando quali sieno le Cause per le quali si possono aver le dispensa, affine di osservare se fra esse vi abbia luogo anche la loro. Il cancelliere quale risposta loro darà?

In quanto alla dispensa delle denunziations pel matrimonio, conviene in primo luogo osservare quanto abbiamo nel Trident., sess. 24, cap. 1. Si legge a questo luogo: « *Quod si aliquando probabilis fuerit suspicio matrimonium malitiose impediri posse, si tot praecesserint denunciationes, tunc vel una tantum denunciatio fiat, vel saltem parochi, et duobus vel tribus testibus praesentibus, matrimonium celebretur. Deinde ante illius consummationem denunciationes in ecclesia fiant, ut, si aliqua*

subsunt impedimenta, facilius detegantur, nisi ordinarius ipse expedire judicaverit, ut praedictae denunciationes remittantur: quod illius prudentiae et iudicio sancta Synodus reliquit. »

Quantunque poi dal Concilio, *loc. cit.*, sia concesso al Vescovo la facoltà di dispensare dalle dinunzie, per la sola Causa di temere che il matrimonio venga ingiustamente impedito, tuttavia comunemente insegnano i dottori, che anche per altre Cause giuste il Vescovo può, ed alle volte anche è obbligato di dispensare. Imperocchè sebbene il Concilio un' unica Causa assegnasse, tuttavia quella propose *esemplificativamente*; non *tassativamente*, come si vede dal lasciare che fa la cosa alla prudenza dell'Ordinario; così il Sanchez, *lib. 3, dub. 7, n. 1*; Pont., *lib. 3, cap. 32, n. 1*; Cabass., *l. 5, c. 20, n. 2*; Pal., *p. 13, §. 14, n. 8*; Barb., *Alleg. 52, num. 27*; Ronc., *p. 154, q. 4, r. 2*; Conc., *p. 500, num. 7*; Wig., *tract. 16, n. 96*; v. *Dico*; Escob., *lib. 25, n. 587*; Salm., *cap. 8, n. 89*; Boss., *tom. 1, cap. 8, n. 34, ec.*; e così più volte dichiarò anche la sacra Congregazione del Concilio, come riferiscono l' Escob., *n. 586*, ed il Boss., *loc. cit.*; il quale specialmente apporta le seguenti dichiarazioni tolte dal Bellarmino, *in d. C. I. Trident.*: « *Denunciationes possunt omitti non solum ex Causis hic expressis, sed ex aliis bene visis Episcopo, qui has denunciationes potest remittere etiam post matrimonium contractum et ante consummationem.* » Ed in un'altra dichiarazione: « *Episcopus potest has omnes denunciationes remittere, etiamsi non sit rationabilis suspicio, quod possit matrimonium impedi: quia relinquitur suae prudentiae.* »

Insegnano ancora comunemente i dottori che, ove convenisse, per evitare un grave danno comune o privato, spirituale o temporale, ed ancora se fosse conveniente per un notevole bene spirituale o temporale di una comunità, o di qualche privato, il Vescovo non solo può, ma anche è obbligato a dispensare. Così il Sanchez, *l. 2, d. 10, n. 5*; Pont., *n. 6*; Barb., *n. 51*; Pal., *§. 5, n. 1*; Ronc., *l. c., r. 1*; Conc., Bon., Fill. ed Hurt. Le Cause poi per le quali il Vescovo è tenuto a dispensare sono: 1.° Se siavi un notevole timore che il matrimonio venga maliziosamente impedito, secondo il senso del Tridentino. 2.° Se il matrimonio sia necessario per evitare il danno e l'infamia dei contraenti e della prole, cioè se i congiugi si credevano

concubinari, ovvero se precedette la deflorazione, e temesi che l'uomo cangi di volontà; parimente se l'uno degli sposi fosse in punto di morte, e convenisse di legittimare la prole; Sanch., Ronc., *ll. cc.*; Boss., n. 93; Barb. 3.° Se sia imminente un qualche pericolo dell'anima, del corpo o della fortuna; Sanch., Ronc., *ll. cc.*; Boss., n. 93. 4.° Se lo sposo deve tosto andarsene lontano, e siavi urgente necessità di fare il matrimonio per una delle sopraddette ragioni; Boss., n. 90. 5.° Se i parenti od il tutore pretenda che la vergine sposi un indegno; Escob., n. 587; Caj. 6.° Aggiunge il Ronc., *l. c.*, se sia imminente il tempo dell'avvento o di quadragesima, e siavi protrando pericolo d'incontinenza o di grave pregiudizio. La ragione di ciò sembra essere, chè non è lecito consumare il matrimonio prima della benedizione nuziale. Ma riputiamo, dice il nostro Santo, che non costituendo colpa la consumazione del matrimonio prima della benedizione, meglio dir si deve che il Vescovo può dispensare per questa ragione, ma che non è tenuto a farlo, come asserisce il Barb., *all. 52, num. 48*; col Conc., Reg., Ugol., ec., ed il Boss., n. 87, col Sanch., Pont., Sals. ed Hurt. Del resto assai bene dice il Ronc. che il Vescovo è tenuto a dispensare per qualunque altra ragione, che prudentemente ritrova avere una urgenza.

LICUORI.

C A S O 4.°

Alla domanda fatta dai genitori di Elvira e di Ulrico trovavansi presenti due amici del cancelliere interrogato, i quali alla partenza dei postulanti incominciano a disputare: 1.° Se sia necessario che le allegate Cause sieno vere, affinchè sia valida la dispensa. 2.° Se cessando la Causa, per cui fu addimandata la dispensa, cessi anche la dispensa con essa. 3.° Come vada la cosa nel dubbio che la Causa finale allegata sia falsa o vera. Intorno a questi punti di discussione dichiararono varie opinioni, per cui non ne venivano mai ad una decisione perfetta della questione. Infine interrogano il sopraespresso cancelliere pel suo sentimento. Quale sarà il modo con cui potrà questi dirimere la questione?

Convien avvertire che nella Costituzione del sommo pontefice

Benedetto XIV che incomincia *Ad apostolicae servitutis*, pubblicata il giorno 10 marzo dell'anno 1742, fu dichiarato che la manifestazione delle Cause, e la loro verificazione nelle dispense appartiene alla validità. Per la qual cosa il Sommo Pontefice ordinò a tutti i procuratori, ec., che dagli oratori si domandino le vere Cause, e quelle sinceramente si espongano sotto pena del falso, e parimenti ai Vescovi, ed agli altri, cui la esecuzione è demandata, impose di esplorare la verità delle Cause espresse nelle lettere apostoliche. E ciò valga per la risposta al primo quesito.

In quanto alla seconda domanda, il cancelliere dirà, che cessando la Causa, prima che la dispensa abbia avuto luogo, ovvero prima che dal Vescovo cui dal Pontefice fu commessa, venga concessa la dispensa, cessa pur con la Causa ancor la dispensa. Diversamente andrebbe la cosa nel caso che la Causa cessasse, dopo che la dispensa avesse avuto valore. La ragione si è, che pella dispensa già viene tolto l'impedimento, ovvero la legge viene mitigata, di cui estinta l'obbligazione, non torna a vivere, cessando poscia la Causa; così con molta probabilità insegnano il Pont., *lib. 8, c. 20, n. 4*; il Pal., *de Privileg., d. 5, p. 15, n. 7*; il Subr., *de leg., lib. 6, c. 20, n. 15*; Salm., *de Matrimon., cap. 14, num. 29*, col Sa ed il Silv., contro il Sanch. ed il Dic., ec., che però chiamano probabile questa opinione.

Al terzo punto della questione, il cancelliere risponderà che in tutti questi e simili dubbii si deve riputar valida la dispensa; poichè nel dubbio devesi ritenere la parte che favorisce la validità dell'atto. Così il Sanch., *de Matrimon., lib. 8, d. 2, n. 20 e 25*; Pont., *lib. 8, cap. 17, n. 41*; Pal., *de Privil., dub. 6, p. 16, §. 4, num. 3*; Salm., *cap. 14, n. 37*, in uno al Dic. Gabr., ec.

SANCHEZ.

C A S O 5.º


Antonino, monaco olivetano, viene chiamato in testimonianza in una Causa criminale contro Luigi, il quale doveva essere condannato a morte per una uccisione commessa. Egli comparisce in giudizio e testimonia la cosa secondo che eragli nota, per le quali sue deposizioni, che sono vere, viene la Causa interamente fornita e provato il delitto

di Luigi, il quale siccome reo è condannato alla morte. Domandasi se Antonino, deponendo in questa Causa di sangue in qualità di testimonia, abbia commesso peccato.

Abbiamo dal *cap. Sententia sanguinis. Ne cler. vel mon.*, essere proibito ai chierici costituiti negli ordini sacri, ovvero beneficiarii, ed a tutti i regolari lo intramettersi nelle Cause di sangue, intendasi in quelle cause, dalle quali ne segue la morte, o la mutilazione, giudicando, testificando, eseguendo, ec. E perciò peccano mortalmente in qualunque maniera cooperino a quella. Antonino adunque, che testificò contro Luigi nella Causa, in cui fu condannato alla morte, gravemente peccò.

LIGUORI.

CELEBRANTE, CELEBRARE



C A S O 1.°

Pietro sacerdote sventuratamente si contamina di mortal colpa, ed in quello stato, non avendo alcun modo per coprire la sua mancanza di Celebrare, dice la Messa. Non appena compì il sacrificio, rientrando in sè stesso, conosce la enormità del misfatto, e si pente. Indi recasi ad un confessore ed accusa la sua enormità, domandandogli quanti peccati abbia commesso con quell'azione. Si ricerca quale risposta gli potrà dare il confessore, così interrogato.

Pietro con la sua azione, secondo il dire del Mazz., *t. 3, p. 49*; Holzm., *t. 2, p. 6, n. 26*, commise quattro sacrilegii. 1.° Perchè fece un sacramento. 2.° Perchè ricevette l'Eucaristia. 3.° Perchè amministrò a sè stesso indegno, come avvertono assai bene l'Holzm., *l. c.*; La-Croix, *lib. 6, p. 1, num. 93*; Suar., *d. 67, sect. 1*; Lugo, *d. 8, n. 199 e 202*. Imperocchè celebrando agisce per due parti, l'una come assumente, l'altra qual ministrante, perciò commette due sacrilegii. 4.° Commise un sacrilegio, perchè amministrò l'eucaristia in istato di mortale peccato.

LIGUORI.

C A S O 2.°

Eugenio incomincia in giorno feriale la Messa, e prima d' incominciare il canone si rammenta di essere reo di mortal colpa. Rimane per qualche minuto perplesso, indi senza più risolve, e cessa dal progredire per recarsi a' piedi di un confessore a deporre le colpe sue, sapendo che già da quell'atto niuno avrebbe ricevuto scandalo, poichè celebra in una privata cappella di sua casa. Domandasi se potesse così operare.

Apertamente il Land. con altri citati dal Diana, *p. 5, tr. 4, r. 77*, negano che egli potesse operare così, e dicono bastare che si pentà; imperocchè non è convenevole l'interrompere il sacrificio. Ma assai meglio distinguono la cosa col Bus., Suar., *d. 67, sect. 4*; il Lugo, *d. 14, n. 115*; Pal., *p. 12, n. 7*, col Vasq., Bon. e Salm., *cap. 7, n. 50*, col Conc. e molti altri, i quali dicono, che se il sacerdote si ricordasse di un peccato dopo la consecrazione, allora non si deve interrompere la Messa, come insegna anche S. Tommaso, *3 part., q. 83, art. 6, ad 2*, e come si ha espressamente nella rubrica, *de defect., tit. 8, n. 4*; se poi si ricordasse prima della consecrazione, e specialmente avanti il canone, allora potendo, dovrebbe confessarsi; poichè, tal parte essendo estrinseca al sacrificio, si può interrompere la Messa per questa ragionevol causa. Da ciò abbiamo donde poter con facilità giudicare sull' operato di Eugenio.

LIGUORI.

C A S O 3.°

Sebastiano celebra Messa in una chiesa, in cui avvi solennità, e prima di consacrare ricordasi di essere reo di mortal colpa. Potrà egli lasciare il Sacrificio incominciato per ricorrere ad un confessore?

Lo negano il Pal., *loc. cit.*; il Suarez, *d. sect. 4*, con S. Bon., Vict., ec., ed il Navarro, *cap. 25, n. 76*, dove dice che il sacerdote che si conosce reo di un peccato, dopo avere incominciata la Messa, non può desistere dal Sacrificio, quantunque lo potesse fare anche

senza scandalo. Imperocchè, sebbene quella prima parte non sia *de substantia Sacrificii*, pure è *ex institutione* al Sacrificio congiunta *per modum unius actionis sacrae*, e perciò dopo che è incominciata devesi compiere. Ma con più probabilità affermano la cosa il Lugo, *d. 4, n. 113*, ed il Tournely, *p. 101, v. Alii*, col Silvestro, Silvio, ec., e S. Tommaso, *3 part., q. 83, art. 6, ad 2*, dove dice che questa opinione è la più sicura. Ciò parimenti conferma la rubrica, *3 p., tit. 8, n. 4 e 5*, in cui si legge: « *Si ante consecrationem recordetur sacerdos se esse in peccato mortali aut se esse excommunicatum vel suspensum, aut locum esse interdictum, si non timetur scandalum, debet Missam incoeptam deserere.* » Dissi più probabilmente, non certamente; perocchè non è certo che la rubrica sotto la parola *debet* imponga un grave precetto. Del resto, notano assai bene il Tournely ed il Pal., *loc. cit.*, col Vasq. ed il Layman, che in questo caso difficilmente il nostro Sebastiano potrebbe fuggire la nota d' infamia. LIGUORI.

C A S O 4.^o

Gregorio, sacerdote fervoroso, ha nella sua casa una privata cappella, ed in questa privatamente celebra il giovedì santo. Il parroco suo lo rimbrotta, perchè abbia così privatamente celebrato in questo giorno solenne. Domandasi se realmente a Gregorio fosse vietato in tal giorno la celebrazione della Messa.

Dicono il Viva, *q. 5, art. 6, n. 1*; il Mazz., *tom. 3, p. 129*; il Diana, *p. 6, tract. 6, reg. 19*; La-Croix, *lib. 6, p. 2, n. 231 e 234*, col Suar., Nav., Vasq. e Lugo, nonchè lo Soto, Enriq., Con., Laym., Pal., Barb., ec., appo i Salm., *c. 4, n. 2 e 7*, che Gregorio poteva in tal giorno privatamente Celebrare. Ed in quanto ai decreti della sacra Congregazione pubblicati in opposizione a questa opinione, dicono i predetti autori, che non sono ovunque ricevuti. A questa opinione io pure aderiva, dice il nostro Santo, ma veduti i nuovi decreti emanati sopra questo proposito, al presente ritengo, che non era ciò lecito al nostro Gregorio, come insegnano pure l' Holzman, *p. 79, n. 341*; Tournely, *tom. 5, pag. 778*; Antoine, *p. 490, q. 4 e Benedetto XIV, Notif. 48, n. 9*. Imperocchè intorno al sabbato santo

avvi un decreto della S. C. dei Riti appo il Monacelli, *tit. 15, form. 3*, in fine, promulgato il giorno 11 marzo 1690, in cui leggesi nel seguente modo: «*Nec licitum est Missas celebrare in die sabbati sancti, in quibuscumque ecclesiis et oratoriis, non obstante quacumque contraria consuetudine, prout, Papa approbante, suo decreto generali statuit eadem S. C.*» In quanto poi al giorno del giovedì santo avvi un altro decreto, riferito dal Pittonio, *de Ritib., tom. 1, n. 1703*. Ma ciò che vale maggiormente si è che tutti questi decreti furono espressamente confermati dal papa Clemente XI, come si legge appo lo stesso Benedetto XIV, *dict. Notif. 38*, ed appo il Pitton., *loc. cit., n. 1703*, da un decreto proprio dello stesso Pontefice emanato il 15 marzo 1712, dove così si legge: «*Dichiarando per ultimo che colla suddetta proibizione pel venerdì santo non intenda la Santità Sua di permettere che nei giorni di giovedì e sabbato santo si celebrino Messe private, ma solo la conventuale, secondo il Rito della santa Chiesa, ed i replicati decreti della S. C. dei Riti.*» Questo decreto fu poi confermato da Innocenzo XII, come riferisce il Merati, *in Indic. Decret., n. 501*, e dallo stesso Clemente XI, come ivi pure si può vedere al n. 652, dal quale fu stabilito, che avvenendo in quel giorno di giovedì la festa della Ss. Annunziata o di S. Giuseppe, solamente si celebrino alcune Messe private, secondo il giudizio del Vescovo. Non veggio adunque dopo questi decreti come si possa sostenere l'opinione in contrario. Perciò il parroco di Gregorio bene diceva, rimproverandolo di aver fatto cosa che non gli era permesso.

LIGUORI.

C E N S U R A



La voce Censura, che deriva da *consere*, appo gli antichi Romani significava tanto l'ufficio del censore, quanto la sentenza dello stesso censore. Dalla quale seconda derivazione ne avvenne che Censura altro non significa che una certa correzione e punizione, secondo il detto di Giuvenale, *Satira 1, de Junone*, in cui canta:

«*Dat veniam corvis, vexat Censura columbas.*»

Noi però col nome di Censura intendiamo solamente la ecclesiastica. «*Quae est correctio, et poena quaedam spiritualis, ac medicinalis*
Supplem. Vol. II.

privans usu aliquorum bonorum spiritualium per ecclesiasticam potestatem inflicta christiano delinquenti, ut a contumacia recedat. • Dicesi *correctio et poena quaedam spiritualis* a differenza delle pene corporali, come sarebbe il carcere, ec. Dicesi *medicinalis*, poichè la Censura non è una pena che vendichi il delitto commesso, ma piuttosto una pena che ha per iscopo la correzione e l' emenda del cristiano delinquente. *Arg. cap. Cum medicinalis 1, de Sent. Excom., in 6.* Dicesi *per ecclesiasticam potestatem inflicta*, poichè il potere puramente temporale non può trattare cose spirituali, *cap. Judicatum 5, distinct. 89; cap. Decernimus 2, de Judic. christiano delinquenti*, perchè gli Ebrei, i pagani, i Saraceni e gli altri infedeli non sono soggetti all' ecclesiastico potere onde sieno da questo puniti; in fine si aggiunge, *ut a contumacia recedat*, essendo puro fine della Censura quello di ricondurre il colpevole nel buon sentiero della obbedienza e della virtù. *Arg. cit.*

Le Censure ecclesiastiche propriamente dette sono solamente tre, cioè: *Scomunica, Sospensione ed Interdetto*, *Arg., loc. cit.*, non potendosi l' irregolarità con tal nome chiamare, essendo una certa inabilità al ministero degli altari, e la deposizione e degradazione una pena contro di quelli che sono incorreggibili; Navarro, *in Manual. praelat., cap. 27, n. 1, ec.*; Phiring, *Jus Canonic., l. 3, tit. 39, n. 3.*

Il potere d' infliggere la Censura primamente compete al Sommo Pontefice ed ai Vescovi, *cap. Perniciosum 1; c. Conquerente 16, de Offic. ordinar.; Concil. Trident., sess. 6, cap. 3; sess. 14, cap. 4, de Reform.*, ai legati della Sede apostolica nel territorio soggetto alla loro legazione, *cap. Novit 7, de Officio legati; cap. Legatos 2, de Offic. legat.*, ai Cardinali nellè chiese dei loro titoli ed alle altre annesse al loro titolo, secondo il testo espresso, *in cap. His quae 11, de Majorit. et obedient.*, ai capitoli delle cattedrali in tempo di sede vacante, *Arg. cap. unic. de Majorit. et Obedient., in 6*, al vicario generale del Vescovo, ed al vicario capitolare, in tempo di sede vacante; *cap. Venerabilibus 7, de Sent. Excommunicat.*, ai prelati e preposti delle chiese collegiate, ed agli altri che hanno giurisdizione nel foro esterno della chiesa, *Arg., cap. Quaerentt 2, de V. S.; cap. Cum medicinalis 1, de Sentent. excom.*, agli abati, ed agli altri superiori regolari, non solo generali e provinciali, ma anche locali, come priori, guardiani, rettori

e simili, rispetto ai loro sudditi, *cap. Cum in ecclesiis 10 de Majorit. et Obedient.*; c. *Ea quae 8, de Statu monach.*; c. *Sicut tuis 33, de Simonia*, ed ivi la Glossa *verb. Anathematis*; finalmente ai Concilii generali e provinciali nella loro provincia o nazione, siccome ai capitoli o congregazioni generali nelle religioni, o provinciali rispettivamente nelle loro provincie, Suar., *de Censuris, disput. 2, sect. 2*; Palao, *tract. 20, disput. 1, sect. 4, n. 2*; Navarro, *Manual., cap. 27, n. 5, ec.*

La Censura non può essere inflitta se non contro i cristiani delinquenti; pure anche gli eretici, che pel battesimo sono alla Chiesa soggetti, possono essere dalla Censura percossi; *Argum. cap. De Judaeis 5, dist. 45*; *cap. Majores 3, de Baptismo*. Non può, in secondo luogo, essere inflitta se non a quelli che hanno l'uso della ragione. In terzo luogo, sono alla Censura soggetti quelli soltanto che soggiacciono alla giurisdizione di chi la Censura scaglia contro i colpevoli, non avendo alcuno sopra l'eguale a sè stesso potere veruno, c. *Innotuit 23, de election., §. Quamvis*; e non può l'inferiore punire il superiore colla Censura; c. *Cum inferior 16, de Majorit. et Obedient.* In quarto luogo, una comunità o collegio può punire colla sospensione ed interdetto, *cap. Quia saepe 40, de Elect., in 6*; c. *Responso 43, de Sent. excom.*, non però alla scomunica, *cap. Romana 5, de Sent. excom.* Quinto per ispeciale diritto i Vescovi non vengono compresi nella sentenza generale di sospensione od interdetto, ove di essi non venga fatta una speciale menzione, *cap. Quia periculosum 4, de Sent. excom., in 6*. In sesto luogo, egualmente dir si deve dei Cardinali. In settimo luogo, pari è la cosa degl'imperatori e re, i quali non possono per la loro dignità essere puniti colla Censura dai Vescovi. Così insegnano di unanime consenso i dottori col Silvestro, *verb. Censura, n. 10*; Palao, *tract. 29, disput. 1, punct. 6*.

Perchè la Censura sia valida ricercasi una colpa grave nel delinquente, e nel suo genere completa, congiunta alla contumacia o disobbedienza. Osservare però conviene che, per incorrere nella Censura, non sempre si ricerca la contumacia od il disprezzo formale, ma basta una disobbedienza generale ed un disprezzo interpretativo, il quale consiste nel fare un'azione che si sa essere proibita dalla Chiesa colla Censura. Pella validità poi della Censura da infliggersi

ab homine, richiedesi una trina ammonizione, quando diversamente non suggerisca una urgente necessità, poichè in qualche caso urgente basta una sola perentoria ammonizione, *c. Reprehensibilis 26, de Appellat.*; *cap. Sacro 48, de Sent. excom.*; *cap. Romana 5*; *c. Constitutionem 9*; *cap. Statutum 13, de Sent. excommunicat. in 6*, e tale ammonizione deve essere fatta in iscritto, esprimendovi la causa ed il nome di quello che infligge la Censura, e di quello contro cui è inflitta; specialmente se trattasi di scomunica, come vuole il Palao, *tract. 29, disput. 1, punct. 5, n. 9*, ed alla presenza di testimonii deve essere letta alla persona che viene scomunicata, *cap. Sacro 48, de Sent. excom.* Che se poi maliziosamente il censurato fuggisse o si nascondesse, allora basta che la comminazione scritta sia affissa alla sua casa, o sulla porta della chiesa, od in un qualche pubblico luogo, *c. Quoniam, 2. Porr. ut lite non contestata*; *Clement., Caussam 3, de Elect.*; *Suarez, de Censuris, disput. 3, sect. 2*. Per la validità però della Censura inflitta dal diritto non è necessaria l' ammonizione, perchè lo stesso diritto o legge è una continua ammonizione; *Arg., cap. Reprehensibilis 26, de Appellat.*; *c. Conquesti 22, verb. Nuntietis, de Sent. excom.*

Dall' incorrere nella Censura tre sono le cause che scusano: 1.° L' ignoranza invincibile del diritto o del fatto, cui è annessa la Censura; *ut in c. Ut animarum 2, de Constitutionibus, in 6*. 2.° L' impotenza o fisica, o morale; *Argum. cap. 4, de Regulis juris*. 3.° L' appellazione fatta al superiore dopo la comminazione della Censura fatta dall' inferiore, prima d' incorrere in essa, *cap. Romana 3*; *cap. Si a iudice 10, de Appellat., in 6*.

Un innocente censurato, p. es., uno scomunicato *secundum allegata et probata* nel foro esterno, devesi ritenere per tale, quantunque innanzi a Dio sia immune da questa, ed in secreto possa operare contro di essa, *cap. Sententia 1, caus. 11, quaest. 3*, in secreto però può diportarsi come se censurato non fosse, *cap. Cui est illata 46, caus. 11, quaest. 3*.

Intorno a questo punto veggasi quanto abbiamo detto alle voci INTERDETTO, SCOMUNICA, SOSPENSIONE nel Dizionario; non che alla voce ASSOLUZIONE.

C E R T E Z Z A



C A S O U N I C O.

Fra due discepoli di Martino professore di teologia insorge questione sulla Certezza che si richiede, affinchè taluno possa giurare intorno alla cosa di cui viene ricercato. Uno sostiene ricercarsi una Certezza assoluta, l'altro bastare una Certezza morale. In questa disparità di opinioni si rivolgono al professore. Quale risposta darà Martino ai suoi scolari ?

Per giurare rettamente, non si ricerca una Certezza assoluta e del tutto infallibile, ma basta una Certezza morale, ovvero una certa probabilità, che arrivi ad una Certezza morale. Così insegna il Tamb., *cap. 2, §. 1.* Anzi il Sanchez, *lib. 3, cap. 4, n. 10*, col Val, Suar. ed i Salm., *cap. 2, n. 42*, col Pal., Less., Bon., Azor., ec., più espressamente dicono che basta nel giuramento tanto assertorio quanto promissorio una probabilità della verità asserta, purchè, devesi intendere, non siavi una ragione probabile in contrario. Quindi dicono potersi affermare con giuramento quanto s' intese da persona così di fede degna, per cui potersi ritenere moralmente certi dalla cosa. Ciò però non ha luogo in giudizio, *Salm., d. c., num. 44*, col Sanch., Pal., Bon., ec.

LIGUORI.

C E R Z I O R A R E



C A S O 1.º

Leopoldo contrasse simulatamente, o mosso sol da timore, matrimonio con Clarina nobile donzella, avvenente e virtuosa, che con tutta sincerità e volontà a Leopoldo si congiunse. Dopo due mesi Leopoldo, attratto dalle grazie e dalle virtù reali che ammirava in

Clarina sua sposa, vuole rivalidare il matrimonio. Avendo un amico esperto in teologia, gli domanda se sia necessario di Cerziorare la sua Clarina della nullità del matrimonio. Quale risposta darà l'interrogato amico a Leopoldo ?

La prima opinione afferma che Leopoldo debba render certa Clarina della nullità del suo matrimonio, e tale opinione è seguita dal Pont., *lib. 4, cap. 24, n. 3*, e dal Comit., Pal. ed Hurt., appo i Salmanticesi, *cap. 3, num. 117*, e probabile è riputata dal Lessio, *lib. 2, cap. 17, n. 72*. Imperocchè in questo caso nullo essendo stato il contratto per mancanza del consenso per parte di Leopoldo, nullo fu pure per parte di Clarina; ed il consenso che da principio fu nullo, non può convalidarsi pel lungo tratto di tempo.

La seconda opinione però, che è la comune e la più vera, insegna che basta che Leopoldo, il quale con finzione acconsenti, vi ponga il consenso al fatto contratto; e tale opinione è abbracciata dal Lessio, *lib. 2, cap. 17, n. 72; cap. 45, n. 67*; Navarro, *cap. 22, n. 80*, in uno all'Ostiens., Giov., Andr., Sant'Antonino, *5 part., tit. 1, c. 7, ad med.* Gontr., Tournely, *tom. 2, p. 109*; Boss., *de Contr. matrim., cap. 2, n. 883 e cap. 2, n. 36*; Roncin., *p. 179, q. 3, col Laym., Bon., q. 1, p. 9, n. 1*; Sanchez, *lib. 2, dub. 52, n. 9*, con S. Bonav., Palud., Silv., Ang., Arm., Tab., Soto, Lop., ec., e Salm., *c. 3, n. 118, col Soto, Conc., Trull.* Questa opinione è pure abbracciata da san Tommaso, *Suppl., q. 47, art. 4, ad 2*, dove dice: « *Ex consensu libero illius qui primo coactus est non fit matrimonium nisi in quantum consensus procedens in altero adhuc manet in suo vigore, unde si dissentiret, non fieret matrimonium.* » Adunque, perseverando il consenso di Clarina, basta che Leopoldo vi metta un libero consenso. Provasi inoltre la cosa dal *cap. Insuper 4, qui matr. accus., ec.*, dove nel sommario così si legge: « *Invita desponsata postea sponte conjuncta contra matrimonium non audiatur.* » Egualmente si legge nel *c. Proposuit 1, de eo qui duxit*, in cui si legge che un certo avendo presa per moglie una serva che per tale ignorava, e « *postquam audivit esse ancillam, eam aliter cognovit,* » per cui fu obbligato « *ut eam sicut uxorem pertractaret.* » Lo stesso abbiamo nel *c. Ad id 21, de Sponsalibus, ib.*, in cui sta scritto: « *Quamvis ab initio invita fuisset ei tradita et retinens,*

tamen quia postmodum per annum et dimidium sibi cohabitans consensisse videtur, et ad ipsum est cogenda redire. » Adunque basta il consenso di Leopoldo espresso o per *copulam conjugalem* o per la coabitazione, in uno al consenso reale di Clarina già dato in pria, per rendere valido il matrimonio. Affinchè poi Leopoldo ponga il consenso, è necessario ch'egli sappia che da principio il matrimonio fu invalidamente contratto, come bene avvisano il Sanchez, *lib. 2, d. 36, n. 3*; Navarro, *cap. 22, num. 36*; Tournely, *tom. 2, p. 170*, col Silvio e Peyr. La ragione sopra cui poggia la nostra opinione si è, che è indubitato che nel contratto matrimoniale non si ricerca la simultà fisica dei consensi degli sposi, ma basta la morale, cioè se il consenso di una parte moralmente persevera, mentre si pone il consenso dell'altra. Nel nostro caso poi il matrimonio fu nullo solamente perchè mancò il consenso di Leopoldo; adunque, avendo preceduto il vero consenso di Clarina, e virtualmente perseverando per la coabitazione, basta che vi si aggiunga il consenso di Leopoldo espresso o con parole o con segni, cioè per *copulam maritalem, et voluntariam cohabitationem*, » come insegna il Sanchez, *l. 4, dist. 18, n. 2*, con S. Tommaso, S. Bonaventura, Paludano, ec., come apparisce dai testi sopra citati.

LIGUORI.

C A S O 2.º

Fra Luigi e Maria fu contratto matrimonio. Dopo tre mesi, discopresi che quel matrimonio è nullo a cagione di un impedimento. Domandasi se è necessario, per convalidarlo, che, tolto l'impedimento, amendue i coniugi sieno fatti certi della nullità del matrimonio.

La prima opinione dice che sì, ed è seguita dal Pont., *lib. 4, cap. 24, a. n. 2*; Pal., *p. 7, §. 1, n. 3*; Bass., *tom. 1, c. 2, e n. 71, cap. 2, n. 336*; Lessio, *lib. 2, cap. 17, n. 76*; Navarro, *c. 27, n. 44*, col Silv., Cov., Sanchez, *lib. 2, d. 35, n. 2*, con S. Tommaso, Scot., Caj., Abul., Palao, ec. La ragione di ciò si è, perchè questo matrimonio non può divenir valido nè pel primo, nè pel secondo consenso prestato dopo la dispensa. Non pel primo, perchè ciò che fu nullo

da principio non può per lungo tratto di tempo divenir valido ; non pel secondo, poichè questo nuovo consenso non è valido ove non sia fatto con intenzione di contrarre con quello allora il matrimonio : e questa intenzione non l' ha colui che ignora essere nullo il primo contratto ; perocchè Luigi, che allora acconsente ignorando la nullità, acconsente con errore, credendo di consentire verso la moglie sua. Adunque, errando nella sostanza, il consenso non è valido.

La seconda opinione che tengono i Salmanticesi, *cap. 3, n. 182*, col Sot., Led., Rod. ed Enriq., ed il Paludano, Angel., Gabr. ed altri molti appo il Bossio, *d. c. 2, n. 72*, dice non essere necessario che la parte ignorante l' impedimento sia avvertita di esso, ma bastare che, tolto l' impedimento, la parte che ne è conscia riceva dall' altra il consenso. E si prova questa opinione : 1.° Dalla decisione 687 della Ruota Romana, appo il Farin., dove si legge : « *Vobiscum, quod, impedimentis consanguinitatis non obstantibus, in vestro sic contracto matrimonio remanere seu illud publice, servata forma concilii, de novo contrahere, libere et licite valeatis, auctoritate apostolica dispensamus.* » 2.° Colla ragione, perchè il primo consenso, sebbene mancasse del suo effetto per l' impedimento apposto del diritto positivo, tuttavia per diritto di natura fu valido, essendo stato dato ad una persona per diritto di natura abile a contrarre, come sapientemente considera Benedetto XIV, *notif. 87, n. 80*. Donde ne avviene che, togliendosi l' impedimento per la dispensa, perseverando in una parte il primo consenso del coniuge che ignora l' impedimento virtualmente per l' uso del matrimonio, cioè « *per copulam conjugalem, et cohabitationem voluntariam,* » ed altri segni esterni, che dal primo consenso procedono, ed accedendo dall' altra parte il consenso interno del coniuge conscio dell' impedimento, espresso almeno per simili segni esterni, allora i consensi di amendue le parti moralmente si uniscono, e convalidano il matrimonio. E perciò dicono l' Abbate, il Gonz., Felin., ec., appo il Bossio, *tom. 1, n. 95*, che il Papa può dispensare in un matrimonio nullo dal prestare il nuovo consenso. E di fatto da Clemente XI, con un editto del giorno 2 aprile 1701, furono senza un nuovo consenso convalidati alcuni matrimoni nulli contratti da certi popoli delle Indie chiamati *Pucueles* e *Quartarones*.

Intorno a ciò poi specialmente conviene notare quanto dichiarò Benedetto XIV, in una sua Costituzione emanata il giorno 27 settembre 1755. Ivi accaduto il caso, che certo uomo in buona fede, ma invalidamente aveva contratto matrimonio per un impedimento occulto di consanguinità, chiedeva di convalidarlo, non però cerziorata la moglie, per lo scandalo della separazione che temevasi, il Pontefice, aderendo alla domanda, nello stesso tempo dichiarò che nel caso in cui l'impedimento non nasca da legge naturale o divina, come sarebbe dandosi il consenso vivendo l'altro dei conjugi, o con una persona di ignota servile condizione, ma provenga da legge ecclesiastica, allora può il Papa dispensare affinchè il matrimonio si contragga senza nuovo consenso della parte ignorante l'impedimento, avendo per valido il consenso dato da quella in principio, quando per legge naturale era valido in fatto il consenso; imperocchè in quel caso il Pontefice toglie l'impedimento nella radice del matrimonio, retrotraendo il contratto come se da principio l'impedimento non vi fosse stato. Le seguenti sono le parole del Pontefice. « *Porro gratia concessa importat dispensationem in radice matrimonii; quae a romanis Pontificibus concedi consuevit, urgente magna causa, et quando agitur de impedimento matrimonii, ortum habente non a jure divino aut naturali, sed a jure ecclesiastico; et per eam non fit ut matrimonium nulliter contractum non ita fuerit contractum, sed effectus de medio tolluntur, qui ob hujusmodi matrimonii nullitatem ante indultam dispensationem, atque etiam in ipso matrimonii contrahendi actu producti fuerunt.* » Del resto dove non siavi questa speciale dispensa pontificia, non debbesi allontanare dalla prima opinione; massimamente perchè nelle lettere dalla sacra Penitenzieria, nelle dispense per convalidare simili matrimonii si oppone la clausula seguente: « *Ut dicta muliere de nullitate prioris consensus certiorata uterque inter se de novo secreta contrahere valeat.* » Imperocchè sebbene dicano il Sanc., l. 8, d. 34, n. 61, ed il Bon., q. 2, p. 9, n. 8 e Tib., Nav., in manual. ec., che la predetta clausula non viene apposta come condizione, ma come semplice istruzione, poichè altrimenti la detta condizione spesso andrebbe nulla, e così pure perchè le clausule che vengono apposte come condizioni si appongono con parole più forti; pure con più probabilità

insegna Benedetto XIV, *dict. Notif. 87, n. 68*, che quella è una vera condizione, poichè l'ablativo assoluto secondo i giurisperiti importa una vera condizione, *ex leg. Atestor., ff. de condit. et demonstrat.*

Dissi fuori del caso di urgente necessità; imperocchè se dalla notizia della nullità del matrimonio si avesse donde prudentemente poter temere pericolo di morte, o di grave infamia o di scandalo per la separazione che ne seguirebbe, e per altra parte il coniuge conscio dell'impedimento non potesse evitare di rendere il debito, allora si può far uso della seconda opinione siccome probabile; poichè in questo caso a cagione della necessità, anche con pericoli di frustrazione del sacramento, è lecito seguire l'opinione solamente probabile; come comunemente insegnano il Sanchez, *lib. 2, d. 36, n. 7*; Tournely, *tom. 2, p. 196, v. Si autem*; Cardin., *in prop. Innocentii XI, d. 2, n. 681 e 697*; Lessio, *lib. 2, c. 17, n. 77*; Holzm., *p. 417, n. 697*; Bon., *q. 2, p. 9, n. 7*; Boss., *tom. 1, c. 2, n. 78*, col Concina, Fill. ed Elb., *cap. 455, n. 344*, col Laym., Spor., La-Croix ed altri comunemente. Anzi, come dicono il Sanchez, il Viva, il Card., La-Croix, ec., nel caso di estrema od urgente necessità è lecito seguire l'opinione anche tenuiter probabile; poichè ciò che sarebbe indecente verso il sacramento, non è indecente quando è voluto dalla necessità ed al bene dell'anima. Bene però avverte il Sanchez, *dist. n. 7*, che un tale scandalo, quando l'impedimento è per parte dell'uomo, ordinariamente non si può temere.

LIGUORI.

CESSARE, CESSAZIONE

C A S O 1.°

Gasparo giura di non entrare in una famiglia sua amica, poichè in essa si trova una fanciulla, per cagion della quale soffre molte tentazioni, cui alle volte acconsente. Questa fanciulla si unisce in matrimonio e va in una lontana città. Gasparo deve osservare ciò nulla ostante il suo giuramento?

L'obbligazione del giuramento cessa in Gasparo, perocchè cessa la causa finale per cui egli lo fece. Tale è l'opinione del Sanchez, *lib. 4, c. 2, n. 42*; Suarez, *lib. 4, de Voto, c. 18, n. 5*; Bon., *d. 4, q. 2, p. 3, §. 2, n. 10*; Pal., *tract. 15, d. 9, p. 20, n. 3*; Salm., *c. 3, n. 16*, col Prado, Trull., Tamb., ec. Diversamente però si dovrebbe dire cessando la causa soltanto impulsiva.

LIGUORI.

C A S O 2.°

Nella università di Lisbona insorge una grande questione fra il professore di morale teologia, e quello del diritto canonico intorno alla Cessazione della legge, e disputano grandemente fra loro se cessando il fine adeguato della legge, cessi pure la legge. Come si potrà sciogliere questa grave questione?

Rispondiamo. Il fine adeguato è quello che è il total fine della legge, perocchè se la legge ha molti fini, da tutti questi viene l'adeguato costituito. Ciò posto è certo che cessando il fine adeguato o totale della legge in comune, cessa pure la legge: come se votasti di non entrare in una tal casa pel pericolo di fornicazione, cessando il pericolo cessa il voto. La ragione di ciò si è, perchè la legge quando è inutile perde la forza di obbligare. Così S. Tommaso, *1, 2, q. 103, art. 4, ad 3, in fin.*; Salmant., *de Leg., cap. 4, n. 3*, con la comune dei teologi. Se poi in questo caso si debba aspettare la dichiarazione del legislatore, e la contraria consuetudine, variano nella opinione gli autori; sostenendo alcuni la parte affermativa, altri la negativa, come sono i Salmanticesi, *ibid. n. 4*, perocchè basta che in particolare mi consti, od almeno sia probabile, come dicono gli stessi Salmanticesi, col Palao e Gran., che cessò in comune il fine adeguato della legge.

LIGUORI.

C A S O 3.°

Si sottomettono i nostri dottori a questa risposta e finalmente concordano nella opinione, ma non ha fine la cosa. Insorge un altro dubbio fra loro non meno grave del primo, nè meno del primo viene

discusso: Se cioè cessi la legge, cessando il fine adeguato in un caso particolare. Come si concorderanno le opinioni?

La prima e più probabile opinione è negativa, e solamente cessa privativamente, cioè se la legge allora ritornasse inutile. Perocchè se cessa contrariamente, quando cioè la materia della legge ritornerebbe in quel caso nociva, o molto difficile, allora tutti asseriscono che la legge non obbliga. La ragione sopra cui poggiasi questa prima opinione si è, perchè sebbene cessi il fine del danno nel caso particolare, non però cessa il fine del pericolo nel comune; e perciò allora non cessa il fine adeguato. Così i Salmanticesi, *d. c. 4, n. 67*, con S. Tommaso 2, 2, *q. 154, ad 2* e lo Soto, il Suar., Pal., ec., ec.

L'altra opinione poi, che seguono anche il Gaet., lo Soto, *opusc., tom. 1, n. 10, q. 2*; il Silv., *verb. Lex, q. 8 et 9*; l'Ang., *ibid., n. 4, cas. 7*; il Valent. Tiraq., Hurt., Cast., Dian. e Salmanticesi, Gran., Henriq., Card., La-Croix, ec., dice che questa sentenza non si può negare che sia abbastanza probabile, siccome pure probabile la chiama il Viva, *de Leg., q. 6, art. 5, n. 5*, col Panormitano, Led. Sa; tenendo che, cessato il fine adeguato anche privativamente in un caso particolare, cessi l'obbligazione della legge. Poichè come dicono, in qualunque caso, cessando il fine delle leggi, anche la legge cessa: e siccome cessando il fine della legge in comune, per un dato tempo cessa la legge, sebbene non cessi per un tempo diverso: così cessando per un caso particolare, cessa la legge per quel caso, sebbene non cessi in comune. Così dicono avvenire anche nelle leggi naturali. In fatto la correzione fraterna non obbliga dove non si spera un qualche frutto. Lo stesso insegna il Tamb., in *d. lib. 2, c. 1, §. 7, n. 38*, con l'Abb., Nav., Com., ec., poichè, dice il Tamb., siccome, cessando il fine nell'universale, cessa la legge universalmente, così, cessando il fine nel particolare, nel particolare parimenti cessa la legge; mentre in amendue i casi la legge ritornerebbe inutile, cessando della legge il fine. La fornicazione poi sempre è perversa per diritto di natura, sebbene in qualche caso cessasse il pericolo della prava educazione della prole. La ragione di ciò si è, perchè nella fornicazione sempre vi ha il pericolo di una grande allucinazione, anzi in quella, oltre il pericolo di una perversa educazione, sonovi altri dan-

ni, e perciò ivi non può mai cessare il fine adeguato neppure nel particolare, *ved. Viva Super, proposit. 48 Innocent. XI.* Nè perciò osta l'opinione di S. Tommaso, riferita in contrario dai Salmanticesi. Imperocchè il santo Dottore ivi parla solamente della fornicazione, come è noto ad ognuno. Ciò però non ostante, più mi piace la prima opinione, perocchè comunemente parlando quasi mai in particolare cessa del tutto il pericolo di allucinazione; che se il caso avvenisse, in cui taluno fosse certo e sicuro, che vi fosse lontano ogni pericolo di allucinamento, allora non ardirei di riprovare la seconda opinione. Ma cotal caso assai di rado potrà accadere.

Se poi sia probabile potersi leggere libri proibiti, cessando il pericolo e lo scandalo, per la stessa ragione lo affermano il Felin., l'Abbate, il Masc., il Decian., e v' inclina pure il Layman, *lib. 2, c. 14, n. 5.* Ma devesi negar la cosa col Pal., *de Fide, d. 2,* il quale cita il Tol., il Suar., il Sanch., ec., ed il Tamb., che dice che in ciò non cessa del tutto il pericolo, o non cessa interamente il fine della proibizione, neppure in particolare, poichè il fine della proibizione è non solo per evitare il danno delle coscienze a cagione dei libri pravi, ma anche per conservare la obbedienza alla Chiesa in una materia tanto pericolosa, ed affine di non porgere causa agli eretici od ai mali scrittori, di promulgar colla stampa cose perniciose: e perciò assai bene dice il Tamburini, in niun modo devesi aprir la porta impunemente per leggere tali libri, sebbene qualcuno reputi che per sè non siavi pericolo.

LICUORI.

CIRCONCISIONE



La Circoncisione ordinata da Dio ad Abramo, *Genes. 57,* indi dopo 400 anni circa confermata nella legge scritta, fu un vero e propriamente detto sacramento, deletivo la colpa originale, e collativo della grazie «*ex opere operato*» come insegna lo Scoto, *in 4, dist. 1, q. 6,* il quale seguito da quasi tutti gli Scotisti, e da molti altri, e tale opinione avevano prima dello Scoto insegnata molti santi Padri, e specialmente Sant'Agostino, *lib. 1 contra Petilianum, c. 72,* dicendo:

« *Certe antiquus populus Dei Circumcisionem pro Baptismo habebat,* » e lo stesso insegna nel *lib. 3 contra Julianum, cap. 18, lib. 2 de Gratia et peccato originali, cap. 30; lib. 16 de Civitate Dei, cap. 27; lib. 4, de Baptismo, cap. 24; lib. 2, de Nuptiis et concupisc., cap. 11*, ed altrove assai frequentemente; S. Gregorio, *lib. 4 Moral., cap. 2*, dice: « *Quod apud nos valet aqua Baptismi, hoc egit apud veteres . . . mysterium Circumcisionis,* » e così pure S. Bonaventura, l'Alense, Bernardo, Prospero, Fulgenzio, Ugone, Beda ed altri, e ciò raccogliasi principalmente dalla Genesi *cap. 17*, dove sta scritto: « *Masculus, cujus praepulii caro circumcisa non fuerit, delebitur anima illa de populo suo,* » e dal *cap. Majores 3, 2. Causae de Baptismo*, in cui si ha: « *Originalis culpa remittebatur per Circumcisionis mysterium, et damnationis periculum evitabatur.* »

La Circoncisione non solo fu un sacramento della legge scritta, ma anche della legge di natura, essendo dato ai Patriarchi 400 anni circa avanti la legge di Mosè, secondo il dire di Cristo, *Joan. 7*: « *Moses dedit vobis Circumcisionem, non quia ex Moyse est, sed ex patribus.* » Anzi la Circoncisione non fu nella legge scritta un sacramento diverso da quello che era nella legge di natura, ma il medesimo più determinato nella legge scritta, che prima lo fosse nella legge di natura, mentre altro non era se non certa determinazione di quel comune rimedio pel popolo Ebreo, ed una protesta della stessa fede fatta con rito particolare, e così propriamente non era un sacramento della legge di Mosè, nè aveva forza di giustificare in forza della stessa legge mosaica, o scritta, ma in quanto era un rimedio della legge di natura, come rettamente insegna il Mastro, *loc. cit., n. 72, 85 e 86*, e lo Scoto, *in 4, dist. 1, q. 6, 2. Hic supponendum.*

Imperocchè già nella legge di natura prima della Circoncisione, fu da Dio istituito per giustificazione dei fanciulli un certo sacramento, che consisteva in un segno esteriore protestativo della fede in Cristo venturo, sia che fosse quello una orazione, od una benedizione, od una oblazione, od un sacrificio, purché od esplicitamente od implicitamente significasse una protesta della detta fede, come espressamente insegna Sant'Agostino, *l. 5 contra Julianum*, dicendo:

« *Non ideo tamen credendum est, et ante datam Circumcisionem famulos Dei, quandoquidem illis inerat mediatoris fides in carne venturi, nullo sacramento ejus opitulatos fuisse parvulis suis, quamvis quid illud esset aliqua necessaria caussa Scriptura nos latere voluerit;* » dove, come si vede, il santo Dottore non usa la parola *remedium* ma *sacramentum*, e così anche insegnano S. Gregorio, *lib. 4 Moral., c. 3*; S. Bernardo, *epist. 77*; Beda, *lib. 1, in Lucam, cap. 8*; Scoto, *in 4, dist. 1, q. 7*, e quasi tutti gli Scotisti ed altri, secondo la testimonianza del Maestro, *loc. cit., art. 1, n. 45*, e tale è pure la comune e costante opinione di tutti i teologi. La ragione si è, perchè Dio, il quale non vuole che alcuno perisca, in ogni tempo provvede alla salvezza degli uomini, istituendo un rimedio, ed un sacramento, che mondasse la colpa originale; per cui nel *c. Majores, de Baptismo*, si dice: « *Absit, ut universi parvuli pereant, quorum quotidie tanta multitudo moritur, quin et ipsis misericors Deus, qui neminem vult perire, aliquod remedium procuraverit ad salutem.* » E quantunque non consti quale fosse questo rimedio, nè da Dio sia stato determinato in ispecie, tuttavia fu determinato in genere, e quanto basta *ad rationem sacramenti*, in quanto volle che fosse un atto esterno della fede in Cristo mediatore venturo, in qualunque fosse modo, o colla orazione, o colla benedizione, o colla oblazione, o col sacrificio, ec.

La Circoncisione ed il Battesimo in molte cose diversificano fra di loro, in molte fra loro convengono. Differiscono in primo, perchè il Battesimo è più generale della Circoncisione, *cap. Majores, 3 de Baptismo*. Imperocchè al presente *ex necessitate medii* si devono battezzare tanto i maschi, quanto le femmine, mentre le donne non erano alla Circoncisione soggette, *Gen. 17 e 34*.

Diversifica, in secondo luogo, perchè molto più conferisce il Battesimo ai cristiani, che non la Circoncisione agli Ebrei anticamente, secondo il testo espresso nel *cap. Majores 3, 2. Caute, de Baptismo*, in cui si legge: « *Caute tamen notandum est quantum plus Baptismus hodie conferat christianis, quam quondam Judaeis Circumcisio contulisset.. quoniam etsi originalis culpa remittebatur per Circumcisionis mysterium, et damnationis periculum vitabatur, non tamen perveniabatur ad regnum coelorum, quod usque ad mortem Christi fuit omnibus obseratum, sed per*

sacramentum Baptismi Christi sanguine rubricati, culpa remittitur, vitatur periculum, et ad regnum coelorum etiam pervenitur, cujus januam Christi sanguis fidelibus suis misericorditer reseravit. »

In terzo differenza, perchè il Battesimo non solo è più generale, come abbiamo detto e più efficace della Circoncisione, ma anche più significativo come abbiamo in *cap. Debitum 5, de Bigamis*, e più decente, e più facile, non spandendosi sangue nel Battesimo, come avveniva nella Circoncisione, « *in qua tertia die gravissimus vulnere dolor est,* » come espressamente dice la Genesi, *cap. 54, n. 25*, e così nota l'Ostiense, *in cit. cap. Majores 3, de Baptismo, n. 9, in verb. Cum generaliter*, e Giovanni Andrea, *ibid. n. 5*, non che il Fagnano, *ibid. n. 50*, ed altri.

Convengono poi fra di loro il Battesimo e la Circoncisione, primo, perchè siccome la Circoncisione nell'antica legge si faceva tanto ai fanciulli, quanto agli adulti, per ordine del Signore, come abbiamo nel *cap. cit. Majores*, così pure il Battesimo si deve amministrare agli uni, e agli altri, come dice il *cap. sud. Ne Baptismus qui successit loco ipsius Circumcisionis, minoris videatur effectus, tam adultis, quam parvulis est conferendus*, e concorda il Concilio Tridentino, *sess. 5, in Decreto, de peccato originali, can. 4, sess. 7, de Baptismo, can. 12, 13 e 14.*

Convengono in secondo luogo, poichè siccome senza la Circoncisione allora niuno poteva salvarsi, così al presente niuno può salvarsi senza il Battesimo, secondo il testo espresso nel *cap. Majores*. dove si legge: « *Sicut enim sine distinctione qualibet mosayca lex clamabat: Anima cujus praepitio caro circumcisa non fuerit peribit de populo suo, ita nunc indistincte vox intonat evangelica: Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto non intrabit in regnum Dei.* »

Convengono in terzo luogo, poichè siccome nell'antico testamento per la Circoncisione, che faceva le veci del Battesimo, veniva rimessa l'original colpa, *cap. Quod autem 4; cap. Ex quo 5, de Consecrat., dist. 4; cap. Majores 3, 2. Caute de Baptismo*, così nel nuovo Testamento, la colpa originale viene rimessa pel Battesimo, *cit. cap. Majores, 2. Caute. Concilio Tridentino, sess. 5, in decreto, de peccato originali, Canone ultimo*, in cui si legge: « *Si quis per Jesu Christi Do-*

mini nostri gratiam, quae in Baptismate confertur, reatum originalis peccati remitti negat; aut etiam asserit non tolli totum id, quod veram et propriam peccati rationem habet, sed illud dicit tantum radi, aut non imputari, anathema sit. •

La Circoncisione, il rimedio o sacramento della legge di Natura imprimeva carattere. Così lo Scoto, in 4, *distinct.* 6, q. 9, in *solutione primi*, ed i Scotisti generalmente, ed altri. La ragione si è, perchè la Circoncisione fu un vero e propriamente detto sacramento deletivo la colpa originale, e collativo la grazia *ex opere operato*, come apparisce dal detto di sopra, ed era la porta della salute, e distingueva la famiglia di Dio e del Messia venturo dai circoncisi, ed esplicitamente od implicitamente siccome il Battesimo. Imperocchè la Circoncisione non solo fu istituita per rimettere l' originale peccato, ma anche per contrassegnare il popolo di Dio, e distinguerlo dalle altre nazioni; e perciò siccome il Battesimo per queste ragioni imprime carattere, così parimenti dir si deve della Circoncisione, essendo eguale la ragione di amendue in quanto a questo punto.

CASO UNICO.

Nella scuola di Teodorico teologo, due discepoli questionano fra loro se la Circoncisione *de se* tolga il peccato. Sono di due opposte opinioni, stando uno per l' affermativa, l' altro per la negativa. Qual dei due proferirà retto giudizio?

Rispondiamo, con l' Habert, che la Circoncisione *de se* non toglie il peccato. Dice egli infatti, che allora i fedeli adulti non venivano mondati dal peccato originale od attuale, ove non avessero la carità formata; i fanciulli poi venivano mondati dal peccato originale per l' atto della fede del ministro o dell' offerente, come insegna S. Tommaso, *part.* 3, q. 70, *art.* 4: « *Quatenus (dice) haec fides respiciebat Christum venturum.* »

LIGUORI.

C I R C O S T A N Z E

C A S O 1.°

Enrico studia la teologia, e, trattando delle varie Circostanze che accompagnano le azioni, domanda al suo professore: 1.° Se la Circostanza sopravveniente in un giuramento promissorio sciolga dall'obbligo. 2.° Come la cosa sen vada per una Circostanza che sopravvenga in un voto; e per 3.° che dir si debba se il voto riguarda la castità o la religione, od è solenne. A queste interrogazioni di Enrico come il professore risponderà?

In quanto alla prima domanda, risponderà che nel dubbio se sia sufficiente *de se* quella mutazione anche non notevole, la quale ove fosse preveduta, il giurante non avrebbe emesso il giuramento, a scioglierlo dal giuramento stesso avvi una duplice opinione. La prima è affermativa, dedotta da S. Tommaso, *in 4, distinct. 48, q. 1, art. 3, ad 1*, il quale così insegna: « *Id liberare a voti vel juramenti obligatione, quod si a principio notum fuisset, ea fieri impediret.* » La ragione si è, perchè l'intenzione di obbligarsi allora o manca o così viene interpretata. Così il Navarro, *Man., cap. 18, n. 7*; il Silvestr., *v. Votum 2, q. 17, in fine*; Mol., *tom. 2, de Justit., dub. 272, coll. 2 e 7*; così pure Sant'Antonino, l'Enriq., ec., appo i Salmanticesi, *d. c. 3, n. 21*. La seconda opinione tiene che non basti; poichè l'obbligazione non devesi desumere dalla promessa che nell'avvenire non si farebbe, ma da quella che già fu fatta. Così il Suarez, *lib. 4, cap. 9, n. 8*; Sanchez, *Dec., lib. 4, c. 2, n. 22*; Pal., *tract. 15, d. 1, p. 20, n. 3*; Salm., *ib. n. 22*, col Soto, Cajetano, Val., ec. Meritamente però dicono non potersi negare la probabilità della prima opinione. Anzi gli stessi Salmanticesi dicono, *cap. 1, n. 152*, che quella è una notevole mutazione, la quale se fosse stata conosciuta da principio, il giurante non avrebbe fatta la sua promessa; locchè coincide colla prima opinione.

Alla seconda domanda, risponderà essere comune opinione appo i Salmanticesi, in *tract. de Juram., cap. 3, n. 20*, col Sanchez, Palao, Trull., ec., che in ogni promessa, come pure nel voto, la mutazione *de se* notevole della materia toglie la obbligazione. La ragione si è, perchè per la mutazione la cosa diviene diversa da quella che fu promessa. Ma che dir si dovrà, se avvenga una nuova circostanza non preveduta, come se qualcuno avesse fatto voto di digiunare tutti i venerdì? Sarebbe forse obbligato al digiuno, anche nel giorno di Natale, quando in venerdì accadesse? Lo affermano i Salmanticesi, *de III Praecept., cap. 2, n. 104*, col Navarro, Vasquez, Silvio ed altri col Sanchez, *Dec., lib. 4, cap. 11, n. 61*. Ma conviene avvertire che il Sanchez in questo luogo parla del preciso caso del digiuno, perchè stima che la Circostanza della festa non importi una notevole mutazione; ma in sostanza, in quanto riguarda il nostro quesito, ritiene la opposta opinione. La ragione, come dicono, si è, perchè affine di esimere il votante dall'obbligo del voto, non devesi attendere a quanto egli avrebbe promesso, se si fosse ricordato quella circostanza, ma piuttosto a quanto attualmente promise. E lo provano al *cap. Explicari, de obs. jejun.*, dove Onorio III disse: « *Qui nec voto, nec regulari observantia sunt adstricti, in feria sexta, si festum Nativitatis dominicae die ipso venire contingerit, carnibus propter festi excellentiam vesci possunt, secundum consuetudinem Ecclesiae generalis.* » Nega-no poi essere obbligato al voto il Mol., *tom. 2, de Just., disp. 272*; Azorio, *1 part., lib. 11, c. 2, q. 3*, e così il Fagnano, Diana ed altri appo i Salmanticesi, *loc. cit., de III Praecept., n. 103*, parlando del predetto caso del digiuno; e, parlando genericamente di ogni nuova Circostanza notevole sopravveniente, ritiene egualmente la cosa santo Antonino, il Navarro, il Silvio, l' Enriquez, ec., in *tract. de Jur., cap. 3, n. 21*. E questa opinione espressamente insegna S. Tommaso, in *4, dist. 38, q. 1, art. 3, ad 1*, dove dice: « *Id liberare a voti vel juramenti obligatione, quod si a principio notum fuisset, ea fieri impedit.* » La ragione si è, perchè allora la ragione di obbligarsi o manca, o così viene interpretata. Ed a questa opinione dicono, *ibid.*, i Salmanticesi, *n. 32*, non potersi negare una probabilità; anzi gli stessi Salmanticesi, *cap. 1, n. 152*, stimano che quella è una notevole

mutazione; la quale se da principio fosse stata conosciuta, non si sarebbe obbligato. Questa seconda opinione, dice il nostro santo, non mi sembra meno probabile, anzi più probabile della prima. La ragione generale si è, perchè, sopravvenendo una Circostanza non preveduta, per la quale il voto diviene più pesante, la materia del voto diviene diversa dalla promessa. E così rispondesi alla ragione opposta, poichè il vovente sarebbe obbligato a più di quello che promise. Rispondesi poi alla definizione di Onorio III, che ivi il Pontefice non spiega se la Circostanza del giorno di Natale sia stata o no preveduta: per la qual cosa il testo può essere spiegato come intende l'Azorio, *loc. cit.*, di quelli che espressamente hanno fatto voto di digiunare anche nel giorno di Natale, nel qual caso certamente sono al voto obbligati.

Alla terza interrogazione finalmente risponderà, che, parlando dei voti semplici, diciamo essere abbastanza probabile opinione quella che si dice non esservi obbligazione di adempiere al voto, se una Circostanza notevole sopravvenga, la quale ove fosse stata preveduta, il votante non si sarebbe obbligato; eccettuato però il voto semplice di castità e di religione. Imperocchè, sebbene il Bon., *t. 2, d. 4, q. 2, p. 1, n. 26*, ed il Led., il Leand. ed il Quintan., appo i Salmanticesi, *tract. 15, c. 6, n. 32*, dicono essere obbligato ai predetti voti quello che li fece agitato dagli stimoli della carne, con evidente pericolo d'incontinenza, stante l'esperienza delle cadute, se poscia persistono gli stimoli ed i pericoli; poichè, come dicono, in quel caso tali voti non sono *de bono meliori*; pure meglio dicendo il Sanch., *Dec., lib. 4, cap. 8, n. 9*, e *de Matrim., lib. 7, d. 11, num. 8*; il Pont., *de Matrim., lib. 6, cap. 12, n. 2*, ed i Salmant., *tract. 15, de Stat. Relig., cap. 6, n. 35*, col Suarez, Layman, Palao, Moja, Diana, ec., che la prefata opinione non è praticamente probabile; poichè altrimenti vi sarebbe appena appena un caso, in cui i predetti voti rimanessero fermi, ritornandosi appena un solo, il quale o per la sua focosa complessione, o pella sperimentata fragilità, o pella prava consuetudine, o pella suggestioni del demonio non sentisse gli stimoli della carne, e facilmente si persuadesse non essere vincolato da tali voti. Parlando poi dei voti solenni fatti nella professione religiosa, o nel ricevimento

dei sacri ordini, devesi assolutamente ritenere, con la comune dei dottori, che in verun modo i voti predetti si possono irritare per qualunque notevole Circostanza che sopravvenga, anche non preveduta, purchè non sia una Circostanza versante intorno alla sostanza del voto. Così lo Spor., *de Voto*, cap. 3, num. 6; il Roncin., *Voto*, cap. 2, q. 3, reg. 3; il Sanchez, *de Matrim.*, l. 10, d. 9, num. 18; il Layman, *lib. 4, tract. 4, cap. 7, n. 5*; il Bon., q. 2, p. 3, §. 2, n. 5; l' Holzm., *de Voto*, n. 411; il Pich., *lib. 3, Dec., tit. 54, n. 5*. E lo stesso dice, parlando del voto solenne di castità, in un modo speciale il Sanchez, *Dec. lib. 4, cap. 8, n. 10*, col Val. ed i Salmantic., *de Voto*, c. 1, n. 44. La ragione si è, perchè il religioso o sacerdote in tale caso non viene considerato come una persona particolare, cui meglio allora convenga non essere astretto da voto, ma come parte e membro della comunità della Chiesa, cui conviene posporre il suo bene privato al bene comune; perocchè, in caso diverso, ne seguirebbero innumerevoli inconvenienti, scandali e scompigli con grave danno della repubblica cristiana.

LIGUORI.

CITAZIONE



CASO UNICO.

Ferdinando trovasi presente ad una questione insorta fra due amici. Egli conosce perfettamente la cosa, e può deporre in giudizio per modo di prestare al giudice quei sussidii, pei quali possa proferrare una sentenza conforme all' equità. È amico della parte litigante, per cui sta il torto, e, onde non esserle di aggravio, dopo che ebbe la Citazione in giudizio, sen fugge. Domandasi se potesse farlo, e se deve per questa sua non comparsa alla Citazione indennizzare la parte che per sua colpa soffre del danno.

Che Ferdinando sia in obbligo d' indennizzare la parte che soffre per sua colpa dopo avuta la Citazione, l' affermano il Soto, il Sanchez, *Consc.*, lib. 6, cap. 5, d. 3, n. 4, il Navarro, l' Azorio, il Fill.,

Salm. e Reg., appo il Bonacina. Imperocchè, dal momento che ebbe la Citazione come testimonio, ha l'obbligo di testificare secondo che richiede la giustizia, altrimenti è tenuto al risarcimento del danno che la parte aggravata per la mancanza della sua deposizione va a soffrire. Negano però la cosa più comunemente e con più probabilità lo stesso Lugo, *loc. cit.*, n. 5, ed il Mol., *d. 83, v. de Teste*, e probabile è ritenuta questa opinione dal Bon., n. 13, e dal Lessio, n. 59, col Silvestro, *v. Testis*, n. 8. Perocchè, dicono, la Citazione non impone un'obbligazione di giustizia, ma solamente di obbedienza.

LIGUORI.

CITTA', CITTADINANZA, CITTADINO

Il nome di Città prendesi alla volte pel popolo, talora per un luogo cinto di mura, o finalmente per una radunanza di uomini; Bald., *Consil.* 327, *pridie enim*, n. 10, *in fin.*, l. 1. Propriamente però parlando, il nome di Città si prende pegli abitanti o pella società dei cittadini; Fagnan., *in cap. 1*, n. 20, *de Privil.* Ma lasciando noi qualunque distinzione sopra un tal nome venga fatta, e facendosi più dappresso alla materia che trattiamo, diremo che la Città, la quale uccide il suo Vescovo, è privata in pena del suo delitto della dignità episcopale, e la reggenza di essa viene demandata al Vescovo più vicino. Così nel *cap. Ita nos 25, caus. 25, q. 2*, ec.; Pitoni, *part. 4, disput. 108*, n. 8, ec. Affinchè sia a questa pena soggetta è però necessario che il Vescovo sia consacrato, secondo il testo della legge *Si nondum, cod. de Furtis*; Panormit., Bald., Card. De Luca, Fagnano, ec. Imperocchè dai sacri Canoni fu decretata questa pena alla Città che uccide il suo Vescovo, in favore dell'ordine vescovile, e della consacrazione, come nota l'Ancharano, *in Clem. Si quis suadente*, n. 2, *in fin.*, *de poenis*, dicendo: «*Iste textus requirit, quod quis ista delicta committat in Pontificem, etc., non autem in electo, confirmato non consecrato secundum Glossam: Ista enim Constitutio est inducta in favorem ordinis episcopalis, etc. Electi autem non consecrati non sunt Episcopi.*» Una tal pena però non è scagliata contro la Città, quando la

uccisione del Vescovo proceda dall' odio privato di alcuni cittadini, e non più, ma, affinchè ad essa la Città soggiaccia, è necessario che il delitto da essa proceda, in qualunque modo ciò avvenga. Così in fatto si deduce dagli allegati canoni, imperocchè nel *cap. Ita nos 25, caus. 25, q. 2*, si suppone il delitto della Città, dicendo: « *Haec sit reperta Civitas, quae praesules ministrantes sibi fidei christianae sacramenta sine persecutore prostrernat;* » e poco dopo viene ciò replicato, dicendo: « *Vel illa Civitas dum, in quos desaevit, non habebit, ab hujusmodi temeritate desistat, ec., egeat ergo episcopalibus subsidiis sibimet aliunde pensandis, quae sacram in suo gremio collocatam fuso crudeliter maculat sanguine dignitatem.* » E spiega questo delitto delle Città l' altro testo nel citato *cap. Felicis, 2. Civitatis de poenis, in 6*, dove dice: « *Civitas vero, ec., quae talia facienti, vel facientibus, seu praesumentibus in his consilium vel auxilium dederit, aut favorem, vel infra mensem saltem taliter delinquentes prout tanti sceleris enormitas exegerit, et facultas ei adfuerit, non duxerit puniendos, pontificali, et supra sit eo ipso dignitate privata.* »

Se però la Città ed il popolo uccide il Vescovo per difendersi, non incorre nella pena della privazione, e neppure incorre in questa pena allontanando la forza con la forza, quando però vi sia quel *moderamen inculpatae tutelae* ricercato dai teologi, ed in altro modo non potesse evitare la morte. Egualmente si deve dire se il Vescovo fosse ucciso perchè non conosciuto, come quello che non fosse vestito dell' abito proprio alla sua dignità. *V. Arg. cap. Si vero 3, de sent. excom.; Less. de inhibition., cap. 8, 2. 4, n. 21; Argument. Clement. Si furiosus de homicid.; Glossa, in cit. cap. In quibusdam Verb. Praesumpserint; Decian., in tract. Crim., lib. 7, cap. 5, n. 8, in fine; Fariuaccio, in Prax. Crimin., p. 4, q. 112, n. 127.* Se però la Città tenta di uccidere il Vescovo, ma invece soltanto lo ferì di ferita da cui risanò, non perde la cattedralità, non punendosi lo sforzo con la pena ordinaria, ma con una straordinaria, come dice il Menochio, *de Arbù., lib. 2, cent. 8, cas. 360.* Se però lo perseguita in modo da cacciarlo dalla Città stessa, non viene privata della cattedra vescovile, ma quelli che ebbero parte a questo delitto sono puniti con la scomunica contenuta nella bolla *Coenae Domini*, come apparisce nel

2. 11 della stessa bolla; Farinaccio, in *Prax. Crimin.*, p. 4, q. 112, *inspect.* 2, n. 84 e 130; Suarez, *de Censur.*, t. 5, *disput.* 21, *sect.* 2, n. 8; Navarro, in *Manual.*, *cap.* 21, n. 67.

La Città che porge soccorso, consiglio od altro per l'uccisione o l'offesa di un Cardinale è privata della cattedralità, *cap. Felicis* 5, 2. *Civitas de poenis*, in 6; Glossa, Farinac., *loc. cit.* Se poi conspira contro il Sommo Pontefice, o contro la Sede apostolica, può essere privata della cattedralità, *Arg. leg. Si ususfructus* 21, *ff. Quibus modis ususfructus amittatur*; Card. Petra, *tom.* 5, *Comm. in Const.* 9 *Innoc. IV*, n. 7 e 35.

Quella Città che fosse privata della Sede vescovile pegli sopraesposti delitti, non perderebbe per questo gli altri privilegi civili, secondo il Bartol., in *Extravagant. Qui sint rebelles, vers. Lombardia*, n. 5, ed il Graziano, *discept.* 291, n. 7. Così parimenti la Città privata pei suoi delitti della cattedralità non è privata della diocesi. Così il Coccino, *decis.* 129, n. 2, ed il Barbosa, *de Appellat., verb. Utriusque jur. appellat., verb. Civitas*, n. 7.

La Cittadinanza in tre modi si acquista. Primo, per nascita. Secondo, per diritto. Terzo, per privilegio. Per la prima è necessario la nascita nel luogo, secondo il testo, in *leg. Cives* 7, *Cod. de incolis*, ec., Card. De Luca, *de praeemin.*, *discept.* 27, *num.* 7; Giurba, *Observ.* 76, n. 1; Merlin., *decis.* 882, n. 1 e 2; Rota, in *Sypontina archiepiscopatus* 14 *martii* 1646; Barbosa, *de Offic. et potest. Episcop.* Accadendo però occasionalmente la nascita fuori della città, si viene riguardati come nati nella propria patria; Felin., in *cap. Rodolphus*, n. 14, *de Rescript.*; Menochio, *Consil.* 80, n. 9, ec.; Card. De Luca, *loc. cit.*, ec. Si acquista puranco la Cittadinanza per la nascita spirituale, così che taluno può dirsi nato in quel luogo dove ha ricevuto il battesimo; Barb., *de Offic. paroch.*; Navarr., ec., ec. La Cittadinanza domiciliaria si acquista per un decennio di abitazione; Rota, p. 9, *recent.*, t. 1, *decis.* 127, n. 6; Card. De Luca, *de Praeeminent.*, *discept.* 27, n. 3; Barbosa, *loc. cit.*

Cittadino naturale ed originario di un qualche luogo, secondo alcuni, si dice quello che nacque in tal luogo *per transitum*, sebbene ivi non fossero nati i suoi genitori, nè avessero domicilio, nè beni,

ne intenzione di ivi abitare, ma vi si ritrovassero solamente per caso, e come di passaggio. Così il Felino, il Barbosa, il Riccio ed altri. Secondo altri però ricercasi, e ciò con più verità, oltre la sua nascita, che il padre pure vi avesse domicilio, Sanch, Barb., March., ec. Non cessa di essere cittadino originario chi recasi in altro luogo ad abitare occasionalmente; Rota, *coram Durano*, *decis.* 31, n. 4 *et seq.* e *part.* 3 *recent.*, *decis.* 137, n. 13, e *part.* 13, *decis.* 364, n. 7.

C A S O 1.°

Gorgonio prima di morire fa testamento, in cui lascia erede di tutta la sua facoltà certo Virgilio, domiciliato in Suburbano con obbligo di pagare annualmente ai cittadini di Vicoli, in cui Gorgonio abitava in vita, e dai quali aveva sempre avuto attestati di stima ed amore, 10,000 lire. Gorgonio muore, e Virgilio va al possesso della eredità, ma quando sta per pagare il legato, giudicando che i cittadini di Vicoli non avessero bisogno di quella somma, e per certo sdegno che aveva contro quel luogo, le dà alla Città confinante a quella. Domandasi se far' lo potesse.

Sempre declamarono contro questa facoltà che Virgilio si appropriò di dare le 10,000 lire lasciate da Gorgonio ai cittadini di Vicoli, a quelli della Città confinante, come cosa che in suo potere non era. Egli deve adunque dare secondo le disposizioni di Gorgonio unicamente ai Cittadini di Vicoli le 10,000 lire lasciate loro in legato dal defunto.

LIGUORI.

C A S O 2.°

Felice instituisce erede della sua roba certo Marcelliano, con obbligo di pagare due annui legati, l' uno ai Cittadini del luogo in cui abita, l' altro alle giovani donzelle parimenti originarie del luogo stesso che sono prossime al matrimonio. In quella Città, al tempo in cui Marcelliano è per soddisfare gli ordini di Felice, si trovano degli estranei che gli stanno a cuore, e vengono a lui raccomandate due giovani di vicino paese che sono prossime al matrimonio per rice-

vere una elargizione. Mosso pertanto dal sentimento, pei primi, e onde annuire alle raccomandazioni per le seconde, fra questi e quelle distribuisce il legato. I Cittadini originarii e le donzelle che sanno le disposizioni di Felice reclamano contro l'operato da Marcelliano. Domandasi se siano favoriti dalla ragione e dalla legge.

È certo che Marcelliano non poteva dare il primo legato agli estranei che erano a quell'epoca nella Città stabilito da Felice per la distribuzione, meno che cotestoro non avessero avuto intenzione di permanervi in perpetuo. Imperocchè in questo caso fin da principio si avevano per naturali: ovvero se avessero ivi da un decennio abitato. Così i Salmanticesi, *cap. 5, n. 186*, col Lago, il Sanchez, il Concina, *tom. 7, pag. 681, n. 14*, ec. Di pari modo devesi dire delle seconde. Adunque nè questi, nè quelle appartenendo al luogo non potevano ricevere il legato, ed il diritto rimaneva nei Cittadini originarii, e nelle originarie donzelle di reclamare contro la operazione di Marcelliano che era in opposizione alle disposizioni di Felice.

LIVORI.

CLAUSOLA

C A S O 1.°

Nella scuola di teologia della città di Bergamo trattasi del codicillo, e senza aspettare l'intera sposizione della lezione, Giuseppe interroga il suo professore qual valore abbia la Clausola nel codicillo, di cui da pochi giorni aveva sentito parlare in sua famiglia. Quale risposta riceverà?

Importa che il professore interrogato risponda a Giuseppe, che la Clausola nel testamento appostavi, cioè, che se non vale come testamento valga almeno come codicillo, fa sì che il testamento, se fosse nullo, o per mancanza delle solennità richieste dalla legge, o per obblivione dell'erede necessario, l'erede *ab intestato* debba pagare i legati, *ex auth. ex causa, cap. de Fil. prest.*, e di più egli è obbli-

gato di restituire l'eredità all'erede che in quel testamento fu istituito, ritenuta per sé la quarta parte trabellianica, come abbiamo dalla legge *Posthumus, §. Si paganus, ff. de injusto rupt. test.*; ed ove fosse l'erede necessario, ritenuta per sé la dovuta porzione.

LICUORI.

C A S O 2.º

Federico, leggendo in un libro di morale la Clausola solita a porsi in alcune dispense della sacra Penitenzieria: « *Dimmodo impedimentum sit occultum,* » amerebbe sapere in qual modo e quando l'impedimento, per cui si domanda la dispensa, si debba intendere occulto, secondo la Clausola suddetta. Perciò si rivolge a Lorenzo suo professore. Domandasi quale risposta potrà da questo ricevere.

Il Navarro, *cap. 27, num. 253*, parlando delle censure, con la Glossa, in *cap. Quis aliquando, §. Haec ergo, de poenit., d. 1, v. Secreta*, dice essere occulto l'impedimento quando fu fatto alla presenza di cinque persone: « *Quia,* come dice il Navarro, *non est de occultis essentia, quod sua natura non sit probabile, qualia sunt mentalia.* » Donde conclude, che, affine che un qualche delitto si possa dire occulto basta che non sia pubblico alla maggior parte del luogo, dove almeno dimorino dieci persone, e lo stesso intendono il Suarez, *de Censur., d. 41, sess. 3, n. 6*; l'Azorio, *lib. 8, cap. 10, q. 9*; il Toletto, *ib. 1, cap. 89, n. 5*; il Molina, *de Justit., tract. 3, d. 39, n. 8*. Ottimamente però avverte il Fagnano, in *c. Vestra, de cohab. cler., n. 117*, che questa dottrina, cioè che il fatto sia noto alla maggior parte della parrocchia, devesi intendere con *grano satis*: perocchè se nella parrocchia vi fossero mille persone, malamente si direbbe occulto quel fatto che fosse noto a 400, ovvero 500 delle stesse. Nel nostro caso poi, dice il Sanchez, *l. 2, d. 37, n. 11*, con l'Enriq. ed il Man., che se l'impedimento si può provare da due testimonii non si può dire occulto, sebbene non siavi pericolo che venga deferito al foro; poichè allora seguirebbero gli stessi inconvenienti, che un tempo procedevano dal matrimonio clandestino: perocchè provato l'impedimento dopo contratto il matrimonio, dall'una delle parti si potrebbe

passare ad altre nozze. Ma assai meglio e comunissimamente dicono altri, come lo Spor., p. 352, n. 462, con la comune, ed il La Croix, lib. 6, p. 3, n. 815, col. Layman, l'Urtado e Reb., che ciò tanto avviene, quando havvi prudente pericolo che la cosa si deferisca al foro esterno, e lo stesso Sanchez sembra che siasi mutato di opinione, lib. 8, d. 34, n. 55, in cui spiegando la detta Clausola della sacra Penitenzieria: « *Dummodo impedimentum occultum sit,* » dice con Lop. e Man., che quello si dice occulto, che non è pubblico alla maggior parte della parrocchia. Donde rettamente conchiude il sommo pontefice Benedetto XIV *Notif. 87, n. 43 in fine*, col. Tib., Nav. e Thes., che allora il confessore deve astenersi dall' eseguire la dispensa, quando per le circostanze prudentemente può congetturare che l' impedimento occulto sia per divenir pubblico. Del resto poi asserisce con gli stessi autori ed il Siro, che l' impedimento per sé si dice occulto, se sia noto in un luogo a sole sei persone, in una città a sette ovvero otto, purchè da loro non sia divulgato. Testifica poi il Fagnano che la sacra Penitenzieria serve questa pratica, quando il delitto è noto solamente a quattro o cinque persone, nel qual caso dispensa come impedimento occulto. Ma io so, dice il nostro autore, che la sacra Penitenzieria dispensò in un impedimento di consanguinità noto a circa dieci persone. Avverte poi lo stesso Fagnano, n. 120, che ciò s' intende quando dalla sacra Penitenzieria viene detto nella Clausola solamente *occultum*: non così quando dice: *omnino occultum*, come suole apporsi nell' impedimento di delitto: poichè allora meritamente dice non dirsi occulto quel delitto che può essere provato da due testimonii. Per contrario nota il predetto Benedetto XIV, *loc. cit., n. 42*, col. De Leone, Bon., Tib., Girib. e molti altri, che alle volte può un delitto essere pubblico materialmente, e formalmente occulto, cioè se s' ignora che da quella copula nasce l' impedimento di affinità: ed allora pure si può impetrare la dispensa della sacra Penitenzieria.

LIGUORI.

COADJUTORE, COADJUTORIA

Coadjutore è quello che viene dato per una causa del diritto o del giudice con autorità di coadjuvare l'ufficio del presidente, o del ministro della chiesa. Così Giovanni Andrea, in c. *Consultationibus* 6, de *Clericis aegrotant.*, n. 3, verso de primo dic., ed ivi il Butrio, Card. Ancarani e l'Abbate e tutti gli altri concordemente col Fagnano, n. 22. Il Coadjutore viene dato per varie ragioni. 1.° A cagione di una malattia incurabile. 2.° A cagione di lepra cui il superiore sia soggetto. 3.° Se un beneficiato perdesse l'uso della favella. 4.° Se il beneficiato divenne pazzo. 5.° A cagione di vecchiezza che rende inabile il beneficiato ad eseguire i suoi doveri. 6.° Per causa d'imperizia, e mancanza di letteratura nei rettori delle chiese parrocchiali.

Il Coadjutore deve avere tutte le qualità ricercate dal diritto per l'ufficio, cui vien dato, secondo l'espressa ordinazione del Tridentino, sess. 25, cap. 7, de *Reformat.* Donde ne avviene che deve avere quella età, che si ricerca per conseguire quel beneficio, o quella chiesa, secondo la Ruota, decis. 347, n. 3, part. 3, divers. il Gonzales, ad regul. 8 *Cancellar.*; il Garzia, de *Benef.*, part. 7, cap. 4, in fine, il Barbosa, in *Concil. Trident.*, sess. 25, de *Reformat.*, cap. 7, n. 38, ec. Che se viene dato in assistenza di un parroco o di un Vescovo, deve avere la scienza e prudenza, che si richiede per reggere la parrocchia, o governare la diocesi, cap. *Quamvis sit triste* 14; cap. *Petisti* 12; cap. *Quia frater* 18, caus. 1; cap. *Ex parte* 5, de *Cleric. aegrotant.* Se poi si dà il Coadjutore pel temporale, deve essere fedele, e probò, e circospetto nell'amministrazione, cap. *Grandi* 2, de *Su pplend. negligent. praelator.*, e basta per questo che abbia la età di venticinque anni.

Il Coadjutore deve vivere, e ricevere la congrua porzione dei proventi della chiesa o del beneficio, al cui prelado o beneficiario fu dato in Coadjutore, cap. de *Rectoribus* 3, de *Cleric. aegrotant.*, in cui si legge: « *De facultatibus ecclesiae ad sustentationem suam congruam*

recipiat portionem, » locchè concorda col dire del Tridentino Concilio, che del seguente modo si espresse nella *sess. 21, cap. 6, de Reform.:* « *Episcopi etiam tamquam apostolicae Sedis delegati eisdem illiteratis et imperitis, si alias honestae vitae sunt Coadjutores aut vicarios pro tempore deputare, partemque fructuum eisdem pro sufficienti victu assignare... possint.* » Ed in ciò convergono tutti i teologi, quando le rendite della chiesa o del beneficio sono abbondanti, od almeno bastano pel congruo sostentamento tanto del Coadjutore, quanto del coadjuto infermo.

In quanto a ciò che concerne il Coadjutore perpetuo dato ad un Arcivescovo o Vescovo, si ha una speciale dichiarazione della sacra Congregazione dei Riti in data 31 gennaio 1561, ai dubbii proposti a nome dei cardinali Paoletti e Veronese, cui stimò di rispondere nel modo seguente :

Ad primum dubium censuit Coadjutori cum futura successione non licere ingredi civitatem pontificaliter, quia licet sit Coadjutor cum futura successione, ex quo tamen non habet jus in re, sed ad rem non debet recognosci tamquam superior et caput, sed uti Coadjutor; et eo magis, quia contingere potest, ut non succedat in episcopatu, sed prior moriatur.

Ad secundum respondit, ipsum non debere usi cruce in divinis, nec in functionibus pontificiis, nec dum incedit per urbem, cum crux sit signum, et ornamentum dignitatis et jurisdictionis, et Coadjutor utraque careat.

Ad tertium censuit Coadjutorem pontificalia in ecclesia exercentem absente Archiepiscopo uti posse cappa, cum ea sit tantum ornamentum dignitatis episcopalis, praesente autem Archiepiscopo uti debet mantelletto, et rochetto, neque licere unquam Coadjutori uti mozzetta, et rochetto etiam absente Archiepiscopo, cum hoc proprium sit ejus, penes quem est dignitas, et jurisdictio.

Ad quartum respondit negative, cum una sedes non capiat duas.

Ad quintum censuit, canonicos esse compellendos, ut Coadjutori Episcopo solemmiter celebranti, et pontificalia exercenti semper assistant, alioquin indecorum videretur, si Episcopus sine canonicorum assistentia celebraret, nec non videretur esse contra decretum Concilii Tridentini, quod extensive huic etiam casui accommodari potest.

Quoad circulos respondit, canonicos non debere accedere ad circulos, cum ipsi circuli denotent membrorum unionem ad ipsum caput, ut ex superius deductis constat, Coadjutorum non debere esse caput.

Quo vero ad confessionem faciendum cum celebrante solemniter, respondit, decere, ut Coadjutor Episcopi confessionem faciat cum sacerdote canonico celebrante, ut idem quoque benedicat in fine Missae, ne populus praesens divina benedictione episcopali defraudetur, et jam est usu receptum, ut Episcopus benedicturus in fine Missae faciat etiam confessionem cum celebrante.

Ad sextum censuit, licere Coadjutori, de licentia tamen Archiepiscopi benedicere populo, dum per civitatem incedit.

Ad septimum respondit, maxime decere, ut canonici prodeant obviam Coadjutori Episcopo ad ecclesiam pontificaliter accedenti, ad ostium ecclesiae, eumque discedente ad idem ostium deducant, imo esset valde commendandum, si nonnulli canonici officii et urbanitatis gratia ad ipsius Coadjutoris aedes accederent.

Ad octavum respondit, Coadjutorem non habere facultatem largiendi indulgentias, et sic eas Archiepiscopi nomine, si quas Archiepiscopus concedere voluerit, esse publicandas.

Secondo la sacra Congregazione dei Riti 1 settembre 1607, il Coadjutore del Vescovo celebrando non siede se non che nel baldistorio, nè ha i diaconi assistenti, nè i canonici apparati, nè il settimo candelabro; come pure non fa uso del bastone pastorale se non nel caso che faccia le ordinazioni, secondo un altro decreto della medesima Congregazione, pubblicato lo stesso anno e mese suindicato. Il Coadjutore del Vescovo non ha obbligo di visitare i limiti dei santi Apostoli, dice la sacra Congregazione del Concilio nel giorno 4 agosto 1609.

Il Coadjutore del Vescovo, quantunque non chiamato ad alcuna funzione, pure deve risiedere, nè può partirsene senza licenza del Coadjuto, ed è in obbligo ogni qualvolta viene richiesto, di fare i pontificali e le altre funzioni, quantunque il Coadjuto non provi i proprii impedimenti. Così decretò la sacra Congregazione dei Vescovi in *Fulginatens.* del 28 maggio 1628. Il detto Coadjutore peraltro non può alla presenza del Coadjuto impartire la benedizione ponti-

ficale; non è però in questo caso obbligato di celebrare la Messa, od i vesperi, ma ciò si deve fare da un semplice canonico, o dalla dignità; però è obbligato d' intervenire alla concione nella cattedrale anche se il Coadjuto è assente, in luogo decente, e separato, ma non sotto al baldacchino. Così abbiamo dalla medesima sacra Congregazione in dict. *Fulginatens.* anno e giorno medesimo.

Il Coadjutore deve, ogni qualvolta venga richiesto, accompagnare il coadjuto nella visita, a spese però del coadjuto, senza che possa riscuotere la esazione della procurazione a cagione dello stesso Coadjutore, visitando poi le chiese per commissione del coadjuto non può ricusare l' assistenza del vicario generale colle facultà che a lui avesse il coadjuto comunicate. Così, secondo il decreto della detta sacra Congregazione dei Vescovi, in cit. *Fulginatens.*, come riferisce il Nicolao in *Lucubrat.*, tom. 2, lib. 3, tit. 3, n. 3, 6, 7, 9, 10, 11.

Il Vescovo che abbia un Coadjutore, trovandosi impedito, non può commettere ad altri di fare le sue veci, tranne al coadjuto; *sacr. Congreg. Episcop. in Firmana 25 septemb. 1623.* E questo Vescovo coadjuto deve parimenti dare al Coadjutore comoda abitazione nel palazzo vescovile, e quanto è necessario per l' esercizio dei pontificali, e per le altre vescovili funzioni; *Sacr. Congreg. Episcop. in Nicoterens. 27 junii 1619.*

Il Coadjutore non può stabilire, nè avere un tribunal separato, ma nel consueto tribunale del Vescovo deve rendere ragione. Così dalla sacra Congregazione riferisce il Fagnano, in c. *Ex part. 3, de Cler. ægrotant.* Il Vescovo poi, quantunque abbia un Coadjutore, ha l' obbligo nullameno della residenza; *Sacr. Congreg. Episcop. in Neapolit. 24 martii 1597, et in Nicoterens. 7 septembris 1619.* Il Coadjutore di un Vescovo nel sinodo provinciale deve sedere tra i vescovi provinciali, nel luogo della sua promozione, secondo lo statuto della sacra Congregazione dei Riti 20 settembre 1596.

Quale onore e preminenza sia dovuta ad un vescovo titolare suffraganeo nella chiesa, in cui fungendo le veci dell' Ordinario esercita le funzioni pontificali, lo si deduce dalla risposta della sacra Congregazione dei Riti ai dubbj seguenti.

1.º *An saltem aliqui canonici teneantur eidem suffraganeo obviam ire*

usque ad ostium ecclesiae, ibique ex iisdem dignior aspersorium porrigere, et in reditu, usque ad eandem januam comitari, dum cappa indutus ad pontificales functiones obeundas accedit, antecessoris conniventia minime obstante ?

2. *An eidem suffraganeo debeat genus flexorium cum stratu et pulvinaribus ad orandum ante Ss. Sacramentum, dum occasione earundem functionum ecclesiam ingreditur.*

3. *An suffraganeo facienti ordinationes generales in aliquo ejusdem ecclesiae sacello, propter impedimentum altaris majoris ex causa recitationis horarum in choro, debeant in eodem sacello assistere aliqui ex canonicis ?*

4. *An dum assistit concioni, praedicatoris salutatio ei prius dirigi debeat distincte ab illa canonicorum et magistratus saecularis ?*

La sacra Congregazione summenzionata nel giorno 6 di settembre del 1698 rispose nella maniera seguente.

Ad primum. Posse de licentia eminentissimi decani Episcopi Ostiensis et Veliterani, deferre cappam, et in hoc casu teneantur duo canonici ire usque ad ostium ecclesiae, et dignior porrigat aspersorium, quo suffraganeus se ipsum tantum aspergat, et pariter eum associant in reditu usque ad eundem locum.

Ad secundum. In voto magistri caeremoniarum.

Ad tertium. Servetur pontificale cum Missa solemni in altari majori praesente clero.

Ad quartum. Affirmative quatenus sedeat in presbyterio.

Osservasi che qui trattavasi del Coadjutore suffraganeo di Velitri, il quale perchè eccedeva nei modi in quanto agli altri capi di preminenza e di diritti, furono nuovamente dal capitolo mossi alla sacra Congregazione i dubbii seguenti :

1. *An suffraganeus Veliter. occasione functionum episcopalium solemnum teneatur se parare in sacristia, vel potius paramenta sumere ab altari, vel in faldistorio ?*

2. *An valeat deferre cappam pontificalem in ecclesia, et recessu ad ecclesiam cathedralem, et quatenus affirmative ?*

3. *An possit sibi deferri facere caudam ejusdem cappae per alium, seu potius illam deferre teneatur involutam sub brachia sinistro ?*

Supplem. Vol. II.

4. *An similiter possit sibi deferri facere caudam vestis violaceae una cum elevatione fimbriae anterioris in plano pavimenti ecclesiae?*

5. *An eidem accedenti ad ecclesiam porrigi debeat aspersorium ad januam ecclesiae per aliquem ex canonicis, et an possit alumnos seminarii aliosve circumstantes aspergere, vel potius aquam tantum recipere extremitate digitorum?*

6. *An possit per civitatem uti mantello oblongo coloris violacei cum signis rubris super vestem nigram interiorem, vulgo zimarra?*

7. *An per civitatem possit sibi deferri, et elevari facere umbellam sericam viridis coloris?*

8. *An cum assistit concioni possit sedere in sede separata a canonicis, vel potius debeat sedere in eodem scamno canonicorum, absque tapeto, et pulvinari, primus inter illos, et in quo habitu?*

Ecco la soluzione che diede la sacra Congregazione a questi dubbii.

Ad 1. Si accedat cum cappa, in faldistorio, alias in sacrario.

Ad 2. Jam praevisum.

Ad 3. Negative quo ad primam partem, et affirmative quo ad secundam.

Ad 4. Negative.

Ad 5. Jam praevisum.

Ad 6. Negative.

Ad 7. Negative.

Ad 8. Dilata.

Il Vescovo suffraganeo quando a nome del proprio Vescovo esercita le funzioni vescovili, deve avere l'assistenza delle dignità e dei canonici. Così la sacra Congregazione dei Riti in *Bracharens.* 21 febbraio 1604. Il Vescovo suffraganeo celebrando non deve avere l'assistenza di due canonici oltre il diacono ed il suddiacono, che deggiono cantare l'evangelio e l'epistola, siccome l'avrebbe il proprio Vescovo, ma basta il diacono ed il suddiacono, ed un canonico apparato col piviale pel libro. Così la sacra Congregazione dei Riti in *Caesaraugustana* 9 maggio 1606 ed in *Bracharens.* 1 sett. 1607. Al Vescovo suffraganeo solennemente celebrante non devono assistere i canonici, come assisterebbero al Vescovo proprio, ma nell'a-

bito ordinario e canonico. Così la stessa sacra Congregazione dei Riti *in dict. Bracharensi*. Al Vescovo suffraganeo che fa le ordinazioni, ed esercitate le altre funzioni a nome del proprio Vescovo, i canonici devono assistere nell'abito ordinario canonico, tranne alcuni, i quali giusta la necessità dell'ufficio, devono assumere gli apparamenti. Così la stessa Congregazione dei Riti *in dict. Brurechens*. Al Vescovo suffraganeo i canonici non devono andare incontro sino alla casa, come lo devono fare col proprio Vescovo che si reca alla chiesa, ma basta che alcuni canonici vadano ad incontrarlo alla porta della chiesa, secondo lo statuto della sacra Congregazione dei Riti, *in dict. Bracharensi*.

COLAZIONE o CENA

C A S O 1.º

Atalarico, giovane studente di teologia, in un giorno di digiuno trovasi al tempo della Colazione o Cena in casa di un parroco suo conoscente, il quale ha per costume farsi servire nelle sere di digiuno di due pietanze. Atalarico osserva tal cosa, e, terminata la cena, viene in discorso col parroco sopra il digiuno, e gli dice che gli sembrava che quella Colazione superchiasse la regola della morale. Il parroco afferma che no, attesa la consuetudine del luogo, il clima, ed altre circostanze. Così va la cosa per quella sera, quando Atalarico nel giorno venturo s' incontra in un teologo, e cadendo in discorso gli domanda qual quantità sia permessa nella Colazione la sera di digiuno. Che cosa potrà rispondere l' interrogato a questa domanda?

Nella Colazione della sera devesi avere riguardo a due cose: alla quantità e qualità del cibo. Ma prima di ogni altra cosa sopra questo argomento conviene avere riguardo alla consuetudine dei luoghi, come bene avvertono il Cajetano, 2, 2, q. 147, n. 6, §. 2, ed altri molti con lui. Imperocchè è certo che dove trattasi della consuetudine tanto in fatto di digiuno, quanto intorno alle leggi della Chiesa,

cui niuno nega, che per la consuetudine derogare si possa, l'autorità dei recenti dottori, sebbene sieno pochi, i quali si possano testificare della moderna consuetudine, è da stimarsi molto, e senza dubbio da preferirsi all'autorità sebbene più comune degli autori antichi, i quali nulla potevano sapere della consuetudine che si sarebbe nell'avvenire introdotta. Ciò posto, ad ognuno è noto che, negli antichi tempi, nulla Colazione era permessa fuor dell'unica commestione. Col progredir del tempo fu introdotta la costumanza di mangiar qualche frutto, o delle erbe, onde il bere non divenisse nocivo, come attesta Sant'Antonino ed il Gaetano, parlando dei tempi loro. Poi la consuetudine invalse, che anche a fine di nutrimento si prendesse qualche poco di pane e delle frutta sino alla quantità di tre o quattro oncie, come dicevano alcuni dottori, ovvero sino alle sei oncie, come altri stimavano. Fra i recenti poi, per ciò che riguarda la quantità, altri, come l'Holz., *tom. 1, p. 358, n. 23*, col Layman, *Fill., Reg., Spor., tom. 1, pag. 293, n. 26*; Wigh., *pag. 159, respons. 5*; La-Croix, *lib. 3, p. 2, n. 1299*, col Bus. e l'Elb., *tom. 2, pag. 175, n. 401*; con l'Enno ed altri; Anacl., *p. 387, n. 27*, dicono che per consuetudine viene permessa ai digiunanti la quarta parte della Colazione o cena ordinaria. Ma questa regola non molto mi piace, dice il nostro santo. Imperocchè, o può essere troppo indulgente, ed in questo caso è riprovata dai Salmanticesi, *tract. 23, cap. 2, n. 71*, e dal Diana, *p. 1, tract. 9, reg. 1*, od almeno è troppo oscura, e perciò soggetta agli scrupoli. Assai meglio adunque altri asseriscono che nella serotina Colazione vengono permesse otto oncie di cibo. Così il Pal., *t. 7, tract. 1, d. 3, §. 2, n. 7*; il Ronc., *de III Praecept., cap. 1, q. 5, r. 1*, il quale asserisce essere questa oggigià la pratica degli uomini timorati; il Viva, *eod. tit., q. 10, art. 13, num. 1*; il Tamb., *Dec., l. 4, c. 5, §. 5, n. 1*; l'Elb., *t. 2, p. 180, n. 493*; F. Pot., *de praec. Eccl., n. 2886*; il Mazz., *t. 1, p. 428*; il Diana, *p. 1, tr. 8, r. 1*, il quale dice che questa regola è da ammettersi da tutti, ed i Salm., *cap. 2, n. 72*, col Vill., Turr., Pasq., Led., Leandr., ec., comunemente, i quali dicono che così al presente diportasi l'uso delle persone pie; e così si suole praticare dai suoi compagni dell'ordine degli Scalzi, siccome appo gli stessi Salmanticesi fa fede

il Fagund. ex Suar., di quelli della società di Gesù. Egualmente conferma il Mil., nella proposizione di Aless. VIII, *exerc.* 25, p. 258, il quale autore, sebbene sia fautore delle opinioni rigorose, pure non dubita di asserire nel modo seguente: « *Ut coenula ista innoxia sit, debet esse modica, ita ut octo unciarum pondus ordinarie haud excedat quantitas illa quae pro refectioe sumitur; ita quidem universim viri qua pietate, qua doctrina pollentes docent et ad praxim deducunt. Dixi ordinarie, quia justa ex causa poterit esse majoris ponderis, quando videlicet aliquis majori eget nutrimento.* » Le quali ultime espressioni sono comunemente ammesse dai teologi. Per la qual cosa, stimando i Salm., *loc. cit.*, col Sanchez ed il Viva, n. 3, e l'Elb., t. 2, p. 18, n. 484; Spor., §. 3, n. 2 ed il Vivald., Tamb., Leand. e Diana, appo Lacroix, lib. 3, p. 2, n. 1300, che due oncie nella Colazione non si possono ritenere per grave eccesso; di conseguenza ne avviene che deggiono ritenere immune da colpa quello che abbisognando di maggior nutrimento eccede di due oncie la ordinaria quantità. Del resto poi la quantità di otto oncie è così totalmente oggidi ricevuta, che indistintamente viene permessa anche a quelli che sono dediti alla pietà; come dicono lo Spor., *ad III Praecept.*, de jejun., n. 27; Lacroix, n. 1299, col Vill., Fag., Bon. e Tambur., §. 3, n. 1; Elb., t. 1, p. 180, num. 491, ed Holzm., t. 1, pag. 339, num. 24, con la comune dei teologi.

LIGUORI.

C A S O 2.°

Antonio ha per costume annualmente di fare una Colazione abbondantissima nella sera della vigilia di Natale, di Pasqua e della Pentecoste. Un suo amico rimarca una volta questa sua abitudine, e lo rimprovera, dicendogli che non poteva certamente diportarsi in tale maniera. Ha egli ragione?

Nella vigilia del Natale di Nostro Signore per consuetudine si permette nella Colazione una quantità maggiore del doppio, come dicono il Viva, *art.* 3, n. 2 e l'Holzm., n. 25; il Mazz., t. 1, p. 278; il Ronc., *reg.* 2. Anzi il Sanchez, *Consil.*, lib. 5, c. 1, *dub.* 26, n. 6; col Metin, Elb., p. 181, n. 496; Pal., §. 2, n. 7, ed i Salmant. col

Mol., Barb., Led., Fagn., ec., dicono che in quella notte si può prendere frutta, erbe, legumi, non però pane, poichè dicono essere questa la consuetudine della Chiesa da tutti ricevuta. Questa consuetudine però, secondo il Mazz., non esiste appo noi; ed io, dice il nostro autore, col Pasq., *dec.* 92, *n.* 2; Rongi, *t.* 2, *p.* 589, *q.* 6, almeno dubito che esista. Una duplice Colazione però viene ammessa dal Sanchez, Azor., Dian., Tamb., ec., appo La-Croix, *n.* 1301; Mazz. e Ronc., *ll. cc.*, quantunque la Vigilia del Natale di N. S. accadesse in uno dei quattro temporì, perchè ciò è concesso per causa della letizia e della solennità. Con più probabilità però avverte il Sanchez, *l. c.*, *n.* 6, che se alcuno facesse la Colazione al mezzogiorno, non potrebbe passare le otto oncie; poichè a quel punto ancora non incominciò la festa. Nella vigilia poi di Pasqua e di Pentecoste dicono il Viva ed i Salmant., che non è permessa la duplice Colazione, ma che solamente, secondo la consuetudine, si può prendere dieci od undici oncie di cibo; ma dubito parimenti che esista appo di noi tal consuetudine. Aveva dunque ragion l' amico di rimproverare Antonio del suo operato, facendo cosa non conforme alle regole della sana morale.

LIGUORI.

C A S O 3.º

Aleramo nella Colazione della sera nei giorni di digiuno usa di avere dei buoni pesci, quando che Enrico, trovandosi con lui, gli dice che non sono permessi; ma Ermolao che v' è presente sostiene il contrario, dicendo che anche di buoni pesci si può far uso nella Colazione serotina, dovendosi precipuamente nei giorni di digiuno attendere alla quantità, e non alla qualità dei cibi. Di questi due sentenzianti quale ha ragione?

In quanto alla qualità dei cibi permessi nella Colazione o cena nei giorni di digiuno, oggidì è comune opinione potersi mangiare pane, frutta, erbaggi, come dicono il Viva, *q.* 10, *art.* 1, *n.* 9; Salmant., *c.* 2, *n.* 77, col Layman, Nav., Pal., Azor., ec. Del resto poi lo Spor., *t.* 1, *ad III Præcept.*, *n.* 32, e l' Elb., *t.* 2, *p.* 176, *n.* 483, col March., Tamb. e Burghaber, dicono che, attesa la moderna con-

suetudine, è sicura quella opinione, la quale dice che nella Colazione vespertina devesi piuttosto attendere alla quantità, che non alla qualità dei cibi; così che di tutti i cibi che sono permessi nel pranzo si può far uso ancora nella Colazione, ancorchè sieno pesci, legumi, ova, ec. A questi sembra unirsi nell'opinare il Bon., *de praec. Eccles., d. ult., q. 1, p. 3, n. 3*, dicendo: « *Ex quo patet in secunda refectiuncula magis servandum esse quantitatem quam cibi qualitatem.* »

LIGUORI.

C A S O 4.

Medardo, il quale osserva Medoro suo amico, che ha dispensa di mangiar ova nei giorni di tutto olio, mangiar ova anco nella Colazione serotina lo rimprovera dicendogli che la sua permissione non gli dà facoltà di far uso di quel cibo nella sera. Dice Menardo la verità?

Lo Spor., *ut supra, t. 1, p. 284, n. 32*, col Pasqual. ed il Vivald., appo La-Croix, *l. 3, p. 2, n. 1303*, dice che Medoro può usare della sua permissione, e mangiar ova ancor nella Colazione serotina' in giorno di digiuno. Ma ciò devesi interamente negare, come dicono il Viva, *p. 10, a. 3, n. 3*; il Pot., *de Praec. eccles., n. 2886*; il Mazz., *n. 1, p. 427*; il Ronc., *l. c.*; il Tambur., *t. 4, c. 5, §. 3, n. 5*, col Sanchez, Fill. e Diana. Imperocchè le ova sono somme sostanze, e perciò dalla consuetudine vengono rigettate. Solamente permettono il Bus., *ut supra*; il Layman, *lib. 3, tr. 8, p. 276, n. 483*; l' Holzm., *t. 1, p. 339, n. 23*, e l' Elb., *t. 2, p. 276, num. 483*, per le regioni fredde il prendere un poco di cacio e di burro. Ma il Viva, il Pot., il Tamb., *ll. cc.*, ed il Mazz., *t. 1, p. 427*, ciò permettono ovunque senza niuna distinzione. E ciò probabilmente si ammette appo noi, dice il nostro autore, ed in uso si pratica da molti dotti recenti, e specialmente dal Torni per quelli che già sono dispensati dai latticini, purchè non usino più che di un' oncia di cacio, o al sommo un' oncia e mezzo. Lo stesso dice il Pal., *§. 2, n. 6*, del pane fatto con ova e butirro, purchè solamente se ne prenda alla quantità di un' oncia.

Qui però conviene a tale proposito osservare quanto fu domandato da un certo confessore al sommo pontefice Benedetto XIV, se cioè, si potesse nella serotina Colazione mangiare un poco di cacio da quelli che nella quaresima e vigilie sono dispensati dai latticini. Il Pontefice passò la supplica alla sacra Penitenziaria, la quale così rispose: « *Sacra Poenitentiaria optime conscia mentis Sanctitatis Suae ex speciali auctoritate ejusdem respondet non licere.* » Asserendo per ragione, che la voce *jejunantes* espressa nella Bolla *Libentissime* del predetto pontefice Benedetto XIV, dove fu detto che i dispensati dalle carni e dai latticini « *opus habere eo cibo eaque uti portione, quibus utuntur omnes jejunantes rectae, meticulousae conscientiae,* » s' intende di quelli che rigorosamente osservano il digiuno quadragesimale, in cui tanto le carni, quanto le ova ed i latticini sono proibiti.

Indi insorse il dubbio se la sacra Penitenziaria avesse usata la espressione *optime conscia mentis*, ec., di propria interpretazione, ovvero avendo sentito l'oracolo del Pontefice. Perciò il confessore suddetto pregò il Pontefice, onde egli medesimo volesse dichiarare la sua intenzione. Venne la risposta, in cui così era scritto: « *Sacra Poenitentiaria, de mandato Ss. Domini, qui suis ipsis oculis retrospectam epistolam dignatus est legere, respondet vera esse, et pro veris habenda, quae constat ab eadem Poenitentiaria fuisse rescripta.* » Datum Romae in Poen. die 23 julii 1756.

Ma ancor sopra ciò insorse il dubbio in alcuni se tale dichiarazione del Pontefice abbisogni di una universale promulgazione, affinché sia obbligatoria verso i fedeli. Il dubbio insorse da ciò che dicono i dottori, cioè, che le interpretazioni, ossia dichiarazioni anche autentiche, fatte, cioè, dallo stesso legislatore, o dal successore, o dal suo superiore, abbisognano della promulgazione, affinché abbiano la forza di legge. Pure diciamo essere necessaria la distinzione fra la dichiarazione puramente tale e la dichiarazione non tale puramente, cioè dalla interpretazione. Dichiarazione *puramente tale* è quella che con tutta chiarezza emana dal principio che trovasi nella legge, cioè quando il senso dichiarato interamente contenevasi nella legge: a cagion di esempio, se la legge parla di un terzo, e si dubita se parli o del figlio legittimo o dello spurio; se il legislatore dichiara.

che devesi intendere del figlio legittimo, già il senso con chiarezza trovasi nella legge sin da principio. Dichiarazione poi *non puramente tale*, ovvero interpretazione, è quella, il cui senso non trovasi chiaramente nella legge, ma si deduce da un qualche argomento.

Quindi diciamo con l'opinione comune insegnata dal Castrop., *t. 3, d. 5, p. 3, §. 3, n. 3*, col Suarez, Vasq., Salas, ec., citati nello stesso luogo, §. 1, n. 5; Holzm., *t. 1 de lege, p. 112, n. 545*; Sporer, *Suppl., eod. tit., c. 1, p. 47, n. 530*; La-Croix, *loc. cit., num. 824*; Salm., *tract. 11, de leg., cap. 3, num. 50*, che la dichiarazione puramente tale di quel senso che chiaramente già trovasi nella legge non abbisogna di promulgazione, ma obbliga tutti quelli che già sanno quella dichiarazione, non essendo essa una nuova legge, ma cosa che già sin da principio trovavasi inchiusa nella legge medesima. La dichiarazione, per contrario, non puramente tale, ossia l'interpretazione di qualche senso oscuro od ambiguo che si dubita se sia o non sia nella legge contenuto, ma dall'argomento deducesi, tali dichiarazioni, affinché obblighino, hanno bisogno della promulgazione, como rettamente dicono il Pal., *loc. cit., §. 1, n. 2*, ed il Suar. *de leg., lib. 6, cap. 1, n. 3*, perchè tutte le dichiarazioni che non si fanno dal legislatore, ma dal suo successore o superiore, sempre abbisognano di una nuova promulgazione, affinché obblighino. La ragione si è, perchè al successore o superiore non è così aperta la mente del primo legislatore, siccome è nota allo stesso legislatore, e però, affinché essi qualche cosa dichiarino, quantunque spiegassero qualche senso già nella legge esistente, sempre hanno bisogno di ricorrere agli argomenti ed alle interpretazioni, e perciò sembra che stabiliscano qualche cosa di nuovo. Almeno, come dice il Suarez, *de Leg., lib. 4, cap. 14, n. 3*, tali dichiarazioni, come sono risposte dichiarative dei Pontefici, costringono a diffondere quella interpretazione, cioè ad osservare l'antico diritto secondo quella interpretazione. Ma lo stesso Suarez, *eod. tit., lib. 6, c. 1, n. 3*, così aggiunge: « *Ut authentica sit interpretatio, oportet, ut habeat legis conditiones, ut sit justa, sufficienter promulgata, etc. Unde consequenter fit ut haec lex interpretativa alterius exposita sit dubiis, ita ut aliae interpretationes necessariae sint.* »

Ciò posto, conchiudiamo nel caso nostro, che il senso spiegato

Supplem. Vol. II.

82

dal Pontefice fattore della stessa legge, cioè che la parola *jejunantes* devesi prendere per rigorosamente digiunanti, già tutto trovasi nella legge. Imperocchè tutto ciò che significa astinenza tanto della carne quanto dai latticini già è contenuto nella parola *jejunantes*: per la qual cosa questa dichiarazione non abbisogna di promulgazione sì perchè fu spiegato il senso già contenuto nella legge, sì perchè dallo stesso legislatore fu dichiarato.

Ma dopo questi scritti il pontefice Clemente XIII, con una Bolla che incomincia *Appetente*, data il giorno 20 dicembre 1759, tolse tutti i dubbii che potessero insorgere sopra un tal punto, dicendo: « *Quum nova infrigendis jejunii legibus, vel opinionum commenta, vel a vera jejunii vi et natura abhorrentes consuetudines, humani pravitate ingenii, sint invecatae, ea omnia radicibus convellenda curetis. In quibus profecto abusum illum censemus omnino numerandum cum nonnulli, quibus ob justas et legitimas causas ab abstinentia carniuum dispensatum fuerit, licere sibi putant potiones lacte permixtas sumere: contra quam praedictus praedecessor noster censuit, tam dispensantes a carniuum abstinentia, quam quovis modo jejunantes, unica excepta commestione, in omnibus aequiparandos iis esse quibuscum nulla est dispensatio, ac propterea tantummodo ad unicam commestionem posse carnem vel quae ex carne trahunt originem adhibere.* »

Quali poi sieno le cose che traggono origine dalla carne, lo sappiamo dal canone *Denique*, d. 2, dove sta scritto: « *Quae trahunt originem sementinam a carniibus, ut sunt et lacticinia.* » Adunque col dispensato Medoro non è permesso nella Colazione serotina un cibo diverso da quello che sia permesso ai non dispensati.

LIGUORI.

C A S O 5.°

Artemidoro usa mangiar ogni sera di digiuno, nella Colazione che fa, dei pesci arrostiti. Il suo parroco, che un giorno si trova presente alla Colazione di Artemidoro, e lo vede mangiar pesci, gli dice che non può usar di tal cibo. Dice egli bene?

Sopra questo punto vi sono varie opinioni. Che sia permesso mangiar pesci nella Colazione nei giorni di digiuno, assolutamente

lo negano i Salmant., *cap. 2, n. 8*, col Sanchez, Led. e Pal., quantunque il pesce sia piccolo e disseccato; poichè, come dicono, in niun luogo regna questa consuetudine. Pure il Layman, *cit. n. 9*, con l'Azorio, concede il poter mangiare un piccolo pesce cotto nel sale; il Tamburini poi, *l. c., §. 3, num. 3*, ritiene che i pesci tanto grandi quanto piccoli cotti nel sale oggidì non sieno vietati; e l'asserisce il Viva, *d. a. 3, num. 3*, credendo introdotta ormai questa consuetudine. Anzi lo Spor., *loc. supr. citat., p. 284, n. 32*, e l'Elb., *p. 176, n. 483*, ed il Vivald., il March., il Pasq., il Burgh., appo La-Croix, *lib. 3, p. 2, n. 1302*, dicono che, secondo l'odierna consuetudine, è permesso mangiar pesci, come nel pranzo, purchè si osservi la debita quantità. Del resto poi il Bon., *dist. ultim., q. 2, p. 3, n. 3*, ed il Viva, *d. n. 3*, nonchè il Mazz., *t. 1, p. 427*, probabilmente dicono che oggidì, per consuetudine già introdotta, si può prendere nella Colazione della sera una piccola parte, a cagion di esempio, due o tre oncie di un pesce grande. E questa consuetudine conferma ed approva come lecita il Milante nella proposizione di Alessandro VII, *exerc. 23*, dove dice: « *Nec scrupulosus quidam theologus inficiari audeat, licitum esse vesci pisciculis recentibus, praesertim quia viri prudentes ac docti, imo regularium communitates eisdem vesci in antepaschali jejunijs consueverunt. Ut ingenue meam in se proferam sententiam, attenta praesenti disciplina, sine ullo scrupulo posse etiam magnos pisces in eadem quantitate permitti existimo . . . Unde sicut hodie in prandio licet grandes pisces comedere, licet pariter in coenula cum debito moderamine manducare.* » Da ciò abbiamo donde giudicare se fosse adeguata la ammonizione data dal parroco al nostro Artemidoro.

LIGUORI.

C A S O 6.º

Sofoleone ha per costume di mangiare nella Colazione della sera, in tempo di digiuno, otto oncie di pane cotto con acqua ed olio. Fabio suo confessore crede che ciò non gli sia permesso, e perciò lo avverte che debba astenersene. Domandasi se questa sua opinione sia rettamente fondata.

Che Sofoleone possa mangiare nella Collazione della sera in tempo di digiuno otto oncie di pane cotto con acqua ed olio, l'asseriscono il Diana, *p. 10, tr. 14, r. 58*; lo Spor., *tom. 1, pag. 284, num. 52*, col Basseo, Dress. e Bon. *d. ult., q. 1, p. 3, num. 3*, e così l'Elb., *tom. 2, p. 181, num. 499*, il quale chiama tale opinione probabilissima, ed il Layman, *lib. 4, tr. 8, cap. 1, n. 9*, dice che non manca di qualche probabilità. La ragione, come dicono, si è, perchè, potendosi prendere una tal quantità di pane senza che sia condito, nulla osta che si possa prendere anche condito. Ed ancora dicono, sebbene il pane in cotal modo cotto cresca di peso, non ne deriva però che cresca ancora nella sostanza, perciò che riguarda il nutrimento. La seconda opinione che abbracciar conviene tiene la parte negativa, e questa viene insegnata dal Pal., *tract. 30, d. 3, p. 2, n. 6*; Layman, *loc. cit.*; Fill., *tract. 27, p. 2, c. 2, n. 80*; Roncigliosi, *cap. 1, q. 5, r. 2*; La-Croix, *lib. 3, p. 2, n. 1503*; Tamburini, *dec., l. 4, c. 5, §. 3, n. 2*, il quale non osa di chiamar l'opposta probabile; e parimenti seguono tale opinione i Salmantic., *tract. 25, c. 2, num. 77*, col Trull., Villal. e Reg., e di simil modo la pensa il Viva, *q. 10, art. 3, n. 4*, il quale asserisce essere questa l'opinione comune, e la contraria non doversi seguire, siccome comunemente rigettata. Imperocchè: 1.° Sebbene il pane cotto coll'acqua non cangi natura, pure tale cottura non è ricevuta. 2.° Perchè il pane, per mezzo della cottura e fermentazione nell'acqua, acquista un'altra natura, dal che ne avviene che il pane coll'acqua si cangi in una sostanza maggiore, non potendosi più l'uno dall'altra separare. Solamente credo potersi concedere col Tamburini, *loc. cit.*, che intinger si possa il pane nell'acqua o nel vino, e tosto poscia mangiarlo; poichè in questo caso non ha luogo la fermentazione, ed il liquore serve a deglutire il cibo. Nè riprovo ciò che dicono i Salmanticesi, cioè che cinque oncie di pane, od almeno quattro, come dice il Ronc., cotto non ecceda notabilmente la quantità lecitamente permessa. Adunque il confessore rimproverava con ragione Sofoleone per una Colazione troppo generosa, e che non poteva star col digiuno.

LICUORI.

COLLATORE, COLLAZIONE



CASO UNICO.

Il padre di Ermenegildo e Luitprando in morendo lasciò una grossa eredità, composta di beni mobili ed immobili. Un giorno Ermenegildo, che studiava il diritto, domandò in qual maniera si potesse fare la Collazione tra fratelli dei beni provenienti dal defunto genitore. Giulio è l'interrogato. Quale risposta darà alle domande di Ermenegildo?

Tale Collazione, sebbene, secondo l'antico diritto, avesse luogo soltanto quando i figliuoli succedevano al padre *ab intestato*, tuttavia, secondo il diritto nuovo *ex Auth. de Trien. et sem. §. Illud*, i figli sono sempre tenuti a conferire i beni ottenuti dal padre, ove il padre espressamente non gli avesse esentati dalla Collazione, ovvero nel caso, in cui alcun di loro non volesse avere cogli altri la porzione, contento di quei beni che ebbe in vita dal padre suo. Potrà nullameno chiedere se qualche altra cosa a lui fosse stata lasciata dal padre in dote, o per cagione di matrimonio, o per altra simile ragione; ove però con quella promessa non fosse restata lesa la legittima degli altri, *leg. penult. et ultim. ff. de coll. dot.*; *Salmanticens. de IV Præcept., cap. un., n. 35*, con la comune dei teologi.

LIGUORI.

COLLEGIATA, COLLEGIO



Collegio, università, comunità sono sinonimi, ossia hanno il medesimo significato, come dicono Giovanni Monach. e Giovanni Andrea, in *c. Romana 6, de sentent. excommun., in 6*, ed il Fagnano, in *cap. Responsio 45, de sentent. excommunicat., n. 35*. Il Collegio si

dice quasi una raccolta, ed è una società di compagni raccolti in un sol corpo, secondo *Giovann. Monach. e Giovanni Andrea, loc. cit.*, ovvero, come dice il *Probl., in eod. cap. Romana, n. 6*, il Collegio è la radunanza di molte ragionevoli corporazioni, che costituisce un corpo rappresentato. E qui giova osservare che per costituire un Collegio ricercansi tre corpi; *leg. Ne rarius ff. de verb. significat.* Il diritto poi di un Collegio si può conservare in due, anzi anche in una sola, *cap. 1, Glossa, in cap. Statutum verb. Collegiat. de election. in 6; Fagnano, in cap. Cum sit ars, de aetate et qualit., n. 33 e 34*. Ma allora non sarà un Collegio in atto, ma in *habitu*, ovvero virtualmente, secondo il *Fagnano, in dict. cap. 1 de elect., n. 30; Pirrhing., in Jus Commune, lib. 1, tit. 6, n. 12*. Questo diritto poi, che rimane in una sola parte, non ritiene per sè stesso, ma pel Collegio; *Gloss., in leg. Neratius ff. de verbor. Significat.; Gloss., in c. 2 de postulat. Praelat., verb. Pauciores in fin.* Così che col nome di Collegio, se non può eleggere sè stesso, come vogliono molti, potrà nullameno eleggere un altro a prelato di tutto il Collegio; *Gloss., in dict. cap. 2 de Protulat. Praelator., con altri molti allegati e seguiti dal Passerino, de election., cap. 10, q. 1, n. 8.*

Una Collegiata non può venire eretta se non dal Papa, poichè i Collegi non si devono erigere se non col potere del principe supremo, *leg. 3, §. in Summa, ff. de Colleg. illegit.*, e così prova l'inconcussa osservanza, che, cioè, l'erezione delle Collegiate sempre si fa dal Papa, come testimonia il cardinale *De Luca, de Benefic., disc. 14, n. 12; Lotter., de Benefic., lib. 1, q. 14, n. 43 e 44; Barbosa, de Jur. Eccles. univers., lib. 2, cap. 6, n. 1; Rota, decis. 1084, n. 3 et in Montis Regalis Prioratus 2 maggio 1701, §. atque; Sac. Congreg. dei Vescovi e specialmente in Tropien. 22 luglio 1588; in Messana 4 giugno 1602; in Aurien. 25 maggio 1614; Sac. Congr. Concil., in Conversana 27 giugno 1629; in Catanien. erectionis collegiatae 1 settemb. 1691, in cui fu proposto il dubbio seguente: «An erectio Collegiatae, facta per Episcopum in actu visitationis ecclesiae S. Antonii Oppidi S. Philippi de Agira substineretur;» fu risposto *negative*. Colla sola autorità del Vescovo non si può mai erigere una Collegiata, ma sempre si deve ricorrere al Papa, il quale concede la ere-*

zione, quando sia favorevole il voto della sacra Congregazione del Concilio, la quale suole regolarmente concederlo, ogni qualvolta vi sieno le qualità seguenti: 1.° Che la qualità del luogo sia degno di menzione. 2.° Che v'abbia docilità, cittadinanza, numeroso popolo e clero. 3.° Che la costruzione del tempio sia decoroso, e tale da potersi erigere una chiesa Collegiata. 4.° Che vi si trovi abbondanza, decenza, e preziosità di sacri arredi. 5.° Che siavi una congrua dotazione per le prebende canonicali e per le distribuzioni quotidiane, secondo la qualità del luogo, e la consuetudine delle altre Collegiate di quella provincia. 6.° Se le condizioni della fondazione, e della erezione non sieno esorbitanti il diritto. 7.° Se venga accresciuto il culto divino, e la concessione a niuno porti nocumento. 8.° Se il Vescovo approvi e lodi l'erezione. Così leggiamo appo il Monacelli, *tom. 2, tit. 13, form. 6, n. 8.*

Sebbene l'erezione di una Collegiata non possa esser fatta di nuovo dal Vescovo, secondo l'esposto sin qui: posta però l'erezione della Collegiata rettamente fatta colla autorità del Sommo Pontefice, se avvenga che il Collegio si estingua per la morte, a cagion di esempio, dei canonici, o per altra simile cagione, per la quale, sebbene cessi di essere Collegiata *in atto*, pure *habitu* tale rimane, secondo l'espressioni del Fellin., *in cap. Accedentes de praescriptionibus, n. 2, vers. ponit etiam*, e di Innocenzo, *in cap. Postulasti de Jure patronatus, n. 1*, dell'arcidiacono, *in cap. Licet Canon. de elect., in 6, n. 2*; del Mascard., *de probat., conclus. 584, n. 5*; del Barbosa, *lib. 2 Juris eccles. univers., c. 6, n. 9*, e della Ruota, *in Cremonensi praepositurae* 25 febbraio 1622 e *decis. 221, part. 6, recent. n. 25 e 26*; in tal caso la riduzione della Collegiata potrà essere passata all'atto dal Vescovo, non dovendosi questa cosa riguardare come una elezione; così il Piton., *t. 1, disceptation. 8, n. 24*, ed il Fusco, *in Visitat., lib. 2, cap. 1, n. 3, in fin.* Card. Petra, che soggiunge, che dove si tratti di una collegiata già da tempo eretta, in cui vigeva l'opinione che si potesse erigere dall'Ordinario, allora si deve giudicare secondo quel tempo, e non secondo l'opinione posteriore in contrario, come nota la Ruota, *decis. 240, n. 12, coram Alexandro VIII e decis. 1084, n. 5.* La soppressione di una Collegiata non si dice mai

giustificata, se non apparisca che avvenne per autorità del supremo Superiore; Glossa, in *c. Statutum*, n. 22, verb. *Collegiata de election.*, in 6; Gemin., in *cap. Licet*, num. 6, ant. *fn.*, vers. 3, *casu, ead. tit.*; Fellino, in *cap. Accedentes, de praesumptionib.*, t. 2, vers. *ponit etiam*, *decis.* 165, sub n. 4; Rota, *part.* 1, *recent. decis.* 165, sub n. 4. La quale soppressione però non ha luogo pel decreto fatto dal Vescovo che dichiara che quella chiesa non è Collegiata, ma semplice parrocchiale; imperocchè siccome il Vescovo non ha facoltà di costituire Collegiata una chiesa che non lo sia, secondo la Ruota, *p.* 6, *decis. recent.*, *decis.* 221, n. 29, *part.* 7, *decis.* 99, num. 9, *part.* 17, *decis.* 195, n. 5 e 14; così tanto meno ha il potere di ridurre una Collegiata a non Collegiata; giusta l'espressione della Ruota, *part.* 6, *recent. decis.*, *dict. decis.* 221, num. 20, come pure non può sopprimere una cura onde erigere una dignità; *Sacr. Congreg. Concil. in Pientina* 14 febbraio 1693.

La collegialità di una chiesa, quando non consta della primiera legittima erezione, o da susseguente privilegio apostolico, si prova dalle conghietture, dagl' indizii e dalle enunziazioni, secondo il Barbosa, *lib.* 2 *Juris eccles. univers.*, *cap.* 6, n. 5, con molti altri ivi citati; il Card. Petra, *tom.* 3, *Comment. ad Constit.* 7 *Innocent. IV*, *sect.* 2, n. 16, con molti altri parimenti ivi citati. La Ruota, *part.* 6, *recent. decis.*, *decision.* 221, n. 1, *part.* 16; *decis.* 254, *part.* 19, t. 2; *decis.* 469, n. 16. Le conghietture poi ed i precipui indizii della collegialità di una chiesa sono dedotti. 1.° Dalla immemorabile opinione e nome di collegialità; Rota, *part.* 16, *recent. decis.* 254, *tom.* 5; Fellin., in *c. Cum caussam*, n. 4 *de probat.*; Nonio, *cons.* 73, n. 8, con altri riferiti dalla Ruota, *decis.* 587, n. 1, *part.* 4, *divers. et decis.* 99, num. 6, *part.* 10, *recent.* 2.° Dalle lettere apostoliche solite ad indirizzarsi ai canonici della cattedrale o Collegiata, *cap. Statutum, de rescriptis*, in 6; Amiden., *de Stylo datariae*, *lib.* 1, *cap.* 5, num. 36, q. 1; Ruota, *part.* 16, *recent. decis.* *decision.* 254, num. 6. 3.° Dal comune sigillo, cioè dal proprio del Collegio, *cap. Dilecta de excessib. praelator.*; *c. Significavit de appellat.*; Barbosa, *de Canonic.*, *cap.* 2, n. 10, e *lib.* 2 *Juris eccles. univers.*, *cap.* 2, n. 6; Petra, *l. c.*, n. 24, purchè il sigillo però contenga l'insegna della chiesa, ma non

quelle del suo ministro ed esattore; Rota, *part. 6, recentior. dec. 136, n. 17*. Imperocchè solamente è lecito di avere un sigillo pubblico od autentico ai capitoli o Collegii approvati per far fede per tutta la comunità, come osserva il Gonzalez, *ad cit. cap. Dilecta, num. 3*. 4.° Dall' arca e dalla massa comune, *lib. 1, 2. Quibus autem ff. quod cujusvis, unic. num.*; Barbosa, *cit. lib. 1, n. 6*, con altri molti ivi addotti; Rota, *decis. 175, num. 1, e decis. 215, num. 1, coram Mantica; decis. 960, n. 3; coram Penit, decis. 1256, n. 1; coram Seraphin., decis. 482, n. 4; coram Ludovico, e decis. 584, n. 2, part. 4, divers., et decis. 56, n. 5, part. 5, recent. t. 1, e decis. 216, num. 2, part. 7, e decis. 234, num. 7, part. 16, recentior.* 5.° Dalla convocazione dei canonici *de mandato* della principale dignità e dalle congregazioni capitolarmente fatte; Barbosa, *loc. cit., n. 6*; Vivian., *de Jure patronatus, part. 2, lib. 8, cap. 3, n. 3 e 5*; Rota, *decis. 584, n. 2, e decis. 585, n. 1 e 2, part. 4, divers. e coram Burat., decis. 475, num. 11, ec., ec.* 6.° Dalla elezione o collazione di un canonicato fatta dai capitoli, e dai canonici raccolti a questo effetto; Rota, *part. 4, recent., t. 2, decis. 465, n. 2; part. 6, decis. 221, n. 2 e 3; part. 16, decis. 234, num. 11, ec.* 7.° Dal tramandato possesso dei canonicati con assegnazione di stallo nel coro, e di luogo in capitolo, fatto dai canonici capitolarmente raccolti; Barb., *l. 2 Juris eccles. univers., c. 6, n. 7*; Viviani, *de Jure patronatus, decis. 44, n. 2, ec., ec.* 8.° Dal ricevimento dei provvisorii a fratelli col nome sopraggiunto di fraternità, la qual circostanza molto giova all'uopo; Rota, *part. 6, recent. decis. 221, n. 5; part. 16, decis. 234, num. 13, ec.* 9.° Dal giuramento dato dai provveduti di osservare le costituzioni, gli statuti e le consuetudini della stessa Chiesa; Ruota, *coram Mantica, decis. 175, n. 1, vers. Item quia, e decis. 215, n. 1 e part. 4, divers. decis. 284 e 585, utroque, n. 1, e part. 16, recent. decis. 234, n. 14*; Fagnano, *in cap. Postulasti, de Jure patronatus, num. 5, in fine*; Barbosa ed altri. 10.° Dalle vendite e locazioni ed altri contratti capitolarmente fatti; Alessandrino, *Consil. 24, n. 4, l. 4*; Rota, *part. 16, recent. decis. 234, num. 8*; 11.° Dall' esservi nella chiesa qualcuno come capo, chierici e canonici come membri; Aless., *Cons. 74, n. 5, lib. 4*; Barbosa, *d. lib. 2, n. 10*; Mantica, *decis. 215, num. 1,*

vers. Unde; Rota, in Cremon. praepositurae 25 febbraio 1622, *coram Rambaldo, et in Ausculana Plebania* 13 gennaio 1624; *coram Merlino*. 12.° Dal diritto di eleggere il prelato, *cap. 1, de Election.*, imperocchè l'elezione di un prelato in qualunque Collegio appartiene alle persone dello stesso Collegio, ove non sienvi delle riserve apostoliche, come nella seconda e terza regola della Cancelleria, dove sono riservate tutte le dignità maggiori dopo la pontificale nelle cattedrali, e le principali dignità nelle Collegiate, ritenendosi siccome prelato quegli che è il capo, ed ha giurisdizione nei singoli membri del Collegio, dal che ne avviene che ciò un segno presenta per provare la collegialità; Card. De Luca, *de Benefic., diss. 14, n. 13*; Lambertin., *de Jure patronat., part. 1, lib. 2, q. 5, principal. n. 4, pag. 39*; Lotter., *de re Benefic., q. 14, n. 674*; Mascad., *de probat. conclus. 584, n. 10*; Card. Petra, *D. tom. 3, in Constit. 7 Innocentii IV, sect. 2, num. 33*. 13.° Da ciò che la cura delle anime sia appo il capitolo, quantunque solamente *in habitu*; Lotter., *d. q. 14, num. 93*; Card. Petra, *loc. cit., num. 34*; Rota, *decis. 60, num. 3*. 14.° Da ciò che negli atti della visita dal Vescovo sia detta Collegiata, mentre questi si presume che sappia lo stato delle sue chiese; ovvero se in essa sia stata fatta provvisione, siccome della prima dignità; Petra, *loc. cit., n. 34*; Ruota, *decis. 482, et in Matheranen. Archipresbyteratus* 27 giugno 1707, §. *Collegialitas, coram D. Rannitz, et in Comment. Canoniciatus* 11 febbraio 1704, §. *Visa fuit, coram D. Scotto*. 15.° Dalle dichiarazioni dei parrochi della stessa chiesa, la qual congettura è ritenuta per massima dalla Ruota, *coram Penia, decis. 1163, n. 11, e decis. 960, n. 8, ec., ec.*, Adunque dalle predette congetture e segni, e da altri sufficienti la chiesa devesi ritenere Collegiata, sebbene non consti del suo privilegio o della sua fondazione. Così ritiene la sacra Congregazione dei Riti, *in una Caputaquensi* del 16 gennaio 1620, come riferisce e tiene il Barbosa, *dict. lib. 2, cap. 6 Juris eccles. univers.* Non è poi necessario che tutte le sopraddette congetture, o segni, insieme concorran affinchè una chiesa si dica Collegiata, ma basta che ve ne sieno alcuni, dai quali ciò si possa argomentare, e verosimilmente credersi, come abbiamo dalla Ruota, *decis. 584, n. 2, p. 4, divers.*;

Mantica, *decis.* 215, n. 5, *vers. Nec etiam*; Ruota, *part.* 4, *recentior.*, *tom.* 2, *decis.* 292, n. 12; *part.* 16, *decis.* 234, n. 4; *part.* 19, *t.* 2, *decis.* 469, n. 22; Barbosa, *loc. cit.*; Lotter., *dict. quaest.* 14, n. 29, il quale avverte che in molti luoghi può succedere che il sigillo manchi, o non sia in uso, od anche che il Collegio non abbia prelati, non essendo ciò necessario alla essenzialità di quello.

La Collegiata insigne precede tutte le altre non insigni, quantunque sieno state erette prima; *Sacr. Congregat. Rit.*, in *Firmana* 24 maggio 1612, sebbene l'erezione sia stata fatta senza pregiudizio dell'altra, secondo la medesima sacra Congregazione, in *Nolana* 21 aprile 1602, et in *Nullius*, ovvero, *Firmana* 23 marzo 1602. Così il Barbosa, *Collect. apostol.*, *decis. verb. Collegiata*, n. 5. Qual poi sia la Collegiata cui si convenga il nome d'insigne nel diritto canonico non si trova stabilito; donde la cosa procede dal fatto, avuto riguardo al nome d'insigne che dimostra la nobiltà ed eccellenza della chiesa. I teologi vogliono poi che una Collegiata comunemente sia riputata *insigne*, e detta anche, se sia matrice nel luogo, e preceda le altre nelle pubbliche funzioni, se sia antica e cospicua in quanto alla struttura materiale, e sia numerosa nelle dignità, canonici, ed altri ministri, e si trovi in un nobile paese e numeroso, e copioso di uomini sapienti; Card. De Luca, *de Praeeminent.*, *diss.* 1, *num.* 14; Barbosa, in *c. Transmissae* 33, *de verbor. significat.*, et *de Jure eccles.*, *lib.* 2, *cap.* 6, n. 15, et *de Canon.*, *cap.* 3, n. 18; Lotter., *de re Benef.*, *lib.* 1, *q.* 152, n. 1, *ad* 9; Corrad., in *praxi Benefic.*, *lib.* 1, *cap.* 1, n. 17; Aloys. Ricc., in *collect. decis.*, *part.* 6, *collectar.* 2350, *vers. Insignis*; Rota, *decis.* 29, *per tot.*, *part.* 2, *divers.*

Gli statuti della chiesa Collegiata devono essere ricercati dal proprio Vescovo, secondo l'ordinazione della sacra Congregazione dei Riti in *Mediolanensi* del 28 settembre 1602, e la Collegiata deve aver preminenza sopra tutte le altre chiese semplici, e solamente parrocchiali, secondo la citata sacra Congregazione in *Nolana* 10 giugno 1602, ed in *Senogalieu.* 23 marzo 1619, e 4 aprile 1620, quantunque ad esse fosse inferiore prima di essere eretta a Collegiata; giusta il decretale della surriferita Congregazione in *Terracinensi Somnini* 24 febbraio 1606. L'arciprete ed i canonici della Collegia-

ta, che non è parrocchia, possono benedire le ceneri, e le palme, e distribuirle al popolo, e parimenti l'acqua, il fuoco, le ova, le frutta, e le altre cose secondo il rito della santa madre Chiesa, ma non possono nel sabbato santo, ed in altro tempo aspergere le case con l'acqua benedetta, od esercitare verun altro atto di giurisdizione parrocchiale. Parimenti non possono nel sabbato santo suonare le campane prima della parrocchiale, nè comunicare nella Pasqua altre persone fuori dei sacerdoti e chierici della sua Collegiata. Così abbiamo dalla sacra Congregazione dei Vescovi in *Senogallien.* 21 luglio 1578. I canonici della Collegiata non hanno obbligo di servire al Vescovo fuori della loro chiesa, se non nel caso di necessità, o di opposta consuetudine. Così definì la sacra Congregazione dei Vescovi in *Verulana* 20 luglio 1592; in *Adriensi* 10 marzo 1597, e 20 marzo 1637. I canonici della Collegiata non sono obbligati d'intervenire alla processione del Ss. Sacramento, che si fa nella cattedrale ogni terza domenica del mese, poichè quella processione è privata, cui non sono obbligati d'intervenire se non i chierici di quella chiesa in cui viene praticata; *Sacr. Congreg. Episc., in Verulana* 20 luglio 1592.

Una Collegiata di recente eretta è soggetta all' Ordinario, nè ha precedenza sopra le altre. Così la sacra Congregazione dei Vescovi in *Nolana* 29 maggio 1601. Il capitolo della cattedrale non deve dare la menoma molestia a quello della Collegiata, perchè tiene dei chierici per cantare in coro e fuori di coro, per servire alle Messe ed agli altri uffizii divini con la cotta e la veste talare, assistendo alla processione, alla sepoltura dei morti e alla celebrazione dei divini uffizii nelle altre chiese in cui sono invitati; *Sacr. Congreg. Episcoporum., in Brachimonen.* 21 aprile 1592. I canonici della Collegiata possono, secondo la loro consuetudine, portare la propria croce nelle processioni, purchè sia lasciato l'ultimo ed il più degno luogo al clero della chiesa cattedrale; *Sacr. Rit. Congregat. in Anconitana* 24 agosto 1609. La Collegiata non deve andarsene alla chiesa parrocchiale per fare la distribuzione delle candele e delle palme, non ostante la consuetudine; *Sacr. Rit. Congr. in Hostiens. Core* 29 aprile 1607. Nella chiesa Collegiata possono farsi i divini uffizii più tardi che nella cattedrale; *Sacr. Congreg. Episcop. in Bononiensi* 3 decem-

bre 1602. Il numero di tre canonici basta per costituire una Collegiata; Rota, in *Asculana Plebaniae* 13 gennaio 1624; Barbosa, *l. 2, Juris eccl. univers.*, cap. 6, n. 8 e 9. La Collegiata anche ritiene il suo nome, e gode dei privilegi mancando tutti i suoi canonici, e restandone un solo; *Sacr. Congr. Concil.* 6 aprile 1621. Una chiesa parrocchiale può essere eretta in Collegiata, rimanendo tuttavia come prima la cura appo il parroco, e non passando nel Collegio o nella dignità, secondo il definire della Ruota in *Mediolanensi Jurium parochialium, coram Matth. 10, part. 19, tom. 1, recent. decis. 225, n. 24*. Una Collegiata vecchia che sia insignita *a jure*, deve preferirsi a quella che fu insignita per un privilegio; *Sacr. Rit. Congreg. in Civitatis Castellanae praecedentiae* 13 febbrajo 1700, et in *Novariensi* 8 maggio 1700.

COLLETTA



CASO UNICO.

Ermolao, sacerdote, ha un podere che in tempo di estate soffre grandemente l'arsura, e vedendo che, quantunque in generale vi sia bisogno di pioggia, pure il Vescovo ancora non ordina la Colletta *ad petendam pluviam*, egli, nella Messa ve l'introduce. Il suo parroco lo rimprovera di questo suo arbitrio, ed egli risponde che ciò non fa per volersi arrogare un potere che non ha, ma solo mosso da divozione. Domandasi se per questa sua divozione, che pretende di avere, possa recitare la sopraccitata Colletta.

Probabilmente dicono il Conc. e La-Croix, col Pasqualigo, che sebbene sia più sicuro osservare la rubrica, pure non è vietato per una qualche ragione, e per divozione introdurre nella Messa una Colletta, ed aggiungono il Gob. ed il Pascaro appo La-Croix, che ciò si può fare anche nelle feste di seconda classe, se siavi una causa particolare. La Colletta poi per una pubblica necessità può essere la

terza *ad libitum*, ovvero si può aggiungere in quarto luogo; La-Croix, *de celebrat. Miss.*, n. 429. L'opinione però più comune si è quella, che ommetter si debba nelle feste di prima e seconda classe. Qui però conviene notare il decreto della S. C. dei Riti appo La-Croix, n. 452, il quale ordina che quando è esposto il Ss. Sacramento anche nella Messa di rito doppio si fa di esso la commemorazione. Da ciò adunque si vede che il nostro Ermolao ove abbia introdotta la Colletta mosso da giusto e grave motivo, o da divozione, poteva nella Messa recitarla, purchè avesse osservato i riti conforme alla convenienza dei decreti da cui sono stabiliti.

LIGUORI.

COMMEMORAZIONE DEI DEFONTI



CASO UNICO.

Cadde in un anno il dì della Commemorazione dei defonti in giorno di domenica, e nel calendario nulla trovasi registrato per quel giorno intorno a tal punto. Pietro, parroco di un villaggio posto in un monte assai lontano dalla città, non sa se debba in quel giorno cantare la Messa dei defonti, come è di metodo nel giorno della Commemorazione di essi. Si reca da un suo vicino, il quale, quantunque *attentato*, pure è meno di lui sapiente, per ricevere un consiglio in proposito; e questo gli risponde che non si deve dilungarsi dall'uso, e che la domenica non porta impedimento per cui non si possa fare l'uffizio e cantare la Messa *de Requiem*. Pietro ciò nullameno non è tranquillo, perchè la risposta dell' amico non è sanzionata da prove, e si prende la briga di fare dieci miglia per interrogare un altro suo giovane amico, parroco egualmente di un altro villaggio, il quale, sentendo l' inchiesta, dà nelle risa, dicendo, essere cosa nota che nel giorno di domenica non si può cantare la Messa dei defonti nè celebrarne l'uffizio, e prova il suo dire. Domandasi a qual dei due il nostro Pietro debba prestare assenso.

La risposta del primo amico di Pietro fu stolta fuor di ogni dubbio, ed egli con essa dichiarò nulla sapere in materia di riti, mentre

quella del giovane parroco interrogato in secondo luogo fu appoggiata alla verità, e tale da doversi seguire da Pietro. Abbiamo in fatto in data del 5 ottobre 1688 un decreto della sacra Congregazione dei Riti, in cui si legge: «*Si in die Commemorationis defunctorum occurrerit dominica, officium cum Missa defunctorum transferantur in sequentem diem, etiam festo duplici impeditum.*»

LIGUORI.

COMMISSARIO



CASO UNICO.

Giuseppe è stabilito dal giudice Commissario e viene inviato un giorno in tre villaggi per compiere alcune esecuzioni, e riscuotere da Giovanni la somma di 1000 lire, da Pietro 80 scudi, da Paolo lire 2000. Egli in un solo giorno eseguisce perfettamente le commissioni che gli sono ingiunte, ed al termine di quell' affare esige l' intero stipendio diario tanto da Giovanni, quanto da Pietro, come da Paolo, quasi che avesse impiegato non un solo giorno, ma tre giorni interi per quella operazione. Domandasi se potesse farlo.

Dicono che Giuseppe questa cosa potesse il Lugo, *disput.* 37, n. 138; il Lessio, *lib.* 2, c. 24, n. 28; a quella maniera medesima che taluno, locando ad una persona l' opera sua per una faccenda, potrebbe parimenti da un altro, per cui avesse pur lavorato, ricevere nel medesimo tempo la mercede dell' opera esercitata. Ma negano tale facoltà a Giuseppe il Sanchez, *Cons. lib.* 3, *cap. un.*, d. 13; il Tann., Diana, ec., così i Salmanticesi, *de Offic.*, *cap.* 1, n. 96, i quali dicono come cosa più certa doversi tenere l' opinione contraria a quella del Lugo e del Lessio. Imperocchè, dicono, lo stipendio giornaliero non si dà ad un Commissario pel numero delle esecuzioni, ma per l' opera di ciascun giorno. Adunque Giuseppe può esigere solamente lo stipendio ordinario, e qualche cosa di più, se pel numero delle esecuzioni avesse fatto una straordinaria fatica, come bene notano gli stessi Salmant., n. 96, in uno ad altri teologi, e non mai un triplice stipendio, come fece nel caso enunziato.

LIGUORI.

COMMISTIONE

CASO 1.°

Altimio desidera sapere in qual maniera si acquista il dominio di una cosa col mezzo della Commistione. Bernardo suo precettore quale risposta gli potrà dare ?

La confusione o Commistione succede quando due corpi liquidi o liquefatti, della stessa o diversa specie, così si uniscono in un solo, che dopo la Commistione non si può avere niuna parte che non partecipi dell'uno e dell'altro. La Commistione poi, con più proprietà di parlare, avviene quando si frammischiano corpi solidi, come denaro con denaro, frumento con frumento, così che di ogni grano separatamente dir non si possa a qual materia appartenga ; La-Croix, *lib. 3, p. 2, n. 116*. Ciò posto, convien sapere che se la Commistione succede nel denaro, avvi la legge espressa che, mescolando il denaro altrui col proprio, con intenzione di averne il dominio di tutto, di tutto si sia padrone, anche senza che l'altro lo sappia o lo voglia. Imperocchè nella *leg. Si alieni, ff. de solution.*, così sta scritto: « *Si alieni nummi, in acio vel invito domino, soluti sint, manent ejus cujus fuerant. Sed si mixti aliis sunt ita ut discerni non possint, ejus fieri qui accepit in libris Cassii scriptum est: ita ut furti actio domino eo qui dedisset competeret.* » Quindi anche qualora la mistione, che non si può discernere, fu fatta in mala fede, i denari divengono proprietà di chi li riceve o del ladro. Ciò però devesi intendere quando la maggior parte del denaro sia di quello che fece la Commistione, non però così si deve giudicare, quando di lui è la parte minore od eguale, poichè allora tutto il cumulo sarà comune, come dicono il Lugo, il Mol., Vasq., Dic., appo La-Croix, *lib. 3, p. 2, n. 118*. E lo stesso sarebbe se la Commistione fosse fatta per caso, o col consenso dei padroni.

LIGUORI.

CASO 2.º

Altimio, che sente questa risposta di Bernardo intorno la Commistione del denaro, domanda se vada di pari modo la cosa nella Commistione delle altre robe, come sarebbe di frumento, legumi, ec: Bernardo cosa dovrà soggiungergli?

Dovrà dirgli che la cosa non va di pari modo, secondo la Glossa, *in dict. leg. Si alieni*, e l'Anacl., *Theol. Moral., tract. 7, d. 5, q. 3, n. 28, 29*, con l'Hann., appo La-Croix, *ibid.*, n. 219, poichè dicono che ciò fu solamente ordinato del denaro per una speciale ragione, poichè il denaro è nel quotidiano commercio degli uomini, cui grandemente potrebbe nuocere, se il suo dominio, per la Commistione, rimanesse incerto. Ma il Lugo, *de Justit.*, d. 6, n. 64, ed il Dicast: affermano che tutte le cose, le quali dopo la Commistione non si possono discernere, passano in possesso di chi le mescolò, per la generale ragione che assegna la Glossa, *in dict. leg. Si alieni*, cioè che la Commistione equivale alla consumazione della cosa. Ed il Tamburini, *d. l., num. 27*, asserisce esser questa la comune opinione, col Less., *Silv., Vasq.* ed altri, *ex l. Idem Pomponius, ff. de rei vindicat.*; quando però, come avverte lo stesso Tamburini, al n. 18, quegli che fa la Commistione abbia l'intenzione di acquistare il dominio, od almeno non abbia la volontà contraria, e la sua parte sia la principale:

Devesi però avvertire, che se la cosa esiste mescolata in cumulo tanto appo il ladro, quanto appo altra persona, il padrone di quella, siccome colui che ha il diritto alla cosa, e ritiene il dominio in uno al ladro, così deve essere soddisfatto avanti di tutti gli altri creditori; anzi egli stesso può prelevarsi dal cumulo quanto è di sua proprietà. Così il Less., *l. 2, c. 20, n. 157*, ed i Salmant., *de Contract.*, c. d., n. 110, col Pal. ed il Trull., e provano il loro asserto con la *leg. 2, §. Pomponius, ff. de rei vindicat.*, in cui sta scritto: « *Si quid quod ejusdem naturae est ita confusum et mixtum est ut separari nequeat, pro parte vindicandum.* » Ciò pure è probabile. Ma non meno probabile è quanto dicono il Lugo, *de Justit.*, d. 6, n. 66 e d. 20, n. 172;

il Sanchez, *dec.*, l. 1, c. 23, n. 34; il Tamburini, *de Restitut.*, c. 3, 2. 3, n. 26 (il quale del resto stima probabile l'opinione del Lessio), che, cioè, il ladro per la Commistione diviene assoluto padrone di tutto il cumulo, così che per diritto può passare in un altro il dominio di quello, con obbligo da altra parte di restituire il debito. Solamente, dice il Pal., *de Justit.*, d. 1, p. 21, n. 5, il padrone della cosa fram-mista avrà l'azione d'implorare dal giudice, che da quel cumulo gli sia la sua parte aggiudicata.

LIGUORI.

C A S O 3.°

Emiliano comperò da Scipione, che già conosceva per ladro, una partita di vino, la quale era formata del suo proprio e del rubato, che aveva al proprio commisto. Un giorno, confessandosi, espone al sacerdote questa sua comprita, e come gli era noto anche prima della comprita che di quel vino Scipione ne aveva in parte rubato. Il confessore obbliga Emiliano ad una restituzione. Giudicava conforme alle leggi?

Se da un ladro si riceve tanto in buona quanto in mala fede cosa consuntibile coll' uso, come appunto sarebbe vino, olio, biade, commista con le cose che erano di sue proprietà per modo da non potersi discernere, non si ha obbligo alcuno di restituire, ove il ladro sia in istato di fare la restituzione egli stesso; poichè il ladro, per la Commistione della cosa rubata con la propria, ne acquistò il dominio, e perciò poteva come proprio padrone passarlo in altro; Nav., Sanch., Less., Bon., Trull., *lib. 7, cap. 11, n. 2. Ved. Diana, p. 2, tract. 5, misc. r. 4.* Così pure insegnano i Salmanticesi, *de Restit.*, cap. 1, n. 46.

LIGUORI.

C A S O 4.°

Marsiglio riceve in dono da Enrico, che sa essere un celeberrimo ladro, alcune cose rubate che già aveva commiste alle sue, e per questa donazione, che Marsiglio ricevette di buon grado, Enrico si trovò poscia nella incapacità di poter farne la dovuta restituzione.

Marsiglio dopo un anno sentesi scrupolo di avere ridotto Enrico a questo stato; e, andato appo di un confessore, domanda se debba ritornare quelle cose che ha ricevute. Quale risposta riceverà?

Lo Sporer, trattando del VII precetto, al n. 250, ed il Tamburini; parlando della restituzione, al *cap. 3, §. 4, n. 26*, dicono essere probabile quanto asseriscono il Lessio ed il Molin., con altri, cioè, che Marsiglio a nulla sia obbligato, poichè il debitore Enrico dà la roba sua, ed il danno sopravviene soltanto accidentalmente ai creditori: per la qual cosa, il debitore per quella Commistione, che equivale ad una consunzione, già aveva acquistato il totale dominio del cumulo, come dicono il Lugo, *de Justit., d. 6, n. 172*, il Sanchez, *dec., lib. 1, cap. 23, n. 34*; ed il Tamburini, *loc. cit.*; perlochè è probabile, secondo l'asserire del Tamb. e dello Spor., *ll. cc.*, che Marsiglio possa ricevere e ritenersi quella roba. Ma a questa opinione si oppone in primo luogo ciò che assai probabilmente insegnano lo stesso Lessio, *lib. 2, c. 20, n. 157*, ed i Salmant., *de contract., c. 3, n. 110*, col Trull., cioè, che quando esiste quel cumulo, tanto appo il debitore, quanto appo di un altro, il padrone della cosa commista ha il diritto sopra la cosa stessa, e ritiene un vero dominio sopra quel cumulo in uno al debitore. Posta la quale opinione, Marsiglio, ricevendo quella roba, sempre sarebbe obbligato alla restituzione, poichè allora non riceverebbe cosa propria di Enrico che gliela donò, ma bensì propria di un' altra persona. Ma in principal maniera alla prima opinione si oppone la sentenza, che crediamo la più vera, che, cioè, Marsiglio pecca contro la giustizia ricevendo il dono da Enrico, che non paga i suoi creditori, poichè efficacemente influisce alla alienazione della cosa con danno dei creditori. Quindi nel nostro caso diciamo che, secondo la comune opinione, Marsiglio deve restituire al padrone la cosa commista, che ha ricevuto. LICUORT.

C A S O 5.º

Evodio rapì del frumento ad una nobile matrona, e lo frammischìò al proprio. Egli ha degli altri debiti da pagare, e vendendo la massa ed il cumulo del suo frumento vuole rendersi tranquillo in

coscienza, poichè gl' incresce di non godere un momento di pace tanto dopo del furto, quanto pei debiti che ha. Domanda impertanto se debba in prima soddisfare ai creditori, ovvero alla derubata matrona. L'interrogato quale avviso potrà dare ad Evodio?

L'interrogato avvertirà Evodio che ragionevolmente affermano il Pal., il Reb. e La-Croix, *lib. 3, p. 2, n. 375*, che egli è in primo luogo obbligato di soddisfare alla derubata matrona, poichè tutto il cumulo del frumento che vendè per soddisfare ai suoi creditori è in ispecial modo obbligato alla matrona a cui rapì il frumento che fram-mischìo a quello che egli stesso teneva. LIGUORI.

COMPENSAZIONE



CASO 1.°

Faustino fu con vituperevoli discorsi infamato da Claudio, e non può in verun modo ottenere che la buona fama gli sia restituita. Di questo buon nome, che Claudio gli rapì Faustino, si compensa togliendogli tratto tratto qualche somma di denaro. Può egli così compensarsi?

Alcuni lo negano, altri l' affermano, come il Less., *lib. 1, c. 11, n. 156*; Mol. Bon., Trull., Arag., Dian. Ma la difficoltà qui sorge in qual modo si possa fare la Compensazione con la sola probabilità del debito. I Salmanticesi dicono essere probabile, *cap. 4, n. 149*, che quando i dottori insegnano che non si può fare la Compensazione del debito probabilmente dubbio, intendono parlare quando lo stesso debito è dubbio, non quando il debito è certo, ed il dubbio solamente versa circa il modo di soddisfare; imperocchè allora si può farlo lecitamente, facendo uso dell' opinione probabile, soddisfacendosi colla Compensazione od in altro modo. Così i Salmant., *loc. cit.* Ma sopra ciò conviene osservare la teologia del Liguori al *lib. 1, n. 35, v. Attamen*, dove aderisce alla opinione in opposto.

LIGUORI.

C A S O 2.°

Eulasio col suo cattivo parlare rapì la buona fama ad Agostino, il quale, vedendosi in questa maniera aggravato nella società, vuole compensarsi; e perciò introduce discorsi, spaccia dicerie, millanta cose, che tendono tutte a togliere la buona fama ad Eulasio. È lecito ad Agostino un cotal modo di Compensazione?

È certo in primo luogo che se Eulasio vuole restituire la buona fama ad Agostino, Agostino pur anco ha dovere di restituire la buona fama ad Eulasio.

È certo, in secondo luogo, che se Eulasio rapì la buona fama ad Agostino, Agostino non può compensarsi togliendo la buona fama ad Eulasio, poichè in questo caso una tal maniera di operare non sarebbe una Compensazione, ma una vendetta, non riparando Agostino alla sua fama, rapendo quella di Eulasio. Così comunemente insegnano i dottori con i Salmanticesi, *tract. 13, cap. 4, n. 143*. Ma la questione ha luogo principalmente nel caso che Eulasio non voglia restituire la fama ad Agostino, e questi voglia compensarsi dell' insulto, ritardando a restituire la fama che ad Eulasio rapiva.

Per quanto a questa seconda parte nel caso, che qui poniamo, sono diverse le opinioni. La prima è negativa, ed è seguita dal Navarro, *cap. 18, num. 47*; dal Lugo, *d. 15, n. 45*; dello Spor., *de VIII Praec., cap. 4, n. 118*, col Gaet., Val. e Tann. Imperocchè la Compensazione soltanto si concede per riparare il danno recato. Nel caso nostro poi Agostino, non restituendo ad Eulasio la buona fama, non già ricupera la sua, che Eulasio gli rapì, e perciò non ha luogo la Compensazione, mentre essa non ripara il danno che ha ricevuto. La seconda opinione, che è poi la più comune, anzi la comunissima, come confessa lo stesso Spor., ed insieme la più probabile, che probabile chiamasi dal Lugo, e come tale la tengono col Bus., il Lessio, *lib. 2, cap. 11, num. 133*; il Layman, *tract. 3, p. 2, c. 7, num. 4*; il Continuatore del Tournely, *tom. 1, p. 581*; il Mol., *d. 49*; il Sil., *2, 2, q. 62, art. 2*; il Ronc., *de VII Praecept., cap. 3, q. 3, r. 5*; l' Holzm., *de Restit., c. 3, n. 604*; il Wig., *tract. 8 ex 5*,

n. 103, r. 4, in fin., lo Sotto, lib. 4, de Justit., art. 3, ad 4, ed i Salmanticesi, loc. cit., n. 143, col Sa, Reb., Dic., Trull., Vill., ec., concede la Compensazione. Imperocchè in questo caso non si fa la Compensazione del proprio danno, rimanendo il danno dell' una e dall' altra parte; ma si fa in retenzione del debito, poichè tu puoi ritenere la fama dell' altro, finchè egli la fama si restituisca, dicendo il Layman essere regola generale, « *quod non cogeris jus suum alteri reddere, si ille recuset tibi reddere tuum.* » Adunque, sebbene questa Compensazione in qualunque modo così chiamata non tolga il danno a te recato, toglie però o sospende l' obbligazione di risarcire la fama dell' altro, finchè egli la tua non restituisca.

Nè osta il dire, col Lugo, che se puoi ritenere la fama dell' altro con suo danno, puoi parimenti togliergli la fama; che certamente questa cosa da niuno viene ammessa. Imperocchè rispondiamo altro essere il recar danno, altro il permetterlo; poichè altro è positivamente togliere la fama del prossimo, altro omettere di restituirla, e negativamente diportarsi; poichè per questi due atti diversi ha luogo una diversa ragione. Togliere la fama dell' altro che t' infamò certamente non è lecito, poichè l' infamia di lui non ripara il tuo danno; omettere poi di restituire la fama all' altro è lecito, purchè siavi una giusta ragione di farlo; la giusta ragione si è, che non si è tenuto di rendere altrui il dovuto diritto, finchè egli il diritto dovuto non renda. Inoltre il rapimento della fama di per sè, positivamente e principalmente tende al danno del prossimo, e perciò è intrinsecamente cattivo; e quantunque ciò si facesse affine di muovere l' altro a restituire la tua fama, ciò nullameno non può rendere lecita la detrazione di una delle parti, non essendo un tal mezzo acconcio di per sè a riparare la tua fama. Non così dir si deve nella omissione della restituzione; poichè questa omissione non tende di per sè al male del prossimo, ma solamente a conservarsi indennizzato, onde non essere obbligato a restituire il buon nome a quello che ricusa di restituirlo alla parte.

LIGUORI.

C A S O 3.º

Evellina padrona ha una cameriera cui toglie il buon nome, mettendo ogni male di lei. Le circostanze in cui Evellina si trova sono tali, che la rendono poi nella impossibilità di restituire alla sua cameriera la buona fama rapita. Pure ella finalmente conosce il suo errore, che commise, perchè trasportata da collera, e vorrebbe anche giovare alla cameriera medesima. Domanda pertanto se sia obbligata e possa compensare l' infamia con denaro.

La prima opinione che è probabile l' afferma; poichè la fama essendo stimabile con prezzo, può essere compensata con denaro, se altrimenti non si possa risarcire. Così il Silv., Led., Sot., Arag., Tap., Cov., ec., appo i Salmanticesi, *de Restit.*, cap. 4, n. 144. E sembra chiaramente che tale opinione sia anche abbracciata da S. Tommaso, 2, 2, q. 62, art. 2, ad 2, dove dice: « *Vel si non potest famam restituere, debet ei aliter compensare, sicut et in aliis dictum, cioè, pecunia,* » come aveva detto della soluzione alla prima questione.

La seconda opinione, che però è più probabile, nega la cosa; poichè la giustizia esige che si restituisca il tolto, o l' equivalente; ma il denaro non è la cosa rapita per mezzo della detrazione, nè è equivalente cosa alla rapita fama essendo la fama, di un ordine superiore al denaro, e perciò con qualunque siasi somma non può essere soddisfatto. Avvertono però comunemente i teologi che, se l' infamatore sia ricco, e l' infamato povero, come lo è nel caso nostro di Evellina e della sua cameriera, allora, se non può al povero la fama restituire, è conveniente che, secondo l' equità, compensi l' infamato con qualche somma di denaro, se l' infamato volentieri l' accetti.

LIGUORI.

C O M P L I C E

Qualunque confessore e sacerdote tanto secolare quanto regolare non può assolvere i Complici di un suo peccato contro il sesto precetto, se non in punto di morte. Così ultimamente decretò Benedetto XIV nella Costituzione *Sacramentum Poenitentiae* da noi già ri-

portata nel corpo del Dizionario ; ed i confessori che fuori di queste caso hanno ardimento di dare l' assoluzione incorrono nella scomunica, riservata al Papa, e tali confessioni sono invalide, irrite e di niun valore, secondo la dottrina del medesimo citato Pontefice.

Se poi i confessori possano o no assolvere i loro Complici in qualunque altro peccato mortale non carnale, si deve stare alle Costituzioni di qualunque diocesi e provincia. Nella provincia di Milano nel Concilio provinciale VII, al *tit. de Sacramento Poenitentiae, vers. Qui criminis alicujus*, viene espressamente proibito ad ogni confessore di ascoltare in confessione il suo complice di una qualche colpa, dicendosi: « *Interdictum sciat sibi munus audiendi confessiones illorum, quos socios,* » ec., cui concorda l' undecimo Sinodo diocesano di Milano al *tit. Monita executionis decretorum, quae ad Sacramentalia, vers. Confessario*, dove non solo si toglie al confessore la facoltà e la giurisdizione di assolvere i suoi complici in peccato mortale, ma anche di più, se li ascolta e li assolve, è soggetto alla scomunica riservata al Vescovo, e così pure nel Sinodo diocesano di Alessandria, celebrato nell'anno 1732, al *tit. de Sacramento Poenitentiae*, in fine espressamente si legge: « *Tandem monemus parochos omnes, et confessarium quemlibet ademptam eis esse facultatem absolvendi Complices in quocumque peccato mortali.* » Locchè grandemente importa che sia dovunque osservato, mentre in simili confessioni fatte al confessore Complice suole mancare la verecondia dei penitenti, il pudore, il dolore ed il proponimento, anzi sovente da ciò possono prender occasione di peccare con più libertà, come rettamente dice il Bonacina, *de Sacramento Poenitentiae, disp. 5, quaest. 2, p. 5, §. 5, n. 11*, espressamente concludendo che non può il confessore assolvere il suo Complice in qualunque peccato mortale anche non carnale, poichè nel citato Concilio provinciale, e nell' undecimo Sinodo diocesano di Milano, come pure nel Sinodo Alessandrino diocesano dell' anno 1732, si usano parole generali che comprendono tutti i peccati mortali, senza fare distinzione fra mortali carnali e non carnali ; e le parole generali si devono generalmente intendere, e dove la legge non fa distinzione, neppure da noi far distinzione conviene, secondo il *cap. Quo circa 22, de Privileg., leg. De pretio 8, ff. de publicana in rem action. ; leg. Non*

distinguemus 32, ff. de receptis arbitr.; leg. Praeses. 3, ff. de Officio praesidis.

Quantunque il Complice d' ordinario non si possa manifestare al confessore, come insegnano comunemente i dottori, d' onde ne procede il naturale precetto di conservare la fama del prossimo; pure il confessore può interrogare sopra le cose necessarie alla confessione, a cagion di esempio, se il penitente si trovi nella occasione prossima, sebbene da ciò possa venire a cognizione del Complice: imperciocchè ciò succede per accidente, come dice lo Stefano, *tract.* 5, d. 5, n. 162, e La-Croix, *lib.* 6, *part.* 2, n. 1144.

Può poi il penitente manifestare il Complice al confessore, se non può integralmente confessarsi altrimenti, e se non può pure farlo appo un altro confessore, come insegnano S. Tommaso, S. Bonaventura, Sant'Antonino, il Suarez, il Vasquez, il Lugo, ed altri venti gravissimi autori, citati da Giovanni Sanchez, d. n. 8.

Il confessore può obbligare il penitente a manifestare il peccato del complice, o di qualunque altro a quello cui si aspetta il saperlo, e porvi emendazione e rimedio alla caduta, ed al proprio grave danno. Così comunemente i teologi col Lugo *de Sacramento Poenitentiae*, *dis.* 16, n. 431; La-Croix, *l.* 6, *p.* 2, n. 1144. Imperocchè essendo ognuno obbligato, per quanto può, di rimuovere i danni della società, ed impedire le disavventure del prossimo, ove il penitente per altra via non possa farlo, è obbligato a manifestare il complice per evitare questi gravi mali: che se tali gravi mali e danni sono temuti dal Complice, ed il penitente non può impedirli, ma lo può il solo confessore, allora il penitente è obbligato fuori della confessione manifestare il Complice al confessore, onde non rendere appo il Complice, e gli altri odiosa la confessione. Donde rettamente dice il Mendo, *disp.* 10, q. 5, n. 116; il Lugo, *loc. cit.*, n. 435; La-Croix, *loc. cit.*, n. 1144, 1752, 1918, e gli altri generalmente, che il confessore non deve di per sé correggere il Complice, che conosce per la manifestazione fatta dal penitente fuori di confessione, ma deve il Complice stesso manifestare, ottenutane perciò licenza dal penitente. E se ciò non può per altra via ottenere, deve pregare il penitente a volergli parlare di ciò fuori della confessione.

Se un Complice, senza necessità, manifesta il peccato del Complice al confessore nella confessione, quella manifestazione cade sotto il sigillo della confessione, ed è materia alla confessione spettante, come dice il Mendo, *disp.* 10, n. 120 e 140; La-Croix, *l. c.*, n. 1949, col Suarez ed altri; e perciò di quella manifestazione non si può farne verun uso. Il Complice di un delitto non è obbligato nè ha diritto di rivelare il Complice, quando sia interamente occulto, nè da altri indizii o testimonii possa essere conosciuto, come dice il Navarro, *lib.* 2, *cap.* 4, n. 173; il Layman, *lib.* 3, *de Justitia*, *tract.* 6, *cap.* 5, n. 8; il Lessio, *lib.* 2, *cap.* ult., *dub.* 15. Se però il delitto sia eccettuato, come quello che tende al pubblico danno, qual sarebbe l'eresia, il tradimento, falsificazione di monete, veneficio, latrocinio, allora il Complice, quantunque non sia interrogato, deve manifestarlo, secondo l'asserire del Layman, *loc. cit.*, *vers.* *Nisi crimen.*; Reiffenstuel, *de Confess. malef.*, *membr.* 2, *in princ.*; La-Croix con Bussemb., *loc. cit.*, n. 1521, *in fin.*, dove aggiungono, che, ove non volesse rivelarlo, non può essere assolto. Per questo punto devesi esaminare la Costituzione di Benedetto XIV che incomincia *Ubi primum*, in data del 2 giugno 1746, in cui conferma le sue lettere che incominciano *Suprema*, già promulgate col giorno 7 luglio 1743, contro i confessori che ricercano dai penitenti nella sacramentale confessione i nomi dei Complici, e meritamente riprova e condanna tal pratica siccome scandalosa, e perniciosa, e tanto alla fama del prossimo, quanto ancora allo stesso Sacramento ingiuriosa, e che tende alla violazione del sacrosanto sigillo sacramentale. Per eliminare la quale abborrevole pratica ordina agli Ordinarii una sollecita vigilanza, tanto contro i confessori secolari e regolari, quanto contro qualunque altro di qualsiasi stato, grado, condizione, dignità ed ordine anche degni di speciale ed individuale ricordanza, i quali ardissero in avvenire d'insegnare essere lecita una tal pratica, o scrivere e parlare a favore di questa pratica condannata: od impugnare quanto nel Breve che incomincia *Suprema* contro questa pratica stessa fu decretato, o rivolgere temerariamente ed interpretare in un altro senso le cose medesime: e dichiara che quelli tutti, i quali così avessero ardire di praticare cadono *ipso facto* nella scomunica, dalla quale, fuori del

pericolo di morte, nituno potrà assolvere se non il Romano Pontefice esistente *pro tempore*: e stabilisce che i sopraddetti confessori delinquenti sieno puniti tantosto colla sospensione dall' ufficio di ascoltare le confessioni, e sieno anche ad altre pene più gravi sottoposti. Inoltre stabilisce che contro quelli che insegnano e difendono essere lecita una tale dannosa, e condannata pratica, impugnando o perversamente interpretando all' opposto, si deve procedere all' ufficio della santa Inquisizione, come si procederebbe contro coloro, i quali asseriscono, insegnano e difendono opinioni scandalose, perniciose, e come tale condannate e rigettate dalla Sede Apostolica, e che tutti questi sieno severamente, al par degli ultimi, puniti. Similmente nello stesso Santo Uffizio ordina che proceder si debba contro i confessori, qualunque sieno, che mancano come sopra, e del nome del Complice interrogano il penitente, e negano allo stesso penitente l' assoluzione ove non glielo abbiano prima manifestato. Purchè poi dalle circostanze della adesione alla pratica condannata, siccome a pratica lecita, ed in qualunque altro modo dalla prava credulità tali confessori ritornino sospetti, ove sieno ritrovati come sopra colpevoli secondo la qualità del delitto e le circostanze, si dovranno punire colla sospensione dall' ascoltare le confessioni, o dalla esecuzione dell' ordine, o colla privazione dei benefizii, delle dignità e della perpetua inabilità ad essi, non meno che colla privazione della voce attiva e passiva se sieno regolari, ed anche con altre pene.

Oltre a questo comanda che chiunque ha cognizione che taluno abbia contro di ciò mancato nei modi sopraddetti, entro lo spazio di tempo solito a prefiggersi negli Editti del Santo Uffizio, è obbligato a denunziarlo al Santo Uffizio medesimo, altrimenti sia soggetto alle pene solite da infliggersi a coloro che denunziare non vogliono. Da questo peso di denuncia esonera il penitente nella causa propria, cioè nel caso che il confessore lo costringa a manifestargli il nome del complice nel suo peccato.

Le cose sopraddette lo stesso Summo Pontefice dichiara dovere aver luogo non solamente nel regno di Lusitania, cui era stata diretta la prima Bolla, ma anche sanzionò che nelle altre parti avesser valore con un' altra sua provvida Costituzione che incomincia *Ad*

eradicandum in data 28 settembre 1746, in cui così espressamente si legge : « Ideo nos motu proprio, atque ex certa scientia hujus nostrae generalis sanctionis tenore, ac de apostolicae potestatis nostrae plenitudine, easdem praeinsertas literas iterum confirmantes, et roborantes decernimus, et declaramus memoratam praxim in se ipsa, et ubique locorum, ac temporum, apostolica auctoritate reprobata, atque damnata esse, et censi debere. Nec ulli licitum esse contra doctrinam in praesenti nostro Breve contentam, docere, scribere, aut loqui, eamque impugnare, aut perverse interpretari, vel ipsi actu contraire, sub poenis adversus tuentes, asserentes, aut tradentes opiniones scandalosas, perniciosas, et uti tales a Sede Apostolica rejectas et condemnatas, et respective adversus contrafacientes mandatis apostolicis et ecclesiasticis sanctionibus statutis, atque praescriptis. »

C A S O 1.º

Paolo è conscio di un peccato mortale che non può manifestare senza manifestare insieme il nome del Complice. Prima di recarsi alla confessione domanda ad un teologo se in questo caso abbia obbligo di confessarlo. Che cosa gli dovrà rispondere il teologo?

Dovrà dirgli che intorno a questo punto vi sono varie opinioni. La prima è negativa, e questa è seguita, oltrecchè dal Navarro e da altri citati dal Bus., anche dall' Ostiense e da Innocenzo, nel *c. Omnis de Poenit. etc.* Imperocchè dicono il precetto naturale di convarseser la fama del prossimo devesi preferire al positivo di osservare l' integrità della confessione : e tale opinione è creduta probabile dal Bus., e dal Mazz., *tom. 3, n. 368, col Bon. Med., ec.*

La seconda poi comune opinione, che seguimmo, è affermativa, e questa è abbracciata dal Gon., *d. 10, q. 4* ; Pal., *p. 11, n. 7* ; Conc., *p. 341, n. 6* ; Fuen., *tom. 7, p. 469*, e Salmant., *cap. 8, n. 128*, con S. Bonaventura, Sant'Antonino, il Gaetano, Suarez, Lugo, Layman, Silvestro, Toletto, Vasquez, Ang., Con., Ponzio ed altri appoggiati alla dottrina di S. Tommaso, il quale nell' *opusc. 12, quaest. 7*, così favella : « *Si speciem peccati (poenitens) exprimere non possit nisi exprimendo personam cum qua peccavit, puta si cum sorore concubuit, necesse est ut exprimendo peccati speciem exprimat personam. Sed si fieri*

potest, debet quaerere talem confessorem, qui personam sororis non cognoscat. » E lo stesso insegna S. Bernardo, *in form. bon. vit.*, in cui dice: « *De nullo sinistre loquaris, nisi in confessione, ubi non potes aliter manifestare peccatum tuum.* » La ragione è perchè il precetto di confessarsi interamente si deve sempre osservarlo, quando lecitamente si possa; abbastanza poi lecitamente si può, nel caso nostro, osservare, mentre la manifestazione dell' altrui delitto non è illecita quando vien fatta per una plausibile ragione, come insegna lo stesso S. Tommaso, 2, 2, q. 73, art. 2. Adunque osservare si deve, e così si ha d'onde dare la risposta alla opposta opinione. Oltre di che dir si potrebbe ancora che il Complice, acconsentendo nel peccato, già perdette il diritto alla sua fama in ordine alla confessione di quel peccato. Abbiamo detto un peccato mortale; imperocchè per ispiegare un peccato veniale, od un mortale altre volte confessato non è lecito manifestare un grave delitto dell' altro, come rettamente insegna il Lugo, d. 16, n. 412 e 413; Viva, q. 5, art. 7, n. 5; Tamburini, lib. 2, c. 9, §. 2, n. 15; Ronc., cap. 5, q. 3, r. 1, contro il Renzi ed Verric.

È obbligato però il nostro Paolo, quando comodamente lo possa fare, d'intracciare un confessore cui sia ignota la persona del complice, onde conservare la sua fama: nè apparisce abbastanza probabile l'opinione, che seguono il Tourn., *Pract. Teol.*, t. 9, p. 207, v. *Dixi*, il Renzi, c. 2, sect. 2, q. 10, col Fagnano, che cita il Suar., ma non a proposito, e parimenti il Med. ed il Gers., appo il Lugo, d. 16, n. 392, la quale opinione ritiene che ciò sia solamente un consiglio. Imperocchè comunemente insegnano che questo sia un precetto il Suarez, d. 34, sect. 2, in cui così si esprime: « *Si poenitens possit ei confiteri qui non cognoscit personam complicitis, tenetur id facere: et in hoc omne conveniunt,* » ed il Layman, cap. 8, n. 12, con la comune dei teologi; l'Antoine, p. 607, n. 59; il Ronc., cap. 4, q. 3, r. 2; il Viva, q. 5, art. 7, n. 5; il Lugo, *loc. cit.*, col Vasq. e Conc.

Disse: quando comodamente lo possa fare: imperocchè, secondo l'opinione di molti, il penitente è scusato dal rintracciare un confessore per le cagioni seguenti, cioè: 1.° Se urge il pericolo di morte, od il precetto dell' annuale confessione o comunione. Così lo Sporer, p. 216, n. 472, ed il Viva, *dict. art.* 5. 2.° Se il penitente non cele-

brando, o non comunicandosi incorrerebbe in una nota d'infamia. Così il Suarez, *d. 34, sect. 2, n. 13*; il Lugo, *d. 16, num. 416*; il Ronc. ed il Renzi, *loc. cit.* 3.° Se taluno vivesse in peccato mortale, e dovesse aspettare più di due giorni, come dice il Suarez, *l. c., n. 8*, ed il Viva, *loc. cit.*, ed il Renzi col Fagnano. Ma a me sembra, dice il nostro Santo, cosa assai dura, che colui, il quale si riconosce reo di un peccato mortale, rimanga un giorno intero in quello stato, e da ciò parve che non dissenta l'Antoine, *cap. 2, q. 13, r. 3*, dove dice assolutamente che non è obbligato di aspettare quello che trovasi nello stato di mortal colpa, ed il Lugo, *n. 416*, crede che questo tale non sia obbligato a differire la confessione, sebbene poscia dica in tal modo: « *Non parum hic faciet si per biduum differt confessionem.* » E l'Her. con altri appo i Salmant., *c. 8, n. 23*, ritiene che sia una dilazione troppa lunga quella di due o tre giorni. 4.° Se si crede che il Complice abbia ceduto al diritto della sua fama, come, a ragion di esempio, se il fratello peccò con una sorella, la quale sa non potersi dividere dalla compagnia di sua madre, per andarsene ad un altro confessore; Ronc., *loc. cit.* 5.° Se ad alcuno, solito di celebrare quotidianamente o comunicarsi, fosse grave l'omettere la celebrazione o la comunione; Lugo, *d. 16, num. 416*. 6.° Se alcuno con difficoltà sprisse la propria coscienza ad altri che al suo ordinario confessore; Roncin., *ibid.* 7.° Se in un modo diverso fosse privato del beneficio del giubileo o della indulgenza; Renzi, *loc. cit.*, col Cottonio ed il Fagnano, appo il Lugo, *d. n. 416*. 8.° Spesso sono scusate le madri o le mogli che manifestano i peccati dei figli e dei mariti al confessore, da cui sono conosciuti: perocché comunemente ciò fanno per ricevere un consiglio, o per alleviarsi dal dolore: altrimenti loro sarebbe troppo gravoso andarsene ad un altro confessore; La-Croix, *lib. 6, p. 2, n. 1145*. 9.° Se taluno, per la consolazione che sente da un amico e detto confessore, non volesse un altro intracciarne; Nav., Less., Azo., Gaet. e Tann.

LIEUORI.

C O M U N I C A R E

C A S O 1.°

Amalia è grandemente amata da un suo zio, il quale è scomunicato, e quantunque sia tale spesso Amalia si reca come era suo costume prima che nella scomunica incorresse, da lui, e formalmente invitata assiste sovente alla sua mensa. Domandasi se in questo caso Amalia possa Comunicare col suo zio.

Non è lecito di Comunicare con uno scomunicato nella stessa mensa formalmente: e ciò avviene quando uno scomunicato invita un'altra persona alla cena, od a un convito che dà, o quando alcuno conduce vita comune con lo scomunicato, sebbene non mangi degli stessi cibi; come suole avvenire nei monasteri e nei seminarii, nei quali, sebbene vi sieno varie mense nel refetorio, tuttavia si dice che tutti comunicano alla stessa mensa e refezione. Lo stesso si deve dire quando molti sono gl' invitati da uno scomunicato, e tutti si trovano nel medesimo luogo, sebbene in tavole separate. Diversamente converrà dire se siedano in mense molto separate, o disposte in diverse stanze. Così il Suarez, *d. 15, sect. 2, n. 6*; i Salmant., *c. 2, n. 140*; e Bon., *d. 2, q. 2, p. 6, §. 2, n. 6*; con l' Enriquez, l'Avila, il Silvestro, il Sayro, il Fill., Reg. ed Ugol. Adunque si ha donde conchiudere che non è alla nostra Amalia permesso Comunicare neppure in questo caso col suo zio.

LIGUORI.

C A S O 2.°

Eulasia ha per disavventura un suo fratello che incorse nella scomunica. Ella come maritata vive separata da lui, pure con questo suo fratello che è scomunicato non tollerato spesso comunica. Domandasi di qual peccato Eulasia si aggravi l'anima.

Rispondiamo che il Comunicare *in divinis*, stimasi un peccato mortale a cagione della gravità della materia: nelle cose civili poi, abbenchè induca una scomunica minore, escluso tuttavia il disprezzo, è solamente colpa veniale, regolarmente parlando. Così il Suarez, Bon., ec., Dian., p. 7, t. 11, res. 47. Così anche S. Tommaso, 3 p., q. 23, n. 3; Salmant., cap. 3, n. 7 e 127, col Less., Suar., ec. Aggiungo però che allè volte è anche peccato mortale: come se taluno comunicasse con lo scomunicato nello stesso delitto. Si esamini adunque se il Comunicare che fa Eulasia sia in cose divine o civili, ed allora si avrà, secondo il detto, donde proferire retto giudizio:

LIGUORI.

C A S O 3.°

Marcellino spessissimo comunica in affari civili con Filiberto che è scomunicato vitando. Per questa sua comunicazione dubita se si aggravi di mortal colpa. Che cosa gli dovrà rispondere l'interrogato?

Sopra questo avvi una duplice opinione probabile. Negativa è quella che viene seguita dal Navarro, cap. 77, n. 30; Pal., q. 18, n. 3; Sayro, Avila, Enriquez, Reg., Dian., Leand., ec., appo i Salmanticesi, c. 3, n. 128, poichè la comunicazione nelle cose civili di per sè è solamente veniale; ed il veniale, per quanto si moltiplichi, non diventa mortale. Allora poi dicono il Navarro ed il Paludano, col Sairo ed Avila, ll. cc., che la frequente comunicazione è mortal colpa, quando dalla stessa comunicazione il comunicante credesse che lo scomunicato assumesse occasione di perseverare nella contumacia. Affermano poi con più probabilità il Suarez, d. 15, s. 2, num. 17; Bon., q. 4, p. 6, q. 1, n. 6; Holzm., p. 382, Spor., Suppl., pag. 134, n. 95, e Salm., cap. 3, n. 129, col Vill., Con. e Fill. La ragione che adducono si è perchè il Comunicare anche civilmente con uno scomunicato vitando di per sè sembra materia grave, lo che specialmente si prova dal cap. *Excommunicatos* 11, q. 3, dove Callisto Papa egualmente proibisce il Comunicare con lo scomunicato tanto nelle cose civili, quanto nelle divine. La stessa cosa viene provata dal cap. *Exceptionem* 7, de *Except.*, dove si dice che colui che comunica con

uno scomunicato *in periculum animae suae communicare*; il pericolo poi dell'anima senza dubbio porta seco il pericolo della dannazione, la quale certamente non s'incontra se non per una colpa mortale. Il comunicare adunque, anche civilmente soltanto, per la parvità della materia, può essere veniale. Adunque, se gli atti si uniranno e si moltiplicheranno, sarà mortale. Avvertono però il Tburnely, *tom. 2, p. 489, v. Dico 1*, ed il Suarez, l' Holzm., lo Spor. ed i Salmanticesi col Conc., *ll. cc.*, che per peccare gravemente non basta se alcuno con frequenza anche per un lungo tempo separatamente comunichi con uno scomunicato, ma ricercasi che tali comunicazioni sieno connesse almeno per modo di un solo oggetto voluto, cioè quando taluno ha proposito formale o virtuale, ossia quasi un abito di Comunicare più spesso per lungo tempo collo scomunicato, ovvero lo aggiunga a sè come compagno o socio.

LIGUORI.

C A S O 4.°

Pietro domanda nella scuola di teologia quando, comunicando con uno scomunicato, s'incorra nella scomunica maggiore. Quale risposta gli darà il professore che viene interrogato sopra questa materia?

In quanto alla pena, quegli che comunica con uno vitando sì nelle cose umane che nelle divine incorre solamente nella scomunica minore. In tre casi però, comunicando col suddetto, incorre anche nella scomunica maggiore: 1.° Quando un chierico scientemente comunica *in divinis* con uno scomunicato nominatamente dal Papa, e denunziato; come abbiamo dal *c. Significavit de Sent. excom.*, intorno al qual punto si possono anche vedere i Salmanticesi, *c. 3, n. 131*. 2.° Quando la scomunica è proferita contro un tale, e parimenti contro i partecipanti; imperocchè allora quegli che con lui comunica, soltanto dopo l'ammonizione incorre nella scomunica maggiore, e non può essere assolto se non da quello che può assolvere il principale. Così S. Tommaso, *Suppl., q. 23, art. 3*; Pal., *pag. 18, num. 6*; Salmant., *n. 131*, con l'Avila, *Hurt., ec. 3.°* Quando alcuno scientemente comunica con uno scomunicato vitando in un delitto criminoso, ed in questo caso può essere assolto solamente da quello che può

assolvere il principale, come abbiamo nel *cap. Nuper, de Sent. excom.* Così parimenti dicono i Salmant., *ex n. 133*, con altri. Aggiungo anche che lo stesso vescovo scomunicante incorrerebbe nella scomunica maggiore, se comunicasse in delitto criminoso.

LIGUORI.

C A S O 5.°

Antonio, di condizione meschina, ha una sorella, la quale serve un Ebreo. Un giorno gli viene timore sulla salute spirituale di questa sua povera sorella, e domanda al suo confessore qual modo di Comunicare cogli Ebrei sia vietato ai cristiani. Quale risposta il confessore darà ad Antonio?

In questi casi dovrà dire il confessore ad Antonio che non è lecito Comunicare cogli Ebrei, secondo che si raccoglie dal *cap. Nullus*, dal *cap. Omnes*, e dal *cap. Judaei*. 1.° Non è lecito coabitare con essi. 2.° Non si può intervenire ai loro conviti. 3.° Non si può usar con essi del bagno comune. 4.° Non si possono chiamare i loro medici. 5.° Non si può ricevere le medicine date da essi; quantunque da essi si possano comperare le medicine prescritte. 6.° Non si possono nutrire i figli degli Ebrei abitando nelle loro case. 7.° Non si può essere loro compagni. 8.° Non si può sottoporsi alla loro servitù. 9.° Non si può mangiare delle loro azime. A questi casi aggiunge ancora l'Azorio l'essere proibito di aver parte nelle loro nozze, feste, sinagoghe. Andare però alle loro sinagoghe mossi da curiosità, dicono i Salm., *tract. 21, c. 2, n. 125*, col Ronc., Con., Pal. ed altri, non è grave peccato; non è pure permesso con essi giuocare, danzare, ec. La ragione di tali proibizioni si è, affinchè si conservi la dignità di cristiano, ed onde evitare la familiarità con essi, ed il pericolo di perversione. *Ved. Layman, lib. 2, tit. 1, c. 12 e 17; Sanchez, l. 2, c. 3; Fill., tract. 22, cap. 5, n. 128.*

Risponderà in secondo luogo che il Comunicare cogli Ebrei in quei nove casi sembra esser mortale peccato *ex genere suo*. Ragione di questo si è perchè, se ciò faccia un chierico, incorre il pericolo della deposizione, un laico della scomunica; come abbiamo dal *cap. Constitutis 17, q. 2*, la quale non si suole imporre se non per un pec-

cato mortale. Dissi *ex genere suo*, poichè è probabile che, o pella parvità della materia, o pella necessità, o per altra ragionevole cagione, se però non siavi pericolo di perfidia, nè di familiarità cogli Ebrei, spesso sieno scusati da mortal colpa, ed alle volte anche da ogni peccato. Così comunemente insegnano i teologi. Vedi gli autori sopra citati ed il Bon., con essi, ed il Layman., *lib. 2, tract. 1, c. 17*. I Salmanticesi però dicono a questo proposito: « *Principes christiani possunt permittere Judaeis, paganis et haereticis libertatem conscientiae tantum ob bonum religionis, et ob spem conversionis: non autem ob temporale emolumentum; tract. 21, cap. 3. Bene autem potest Ecclesia, et quicumque princeps supremus compellere Judaeos et paganos subditos ad audiendam fidem nostram.* » Coi Salmant. concordano sopra questo punto il Suarez, l'Azorio, il Bec. ed il Bon., ec. LIGUORI.

COMUNIONE

CASO 1.º

Celestino celebra la Messa dei defonti, e nella Messa si presentano alla Comunione due persone, alle quali egli dà delle particole che erano già state consacrate in un'altra Messa. Poteva egli farlo?

Lo affermano il Mer., n. 30, e Benedetto XIV, *de Sacrificio Missae, tom. 9, lib. 3, c. 18*, dicendo che, l'opinione opposta degli altri per niun modo devesi ammettere siccome nuovamente ritrovata, mentre tutte le autorità e le rubriche non fanno mai parola di questa limitazione. Nè importa che le particole preconsacrate non ispettino allo stesso sacrificio. Imperocchè a percepire il frutto totale del sacramento basta che i fedeli partecipino della medesima vittima. Suppositizio in fatto reputa quasi certo il Mer. un decreto in contrario, che riferisce in un certo calendario dell'anno 1736. Imperocchè egli dice di avere usata ogni diligenza nello svogliere i registri della sacra Congregazione dei Riti, nei quali mai poté ritrovare un tale decreto. Ma, ciò non ostante, nel mese di settembre dell'anno 1741

venne in luce un decreto della sacra Congregazione dei Riti in *A-quensi*, in cui fu detto: « *In Missis defunctorum, quae in paramentis nigris celebrantur, non ministretur Eucharistia per modum sacramenti, scilicet cum particulis praeconsecratis, extrahendo pixidem a custodia. Potest tamen ministrari per modum sacrificii, prout est quando fidelibus praebetur communio cum particulis intra eandem Missam consecratis.* »

Qui però conviene notare, che prima del giorno 21 di giugno del 1670 in *Pritana* fu emanato un altro decreto, in cui viene stabilito: « *Missae defunctorum non possunt celebrari, nisi cum colore nigro, vel saltem violaceo.* » Ciò posto, che, cioè, con apparamenti negri non si possa amministrare l' Eucaristia, e per altra parte permettendosi di celebrare la Messa *de Requiem* con apparamenti violacei, s' inferisce che lecitamente si può nelle Messe dei defunti, che si celebrano con apparamenti violacei, amministrare la Comunione con le particole preconsacrate. Se adunque Celestino celebrava con apparamenti violacei poteva dare la Comunione alle persone che si presentarono per riceverla con le particole consacrate in un' altra Messa.

LIGUORI.

C A S O 2.º

Nella sacrestia della chiesa di S. Giovanni insorge questione fra Sebastiano e Antonio, se sia permesso dare la Comunione avanti o dopo la Messa dei defonti dal sacerdote che celebra. Mentre così si questiona, entra il parroco della chiesa, e dice che nè prima nè dopo la Messa *de requiem* il celebrante può comunicare. Ha egli ragione di così asserire ?

Certamente ; poichè fuor della Messa cogli apparamenti negri non si può distribuire la Comunione, sendo ordinato nel Rituale Romano che nell' amministrazione dell' Eucaristia si debba usare di quella stola che convenga al colore dell' uffizio che si celebra, od almeno di una stola bianca, come dice il Mer., con moltissimi altri teologi. E ciò pure fu approvato da S. Carlo nel suo Sinodo provinciale primo, nella prima parte. Del resto poi è certo, secondo il Rituale Romano, che nella Messa da vivo la Comunione si deve dare

al popolo subito dopo la sunzione del calice, ove però una giusta cagione non siavi che induca ad amministrarla prima o dopo la Messa, come, a cagion di esempio, se vi fossero molti presenti, e vi fosse sospetto che alcuni di loro si attediassero per la lunghezza della Messa, come insegna il pontefice Benedetto XIV, *de Sacr. Missae, tit. 9, lib. 3, cap. 18.*

LIGUORI.

C A S O 3.º

Venceslao entra nella carica di sacrista, e siccome a lui compete il dovere amministrare la Comunione a quelle persone che fuori della Messa all'altare si accostano, così vorrebbe sapere in qual ora si possa dispensare la Comunione. A tal fine si rivolge al parroco della chiesa. Quale risposta potrà dare sopra questo punto al nostro Venceslao?

Per se loquendo, in qualunque ora del giorno si può dispensare la Comunione; poichè intorno a ciò non si ha alcuna proibizione; come insegnano comunemente il Pal., *punct. 16, n. 3*; il Ronc., *cap. 4, q. 6*; i Salm., *cap. 8, n. 58*, con Ang., Conc., Fagnano e Bon., *q. 7, p. 1, num. 14*, col Silvestro, Sa, Tab., Azor., Poss., Henr. e Suarez, *5 part., d. 80, sect. 4, in fine*, dove riferisce di Sant'Ambrogio, che diceva al suo tempo esservi la consuetudine di celebrare e dare la Comunione verso la fine del giorno. Abbiamo detto *per se loquendo*; imperocchè, come dicono tutti gli autori citati, non è lecito di amministrare l'Eucaristia di notte o verso il vespero, cioè nelle ultime ore del giorno, tanto a cagione dello scandalo, quanto per l'odierna consuetudine della Chiesa; contro l'Av. appo La-Croix, *lib. 6, p. 1, n. 493*, che dice essere conveniente che la Comunione si faccia di mattina, ma potersi fare anche in sul vespero; ma ciò ammettono il Pal., *loc. cit.*, col Con., Tamb., Mer., *Comm., cap. 6, §. 1, n. 5*, col Sa, Suarez e Giord., appo La-Croix, nel solo caso in cui siavi una qualche causa speciale, e ciò sembra probabile, se si faccia verso il vespero; perocchè nella notte non credo che far si convenga; come notano i Salmanticesi ed il Bonacina, se non nel solo caso di necessità.

LIGUORI.

CASO 4.^o

La monaca Lucia arde del desiderio di fare la Comunione nella Messa che si canta la notte della Natività di Gesù Cristo, e per tale brama si reca dal parroco del luogo in cui vive, onde pregarlo di volerla ammettere in quell'ora alla Comunione. Per contrario, Anna parimenti monaca ama di fare la sua Comunione nella Messa del venerdì santo, e per tale ragione, come la prima, domanda questa grazia al suo pastore. Questi parrochi respingono le suppliche di Lucia e di Anna. Operano bene?

Bene, di certo. Imperocchè non è lecito dar la Comunione nella Messa della Natività del Signore che si dice a mezzanotte, secondo un decreto della sacra Congregazione dei Riti appo Benedetto XIV, *tit. 9, lib. 3, c. 18*, come pure nel giorno di Parasceve, per un altro decreto della stessa sacra Congregazione in data 19 febb. 1622 appo il Gavanto, *tit. 9, §. 4, num. 25*. E sebbene questo decreto, secondo la testimonianza del Mer., non si trovi nei registri, tuttavia la sacra Congregazione del Concilio in data 12 febbraio 1679 appo Benedetto XIV, *loc. cit.*, ordina agli ordinarii che circa la comunione nella feria sesta in Parasceve, si osservino le rubriche del messale e l'uso della Chiesa Romana. Dal che ne inferisce rettamente il nostro Pontefice che in quel giorno è vietata la Comunione, tanto perchè la rubrica del messale, perciò che alla feria quinta riguarda, nota che si devono conservare alcune particole per gl' infermi, con le quali parole i sani vengono esclusi; tanto perchè, secondo la Romana consuetudine, nella feria sesta non si distribuisce l'Eucaristia. Pel giorno poi del sabbato santo avvi alcun decreto che proibisce la Comunione. Ma il Mauro nel vocabolario ecclesiastico dice: « *In Missa sabbati sancti non dicitur ea antiphona quae appellatur Communio, quia non fiebat populi Communio, quae nec nunc quidem facienda esset.* » Questa ragione però non persuade. Imperocchè il dottissimo Mer., *p. 4, tit. 10, num. 56*, col Gran Moretto ed altri prova convenientemente che una volta nella Messa del sabbato santo tutti si comunica-

vano, non solo i fanciulli, ma anche gli altri fedeli, come, dice, si può vedere da un certo ordine romano, in cui si legge: « *Omnes communicent.* » Ed aggiunge col Gav., Granc. e Dur., che oggidì non per altra ragione si ommette il *Communio* ed il *Postcommunio*, se non perchè, in luogo di essi, si surrogano i vesperi. Adunque non abbiamo donde inferire la proibizione della Comunione in tal giorno; per cui dice il Viva, *de Euchar.*, q. 4, art. 9, n. 1, in qualunque giorno è permesso il comunicarsi tranne il venerdì santo. LIGUORI.

CASO 5.º

Dorothea, giovane di 18 anni è così buona e fervorosa, che quotidianamente si accosta alla Comunione. Un sacerdote della chiesa che Dorothea frequenta non sente bene tal cosa. Domandasi adunque che cosa debbasi dire dell' uso della quotidiana Comunione.

Malamente, in vero, alcuni dissero che la Comunione quotidiana devesi persuadere, anzi ordinare a tutti coloro che sono in grazia. Imperocchè, sebbene dica Sant'Agostino: « *Accipe quotidie ut quotidie tibi prosit,* » tuttavia soggiunge: « *Sic vive, ut quotidie merearis accipere.* » Quindi dice S. Tommaso, 3 part., q. 80, art. 10: « *Non est utile omnibus quotidie ad sacramentum accedere, quia in omnibus non adest debita reverentia et devotio erga tantum sacramentum.* » Donde meritamente fu condannata da Innocenzo XI la proposizione 56, che diceva: « *Frequens confessio et Communio etiam in his qui gentiliter vivunt est nota prædestinationis;* » poichè piuttosto doveva dire: « *Est nota reprobationis.* »

Per contrario, con troppo rigore la sentono della quotidiana o frequente Comunione quelli che da essa vorrebbero rimuovere le anime che non hanno una assai straordinaria purità e fervore. Perocchè fu condannata da Alessandro VII la proposizione 23, che diceva: « *Similiter arcendi sunt a Comunione quibus nondum inest amor Dei purissimus, et omnis mixtionis expers.* » Nè è a maravigliarsi se un qualche antico maestro abbia parlato con rigore sopra tal punto; imperocchè allora vigea quel rigore che or più non vige. Perciò sopra tale materia devesi stare al decreto della sacra Congregazione

promulgato l' anno 1679, ed approvato dal pontefice Innocenzo XI, in cui fra le altre cose si dice, che l' uso frequente e quotidiano della Eucaristia fu sempre nella Chiesa approvato dai santi Padri, ma che pella diversità delle coscienze nulla si può stabilire. Indi così pronuncia : « *Frequens accessus ad Eucharistiam confessoriorum iudicio est relinquendus, qui ex conscientiarum puritate et frequentiae fructu et ad pietatem processu laicis negotiatoribus, et conjugatis, quod prospiciunt eorum saluti profuturum, id illis praescribere debebunt.* » Indi soggiunge : « *In hoc igitur pastorum diligentia potissimum invigilabit, et non a frequenti vel a quotidiana sumptione, una praecepti formula deterreantur, aut sumendi dies generaliter constituuntur. Sed magis quid singulis permitendum per se, aut parochus seu confessorius sibi decernendum putet, parla del Vescovo, illudque omnino provideat ut nemo a sacro convivio, sive frequenter, sive quotidie accesserit, repellatur. Denique, conchiude, Episcopi, ubi viget hujusmodi devotio, idest usus frequentis Communionis, per illum gratias Deo agant, eamque ipsi adhibito temperamento alere debebunt.* »

Per ciò che riguarda questo pontificio decreto conviene notare : 1.° Che ivi è ordinato che in generale non possono i Vescovi, e molto meno i parrochi, prescrivere per tutti i giorni la Comunione ; anzi devono provvedere del tutto, affinchè niuno sia respinto dalla quotidiana e frequente Comunione, il qual uso piuttosto devono conservare secondo le regole suggerite dalla prudenza.

Devesi in secondo luogo notare che in questo decreto è ordinato che un tale uso della frequente o quotidiana Comunione, anche pei negozianti e congiugati, sia lasciato all'arbitrio dei confessori, i quali potranno dare delle prescrizioni secondo la purità della coscienza ed il profitto dei loro penitenti. Quindi convien dire che il confessore specialmente dall' uso della frequenza, e dal desiderio del penitente, deve desumere la regola per accrescere o diminuire l' uso della Comunione.

LIGUORI.

CASO 6.°

Cristoforo ricerca se il precetto di premettere la confessione alla Comunione sia divino od ecclesiastico. Quale risposta potrà ottenere?

Nel Concilio Tridentino, alla *sess. 13, c. 7*, così si legge: « *Praesertim cum illa plena formidinis verba apud Apostolum legamus: Qui manducat et bibit indigne, judicium sibi manducat et bibit, non dijudicans corpus Domini. Quare communicare volenti revocandum est in memoriam ejus praeceptum: Probet seipsum homo. Ecclesiastica autem consuetudo declarat eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi conscius mortalis peccati, quantumvis sibi contritus videatur, absque praemissa sacramentali confessione ad sacram Eucharistiam accedere debeat.* » Intorno poi a queste parole alcuni, come il Navarro, il Med., il Palac., appò il Palao, p. 12, n. 2, dicono che il precetto della confessione è solamente ecclesiastico, e ciò inferiscono da quelle parole: « *Communicare volenti revocandum est in memoriam ejus, nempe Apostoli, praeceptum.* » Adunque il Concilio non riconobbe quel precetto essere di Cristo, ma dell'Apostolo. La comune però e vera opinione, che seguono il Suarez, d. 66, sect. 3; il Palao, loc. cit., n. 3; il Lugo, dub. 14 ex n. 69; il Concina, p. 337, n. 2; il Cont. del Tourn., p. 498, ed i Salmanticesi, c. 7, n. 25, con altri, insegna che un tal precetto è divino. La ragione si è perchè da una parte consta che, secondo il precetto di Cristo, devesi premettere l'approvazione, mentre l'Apostolo testimonia che aveva ricevuto quel precetto dal Signore; per altra parte poi dallo stesso Concilio apparisce che questa richiesta approvazione altro non è che la confessione. Imperocchè, sebbene le parole *ejus praeceptum* si riferiscano all'Apostolo, come più probabilmente intende il Lugo, tuttavia il Concilio non dice che questo precetto della confessione fu introdotto dalla ecclesiastica consuetudine, ma che da essa fu dichiarato, donde ne avviene che per precetto divino è imposta la confessione. Né quivi osta che si dica essere un precetto dell'Apostolo, perciocchè in sostanza è un precetto divino dall'Apostolo promulgato.

LIGUORI.

CASO 7.

Mariano si confessa con esattezza per quanto può mai, ed è per accostarsi alla Comunione, quando si ricorda di un peccato mortale dimenticatosi senza sua colpa. È forse egli obbligato a confessarlo prima della Comunione, dato il caso che quel peccato già, pel dolore universale che egli ebbe di tutte le sue colpe, gli sia indirettamente rimesso?

La prima opinione comunissima fra i teologi è affermativa, e questa viene abbracciata dal Lugo, *dub.* 14, *num.* 126; dal Suarez, *dub.* 66, *num.* 3; del Palao, *pag.* 11; dal Bonacina, *pag.* 11, *n.* 17; Concina, *p.* 333, *num.* 6; Natale Alessandro, *art.* 2, *§.* 1; Tamb., *de Communione*, *cap.* 1, *§.* 8, *n.* 62; Diana, *p.* 9, *tract.* 3, *reg.* 4; La-Croix, *n.* 559 e Salmanticesi, *cap.* 7, *n.* 50, ec. La ragione si è, perchè ciò si trova espressamente ordinato dal Tridentino nella *sess.* 13, *cap.* 7, con le seguenti parole riferite nel caso anteriore. « *Ut nullus sibi conscius mortalis peccati, quantumvis sibi contritus videatur, absque praemissa sacramentali confessione ad sacram Eucharistiam accedere debeat.* » Adunque chi prima della Comunione è conscio di una colpa dimenticata, per precetto ha dovere di confessarla in pria di comunicarsi. Tanto più che tale precetto così viene spiegato dalla pratica universale della Chiesa. Tuttavia eccepiscono comunemente il caso, come dicono il Concina, *p.* 343, *n.* 18; il Tournely, *p.* 500; il Bonacina, *loc. cit.*, *n.* 18, col Suarez., Con., Reg., ec., se senza pericolo di scandalo o d'infamia alcuno non possa confessarsi. Qui però attentamente conviene avvertire col Bonacina, *dub.* 4, *q.* 6, *p.* 1, *n.* 19, che allora si dice esservi lo scandalo, quando vien data occasione di detrazione, o di giudicare temerariamente, non però quando solo si porge occasione di ammirazione.

La seconda opinione che è negativa, è abbracciata dal Garcia, *num. sum.*, *tract.* 3, *diff.* 5, *dub.* 1, *part.* 5, *n.* 50; dal Prep., *q.* 80, *art.* 5, *dub.* 3, *n.* 14; dal Ferrantino, *de Scandalo*, *q.* 10, e parimenti dall' Hon. e Fabri appo La-Croix, *n.* 559, e la credono probabile il Corn. e Reginaldo, appo il Diana, ed è difesa dal Continuatore del

Tournely, *tom. 3, p. 504, q. 2*, con Arr., Gib. e Pontas, dicendo che la prima opinione non si appoggia ad alcuna ragione probabile. So che il Diana, nello scegliere le opinioni, il più delle volte si appiglia alla benigna, e non di rado più che non convenga farlo, ma nel presente caso, dimenticatosi della sua ordinaria benignità, dice che questa seconda opinione è del tutto improbabile. Ma, ciò non ostante, avuto riguardo all' intrinseco fondamento, questa opinione, salvo il miglior giudizio dei più sapienti, cui mi sottometto, mi sembra col Continuatore del Tournely alla ragione consentanea. Imperocchè chi premise la confessione alla Comunione, già adempì il precetto della confessione, in forza del quale il peccato dimenticato è indirettamente rimesso, ed il penitente rimane già approvato. Quantunque poi egli debba poscia quel peccato sottomettere al giudizio delle chiavi penitenziali prima della morte, o quando vi sarà il precetto della confessione, questo però non prova che, secondo il Tridentino, vi sia il precetto di doverlo tosto confessare avanti la Comunione. Dirai che nel Tridentino si ordina che quello che è conscio di un peccato non si comunichi se non premessa la confessione, quantunque sia contrito; adunque chi si ricorda di un peccato dimenticato, deve necessariamente confessarlo avanti la Comunione. Ma a ciò si può rispondere che nel Tridentino si ordina che il penitente si accosti alla Comunione giustificato non per la sola contrizione, ma anche per la confessione; ma nel nostro caso per la confessione è già giustificato, e quindi non ha obbligo di confessarsi di nuovo avanti la Comunione. La pratica poi dei fedeli, che a questo si oppone, non si deve avere come regola certa di obbligo, ma piuttosto come un pio e lodevole uso, che io pure grandemente credo da doversi persuadere. Nullameno dal maestro di teologia F. Gilino Torno, e da un altro teologo esaminatore sinodale nella città di Napoli, non che da molti dottissimi teologi recenti, la presente opinione è ritenuta per molto probabile.

LIGORI.

C A S O 8.º

Anastasia nobile matrona ha nel suo palazzo un oratorio, ed ivi il suo cappellano ordinario sovente le amministra la Comunione senza

avere ottenuta perciò licenza dal Vescovo. Domandasi se ciò sia lecito.

Egli è certo che il Vescovo può proibire l'amministrazione della Comunione in un oratorio privato, come dichiarò Benedetto XIV, nella bolla *Magno* promulgata nel dì 2 giugno 1751. Ma se non siavi una proibizione, lo afferma il Clericato, *de Eucharistia, dec. 8, n. 54*, appoggiato alla ragione che il Tridentino Concilio desidera che nelle singole Messe i fedeli astanti sacramentalmente si comunichino. Né da questa opinione dissente il Port., appo il Diana, *p. 5, tract. 4, r. 14*, dicendo che il ricevere la Comunione in un oratorio privato non apporta nessuna ingiuria al parroco, quando non sia pel pre-etto. Negano invece la cosa il Diana, il Quarto ed il Girib., appo Benedetto XIV, *Notif. 29, n. 41*, il quale riferisce che un tempo Innocenzo III in Roma negò la permissione ad una nobile matrona di comunicarsi in un oratorio privato, eccettuato il caso d' infermità. Negano parimenti la cosa il Pignatelli, *cons. 98, n. 86*; il Pasqualigo, *de Sacrificio Missae, q. 644*, ed il padre Gattico, *cap. 29, n. 6*, poichè l'amministrazione dell'Eucaristia appartiene alla giurisdizione dell'ordinario; essendo un atto di pascere le pecorelle: e perciò i regolari onde potere amministrar la Comunione abbisognarono di speciali privilegi. Quindi lo stesso pontefice Benedetto XIV nell'Enciclica ai Vescovi del regno di Polonia, promulgata il giorno 2 giugno 1751, proibì di dare la Comunione negli oratorii privati a quelli che vi sono presenti senza la licenza del Vescovo.

LIGUORI.

C A S O 9.°

Giuseppe riceve l'ordine del suddiaconato; prima di accostarsi al ricevimento dell'ordine, premette la confessione, ma non si dispone però per la Comunione. Domandasi se abbia parimenti obbligo di comunicarsi.

Secondo le prescrizioni del pontificale, Giuseppe, ricevendo l'ordine, deve pure ricevere l'Eucaristia; ma questo ordine non obbliga sotto pena di peccato mortale, come dice la *La-Croix, n. 2225*, col

Gobat. Anzi neppure sotto pena di venial colpa sono obbligati a comunicarsi quelli, che s' iniziano agli ordini minori, come dice il medesimo La-Croix, con la comune dei teologi. Se poi Giuseppe, anzichè ricevere il suddiaconato, ricevesse l' ordine del presbiterato, egli avrebbe obbligo di comunicarsi, poichè quelli che ricevono questo ordine celebrano col Vescovo, come dice l'Angelico.

LIGUORI.

C A S O 10.°

Ermenegildo si accosta alla sacra Comunione con un peccato veniale abituale; domandasi se per questo suo atto commetta un nuovo peccato veniale.

Lo affermano il Layman, *tract. 4, cap. 6, n. 3*; il Concina ed il Diana appo i Salmanticesi, *cap. 7, n. 20*. Con probabilità però negano la cosa il Sa, lo Sotto ed il Vasquez, con gli stessi Salmanticesi. Imperocchè questo sarebbe piuttosto una mancanza della perfetta riverenza, anzichè una positiva irriverenza; sì perchè la stessa volontà di ricevere l' Eucaristia, e gli effetti di essa, è una virtuale detestazione delle venialità, per la quale le colpe vengono rimesse, così che esse non impediscano il frutto del Sacramento.

LIGUORI.

C A S O 11.°

Emiliano si comunica avendo un peccato veniale attuale. Pecca egli forse venialmente così facendo, e perde il frutto del Sacramento?

Quando la colpa affetta la stessa Comunione, come quando alcuno si comunica per una vana gloria, o per altro fine veniale, niuno dubita che venialmente anche pecchi, come lo dicono qual cosa certa i Salmanticesi, al *cap. 7, n. 20*, ed il Tamb., *Meth. comm., c. 1, §. 4*. Il dubbio può versare nel caso che taluno si comunichi coll' attuale o virtuale affetto di peccare venialmente, o con un peccato veniale concomitante, come sarebbe con una involontaria distrazione, o proferendo parole oziose e simili; cioè se in questo caso pecchi costui venialmente.

Intorno a questo punto tengono la negativa opinione il Vasquez,

il Sa, il Leandro, ec., appo La-Croix, *lib. 6, p. 1, num. 522*, e talè opinione la ritiene probabile il Tamburini, *l. c.* Con più verità però affermano la cosa con la comune dei teologi il Suarez, *dub. 66, s. 1, v. Dicendum*; il Lugo, *dub. 14, n. 31*; i Salmant., *c. 7, n. 23*, col Fill. e Reginaldo, appo La-Croix, *l. c.*, col Layman, Tann., Rodr.; Gob., ec., deducendo la forza del loro dire da Sant'Agostino riferito nel *cap. Quotidie de consecrat., distinct. 2*, in cui si legge: « *Si adhuc habet voluntatem peccandi, gravari magis Eucharistiae perceptione quam purificari.* » La ragione si è, perchè un tale che in questo modo si comunica arreca una positiva ingiuria al sacramento. Ciò in quanto alla colpa. In quanto al frutto poi, od all' effetto del sacramento, altri dicono che, accostandosi senza una attuale disposizione, la quale consiste nella esclusione della colpa veniale nell' atto della Comunione, ed in qualche pio moto di divozione, non riceve alcun frutto dal sacramento. E questa opinione è abbracciata da S. Tommaso, *in 4, d. 12, q. 2, art. 10, q. 3*; dal Gaetano, *in 3 part., q. 78, art. 1*; dal Petroc., *tom. 3, pag. 26, v. Praenotandum*, così pure da S. Bonaventura, Sant'Antonino, Alens. e Dur., appo il Continuatore del Tournely, *p. 630, v. Affirmat.* Egualmente provano con Sant'Agostino, *serm. 15, de verb. Apost.*, dove dice: « *Non justificat Deus nos quasi dormientes, non quasi ut non conemur, non quasi ut non velimus. Qui fecit sine te, non te justificat sine te,* » e così pure per l'esperienza, per la quale si osservano molti sacerdoti che celebrano quotidianamente nello stato di grazia, e pure non ricavano profitto. Ma altri più comunemente dicono che costui non è privato di ogni frutto, come il Suarez, *d. 63, sect. 3*; il Gon., *disp. 8, art. 3*; Tournely, *in Praelect., tom. 8, de Eucharist.* il Lugo, *d. 14, num. 36*, col Silvio, lo Soto, il Vasquez, il Leid. ed altri comunemente. Nè dubitare si deve che S. Tommaso abbia mutato di opinione, *in 3 part., q. 79, art. 8*, dove espressamente insegna, che sebbene colui che si comunica con un veniale concomitante la Comunione, come sarebbe con una volontaria distrazione, non riceva l'attuale refezione della spirituale dolcezza, tuttavia riceve l'aumento della grazia abituale o della carità. Questa opinione è in vero la più comune, ma la prima non sembra improbabile.

LIGUORI.

C O N C I L I O

Concilio deriva dalle parole *con* e *cilium*, poichè in quello tutti si radunano, onde insieme convenire, siccome sono le ciglia degli occhi, mentre si chiudono, che insieme si uniscono, secondo l' Ugo e l' Arcidiacono, *in cap. Canones, n. 1, distinct. 15*, ed il Fagnano, *in cap. Ex parte, de Capellis monachorum, n. 10*. Donde nel citato capo in questo modo espressamente si dice: « *Cilia enim oculorum sunt; unde qui sibimet dissentiunt, non agunt Concilium, quia non consentiunt in unum. . . . Concilii vero nomen, dice lo stesso Canone, tractum est ex more romano; tempore enim quo causa agebatur, conveniebant omnes in unum, communique intentione tractabant. Unde Concilium a communi intentione dictum, quasi Consilium, quasi Considium dicitur in leg. Litteram transeunte.* » Così, come osserva il Silvestro, *verb. Concilium, n. 1*, dalla società di molti che convengono in una cosa si appella. Il Concilio adunque, che i Greci chiamano Sinodo, quanto a noi riguarda si prende per la radunanza o per la unione dei sacerdoti, specialmente dei Vescovi per risolvere le cose della fede o gli altri gravi affari della Chiesa, radunati dal legittimo superiore. Ed il Concilio così definito triplicemente divideasi: primo, in generale; secondo in provinciale; terzo in vescovile. Il Concilio generale, od ecumenico, è quello, al quale dal Sommo Pontefice sono chiamati tutti i Vescovi di tutto il mondo, onde ognuno competentemente convenga, quando non sia impedito da un qualche canonico impedimento, *cap. Placuit, dict. 18, e cap. Ego 4 de Jurejurando*. Il Concilio provinciale è quello che si raccoglie dai suffraganei di una certa provincia colla autorità del metropolitano per definire le cause spirituali di quella provincia che non sono delle maggiori, nè riservate al Sommo Pontefice; e col nome di Concilio provinciale, s' intende anche il Concilio nazionale, nel quale, cioè, tutti gli Arcivescovi e Vescovi di una certa nazione, sotto di un primate o di un patriarca, convengono. Il Concilio vescovile, o sinodo diocesano, è quello che per lo stesso motivo o fine del provinciale si congrega coll' autorità del Vescovo diocesano.

Il Concilio generale non si può celebrare senza l'autorità del Romano Pontefice, secondo abbiamo dal *cap. Synodum 1, Capit. Regul. 2*, e dal *cap. Multis 5, distinct. 17*, non che dalla Costituzione di Pelagio II che incomincia *Manifesto*, dove si legge: « *Generalem Synodum convocandi auctoritas Apostolicae Sedi Beati Petri singulari privilegio est tradita,* » e dalla Costituzione di Leone IX, che incomincia *Cum ex eo*, nella quale sta scritto: « *Nolo vos lateat non debere praeter sententiam Romani Pontificis universale Concilium celebrari,* » e dalla Costituzione di Pio II che incomincia *In minoribus*, dove si trovano le seguenti parole: « *Inter Concilia nullum invenimus numquam fuisse ratum, quod stante Romano indubitato Praesule, absque ipsius auctoritate convenerit: quia non est corpus Ecclesiae sine capite, et omnis ex capite defluit in membra potestas.* » Dalla Costituzione di Leone X che incomincia *Pastor aeternus*, nel *Conc. Later., sess. 11, t. 4, Concil. part. 2, p. 120*, in cui è registrato: « *Solum Romanum Pontificem pro tempore existentem tamquam auctoritatem super omniu Concilia habentem, Conciliorum indicendorum, transferendorum, ac dissolvendorum plenum jus, et potestatem habere, ne dum ex sacrae Scripturae testimonio, dictis SS. Petrum ac aliorum Pontificum praedecessorum nostrorum, sacrorumque Canonum decretis, sed propria, etiam eorumdem Conciliorum confessione manifeste constat,* » ed ivi il Pontefice fa menzione di alcuni di questi Concilii. Per la qual cosa il Concilio radunato senza l'autorità del Romano Pontefice si addimanda conciliabolo, o conventicolo, come abbiamo dal *cap. Multis, dist. 17*; in cui Pelagio II, scrivendo ai Vescovi che eransi recati al Concilio universale intimato temerariamente da Giovanni patriarca di Costantinopoli, così si esprime: « *Multis Apostolicis et canonicis, atque ecclesiasticis instruimur regulis non debere absque sententia Romani Pontificis Concilium celebrari. Quapropter recte non Concilium, sed vestrum conventiculum, vel conciliabulum cassatur, et quidquid in eo actum est irritum habetur, et vacuum.* » E ciò è tanto vero, che se da principio il Concilio fu convocato per autorità apostolica, tuttavia se poi fu dal Sommo Pontefice disciolto od in altro luogo trasferito, da quel punto rimane acefalo e scismatico, nè più si può chiamar Concilio, ma conciliabolo; *cap. Clericus 24, q. 3*; *cap. Submittitur, distinct. 21*, in cui si legge: « *Alioquin acephalum*

liquet esse Concilium. » E così fu definito da Leone X nel Concilio Lateranese, *sess. 11, tom. 4 Concil., part. 2, pag. 120, col. 2.*

Quindi come conventicoli o conciliaboli furono sempre riprovati i Concilii che non furono intimati o dal Sommo Pontefice o colla autorità di lui dagl' imperatori. Con questo titolo fu riprovato nel Concilio Romano da Gregorio II il conciliabolo Constantinopolitano composto da 500 Vescovi nell' anno 730 da Leone Isauro contro la volontà dello stesso Gregorio. Per la stessa ragione nel Concilio Romano tenuto da Stefano IV nell' anno 769, furono cassati gli atti del conciliabolo Constantinopolitano pseudo-settimo generale, congregato da Costantino Copronimo figlio di Leone nell' anno 574. Per la stessa causa nel quinto Concilio Lateranese fu riprovato il conciliabolo di Pisa intimato contro il papa Giulio II nell' anno 1511. Così da Eugenio IV, nell' anno 1473, furono cassati, dichiarati irriti e nulli tutti e singoli gli statuti e decreti promulgati dal Concilio di Basilea, dopochè dallo stesso Pontefice era stato sciolto, e trasferito prima in Bologna, poscia a Ferrara, quindi a Firenze. E così del pari devonsi dire che sono cassati e resi di niun valore i Concilii che consta essere stati convocati o continuati senza l' autorità del Sommo Pontefice, e si devono annoverare fra gli acefali e scismatici conciliaboli. Nè giova obbiettare che un tempo gli stessi imperatori convocavano i Concilii, che però sono ritenuti come veri, canonici, legittimi ed ecumenici Concilii, e non come conventicoli o conciliaboli, come apparisce dal Concilio di Nicea primo, convocato dall' imperatore Costantino Magno, dal primo Constantinopolitano convocato da Teodosio Seniore e dal Calcedonese da Marciano, per tacere degli altri; imperocchè conviene a questa obbiezione rispondere che gl' imperadori convocarono tali Concilii non *coactive et auctoritative*, ma solamente *exhortative et opitulative*. Imperocchè avvi questa differenza fra il Pontefice e l' imperatore, nella convocazione dei Concilii, che il Papa intima il Concilio *auctoritative, et potestative* ordina ai Vescovi di congregarsi; l' imperatore poi *exhortative et opitulative*, in quanto persuade ed esorta, anzi, come esecutore dell' ordine della volontà del Pontefice, brama, e porge il braccio e l' assistenza, onde sicuri i Padri si raccolgano, e sieno difesi, e le cose

definite, secondo la determinazione del romano Pontefice, si mandino ad effetto, e così il romano Pontefice con più efficacia e più facilità nella convocazione del Concilio consegua il suo intento. Per la qual cosa, dove si legge che gl' imperatori ed i re hanno intimato i Concilii, si deve intendere che essi fecero ciò, o per ordine, o per esortazione del Romano Pontefice, come abbiamo dalla *distin. 47, per totum* e da S. Gregorio, *lib. 4, epist. 1*. Che se si trova che alcuno dei Concilii fu convocato dagl' imperatori e re senza l' autorità ed il consiglio, o consenso del Romano Pontefice, non si potrà mai chiamare questo Concilio ecumenico, finchè il Sommo Pontefice di sua autorità e beneplacito non dichiari di riconoscere per valida quella radunanza; imperocchè, per la susseguente conferma, acquisterebbe vigore, e da conciliabolo si cangerebbe in legittimo Concilio. E, dato che alcuni Concilii sieno stati raccolti dagl' imperatori e re contro la volontà del romano Pontefice, e senza che vi abbia mai assentito, allora questi Concilii furono irriti e nulli; anzi espressamente dai Romani Pontefici cassati ed annullati. Si può vedere sopra ciò la Costituzione di Giulio II che incomincia *Sacrosancta*.

Nel caso di scisma, trovando più di un Pontefice, e tutti dubbii, i Cardinali possono convocare il Concilio, ed ordinare che i Pontefici contendenti abdichino al pontificato, al qual ordine se obbedir non volessero, possono con una pronunziata sentenza dal pontificato cacciarli, ed assolvere tutti i fedeli dall' obbligo di obbedirli, e loro ordinare di non mai conoscerli come Pontefici, ma di ritènere per canonico quello che in appresso sarebbe eletto dai Cardinali.

Al Concilio generale devono essere chiamati *de jure* solamente i Vescovi ed i prelati maggiori, cioè i Patriarchi, i Primate e gli Arcivescovi, come nota Innocenzo e Giovanni Andrea, in *cap. Grave de Praebend.*, e gli altri comunemente, a cui specialmente fa il *cap. Episcopus 9*; *cap. Placuit 10*; *cap. Si quis 12*; *cap. Si Episcopus 13*; *cap. Si quis Episcoporum 14*; *cap. Propter 15, disput. 18, Cum similibus*. A tutti questi si aspetta *de jure et officio* nei Concilii generali il diritto di un decisivo suffragio, secondo la comune cattolica opinione. Perocchè, essendo questi sotto il Romano Pontefice i pastori delle chiese, ad essi appartiene *ex officio* sotto il medesimo formar

le cause, decretare, e trattar gli affari ecclesiastici nei Concilii ecumenici legittimamente congregati. Anzi dello stesso diritto di suffragio decisivo godono anche i Vescovi titolari, e perciò anch' essi per diritto, devono essere chiamati ai generali Concilii ; imperocchè, sebbene dai tiranni infedeli sieno occupate le chiese, sotto il cui titolo sono ordinati e consacrati Vescovi, e manchino della giurisdizione *in actu secundo*, per cui non hanno territorio attuale, nel quale possano la giustizia ai sudditi amministrare tuttavia ritengono la giurisdizione *in actu primo*, per cui alle loro chiese titolari, posto che fossero fuori della giurisdizione degl' infedeli, possono recarsi, e perciò esercitare la giurisdizione anche *in actu secundo*, in quanto, cioè, hanno territorio e sudditi, sopra i quali poter la giurisdizione medesima esercitare, come gli altri Vescovi. Per privilegio poi e consuetudine si devono chiamare ai Concilii generali con suffragio decisivo anche i Cardinali non Vescovi, gli abati ed i generali degli ordini regolari. Così dice il Bellarmino, *lib. 1, de Conciliis, c. 15*. Ai Concilii generali si sogliono chiamare anche alcuni insigni teologi e dottori dei sacri canoni, non perchè diano un suffragio decisivo, ma solamente per un voto consultivo. I principi parimenti sogliono essere invitati ai Concilii generali, onde od in persona o per mezzo dei loro oratori sieno presenti, tanto perchè difendano il Concilio, e reprimano gli scandali o le novità degli innovatori, come dice il *c. Quia Sancta 28, 2. Verum, distinct. 63*, quanto affinchè come testimonii e consci dei decreti del Concilio puniscano poscia i trasgressori ed i contumaci anche con pene temporali, come testimoniano il Bellarmino, nel luogo citato, ed il Torrecremata, *lib. 5, c. 12 e 13*, non che altri autori.

I principi e tutti gli altri laici, per quanto si voglia illustri nella scienza e nella dottrina di ambe le leggi, nei Concilii generali non hanno un suffragio decisivo ; secondo la comune opinione dei cattolici contro i luterani ed i calvinisti, nonchè gli altri eretici. Imperocchè i laici sempre devono essere esclusi come giudici degli ecclesiastici affari ; secondo il dire del *cap. Massuna, de election.*, ed il *cap. Debent de Offic. judic. Ordinar.* E ciò fu parimamente osservato nella legge antica, nella quale i dubbii della religione e di quelle cose che spettavano a Dio, e di quelle che a Dio appartenevano,

venivano sempre decise dai sacerdoti, e mai dai laici; come si può vedere dal libro secondo dei Paralipomeni, al cap. 19, in cui si legge: « *In Jerusalem quoque constituit Josaphat Levitas, et sacerdotes, et principes familiarum ex Israel, ut iudicium et causam Domini judicarent habitatoribus ejus. Amarias autem sacerdos et pontifex vester, in his, quae ad Deum pertinent, praesidebit: porro Zabadias filius Ismakel, qui est dux in domo Juda, super ea opera erit, quae ad regis officium pertinent.* » Così parimenti troviamo essersi praticato fino dai primordii della Chiesa nel Concilio degli Apostoli, *Act. 15*, in cui i laici non ebbero il diritto di un suffragio decisivo; ma fatta dagli Apostoli e dai seniori l'esame sopra la questione intorno ai riti della legge mosaica, se fosse o no necessario il loro uso, Pietro pronunziò una definitiva sentenza: « *Convenerunt Apostoli et seniores videre de verbo hoc (id est consultare). Cum autem magna conquisitio fieret, surgens Petrus dixit ad eos: Viri fratres, vos scitis, quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit, per os meum audire gentes verbum evangelii, et credere . . . Quo facto, tacuit omnis multitudo,* » abbracciando la decisione definitiva di Pietro. E di fatto l'autorità di decidere i dubbii spettanti alla religione ed ai costumi, e l'ufficio di reggere la Chiesa, non ai laici, ma ai soli Vescovi è devoluta, come abbiamo negli Atti degli Apostoli al cap. 20: « *Attendite vobis, et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei.* »

E questa autorità essere demandata ai Vescovi, e non a sè stessi, confessarono gli stessi imperatori. Imperocchè quando Costantino Magno fu ricercato nel Concilio Niceno, onde volesse pronunziare giudizio nelle querimonie di alcuni Vescovi, rispose: « *Vos a Deo nobis dati estis Dii: et conveniens non est, ut homo judicet Deos,* » e come si può parimenti raccogliere dal modo di diportarsi sopra un tal punto degli altri imperatori.

Impertanto al solo Romano Pontefice si compete il diritto *auctoritative* di presiedere od in persona o pei suoi legati nei Concilii generali, secondo la comune opinione dei cattolici, contro Lutero, Calvino, Vigorio, ed altri, che vogliono che l'imperatore presieda al Concilio e lo confermi colla sua autorità. Imperocchè il solo Romano Pontefice è il pastore di tutti, e da Cristo ebbe il primato sopra tutta

la Chiesa, ed egli solo può fare che gli altri capi della Chiesa si uniscano nel nome del Signore, secondo l'evangelista Matteo, al c. 18, vers. 20, cioè colla autorità che emana da Cristo. Ed in fatto Cristo non diede le chiavi del regno dei cieli all'imperatore Tiberio, ma a Pietro, per le quali parole all'autorità pontificia Cristo assoggettò non solamente i Patriarchi, gli Arcivescovi ed i Vescovi, ma anche i re e gl'imperatori, che è lo stesso come se detto avesse Cristo a Pietro, secondo le espressioni del Grisostomo a questo luogo: «*Esto prae-positus loco mei, et caput fratrum tuorum.*» Per la qual cosa siccome Cristo siede in mezzo di quelli che si raccolgono nel suo nome, così parimente deve starsene il Sommo Pontefice nel mezzo dei Vescovi, siccome giudice supremo. Imperocchè Cristo diede a Pietro ed ai suoi successori un pienissimo potere, il quale potere avendo il Sommo Pontefice, siccome successore di Pietro, non solo può *auctoritative* convocare i prelati al Concilio, ma anche presiedere in esso o di per sè, siccome principe supremo, o pei suoi legati. Che se in alcuni Concilii presiedettero gl'imperatori, la loro presidenza fu soltanto onoraria, e non autoritativa.

Al solo Romano Pontefice si compete il diritto autoritativo di confermare i Concilii generali, e senza la conferma di lui i decreti del Concilio non hanno alcuna forza; come abbiamo dal *cap. Regul. 2*; dal *cap. Nec licuit 4*; dal *cap. Multi 5*; dal *cap. Concilia 6*; *dist. 17*, e nel *cap. Significasti*, si legge alla quarta distinzione, *de Election.:* «*Cum omnia Concilia per romanae Ecclesiae auctoritatem, et facta sint, et robur acceperint.*» E nella Costituzione di Gelasio I, che incomincia *Valde*, al §. 16, sta scritto: «*Prima Sedes, scilicet romana, unamquamque Synodum confirmat sua auctoritate.*» E, di vero, fu sempre praticato dai Padri dei Concilii di chiedere dal romano Pontefice la conferma di quelle cose che nel Concilio erano state stabilite. I Padri del Concilio di Nicea, che fu norma e regola degli altri, per mezzo di una lettera sinodica chiesero da S. Silvestro, affinchè egli colla autorità apostolica confermasse i decreti del Concilio: «*Nunc itaque, sono le identiche parole, ad vestrae Sedis augmentum accurrimus roborare . . . Quidquid autem constituimus in Concilio Nicaeno precamur vestri oris consortio confirmetur.*» Silvestro poi, alla inchiesta dei Padri annuendo,

confermò il Concilio Niceno nel modo seguente: « *Quidquid in Nicaea Bithyniae constitutum est ad robur sanctae matris Ecclesiae, et apostolicae, ac sanctis sacerdotibus trahentis decem, et octo, ore nostro conformiter confirmamus. Omnes qui ausi fuerint dissolvere definitionem sancti et magni Concilii, quod apud Nicaeam congregatum est, sub praesentia piissimi et venerandi principis Constantini Augusti, anathematizamus.* » Così pure si può rilevare dal diportarsi dei Padri in tutti gli altri Concilii. Che se alle volte si chiese la conferma dagl' imperatori, come avvenne nel Concilio I Costantinopolitano, e gl' imperatori medesimi la diedero, ciò nulla osta pel caso nostro, poichè quegl' imperatori confermarono i Concilii non autoritativamente, ma soltanto *testificative*, ovvero *receptive*, od anche *executive*. Per la qual cosa dice assai bene intorno a ciò il cardinale Cusano, nel *lib. 3 de Concordant. Catholic.*, al cap. 15: « *Summus Pontifex confirmat tamquam auctoritatem praebens Concilio, imperator vero tamquam testis eorum, quae gesta sunt, et decreta, et tamquam ea approbans, et recipiens, eisque se subjiiciens, et quia regis ad exemplum totus componitur orbis, ceteri omnes Concilio obediunt: nullam vero vocem synodicam, vel decisivam, vel conclusivam habet. Ideo cum deprehendimus imperatores Concilia confirmasse, id factum est, ut manus auxiliares praerent Ecclesiae.* »

Le definizioni del Concilio universale, anche legittimamente congregato, promulgate, essendo assente il Sommo Pontefice, non sono infallibili senza la conferma dello stesso Sommo Pontefice; imperocchè Cristo non pregò pel Concilio degli Apostoli, ma per Pietro, onde non mancasse la fede di lui, *Luc. 22*, dove sta scritto: « *Ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos.* » Donde procede che la infallibilità nelle definizioni fu data al solo Pietro ed ai suoi successori; secondo che si ha dal *c. A recta 9*; *c. Haec fides 14, caus. 24, q. 1* e dal *c. Majores 3 de Baptismo*.

I Concilii generali approvati e confermati dal Sommo Pontefice sono infallibili, ed errare non possono nè in quanto a ciò che riguarda la fede nè per ciò che riguarda i costumi. Proviene poi questa infallibilità dall'assistenza dello Spirito Santo non al solo Sommo Pontefice, ma anche al Concilio raccolto in uno al Pontefice; imperocchè appo l' evangelista Matteo espressamente si legge, nel

cap. 18: « *Ubi duo, vel tres congregati fuerint in nomine meo, ibi sum in medio eorum,* » cioè, dice il Concilio Calcedonese dopo la terza azione nella epistola a papa Leone: « *Si duo vel tres congregati in nomine meo, meam assistentiam accipiunt, quanto magis Congregatio tota praelatorum cum capite suo?* » Ed appo Giovanni, al cap. 16, si dice: « *Spiritus veritatis docebit vos veritatem.* » Per la qual cosa, fidando sopra queste parole, il primo Concilio di Gerosolima, come si legge negli Atti degli Apostoli, pronunziò: « *Visum est Spiritui Sancto et nobis.* » Quindi è che i Concilii generali approvati dal Sommo Pontefice, ovvero confermati, si ritengono dalla Chiesa siccome ecclesiastiche verità, secondo che si rileva dal cap. *Canones* 1; cap. *Sicuti sancti Evangelii* 2; cap. *Sancta Romana Ecclesia* 3, *distinct.* 1. I Concilii poi generali totalmente approvati dalla Chiesa sono diciotto, cioè: 1.° Il Niceno contro Ario, che negava la divinità di Cristo, nell' anno 336. 2.° Il Costantinopolitano I contro Macedonio, che negava lo Spirito Santo, an. 381. 3.° Il Calcedonese contro Eutiche e Dioscoro, che stabilivano in Cristo una sola volontà e natura, an. 452. 4.° Il Costantinopolitano II contro Pietro Gnafeo infetto parte dell' eresia macedoniana, parte della nestoriana, an. 550. 5.° Il Costantinopolitano III del 681 contro Sergio Pirro e gli altri Monoteliti. 6.° Il Niceno II nel 781, contro gl' Iconoclasti. 7.° Il Costantinopolitano IV dell' anno 870 contro Fotino pseudo-patriarca. 8.° Il Lateranese I dell' anno 1123 per ricuperare la Terra Santa. 9.° Il Lateranese II del 1159, pei diritti del clero e per sopprimere lo scisma. 10.° Il Lateranese III del 1180 contro i Valdesi. 11.° Il Lateranese IV del 1215 per la riforma della Chiesa e la ricupera di Terra Santa. 12.° Il Lionese I del 1245 contro Federico imperatore volgarmente detto Barbarossa, e per la Terra Santa. 13.° Il Lionese II del 1273 contro gli errori dei Greci. 14.° Il Viennese nella Gallia del 1311 contro i Saraceni invasori di Terra Santa, e contro gli eretici Beguardi e Beguini. 15.° Il Fiorentino dell' anno 1438 per la riconciliazione e riduzione dei Greci. 16.° Il Lateranese V dell' anno 1517 contro il pseudo-Concilio Pisano. 17.° Il Tridentino dell' anno 1542 contro i Luterani e gli altri eretici novatori. 18.° Quello di Gerosolima già da principio nominato.

Il Concilio generale non è superiore al Papa, ma bensì questi al

Concilio ; imperocchè al solo Pietro, e nella persona di Pietro a tutti i successori di lui, e non al Concilio, o ad alcuna Congregazione, fu detto da Cristo, *Matt. 16* : « *Et ego dico tibi, tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam . . . Tibi dabo claves, locchè dinota la suprema potestà, regni coelorum ;* » ed appo Giovanni, *c. ult., v. 15* : « *Pasce agnos, pasce oves meas.* » Questa proposizione da alcuni contestata, che il Pontefice sia superiore al Concilio, fu con più chiarezza che nol facesse Innocenzo III nel *cap. Per Venerabilem, 2. Rationibus ; Qui filii sint legitimi*, dichiarato da Pio II, nella Costituzione che incomincia *In minoribus agentes*, e lo stesso soventi volte fu dichiarato dagli stessi Concilii generali. Così, a cagion di esempio, il Concilio Fiorentino celebrato nell'anno 1436 da Eugenio IV, dopo la *sess. 25, tom. 4 Concil., part. 1, pag. 1106*, dice : « *Definimus sanctam Apostolicam Sedem, et romanum Pontificem in universum orbem tenere primum, et ipsum romanum Pontificem successorem esse beati Petri principis Apostolorum, et verum Christi vicarium, totiusque Ecclesiae caput, et omnium christianorum patrem, et doctorem existere, et ipsi in beato Petro pascendi, regendi, ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum Conciliorum, et in sacris canonibus continetur.* » Alla qual definizione sottoscrissero anche l'imperatore dei Greci ed i Padri tanto greci che latini. E così pure fu definito nel Concilio Lateranese V, celebrato nell'anno 1517 sotto Leone X, dove, alla *sess. 11, tom. 4 Concil., part. 2, pag. 120*, così si legge : « *Solum romanum Pontificem pro tempore existentem tamquam auctoritatem super omnia Concilia habentem, Conciliorum indicendorum, transferendorum, ac dissolvendorum plenum jus, et potestatem habere nedum ex sacrae Scripturae testimonio, dictis sanctorum Patrum, ac aliorum romanum Pontificum, sacrorumque Canonum decretis, sed propria etiam eorundem Conciliorum confessione constat,* » ed ivi vengono annoverati questi varii Concilii, che per brevità quivi ommettiamo, e che si possono anche vedere citati nella Costituzione di Leone X che incomincia *Pastor aeternus*.

Inoltre gli stessi Concilii si conobbero in una duplice maniera inferiori al romano Pontefice. In primo luogo, perchè nei decreti dei Concilii generali chiaramente si scorge l'autorità dello stesso roma-

no Pontefice come apparisce nel *cap. Significasti 4 de Elect., v. Cum omnia Concilia*, il qual capo concorda con l'altro *Dudum*, ed il *cap. Peregrina 3, q. 6, et expresse Concil., sess. 25, cap. 21, de Reformat.* L' autorità poi non ha luogo ove non sia del superiore, *cap. Venientes de Jure jurand., cap. Dudum 3, q. 6.* In secondo luogo, perchè i Padri accostumarono di chiedere ed ottenere la conferma dei Concilii dal Sommo Pontefice, come abbiamo dal *cap. Multi 5*, e dal *c. Concilia 6, distinct. 7.* La conferma poi è un segno evidente della superiorità, come abbiamo dal Bald., *in leg. fin., n. 4, vers. ulterius nota C. de Legibus*, dove dice: « *Nihil est majus, sive sanctius imperio, intellige, nisi Apostolat. B. Petri, cum enim Apostol. confirmet principem, istud est manifestum signum superioritatis, ut in Auct. de defen. civ., 2. Interim.* Il quale perciò deduce che gli stessi Concilii, mentre chiesero la confermazione, si dichiararono inferiori al Romano Pontefice, locchè abbastanza apparisce dalla bolla di Pio IV, con cui conferma il Concilio di Trento, la quale incomincia *Benedictus Deus*, dove si legge: « *Cum autem ipsa Synodus pro sua erga Sedem Apostolicam reverentia, antiquorum Conciliorum negotiis inhaerens, decretorum suorum omnium confirmationem a nobis petierit Cujus auctoritatem etiam ipsa S. Synodus tam reverenter agnovit.* » E si anche la nostra verità si prova, perchè dalla sentenza del Concilio generale si può appellare al Papa siccome a superiore, *c. Cuncta per mundum 9, q. 3, c. Qui se scit 2, q. 6.* Anzi quelli che appellano dal romano Pontefice al futuro Concilio, e quelli che a ciò danno loro consiglio ed assistenza sono soggetti alle pene della scomunica, ed alle altre che si convengono ai rei di lesa maestà divina ed umana, come della costituzione di Pio II che incomincia *Execrabilis*, e cotestoro da Giulio II, nella costituzione *Suscepti regiminis*, vengono dichiarati come veri ed indubitati scismatici, e che sentono male della fede cattolica, ed ogni anno vengono scomunicati nel giorno del giovedì santo, come si vede dalla bolla *Coena Domini, 2. 2.* L' autorità del romano Pontefice sopra il Concilio, oltre di essere stata espressamente definita da Leone X nel Concilio V Lateranese alla *sess. 11*, fu anche definita da Alessandro VIII, il quale nel giorno 9 dicembre dell' anno 1690 condannò la seguente proposizione: « *Futilis et toties convulsa est assertio de Pon-*

Supplem. Vol. II.

*tificis romani supra Concilium oecumenicum auctoritate, et in fidei quaestionibus decidendis infallibilitate, » e prima nel giorno 4 agosto dello stesso anno 1690, nella Costituzione che incomincia *Inter multiplices*, aveva proscritte quattro proposizioni promulgate nei comizii della Gallia, di cui la seconda elevava l' autorità del Concilio sopra il Romano Pontefice colle seguenti parole: « *Sic autem inesse Apostolicae Sedi de Petri successoribus Christi vicariis rerum spiritualium plenam potestatem, ut simul valeant, atque immota consistant sanctae oecumenicae Synodi Constantiensis a Sede Apostolica comprobata, ipsoque Romanorum Pontificum, ac totius Ecclesiae usu confirmata, atque ab Ecclesia Gallicana perpetua religione custodita, decreta de auctoritate Conciliorum generalium, quae sess. 4 et 5 continentur; nec probari, qui eorum decretorum quasi dubiae sint auctoritatis, ut minus approbata robur infringant, aut ad solum schismatis tempus Concilii dicta detorqueant.* »*

Ora, parlando del Concilio provinciale, diremo che al Metropolitanano si aspetta il convocarlo, come si rileva dal *cap. Si Episcopus 13; cap. Si quis Episcoporum 14; cap. Propter 15, dist. 18; cap. Quod sicut, 2. Praeterea de election.; c. Sicut olim 25, de Accusationibus*, e dal Concilio Tridentino, *sess. 24, cap. 2, de Reformat.* Questa convocazione il Metropolitanano o l' Arcivescovo deve farla di per sè, e non per mezzo del suo vicario generale, come dal testo espresso nel Concilio di Trento, dove si dice al luogo citato: « *Quare Metropolitanus per se ipsum,* » ec. Che se il Metropolitanano è impedito legittimamente, la convocazione del Concilio spetta al coepiscopo più antico, come dalla lettera espressa dal Concilio di Trento, in cui si legge: « *Seu, illis legitime impeditis, coepiscopus antiquior,* » ed a questo pure si aspetta la convocazione del Concilio in tempo che sia vacante la sede metropolitana, e non al capitolo della metropolitana, od al vicario capitolare della stessa metropolitana, secondo che espressamente dichiarò la sacra Congregazione del Concilio in *Tarraconensi* del 13 maggio 1604. Le stesso dicasi se l' Arcivescovo è impedito o morì, secondo l' opinione del Boteo, *de Synodo, part. 1, n. 43; Arcidiacono e Gemin., in cap. Placuit; Bellarmino e Torrecremata, in cap. Propter ecclesiasticas, n. 8; Quarant., in Summa bullarii, verb. Concilium provinciale, n. 2; Fagnano, Barbosa ed altri.*

Al Concilio provinciale si devono chiamare ed ammettere tutti i Vescovi suffraganei con voto decisivo; i capitoli cattedrali in tempo di sede vacante, i quali possono inviare il loro vicario, e questi anche chiamar si devono, se vive il Vescovo, e possono inviare i loro nunzii specialmente per trattare quelle cose che al capitolo riguardano; gli abati e gli altri prelati, che hanno un proprio territorio, ed esercitano una giurisdizione quasi vescovile entro ai confini della provincia in cui il Concilio si raduna; tutti quelli infine che per diritto o per consuetudine sono soliti ad intervenire secondo il testo del Tridentino, *sess. 24, cap. 2*, in cui si dice: « *Episcopi omnes et alii qui de jure vel consuetudine interesse debent, convenire omnino tenentur,* » e nella *sess. 25, al cap. 2*, dice: « *Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis, Episcopis, et omnibus aliis, qui de jure vel consuetudine in Concilio provinciali interesse debent.* » Ai laici non è permesso l'intervento a quei sinodi, se non per chiedere o difendere la giustizia, *cap. Novit., de Judic., cap. 1, de Sponsalibus.*

Un tempo i Concilii provinciali si dovevano celebrare due volte all'anno secondo gli antichi canoni, in quadragesima e verso i tempi di autunno. Ma questa consuetudine nel sesto Concilio generale fu cangiata e ridotta ad una sola volta; poi dal Tridentino fu permesso che almeno ad ogni triennio uno di questi sinodi si tenesse. « *Metropolitani ... quolibet saltem triennio post octavam Paschatis Resur. D. N. J. C., seu alio commodiori tempore pro more provinciae non praetermittente Synodum in provincia sua cogere.* »

Il luogo per raccogliere il Concilio deve essere comodo a tutti quelli che devono intervenire, e la elezione di esso si aspetta all'Arcivescovo.

Il Concilio provinciale non può essere sciolto dal solo Arcivescovo senza il consiglio e l'assenso e voto dei suffraganei, ed i suoi decreti devono essere promulgati da ogni Vescovo entro lo spazio di sei mesi, non però si possono pubblicare senza l'assenso del Sommo Pontefice; ed i suoi decreti hanno vigor di legge in tutta la provincia.

Sopra questa materia si legga il Fagnano, Barbosa, Bellarmino, Torrecremata, Navarro, Botteo, l'Ostiense, ec., ec.

CONCIONARE, CONCIONATORE, CONCIONE

C A S O 1.°

Servilio commise una mortal colpa. Nel dopo pranzo di quel giorno egli deve tenere Concione in una chiesa; e, senza prima confessarsi all'ora stabilita, ascende il pergamo e recita la sua Concione. Concionando in questo stato di mortale peccato pecca egli mortalmente?

La prima opinione dice che sì; e tale sentenza è seguita dal Gaetano, 2, 2, q. 187, art. 1 e 3, d. 6; dal Morb., p. 3, q. 15; dal Juenin, q. 5, cap. 3, art. 2; dal Continuatore del Tournely, tom. 4, p. 35, e da altri registrati appo il Diana, p. 3, tract. 4, reg. 197, e sembra pure che a questa opinione sia propenso anche l'Angelico, in 4, dist. 19, quaest. 11, art. 2, ad 2; dove dice che colui che Conciona coll'anima aggravata da un peccato mortale occulto, gravemente pecca, perciocchè « *impedit finem doctrinae; quia ore se profiteatur nosse Deum, factis autem negat.* » Altri però fanno uso di una ragione diversa; perocchè dicono ch'egli pecca mortalmente, perchè in peccato mortale esercita un atto dell'ordine. La seconda opinione poi, che è la più comune e più probabile, nega che Servilio, facendo questa azione in istato di mortal colpa, mortalmente peccchi. Propendono per questa il Gon. ed il Suarez, in 3 p., t. 3, d. 16, sect. 13, in fin., et de charit., dub. 8, sect. 4, n. 6; il Lugo, de Sacr., dub. 8, n. 152; il Pal, t. 1, tract. 6, d. 3, p. 7, num. 7; il Bon., d. 1, q. 3, p. 2, n. 8; il Vasq., il Sayr., lo Spor., t. 3, p. 26, n. 174; La-Croix, lib. 6, p. 1, n. 99; i Salmant., de Sacram., c. 8, n. 106, ed il Diana, loc. cit., e tract. 3, tit. 7, reg. 14, col Villal., Torr., Laym. ed altri molti. Imperocchè non vi è alcuna legge divina od ecclesiastica che proibisca, sotto colpa grave, ai peccatori di astenersi dal Concionare; sì perchè l'atto di concionare non tende immediatamente alla santificazione dell'uomo, mentre di per sè non cagiona la grazia, siccome lo fa l'amministrazione dei Sacramenti. Nè vale la ragione della opposta opinione, che cioè il Concionatore, predicando in istato di grave

colpa peccati mortalmente, poichè esercita indegnamente un uffizio dell' ordine. Imperocchè rispondiamo altro essere esercitare l' uffizio dell' ordine, altro un uffizio all' ordine annesso. Imperocchè quando esercita l' uffizio dell' ordine, mentre questo è ordinato alla Eucaristia, allora, indegnamente amministrando, è probabile che rechi ingiuria all' Eucaristia. Dico probabilmente, poichè l'opposto è anche probabile, mentre un tale esercizio non è prossimamente ordinato alla produzione della grazia, come lo è l' amministrazione del Sacramento. Chi poi esercita l' uffizio di Concionare, essendo questo solamente annesso all' ordine estrinsecamente, e di per sè soltanto ordinato al prossimo, Servilio, concionando nello stato in cui si trova, non apporta ingiuria all' ordine, ma al prossimo; perlocchè la colpa di lui devesi commensurare secondo l' ingiuria che al prossimo apporta. Quindi ne avviene che il peccato di Servilio essendo occulto, come si suppone, non fa danno al prossimo, anzi Servilio predicando apporta utilità, perciò non avvi donde poterlo condannare di mortal colpa, perocchè comunemente i teologi non lo scusano da colpa veniale, per la irriverenza verso la divina parola. LIGUORI.

C A S O 2.°

Pietro parroco ha obbligo di predicare. Un giorno commise in pubblico un grave peccato, di cui ognuno prese scandalo, senza prima pentirsi e mondare la propria coscienza da quel delitto, e riparare in qualche modo allo scandalo dato, ascende l' altare ed annunzia al suo popolo la divina parola. Con questa azione aggravasi egli di mortal colpa ?

Dicono il Suarez, lo Soto ed il Diana, *ll. cc.*, che non viene scusato da mortal colpa quel Concionatore, cui incombe per uffizio annunziare la parola divina, se conciona esistendo pubblico peccatore; perocchè allora porge occasione di scandalo, ed impedimento arreca al fine della divina parola. A questa opinione sembra che anche l'Angelico siasi uniformato. Imperocchè, sebbene nel luogo sopra citato dica che tanto il pubblico quanto l' occulto peccatore mortalmente pecca concionando, tuttavia, come avverte il Concina, *tom. 8, p. 93,*

n. 25, sembra che il santo Dottore abbia voluto dipoi la sua opinione rischiarare, e ridurla ai soli pubblici peccatori. Imperocchè, nella 2 Cor. cap. 6, lect. 1 ex S. Greg., così dice: « *Cujus vota despicit, restat ut ejus praedicatio contemnatur, ut publicus et famosus peccator cavere sibi debeat ut praedicet, alias peccat.* » E ciò devesi specialmente intendere se il Concionatore rimbrotta specialmente il vizio di cui egli stesso è pubblicamente diffamato, secondo il dire dell'Apostolo, scrivendo ai Romani, cap. 11: « *Qui alios doces, teipsum non doces: qui praedicas non furandum, furaris; qui dicis non moechandum moecharis, etc., propter vos blasphematur nomen Dei inter gentes.* »

LIGUORI.

C A S O 3.°

Silvio non va mai ad ascoltare una sacra Concione. Nel tempo pasquale si reca ad un confessore, il quale lo avverte della obbligazione che ha di ascoltare anche le Concioni sacre. Quest'obbligo incombe propriamente a Silvio, e se non ha obbligo di ascoltar la Concione, il parroco ha forse obbligo di farla?

Dal cap. *Sacerdotes, distinct. 1, de Consecrat.*, sembra esservi obbligazione di ascoltare la predica. Ma conviene rispondere negativamente col Bus. ed i Salmant., *tract. 23, cap. 1, n. 141*. Dice poi la Glossa che il testo citato parla solamente di quelli che disprezzano le sacre Concioni; e, come nota il Suarez, *tom. 2, de Relig., lib. 2, cap. 16, n. 8*, null'altro ivi viene comandato, se non che i Vescovi ed i parrochi, nei giorni di domenica e nei più solenni o per sè, o per altri idonei, tengano una Concione, e nell'avvento, e nella quaresima almeno tre volte per settimana predichino, se così ritrovano essere espediente. Dalle quali parole non viene imposto obbligazione ad altri, se non che ai Vescovi ed ai parrochi. Qui poi osserveremo che nel Concilio Tridentino, alla *sess. 5, cap. 2, de Reform.*, viene ordinato tanto ai Vescovi quanto ai parrochi di tener Concione ai suoi popoli nei giorni di domenica e nelle feste solenni. « *Omnes Episcopos et praelatos teneri per seipsos, si legitime impediti non fuerint, ad praedicandum, vel per idoneos, si impediti fuerint. Si quis autem hoc adimplere contempserit, districtae subiaceat ultioni. Archipresbyteri quoque,*

plebani et quicumque curam animarum obtinent, per se vel alios idoneos, si legitime impediti fuerint, diebus saltem dominicis et festis solemnibus plebes sibi commissas pro sua, et eorum capacitate pascant salutaribus verbis, docendo ea, que scire omnibus necessarium est ad salutem, annuntianoque eis cum brevitate et facilitate sermonis vitia, quae eos declinare et virtutes quas sectari oporteat. » Lo stesso precetto viene rinnovato ai Vescovi nello stesso Concilio, alla *sess. 24, cap. 4*. Quindi non dubito coi Salmanticesi, *de III Praecept., cap. 1, n. 143 e 144*, e Barb. che il predetto precetto non obblighi tanto i Vescovi, quanto i parrochi gravemente ed assolutamente. Nè osta ciò che sente il Suarez appo il Bon., *dub. 5, q. unic., p. 2, in fin.*, cioè che questo precetto non obblighi con tanto rigore per modo che i parrochi gravemente peccino ommettendo spesso di Concionare: ciò opina il Suarez tanto per la consuetudine che interpreta la legge, quanto secondo lo stesso Concilio, il quale nel detto *cap. 4, sess. 24*, trattando di questa obbligazione dei Vescovi, dice: « *Si ita oportere duxerint;* » ed a questa interpretazione aderiscono il Bon., *loc. cit.*, ed il Pal., *trac. 9, d. 9, pag. 4, num. 5*. Ma bene rispondono i Salmant., *loc. cit.*, che quella condizione si riferisce solamente al tempo di avvento e di quaresima, come infatti apparisce dal contesto del Concilio, non ad altri tempi dell' anno. Comunemente però i teologi ammettono parvità di materia in tale precetto. Il Roncin., parlando del V precetto, al *c. 5, p. 6*, vuole che sia parva materia soltanto la duodecima parte delle Concioni di un anno, ma ciò sembra troppo rigido. I Salmanticesi poi ragionevolmente asseriscono che non sono scusati da colpa grave quei parrochi che di frequente ommettono di Concionare.

LIGUORI.

C A S O 4.°

Giacomo, uomo divoto e religioso in fatto, recasi ogni giorno festivo ad ascoltare la sacra Concione, ma siccome è amante anche del buon dire, così quasi mai recasi ad udirla nella propria parrocchia, poichè il suo piovano, quantunque sia bene istruito nelle cose ecclesiastiche, ha però un dire rozzo ed incolto. Domandasi se Giacomo abbia obbligazione di recarsi alla Concione sacra nella sua parrocchia.

Non avvi obbligo di ascoltare la sacra Concione nella propria parrocchia, sì perchè molti dottori non veggono intorno a ciò alcun precetto, dicendo solamente il Tridentino, alla *sess. 24, cap. 4, de Reform.*: « *Teneri, ubi id commode fieri potest.* » Si ancora, perchè se vi faccian qualche obbligo intorno a ciò, fu derogato pei privilegi dei regolari, e per la generale consuetudine in contrario; Suarez, *Del. Reb., tom. 1, lib. 2, cap. 16*; Azor., Navarr., Cened., Zerol., Trull., *lib. 2, cap. 1, dub. 4*; Barbosa, in *Trid., sess. 24, cap. 4*. Anzi i frati predicatori, i minori, e quelli che comunicano degli stessi privilegi, concionando nelle loro chiese, possono in ogni tempo dell'anno concedere ai loro ascoltanti 18 anni e 220 giorni d' indulgenza a nome del Papa, Dian., *p. 4, tom. 4, reg. 22*, e Rodrig., ec.

LIGUORI.

C A S O 5.°

Guglielmo, Concionatore quadragesimale nella chiesa di S. Salvatore, ha obbligazione di predicare ogni giorno, e Bernardino dà parimenti in tempo di quaresima le missioni in alcuni villaggi. Questi due Concionatori conoscono e sanno che il tempo di quaresima è tempo di digiuno; ma comunque predichino altrui che il digiuno si deve osservare, essi non lo osservano, perocchè dicono che dovendo predicare sono da questo dispensati. È vera questa loro asserzione?

Sono scusati dal digiuno i Concionatori quotidiani, ed anche quelli che di frequente predicano in quadragesima, come con la comune opinione asseriscono il Wig. *ex 4, n. 92*; il Tol., *lib. 6, c. 4, n. 6*; i Salmanticesi, *c. 2, n. 149*, col Nav., Gaet., Tolet., Trull., ec., poichè l'azione del Concionare è molto laboriosa, tanto per lo studio che ricerca, quanto per l'agitazione del corpo, e ciò specialmente ha luogo nei missionarii, i quali nei giorni delle missioni concionano con molta agitazione del corpo. Del resto però grandemente conviene che tutti i Concionatori, i quali non solo con la parola, ma anche col l'esempio devono predicare, per quanto è possibile, onde procurare l'edificazione del popolo, studino di osservare il digiuno, come lo fanno quelli che sono amanti della perfezione.

LIGUORI.

C A S O 6.^o

Carlo predica tre volte per settimana nella chiesa di S. Andrea in tempo di quaresima, e per queste Concioni che tiene fa a meno di digiunare, dicendosi per questo atto esente dal digiuno. Pratica egli bene?

Dicono che Carlo è scusato del digiuno per le Concioni che tiene nella chiesa di S. Andrea tre volte per settimana il Sanchez, *dub.* 13, n. 6; il Ronc., *cap.* 2 *reg. prax.* 5; il Tamb., §. 7, n. 26; l'Henr. ed il Trullan., col Pasqual. Egualmente la pensano il Bus., l'Elb., p. 169, n. 464, ed il Viva, *art.* 6, n. 4, purchè però, dicono, Carlo concioni con grande fervore. Ma meglio è il dire dell'Holzm., p. 335, num. 15, e dei Salmanticesi, i quali asseriscono che in ciò conviene attendere al giudizio dei prudenti. Imperocchè, se Carlo, pel movimento del corpo e per l'applicazione mentale, diviene così debole da non poter sostenere il digiuno, allora può essere scusato; e ciò ha luogo parimenti se predica per motivo di lucro, come dicono lo Spor., il Tamb., il Sanchez, il Navarro contro l'opinione del Gaetano, del Led., Arm. e Salm., Lessio e Bon. Che se poi dall'agitazione del corpo e dalla applicazione mentale Carlo non va soggetto a questa debolezza, allora egli è soggetto al digiuno. LIGUORI.

C O N C O R S O

Il Concorso, affinchè sia legittimo e canonico, conviene che sia osservata la disposizione dei sacri Canoni, delle apostoliche Costituzione e Decreti, e specialmente del Concilio di Trento, di S. Pio e di Clemente XI.

«*Expedit maxime, sono le parole del Concilio, sess. 24, cap. 18, animarum salutis, a dignis, atque idoneis parochis gubernari; id ut diligentius ac rectius perficiatur, statuit sancta Synodus, ut parochialis ecclesiae vacatio, etiamsi cura ecclesiae, vel Episcopo incumbere dicatur, et per* Supplem. Vol. II.

unum vel plures administraretur, etiam in ecclesiis patrimonialibus, seu receptivis nuncupatis, in quibus consuevit Episcopus uni, vel pluribus curam animarum dare, quos omnes ad infrascriptum examen teneri mandat, per obitum vel resignationem, etiam in Curia, seu aliter quomocumque contigerit, etiamsi ipsa parochialis ecclesia reservata, vel affecta fuerit generaliter vel specialiter, etiam vigore indulti, seu privilegii in favorem sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, seu abbatum vel Capitulum, debeat Episcopus statim habita notitia vacationis ecclesiae, si opus fuerit, idoneum in ea vicarium cum congrua, ejus arbitrio, fructuum portionis assignatione constituere, qui onera ipsius ecclesiae sustineat, donec ei de rectore provideatur. Porro Episcopus, et qui jus patronatus habet, intra decem dies, vel aliud tempus, ab Episcopo praescribendum, idoneos aliquot clericos ad regendam ecclesiam coram deputandis examinadoribus nominat. Liberum sit tamen etiam aliis, qui aliquos ad id aptos noverint, eorum nomina deferre, ut possit postea de cujuslibet aetate, moribus, et sufficientia fieri diligens inquisitio. Et si Episcopo, vel Synodo provinciali, pro regionis more videbitur magis expedire, per edictum etiam publicum vocentur, qui volunt examinari. Transacto constituto tempore, omnes, qui descripti fuerint, examinentur ab Episcopo, sive, eo impedito, ab ejus vicario generali, atque aliis examinadoribus non paucioribus, quam tribus: quorum votis, si pares aut singulares fuerint, accedere possit Episcopus, vel vicarius, quibus magis videbitur. Examinadores autem singulis annis in dioecesana Synodo ab Episcopo, vel ejus vicario ad minus sex proponantur, qui Synodo satisfaciant, et ab ea probentur; advenienteque vacatione, etc.

Secondo il Tridentino, *sess. 24, cap. 18 de Reform.*, e la Costituzione di S. Pio V che incomincia *In conferendis*, e molti decreti della sacra Congregazione del Concilio, al Vescovo si aspetta l'indicare il Concorso. Se il Vescovo fosse sospeso dalla giurisdizione, ed avesse preservato diritto di conferire i benefizii, non potrebbe, fra gli approvati in un Concorso parrocchiale scegliere il più degno; ma questo diritto si apparterrebbe al vicario apostolico, come abbiamo dalla sacra Congregazione del Concilio in *Sorana* 12 dicembre 1699. Gli editti di Concorso alle parrocchie vacanti, la cui collazione appartiene ai prelati inferiori, che non hanno un territorio

distinto, nè il diritto di raccogliere un Sinodo, devono essere pubblicati dal Vescovo, nella cui diocesi trovasi la parrocchia, o dall'altro che è più vicino, se sia, come si dice *nullius*, e innanzi a lui devesi fare il Concorso, ed allo stesso Vescovo si aspetta scegliere fra i concorrenti il più degno, e rimetterlo al prelato inferiore per collazione od istituzione, come decreta la sacra Congregazione del Concilio in *Palentin.* del giorno 24 ottobre 1573, e nella *Fofosempronien.* del 2 dicembre 1628. Ed in questo caso il prelato inferiore, cui dal Vescovo fu rimesso l' eletto, non potrà ad altri che a quello il beneficio conferire, come rispose la sacra Congregazione del Concilio in *Burgi Sancti Sepulchri* 15 dicembre 1696 alla terza domanda. Imperocchè l' abate ed il commendatario o un altro prelato, qualunque siasi al Vescovo inferiore, non può aprire il Concorso, nè istituire l' esame per le chiese parrocchiali, quando non abbia facoltà di radunare il Sinodo, ed in vero non lo raduna, ma questo Concorso ed esame spetta al Vescovo, entro la cui diocesi trovasi l' abate od il commendatario, o l' altro prelato inferiore; e se non è noto abbastanza entro i confini di qual diocesi si trovi, allora una tal cosa si aspetta al Vescovo più vicino. Così abbiamo dalla sacra Congregazione del Concilio in *Castri Durantis* 30 aprile 1611. Gli abati però, i commendatarii e gli altri prelati inferiori, che hanno una intera giurisdizione quasi vescovile, nè altrui sono soggetti, ma sono immediatamente soggetti alla Sede Apostolica, siccome quelli che sono *nullius dioecesis*, ma hanno un proprio territorio, se hanno il diritto di convocare il Sinodo, e legittimamente consta che lo hanno di già congregato, ed hanno eletto gli esaminatori, allora possono aprire il Concorso, esaminare ed approvare, e far tutte le altre cose che sono contenute nel decreto del Tridentino, *sess. 24, cap. 18 de Reformat.*, secondo la dichiarazione della sacra Congregazione del Concilio in *Fofosempronienens* 18 marzo 1591; in *Castri Durantis* 30 aprile 1611, ed alla causa *Abbat. Tarfun.*, come riferisce il Barbosa, in *Trid., l. c.*

Il Vescovo si deve ritenere nel suo diritto di possesso di aprire il Concorso, finchè il prelato inferiore innanzi al giudice competente non abbia legittimamente provato di avere il diritto di congregare il Sinodo, e di averlo di già altre volte raccolto, e deputati in quello

gli esaminatori, secondo la forma prescritta dal Tridentino, secondo la dichiarazione della sacra Congregazione del Concilio del giorno 17 gèmaro 1585, e del 4 agosto 1594. Il vicario generale, essendo il Vescovo impedito, può proporre l'editto pel Concorso, ed innanzi a sè intimare l'esame, secondo il testo espresso nel Concilio Tridentino, *loc. cit.*, in cui si legge: «*Ab Episcopo, sive, eo impedito, ab ejus vicario generali.*» Anzi l'esame di Concorso si può fare alla presenza del vicario generale, sebbene il Vescovo non sia impedito, secondo l'opinione del Garzia, *de Benef., part. 9, cap. 2, n. 119*, e dal Barbosa, *de potest. Episcop., part. 3, alleg. 60, n. 42*, ed il Tridentino, *sess. 24, c. 18, de Reformat., n. 77*, nonchè del Massobrio, *requis. 3, dub. 5*; poichè, dicono, le parole *sive, eo impedito*, sono solamente poste per indicare che conviene che il Vescovo, non essendo impedito, faccia l'esame.

Il capitolo non ha alcuna autorità intorno a questi esami di Concorso, ma deve stabilire un ufficiale od un vicario entro otto giorni dopo la morte del Vescovo. Quindi il vicario così stabilito può fare tutto ciò che si apparteneva al Vescovo, e deve intimare il Concorso, come il Vescovo accostumava, locchè fatto, da tre esaminatori devono essere esaminati i concorrenti, ai cui voti, se sono pari o singolari, si può aggiungere quello del vicario, per quello fra i concorrenti che crederà più opportuno. E lo stesso vicario deve aver premura che ogni anno dal Sinodo diocesano sieno approvati almeno sei esaminatori. Sempre ricercasi un nuovo Concorso, un nuovo esame ed una nuova approvazione per qualunque parrocchia vacante, nè basta un solo Concorso per molte parrocchie. Gli esaminatori poi fra quelli che avranno esaminati indicheranno gli idonei, e fra questi il solo vicario eleggerà quello che più ritroverà all'uopo opportuno, e disse il vicario, poichè quella facoltà non si compete agli esaminatori. Il capitolo ed il decano della cattedrale non può aprire il Concorso nè fare le altre cose che il Concorso riguardano, ma ciò tutto spetta al vicario capitolare. E molto più il capitolo deve astenersi dal conferire una parrocchia vacante in commenda temporale a quello che sia stato giudicato il più idoneo. Imperocchè il Concilio tali cose proibì, ordinando che il Vescovo, subito che conosce vacante una par-

rocchia, costituisca in essa un vicario con la congrua porzione dei frutti, il quale ufficio, in tempo di sede vacante, si aspetta al vicario capitolare. Nè lo stesso vicario può sostituire vicario nella parrocchia quello che avrà giudicato più idoneo nel Concorso; ma deve, dal primo istante della vacanza, e prima che il Concorso si apra, stabilire in essa un vicario che, durante la vacanza, attenda alla cura delle anime. Al Concorso di una parrocchia non solo i diocesani, ma anche quelli che sono di altra diocesi devono essere ammessi, ove non siavi qualche privilegio, per cui il beneficio solamente si debba conferire ai diocesani, secondo la decisione della sacra Congregazione del Concilio appo il Monacelli, *tom. 1, tit. 5, formul. 10, n. 1*. Al Concorso devono essere ammessi tanto gli esteri, quanto gli originarii, sebbene abbiano un altro beneficio curato, secondo il Garzia, *de Benef., part. 9, c. 2, n. 208*; Corrad., *Prax. Beneficior., l. 3, part. 4, n. 12*; Monacelli, *loc. cit.*, ed altri molti. Imperocchè i Vescovi non possono proibire ai curati di presentarsi al Concorso di altre parrocchie, secondo la determinazione della sacra Congregazione dei Vescovi promulgata il 29 agosto 1594 appo il Barbosa, *de potest. Paroch., part. 1, cap. 2, n. 48*. L'originario però, e quegli che è del corpo della Chiesa, essendo uguali le altre cose, deve essere sempre preferito, *Arg. regul. 17 Cancellar. de concurrentib. in data*, in cui si legge: «*Et similiter, caeteris paribus, oriundus non oriundo, et dioecesanus non dioecetano praeferatur.*» La ragione di ciò la porge l'Angelico, dicendo, 2, 2, q. 13, art. 2: «*Ille qui de gremio ecclesiae assumitur, ut in pluribus consuevit esse utilior, quantum ad bonum commune, quia magis diligit ecclesiam, in qua est nutritus.*» Dal capo poi Nullius 13, distinct. 61, abbiamo: «*Tunc autem alter de altera eligatur ecclesia, si de civitatis ipsius clero nullus, quod evenire non credimus, dignus poterit reperiri;*» e dal cap. Obitum 16, distinct. ead.: «*Communemus etiam fraternitatem tuam, ut nullum de alia eligi permittimus ecclesia, nisi forte inter clericos ipsius civitatis . . . nullus . . . dignus, quod evenire non credimus, poterit inveniri.*»

Tutti i regolari, quantunque sieno canonici o premonstratensi, o lateranesi, o di qualunque altra sorta di canonici regolari, non si devono ammettere al Concorso parrocchiale senza una dispensa apo-

stolica. Così espressamente più volte dichiarò la sacra Congregazione del Concilio con approvazione del Pontefice. Imperocchè, secondo il riferire del Fagnano, in *cap. Quod Dei timorem 7, de Stat. monachor., n. 17*, essendo stato ricercati: «*An regularis possit praefici curae animarum ab Episcopo sine dispensatione apostolica,*» la sacra Congregazione credette bene di rispondere: «*Non posse, nisi accedente dispensatione, quae non videtur concedenda, nisi instante Episcopo, pro necessitate, vel utilitate Ecclesiae.*» Ed altre volte interrogata: «*An ecclesiae parochiali ex necessitate, nempe ob penuriam sacerdotum, regularis perpetuo possit praefici;*» rispose: «*Permitti posse Ob id autem necessariam esse hodie dispensationem contra opinionem antiquorum doctorum, quod ita de stylo servari consuevit. Quod si magis placuerit Sanctissimo posse quod petitur ad tempus concedi, quoad scilicet Episcopus providerit de clerico saeculari, nihil tamen concedendum, nisi instante Episcopo pro necessitate, vel utilitate Ecclesiae.*» Coincidono con la medesima risposta le Congregazioni del Concilio in una *Cremonensi* 1 settemb. 1630, ed in una *Taurinensi* riferita dal Pignatelli, *tom. 1, consult. 44, n. 25*, che, cioè, oggidì niun regolare senza dispensa del Papa possa ottenere un beneficio secolare, quantunque curato. Intorno a ciò si può vedere la Costituzione di Clemente X in data 18 marzo 1671.

Il Vescovo può differire il Concorso sino a sei mesi, se la parrocchia rimase vacante in uno dei mesi che a lui apparteneva, e sino al quarto mese se rimase vacante in un mese riservato alla Sede Apostolica. Questi sei o quattro mesi concessi per conferire un beneficio parrocchiale incominciano a trascorrere non dal giorno della vacanza della parrocchia, ma da quello in cui della vacanza si ebbe notizia. Così pure lo spazio dei quattro mesi concesso ai Vescovi per provvedere le parrocchie vacanti, la cui provvisione apparteneva al Pontefice, non incominciano a trascorrere se non dal giorno della notizia della vacanza. Il tempo dei sei mesi o dei quattro, rispettivamente concesso ai Vescovi per provvedere, mediante Concorso, alla vacanza delle parrocchie, trascorre agli stessi Vescovi, anche quando si trovano ai Concilii provinciali. Durante il tempo dei sei mesi o dei quattro il Vescovo deve proporre l'editto di Concorso, da segnarsi entro lo spazio di dieci giorni, od in un altro tempo. I giorni però

nell'editto di Concorso fissati si possono prorogare sino a venti. Non è però obbligato il Vescovo di prorogare il Concorso, ma facendolo opera bene. Quando poi per un giusto motivo proroga il Concorso ai benefizii, questa proroga deve essere pubblicata, altrimenti il Concorso sarebbe nullo. Il Concorso tenuto entro lo spazio di dieci giorni non è nullo, se niuno dopo l'esame comparisca. Lo stesso devesi dire, se alcuni fossero esaminati entro i dieci giorni, altri dipoi, così che niuno dei concorrenti sia rimasto da esaminarsi. Il tempo nel quale deve rimanere affisso l'editto di Concorso è ad arbitrio del Vescovo; purchè però non ecceda i venti giorni. Nelle lettere, con cui viene promulgato il Concorso, deve essere indicato il giorno preciso dell'esame, altrimenti il Concorso sarebbe vizioso. Non deve essere ascoltato od esaminato colui, il quale, non impedito da qualche legittima causa, non comparve nel tempo prescritto pel Concorso. Quegli però che non comparve nel tempo fissato del Concorso, a ciò trattenuto da un qualche legittimo impedimento, deve dopo lo spirare dell'editto essere ammesso al Concorso, ancorchè reclamino gli altri oppositori. Prima dello spirare dell'editto, il Concorso è nullo, se dopo di quello alcuno comparisce, dicendosi offeso. Per la qual cosa, allo spirare dell'editto tostamente si può incominciare l'esame dal Vescovo, ma non si può chiudere lo stesso giorno quando molti sieno i concorrenti, altrimenti si vizierebbe il Concorso, se fra i molti che concorrono, uno, e non tutti venissero esaminati, e, senza attendere quelli che ancor mancassero, si chiudesse il Concorso. Però comparendo uno solo fra i molti descritti, si può fare il Concorso, nè abbisogna un secondo editto. Quando uno solo dà il suo nome pel Concorso, ed altri oppositori non compariscono, si può fare il Concorso, nè vi abbisogna un altro editto, ovvero una proroga di termine. Quando niuno al Concorso comparve, o fra i comparsi niuno vuole subire gli esami, il Vescovo deve assegnare un altro tempo od editto; e se anche nella seconda volta niuno comparisce, ovvero altrimenti comparisce chi non sia idoneo, allora può conferire il beneficio senza Concorso. L'editto di Concorso deve essere proposto dall'Ordinario del luogo, in cui trovasi il beneficio vacante, ed ivi devesi pur anco fare l'esame, quantunque il beneficio debbasi conferire

dall' Ordinario di un' altra diocesi. Il Vescovo delle città unite può fare il Concorso nella città in cui si trova, purchè lo faccia coll' intervento degli esaminatori della diocesi, in cui è sita la parrocchiale. Il concorso delle parrocchie vacanti nelle abazie, commende ed altri luoghi soggetti ai prelati, che non hanno il diritto di congregare il Sinodo, devesi fare nella città residenziale del Vescovo più vicino, spettando a lui di tali parrocchie promulgare il Concorso ; cosicchè, se, per cagion di contagio, non si potesse andare nella città del Vescovo più vicino, si deve piuttosto protrarre il Concorso, di quello che concedere che egli abbia luogo in una città soggetta all' abate od altro prelato inferiore, che non abbia il diritto di convocare il Sinodo, e di eleggere gli esaminatori sinodali. Anzi, se il Vescovo stesso fosse abate o commendatario di un' abazia *nullius dioecesis*, ivi non può fare il Concorso, ma deve convocarlo nella sua diocesi. Può però il Vescovo, in qualunque luogo esista, anche se si trovi fuor del luogo dell'esame, ed anche se sieno assenti gli esaminatori, eleggere il più idoneo. In un Concorso si può far uso di più che tre esaminatori sinodali, ma non mai di un numero ai tre inferiore. Gli esaminatori eletti in un Sinodo durano sino al nuovo Sinodo ; che se muoiono prima della radunanza del nuovo Sinodo, ovvero vadano ad abitare in luogo remoto, o tutti, od in parte, così che non ne rimangano che sei, il Vescovo con l' approvazione del capitolo ne surrognerà degli altri che sieno idonei, purchè sempre faccia uso di quelli che esistono, e ciò deve fare entro l' anno della celebrazione del Sinodo ; poichè, passato l'anno, spira tale facoltà, e la loro autorità parimenti ; al presente però, accadendo un tal caso, si domanda la facoltà alla sacra Congregazione. Ad esaminatori sinodali si devono eleggere quelli che sono maestri, o dottori, o licenziati in teologia od in diritto canonico, se esistono, altrimenti quelli fra sacerdoti che a ciò vengono riputati i più idonei ; e tali eletti esaminatori devono giurare sul Vangelo di eseguire con fedeltà i loro doveri, ed un tale giuramento è *de forma substantiati*, cosicchè, mancando questo, gli esaminatori non si riguardano come legittimi, ed il Concorso fatto dinanzi ad essi, prima che abbiano prestato il giuramento, è nullo. Basta però alla validità del Concorso che questo giuramento sia stato dato una sola volta o nel

Sinodo o fuori del Sinodo. Il Concorso è nullo quando cogli esaminatori sinodali un altro ve n' ha di non sinodale, ed egli pure interrogò nell' esame. Se poi con gli esaminatori sinodali vi sia alcuno, il quale non sia esaminatore sinodale, e questi, dopo fatto l' esame dai concorrenti, faccia solamente delle interrogazioni per onore, nè dia il suo voto, nè apponga la sua sottoscrizione, il Concorso è valido. Il Concorso è nullo quando in esso si abbia usato di esaminatori deputati nei Sinodi precedenti, e non confermati nel Sinodo posteriore. L' esame fatto senza esaminatori sinodali nella collazione di un giurpatronato ecclesiastico o laicale, ovvero misto, quando molti vengono presentati, è nullo. Il Vescovo non ha voto decisivo nel Concorso, ma solamente si aggiunge ove i voti sieno pari, ovvero singolari. Approvato poi non si ritiene alcuno, se dei tre esaminatori, ognuno di loro approvò uno dei concorrenti, ovvero gli altri due riprovarono uno dei concorrenti stessi approvato dal terzo, quantunque col terzo si unisca anche il voto del Vescovo. Non aspetta agli esaminatori, ma al Vescovo, il giudicare ed eleggere quello che fra i concorrenti ritrova più degno alla parrocchia vacante. Chi fu disapprovato in un Concorso parrocchiale può provocare ad un nuovo esame innanzi al giudice dell' appellazione anche prima di essere istrutto dell' irragionevole giudizio del Vescovo; nel qual senso si deve intendere la Costituzione di S. Pio V che incomincia *In Conferendis*. E così pure fu dichiarato che il nuovo Concorso far si debba nella città in cui fu appellato dalla mala elezione del Vescovo, ed alla stessa città si deve chiamare pel nuovo Concorso quello che fu eletto prima dal Vescovo. Dato che l' esame dei concorrenti non si possa finire in un sol giorno, allora si potrà prostrarlo pel giorno appresso; che se vi ha donde dubitare che gli esaminandi vengano a cognizione delle interrogazioni del giorno anteriore, allora si potranno cambiare le domande. Però devesi presentemente osservare in tutte cose le Costituzioni di Clemente XI e di Benedetto XIV. Anche il canonicato del penitenziere, ed il canonicato teologale devesi conferire per via di Concorso. *Ved.* Barbosa, Garzias, Monacelli, Ugolin, e le varie decisioni delle sacre Congregazioni del Concilio e dei Vescovi.

C A S O 1.º

Al Concorso della chiesa parrocchiale di santa Eulasia si presentano Bartolommeo e Gaspare; il primo dei quali è degno, il secondo più degno di occupare quel beneficio. Non si sa per quali combinazioni, o per quale particolare affetto, viene eletto il degno, ed ommesso il nostro Gaspare, che in tutte parti era al primo superiore. Domandasi se l' elettore abbia obbligo di risarcire Gaspare del danno che va per questo a soffrire.

La prima opinione, che è la comune, afferma che sì; essa è seguita dal Pal., *d. p. 11, §. 4, n. 6*; dal Tournel., *t. 1, p. 763*; dall'Holzm., *p. 432, n. 419*; dal Sanchez, *l. 2, c. 1, dub. 46*, col Mol. e Metin., La-Croix, *lib. 4, n. 828*; Lugo, *d. 55*, con Nav., Less., Gaet., Silvestro, Vasquez, ec., che tale opinione chiamò verissima sentenza. Imperocchè, dal punto che Gaspare, come più degno, viene ammesso al Concorso, acquistò il *jus ad rem*, mentre nella comune opinione avvi allora un patto implicito nell' editto fra il Vescovo e gli oppositori, onde preferire il più degno. Locchè ha luogo in ogni premio che si promette ai chiamati pel Concorso alla lotta, ec. Anzi dice il Lugo che, quando si dice nell' editto che ad ognuno sarà conservato il proprio diritto, i più degni per patto esplicito acquistano il diritto al beneficio. Tanto più che nel Concorso ai benefizii curati si dà dal Tridentino l' appellazione al più degno, ove sia pretermesso; adunque dice il Pal., *loc. cit.*, che i più degni hanno stretto diritto al beneficio. Eccepisce però il Ron., *c. 5, q. 2*, col Garc., Lugo, *n. 21* e Sanch., il caso, in cui picciolo sia l' eccesso della dignità.

La seconda opinione però nega l' obbligazione della restituzione, come sostengono lo Soto, *lib. 4, de Just., q. 6, art. 5, sub fin.*; Navarro, *cap. 17, in Summa, n. 74*, ed altri col Led., Henriq., ec., che tale opinione chiamano probabile. Imperocchè il predetto patto che si suppone, ovvero che si trova nell' editto, non è patto rigoroso che obblighi secondo le leggi della giustizia commutativa, ma è una promessa che include una obbligazione di fedeltà; anzi, per dir meglio, è una spiegazione dell' obbligo che ha il Vescovo di giustizia distri-

butiva, la quale non impone la restituzione. Senza dubbio, dicono, sotto grave colpa si debbono i premii promessi a quelli che concorrono alla lotta, ec.; poichè quella è principalmente instituita come premio dei meriti; ma lo stesso dir non si deve dei benefizii, i quali unicamente o principalmente vengono instituiti pel bene comune. Ciò non ostante, non ardisco ritirarmi dalla prima opinione comune, e molto più probabile; ma neppure ardisco chiamare questa seconda improbabile; poichè, in fatto, non si scorge constare che tra il Vescovo e gli oppositori v'interceda quel patto che obblighi rigorosamente, secondo la giustizia commutativa; e non constando di tal patto, non sembra parimenti che consti di tale obbligazione.

LIGUORI.

C A S O 2.º

Nel Concorso al benefizio vacante di Santa Maria di Terra Nuova Paolo, che ne è degno, si oppone a Luigi, che conosce più degno di sè, e più meritevole del benefizio, che finalmente ottiene pel voto favorevole di due esaminatori. Domandasi se debba risarcire Luigi del danno che gli recò.

Non vi ha donde muover dubbio che un indegno, concorrendo con un degno, pecca mortalmente, ed ove accettò il benefizio, è obbligato di risarcire il danno alla Chiesa, e restituirlo, come dicono il Sanchez, *Consil., lib. 2, cap. 1, dub. 45, n. 9*, ed i Salmanticesi, *de Benef., n. 373*. Nel caso nostro però, del Concorso, cioè, di Paolo che ne è degno, e di Luigi che è più degno di Paolo, occorrono due dubbii. Il primo dubbio si è, se pecchi il nostro Paolo mortalmente. Intorno alla qual cosa diremo che la prima opinione lo nega, opinione abbracciata e seguita dal Less., *lib. 2, cap. 34, num. 70*; dal Saj., *2, 2, q. 185, art. 3*; dall'Azorio, *2 part., lib. 6, c. 15, q. 14*; dai Salmanticesi, *num. 374*, che seguono lo Soto, il Bann., il Led., il Vasq. e Covar. Imperocchè, dicono a lui non si aspetta discutere del merito, ma agli elettori; perciò, se egli chiede il benefizio, lo chiede sotto la condizione, ove sia ritrovato più degno; sì perchè ancora ciò è conforme alla intenzione della Chiesa, che tutti quelli che ne sono degni concorrano; altrimenti, se non fosse lecito che i degni si

opponessero ai più degni, pochi concorrerebbero, e forse i più degni, atterriti dallo scrupolo, si ritirerebbero, locchè cadrebbe a danno grave della Chiesa. La seconda opinione poi seguita dal Sanchez, *c. 1, dub. 48, n. 4*; dal Pal., *dub. 2, part. 11, §. 5, n. 1*; dal Navarro, *de orat. Miss., n. 89 e 97*; e dal Lugo, *dub. 35, n. 90*, dice, che se questi concorre per onore solamente, onde aprirsi strada agli altri Concorsi, e poi desiste dal chiedere di essere eletto, certamente non pecca. Diversamente però va la cosa se pretende la elezione, apertamente conoscendo che l'altro suo competitore è più degno di sè. Imperocchè, sebbene il Vescovo non pecchi eleggendolo per incolpevole errore, egli però pecca cooperando a tale elezione, almeno materialmente ingiusta; specialmente, perchè quella ingiustizia tornerrebbe a danno del più degno, che ha diritto alla elezione. Questa opinione, speculativamente parlando, apparisce più probabile; tuttavia sembra che in pratica mai possa aver luogo; imperocchè in niun caso quegli che è degno potrà essere certo che il Vescovo, eleggendolo in buona fede, non abbia un qualche ragionevole motivo occulto allo stesso concorrente, di escludere l'altro che egli crede più degno.

In quanto al secondo dubbio, dicono che egli consiste in ciò, se il nostro Paolo, che è degno, manifestamente conoscendo Luigi di sè più degno, pecchi accettando il beneficio, e sia in dovere di risarcire a Luigi stesso il danno. Ed anche intorno a tal dubbio osserveremo essere affermativa la prima opinione difesa dal Navarro, *lib. 2 de Restit., c. 2, n. 173*; dal Pal., *Dic., §. 5, n. 1*; dal Silvestro e dal Tann., appo i Salmanticesi, *dict. n. 574*. Imperocchè, secondo l'opinione di questi autori, Paolo, accettando l'elezione concorre alla ingiusta elezione in danno dell'altro. La seconda opinione però, abbracciata dal Sanchez, *c. 1, dub. 15, n. 2*; dallo Soto, *de Restit., l. 5 q. 6, art. 5*; dal Diana, *tit. 2, tract. 5, misc. r. 110*, e da altri, dice che Paolo non pecca, e non è obbligato alla restituzione. Imperocchè, per l'una parte, come dice S. Tommaso, *2, 2, q. 185, art. 3*, parlando dell'assunzione al vescovato, quegli che deve assumere « *tenetur assumere meliorem ad regimen ecclesiae* »; ma per quello che viene assunto, dice che « *non requiritur ut reputet se aliis meliorem, sed sufficit, quod nihil in se inveniatur, per quod illicitum ei reddatur assumere praelationis offi-*

cium. » Per altra parte non pecca cooperando al peccato del collatore, mentre già per la stessa collazione il Vescovo consumò il peccato, e per accidente avviene che egli accetti o no. Perciocchè, come dice il Sanchez, se il padre ed un estraneo sieno in una medesima necessità estrema, l'estraneo ricevendo del pane dal figlio, sebbene il figlio pecchi nel darglielo a preferenza del suo genitore, egli però non pecca accettandolo, e così pure dir conviene nel caso nostro. La ragione poi per cui Paolo non è obbligato alla restituzione si è, perchè, essendogli stato conferito il beneficio, Luigi, che ne è più degno, non ha più verun diritto a quello, poichè da quel momento il beneficio cessò di appartenere ai beni comuni; a somiglianza che se una cosa venduta a due persone fosse data al secondo compratore, avendone per mezzo della comprita ottenuto il dominio, non sarebbe obbligato di restituirlo al primo compratore, nel quale già il diritto è estinto. Sebbene poi nel caso nostro sia concessa a Luigi l'appellazione, la collazione però è invalida in amendue i fori, e Paolo non può essere rimosso dal beneficio, ove, per sentenza del giudice la collazione non sia dichiarata valida. E questa opinione mi sembra la più probabile, dice il nostro Santo, e tanto più che, siccome Paolo eletto può lecitamente chiedere il beneficio, così pure può essere certo che la collazione non fu ingiusta. Quindi dice probabilmente il Lessio, che se con certezza Paolo crede che il Vescovo non per giudizio, ma per favore lo abbia anteposto, ciò non gli torna nocivo, qualora senza sollecitazione abbia il beneficio conseguito, ovvero se abbia sollecitato in buona fede. Imperocchè apparisce che la Chiesa ritenga valide tali collazioni in favore dei concorrenti, onde non abbiano poi ad essere angustiati da scrupoli, come si deduce dal Tridentino Concilio, che, alla *sess. 7, c. 3*, ordina che i benefizii sieno conferiti *dignis*, e dice: « *Aliter facta collatio omnino irritetur.* » Adunque le collazioni fatte ai degni le riguarda per valide. Del resto, dice bene il Sanchez che comunemente gli oppositori sono scusati da peccato, poichè niuno si reputa meno degno, ed ognuno in buona fede ritiene, che se dall'altro è superato in qualche cosa, egli pure ha donde superare l'altro.

LIGUORI.

C A S O 3.°

Nel Concorso per la parrocchia vacante di S. Ottaviano si presentano Antonio, Baldassare e Simeone, che ne sono degni, ed hanno ad oppositori nel Concorso medesimo Pietro, Luigi, Ernesto che ne sono più degni. Gli esaminatori conoscono che questi tre ultimi sono più degni dei primi. Domandasi se abbiano obbligo di annunziarli al Vescovo, onde fra essi venga uno trascelto al beneficio.

La prima opinione è sostenuta dal Lugo, *d. 55, n. 66*, dal Pal., *l. c., §. 4, n. 9*, e dal La-Croix, *l. 4, n. 626*; dal Barb. e Garc., appo i Salmanticesi, *n. 358*, che negano esservi quest' obbligo negli esaminatori; e provano la loro asserzione col capo citato dal Tridentino, *sess. 24*, in cui si legge: « *Peracto deinde examine, renuntientur quotcumque ab his idonei iudicati fuerint aetate, moribus, doctrina, etc., ex hisque Episcopus eum eligat quem caeteris magis idoneum iudicaverit.* » Adunque dicono, dalle parole del Concilio si raccoglie che solamente agli esaminatori si aspetta di denunziare gli idonei, per modo che il Vescovo invalidamente farebbe l' elezione di uno di quelli che fosse da essi riprovato; ma, per contrario, al Vescovo si appartiene unicamente eleggere qual sia più degno fra i degni denunziati dagli esaminatori. Ciò il Lugo conferma con una dichiarazione della sacra Congregazione del Concilio, dove si legge: « *Sacra Congregatio declaravit non pertinere ad examinatores, sed solum ad Episcopum iudicare quis ex concurrentibus ad parochialem vacantem sit magis idoneus.* » E nel Concilio Tridentino, al c. 18 della *sess. 24*, soltanto si ha che gli esaminatori, fatto l'esame, annunzino al Vescovo quelli che da essi furono giudicati idonei. Questa opinione è in vero probabile; ma l' opposta appare più probabile, ed è più comunemente abbracciata dal Navarro, *lib. 2 de Restit., cap. 2, n. 187*; dal Ronc., *cap. 5, q. 9, r. 1*, e dai Salmanticesi, *n. 359*, in uno all'Azorio, *Led., Med., Vill., Lop., Dian., Tap., ec.* La ragione si è, perchè il fine per cui il Concilio preferisce il Concorso e gli esaminatori fu, affinchè il Vescovo con più facilità e sicurezza conoscesse il più degno, e potesse eleggerlo. Donde ne avviene che, quantunque dalle parole del Concilio

non s' inferisca l' obbligo negli esaminatori di denunziare il più degno, tuttavia lo si deduce dall' intenzione del Concilio medesimo. Ne è d' impedimento la dichiarazione riferita dalla sacra Congregazione; perocchè in essa null' altro viene stabilito, se non che al Vescovo spetta il giudicare della maggior dignità degli opposti, e ciò è indubitato; ma ivi non sono esentati gli esaminatori dall' obbligo di manifestare al Vescovo quello fra i concorrenti che stimano il più degno, onde eseguire la volontà del Concilio.

LIGUORI.

CONCUBINA, CONCUBINARIO

C A S O 1.°

Arturo figlio unico di una famiglia condusse in sua casa la giovane Ernestina, dando a credere ai suoi che la aveva presa in moglie in Francia, e per tale è riguardata da ognuno, e tutti credono che sieno insieme congiunti in matrimonio. Al tempo pasquale recasi al confessore, cui manifesta che Ernestina non è sua moglie, ma una sua concubina, ed espone a lui parimenti che non può cacciarla di casa sua senza scandalo od infamia. Chiede nullameno l' assoluzione. Il confessore può forse concederla ad Arturo?

Comunemente parlando, Arturo non deve essere assolto, come dicono, col Bus., i Salmanticesi, c. 2, n. 27. Imperocchè, vivendo in un continuo concubinato è moralmente impossibile che la cosa altrui non divenga palese. Non negano però che in qualche rarissimo caso si possa dare l' assoluzione, come sarebbe, secondo che osserva lo Spor., *de Poenit.*, n. 529, col Gobat, se in altro modo non si potesse evitare un grave danno della fama o della fortuna. Ma in questo caso, ritengo ossere prudente cosa il differire, l' assoluzione, finchè si provasse con l' esperienza la continenza del penitente; ove però il caso non fosse tale, che il penitente, il quale per altra parte si conoscesse disposto, come si suppone, non potesse più ritornare a confessarsi; ovvero, se fosse prossima la necessità di comunicarsi, affine di evitare una positiva infamia.

LIGUORI.

C A S O 2.°

Vladomiro ha con sè una Concubina che può, senza pericolo d'infamia o di scandalo, allontanare da se. Recasi al confessore, cui promette con tutta assicuranza di allontanarla da casa sua. Domandasi, se possa essere assolto prima che in fatto l'abbia da sè allontanata.

Alcuni dicono che Vladomiro per la prima o seconda volta che fa tale promessa può essere assolto. Di questa opinione sono il Diana, il Sanch., il Meg. ed Anton. appo i Salmanticesi, c. 2, n. 28. Altri, per contrario, dicono che Vladomiro, neppure per la prima volta che fa tale ferma e risoluta promessa, può essere assolto, quando sia nella prossima occasione. E di questa opinione sono sostenitori il Navarro, il Pal., l'Azorio, il Toletto, il Fill., col Diana, ec. Altri in fine, come i Salmanticesi, *dict. n. 52*, col Trull., il Silv., il Rodr., il Lop., distinguono nel modo seguente: Se Vladomiro è un Concubinario pubblicamente noto, non si deve assolvere, quantunque dia segni di gran dolore, ove prima non allontani da sè la Concubina, o quando, stando la Concubina fuori di casa sua, per un qualche tempo notabile non si sia astenuto di andarsene ad essa. La ragione si è, che sarebbe di scandalo il vedere colui, che ancora ritiene in sua casa la Concubina, o la cui casa frequenta, accostarsi alla comunione, e si ancora perchè il pubblico peccatore non può essere assolto ove pubblicamente non dia segni del suo pentimento, e soddisfaccia allo scandalo. Se poi Vladomiro è un Concubinario occulto, anche in questo caso non si può assolvere, se non per qualche rarissima circostanza, come sarebbe, se, essendo un uomo nobile, se ne dolga con profondo dolore, o dopo una terribile concione ascoltata, o si confessi atterrito dalla morte del compagno, ovvero uscito da gran pericolo di morte. Così il Lugo, *de poenit., dub. 10, num. 151*, ed i Salmanticesi, col Pal., Laym., Dic., Trull. Ciò però credo che si debba ammettere solamente nel caso che sia moralmente impossibile che possa in brevissimo spazio di tempo allontanare la Concubina avanti l'assoluzione, ovvero quando sia urgente la necessità di comunicarsi per evitare una grande

infamia. Imperocchè essendo il caso diverso, conviene sempre differire l'assoluzione, dimostrando l'esperienza, che, ottenuta l'assoluzione, con difficoltà poscia si toglie l'occasione, e che invece facilmente ritornasi al primo stato.

LIGUORI.

C A S O 3.°

Ermengarda Concubina di Vladislao è da lui sostenuta. Pentesi finalmente del suo errore, prostasi ad un confessore chiedendo l'assoluzione. Può Ermengarda venire assolta prima che lasci la casa di Vladislao?

Rettamente dicono che Ermengarda non può essere assolta pria di partirsene da Vladislao, così i Salmant. al *cap. 2, n. 43*. Eccepscono però in primo luogo il caso, in cui per quella dipartenza ne evenisse un grave danno come l'infamia, o lo scandalo degli altri. In secondo luogo se Ermengarda non potesse alimentarsi col lavoro delle proprie mani, o col servire in un'altra casa, o col mendicare senza disonore, o con qualche altro grave incomodo. Ma anche in questi casi, qualunque sia l'opinione dei sullodati Salmanticesi, sembrami che ad Ermengarda si debba differire l'assoluzione, dice il LIGUORI.

C A S O 4.°

Nel castello di Fleury vive certo uomo Concubinario, il quale a quella buona popolazione porge argomento di scandalo e motivo di peccato. Ammonito dal pastore ecclesiastico, tutto ritorna inutile, chè egli invece vieppiù ostinato nel suo errore, porge maggiormente occasione altrui di spirituale ruina. Alla fine viene cacciato dal castello. Egli sdegnato, rivolgesi al pastore, rimproverandolo che un tal castigo non meritava. Per contrario nella diocesi di Cantorbery vive un chierico macchiato di equal delitto, il quale sprezza tutte le ammonizioni che gli vengono fatte, e deridesi delle minacce di punizione. Finalmente viene con una sentenza privato delle quotidiane distribuzioni che percepiva dall'assistenza alla chiesa, cui era ascritto.


Supplem. Vol. II.

92

Domandasi se il primo sia stato ragionevolmente punito cacciandolo dal castello, e se poteva essere così castigato; se al secondo si convenisse del pari la punizione esposta.

Dal Concilio Tridentino, *sess. 14, cap. 7*, fu intimato pel concubinario la pena della scomunica da darsi dopo la terza ammonizione, e di più la pena di essere cacciato fuor del castello o della diocesi, invocandosi anche all' opportunità il braccio secolare. In secondo luogo, ove trattasi di questo delitto, essendo di foro misto, si può procedere tanto dal giudice secolare, quanto dall' ecclesiastico. In terzo luogo, un chierico Concubinario dal Concilio Tridentino, *sess. 25, c. 14*, dopo la prima ammonizione viene privato della terza parte dei frutti del beneficio, dopo la seconda ammonizione viene privato della pensione e della amministrazione del beneficio; dopo la terza finalmente, viene spogliato del beneficio, da ultimo viene scomunicato, e può essere anche consegnato dal Vescovo alla potestà laicale per la punizione. Probabilmente però il chierico che dopo la prima ammonizione una sola volta commise la colpa, di cui fu ammonito, non viene privato della terza parte dei frutti. Convien però anche notare a questo luogo: 1.° Che col nome di frutti non sono comprese le distribuzioni quotidiane, come fu deciso dalla sacra Congregazione appo i Salmanticesi, *n. 66*. 2.° Che le pene pecuniarie imposte per un tale delitto devonsi applicare agli usi pii. 3.° Che il chierico non viene privato dei frutti del beneficio, senonchè dopo promulgata la sentenza, con cui pel suo delitto veniva condannato a questa pena, come dicono i sopra citati Salmanticesi al *n. 68*.

CONDIZIONALE, CONDIZIONE. *V. CENSURE, Dizi on. tom. 5, pag. 973 e seg., CERZIONARE, Suppl. t. 1, pag. 613 e seg., SACRAMENTI, Dizion. tom. 18, pag. 1545 e seg., SOCIETA', Dizion. tom. 19, pag. 5 e seg., VOTO, Dizion. tom. 20, pag. 767 e seg.*



CONFERMAZIONE OVVERO CRESIMA.

Istruzioni ed avvertimenti.

Per quelli che vogliono ricevere il santo Sacramento della Cresima.

Fabricio per la misericordia di Dio, Vescovo di Albano della S. R. C. Cardin. Paulucci, della Santità di Nostro Signore Vicario generale, ec. ec.

Il santo sacramento della Cresima, di cui è solo ministro il Vescovo, è stato instituito da Cristo Signor nostro, affinchè gli uomini rigenerati alla grazia, ed arrolati alla cristiana milizia per mezzo del sacramento del Battesimo restino confermati nella fede, e fortificati in essa per la virtù di questo santo Sacramento, il quale come a valorosi soldati, non solo gliela fa costantemente confessare, ma anche dà forza di poter combattere, e di resistere alle battaglie dei comuni nemici: perciò vien detto sacramento della Confermazione, e benchè non sia assolutamente necessario per la salute eterna, non si deve però da nessun fedele tralasciare, attesi i molti soprannaturali effetti, che produce, e li doni, che lo Spirito Santo conferisce a quelle anime, che lo ricevono quando però non vi sia l'ostacolo del peccato; perlochè la santa madre Chiesa desidera ardentemente che tutti i suoi figli con vera intenzione, e divozione venghino a riceverlo, particolarmente gl'invita, secondo l'antico ecclesiastico costume nel sacro tempo delle Pentecoste, in cui si solennizza la venuta del Divino Spirito. Affinchè poi ciascuno sappia, che deve fare per disporsi degnamente e secondo li sacri approvati Riti, abbiamo pubblicata d'ordine di nostro Signore la seguente istruzione cavata dai sacri Canoni, dai santi Padri, e dal pontificale Romano, quale vogliamo, che inviolabilmente si osservi.

1.° Quelli che sono stati una volta cresimati, si riguardino molto bene di non farsi cresimare di nuovo, perchè questo Sacramento non si può reiterare. E chi dubitasse di essere cresimato, o no, non

ardisca di accostarsi a riceverlo, se prima non l'avrà significato a noi, acciò considerata la qualità del dubbio, si faccia quella risoluzione, che sarà conveniente in cosa tanto importante.

2.° Chi riceverà questo santo Sacramento deve avere un compare ed una comare, acciò abbia di lui cura spirituale, perlochè conviene che sia maggiore di età del cresimando, nè minore di quattordici anni, con questo però che i maschi non siano tenuti a Cresima dalle femmine, nè queste dai maschi. Di più nessuno tenghi a Cresima se non uno, o due senza espressa nostra licenza.

3.° Chi non è stato cresimato non può esser padrino, o compare in questo santo Sacramento, nè il padre o la madre possono tenere i loro figliuoli, nè il marito la moglie, nè la moglie il marito, come anche li padrini non possono essere monaci, o religiosi, nè quelli, che sono stati compari o comari dei medesimi confermati nel sacramento del Battesimo, secondo l'antichissima consuetudine di questa santa Romana Chiesa, o senza nostra espressa licenza nessuno ordinato in *Sacris* possa essere padrino, o compare nella Cresima.

4.° Nessuno scomunicato, interdetto, scandaloso o pubblico peccatore, ovvero, che non si è confessato, o comunicato nella passata Pasqua di resurrezione, come anche chi non sa li rudimenti della santa fede, cioè il *Pater noster*, l'*Ave Maria*, il *Credo* e li dieci Comandamenti, si presenti a questo santo Sacramento, o fare l'ufficio di compare o comare sotto pena ad arbitrio nostro.

5.° Per ricevere degnamente questo Sacramento, devono li cresimandi essere in grazia di Dio, e però li fedeli adulti prima procureranno di riconciliarsi con S. D. M. ed è più che bene fare una buona confessione sacramentale, altrimenti, se si accostano in peccato mortale, non solo non riceveranno la grazia di questo santo Sacramento, ma commetteranno un gravissimo sacrilegio.

6.° Si avverte, che nel sacramento della Cresima, li compari e comari contragono parentela spirituale con quelli, che tengono o presentano, e col padre e madre dei medesimi, siccome nel santo Battesimo, la quale impedisce di contrarre matrimonio fra di loro, ed essendo fatto non vale; e tale parentela spirituale si contrae anche tra il confermato e confermate.

7.° Benchè li fanciulli possano essere cresimati contuttociò nessuno minor di sette anni, senza nostra espressa licenza si accosti a cresimarsi, e questo acciò abbia qualche capacità d'intendere l'efficacia di questo santo Sacramento, e possa riceverlo con più divozione, della quale capacità o disposizione, e che sia bene istruito come sopra nei rudimenti della santa fede, dovrà ciascuno cresimando portare l'attestato del proprio parroco, da dargli a *gratis*, senza di cui non sarà ammesso.

8.° Se alcuno avesse qualche nome profano, ridicolo o indecente ad un cristiano, procuri nell'atto della Confermazione farselo mutare dal Vescovo cresimante nel nome di qualche Santo o Santa rispettivamente, per imitarne le virtù ed ottenerne il patrocinio.

9.° Nessuno si accosti colla fronte imbratata, e coi capelli scomposti, come anche i cresimandi, e li compari si presentino senza arni, e tanto questi quanto la cresimanda e le comari venghino vestite modestamente.

10.° Per togliere le confusioni, gli uomini si presenteranno dalla parte diritta del circolo, e le donne dalla sinistra, nè ardisca chiesa entrare nel detto circolo.

11.° Tutti quelli che saranno presentati all'amministrazione di questo santo Sacramento particolarmente, quando si recitano le preci, e s'invoca la grazia dello Spirito Santo, stiano in ginocchio, con divozione, e silenzio, attendendo con quella compostezza di corpo, ed applicazione di mente, che potranno maggiore, alla considerazione di sì grande beneficio lasciatoci dal Signore.

10.° I cresimati non si partano dalla chiesa, se non dopo ricevuta la benedizione da monsignor Vescovo che li confermerà, e procurino fare scrivere il nome, e cognome loro, del padre e del compare, come anche la propria parrocchia.

Per quelli poi che saranno negligenti, la sacra Congregazione della visita con decreto emanato sotto il 10 dicembre 1661, ordina alli reverendi parrochi, che nel fare lo stato dell'anime debbano informarsi se quelli, che sono sotto la loro cura sono stati confermati, notando i negligenti in un libro particolare, e con ammonirli paternamente, acciò quanto prima procurino ricevere il detto santo Sacra-

mento, e con avvertirli anche che se per disprezzo sdegnano di riceverlo non sono immuni da colpa mortale. Avvertano inoltre i padri, e le madri di famiglia, acciò non siano trascurati in far confermare i loro figli, altrimenti dovranno rendere stretto conto della loro negligenza al tribunal di Dio.

Dato in Roma dalla nostra solita Residenza il 22 maggio 1722,
F. Card. Vicario.

N. A. Canonico Cuggiò Secret.

C A S O 1.°

Carlo vescovo di Concordia conferma un fanciullo della diocesi di Belluno. Può egli farlo?

Per se loquendo, dice il Bus., è certo che Carlo non può confermare chi alla sua diocesi non appartiene, e ciò, dice, gli è vietato sotto pena di grave colpa, ed il Bon., *part. 2, n. 10*, aggiunge che ciò facendo incorre anche nella sospensione, ma dove si trovi questa pena non lo indica, nè io pure, dice il nostro Santo, l'ho ritrovata; imperocchè solamente avvi la sospensione contro del Vescovo che ordina uno che non gli appartiene. Ma avvi una grande differenza fra il Vescovo che ordina ed il Vescovo che conferma; perocchè il Vescovo che ordina deve approvare quelli che ordina, ma il cresimante conferma quelli che a lui si presentano. Oltre a ciò è indubitato, ed è anche questa la comune opinione dei teologi, che dove tal cosa viene permessa per consuetudine, si può fare lecitamente, come dicono il Concina, *tom. 8, p. 216, n. 18*; l'Hozm., *p. 45, n. 209*; il Ronc., *quaest. 4, reg. 4*. Ed esser questa la pratica comunemente ricevuta dicono il Pal., *part. 9, n. 7*, e La-Croix., *l. 6, p. 1, n. 392*.

C A S O 2.°

Giacomo amministra il sacramento della Confermazione senza essere digiuno, e parimenti Antonio che riceve questo santo sacramento digiuno non è. Peccano forse amendue in questo caso?

Sembra doversi affermare che tanto il confermante, quanto il

confermando debbano essere digiuni, secondo il dire del *cap. Jejuni*, in *cap. Episcopi, de Consecrat., distinct. 5*. Ma comunemente i teologi insegnano che ciò non è di precetto, ma di consiglio; donde ne avviene che un tale Sacramento si conferisce anche nel dopo pranzo; precipuamente quando siavi numeroso popolo da doversi confermare. Così il Layman, *l. 5, tract. 5, c. ult., n. 7*; il Pal., *de Confirmat., tr. 20, d. un., pag. 10, num. 4*; Concina, *q. 72, art. 12*; Bon. *d. 3 de Sacr., q. un., p. 2, n. 15*; Goan., *trat. 4, d. 2, n. 3*; Salm., *tract. 3, cap. 4, n. 33*; Escob., *lib. 2, n. 175*, col Led. ed Hurtard.; ovvero, come dice il Suar., *de Confirm., dub. 57, Sect. 2, v. 4*, si può dire che la legge di conferire questo Sacramento prima del pranzo non è ricevuta; imperocchè la consuetudine già vige di conferire un tale Sacramento anche dopo il pranzo.

LIGUORI.

C A S O 3.°

Atanasio Vescovo di Altino ha per costume di star lungo tempo prima di conferire la Cresima ai suoi sudditi. Il confessore lo avverte che per un tale differimento egli pecca, poichè priva di un gran bene i suoi sudditi. Questo confessore dice bene al nostro Atanasio?

Certamente egli espone ad Atanasio una vera dottrina, che comunemente viene seguita da tutti i teologi. *Ved. Holzm., p. 54, n. 210. La Troix, n. 388; Concina, p. 216, n. 18; Pal., p. 9, n. 13.* Il Vescovo infatti è obbligato a sue spese di fare il giro della sua diocesi, per conferire la Cresima, come dicono il Pal. e La-Croix, il quale eccepisce il caso per ciò che le spese riguarda, che vi fosse una ragionevole consuetudine in contrario. Quindi dice La-Croix, *loc. cit.*, col Dic., che pecca gravemente il Vescovo, che per otto o dieci anni differisce di fare il giro della diocesi per cresimare, ove non sia scusato da una morale impossibilità.

LIGUORI.

C A S O 4.°

Fra Guglielmo ed Eugenio insorge la questione se sia lecito conferire ai fanciulli il sacramento della Confermazione, prima che abbiano tocco l'uso della ragione. Guglielmo dice, che ove sienvi

ragionevoli cause si può loro amministrarlo. Eugenio sostiene l'opposta ragione. Qual dei due ha ragione?

Egli è indubitato secondo la comune opinione che è lecito confermare i fanciulli, se si vi giuste cagioni che lo ricerchino, come sarebbe il pericolo di morte, l'assenza del Vescovo, ec., Bus., Salm., cap. 3, n. 16, col Suar., Pal. Conc., ec., appoggiati alla dottrina di S. Tommaso, 3 part., quaestion. 71, art. 8, dove dice, che ai fanciulli moribondi si deve dare questo Sacramento, affinchè acquistino maggior gloria. Parimente è lecito di confermare i fanciulli dove abbia vigore un tal uso, come dicono i Salmanticesi, n. 18, col Soto, ed il Layman, cap. 5, n. 2 ed il Vivaldo, che attesta esservi nella Spagna l'uso di confermare i fanciulli di due o tre anni. Tolti però questi casi, è comune dottrina dei teologi essere conveniente di attendere per l'amministrazione di questo Sacramento, che i confermandi sieno giunti all'uso della ragione; come si dice nel Catechismo Romano, n. 18: « *Omnibus quidem post Baptismum Confirmationis sacramentum posse administrari, sed minus tamen expedire hoc fieri antequam pueri rationis usum habuerint. Quare si duodecimus annus expectandus non videatur, usque ad septimum certe hoc sacramentum differre maxime convenit.* »

Se poi sia lecito confermare i fanciulli, prima che sieno giunti all'uso della ragione, dicono molti autori, quali sono il Bon., p. 4, n. 5; l'Esb. de *Confirmat.*, n. 196; l'Holz., t. 2, p. 46, n. 227 ed i Salmanticesi, cap. 3, num. 22, col Gran., che non veggono alcuna colpa nel Vescovo che dà la Confermazione a questi fanciulli; poichè tale era l'antica consuetudine, e quest'uso vige ancora nella Chiesa Greca, e secondo la testimonianza del Vivaldi nella Spagna si conferisce ai fanciulli di due o tre anni; e ciò tanto più, dicono, quanto che non trovasi fatta alcuna proibizione in contrario. Ma oggidì più non si può dire così, poichè il pontefice Benedetto XIV nella Costituzione 129 che incomincia *Ego quamvis*, §. 6, promulgata l'anno 1745 dichiarò che al presente non è lecito confermare alcuno prima dell'uso della ragione. Eccone le sue parole: « *Nihilominus, abrogato prorsus a Romana Ecclesia ejusmodi more, consultissimis pontificum decretis cautum est, ut renatis fonte Baptismatis conferatur sacra-*

mentum Confirmationis in ea solum aetate in qua fideles intelligerent tantum inter se differre Baptismum et Confirmationem quantum in naturali vita distat generatio ab incremento. • Del resto lo stesso Benedetto XIV, nella sua celebre opera *de Synod. Dioeces.*, lib. 7, c. 10, n. 5, dopo avere emanata questa costituzione, scrive che, sebbene il Catechismo asserisca, non convenire che la Confermazione si amministri ai fanciulli prima del settennio, non impedisce però che ad essi sia in qualche caso amministrata. Ed aggiungo che, osservata questa cosa dal Silvio, dal Suar., dal Silvestro, dal Ronc., Juen., Gotti ed altri, affermano che anche al presente si può conferire il santo sacramento della Confermazione ai fanciulli prima del settennio, quando siavi una qualche causa urgente, come sarebbe se il Vescovo dovesse andarsene per lungo tempo fuori della sua diocesi, ovvero se il fanciullo fosse per morire.

LIGUORI.

CONFESSIONALE

Con questo nome viene addimandato quel luogo convenientemente apparecchiato pel confessore, che deve ascoltare il penitente, che si presenta per deporre a piedi di lui i proprii peccati.

CASO UNICO.

Nella chiesa di S. Benedetto, che è chiesa di monache, trattasi di fare il Confessionale per ascoltare le confessioni delle monache stesse. Antonio, che ne è il confessore, viene interrogato del luogo in cui si deve fare. Domandasi che cosa gli dovrà rispondere.

Convieni intorno a questo punto sapere che, secondo la dichiarazione della sacra Congregazione appo il De Aless., q. 8, viene ordinato che i Confessionali delle monache sieno rimossi dalla sacrestia o dagli altri luoghi occulti, e sieno collocati nei luoghi esterni della chiesa. Nelle necessità però è lecito anche ascoltare le confessioni in un altro luogo, purchè si eviti di vedersi il confessore e la monaca, come pure a questo luogo avverte il De Ales.

LIGUORI.

Supplem. Vol. II.

95

CONFESSORE



Avendo noi parlato a sufficienza nel corpo del Dizionario della facoltà dei Confessori, dei requisiti che devono avere, di altre cose ad essi spettanti sfuggì allora al nostro sguardo quella Costituzione dell'immortale Benedetto XIV che riguarda il confessore straordinario, che alle monache viene dato in qualche tempo dell'anno. Egli è perciò che, onde i nostri lettori abbiano ancor sott'occhio questo punto di qualche importanza qui la riferiamo, alla quale potranno rivolgersi per isciogliere quei dubbii che potrebbero sopraggiungere sopra un tal punto.

Super designatione

Confessariorum extraordinariorum pro monialibus

BENEDICTUS EPISCOPUS

Servus servorum Dei

Ad perpetuam rei memoriam.

Pastoralis curae nobis impositae munus hanc inter alias sollicitudinem a nobis exposcit, ut pusillorum animis in afflictione et angustia constitutis opportuna solatia ac remedia afferre non negligamus, quorum ope interiorum conscientiae tranquillitatem recuperare aut conservare valeant, sine qua impossibile est debitam omnipotenti Deo servitatem alacri et prompta affectione exhibere; hujusmodi angoribus et afflictionibus confici passim constat religiosas mulieres in claustris degentes, quibus certus et unicus sacramenti Poenitentiae minister a monasterii praelato ad tres ut minimum annos designari solet; cui si aliquando, prae pudore, vel alia quapiam de causa, non omnes conscientiae suae recessus aperire audeant, atque ideo confessionis integritati detrahare incipiant, in barathrum perdicionis aeternae se ipsas misere conjiciunt. Quod sane haud raro evenire, satis nobis exploratum atque compertum est, tum ex iis, quae in apostolicae Poenitentiariae officio tractari vidimus, dum olim in minoribus constitui plurimum

annorum spatio minus doctoris in decretis in eodem officio sustinuumus; tum etiam ex iis, quae in Episcopalis Anconitanae primum, deinde in Metropolitanae Bononiensis ecclesiae regimine, frequenti usu cognovimus; tum demum ex his, quae saepius ad Nos in Petri cathedra octavum jam annum Dei miseratione residentis, deferri contingit, sive ex parte diversarum hujusmodi monialium, quae animarum suarum angustias paternis oculis nostris identidem subicere coguntur, sive ex parte venerabilium fratrum nostrorum ecclesiarum antistitum, qui nobis earumdem monialium in suis dioecesibus existentium calamitates, ex praeallegata causa ortas, aut viva voce, aut per literas non semel repraesentarunt, ac super ea re apostolicae providentiae opem postularunt. Hinc est, quod Nos earum spiritualibus indigentis per hanc nostram perpetuo valituram Constitutionem opportune prospicere volentes; non quidem intendimus consultissimam illam, et veteris disciplinae auctoritate roboratam legem tollere, aut abrogare, qua generaliter statutum esse dignoscitur, ut pro singulis monasteriis unus dumtaxat confessarius deputetur, qui sacramentales confessiones universae earum communitatis excipiat, neque licet unicuique moniali peculiarem confessarium pro libito sibi deligere; sed hoc dumtaxat nobis propositum est constituere, ut si quando generalis hujusmodi legis rigor, in peculiaribus casibus, non sine animarum detrimento aut periculo, servari posse videatur; in promptu sit opportunae dispensationis et indulgentiae remedia occurrentibus necessitatibus admoveere.

Sane jam dudum sanctus Thomas Aquinas scholarum princeps, Ecclesiaeque doctor, in Supplemento tertiae partis, quaest. 8, art. 4, ad sextum, sive in quartum sententiarum, ex quo commentario desumptum est hujusmodi supplementum, hoc superioribus monitum dedit, ut subditis suis, quibus certum et unicum Confessarium designare solent, haud difficulter licentiam concedant confitendi peccata sua alteri sacerdoti; propterea quod multi infirmi et imbecilles animo reperiuntur, qui potius eligerent sine sacramentali expiatione ex hac vita migrare, quam ipsa peccata certo alicui sacerdoti a superiore designato aperire. Jam vero sacrosancti Concilii Tridentini patres, hanc legem districte sanxerunt, sess. 25, cap. 10 de Regular., ut Episcopi, aliique monasteriorum praelati, subjectis sibi monialibus Confessarium extraordinarium, duabus, aut tribus vicibus in singulos annos, exhibere debeant, per haec verba: Praeter ordinarium autem

Confessorem, alius extraordinarius ab Episcopo, aut aliis superioribus, bis, aut ter in anno offeratur, qui omnium confessiones audire debeat. *Quod quidem non alia de causa praescriptum fuit, quam quia satis constabat nonnullas aliquando moniales esse, quae nulla ratione adduci possunt, ut aliquod peccatum suum ordinario confessario confiteantur; adeo ut necesse omnino sit, alterius Confessarii copiam ipsis suppeterere, ut apud hunc de peccatis suis integre, rite, atque utiliter confiteri possint. Id ipsum probe animadvertit magnus Ecclesiae Dei sacerdos S. Carolus Borromaeus, qui predicti Concilii Tridentini absolutionem, ope sua plurimum jovit, ejusque executionem et observantiam in sua mediolanensi civitate et provincia non sine immensis laboribus et curis invenilisset; is enim hac de re ita decrevit: Praeterea superiores, ex decreto sacri Tridentini Concilii quotannis idoneum Confessorem extraordinarium monialibus sibi subjectis exhibeant, cui curent, ut universae confiteantur, ut quae hujusmodi indigent medicina, propter aliquem occultum animae morbum, neque ipse eam postulare, aut accipere ab usitato Confessore umquam auderent, liberius mederi suis malis possint, ac diaboli laqueos evadere, una cum reliquis Confessario novo sua peccata confitendo, uti legere est in Actis ecclesiae mediolanen. impresso anno 1599, pag. 53, in editione autem Lugdunensis, tom. 1, pag. 46.*

Porro quicumque conciliaris decreti sensus penitus introspexerit, non modo salutarem illius providentiam facile agnoscet; sed et circumspectam ejusdem aequitatem mirari debet. Superioribus enim tantummodo injungitur, ut duobus tribusve vicibus infra annum Confessarium extraordinarium monialibus exhibeant; bis, aut ter in anno offeratur; hujusmodi autem Confessarius jubetur eorum omnium confessiones excipere, quotquot eidem confiteri velint: Qui omnium confessiones audire debeat. Neque tamen omnibus et singulis monialibus praecipitur, ut peccata sua extraordinario sacerdoti confiteantur. Nihil aliud enim requiritur ab omnibus in monasterio degentibus, tam scilicet a superiorissa, caeterisque monialibus professis, atque novitiis, quam a saecularibus, quae vel educationis causa, vel alio titulo, in eodem monasterio cum debitis facultatibus commorantur, nisi ut extraordinario Confessario singulae se sistant, sive ad sacramentalem confessionem apud ipsum, si placuerit, peragendam, sive ad salutaria monita, etiam extra sacramentalem confessionem, ab ipso

accipienda. Atque ita prudentissime consultum est, ne, si moniales aliqua extraordinarium Confessarium adirent, aliae autem coram ipso non comparerent, suspiciones atque oblocutiones excitarentur; et illae quidem censerentur necessarias habuisse causas, ob quas ad extraordinarii opem confugere coactae essent; aliae vero ab hujusmodi necessitatibus et causis immunes judicarentur. Quam agendi rationem communi doctorum calculo comprobatum, san. mem. praedecessor noster Clemens papa XI, edicto suo (quod est XV in secunda parte ipsius Bullarii), inviolabiliter servari mandavit, eandemque omnium dioecesum consuetudo recipit. Nec aliud Nobis hac in re addendum superest; nisi, ut venerabiles fratres nostros ecclesiarum antistites enixe hortemur, ut quamvis Tridentina Synodus de solis claustralibus monialibus in praemisso decreto loquatur, nihilominus eandem disciplinae formam observent, tam cum aliis monialibus, quae licet clausurae legibus minime adstrictae sint, in communitate tamen vivunt; quam cum aliarum quarumcumque mulierum, aut puellarum coetibus, seu conservatoriis, quoties tam illae, quam istae, unicum ordinarium poenitentiae ministrum a superioribus designatum habeant. Quaecumque enim circa moniales in rigorosa clausura viventes cavenda sunt, eadem in aliis quibuscumque mulieribus, sive regularibus, sive secularibus, in communitate, aut collegio degentibus, locum habere possint; ideoque pari providentia, iisdemque remediis arceri, aut emendari debent. Et nos quidem, quum hanc consuetudinem offerendi confessarios extraordinarios bis, aut ter in anno singulis tam monialium non claustralium communitatibus, quam piis aliarum puellarum et mulierum coetibus et communitatibus in nostra civitate et dioecesi Bononiensi induxerimus (qua de re extat edictum nostrum n. LXI, inter pastorales institutiones italico primum sermone a Nobis vulgatas, deindeque in latinum conversas), omnibus testari possumus, vel potius debemus spiritualium utilitatum messem Nos inde evidenter collegisse.

Quum vero super relati conciliaris textus intelligentia nonnullae quaestiones alias excitatae, eademque jam pridem per opportuna Sedis Apostolicae decreta definitae fuerint, operae pretium ducimus hujusmodi definitiones ab omnibus, ad quos spectat, omnino tenendas, atque servandas, his nostris apostolicis literis complecti, et auctoritatis quoque nostrae robore communitas, in praedictorum omnium notitiam deducere. Et primo

quæsitum fuit, ad quem superiorem pertineat extraordinarium Confessorem monialibus deputare, atque offerre. Sed facilis fuit responsio, quam nos quoque decreto nostro ratam habemus; hujusmodi scilicet deputacionem ad eum regulariter spectare, ad quem pertinet confessarii ordinarii electio et deputatio; ideoque Episcopus, sive ordinarius loci, qui monialibus sibi subjectis Confessarium ordinarium dare consuevit, idem Confessarium extraordinarium bis aut ter in anno, ad normam tridentinae sanctionis, eisdem offerre tenetur; praelatus vero regularis, ad quem pertinet ordinarium Confessarium subditis sibi monialibus, servata apostolicarum Constitutionum forma, designare et constituere; ipse etiam eisdem extraordinarium confessarium in vim præfati decreti, et juxta easdem Constitutiones, duobus aut tribus per annum temporibus exhibere potest, ac debet. Quæ tamen ideo regulariter obtinere diximus; quia si Episcopus aliquis (quod Deus avertat) adeo hac in re negligens esset, ut monialibus suis, bis terve in anno, extraordinarii Confessarii copiam facere prætermitteret; obtendens, ut moris est, nullam hac de re monialibus ipsi sollicitudinem, aut curam esse; tunc volumus dil. fil. nostrum S. R. E. Cardinalem modernum et pro tempore existentem majorem poenitentiarium, statim ac pro parte monialium hujusmodi requisitus fuerit, ordinarii pastoris negligentiam supplere debere, earumque monasterio extraordinarium Confessarium, ex eorum tamen numero, qui ad excipiendas monialium confessiones ab ipso ordinario loci approbati fuerint, cum omnibus necessariis et opportunis facultatibus concedere et deputare. Quod si praelatus regularis eandem Concilii legem de Confessore extraordinario bis aut ter in anno monialibus sibi subjectis exhibendo, similiter implere neglexerit, tunc locus fiet decreto Congregationis S. R. E. cardinalium ad ipsius Concilii interpretationem, et executionem auctoritate apostolica deputatorum, quo scilicet eadem Congregatio ad quaestionem ab Episcopo Vercellensi proposita die 23 aug. MDCXXXI rescripsit, ut infra: Episcopus Vercellensis supplicat sibi responderi, an deputatio Confessarii extraordinarii monialium regularibus subjectarum spectet ad ordinarium loci: Sacra Congregatio censuit, ad Episcopum non pertinere, nisi in casu negligentiae regularium, ut videre licet Decretor. lib. XIV, p. 493. Nec aliter respondit quaestionibus ab episcopis Belgii exhibitis, die 6 aprilis anni MDCXLVII, ut legitur Decretor. lib. XVIII, p. 397. Quæ qui-

dem re-scripta et decreta Nos etiam praesentium tenore, et apostolica auctoritate, in omnibus et per omnia approbamus et confirmamus.

Quum autem Tridentina Synodus de universa quidem monialium communitate, ut supra, decrevit, sed nihil de singulis monialibus statuerit, ut patet legenti textum citati capitis X, utque etiam jam usque ab anno MDLXXV judicatum fuit ab ipsa Congreg. Cardinalium Concilii interpretum, per subsequens rescriptum, quod extat Decr. lib. IV, p. 90: Sacra, etc., censuit, extraordinarium Confessorem offerendum non alicui moniali singulariter, sed omnibus monialibus universe, ut omnium confessiones audire debeat; in arbitrio tamen cujusque monialis esse, ut confessario extraordinario velit confiteri. Hinc ortum habuit alterum controversiae, seu dubitationis caput; an scilicet, ubi jam universae communitati bis terve infra annum Confessarii extraordinarii copia facta est, et nihilominus aliqua monialis Confessarium peculiarem extra ordinem sibi concedi petit, an, inquam, hujusmodi petitioni sit indulgendum. Id autem primo loco quaesitum fuit, proposito casu monialis graviter aegrotantis, quae in mortis periculo, pro spirituali consolatione, postulet, alium sacerdotem, qui tunc non sit ordinarius monasterii Confessor suprema sibi ecclesiasticae pietatis officia, et poenitentiae sacramentum ministrare. Huic annuendum facile esse, praedicta Congregatio pluries judicavit, ut videre est ipsius Decretor. lib. XVIII, pag. 322, a tergo, sub die 6 aprilis anni MDCXLVII et eodem libro, p. 586, die 22 februarii anni MDCXLIX, quae pariter decreta a Nobis praesentium tenore approbantur et confirmantur; ut scilicet Episcopi subjectis sibi monialibus in gravi infirmitate constitutis, et id expetentibus, peculiarem Confessarium concedere debeant; iidemque etiam id ipsum praestent erga moniales regularibus praelatis subjectas, quum aliqua ex illis a suo superiore regulari hujusmodi gratiam impetrare non potuerit. In hoc autem casu nihil statuitur de Cardinali majore poenitentiaro, non ideo, quia nequeat is pro singulis monialibus idem facere, quod supra diximus eundem pro toto monasterio facere posse, sed quia tunc, ob temporis angustias, interclusa praesumitur via recurrenti ad ipsius officium. Quod si nihilominus ipsius adeundi tempus et modus suppetat; ad eum pertinebit, eadem prorsus ratione peculiaribus supplicantium necessitatibus providere, quia dictum est superius, universae religiosae communitati ab ipso consulendum esse.

Actum deinde fuit de peculiaribus quibusdam monialibus, quae nec corpore infirmae, nec morti proximae, ordinario tamen ministro confiteri obfirmate recusant. Istarum quoque animi debilitas commiseranda est, et sublevanda; adeoque, ubi earum reluctantia superari nequeat, Confessarius extra ordinem deputandus est, qui earum confessiones peculiariter excipiat. Id vero, circa moniales episcopo, seu ordinario loci subjectas, ab ipso ordinario praestari debet. Quod autem ad illas pertinet, quae regularium regimini subsunt, ad regularem praelatum pertinet, servatis servandis, peculiarem ipsis destinare confessarium ex approbatis ab ordinario ad Confessiones monialium; vel si sacerdos ille, cui ejusmodi monialis confiteri cupit, pro illis non sit approbatus, cum ipso ordinario agendum erit, ut pro excipienda saltem illius monialis confessione, et pro tot vicibus, quot expedire judicabitur, eundem approbet. Sin autem contingat (neque id adeo rarum est) ut regularis superior ad concedendum hujusmodi confessarium extraordinarium moniali communem confessarium recusanti nullo pacto adduci possit; jam huic casui provisum et per decretum anno MDLXXIII a praedicta Congregatione Concilii editum, et a sel. record. Gregorio papa XIII, tunc apostolicum thronum obtinente approbatum et confirmatum, quod nunc iterum confirmationis nostrae auctoritate roboramus. Decreti verba relata lib. I Decretorum ipsius Congregationis, p. 66, a tergo, haec sunt: Monialis per aliquod tempus noluit confiteri Confessariis regularibus. Dubitatum fuit, an Episcopus Regiensis posset dare dictae moniali Confessorem alterius ordinis regularem, vel saecularem, cui illa semel, vel pluries confiteatur peccata sua, et a quo absolvi possit: Sanctissimus Dominus noster, etiam ex sententia Congregationis Concilii, declaravit, dictum caput decimum ita esse intelligendum, ut etiam possit Episcopus concedere Confessarium alterius ordinis, vel saecularem. Praeterea nihil obstat, quominus ipsa monialis recursum habeat ad cardinalem majorem poenitentiarium, a quo ipsi providendum erit, ut supra dictum est, per deputationem Confessarii ex approbatis ad moniales, apud quem illa confiteatur.

Quaesitum denique fuit de monialibus illis, quae neque aegrotant, neque recusant Ordinarium poenitentiae ministrum a monasterii praelato pro universa communitate deputatum; verum pro majori animi sui quiete, atque ulteriori in via Dei progressu, facultatem petunt confitendi aliquoties

sacerdoti ad excipiendas monialium confessiones jam approbato. Qua de re non semel Nobis in minori statu degentibus accidit, ut cum aliquibus Episcopis, aut regularibus monialium superioribus agere debuerimus. Porro in aliquos ex iis incidimus plus nimio severos, qui aspera quadam verborum brevitate respondebant, quod quum moniali postulanti libera fuisset facultas confitendi extraordinario sacerdoti, qui universae communitati non semel eo anno jam datus fuerat, tunc oportebat eam conscientiae suae consuluisse: quod si oblata commoditate uti noluerat, id sibi imputaret, neque pergeret superiori molestiam asferre, ut peculiarem confessarium extra ordinem ipsi concederet. Nobis autem objicientibus, monialem hujusmodi ad apostolicae Poenitentiariae officium facile recursum habituram, ibique haud aegre impetraturam id, quod ab ipsis superioribus ei denegatum fuisset; iterum constanter respondebant; extraordinarium hujusmodi Confessarium, post impletam ab ipsis erga universum monasterium Tridentini Concilii legem, ab alio quidem concedi posse, sed a se numquam concessum iri.

At vero, neque tunc Nobis arridebat, neque profecto nunc Nobis placet rigida isthaec agendi ratio; persuasum enim habebamus, adeoque habemus, non solum integrae communitati, sed singulis etiam monialibus indulgendum esse in iis rebus, quae juste et rationabiliter petuntur, maxime quum illae ad earum conscientiae quietem et securitatem conferre dignoscuntur. Neque sane hujusmodi postulationes aut temere exaudiri, aut sine causa rejici debere censemus; sed inquirendum in primis esse de qualitatibus tum monialis, quae Confessarium extra ordinem petit, tum Confessarii, qui ab ea requiritur, ut, utrisque diligenter inspectis, deliberari possit, an illius votis annuendum sit, an non. Si enim monialis ex una parte nulum det adversae suspicioni locum, ex altera vero Confessarius non modo legitimam Ordinarii approbationem, sed etiam commune probare possumus tam firmum hujusmodi praelatorum in renuendo propositum; nec intelligimus, cur post Confessarium extraordinarium integrae communitati, juxta legem Concilii Tridentini, oblatum, nulla omnino monialibus singulis spes relinquatur obtinendi peculiarem Confessarium, cujus consilio et opera, justis fortasse de causis, indigere se arbitrentur. Non ita sane hac de re sentiebat sapientissimus ille animarum rector sanctus Franciscus Salesius, cujus doctrinae summam ex illius operibus, tum editis, tum manu-

scriptis, collectam, bonae memoriae Joannes Petrus Le Camus episcopus Bellecensis justo volumine complexus est, cui titulum fecit: Spiritus Sancti Francisci Salesii. In hujus compendio, quod ex gallico in italicum sermonem conversum Venetiis anno MDCCXLV, pro quarta vice typis editum est, part. 17, c. 6, aperte legitur, quod, quum beatus Episcopus non ita intelligeret praemissum Concilii Tridentini decretum, ut vetitum existimaret, Confessarium extraordinarium, pluribus etiam quam tribus vicibus in anno, religiosae communitati offerre; quae quidem sententia plures habet suffragatores, quos refert Diana in editione coordinata, t. 7, tract. 1, resol. 348; non solum solebat suis monialibus Visitationis Beatae Mariae Virginis quater in anno, videlicet in singulis hebdomadis quatuor Temporum, Confessarium extraordinarium deputare; verum etiam earum respectivis superioribus commendatum reliquit, ut singulis monialibus, quae non ex animi levitate, neque ex indiscreta affectionis singularitate, Confessarium extraordinarium peculiariter peterent, haud se difficiles in eo concedendo praebere. Nec aliter se gerere consuevit ven. mem. Gregorius Cardinalis Barbadius Episcopus Patavinus; is enim, ut testatur illius quondam vicarius generalis Joannes Clericatus, in Tractatu de Poenitentia, decis. 41, n. 7, et Patrum Tridentinorum decretum quoad omnia monialium monasteria in sua civitate et dioecesi existentia quotannis reipsa exequeretur, et nihilominus exorari se patiebatur a monialibus, quae aliquando rationabilibus de causis peculiarem pro se Confessarium expeterent. Hujusmodi regulis et exemplis nostram quoque agendi rationem in spirituali monialium regimine conformare curavimus; maximumque utilitatis, et quietis fructum nos inde percepisse cognovimus. Quapropter venerabiles fratres ecclesiarum antistites, atque dilectos filios quarumcumque religiosarum mulierum rectores hortamur in Domino, et enixe moneamus, ut eandem viam quoad fieri potest, insistere non recusent, et non adeo difficiles se praebeant peculiaribus monialibus extraordinarium Confessarium aliquando expetentibus, quin potius, nisi aut monialis postulantis, aut confessarii requisiti qualitas aliter faciendum suadeant, earum justis precibus obsecundare studeant; illud cogitantes, quod etsi liberum sit cuilibet moniali Cardinalem majorem poenitentiarium adire, cui ea in re facultas cumulativa cum omnibus locorum ordinariis a Romano Pontifice tribuitur; nihilominus ea est aliquando necessitatis urgentia, ut remedium,

quod de longinquo petendum est, non satis tempestive adveniat: et quamvis etiam quorumlibet negotiorum expeditiones, quae in officio Poenitentiariae Apostolicae fiunt, ab omni vel minima pecuniae solutione inviolabiliter sint immunes; non omnibus tamen monialibus facile est invenire, qui earum negotia in urbe procurare velit et possit.

Jam vero postrema superest quaestio, nimirum de qualitatibus Confessarii extraordinarii, qui vel pro universa monialium communitate, vel pro aliqua moniali peculiariter deputari debeat. Porro nullo unquam tempore dubitatum fuit, an in hujusmodi sacerdote aetatis maturitas, morum integritas, prudentiae lumen requiratur, quas quidem dotes in eo, qui ad hujusmodi munus adhibetur, necessarias esse omnes fatentur. Sicut etiam minime dubitatur, quin idem ab Ordinario loci specialiter pro monialibus approbatus esse debeat, quum hujusmodi approbatio, ex apostolicarum Constitutionum lege, omnino requiratur non solum in omnibus tam ordinariis, quam extraordinariis confessariis, qui monialibus, etiam regularibus subjectis, ab earum respective superioribus deputantur, sed etiam in iis, qui a Cardinali majori poenitentiario conceduntur, etiam Apostolica Sede vacante, quo nimirum tempore amplioribus is pollet facultatibus, ut videre est in nostra Constitutione super illius facultatibus edita, quae est *XCIV* in tom. I Bullarii nostri, ubi, §. 54, eidem conceditur, ut vacante Sede, monialibus Confessarios extra ordinem valeat deputare, si eos ex aliqua rationabili causa petierint, pro earum libitu, inter approbatos ab Ordinario ad audiendas monialium confessiones eligendos. Quamobrem ad id dumtaxat redacta est controversia, an scilicet e clero saeculari, an vero e regulari eligendus sit hujusmodi confessarius; tam inter regulares, an assumi possit ex quolibet ordine alias permissio; an vero semper deputari debeat ex ipso ordine praelati regularis, ad quem monasterii regimen spectat.

Sane pro monialibus Episcopo immediate subjectis, regula est; ut ordinarius earum Confessor sit sacerdos saecularis. Extraordinarium vero ex ordinibus regularibus saepissime assumi apud plerosque Episcopos usu receptum esse constat; deficiente forsitan per singulas dioeceses saecularium presbyterorum ad id muneris idoneorum copia. Regulares autem praelati monialibus sibi subjectis Confessarium ordinarium designant e suo ipsorum ordine; extraordinarium autem etiam ex alio ordine regulari deputare

possunt, juxta decretum a saepedicta Congr. Concilii editum XXVI sept. anni MDXCV, ac relatum in l. III Decretor., p. 149, a tergo, ubi sic legitur: Sacra, etc., respondit, superiores regulares teneri offerre Confessarium extraordinarium ejusdem ordinis, alterius vero ordinis posse quidem, sed non teneri. Numquam tamen, quod meminerimus, ullum sacerdotem saecularem, aut diversi ordinis regularem, vidimus a regulari praelato monialibus sibi subjectis extraordinarium Confessorem deputari. Denique quum aliquando evenire possit, ut in casu negligentiae superioris regularis, ad Episcopum, ut supra dictum est, pertinet deputatio Confessarii extraordinarii etiam pro monialibus regularium regimini subjectis; nulla ipse lege tenetur ad hujusmodi Confessarium eligendum ex eo ordine, cujus est monasterii praelatus; sed tali casu liberum est illi quemlibet idoneum presbyterum saecularem, aut alterius ordinis regularem, ad audiendas eorum monialium confessiones deputare.

At quum superioribus annis Apostolicae Sedi expositum fuisset, pluribus de causis, usque gravissimis, quas hic referre opus non est, non tam opportunum, quam plane necessarium videri, ut monialium monasteria regularium regimini subjecta, semel saltem in anno Confessarium extraordinarium diversi ordinis regularem, aut e saeculari clero presbyterum haberent; hujus rei examen jubente fel. recordat. praedecessore nostro Innocentio papa XIII, assumptum fuit a peculiari Congregatione ex quinque tunc existentibus S. R. E. Cardinalibus composita, cui Nos tunc in minoribus constituti in secretarii munere operam praestabamus; quaeque, per annum et ultra, singulis hebdomadis cogebatur, ad discutienda et definienda complura ecclesiasticarum quaestionum capita, quae deinde inserta sunt in apostolicis literis ab eodem Innocentio praedecessore editis die XIII maji anno MDCCXXIII, quarum initium est: Apostolici ministerii, quae etiam a san. mem. praedecessore quoque nostro Benedicto papa XIII in forma specifica confirmatae fuerunt, per alias similes literas datas die XXIII septembris anni MDCCXXIV.

Cum autem negotia, quae in ea Congregatione tractabantur, nullius privatas rationes attingerent, sed de restituenda potissimum Tridentini Concilii observantia in quibusdam catholici orbis regionibus, ut ferebatur, non parum lubefacta, unice ageretur; necessarium minime judicatum fuit, aliquem velut in iudicium vocare, ad deducenda jura, sibi sibi adver-

sus illa, quae decernenda viderentur, competere forsan putaret. Sed nostra peculiari cura erat, an singula proposita capita totidem dissertationes, unicuique ex praefatis Cardinalibus exhibendas, elucubrare; ad demonstranda videlicet fundamenta illius disciplinae, quae in usum revocanda censebatur. Nec aliter se res habuit, quum in eadem Congregatione, ut praefertur, in deliberationem venit, an decernendum foret, ut regulares monasteriorum praelati, una saltem ex tribus vicibus, quibus extraordinarium Confessarium monialibus sibi subjectis in annos singulos exhibere debent, aliquem saecularem, aut alterius ordinis regularem presbyterum ad id deputare tenerentur, utque ipsis hac in re deficientibus, liberum esset Episcopis locorum ordinariis eorum defectum supplere et emendare.

Verum quum regularibus innotuisset, a praedicta Congregatione conditum esse decretum eorum intentioni contrarium, utpote qui minime adstringi volebant ad hujusmodi annuam deputationem Confessorum extraordinariorum e clero saeculari, vel ex aliis ordinibus nonnullarum religionum. Procuratores generales petierunt admitti ad deducendas rationes, quas hujusmodi decreto obstare putabant; cumque id facile impetrassent, ac suam, totiusque coetus regularium causam per eximios illius temporis in Romana Curia advocatos defendi curassent; sed nihilominus praedicta Cardinalium Congregatio in priori sententia permansisset; placuit praefato praedecessori Innocentio; antequam decretum hujusmodi approbatione sua confirmaret, aliorum Cardinalium sententias audire. Itaque, exclusis illis omnibus, qui ex ipsius pontificis deputatione, in praecedentibus sessionibus per annum integrum negotia discusserrant; aliisque advocatis Cardinalibus, quibus exhiberi secreto fecerat conscriptarum allegationum exempla; Nobis etiam adesse jussit, qui rationum momenta a priori Congregatione prae oculis habita, si opus esset, exponere possemus; novam Cardinalium Congregationem ex improvviso coram se convocavit, in qua iterum proposita quaestio diligenter ac mature discussa fuit; ac demum ipse Pontifex, de ipsius Congregationis consilio et assensu, super hac re decrevit, ut sequitur: Cumque ex eodem Concilio Tridentino Confessor extraordinarius bis, aut ter in anno offerri monialibus debeat, qui omnium confessiones audiat; si in posterum superiores regulares, quoad monasteria ipsis subjecta, toties praedictum extraordinarium Confessorem deputare neglexerint, vel si etiam ex proprio eodem ordine

semper deputaverint, nec saltem semel in anno ad id munus elegerint sacerdotem aut saecularem, aut regularem alterius diversi ordinis professorem, in his casibus Episcopi, pro sui arbitrio et conscientia, deputationem hujusmodi facere possint, nec illa quovis titulo, aut praetextu, a superioribus regularibus valeat impediri.

Praescriptum sane fuit hujusmodi decretum ea occasione qua egebatur de restituenda in certis quibusdam regionibus ecclesiastica disciplina ad formam Concilii Tridentini; verum ipsius decreti vigor ad eas dumtaxat regiones minime restrictus fuit, quum et animarum pericula, quae ex perpetua Confessorum ejusdem ordinis deputatione timebantur, in omnibus monasteriis regularium regimini subjectis locum habere possint, et quaecumque adversus decretum ipsum adducta fuerunt, ex generalibus ordinum statutis, et ex Constitutionibus monialium regularibus subjectarum, fuerint desumpta. Cumque judicatum fuerit, ea omnia nequaquam obstare, quominus ita decerneretur, sequitur, ut quamvis eidem decreto causam dedderint peculiarium quarundam regionum necessitates Apostolicae Sedi eo tempore expositae, illud tamen generale sit, et universos per orbem regulares monasteriorum monialium praelatos afficere debeat. Cum vero deinde alter laudatus praedecessor Benedictus XIII Innocentii literas in forma specifica confirmaret, Nobis constat, illius mentem fuisse, ut hujusmodi decretum universalis, et inviolabilis legis vim obtineret. Super quo nihilominus ne ulla apud aliquos supersit dubitatio, Nos ipsi, praesentium litterarum vigore, ac motu proprio, et certa scientia, deque apostolicae potestatis plenitudine, ipsum relatum Innocentii praedecessoris decretum, statutum, mandatum, atque praeceptum, ad omnia per orbem ubique existentia, et regularium regimini subjecta monialium monasteria, quatenus opus sit, expresse extendentes et ampliantes; decernimus atque statuimus, ut singulis annis, incipiendo a proximo millesimo septingentesimo quadragésimo nono a Nativitate Domini decurrendo, regulares monasteriorum praelati teneantur bis aut ter in anno Confessarium extraordinarium universis monialibus in iis degentibus offerre; si vero ipsi forsitan hujusmodi Confessarii extraordinarii deputationes intra praescripta tempora omiserint, vel semper proprii ordinis regularem sacerdotem ad hunc effectum deputaverint; itaut praefatae moniales semel saltem in anno Confessarium extraordinarium e clero saeculari aut ex alio ordine regulari non habeant, ad

Episcopus dioecesanos, omni appellatione remota, devolvatur jus supplendi eorum praelatorum defectum (si nempe, pensatis rerum circumstantiis, ita expediens esse judicaverint) per deputationem Confessarii extraordinarii, quem tam in uno, quam in altero casu, aut e clero saeculari, aut ex alio regulari ordine, pro ipsorum arbitrio, deligere possint et valeant.

Quocirca dilecto filio nostro S. R. E. Cardinali, moderno nostro, et pro tempore existenti Romani Pontificis in urbe ejusque districtu vicario in spiritualibus generali, earundem praesentium tenore committimus et mandamus, ut haec nostra decreta, atque statuta, tam in omnibus ejusdem almae urbis monasteriis, quae regularium regimini subsunt, quam in aliis quibusque regularium aut saecularium mulierum, aut puellarum donibus, seu collegiis, atque conservatoriis, quibus unicus ordinarius Confessor a superioribus deputari solet; in omnibus et per omnia, juxta earundem litterarum praescriptum, exactissime observari et adimpleri faciat; ne forte audiri contingat, quod cum magna animi nostri molestia dictum aliquando esse cognovimus, apostolicas Constitutiones Romae quidem fieri, et publicari, sed eas minime in ipsa urbe ad effectum perducere.

Eandem porro curam et sollicitudinem injungimus et demandamus venerabilibus fratribus Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis et Episcopis per omnes universi orbis ecclesias constitutis, quibus, ut satis perspectum putamus voluntatis nostrae studium, tam in eorum rationabilibus querelis, justisque petitionibus suscipiendis, quam in corruptelis, quas irrepsisse indicaverint, eliminandis; idque non ex ingenio nostro quidquam dummodo, nec peregrinas novitates inducendo, sed veteres ut plurimum leges et regulas, vigili praedecessorum nostrorum providentia jam pridem constitutas, in pristinum debitumque vigorem et usum revocando; ita eosdem meminisse volumus, proprium zeli pastoralis officium non in eo situm esse, ut adversus ea, quae contra leges sunt, inutiliter deplorando declament; sed ut illa de medio tollere curent, adhibitis opportunis remediis in eum finem jam praestitutis; implorato etiam Apostolicae Sedis auxilio, ubi impedimentum aliquod eorum auctoritati, et legum executioni, afferi contingat, omnesque diligentias et curas, quas corrigendis abusibus ipsi fideliter impenderint, in irritum cedere videant.

Quoniam vero tam in superius allegato Clementis XI edicto, quam in synodalibus pluribus Episcoporum constitutionibus statutum esse con-

spicimus, ut quo tempore extraordinarius Confessor alicui communitati deputatus ministerio suo fungitur ordinarius Confessor nullum ipsi impedimentum asserere audeat, multoque minus praesumat per id temporis alicujus monialis, sive superiorissae, sive novitiae, sive conversae, neque demum alterius cujuscumque personae intra septa monasterii, aut pie domus commorantis, sacramentalem Confessionem audire; Nos id quoque approbatione nostra roborantes et confirmantes, statuimus et mandamus, ut Episcopi quidem, si de monasteriis, aut domibus eorum regimini subjectis agatur, regulares autem superiores, quod ad illas communitates attinet, quibus ipsi praesunt, pro hujusmodi legis implemento advigilent, et contravenientes meritis poenis coerceant et afficiant.

Ac demum quibuscumque Confessariis extraordinariis, qui vel alicui communitati generaliter, vel peculiariter alicui personae in monasterio degent, concessi, ac deputati fuerint, districte inhibemus, sub poenis adversus accedentes ad monasteria monialium, et cum ipsis conversantes, praesertim regulares a praedecessoribus nostris quaecumque statutis (quas etiam praesentium vigore confirmamus et innovamus), ne, postquam suum officium impleverint, ad idem monasterium ulterius accedere, aut ullius generis commercium intra ipsum quomodocumque continuare et fovere, etiam sub spiritualis causae, aut necessitatis obtentu et colore, audeant, aut praesumant.

Decernentes, ipsas praesentes literas, atque in iisdem interesse habentes, seu habere praetendentes, ad id vocati, et auditi non fuerint, nec praemissis consenserint, aut alterius cujuscumque generis defectus forsitan adversus eas objiciatur, semper et perpetuo valida, et efficacia esse et fore, et ab omnibus, ad quos spectat, atque in futurum spectabit, inviolabiliter etiam perpetuo observari. Sicque et non aliter in praemissis per quoscumque judices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, et sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium congregationes ordinarias, aut peculiariter deputatas, aliosque Cardinales etiam de latere legatos, ac vice-legatos, et Apostolicae Sedis nuncios, judicari et definiendi debere; sublata eis, et eorum cuilibet, aliter judicandi, definiendi, ac interpretandi facultate et auctoritate; atque irritum, et inane decernentes, quidquid secus a quoquam scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus quibuscumque etiam apostolicis, ac universalibus, pro-

vincialibus, et synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus, nec non quarumcumque ecclesiarum et ordinum regularium, seu congregationum, aut societatum, et institutorum, etiam S. Joannis Hierosolymitani, aliorumque militarium ordinum, seu monasteriorum virorum, aut monialium, aliarumque piarum domuum, etiam juramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, usibus, et consuetudinibus etiam immemorabilibus; privilegii quoque, exemptionibus et indultiis, etiam in corpore juris clausis, aut literis apostolicis, cuilibet praemissorum, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, etiam hic de necessitate exprimendis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam irritantibus in genere, vel in specie, et derogatoriis derogatoriis, quomodolibet in contrarium concessis, ac pluries confirmatis, et approbatis, et innovatis; quibus omnibus et singulis, hac vice dumtaxat, et ad praemissorum effectum, illis alias in suo robore permansuris, de apostolicae potestatis plenitudine derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Voluimus demum, ut earumdem praesentium transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides, tam in judicio, quam extra illud, ubique locorum habeatur, quae ipsi praesentibus haberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum confirmationis, approbationis, innovationis, voluntatis, mandati, statuti, decreti et declarationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursum.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem, anno Incarnationis dominicae MDCCXLVIII, nonis augusti, pontificatus nostri anno octavo.

D: Card. Passioneus.

J. Datarius.

VISA DE CURIA

J. C. Boschi.

J. B. Eugenius.

Loco † Plumbi.

Registrata in Secretariu Brevium.

Publicat. die 14 augusti ejusdem anni.

Supplem. Vol. II.

95

CASO 1.°

Giovanni, solo da due mesi approvato per ascoltare le confessioni, al presentarsi al suo tribunale un penitente, errò intorno al valore del Sacramento, e non lo ammonì dell'obbligo che aveva di fare certa restituzione, anzi lo disobbligò col suo consiglio dal farla; e Giuseppe, parimenti giovane Confessore, nell'ascoltare le confessioni di una dama, non errò intorno al valore del sacramento, ma sibbene intorno alla integrità della confessione, cioè tralasciò d'interrogarla intorno alla specie ed al numero dei peccati. Amendue questi giovani confessori conoscono poco dopo l'errore commesso, e ricorrono al loro professore di morale per interrogarlo del modo con cui potrebbero riparare questi errori commessi. Qual consiglio loro darà il dotto professore?

Incominciamo a parlar di Giovanni. Se errò senza colpa, tutti convengono che non è obbligato con grave incomodo della sua fama o dell'onore, ammonire il penitente dell'error che ha commesso. Così dicono il Lugo, *d. 22, n. 58*; i Salmanticesi, *cap. 12, n. 56*; lo Spor., *p. 274, n. 805*; il Viva, *q. 8, art. 5, n. 10*; l'Elb., *p. 332, num. 437*, e gli altri generalmente. La ragione si è, perchè allora il Confessore è obbligato alla ammonizione solo dalla carità, la quale non obbliga con grave incomodo. Ciò però ha luogo soltanto quando si tratta di un Confessore delegato; perocchè diversamente conviene di un parroco, poichè questi per giustizia è obbligato a riparare il grave danno spirituale dei sudditi. Rettamente poi aggiungono i predetti autori che qualunque Confessore ha obbligo di avvertire il penitente della nullità dell'assoluzione che gli fu data, ove egli sia in pericolo di morte, od in grave pericolo di non più confessarsi. Che se poi il nostro Giovanni avesse errato con grave colpa, allora i teologi sono di un duplice parere. La prima opinione è negativa, e questa viene abbracciata dal Bon., *q. 7, p. ult., n. 4*; Suarez, *d. 52, sect. 6 e 7*, con Sant'Antonino, il Silvestro, ed il Navarro e Cord.; ed i Salmanticesi tale opinione dicono probabile, al *cap. 12, n. 56*, in uno al Vasquez, Hurtado, Av., ec. La ragione si è, si per-

chè questo precetto non apparisce che obblighi con tanto dispendio; si perchè, siccome lo stesso penitente non sarebbe obbligato con tanto incomodo a confessare i suoi peccati se fosse ammonito, così neppure lo è il Confessore. Tuttavia il Suarez ecccepisce il caso, in cui il Confessore abbia ingannato il penitente, lasciandolo nella occasione prossima di peccare. La seconda opinione poi che seguiamo è affermativa, e fautori di questa sono il Lugo, il Viva, lo Sporer, l'Elb., il Tambur., *Method. Confess., lib. 3, cap. 8, n. 5*, ed il Leandro appo i Salmanticesi. Imperocchè, sebbene il Confessore per carità abbiassi assunto l'incarico di ascoltare le confessioni di un penitente, tuttavia, dopo che le ascoltò, è obbligato per uffizio, e quasi per un contratto stretto col penitente di rettamente amministrargli il Sacramento; donde ne avviene che se invalidamente glielo amministrò per sua colpa, è obbligato di certo anche con suo grave danno, chiesta licenza, di ammonirlo dell'errore. E così si risponde alla prima opinione. Si risponderà parimenti alla seconda, che il penitente, ove fosse ammonito, potrebbe in altro modo provvedere a sè stesso, facendo, cioè, un atto di contrizione; ma il Confessore non può lasciarlo ignaro in cosa tanto importante e dannosa, qual si è la mancanza della grazia sacramentale. Abbiamo detto, *chiesta licenza*; imperocchè con più probabilità, contro l'opinione di altri, dicono il Conc., il Bon., lo Spor., appo La-Croix, *lib. 6, p. 2, n. 1785*, che se dalla ammonizione ne provenisse una grave offesa del penitente, allora il Confessore non sarebbe obbligato, nè potrebbe ammonirlo senza frangere il sigillo. Parimenti sembra probabile cogli autori della prima opinione che se il penitente di nuovo si fosse confessato ad un altro, allora il nostro Giovanni non sarebbe obbligato con suo grave incomodo ammonirlo della nullità della prima confessione, La ragione si è, perchè allora avvi una mortale certezza che il penitente sia giustificato; e, siccome egli non è in obbligo di procurare con grave danno la integrità della confessione, così non lo è neppure Giovanni. Ed egualmente si deve dire se poscia il penitente abbia ricevuta l'Eucaristia, poichè l'Eucaristia presa con l'attrizione e con buona fede *per accidens* conferisce la grazia prima.

Quanto alla seconda parte degli errori di Giovanni, cioè di avervi

tolto l'obbligo di risarcire, o di non aver ammonito il penitente della necessità che aveva di restituire, diremo, che se gli tolse l'obbligo con sua grave colpa, tutti dicono essere Giovanni in obbligo di ammonirlo, anche con grave incomodo, o nella confessione, se in breve quel penitente sia per ritornare a confessarsi, o fuori, chiedendogli permissione, ove a confessarsi non ritorni. Altrimenti, non ammonendolo, od ammonendolo quando già divenne impotente egli stesso, il nostro Giovanni è obbligato alla restituzione; intendesi però la cosa nel caso che il penitente ammonito non avessero stituito, come dicono comunemente il Lugo, *distinct.* 77, n. 61; il Pal., p. 18, §. 5, n. 50; Bon., *de Restit.*, q. 7, p. 4, §. ult., num. 22; Viva, *de Poenit.*, q. 8, art. 5, n. 10; Elb., p. 253, n. 459; Spor., p. 274, num. 805, ed i Salmanticesi, c. 12, num. 50, col Gran., Gab., Banusp. ed altri. La ragione si è perchè il Confessore col suo ingiusto consiglio fu già cagione del danno. Se poi senza grave colpa disobbligò il penitente, non è già tenuto con suo grave incomodo ad ammonirlo della restituzione, è però obbligato ove comodamente lo possa fare, come dicono i Salmanticesi, n. 51, con l'Av. ed il Dicat. Anzi è anche obbligato con qualche incomodo, come rettamente dicono il Lugo, n. 66, l'Elb., il Viva, lo Spor., *ll. cc.*, poichè per carità ciascuno è in dovere con lieve incomodo di riparare il grave danno del prossimo.

Se poi il Confessore, ommettendo di ammonire il suo penitente, mentre lo può fare senza grave incomodo, sia egli stesso alla restituzione obbligato, lo negano il Sanchez, *Consil. lib. 1, cap. 3, dub. 5, n. 2*, però che il Confessore, come dice, non è obbligato per giustizia ad ammonirlo, non essendo causa positiva del danno, ma solamente negativa, tacendo, cioè, di manifestare al penitente la sua conosciuta obbligazione; adunque è obbligato alla ammonizione soltanto dalla carità, la quale non obbliga alla restituzione. Ed a questa opinione è consentaneo anche il Gaetano, *v. Restitutio, c. 7 in fin.*, dove dice: « *Si data opera, Confessarius docuit falsa, putans esse vera, non tenetur lege justitiae.* » Egualmente insegna il Navarro appo il Sanchez, *l. c.* Ma più comunemente e con più verità affermano la cosa il Lugo, n. 65; lo Sporer, l'Elb., il Viva, *ll. cc.*, ed i Salmant., n. 51, con l'Av., il Dicast., *cc.*, nonchè l'Arag. ed il Salon., appo il Sanchez. E

la ragione si è, perchè, sebbene il Confessore senza colpa almeno grave abbia disobbligato il penitente dalla debita restituzione, tuttavia il suo consiglio influendó a danno del creditore, conosciuto l' errore, egli è obbligato per giustizia a togliere la cagione del danno, ove comodamente lo possa, altrimenti è obbligato alla restituzione, mentre *hic et nunc* egli è causa del danno. Avvertono però assai bene il Bus. ed il Lugo, n. 64, col Bon., *loc. cit.*, che, avendo il Confessore ammonito il penitente prima che divenisse impotente, al tempo della impotenza a nulla è obbligato, sebbene con sua colpa lo abbia da prima sciolto dall' obbligo della restituzione; poichè il consiglio allora soltanto influiva per l' autorità del confessore, per cui, rivocato il consiglio, cessa d' influire per sua autorità.

Ma che cosa il nostro Giovanni dovrà praticare, se il suo penitente al tempo della confessione era disposto alla restituzione, ove fosse stato ammonito, e poscia, cambiato sentimento, non voglia, quantunque ammonito, restituire, sebbene possa farlo? L' Antoine dice che, dato questo caso, Giovanni a nulla è obbligato; perocchè egli allora colla sua ammonizione toglie la causa del danno, e perciò se il penitente non restituisce, ciò proviene per la sua malizia. Ma meritamente il sapientissimo Lugo, n. 64, non iscusava Giovanni in questo caso dalla restituzione; imperocchè, sebbene egli, rivocando il primo consiglio, a nulla più sia obbligato, come insegnano comunemente i teologi, tuttavia ciò ha luogo quando il danno non è ancora recato ad altri, e non già quando pel dato consiglio altrui fu il danno recato. Quando poi il nostro Giovanni positivamente e colpevolmente disobbligò il penitente disposto a restituire, allora egli è causa che attualmente si rechi danno al creditore, mentre se non lo avesse disobbligato, già la restituzione avrebbe fatta. Donde ne avviene che se il danno già attualmente viene recato, il Confessore Giovanni, sebbene cerchi dappoi d' indurre il penitente a restituire, ove ricusi di farlo, egli non viene scusato dall' obbligo della restituzione, mentre fu causa del danno recato.

Ciò se Giovanni positivamente impedì la restituzione. Se poi negativamente si diportò, neglimentando di ammonire il penitente della restituzione, allora conviene distinguere. Perocchè, se ciò fece senza

colpa, non è allora obbligato con grave suo incomodo di ammonire il penitente; nel qual caso osserva il Lugo che l' incomodo devesi misurare rispettivamente al danno, il quale, ove sia gravissimo, vi sarà l'obbligo di ripararlo anche con incomodo notabile. Se poi Giovanni colpevolmente mancò di ammonire il suo penitente è obbligato, secondo il Lugo e l' Elb., con suo maggior incomodo a fare l' ammonizione, mancando alla quale, se avviene senza sua colpa la cosa, tutti convengono che a nulla è obbligato. Ma il dubbio cadde, se, ommettendo l' ammonizione colpevolmente, sia obbligato alla restituzione. La prima opinione seguita dal Navarro, *cap. 17, num. 27*, dal Fill., *tract. 32, cap. 3, quaest. 12, n. 79*; dal Mol. Sair., *Med., Arag. ec.*, appo il Bon., *de Restit., dub. 1, q. 2, p. 11, n. 15*, afferma assolutamente la cosa, poichè Giovanni pel suo uffizio deve ammonire il penitente della sua obbligazione. La seconda opinione seguita dal Less., *lib. 2, cap. 13, n. 77* e dall' Antoine, *pag. 544, q. 10, reg. 3*, ritiene che se Giovanni è un Confessore delegato, non è a questo obbligato, ma bensì se è parroco. La terza opinione finalmente, che è la comunissima, e cui soscrivono il Sanc., *Dec. lib. 1, cap. 6, n. 5, e l. 2, c. 11, n. 25*; il Suarez, *dec. 52, sect. 6, n. 9*; il Pal., *p. 18, §. 3, n. 6*; il Cabass., *lib. 6, c. 13, n. 11*; l'Azor., *5 p., lib. 4, c. 16, q. 3*; l'Elb., *n. 440*; i Salmant., *de Poenit., cap. 12, n. 52*; La-Croix, *n. 1781*; il Vasq. e Diana, *p. 1, tr. 1, reg. 1*, ed il Bon, *l. c.*, col Sa, Valent., *Reg.*, nonchè il Lugo, *dub. 22, num. 57*, col Concina, Mald. ed altri molti, ritiene che Giovanni tanto se è Confessore delegato, quanto se parroco, a nulla è obbligato; poichè nel primo caso è obbligato alla ammonizione dalla sola carità, la quale non obbliga alla restituzione, nel secondo è obbligato pel suo uffizio ad impedire il danno spirituale dei suoi soggetti, ma non il temporale degli altri. Ciò detto di Giovanni, esaminiamo la cosa per quanto Giuseppe riguarda.

Se Giuseppe nel caso proposto negativamente si ebbe diportato non interrogando, allora non è tenuto ad ammonire la donna o penitente dell' errore, se non in confessione, come col Bus. dicono il Lugo, *dub. 22, n. 75*; lo Spor., *n. 804*; il Suar. e l' Arig., appo La-Croix, *n. 1779*. E ciò quantunque il Confessore avesse neglimentato colpevolmente d' interrogare il suo penitente. La ragione si è perchè l' ob-

bligato di fare con integrità la confessione affetta il penitente, e non il Confessore. Donde ne avviene, che, sebbene il Confessore sia nella confessione obbligato d'interrogare il suo penitente intorno alla specie ed al numero dei peccati, onde formare giudizio dello stato della causa e del penitente, fornito però il giudizio, cessa nel Confessore quest'obbligo. Se poi il Confessore positivamente indusse il penitente a non manifestargli la specie ed il numero delle colpe, allora, se lo fece con colpa grave, è obbligato anche fuori di confessione, con licenza del penitente, di ammonirlo dell'errore, ma senza scandalo e senza suo grave danno, come dicono il Lugo e lo Sporer ai luoghi citati. Imperocchè, siccome il grave danno scusa il penitente dalla integrità della confessione, così parimenti scusa il Confessore. Che se il Confessore in ciò non peccò gravemente, allora basterà una causa assai minore per iscusarlo dal fare l'ammonizione. Quindi rettamente dicono il Lugo, il Tamb., col Fill., il Suarez e l'Azor., appo Lacroix, che quel Confessore, il quale in buona fede non obbligò il penitente a spiegare la specie od il numero, regolarmente non è obbligato di ammonirlo fuori della confessione; poichè, regolarmente parlando, ciò non si può fare senza incomodo e rossore.

LIGUORI.

C A S O 2.°

Carlo sta per assumere l'incarico di Confessore, ed ama di essere istruito degli uffizii di un buon Confessore, perciò si rivoglie ad uno attempato moralista. Domandasi che cosa gli potrà dire sopra questo proposito.

Quattro sono gli uffizii che un buon Confessore deve esercitare, cioè di *padre*, di *medico*, di *dottore*, di *giudice*.

In quanto al primo pertanto egli, siccome padre, deve essere pieno di carità, ed usarla nell'ascoltare benignamente tutti quelli che a lui ricorrono tanto poveri, che rozzi, o peccatori. E questa carità massimamente deve dimostrare nell'ascoltare le confessioni, non mostrandosi impaziente ed attediato, nè di stupirsi dei peccati che ascolta; purchè però il penitente non sia così duro di animo e petulante.

da esporre le più atroci colpe senza alcun rossore o dispiacenza ; poichè allora abbisogna dimostrare con forza quanta sia la loro deformità e grandezza, per cui si conviene una correzione più veeemente, onde scuotere tali penitenti dal fatale letargo in cui giacciono. Egli è però vero che, come dicono i dottori, nella confessione deve il Confessore astenersi dal fare la correzione, affinchè il penitente non taccia le sue colpe. Tuttavia ciò devesi intendere, regolarmente parlando, poichè del resto molte volte conviene non andar oltre, e tosto correggere il penitente, specialmente quando confessa un peccato molto enorme, o se egli si trova in qualche vizio abituato, affinchè ne comprenda la gravezza. Osservi però di non inasprirlo e di non atterrirlo, ma subito dopo la correzione gli dia cuore a confessare gli altri peccati. Faccia però in modo che anche la grave correzione sia dal penitente conosciuta procedere da un animo pietoso, ma non compreso dall'ira.

Siccome medico il Confessore deve porgere gli opportuni rimedii pel morbo spirituale; quindi conviene da prima investigarne la origine e la gravezza, interrogando della consuetudine di peccare, delle occasioni, del tempo, del luogo, delle persone con cui il peccato si commise, onde poter opportunamente prescriverne il farmaco necessario alla guarigione. Poichè, conosciute queste sorgenti del peccato, egli potrà siccome medico procedere alle debite osservazioni, donde emanano poi le convenienti correzioni, che con niuno tralasciar conviene, specialmente ove trattasi di mortal colpa; che se conosce questo medico spirituale procedere il morbo da qualche ignoranza colpevole di diritto naturale o positivo, allora è in obbligo di ammonire un tal penitente, quando questa ignoranza versi intorno alle cose necessarie a sapersi per la eterna salute. Dopo ciò questo buon medico deve studiarli di disporre il penitente all'assoluzione per mezzo degli atti di dolore e di proposito. Per la qual cosa devono supporre i confessori esserci molti penitenti, specialmente fra i rozzi, i quali, proposto l'atto di dolore, si accostano alla confessione. In fine darà egli i rimedii che troverà più opportuni pel penitente, imponendogli quella soddisfazione che più convenga al morbo da cui è aggravato, e che giudicherà potersi dal penitente eseguire.

Il ministro della penitenza è parimenti un dottore. Per vedere sotto questo aspetto qual sia il suo dovere basta richiamare alla mente il detto di Malachia al *cap. 3, v. 7*: « *Labia sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore ejus.* » È adunque necessario che egli sappia e conosca la legge, onde ammaestrare gli altri. Convieni che sappia dove si estenda la sua giurisdizione, i casi e le censure riservate, le interrogazioni che deve fare, onde la legge sia da lui veramente interpretata, e secondo la legge istruisca i suoi penitenti.

In fine qual giudice deve in prima conoscere le ragioni, poi esaminare i punti della causa, indi proferir la sentenza, cioè deve il Confessore in prima essere conscio della coscienza del penitente, poi guardare le disposizioni, ed in fine, secondo queste impartire o negare l'assoluzione.

LIGUORI.

C A S O 3.°

Calimano, prima di andarsene nel tribunale di confessione, domanda al suo professore quali interrogazioni potrà fare a quei rozzi penitenti che a lui si accosteranno intorno ai quattro primi precetti del decalogo. Il professore interrogato come dovrà rispondergli?

In quanto al primo precetto interrogherà, in primo luogo, il penitente se sappia i misteri della fede, cioè Dio essere uno, remuneratore del bene e del male, i misteri della Trinità, della Incarnazione e morte di Gesù Cristo, poichè ove fosse ignaro di questi non potrebbe venire assolto. Se sappia il Simbolo della fede, i precetti del Decalogo, i Sacramenti, ec., almeno nella sostanza. 2.° Se abbia fatto cose superstiziose, o le abbia altrui insegnate, e se in esse siasi servito dell'altrui ministero. 3.° Se in confessione abbia per vergogna taciuto un qualche peccato. 4.° Se abbia fatto la penitenza, e se la avesse ommessa, donde la ommissione provenga. 5.° Intorno allo scandalo, se abbia indotto altrui a peccare, ovvero se siasi servito dell'altrui opera per peccare. Se abbia cooperato all'altrui peccato.

Secondo precetto. 1.° Interroghi sugli spergiuri, sui voti trasgrediti, sulle bestemmie. In quanto allo spergiuro, se il penitente abbia giurato il falso in giudizio o fuori. 2.° In qual modo abbia giurato.

Supplem. Vol. II.

In quanto ai voti osservi con diligenza se l' emesso dal penitente fu vero voto, poichè volgarmente si confonde i desiderii od i propositi coi voti. In quanto alla bestemmia interroghi se abbia esecrati i Santi, e di quali parole usato, se abbia bestemmiato innanzi ai figliuoli, o ad altre persone, cui potesse dare lo scandalo.

Terzo precetto. Interrogazioni. 1.° Se abbia ogni giorno festivo ascoltato la Messa, ed in qual modo. 2.° Se abbia lavorato ed in qual modo, e per quanto tempo e per quale ragione.

Quarto precetto. Confessando figliuoli si domandi. 1.° Se odiano i genitori, poichè allora vi sarebbe un duplice peccato, contro la carità, cioè, e contro la pietà. 2.° Se abbiano fatto alcuna cosa contro il loro ordine. 3.° Se hanno loro mancato di rispetto con imprecazioni od ingiurie. Confessandosi poi dei padri si domandi, 1.° Se furono negligenti nella educazione dei figliuoli, tanto nelle cose religiose quanto nelle sociali. 2.° Se loro furono di scandalo. 3.° Se trascurarono la correzione all' opportunità. 4.° Se tennero i figli nel loro letto. 5.° Se fecer dormire i figliuoli e le figlie insieme. 6.° Se omisero di dare ai figliuoli il necessario sostentamento. 7.° Se obbligarono i figli allo stato matrimoniale, od allo stato clericale. 8.° Se sono padroni s' interrogchino se corressero i loro famigli quando bestemmiarono, o non soddisfacendo al precetto pasquale, o mancando alla osservanza delle feste.

LIGUORI.

C A S O 4.°

Al tribunale del giovine Confessore Guglielmo si presenta un uomo di villa, ed accusasi alla rinfusa intorno al quinto precetto del decalogo, per modo che il Confessore non è capace di formare un giudizio sullo stato di lui. Del pari al tribunale del cappellano di S. Onofrio presentasi un giovane, la cui confessione specialmente si rivolge intorno al sesto precetto del Decalogo, ma in un modo confuso, così, che il cappellano non sa in qual maniera diportarsi con esso. Domandasi pertanto in qual maniera Guglielmo dovrà interrogare il suo penitente sopra il quinto precetto, e come parimenti nelle interrogazioni dovrà diportarsi il cappellano di S. Onofrio.

Guglielmo interrogherà il penitente, 1.° Se abbia desiderato un qualche danno al prossimo, o se di questo danno si sia dilettrato. 2.° Se al prossimo abbia recato ingiurie, e se ciò abbia fatto alla presenza di altre persone; poichè in questo caso è necessario che innanzi ad esse gli ritorni l' onor tolto. Finalmente se odia altrui, e se gli neghi i segni comuni di amicizia.

In quanto al sesto precetto il nostro cappellano dovrà fare le interrogazioni seguenti a quelli che al suo tribunale si accostano: 1. *De cogitationibus, num desideraverint aut morose delectati fuerint de rebus inhonestis, et an plene ad eas adverterint et consenserint. Deinde num concupierint puellas aut viduas, aut nuptas, et quid mali cum illis se facturos intenderint. De his autem cogitationibus, quibus assentili sunt poenitentes sumendus est numerus certus si haberi potest: sin autem, exquisitur quoties in die vel hebdomada vel in mense cogitationibus consenserint. Sed si nec etiam id explicare possint, interrogentur num concupierint singulas mulieres, quae sibi occurrerunt, vel in mentem habuerunt; aut num habitualiter de aliqua in particulari turpiter cogitarint, numquam pravis consensibus resistendo; et an semper illum concupierint, vel an tantum quando ipsam aspiciebant. Demum interrogentur etiam num media apposuerint ad malas cogitationes exequendas: nam tunc illa media, etsi in indifferentia a malitia interna informantur, et ideo explicanda ut peccati interna, sive opera incoepta.* 2. *Circa verba obscena interrogentur: 1. Coram quibus, et quoties ita locuti sunt, ratione scandalis; an coram viris aut foeminis, uxoris aut non, pueris vel adultis. Facilius enim scandalizantur puellae et pueri quam adulti, praesertim qui in hoc vitio sunt habituatii.* 2. *Quae dixerint verba: an, v. gr., nominarint pudenda sexus a suo diversi: hoc enim difficulter excusatur a mortali.* 3. *Num verba protulerint ex ira, vel joco: nam ex ira difficiliter aderit complacentia et scandalum. Caveat Confessarius ab absolvendis hujusmodi recidivis in colloquiis turpibus, quomodo dicant ea protulisse ex joco nisi prius emendentur, vel signum extraordinarium doloris afferant.* 4. *Num jactaverint se de aliquo peccato: tunc enim tria peccata frequenter concurrunt, scilicet magnum scandalum audientium, jactantia de malo commisso, et complacentia de peccato narrato: ideoque interrogandi sunt de quo peccato in specie se jactaverint. Interrogentur etiam an delectati sint audire alios*

inhoneste loquentes, et an tunc adverterint ad correctionis praeceptum putantes eum profuturum. 3. Circa opera: interrogentur cum qua rem habuerint; num alias cum eadem peccarint; ubi peccatum fuerit patratum (ad occasiones removendas); quoties peccatum consummatum; et quot actus interrupti adfuerint seorsim a peccato; num peccato multum ante consenserint; nam tunc actus interni interrumpuntur; et tum expedit formare iudicium toties multiplicata fuisse peccata, quot morulae somni, distractionis, etc., adfuerint, prout sunt coram Deo tantum interrogando de temporis duratione in peccato. Secus si malum propositum fuerit conceptum per duos vel tres dies ante consummationem peccati, et intra illud tempus non fuerit retractatum; quia tunc sumitur pro uno numero peccatum. Se polluentes interrogentur etiam de tactibus impudicis separatis a pollutionibus, et moneantur eos esse mortalia. Item interrogentur an concupierint vel an delectati fuerint de copula cogitata, cum aliqua vel pluribus mulieribus aut pueris; tunc enim tot peccata distincta committunt. Item advertet quod si quis coiret inter crura et brachia mulieris, praeter peccatum contra naturam, committeret fornicationem inchoatam sive effectivam, ut dicunt communiter, Fill., Tamb., Holz., Spor., ec.; unde hic duo patraret peccata diversae speciei, unum contra naturam in effectu, alterum fornicationis in affectu. Circa peccata conjugum respectu ad debitum maritale, ordinarie loquendo, Confessarius non tenetur, nec decet interrogare nisi uxores, an illud reddiderint, modestiori modo quo possit, puta: An fuerint obedientes viris in omnibus. De aliis taceat, nisi interrogatus fuerit.

LIGUORI.

C A S O 5.º

Onofrio vorrebbe sapere in qual modo debba interrogare i suoi penitenti nell'atto della Confessione intorno al settimo ed ottavo precetto del decalogo. Quali cose gli si potranno suggerire?

Intorno al settimo precetto si suggerisca ad Onofrio che egli interroghi il suo penitente se abbia mai tolto altrui qualche cosa, se ad un solo, ed a molti, se solo o con altri, se una sola volta o più volte; poichè se ogni volta tolse una materia grave, ogni volta mortalmente peccò. Che se ogni volta tolse una materia lieve, allora non peccò gravemente, se non quando giunse alla materia grave, purchè da

principio non abbia avuto in pensiero di pervenire alla materia grave: ma quando la materia divenne grave, sebbene egli gravemente non abbia peccato, tuttavia è obbligato sotto grave colpa alla restituzione, almeno di quell'ultima quantità che costituì una materia grave, ed, ove abbia conosciuto nel suo penitente l'obbligo di restituire, quando lo trovi capacitato a farlo, non deve assolverlo ove prima non restituisca.

Intorno all'ottavo precetto dovrà interrogare il penitente. Se abbia infamato qualche persona, e se ciò abbia commesso apponendole un qualche falso delitto, ovvero manifestando il vero; e quando il delitto è vero, se era però occulto, o pubblico in qualche luogo, per fama o per sentenza del giudice. Parimenti domanderà se abbia tolto la fama altrui alla presenza di una ovvero di più persone; ed innanzi a quante; così pure se abbia divulgato il fatto come da sè conosciuto, o da altri ascoltato; affinchè possa imporre il debito della restituzione ovvero intimar loro la ritrattazione.

LIGUORI.

C A S O 6.°

Sofoleo deve sedere nel tribunale della sacra penitenza per ascoltare le confessioni in tempo pasquale. Nella parrocchia del villaggio in cui trovasi vi è la costumanza che poco o nulla si osserva il digiuno della quadragesima. Per lui è questa una materia che grandemente lo occupa, e va cespitando sul modo con cui debba diportarsi con quei penitenti che si accusano di poco o nulla avere osservato il digiuno. Quali cose adunque sopra un tal punto egli dovrà avere pronte alla memoria per interrogar bene e correggere opportunamente i suoi penitenti?

Egli deve richiamarsi alla memoria, ed aver sempre presente.

- 1.° Che non tutte le fatiche scusano dal digiuno, ma quelle solamente che cagionano molta agitazione del corpo.
- 2.° Che gli operai sono scusati dal digiuno soltanto quei giorni che attualmente lavorano, o quando sperano di poter nel giorno venturo lavorare, locchè non potrebbero eseguire qualor non mangiassero per conservarsi in forza.
- 3.° Che non basta per soddisfare al digiuno non mangiare fuori del

pranzo o della cena, o nella cena mangiar meno del solito, come molti credono falsamente; imperocchè il digiuno importa di doversi fare un' unica comestione.

LIGUORI.

C A S O 7.º

Al confessionale di Federico si accostano molte persone, e non solamente rozze, ma anche bene istruite e di varie condizioni, non solo secolari ma anche ecclesiastici. Qualche volta egli trovasi davvero impacciato nell' interrogare alcuno di quelli, i quali da altra parte sono di coscienza poco meticolosa. Domanda impertanto in qual maniera deve fare le sue interrogazioni.

In primo luogo diremo che se è un sacerdote quegli che al suo tribunale si accosta deve interrogarlo, 1.º Se abbia soddisfatto alle ore canoniche, ed agli obblighi delle messe, ovvero, se abbia troppo a lungo protratto la celebrazione. 2.º Se abbia mai negoziato. 3.º Se con troppa fretta celebri la Messa; poichè se la finisce entro un quarto di ora non va esente da grave colpa, quantunque sia la Messa *de Requiem*.

In secondo luogo, se accostasi al suo tribunale per confessarsi un sacerdote che anche sia Confessore, della cui idoneità però si dubita, prudentemente l'interroghi se diasi con impegno allo studio onde adempiere il suo dovere come si conviene, se abbia mai assolto di quelli che rimanevano nella occasione prossima di peccare, ovvero se erano recidivi, nè dimostravano segni della loro disposizione.

In terzo luogo, se il suo penitente fosse un parroco, lo interroghi, 1.º Se attende a correggere i suoi soggetti, specialmente quelli che per una vita scandalosa ne hanno maggior bisogno. 2.º Se usi vigilanza affinchè i suoi sudditi adempiano al precetto della comunione pasquale, senza eccezione di persone. 3.º Se sia pronto nella amministrazione dei Sacramenti, specialmente con quelli che sono in pericolo di morte. 4.º Se presti ai moribondi la debita assistenza. 5.º Se tenga la concione nelle domeniche. 6.º Se sia solito di fare elemosina, specialmente avendo un pingue beneficio che eccede la congrua. 7.º Se attende alla istruzione specialmente dei rozzi nella dottrina cristiana.

In quarto luogo se a lui si accosta per confessarsi un Vescovo dovrà interrogarlo, 1.° Se usi della debita diligenza nel rendersi certo della positiva probità degli ordinandi, secondo l'ordinazione dei sacri Canoni e del Tridentino, non rimanendo tranquillo degli attestati dei parrochi, i quali il più delle volte non hanno tutta la verità; ma invece presentano donde nutrire dei sospetti. 2.° Se approvi alla confessione sacerdoti abbastanza idonei ed sperimentati nei costumi e nella scienza. 3.° In qual maniera spenda ed impieghi le rendite della mensa. 4.° In qual maniera soddisfaccia all'obbligo di residenza. 5.° In qual maniera invigili per riconoscere gli scandali delle sue pecorelle, onde ripararli nel modo migliore, implorando anche il soccorso del braccio secolare, quando farlo convenga. 6.° In qual modo si diporti nel dare altrui buon esempio.

In quinto luogo, se confessar deve una monaca, dovrà interrogarla, 1.° Se abbia commesso un qualche difetto intorno ai voti specialmente di povertà, ricevendo o donando senza licenza. 2.° Se abbia soddisfatto al dovere delle ore canoniche. 3.° Se abbia mai nutrito inverso di alcuna persona una pericolosa benevolenza. 4.° Se nutrisca mai odio verso le sue sorelle. 5.° Se questa monaca esercita un qualche uffizio, dovrà intorno ad esso interrogarla in un modo particolare.

In sesto luogo, se al tribunale di Federico si accosta un giudice, l'interroghi, 1.° Se mai abbia avuto accettazione di persone nell'amministrare la giustizia. 2.° Se spedisca e termini le cause secondo la volontà della legge. 3.° Se nel giudicar vi ponga uno studio conveniente, ovvero se abbia mai proferito sentenza mosso da un qualche particolare affetto verso una delle parti.

In settimo luogo, se un medico a lui si presenta lo interroghi, 1.° Se sia abbastanza versato nello studio dell'arte che esercita, e se nei casi difficili usi tutta la possibile attenzione e diligenza. 2.° Se abbia mai ad alcuno dato licenza di mangiar carni nei giorni vietati per solo umano rispetto senza una giusta cagione. 3.° Se abbia applicato mai ad un infermo un qualche rimedio pericoloso, senza che si avesse perduta ogni speranza di salute. 4.° Se mai sia stata causa che si comperassero rimedii da un qualche farmacista suo amico, ma però poco fedele e poco esperto nell'arte sua. 5.° Se abbia avuto

cura di medicare i poveri, ricevendo a tal fine uno stipendio; ovvero senza stipendio, trovandosi il povero infermo in grave necessità. 6.° Se abbia avuto cura di ammonire gl' infermi, affinchè al tempo debito ricevessero i Sacramenti; onde non mancare alle ordinazioni contenute nelle bolle di Innocenzo III e Pio V.

Ottavo. Se deve confessare uno speciale lo interroghi, 1.° Se abbia mai dato rimedii che potessero procurare l' aborto. 2.° Se abbia mai venduto un farmaco per un altro e più caro del suo valore.

Nono. Se un mercatante deve interrogare, gli domandi, 1.° Se abbia mai ingannato nei pesi e nelle misure. 2.° Se abbia mai venduto le robe sue oltre il valore massimo, specialmente dando le merci a credito, essendo per altra parte i compratori sicuri, ed egli non avendone da ciò danno veruno.

Decimo. Quando un sarte egli confessa, lo interroghi, 1.° Se abbia lavorato per un tempo notabile in giorno festivo senza una causa straordinaria, onde finire i vestiti, e recar le vesti ai suoi padroni. 2. Se abbia osservati i digiuni, poichè i sarti non sono scusati da questo. 3.° Se avendo dovuto comperare del panno per altri abbia poi riscosso un prezzo maggiore dello esborsato, sotto pretesto che lo ebbe a più buon mercato per la relazione che ha col mercatante. 4.° Se si abbia trattiene i rimasugli delle robe, di cui fece le vesti. 5.° Se si sia trovato nell' occasione di peccare stando come si dice a pigliar la misura quando trattasi di vesti muliebri.

Undecimo. Se dovrà ascoltare la confessione di un venditore, lo interroghi, 1.° Se abbia usato giustizia nel peso, nelle misure. 2.° Se abbia ingannato nella qualità, ec.

LIGUORI.

C A S O 8.°

Frequenta la confessione appo il sacerdote Egidio certo servitore, il quale trovasi nella occasione di peccare. Domandasi in qual maniera Egidio dovrà diportarsi con questo.

Prima di rispondere in questo caso intorno al modo con cui il Confessore deve diportarsi con quelli, che sono nella prossima occasione di peccare, diremo che l' occasione si divide in volontaria e

necessaria. *Volontaria* è quella che facilmente si può evitare. *Necessaria* quella che fuggir non si può senza grave danno o scandalo. In secondo luogo questa occasione divideasi ancora in rimota e prossima. *Rimota* è quella nella quale l'uomo di rado pecca, ovvero quella che ovunque ritrovasi. *Prossima*, per sè parlando, è quella, in cui gli uomini comunemente ed il più delle volte peccano. *Prossima* poi *per accidens*, ovvero rispettivamente, è quella, la quale, sebbene rispetto ad alcuni non sia prossima, tuttavia lo è rispetto ad altri. Ciò detto, osserveremo che molti autori credono che per la prima o seconda volta si possa assolvere quello che è nella occasione prossima quantunque volontaria, anche prima che l'occasione sia tolta, purchè quello che viene assolto abbia il fermo proposito, e prometta di abbandonarla subito. Ma qui giova distinguere con S. Carlo Borromeo, il quale nella sua istruzione ai Confessori distingue « *occasiones quae sunt in esse, et occasionis quae non sunt in esse. Occasio quae est in esse est, v. gr., cum aliquis concubinam domi detinet, vel cum aliqua famula consentit quoties tentatur a domino, et similia. Occasio autem quae non est in esse est, v. gr., cum quis in ludo prorumpit in blasphemias aut versando in cauponis prolabitur in rixas et ebrietates, aut accedendo ad convivium incidit in verba et cogitationes turpes.* » Ciò posto, diciamo col medesimo S. Carlo che nelle occasioni che *non sunt in esse* si può per due o tre volte assolvere il penitente che promette di correggersi, la qual cosa ove poscia non faccia, gli si deve negare l'assoluzione, finchè l'occasione non tolga; ma che dove trattasi di occasioni che *sunt in esse*, conviene, prima di dare l'assoluzione, che le occasioni sieno tolte.

LIGUORI.

C A S O 9.°

In qual maniera dovrà dirigersi il Confessore Ermolao con quelli fra i suoi penitenti che sono abituati o recidivi?

Conviene distinguere, prima di rispondere a questa domanda, gli abituati dai recidivi. Abituati si dicono quelli che già l'abito contrassero in qualche peccato, di cui per anco non si sono confessati. Questi, come dicono i teologi, possono essere assolti per la prima

Supplem. Vol. II.

97

che si confessano del pravo abito, purchè sieno disposti per un vero dolore e fermo proposito di usare ogni mezzo per la emendazione ; che se poi l' abito sia molto radicato, il Confessore può anche differire l' assoluzione per osservare in qual modo il penitente in pratica si diporti onde estirpare il suo vizio.

Recidivi poi si addimandano quelli, i quali dopo la confessione nello stesso o quasi nello stesso modo sono ricaduti senza emendazione ; questi, come comunemente insegnano i teologi, non possono essere assolti, se unicamente danno dei segni ordinarii, cioè se soltanto si confessano asserendo di pentirsi, e fare proponimenti, siccome abbiamo dalla proposizione 60 condannata da Innocenzo XI. Per la qual cosa a cotestoro devesi differire l' assoluzione finchè si vegga un prudente segno di emenda.

I segni poi, secondo i quali si potrà giudicare della emenda di un recidivo, secondo i teologi, sono : 1.° Un maggior dolore manifestato anche esteriormente. 2.° Un minor numero di peccati, o l' avere il penitente perseverato a lungo, dopo la confessione, nello stato di grazia. 3.° La diligenza usata per correggersi. 4.° Se egli chiede al Confessore dei rimedii o dei nuovi mezzi per emendarsi ; come pure se promette di praticare i mezzi che il Confessore gli addita per l' emendazione. 5.° La spontanea confessione, cioè se si accosta al sacro tribunale, non obbligato da un qualche precetto. 6.° Se si senta mosso da un qualche straordinario impulso, come dall' avere intesa una predica, ec. 7.° Se confessa i peccati che altra volta tacque in confessione per verecondia. 8.° Se, prima di accostarsi al sacro tribunale, restituì la roba o la fama tolta. 9.° Se, per le ammonizioni del Confessore, dimostra di aver acquistata una nuova cognizione ed orrore del peccato che commise, e del pericolo di sua dannazione, ec. ; dei quali segni ove il recidivo li faccia manifesti, per cui si possa giudicare che già cangiò volontà, allora il Confessore potrà assolverlo.

LIGUORI.

C A S O 10.°

Si accostano a confessarsi appo Teofilo certo uomo, il quale aveva contratto una censura, un altro che aveva un caso riservato, un

terzo, cui incombeva l'obbligo di denunziare, un quarto che aveva un impedimento dirimente, un quinto, in fine, che era vincolato da un impedimento impediente il matrimonio. Come dovrà diportarsi con questi?

Per quanto riguarda il penitente che si presenta al tribunale di Teofilo aggravato da una censura o da un caso riservato, intorno a cui Teofilo non abbia facoltà, è necessario che al Vescovo si rechi, onde del potere esser fornito per darne l'assoluzione.

Perciò che l'altro riguarda, che ha l'obbligo di denunziare, avverta il nostro Teofilo che egli è obbligato sotto grave colpa d'imporre al penitente l'obbligazione che ha di fare al Vescovo questa denunzia, usando però, quando trattasi di dinunzia di un sollicitante, la massima cautela e circospezione.

Intorno a ciò che si aspetta agl'impedimenti matrimoniali, quando il penitente abbia uno di questi, ed il matrimonio non sia ancora fatto, osservare conviene le cose seguenti: « *Si impedimentum est, Consanguinitatis aut cognationis spiritualis, aut affinitatis ex copula licita usque ad quartum gradum, aut publicae honestatis, etsi esset occultum confessarius adstringere debet poenitentem, vel ad denunciandum impedimentum, vel ad dispensationem obtinendam a dataria. Si autem impedimentum est affinitatis ex copula illicita cum consanguinea sponsae usque ad secundum gradum, modo adfuerit copula consummata cum seminatione perfecta, aut est impedimentum criminis, nimirum homicidii conjugis utraque parte conspirante, aut homicidii cum adulterio, aut adulterii cum fide matrimonii, aut matrimonii attentati, in his casibus, semper ac impedimentum est occultum, impetranda est dispensatio a S. Poenitentiaria. Idemque currit, si poenitens impedimentum habeat voti castitatis aut religionis. Si vero aliqua urgentissima adesset causa in aliquo casu raro, nempe scandali, rixarum, infamiae imminentis, et tempus aut modus deesset recurrendi ad Poenitentiariam, potest etiam tunc Episcopus dispensare.* »

Che se l'impedimento già il matrimonio contratto rendesse invalido, ed il penitente fosse in buona fede, e l'impedimento provenisse *ex copula illicita*, e, per contrario, vi fosse pericolo di morte, di scandalo o d'incontinenza, in questo caso Teofilo dovrebbe tenerlo occulto, e frattanto procurare dalla sacra Penitenzieria la dispensa,

ottenuta la quale, lo manifesterà al penitente, e consulterà diligentemente con lui intorno al modo di riconvalidare il matrimonio.

LIGUORI.

C A S O 11.°

Eliodoro viene stabilito Confessore in un luogo di educazione maschile, ed Eliogabalo assume l'incarico di confessare le giovani di un collegio. Domandasi in qual maniera si dovranno praticamente dipartire verso di questi loro penitenti.

Coi fanciulli si deve usare ogni carità, e servirsene dei modi i più soavi, per quanto sia possibile. Convieni poi interrogarli, 1.° Se sappiano le cose della fede, ed, ove non le sappiano, convieni pazientemente istruirli. 2.° Quando trattasi di venire all'atto della confessione, convieni aver cura che i fanciulli si confessino di per sé i peccati di cui hanno memoria; quindi loro si può fare le interrogazioni seguenti: 1.° Se abbiano mai taciuto un qualche peccato per verecondia. 2.° Se abbiano bestemmiato contro i santi o contro i giorni santi, o se abbiano giurato in bugia. 3.° Se abbiano ommesso di ascoltare la Messa nei giorni festivi o se l'abbiano ascoltata chiacchierando fra loro; e se nelle feste abbiano lavorato. 4.° Se sieno stati disobbedienti ai genitori e superiori; se abbiano loro risposto, contro di essi detto male, alzate le mani. 5.° Se abbiano fatto qualche turpe peccato. Ma, nell'interrogare sopra questo punto, il Confessore deve essere molto cauto e circospetto; per cui interrogherà da prima con parole generali, come se abbiano dette parole cattive, se abbiano giuocato con altri fanciulli e fanciulle, e se abbiano fatto quei giuochi occultamente. Poi s'interrogano se abbiano fatte cose turpi. Il più delle volte quantunque i giovani neghino, giova usar con essi delle interrogazioni suggestive, p. es., dimmi quante volte queste cose facesti, cinque, dieci volte? Si domandi loro con chi dormano, se abbiano in letto giuocato con le mani.

Il nostro Eliogabalo domanderà, oltre a ciò, se siensi mai sentite trasportate ad amare qualcuno, se abbiano avuto cattivi pensieri, se abbiano detto parole, o siensi stati toccamenti. Dalle risposte potrà progredire ad ulteriori domande, ma dice il nostro Santo: « *Caveat*

ab exquirendo a puellis vel a pueris an adfuerit seminis effusio; cum his enim melius est deesse in integritate materiali confessionis, quam esse causam ut apprehendant quae nondum noverint, vel ponantur in curiositate addiscendi. » Si domandi inoltre se abbiano ricevuti doni da persone sospette, cioè coniugate, ecclesiastiche o religiose. Intorno ai precetti della Chiesa loro si dovrà domandare se abbiano adempiuto il precetto dell' annua confessione e comunione, e se abbiano mangiato cibi di grasso nei giorni vietati.

Per quanto poi si aspetta all' assoluzione, amendue i Confessori dovranno procedere con molta attenzione e riguardo secondo le risposte che riceveranno alle interrogazioni, e la cognizione che faranno dello stato dell' anima loro.

LIGUORI.

C A S O 12.°

A Lodovico Confessore accostansi alcune persone devote, ed al cappellano della chiesa di S. Onorato va a confessarsi un sordo e muto. Domandano questi due Confessori in qual maniera loro sarà meglio diportarsi con tali penitenti. Quale risposta loro si potrà dare?

A Lodovico diremo che alle persone devote, ordinariamente parlando, devesi insinuare che almeno ogni settimana si accostino a ricevere l'assoluzione. Oltre di ciò, Lodovico dovrà avere a molte cose attenzione: 1.° Non proibirà mai a queste persone, specialmente se sono donne, di andarsene ad un altro Confessore, e se dimostrano di essersi ad altri accostate, faccia vedere di aver per grata la cosa, anzi loro porga eccitamento di andarsene qualche volta da un altro, meno il caso però in cui fossero molto scrupolose, donde possa prevedere che, recandosi ad un altro che non conosce la loro coscienza, potrebbero partirsene molto inquiete. 2.° Non parli mai senza necessità dei difetti degli altri Confessori, ma piuttosto abbia cura di scusare un qualche loro errore che conoscesse. 3.° Non imprenda la direzione di alcuno che vuole senza una necessità abbandonare il proprio Confessore. 4.° Eviti di dimostrarsi parziale con qualche persona sua penitente. 5.° Eviti d'innalzar troppo la voce, sebbene non parli di peccati, onde non ispaventare dal confessare le loro colpe. 6.° Non

sia facile di concedere ai fanciulli e giovinette di abbracciare lo stato religioso, ma procuri che in prima stabiliscansi bene nella via spirituale. 7.° Non conceda alle donne giovani di andar vagando per visitare le chiese, o di fermarsi in chiesa più di quel che convenga, con angoscia dei parenti, ma piuttosto loro sia di stimolo ad essere obbedienti, e ad attendere alle domestiche cure.

Ora, venendo al cappellano della chiesa di S. Onorato, diciamo che se il penitente è muto e insieme sordo, deve condurlo in un luogo rimoto, onde ricevere un qualche segno dei suoi peccati e del dolore, nel modo che meglio può farlo. Ma pria di ascoltarlo procuri d'istruirsi dai suoi famigliari dei vizii di lui, e del modo con cui può farsi intendere. Meglio però è con questo dare l'assoluzione sotto condizione, quando non si abbia una morale certezza della sua disposizione. Che se questo muto sapesse scrivere, egli sarebbe obbligato di fare in iscritto la sua confessione.

LIGUORI.

C A S O 13.°

Onorato sta per prendere l'incarico di Confessore. Ama di sapere in qual maniera debba diportarsi coi moribondi. Quale istruzione gli si potrà dare?

Onorato, nell'ascoltare le confessioni dei moribondi, non deve procedere con tanta esattezza intorno al numero ed alle circostanze, specialmente se il medico insta affinchè gli sia recato il viatico; imperocchè è meglio attendere alla disposizione del penitente, che alla integrità della confessione. Allora basta d'imporre all'infermo che, quando diviene convalescente, ripeta la confessione. E la soddisfazione sia lievissima, imponendogliene poi una proporzionata quando incomincerà ad essere convalescente; ovvero basterà ingiungergli che ritorni quando sarà sano. I feriti poi e le puerpere, che ordinariamente non possono essere senza assistenti, basta che si accusino genericamente dei loro peccati, ed in particolare di qualche lieve colpa con proposito di confessarsi interamente quando risaneranno. Avvertasi il Confessore però che se il moribondo è in obbligo di fare una qualche restituzione, e possa allora farla, deve egli imporre di

farla tostamente, e non basta che incarichi di quella i suoi eredi; se non volesse operare secondo questa legge, non lo assolva. Se poi Onorato vede che il moribondo abbisogna di ricevere l'estrema unzione, e egli, per contrario, ne sia lontano dal riceverla, deve fargli conoscere i grandi effetti di questo sacramento onde disporlo al ricevimento del sacramento.

LIGUORI.

CONFRATERNITA



Affinchè le Confraternite legittimamente e validamente possano essere erette, conviene interamente osservarsi la bolla di Clemente VIII, che incomincia *Quicumque*, data nel dì 7 dicembre 1604, in cui ordina, 1.° Che una sola Confraternita dello stesso istituto e genere vi debba essere nelle chiese tanto dei secolari quanto dei regolari. 2.° Che ciò si faccia con consenso dell'Ordinario, e colle lettere testimoniali dello stesso. 3.° Che quelli che istituiscono od aggregano le Confraternite allo stesso espressamente ed in specie comunichino i privilegi e le indulgenze, ec., concesse all'ordine che istituisce ed aggrega. 4.° Che sieno esaminati gli statuti delle Confraternite, ed approvati dall'Ordinario del luogo, dal quale pure possono essere corretti. 5.° Che nell'aggregare od istituire le Confraternite si osservi la formula approvata dallo stesso pontefice. 6.° Che le grazie e le indulgenze comunicate alla Confraternita si promulgino, previa la cognizione dell'Ordinario. 7.° Che la Confraternita riceva le elemosine e gli altri soccorsi di carità, secondo la forma da prescriversi dall'Ordinario. 8.° Che le suddette elemosine, ad arbitrio dell'Ordinario, sieno erogate ad utilità della chiesa ed in altri usi pii. 9.° Che i confessori delle Confraternite sieno dall'Ordinario approvati. 10.° Che, se sono regolari, sieno anche approvati dai proprii prelati, ed assolvano i confratelli giusta i privilegi agli stessi concessi, purchè sieno in uso, nè ripugnino al Concilio Tridentino ed alle costituzioni dei Pontefici. 11.° Che i confratelli non possano essere assolti dai casi contenuti nella bolla *in Coena Domini*, dalla

violazione della immunità ecclesiastica, dalla violazione della clausura di un monastero di monache, della percussione di un chierico, del duello, e dagli altri casi riservati alla Sede Apostolica, od all' Ordinario, da qualunque scomunica data *ab homine*, come pure non possono essere dispensati dalla irregolarità. 12.° Che le lettere della erezione ed aggregazione sieno rilasciate gratuitamente. 13.° Che quelle che furono erette da prima chiedano nuove lettere di erezione, secondo la forma dallo stesso Pontefice stabilita, altrimenti le erezioni e le istituzioni si devono ritenere per abolite ed annullate.

Quali sieno poi le indulgenze e le grazie ad alcune arciconfraternite e Confraternite in un modo peculiare concesse si può rilevarlo dalla costituzione pontificia di Paolo V che incomincia: *Nuper archiconfraternitas*, ec.

Ora diciamo un nonnulla riguardo alle cose che si aspettano alle Confraternite, ai loro cappellani e parrochi.

La sacra Congregazione dei Vescovi dichiarò che le Confraternite aggregate alle arciconfraternite di Roma non godono dei loro privilegi, ma unicamente delle indulgenze e grazie spirituali che furono ad esse concesse, come apparisce dal decreto, per la qual cosa devesi osservare quanto sopra questo punto viene ordinato nei decreti delle sacre Congregazioni, di cui ora riferiremo i dubbii principali e le risposte che ad essi furono dati.

1. *An annuente et permittente archipresbytero et parochio possit archiconfraternitas SS. Rosarii adimplere onera Missarum, et anniversariorum sibi injuncta mediantibus presbyteris exteris sibi benevisis: sive potius teneatur uti ministerio canonicorum collegiatae: et quatenus affirmative quoad secundam partem.*

2. *An praedicti canonici tempore celebrationis Missarum cantatarum celebrandarum in eodem altari, non recedendo ab eodem choro, possint ibidem cantatis assistere.*

3. *An et in qua summa praestanda sit eleemosyna pro dictis Missis tum lectis quam cantatis.*

4. *An Confraternitas possit de licentia et consensu d. parochi exponere infra annum in capella SS. Rosarii publicae venerationi SS. Eucharistiae sacramentum, sive potius requiratur licentia Ordinarii.*

5. *An confratres, annuente et permittente d. archipresbytero facere possint processiones intra et extra ecclesiam sine interventu canonicorum?*

6. *An et a quo sit determinanda via processionum, quae fiunt extra ecclesiam, et per parochiam?*

7. *An, permittente d. archipresbytero, possit d. archiconfraternitas erigere in dd. processionibus propriam crucem?*

8. *An, de licentia ejusdem archipresbyteri, possit, d. Confraternitas pulsari facere organa et campanas d. ecclesiae; sive potius circa praemissa requiratur quoque consensus canonicorum.*

9. *An, permittente archipresbytero et parochio, possint confratres impedire canonicis celebrationem Missarum in eodem altari SS. Rosarii, et quatenus negative.*

10. *An canonici teneantur concurrere ad manutentionem altaris et capellae?*

11. *An praedictus archipresbyter et canonici teneantur applicare Missam conventualem pro benefactoribus in casu, etc.*

Le risposte che furono date a questi dubbii dalla sacra Congregazione del Concilio nella causa che ha per titolo *Regien.*, proposta nella sacra Congreg. suddetta il dì 5 agosto 1719, sono le seguenti :

Ad 1. Negative quoad primam partem; affirmative quoad secundam.

Ad 2. Affirmative, dummodo non assistant in sacristia.

Ad 3. Praestandam esse eleemosynam tam pro Missis lectis, quam pro cantatis juxta morem loci.

Ad 4. Negative quoad primam partem, affirmative quoad secundam.

Ad 5. Ad primam dubii partem et ad secundam negative, dummodo non agatur de processionibus, quae fiunt ex instituto Confraternitatis, et in quibus sufficit quod canonici sint vocati.

Ad 6. Esse determinandam a praefecto chori interventiente capitulo.

Ad 7. Negative.

Ad 8. Negative ad primam dubii partem, affirmative ad secundam.

Ad 9. Negative.

Ad 10. Negative.

Ad 11. Demum affirmative.

Si aggiunse poi che intorno alle sopraddette risposte più non si dovessero muover dubbii.

Nella causa poi *Cremonens.* per la Confraternita della Morte furono promossi i dubbii seguenti :

1. *An praeposito S. Leonardi invitato et renuente, aut impedito, intervenire processioni occasione festi Nativitatis B. M. Virginis, adhuc confratres Mortis oppidi Casalis Majoris illam facere possint absque licentia d. parochi in casu, etc.*

2. *An dd. confratres facere possint eandem processionem cum interventu capellani, aut alterius sacerdotis per ipsos, non autem per praepositum nominandi.*

3. *An praeposito S. Leonardi, et insimul confratri dictae Confraternitatis competere duo suffragia, vel unum dumtaxat in congregationibus ejusdem Confraternitatis.*

Dalla sacra Congregazione tenuta il 5 giugno 1753 in quanto al primo dubbio fu risposto : *Affirmative intra ambitum oratorii ; extra vero negative, nisi accedat licentia Episcopi.* Al secondo dubbio fu risposto *affirmative*, ed al terzo *negative* per ciò che riguarda la prima parte, *affirmative* per quanto concerne alla seconda parte del dubbio stesso. Nel giorno poi 13 aprile del 1726 furono proposti alla sacra Congregazione del Concilio i quattro dubbii seguenti :

1. *An sit standum, vel recedendum a decisio sub die 5 junii 1723 quoad secundum dubium ?*

2. *An Confraternitas orationis et Mortis oppidi Casalis Majoris aggregata Confraternitati urbis possit, sine licentia Episcopi, in suo oratorio exponere Eucharistiam infra annum, et praecipue illam quadraginta horarum in octava defunctorum, aliasque functiones peragere, juxta assertum institutum in casu, etc., et quatenus negative ?*

3. *An sufficiat semel dictam licentiam petere tam pro expositione infra annum, quam quadraginta horarum, aliisque functionibus, juxta. d. ass. institutum, seu potius illa requiratur toties quoties.*

4. *An petita, et non obtenta d. licentia, habeatur pro concessa in casu, etc.*

Al primo di questi dubbii fu risposto : *In decisio.*

Ad 2. Negative quoad primam partem, et quoad secundam explicentur functiones.

Ad 3. Servetur solitum.

Ad 4. Negative, et amplius in omnibus.

Nella causa Alessandrina per la Confraternita di S. Rocco, e di Santa Maria della Misericordia in uno al parroco di S. Martino furono proposti i dubbii seguenti:

1. *An Confraternitas S. Mariae Misericordiae, et S. Rochi civitatis Alexandrinae possit, sine licentia et interventu parochi, exponere in suo oratorio lignum S. Crucis.*

2. *An eadem Confraternitas possit pariter, sine licentia et interventu parochi, exponere in suo oratorio SS. Eucharistiam in casu, etc.*

A questi dubbii la sacra Congregazione del Concilio in *caus. Alexandrina*, portata ad esame il 21 febbrajo 1718, rispose: *Ad utrumque affirmative, accedente licentia Episcopi, et amplius.*

Secondo la sacra Congreg. del Concilio in *Novariens.* 24 settembre 1718, nella risposta al nono dubbio, la Confraternita può fare le sue congregazioni senza licenza ed intervento del parroco, ed il cappellano può nella sua Confraternita benedire le candele pei confratelli e consorelle nel giorno della Purificazione della B. V. Maria; secondo la risposta della detta Congregazione al dubbio 13. Il parroco però deve essere invitato dalla Confraternita onde presiedere alle congregazioni che deve tenere per la elezione dei priori, degli ufficiali, e pel rendimento dei conti, secondo la disposizione della sacra Congreg. del Concilio, in *Bonomiens.* 15 marzo 1728, al *dub. 2.* non però deve essere invitato onde presieda alle congregazioni che si tengono per la distribuzione delle doti, pegli affari temporali e l'economia, come si ha nella risposta della suddetta sacra Congregazione al *dub. 5.*

Coi decreti della sacra Congregazione del Concilio vanno di pari passo e si uniformano anche le risoluzioni della sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari, come si può vedere in *una Rhegens.* tra il monastero ed i monaci di S. Pietro della Congregazione Casinese, e la Confraternita del Ss. Sacramento della stessa città, in cui furono proposti i dubbii seguenti:

1. *An Confraternitas sit exempta a jurisdictione Ordinarii?*

2. *An eidem Confraternitati competat facultas retinendi campanas obstrepentes in culmine oratorii?*

3. *Processiones faciendi per parochiam cum stola et cruce, associationis cadaverum et similium?*

4. *Continuo asservandi sanctissimam Eucharistiam, etiam cum illius publica expositione?*

5. *Administrandi publice sacramenta confessionis?*

6. *Benedicendi candelas, cineres, olivas?*

7. *Functiones peragendi in majori hebdomada, signanter in die Coenae Domini?*

8. *Ibique sepeliendi cadavera absque ullo interventu parochi, istique omnino denegando jura parochialia?*

Nel giorno 5 di giugno del 1699 la sacra Congregazione, sotto la referenza del cardinale Tunario, pensò e decretò che non constava della esenzione, ed, in quanto alle altre cose . . . *inhaerendo*, sono le parole del decreto, *decretis alias desuper editis, censuit, respondendum negative.*

Ai decreti delle sacre Congregazioni del Concilio dei Vescovi e dei regolari, si uniformano interamente i nuovi decreti della sacra Congregazione dei Riti, nella quale furono proposti i dubbii seguenti :

1. *An Confraternitates laicorum legitimae erectae in ecclesiis parochialibus, habeant dependentiam a parochi in explendis functionibus ecclesiasticis non parochialibus?*

2. *An dictae Confraternitates erectae in capellis, vel oratoriis tum publicis tum privatis, adnexis parochialibus ecclesiis, ab eis dependentibus, habeant dictam dependentiam a parochi quoad dictas functiones.*

3. *An Confraternitates erectae in aliis ecclesiis publicis, habeant quoad easdem functiones aliquam dependentiam a parochi, intra cujus parochiae limites sitae sunt ecclesiae?*

4. *An Confraternitates erectae in oratoriis tam publicis quam privatis se junctis ab ecclesiis parochialibus quoad dictas functiones ecclesiasticas habeant dictam dependentiam a parochi?*

5. *An benedictiones et distributiones candelarum, cinerum et palmarum sint de juribus mere parochialibus?*

6. *An benedictiones mulierum post partum, fontis baptismalis, ignis, seminis, ovorum, et similium, sint de juribus mere parochialibus?*

7. *An functiones omnes hebdomadae sanctae sint de juribus mere parochialibus?*

8. *An celebratio Missae sollemnis feria quinta in Coena Domini sit de dictis juribus parochialibus?*

9. *An prima pulsatio campanarum in sabatho sancto sit de juribus parochialibus?*

10. *An celebratio missarum sollemnum per annum, sive pro vivis, sive pro defunctis, sit de dictis juribus parochialibus?*

11. *An expositio quadraginta horarum, et benedictio, quae fit super populum sit de dictis juribus parochialibus?*

12. *An expositio, quae fit cum reliquiis, vel sacris imaginibus, et benedictio, quae cum eis fit super populum, sit de dictis juribus parochialibus?*

13. *An functiones in praecedentibus octo dubiis, videlicet a dubio quinto ad dubium duodecesimum expressae, peragi possint in oratoriis privatis, contradicente paroco?*

14. *An indictis oratoriis privatis Confraternitatum per confratres statis horis recitari possint horae canonicae cum cantu, vel sine, absque licentia parochi?*

15. *An in dictis oratoriis privatis sit licita celebratio Missarum privat. assentiente Ordinario, loci, et contradicente paroco?*

16. *An capellani Confraternitatum possint populo denunciare festivitates et vigiliis occurrentes in hebdomada absque licentia parochi?*

17. *An parochus, invitis confratribus, docere possit doctrinam christianam in praedictis ecclesiis, oratoriis publicis, vel privatis, a parochiali divisis et separatis?*

18. *An in saepe dictis ecclesiis publicis Confraternitatum possint haberi publicae conciones etiam per totum cursum Quadragesimae, vel Adventus, cum licentia Ordinarii, et absque licentia parochi?*

19. *An in eisdem ecclesiis possit celebrari Missa sive lecta, sive cantata, ante Missam parochialem, sive lectam, sive cantatam?*

20. *An ad parochum spectet facere officium funebre super cadaveribus sepeliendis in saepe dictis ecclesiis et oratoriis publicis Confraternitatum?*

21. *An intra ambitum earundem ecclesiarum fieri possint processio-*

nes juxta cujusque Confraternitatis institutum, absque interventu vel licentia parochi ?

22. *An eadem processiones fieri possint extra ambitum dictarum ecclesiarum absque licentia illorum parochorum, per quorum territorium transeundum est ?*

23. *An in dictis processionibus capellani Confraternitatum possint deferre stolam ?*

24. *An Episcopo accedente ad ecclesias publicas Confraternitatum, quae non sint regularium, neque proprium rectorem beneficiatum habeant, porrigendum sit aspersorium a parocho, in cujus territorio sunt sitae dictae ecclesiae ?*

25. *An earumdem ecclesiarum et Confraternitatum rectores et capellanos possit parochus, cessante alio speciali ac legitimo titulo, et solo jure parochialitatis compellere invitos ad assistendum functionibus ecclesiae parochialis ?*

26. *An in saepe dictis ecclesiis Confraternitatum, neque parochialibus, neque regularibus retineri possit Ss. Eucharistiae sacramentum sine speciali indulto Sedis Apostolicae ?*

27. *An, praesupposita facultate retinendi, possit infra annum publice exponi sine licentia Ordinarii ?*

28. *An possit parochus se ingerere in administratione oblationum vel eleemosynarum in saepe dictis ecclesiis recollectarum, vel capsulae pro illis recipiendis expositae clavem retinere ?*

29. *An in ecclesia parochiali confratres vel eorum capellani immiscere se valeant, invito parocho, in ejusdem ecclesiae functionibus, sive parochialibus, sive non parochialibus ?*

30. *An Confraternitates sive sint erectae in ecclesia parochiali, sive extra illam, possint pro libito, et juxta uniuscujusque peculiaria statuta, congregationes suas facere, absque interventu, vel licentia parochi ?*

31. *An possint propria bona administrare, atque de illis disponere absque ulla dependentia a parocho ?*

32. *Quando parochus eisdem Congregationibus intersit de mandato Ordinarii, et tamquam ejus delegatus, an possit suffragium decisivum ferre, et quatenus affirmative ?*

33. *An etiam suffragium duplex ?*

Ai sopraddetti dubbii dalla sopra citata Congregazione dei Riti, nel giorno 10 dicembre dell' anno 1705, furono date le risposte seguenti :

Ad 1. Affirmative.

Ad 2. Affirmative.

Ad 3. Negative.

Ad 4. Negative.

Ad 5. Negative.

Ad 6. Negative ; sed benedictiones mulierum, et fontis baptismalis fieri debere a parochis.

Ad 7. Negative prout jacet.

Ad 8. Negative prout jacet, sed spectare ad parochum.

Ad 9. Negative prout jacet, sed spectare ad ecclesiam digniorem ad formam Constitutionis Leonis X, quae est vigesima secunda, §. 14.

Ad 10. Negative prout jacet, sed licere confratribus dumtaxat in festiuitatibus solemnioribus ejusdem ecclesiae vel oratorii, ut in Brundusina sub die prima junii 1601.

Ad 11. Negative.

Ad 12. Negative, et quoad benedictiones cum reliquiis et imaginibus seruentur decreta.

Ad 13. Satis provisum in superioribus.

Ad 14. Affirmative, nisi aliter ordinarius statuatur ex rationabili causa.

Ad 15. Affirmative.

Ad 16. Affirmative.

Ad 17. Negative.

Ad 18. Affirmative.

Ad 19. Negative, nisi aliter Episcopus disponat.

Ad 20. Affirmative, quando tumultandus est subditus parochi, intra cujus fines est ecclesia, vel oratorium.

Ad 21. Affirmative.

Ad 22. Negative, nisi adsit licentia Episcopi.

Ad 23. Negative extra propriam ecclesiam.

Ad 24. Negative.

Ad 25. Negative.

Ad 26. Negative.

Ad 27. Negative.

Ad 28. Negative.

Ad 29. Negative.

Ad 30. Affirmative, dummodo non impediatur functiones, et divina officia.

Ad 31. Affirmative.

Ad 32. Negative.

Ad 33. Negative.

Ciò detto, esaminar conviene quali cose il Vescovo possa fare rispetto ad esse, e da quali debba astenersi. La Confraternita pertanto di laici con uso delle sacre funzioni, non solo nei proprii oratorii, ma anche nelle chiese dei regolari, possono essere visitate dal Vescovo, per quanto riguarda all' amministrazione ed all' adempimento dei loro doveri, come si raccoglie da molte decisioni della sacra Congregazione dei Vescovi e regolari, e specialmente dalla seguente ordinazione che fu data per ordine della sacra Congregazione suddetta nel giorno 14 novembre 1698 nella causa *Hieracens.* al Vescovo di quella città. « Questi Eminentissimi miei Signori mi hanno comandato di significarle, che da questa S. C. dei Vescovi e regolari, è stato più volte risoluto, che gli Ordinarii possono visitare le Confraternite dei laici, erette nelle chiese dei regolari, ed altre persone esenti, non solo in quanto ai beni ed entrate loro, con rivedere i conti, ma anche le cappelle stesse, in quanto a quello che riguarda l' amministrazione, e gli altri obblighi personali, che spettano alla compagnia e confratelli ascritti a quella, cioè in riconoscere, se le entrate ed elemosine, che si danno per adornare, e pel mantenimento della cappella, e per accrescere ivi il culto divino e divozione del popolo, siano spese fedelmente, e con effetto s' impieghino ad utilità ed in beneficio della stessa cappella, e non in altri usi; non toccando però il restante, che spetta alla cura e totale amministrazione dei frati e regolari, che sono padroni di tutto il corpo della chiesa, dove sono dette cappelle e Confraternite, come gli altari, immagini, ed altre cose materiali affisse, ed utensili sacri applicati a quelle, sopra dei quali nè i Vescovi, nè altri Ordinarii hanno da ingerirsi, nè usare alcuna giurisdizione, e soprintendenza; a segno

» tale, che non le è permesso usar alcun atto di giurisdizione nelle
» suddette chiese dei regolari, fuora di quanto si è detto di sopra. On-
» de V. S. dovrà governarsi su questa conformità, chè tale è sempre
» stato il senso della sacra Congregazione. *Et reliqua.* »

Dal fin qui detto si vede, che i Vescovi non possono visitare le chiese o gli altari assegnati dai regolari alle dette Confraternite, se non in quanto ai pesi loro annessi, e che visitare parimenti non possono gli altari e le cappelle che sono costruite nelle chiese dei regolari per le dette Confraternite. Possono bensì queste Confraternite dei laici essere dai Vescovi visitate, sebbene siano erette in chiese od oratorii fondati e costruiti in un luogo o territorio appartenente alla religione gerosolimitana, e quelle pur anco che dalla primiera loro istituzione non sono sotto l'immediata protezione dei re, ma che soltanto furono da essi accettate sotto il loro patrocinio col progresso del tempo. Dal Vescovo possono essere obbligati ad una resa di conti gli amministratori delle Confraternite, siccome lo è di quelli degli altri luoghi pii, quantunque tali amministratori fossero soliti di fare altrui questo rendimento di conti, anzi questo rendimento di conti deve essere fatto al Vescovo anche da quelle Confraternite che fossero sotto l'immediata protezione dei monarchi.

Il Vescovo deve mantenersi nel quasi possesso di obbligare le Confraternite dei laici che usano del sacco, per via di editti penali, e con altri mezzi convenienti ad intervenire alle solite processioni, non ostante l'aggregazione.

Il Vescovo può, od in persona, o rappresentato da un suo delegato, intervenire ed assistere alle congregazioni delle Confraternite, ed alle elezioni degli ufficiali, purchè non faccia novità. Anzi può anche il Vescovo di per sè, o pel suo delegato, intervenire ed assistere alle congregazioni dei confratelli, quantunque si facciano nelle chiese ed oratorii dei regolari, nei quali si trovano erette le società, senza che possa venirne escluso. Per le contribuzioni da farsi al seminario, il Vescovo può imporre una tassa sui beni delle Confraternite, in quanto che sono ecclesiastici; e supposto che la tassa sia stata continuata dalla Confraternita per lo spazio di trenta anni, a questa è obbligata anche nel tempo avvenire. Le Confraternite sono pure in

obbligo di pagare quanto è necessario al vitto del visitatore o del Vescovo che fa la visita; e ciò non ostante la consuetudine in contrario di nulla contribuire.

Nelle Confraternite si deve osservare il decreto del Vescovo, con cui fosse proibito di celebrare nei giorni festivi prima della parrocchia, purchè il parroco celebri ad un' ora competente.

Il Vescovo non può ingerirsi nei beni laicali delle Confraternite, purchè questi beni non sieno dalle Confraternite dilapidati. Ed il Vescovo pure non può impedire alle Confraternite dei laici di fare spese straordinarie, che eccedano la somma di venti scudi, senza sua licenza. Il Vescovo parimenti non può obbligare le Confraternite a congregarsi, ed una congregazione fatta per l'ordine assoluto del Vescovo viene dichiarata nulla.

Niuna Confraternita può essere impedita di andare ai funerali, purchè per questa maniera non sieno lesi i diritti parrocchiali.

Il Vescovo non può proibire o restringere alle Confraternite specialmente aggregate di fare li soliti esercizi, come accompagnare i defunti alla tomba, fare la consueta disciplina in secreto, e senza lumi, ec.; non così però devesi dire degli esercizi insoliti, quando possano essere occasione di scandalo e sturbare l'ordine antico.

Le Confraternite possono congregarsi dove e quante volte più ad esse aggradano, anche senza licenza del Vescovo; e contro la volontà dei confratelli i loro cappellani non possono essere rimossi dal Vescovo senza una legittima causa.

Le Confraternite erette per autorità apostolica od ordinaria sono soggette alla giurisdizione del Vescovo, ed anche gli stessi confratelli, dove si tratta d'interesse spirituale e della Confraternita, e la cognizione di una causa contro i confratelli si addice all'Arcivescovo, siccome pure una causa contro di una Confraternita deve essere discussa nel foro ecclesiastico. Le cause poi conosciute dal giudice ecclesiastico intorno ai beni dovuti alla Confraternita non possono essere assunte od inibite dal giudice laico.

Gli amministratori e procuratori delle Confraternite ecclesiastiche e delle cappelle erette con autorità vescovile, i cui proventi vengono consumati in opere pie, quantunque sieno secolari, in quanto

a ciò che appartiene alla detta amministrazione convenir debbono innanzi il foro ecclesiastico. I giudici poi secolari, che obbligano per via di comando le Confraternite ed i confratelli a soggettarsi al loro giudizio intorno alle cose della stessa Confraternita, ed agli atti che vengono fatti in luoghi sacri, ed altri simili, come sarebbero quelli che riguardano le processioni, ec., si devono dichiarare come usurpatori della ecclesiastica giurisdizione, e riguardarli come quelli che sono incorsi nella scomunica della bolla *Coena*. Intorno a questo punto di ecclesiastica disciplina riferiremo una lettera scritta all'Arcivescovo di Milano dalla sacra Congregazione della Immunità, secondo che viene riferita dal Pignatelli, n. 8.

« Questa sacra Congregazione dell' Immunità ecclesiastica per
 » rimediare agli abusi, che si vanno introducendo in Milano da que-
 » sti assistenti regi, che deputa il Senato a tutte le congregazioni, e
 » capitoli di Confraternità, ospitali e luoghi pii, dove, congregandosi
 » persone laiche, questi trapassano i limiti della propria autorità, ed
 » istituto, non solo ingerendosi nell' amministrazione dell' entrate,
 » distribuzione di elemosine, adempimento di legati, elezioni di offi-
 » ciali, e governo spirituale dei medesimi, ma col voler ancora avere
 » voto negli stessi capitoli, in grave pregiudizio dell' immunità ec-
 » clesiastica, dopo matura riflessione ha risolto, che V. Eminenza
 » proibisca ai detti assistenti regi l' uso del votare nelle congregazio-
 » ni e capitoli, che si fanno negli ospitali, Confraternite e luoghi pii,
 » e che inoltre s' incarichi alla pastoral sua vigilanza di così far ese-
 » guire, ed insieme di non permettere, che tali persone laiche s' in-
 » geriscano nell' amministrazione, e governo dei suddetti luoghi pii,
 » al qual effetto si vaglia vostra Eminenza delle sue facoltà ordinarie,
 » il cui esercizio bensì promette la medesima sacra Congregazione di
 » aver sempre mai ad osservare con zelo unito alla solita prudenza
 » dell' Em. V. alla quale bacio umilmente le mani. »

Di Roma 20 settembre 1567.

Abbiamo ancora sopra questo argomento la lettera seguente scritta al Vescovo di Nola :

« Questa sacra Congregazione avendo sentito da quanto le ha
 » fatto rappresentare V. S. col suo memoriale il pregiudizio che viene

• inferito alla libertà, e giurisdizione ecclesiastica dal reggente della
 • giurisdizione laica per aver egli ordinato, che i fratelli di alcune
 • Confraternite di questa diocesi per venire all' elezione dei loro offi-
 • ciali non si radunino più come prima per uso inveterato, ma si ra-
 • dunino nelle piazze, senza che v' intervengano gli ecclesiastici, è
 • venuta in parere che V. S. in ciò debba procedere, *servatis servan-*
 • *dis*, come di ragione; e per quanto le occorrerà l' assistenza di
 • monsignor Nuncio, basterà che V. S. gliene accenni il bisogno,
 • avendo già egli avuto l' ordine di presentargliela secondo che da lei
 • ne verrà richiesto. •

Di Roma 21 novembre 1667.

Ora esaminiamo questa materia in ciò che riguarda alla sepoltura.

Alle Confraternite può dal Vescovo venire concesso il privilegio
 del sepolcro, ed i confratelli che muoiono senza aversi eletta la se-
 poltura nel sepolcro dei loro oratorii, devono essere sepolti nella
 chiesa parrocchiale, quando non abbiano il sepolcro dei loro maggio-
 ri. La elezione poi del sepolcro fatta dai confratelli collettivamente
 e collegialmente vale solamente per quelli che individualmente vi ac-
 consentirono: Quindi i confratelli di una Confraternita eretta anche
 nella chiesa cattedrale, che muoiono senza aversi eletta la sepoltura,
 devono seppellirsi nella parrocchia, e non nella sepoltura costruita
 dalla società nella cattedrale, quantunque vi fosse sopra di ciò uno
 statuto approvato dall' Ordinario. L' uffiziatura poi sopra i defunti
 nelle chiese o negli oratorii di una Confraternita non esente si deve
 fare dal parroco, e non dal cappellano della Confraternita. Queste
 decisioni già esposte, tolte tutte dalle sacre Congregazioni dei Ve-
 scovi e regolari, dei Riti, e della Immunità, è mestieri che altre, an-
 cora per compiere l' articolo presente osservare facciamo, secondo
 che dai varii decreti delle Congregazioni suddette furono ordinate da
 osservarsi con tutta integrità, e sotto la comminatoria di pene.

Le Confraternite adunque ecclesiastiche non possono alienare i
 proprii beni senza un beneplacito apostolico, anzi questo apostolico
 beneplacito si ricerca anche nella cessione dei beni di una Confra-
 ternita in favore di un' altra chiesa, e così di pari modo abbisognano
 di tale beneplacito quelle Confraternite meramente laicali e quegli

oratorii di laici eretti nelle chiese di regolari con autorità ecclesiastica. Le Confraternite poi puramente laicali ed i collegi parimenti laicali, abbenchè in essi sieno esercitate delle opere pie, e perciò si addimandino luoghi pii, possono alienare i proprii beni, senza le ricercate solennità del diritto; non così se questi luoghi sono stati eretti con ecclesiastica autorità, quantunque sieno amministrati dai laici. Quindi le Confraternite, le società, i conservatorii, i seminarii, i collegi e simili luoghi, se sono eretti con autorità dell' Ordinario, e per questo sieno ecclesiastici, sono soggetti alla Estravagante che incomincia *Ambitosae*; non però se tali non sieno.

I seminarii eretti secondo l' ordine del Concilio Tridentino sono luoghi ecclesiastici, ed i loro beni non possono alienarsi senza le requisite solennità, ed il beneplacito apostolico.

I collegi poi di fanciulli e di alunni eretti senza l' autorità dell' Ordinario, sebbene si dicano luoghi pii, non però sono ecclesiastici, per cui non abbisognano del beneplacito apostolico per le alienazioni.

Così pure i collegi di artefici e le università delle arti, non essendo luoghi ecclesiastici, non sono soggetti alla Estravagante sopra citata.

Nel fare le processioni di queste Confraternite, fuori del recinto delle chiese, nella esposizione della Ss. Eucaristia, nella solenne benedizione, ed in altre simili funzioni, quando abbiano ottenuta licenza dall' Ordinario, il parroco non può opporsi, affinché dai cappellani e dagli uffiziali delle Confraternite sieno eseguite; in queste processioni però le Confraternite laicali devono procedere, e precedere secondo la bolla di Gregorio XIII che incomincia *Exponit*; per cui ne avviene che la Confraternita, che prima vestì il sacco, deve precedere quella che lo indossò posteriormente. Pure s' eccettua da questa regola la Confraternita del Ss. Sacramento, cui devesi la precedenza sopra tutte le altre Confraternite, in quelle processioni, nelle quali si porta il Ss. Sacramento, ma nelle altre processioni tale Confraternita deve procedere e precedere secondo la sua anzianità, siccome avviene di tutte le altre; questo diritto di precedenza però non si guarda nel ritorno delle processioni.

Le Confraternite possono erigere ed ampliare le proprie loro chiese ed oratorii, purchè ciò facciano senza pregiudizio dei diritti parrocchiali, non però possono cangiare il titolo. Queste Confraternite però non possono intervenire ai funerali, quando non sieno in ispezialità ed espressamente invitate. Le Confraternite dei secolari, che accompagnano i defunti, non devono al parroco la quarta funebre delle cere che adoprano.

Se due Confraternite in uno stesso luogo usano del medesimo abito, si deve ad una di esse ingiungere un qualche segno, onde dall'altra distinguasi. Intorno a questi punti si possono osservare il Graziano, *discept.* 517, n. 7 e 8; Marc. Anton., *Variar. Resolut.*, lib. 1, res. 14, ec.; Card. De-Luca, lib. 7 de *Alien.*, *discept.* 4; Rota, *Decis. var.*, *Sacr. Congreg. Rit.*, in una *Civitat. Castellanae* 2 agosto 1641; *Sacr. Congreg. Concil.*, in *dubio alienat. rerum eccles.* 7 agosto 1683; Barbosa, de *Offic. et potest. Episcop.*, p. 3, alleg. 85; Coccin., in *Hortana rectoriarum* 26 giugno 1650; in *Romana census* 1 aprile 1650; in *Romana Laud.* 4 luglio 1692; *Sacr. Congreg. Rit.* in *Melitens. Galatri* 9 febbraio 1608, in *Hispalen.* 26 febbraio 1628, in *Limana* 15 dicembre 1652; *Sacr. Congreg. Concil.* in *Savonens.* 12 febb. 1789; *Sacr. Congreg. Rit.* in *Sorana* 7 agosto 1628, in *S. Severinae Praecedentiae* 24 settembre 1712; Rota, *coram Burat.*, *decis.* 575, n. 22, *coram Cels.*, *decis.* 85, n. 9; *Sacr. Congregat. Episcop. et Regular.* in *Bononiens.* 13 maggio 1603, in *Sorana* 9 settemb. 1635, in *Firmana* 5 marzo 1616, in *Novariens.* 13 maggio 1586, ec., ec.

C O N G R U A



Affine di parlare come si conviene di questa voce, diremo, in primo luogo, a chi sia dovuta, e precipuamente di ciò che riguarda la Congrua dei Vescovi e dei loro coadiutori; poi parleremo della Congrua dei parrochi e dei loro vicarii.

In primo luogo adunque la Congrua è dovuta a tutti i rettori di

chiese che esercitano la cura delle anime, ai loro vicarii e coadiutori, secondo l' esposizione del *cap. de Monachis 12*; del *cap. Cum secundum Apostolum 16*; del *cap. Extirpanda 30 de Praebend.*, ec., non che, giusta il dire del Tridentino, *sess. 7, cap. 5*; *sess. 21, cap. 4*; *sess. 24, cap. 13, de Reformat.*, in cui la Congrua pei Vescovi è tassata in mille scudi, e cento ne sono assegnati pei parrochi. Si legge in fatto : « *Ad haec in posterum omnes hae cathedrales ecclesiae, quarum redditus summam ducatorum mille, et parochiales, quae summam ducatorum centum secundum verum annum valorem non excedunt, nullis pensionibus, aut reservationibus fructuum graventur.* » Adunque pei Vescovi è tassata la Congrua di mille scudi, secondo la moneta di quelle parti in cui tengono il vescovato; Rota, *part. 2 recent. decis. 352, num. 5*; *decis. 449, n. 6, cum sequent.*, ec., però nel regno di Napoli la Congrua fu tassata con 700 scudi; Rota, *p. 18, n. 4, decis. 351, n. 2*. Ma, che che ne sia, una certa regola non si può fissare sopra un tal punto, dovendosi piuttosto rimettere la cosa all' arbitrio del giudice, cui si addice tassare la Congrua; Rota, *part. 18, tom. 1, decis. 351, num. 3*, in cui però dal giudice devesi avere riguardo alla dignità e qualità della persona; Rota, *part. 18, t. 1, decis. 351, n. 3*, ec. Al Vescovo, che chiede che gli sieno dati gli alimenti non può venire negata la Congrua, che tiene di quelli la vece, e per la quale egli mantiene sè stesso e la propria famiglia, e per cui parimenti viene conservata la dignità vescovile, *cap. de Monachis*, ec., *sup. citat.* Il Vescovo quantunque abbia altri mezzi per cui potersi mantenere, pure deve conseguire la Congrua dai frutti e proventi ecclesiastici, dandosi questa come remunerazione delle sue fatiche che impiega nel regime della diocesi, non essendovi, al dire dell' Apostolo, *I ad Corint.*, *cap. 9*, chi militi senza ricevere stipendio, ed essendo degno ogni operaio della propria remunerazione; *c. Quicumque 66*; *c. Ecclesiasticis 67, caus. 12, quaest. 2*; Rota, *part. 18, n. 5 et seq., decis. 23, t. 1*. Questa Congrua al Vescovo si conviene, quantunque siasi obbligato da una pensione. Imperocchè questo consenso dato od espressamente o tacitamente non è sufficiente per impedire che gli sia assegnata la Congrua, non potendo da esso provenire alcun danno al Vescovo medesimo, poichè un tale consenso non ha alcun privilegio in proprio

favore, mentre, per contrario, la Congrua fu introdotta affinchè non avesse a mendicare, e potesse invece conservare la propria dignità, ed attendere tranquillamente alla cura delle anime, e qualunque consenso egli avesse dimostrato o tacitamente, od espressamente, sopra la rinunzia a questa si dovrebbe ritenere per nullo; Rota, *part. 1, recent. decis. 420, n. 5, part. 18, tom. 1, dist. 23, n. 14; decis. 351, n. 10 cum sequent.*, e *decis. 389, n. 25.*

Il Vescovo, che sia aiutato nelle funzioni del suo ministero da un altro Vescovo, deve pagare la Congrua al Vescovo coadiutore, e questi deve ricevere la Congrua dalle rendite della chiesa e del beneficio al cui prelato è dato in soccorso, *Argum. cap. de Rectorib. 3, de Clerico aegrotante*, in cui si legge: «*De facultatibus ecclesiae ad sustentationem suam Congruam recipiat portionem;*» e dal *c. Pastoralis unico de Cleric. aegrot. in 6, §. Pruesenti*, dove pure abbiamo la seguente risoluzione: «*Praesenti quoque adjicimus sanctioni, ut coadjutores hujusmodi praelatorum, in quorum assumentur auxilium, sumptus recipiant moderatos.*»

La Congrua devesi ai parrochi o curati non solo secondo il comune diritto, come apparisce dal *cap. de Monachis 12, ec.*, ma anche secondo il Concilio Tridentino, *sess. 21, cap. 4 de Reformat.*, e la Costituzione di S. Pio V che incomincia *Ad exequendum*, nonchè la decisione della Sacra Ruota, *part. 3 recent. decis. 392, n. 2, e part. 16, decis. 516, n. 4*; la quale Congrua, secondo questi luoghi testè citati e quanto abbiamo detto più sopra deve essere di scudi 100, secondo la moneta del luogo in cui trovasi il beneficio, dove però dal Sommo Pontefice non sia stato diversamente stabilito. E siccome, secondo il dire della Ruota, non si può dare una regola esatta sopra questo punto, così deve essere tassata in modo che sia sufficiente alla comoda ed onesta sustentazione della persona, avuto sempre riguardo al luogo, alla qualità dei frutti e dei pesi, alla qualità della persona., ec. Tale è la decisione della Ruota, *part. 4, tom. 1, decis. 595, num. 1; part. 6, decis. 220, num. 11; part. 8, decis. 246, num. 11; part. 14, decis. 459, n. 7; part. 19, t. 1, decis. 1, n. 4; decis. 206, num. 13; decis. 281, num. 1.* Nel tassare la Congrua, devesi parimenti avere riguardo al numero delle anime, per la cui cura sono necessari dei

coadiutori; Rot., *part. 1, rec. dec. 420, n. 9 e 10; part. 19, tom. 1; decis. 1, n. 4.* Così dicasi pure delle Costituzioni sinodali delle provincie; Rota, *part. 14, decis. 439, n. 8.*

Sebbene, nel tassare la Congrua, e nell'assegnarla a favore dei parrochi e dei curati, si possa dal Vescovo considerare e comprendere anche gli emolumenti incerti, come si ha nella detta Costituzione di S. Pio V che incomincia *Ad exequendum*, tuttavia devesi intendere la cosa di quegli incerti che hanno una qualche certezza, come sono le decime del frumento, del vino e gli altri frutti ed emolumenti incerti; imperocchè questi tutti vengono compresi nel tassare la Congrua; Rota, *part. 6, recent. decis. 250, n. 5; part. 15, dec. 592, n. 8; part. 19, t. 1, decis. 1, n. 11.* Non però la cosa devesi intendere degli emolumenti totalmente incerti, come sono la rendite od i frutti che consistono nei funerali, nelle oblazioni nuziali, nelle elemosine dell'altare e simili, i quali, essendo totalmente incerti, non devono essere computati nella Congrua; Rota, *part. 1, decis. 420, n. 2, part. 6; decis. 250, n. 4, part. 13; decis. 347, n. 8, part. 19, t. 1; decis. 1, n. 9 cum sequent.,* ove però dalla consuetudine del luogo una qualche diversa legge non siavi introdotta; Rota, *part. 19, t. 1, decis. 1, n. 10.* Imperocchè la Congrua devesi invece degli emolumenti; Rota, *part. 6, decis. 250, num. 5; part. 18, tom. 1; decis. 351, num. 5; decis. 389, n. 1; decis. 400, num. 8.* Donde ne avviene essere ripugnante che la stessa Congrua dipenda da un incerto evento, mentre il ventre non può patire dilazioni; Rota, *p. 1, decis. 420, n. 2, ec.* Nella Congrua poi non devono essere computate quelle cose che devonsi al parroco a cagione della fatica e del servizio che presta, dice la Ruota, *part. 13, decis. 347, n. 8;* e neppure è compreso in essa quanto percepisce fuori della chiesa e della cura stessa delle anime, poichè queste percezioni estranee non sono frutti del beneficio, ma una mercede ed un premio dovuto a chi presta l'opera sua, giusta la *decis. 347* della Ruota, *part. 13, n. 4.* Neppure debbonsi computare nella Congrua di un parroco i frutti del suo patrimonio, non essendo alcuno obbligato di militare a sue spese, giusta l'espressione di Paolo nella prima lettera a quelli di Corinto al *cap. 9;* e per altra parte, ogni operaio è meritevole del suo stipendio, come apparisce

anche dal *cap. Quicumque* 66, *supra cit.*, de *Praebend.*, e della Ruota, *part. 18, tom. 1; decis. 23, n. 1 e decis. 389, n. 3.*

Devesi al parroco la Congrua anche nel caso che abbia accettato un beneficio tenue non sufficiente al necessario suo sostentamento, secondo la Ruota, *part. 1, decis. 420, n. 4 e part. 6, decis. 230, n. 6.* Imperocchè da ciò non ne deve provenire al parroco alcun danno, che non ha un privilegio concesso unicamente a suo favore, ma quello fu impartito a tutto l'ordine ed alla dignità clericale; ed è indecente che i rettori delle anime abbiano a mendicare, od a lasciare per procacciarsi il vitto la cura delle anime, come dice, dichiarando la cosa, la Ruota, *part. 1, decis. 420, n. 4 e part. 2, recent. decis. 449, n. 5 e part. 18, t. 1, decis. 23, n. 13.* Imperocchè la Congrua sufficiente è dovuta al parroco, affinchè comodamente si possa sostentare, secondo la Ruota, *part. 13, decis. 347, num. 2 e 6.* E questa Congrua, quando sia assegnata dal Vescovo, devesi credere sufficiente, ove non provisi che sia stata diminuita, e specialmente se ella sufficiente fu ritrovata dagli antecedenti rettori, i quali per lungo tempo furono di essa contenti; perlochè la Congrua che una volta sia stata assegnata, non può essere aumentata, nè diminuita, quando una legittima cagione non avvenga che a questo costringa. Quindi al parroco, che domanda un aumento di Congrua, si compete di provare la povertà sopravvenuta, nel qual caso il parroco non può che trattare per un supplemento, come abbiamo dalle diverse decisioni della Ruota.

Ai vicarii perpetui devesi assegnare una Congrua porzione dalle rendite, frutti, emolumenti e proventi della chiesa incorporata al monastero, collegio, capitolo, università, ec., come abbiamo dal *c. de Monachis* 12, ec., nonchè dalla costituzione citata di sopra di Pio V; e questa Congrua devesi tassare ed assegnare ad arbitrio del Vescovo, avuto riguardo alla qualità della persona, del luogo, del tempo, ed all'abbondanza o scarsezza dei frutti e delle rendite della chiesa, purchè non sia minore di cinquanta, nè maggiore di cento scudi per ogni anno, come apparisce dalla citata Costituzione, nella quale, al §. 2, viene espressamente ordinato ai Vescovi che, nell'assegnare la porzione ai vicarii perpetui, così si contengano e dispongano, che non sia ad essi assegnata una somma minore di cinquan-

ta, nè maggior di cento scudi, computata ogni cosa, anche gli emolumenti incerti, e gli altri proventi che ordinariamente percepiscono; e così pure fu stabilito dalla sacra Congregazione del Concilio in *Asten.* 28 ottobre 1585, e dalla Ruota, *part. 6, recent. decis. 230, n. 2,* e dalla sacra Congregazione del Concilio nel giorno 20 aprile 1697 in *Isernen.* al dubbio proposto: « *An in Congrua canonici curati imputari debeant distributiones quotidianas, quae dantur ratione servitii personalis, et interessentia choro, nec non cetera emolumenta parochialia, expressa in sententia Episcopi.* » Fu data la seguente risposta: « *Affirmative quoad distributiones; et quoad expressa in sententia Episcopi negative.* » Nella sentenza poi del Vescovo trovasi espressa la cosa nel modo seguente: « *Computatis tamen in eadem Congrua fructibus praebendae, omnibus etiam incertis, et aliis obventionibus percipi solitis.* » E qui pure, secondo le definizioni della sacra Congregazione del Concilio e della Ruota, conviene dire quanto abbiamo asserito del parroco intorno all' aumento ed alla diminuzione della Congrua che ai vicarii devesi assegnare.

C O N J U G A T O

C A S O U N I C O .

Venceslao da quattro mesi è Conjugato, quando gli viene in pensiero di attendere con più di studio e premura alla perfezione, e perciò arderebbe del desiderio di abbracciare lo stato ecclesiastico, e vorrebbe anche ordinarsi sacerdote. Domandasi quando il Conjugato, durando il matrimonio, possa essere iniziato negli ordini sacri.


Egli è indubitato che senza permissione della moglie il nostro Venceslao non può ricevere gli ordini sacri, non solo, ma neppure la prima tonsura, come abbiamo dal *cap. ult., de Temp. ordinat., in 6,* e nella Estravagante *Antiquas, de voto.* Anzi è inflitta la irregolarità in quello che senza la detta licenza ed un legittimo divorzio si ordinasse in *sacris,* quantunque il matrimonio non fosse consumato. Imperoc-

chè questo si dirime solamente per la professione di religione, ma non per l'ordinazione, come si ha nella Estravagante citata, e come si può vedere appo i Salmanticesi, *cap. 6 e n. 51.*

Tuttavia è probabile, secondo il Sanchez, l'Av. ed i Salm., n. 36, che colui, il quale dopo il matrimonio rato soltanto si ordinasse *in sacris*, non fosse tenuto di professare una religione, come dicono allo stesso luogo Sant'Antonino ed il Led. Imperocchè è di maggior peso professare una religione di quello che obbligarsi alla castità.

Lecitamente però potrebbe Venceslao essere promosso ai sacri Ordini, ove avesse licenza dalla moglie, purchè essa pure facesse voto di castità, come si ha nel *cap. Conjugatus de convers. conjug.*, e purchè tale licenza sia espressa, e perfettamente spontanea, secondo il dire del *cap. Consuluit, eod. tit.* S. ANTONINO.

C O N J U G I



C A S U S 1.^{us}

Antoninus conjugatus cum Marta habuit cum ipsa copulam nocte antecedente. Veniente mane, confitetur peccata sua, et postulat communionem, quam confessarius illi negat propter copulam jam pridem habitam. Quaeritur, an copula conjugalis impediatur ab Eucharistia.

Alii absolute putant non excusari a culpa veniali Conjugem copulam habentem die communionis, ita Aless., Sotus, Sa, etc., apud Sanch. de Matrim. 9, d. 12, n. 2. Idque inferunt ex cap. Sciatis, caus. 33, q. 4, ubi S. Hieronymus scripsit: «Quicumque uxori debitum reddit nec de carnibus Agni comedere debet.» E converso alii nullam in hoc culpam agnoscunt, ut Nav. et Philip. ap. Sanch., n. 3, dicentes tantum esse de honestate ut a communionem absteineat. Sed dicendum cum communi DD. esse veniale accedere ad communionem eodem die, quo habita est copula voluptatis: quia id excusari non potest ab aliqua indecentia. Ita S. Thom., 3 p., q. 80, art. 7 ad 2; Tournel., t. 5, pag. 499, v. Prob. 3; Salm.,

de *Matrim.*, cap. 15, n. 63; *Sanch.*, eod. tit., lib. 9, d. 15, n. 8, cum *S. Bonav.*, *Sant' Anton.*, *Suar.*, *Silvest.*, *Led.*, *Lop.* et aliis pluribus, et probatur ex cap. *Vir cum proprio* 7, *causs.* 33, q. 4, ubi *D. Gregorius* ait: « Cum vero non amor ob procreandas soboles, sed voluptas dominatur in opere, tunc prohiberi debet ne accedat ad hoc Sacramentum. » Recte autem dicunt *Sanch.*, n. 8; *Antoine*, p. 486, v. *Dixi*, et *Salmanticens.*, n. 63, cum aliis, quod a praedicta indecentia excusare valet quaevis honesta causa, puta solemnitas occurrens, scandalum vitandum, periculum notae, jubilaenum sive indulgentia lucranda, specialis devotio, etc.

Si vero copula fiat sine peccato, puta primo causa generandae prolis, tunc certum est apud omnes quod licet congruum sit abstinere illa die a communione, ut docet *Div. Thom.*, d. art. 7 ad 2, hoc tamen est tantum consilii sine obligatione; ita *Lugo*, d. 15, n. 14; *Sanch.*, l. c., n. 4 et 5; *Salm.*, n. 63; *Conc.*, p. 638, in fine; *Petroc.*, tom. 3, p. 432, in fine cum *Glossa* in d. cap. *Sciatis*, et *Glossa*, c. *Omnis*, de *Consecrat. dist.* 2, et alii communiter ex *D. Greg.*, qui in cit. c. *Vir cum propria*, sic scripsit ad *Augustinum*: « Si quis sua Conjuge non cupidine voluptatis captus, sed solummodo liberorum procreandorum gratia utitur, iste profecto de sumendo corporis Domini mysterio suo est relinquendus iudicio: quia a nobis prohiberi non debet accipere. » Ubi *Glossa* explicat ibi *To prohiberi*, id est dissuaderi. Ratio autem hujus communis sententiae est, quia finis procreationis, cum sit omnino honestus, et a Deo velitus, satis reparat quamdam illam indecentiam, quae adest in communicando post copulam. Nec obstat textus in cit. cap. *Sciatis*; nam respondet *S. Thomas*, in 4, *dist.* 32, q. 1, art. ad 1, ex magistro sententiarum ibi, sermonem fieri tantum de ecclesiae ministris conjugatis, quales sunt *Graeci*, quibus interdicitur celebrare die qua accedunt ad uxores.

LIGUORI,

CASUS 2.^{us}

Eloysa mulier conjugata reddidit debitum *Antonio* viro suo. Optat die *Navitatis S. Joannis* accedere ad communionem, sed confessarius illi non permittit hoc facere, quia debitum reddidit marito. Recte ne se gerit confessarius iste? Tenetur ne *Conjux* reddens debitum illa die a communione abstinere?

Affirmat Caj., Led., Man.; etc., apud Sanch., n. 11, quia, ut ajunt, adhuc redditio relinquit mentis hebetationem. Sed communiter S. Ant., p. 3, tit. 1, cap. 20, §. 7, et idem Sanch., num. 12. cum D. Thom., D. Bon., Alb., Magno, Carthus, Suar., Soto, Palud., Silvest., Turrecr., et aliis pluribus docent ab continentiam tunc esse meri consilii, non autem obligationis; quia bonum justitiae satisfaciendi debito bene evagationem illam compensat, et cohonestat. De hoc autem puncto loquens S. Franciscus Salesius, Introduct., etc., part. 2, cap. 20, inquit Conjugem qui debitum exigit, indecenter quidem ad communionem accedere, non vero arcedendum esse qui reddit, dicens, quod in veteri lege vetabatur ne diebus festis debita exigerentur, non autem ut solverentur. Et huic congruit id quod scripsit D. August. super Ps. 149: «Si non exigis, redde; pro satisfactione perfecta Deus tibi computabit si non quod tibi debetur exigis, sed reddis quod debetur uxori.» Ratio quia cum redditio debiti sit actus virtutis, non est cur hominem a communione impediatur. Et idem procedere censet Sanch., n. 6, cum Gers. et Major., si copula sit ad incontinentiam vitandam; quia amor continentiae, et non voluptatis, causam satis cohonestantem praebet. Recteque hic advertunt Salmantic., c. 15, n. 64, et Sanchez, n. 9, cum Caj., Suar., Soto, Alexandr., Palud., etc., quod conjux, ratione Eucharistiae suscipiendae, minime eximitur ab obligatione reddendi debitum; tantum poterit, ut ait Sanch., cum Soto, honestis precibus resistere, non autem importunis.

LIGUORI.

CASUS 3.^{us}

Marcus saepe postulat debitum a Maria Coniuge sua. Haec timet illud debere die quo ad communionem accedit; proindeque timens non posse illud reddere illa die, interrogat Antonius confessorem an teneatur reddere debitum die communionis. Quid Antonius respondebit Mariae?

Sapienter Layman, de Eucharist., cap. 6, n. 16; Sanch., de Matr., lib. 9, d. 2, n. 16, et Suar., dub. 68, sect. 2, in fin., docent respondendum, si Coniux frequenter communicare solet, v. gr., omnibus festis, eum obligari ad reddendum, ne periculo exponatur peccandi contra justitiam, vel charitatem; si vero non frequenter communicet, sed tantum in praecipuis festivitatibus, tunc illi suadeat ut roget Marcum abstinere in hono-

rem communionis, modo non incurrat in illius indignationem; tunc enim si rogatio non proficit, poterit communicare; nisi patiatur ex redditione insolitam distractionem, nec conetur eam repellere.

Die autem qua Conjux jam communicavit debitum reddere nullam esse culpam, dicunt Alex. de Nav. et Anton., ap. Sanch., d. n. 16. Petere vero censent esse veniale ibid. S. Anton., Silv., Pahid., Turrecr., Ang., etc. Sed Navar., cap. 21, n. 51, et Sanch. cum Vict. ac Tab. dicunt abstinendam a petendo esse tantum consilii, non obligationis.

LIGUORI.

CASUS 4.^{us}

Petrus petit an, et quando liceant tactus, aspectus et verba turpia inter Conjuges. Quid dicet interrogatus theologus?

Tales per se his licent: quia cui licitus est finis, etiam licent media, et cui licet consummatio, etiam licet inchoatio. Unde licite talibus naturam excitant ad copulam. Quod si vero separatim et sine ordine ad copulam, v. gr., voluptatis causa tantum fiant, sunt venialia peccata, eo quod ratione status, qui illos actus cohonestat habeant jus ad illos. Nisi tamen, ut saepe contingit, sint conjuncti cum periculo pollutionis, aut Conjuges habeant votum castitatis; tunc enim sunt mortalia, unde dices:

1. Conjux venialiter tantum peccat, I. Tangendo seipsum ex voluptate et tactum non ita expresse referendo ad copulam, ut contra Vasq. et alios probabiliter docet Sanch., lib. 9, d. 44. II. Oblectando se veneree, sine periculo pollutionis de actu conjugali cogitato; dum abest compars vel actus exerceri non potest; Fill., Laym., Tann. Mald. cum Diana, p. 3, t. 4, res. 224, cont. Nav., Az., etc.

2. Peccat graviter. I. Vidua quae se veneree oblectat de copula olim habita: quia est illicita per statum. II. Bigamus qui in actu conjugali cum secunda exercitio repraesentat sibi priorem, et de ea carnaliter delectatur: quia est permixtio cum aliena.

LAYMAN.

CASUS 5.^{us}

Inter Aloysium et Martam, Conjuges, saepe locum habent tactus et aspectus turpes propter solum voluptatem sine ordine ad copulam. Istiusmodi Conjuges interrogati a confessario, cui confessi sunt de hac re, an

adfuisset in istis tactibus et aspectibus periculum pollutionis, negative responderunt. Quaeritur nihilominus an in hoc casu sint mortales tactus et aspectus turpes inter Conjuges jam nominatos? Quid dicendum?

Affirmant S. Antoninus, Silv., Margar., etc., apud Sanchez, lib. 9, dub. 44, n. 11; quia, ut dicunt, omnis actus venereus non relatus ad copulam conjugalem est mortalis. Negat vero sententia communis et verior, eamque tenent Løyman, lib. 3, s. 4, num. 12; Pal., p. 4, §. 2; Less., lib. 4, c. 3, n. 125; Bon., q. 4, p. 8, n. 12; Sporer, n. 502; Sanchez, dict. dub. 44, n. 12, cum Abat., Vict., Ang., Arm., Sa, Med., Led., etc., Salm., cap. 15, n. 84, cum Henr., Ar., Per. et Diana; Boss., cap. 7, n. 157, cum Vasq., Fagn., Vill. et Hurt., ac La-Croix, n. 341, cum Soto, Tol., Caj., Con. Fill. et pluribus aliis. Ratio, quia status conjugalis sicut coonestat copulam, ita etiam hujusmodi tactus et aspectus; alias enim, cum sit tanta inter Conjuges societas, et ipsi multoties non possint coire, jugibus periculis essent expositi, si tales actus essent eis graviter illiciti. Sicut autem delectatio quaesita in copula culpam venialem non excedit, ita etiam in his tactibus et aspectibus. Et hoc etiamsi copula tunc ipsis esset vetita ob morbum, vel esset impossibilis ob impotentiam quae supervenisset, ut dicunt Sanchez, n. 20 et 22; La-Croix, num. 319 et Boss. 199, cum Conc., Fagn., Aver., Fill., Vill. etc., quia cum copula sit licita inter Conjuges, tactus inter ipsos non possunt esse graviter illiciti. Secus vero dicendum si Conjux esset ligatus voto castitatis, quia tale votum excludit omnem voluptatem veneream voluntarie captam: ita communiter Sanch., d., d. 44, n. 26 et Boss. cap. 7, n. 201, cum Vasq., Fill., Conc. et aliis. An autem ul procedat si Conjux sit impeditus a copula ob affinitatem vel cognationem spiritualem contractam, affirmat Av., ap. Boss., n. 200; quia cui vetita est copula, vetiti sunt etiam tactus. qui sunt dispositiones ad copulam. Sed negat Boss., ibi cum Fagn., Fill. et Per., quia lex prohibens copulam, cum sit poenalis et inhibitiva, non est extendenda ad tactus. Caeterum in praxi impeditus ordinarie se debet abstinere ab hujusmodi tactibus praesertim turpibus, ob periculum proximum vel pollutionis vel petitionis copulae, contra prohibitionem petendo.

LIGUORI.

CASUS 6.^{us}

Si Conjuges nominati superiori in loco ex his turpibus actibus praevideant pollutionem secuturam in se vel in altero, quid dicendum?

Plures adsunt sententiae. Prima sententia, quam tenent Sanch., l. 9, d. 45 ex n. 34; Fill., tract. 3, cap. 9, n. 356; Viva, quaest. 7, art. 4, n. 4; Escob., lib. 26, num. 207; Elb., n. 593, cum Hern. et Spor., n. 500, cum Per. et Gob. id excusat ab omni culpa etiam in petente, si pollutio non intendatur, nec adsit periculum consensus in eam, et modo tactus non sit adeo turpis ut judicetur inchoata pollutio, prout esset digitum morose admovere intra vas foemineum; at praeterea adsit aliqua gravis causa, talem tactum adhibendi, nempe ad se praeparandum ad copulam, vel ad fovendum mutuam amorem. Ratio, quia tunc justa illa causa tales actus cohonestat, qui obvenit, hoc erit per accidens. Dicitur si adsit gravis causa; nam si non adsit, praedicti actus non excusantur a mortali. Secunda sententia, quam tenent Pal., p. 4, §. 2, n. 2; Boss., cap. 7, n. 213 et Salmant., cap. 15, n. 86, cum Soto, Caj., Dec., Led., Hurt., Av. et communi, ut asserit, distinguit et dicit esse mortalia tactus impudicos, si praevideatur pollutio ex eis provenienda; quia, cum hi proxime influant ad pollutionem, et non sint per se instituti ad fovendum affectum conjugalem, censentur voluntarii in causa: secus si sint pudici, ut oscula et amplexus; quia actus isti per se inter Conjuges sunt liciti, cum per se apti sint ad fovendum conjugalem amorem. Tertia sententia, quam tenet Diana, p. 6, tract. 7; reg. 63, cum Praep. et Vill., dicit, tactus tum impudicos, quam pudicos esse mortalia, si praevideatur periculum pollutionis. Ratio quia ideo tactus licent inter Conjuges in quantum quaeruntur intra limites matrimonii, in quantum nihil sequitur repugnans fini et institutioni seminis; cum autem praevidetur seminis dispersio, licet non intendatur, qualescumque tactus sunt illiciti.

Positis his sententiis, puto probabilius dicendum quod actus turpes inter Conjuges cum periculo pollutionis tam in petente, quam in reddente sunt mortalia: nisi habeantur ut Conjuges se excitent ad copulam proxime secuturam, quia cum ipsi ad copulam jus habeant, habent etiam jus ad tales actus, tametsi pollutio per accidens copulam praeveniat. Actus vero pudicos etiam censeo esse mortalia, si fiant cum periculo pollutionis in se

vel in altero, casu quo habeantur ob solam voluptatem vel etiam ob levem causam: secus si ob causam gravem, puta si aliquando adsiturgens causa ostendendi indicia affectus ad fovendum mutuum amorem, vel ut Conjux avertat suspicionem ab altero quod ipse sit erga aliam personam propensus. Probabiliter dicunt Sanchez, d., d. 45, num. 54; Boss., d. n. 203 et Escob., n. 207, in reddente tactus etiam impudicos, nisi sint tales ut videantur inchoata pollutio, esse licitos, quamvis adsit periculum pollutionis in alterutro; quia tunc reddens dat operam rei licitae, ad quam obligatur propter jus petentis, qui, tametsi peccet, non tamen jus amittit, cum culpa se teneat ex parte personae.

LIGUORI.

CASUS 7.^{us}

Antoninus Conjux, absente Amalia ejus uxore, habet cum seipso tactus turpes. Confitetur Ambrosio de istis tactibus, qui inquit illi tot mortalia commisisse quot tactus fuere, quamvis seclusum fuisset pollutionis periculum, ut dixit Antoninus. Est ne vera Ambrosii sententia, et ut firmum tenendum est judicium ejus?

Prima sententia negat, quam tenent Pal., p. 4, §. 2, n. 5; Escob., n. 204; Boss., c. 7, n. 205 et 297, cum Per., Hurt., Och. ad Sanch., lib. 9, d. 44, n. 15, cum Palud. et Lop., et pro sententia hac Salm., cap. 15, n. 87, citant etiam D. Thom., q. 6, de bon. matrim., dub. 26, n. 88. Ratio, quia hujusmodi tactus ab ipso statu conjugali cohonestantur, cum de natura sua ordinentur ad copulam, et ideo, secluso periculo pollutionis, non possunt esse in Conjuge graviter illiciti, etsi copulam de praesenti ipse non possit consummere.

Secunda vero sententia probabilior et in praxi omnino suadenda affirmat, et bene hanc tenent Diana, p. 5, tract. 4, reg. 215; Spor., n. 505, cum Arm. et Vasq., ac Salm., cum Avila, Sanctio, Salus, Montes, Dic. et Ant. a Sp. S. Ratio tum quia Conjux non habet jus per se in proprium corpus, sed tantum per accidens, nempe tantum ut possit se disponere ad copulam; unde cum copula tunc non sit possibilis, tactus cum seipso omnino ei sunt illiciti; tum quia tactus pudendorum, quando fiunt morose, et cum commotione spirituum, per se tendunt ad pollutionem, suntque proxime annexi cum ejus periculo.

Ergo vera est sententia Ambrosii de statu animae Antonini. LAYMAN.

CASUS 8.^{us}

Seraphinus habuit delectationem morosam de copula habita vel habenda cum Euphemia uxore sua, quam tamen non potest habere de praesenti. Est ne ista Seraphini morosa delectatio mortalis culpa?

Adsunt tres sententiae. Prima sententia affirmat, et hanc tenent Pont., lib. 10, cap. 16, n. 11; Wig., tract. 4, n. 59; Silv. et Vega, Rodr. et Dic., ap. Salmant., cap. 15, n. 88, qui probabilem vocant. Ratio, quia talis delectatio est quasi inchoata pollutio, quae, cum eo tempore non possit haberi, omnino fit illicita.

Secunda vero sententia communior negat, eamque tenent Pont., p. 4, q. 8, n. 12; Escob., n. 204; Spor., n. 505; La-Croix, n. 537, cum Suar. et Gers., Boss., cap. 1, n. 215, cum Fill. et Per. et Sanch., l. 9, d. 44, n. 3, cum S. Antonin., Palud., Arm., Caj., Met., Viquer., Tam. et communi, ut asserit, ut fatetur etiam Pont., item Conc., Av., Gabr. et Diana, ap. Salm., cap. 15, num. 39, qui etiam probabilem putant. Haec sententia dixit talem delectationem non esse mortalem, si absit periculum pollutionis, sed tantum veniale. Est venialis, quia ipsa caret debito fine, cum non possit ordinari ad copulam praesentem. Non autem est mortalis, quia delectatio sumit suam bonitatem vel malitiam ab objecto; et cum copula sit licita conjugatis, non potest esse eis graviter illicita illius delectatio. Et huic expresse favet id quod ait D. Thom., de malo, quaest. 2, art. 2 ad 17, ubi: « Sicut carnalis commixtio non est peccatum mortale conjugato, non potest esse gravius peccatum consensus in delectationem, quam consensus in actum. » Idque admittit Sporer, etiamsi habeatur delectatio venerea orta ex commotione spirituum.

Tertia demum sententia, quam tenent Salmant., d. c. 5, n. 90, distinguit, et dicit quod si delectatio sit absque commotione spirituum, non erit mortalem, secus si cum commotione et titillatione partium.

Ego meum iudicium proferam, inquit S. Alphons. Liguori. Si delectatio habetur non solum cum commotione spirituum, sed etiam cum titillatione, seu voluptate venerea, sentio cum Conc., p. 408, n. 10, eam non posse excusari a mortali: quia talis delectatio est praerime coniuncta cum

periculo pollutionis. Secus vero puto dicendum, si absit illa voluptuosa titillatio; quia tunc non est delectationi proxime annexum periculum pollutionis, etiamsi adsit commotio spirituum: et sic revera sentit Sanch., l. c., n. 4, cum Vasquez, cum ibi non excuset delectationem cum voluptate venerea, sed tantum, ut ait, cum commotione et alteratione partium absque pollutionis periculo. At quia talis commotio propinqua est illi titillationi voluptuosae, ideo maxime hortandi sunt Conjuges ut abstineant ab hujusmodi delectatione morosa. Item advertendum eam esse omnino illicitam in Coniuge, qui esset obstrictus voto castitatis. SANCHEZ.

CONSECRAZIONE. *Ved.* ALTARE, CHIESA, EU-CARISTIA, VESCOVI.

C O N S E N S O

Il Consenso è quell' atto della volontà per la quale si aderisce ad una azione che in atto si pratica o viene da altrui praticata. La soluzione dei seguenti casi schiarirà maggiormente la cosa.

C A S O 1.

Amalarico è stretto in amicizia con Eugenio, e per tal modo che mai si negano a vicenda quanto si chiedono. Un giorno egli va, secondo il suo costume, a ritrovare l' amico, e, vedendo un libro di recente stampato, che trattava della scienza matematica di cui si diletta grandemente, senza domandarlo ad Eugenio se lo prende, indi lo ritiene come sua proprietà, facendo giudizio, che se lo avesse domandato, l' amico avrebbe certamente dato il proprio Consenso per la cosa. Domandasi se Amalarico, appoggiato a questo presunto Consenso di Eugenio, potesse operare così.

Secondo l' opinione del Sanchez, *dec. lib. 7, cap. 19, n. 15*, con l'Ang., il Navarr., l'Arog., Mendoz., Lop., Lug., *dub. 21, num. 54 e 65*, col Silv., Tab., Sayr., Holzm., *tract. 3, p. 483, n. 600*; nonchè La-Croix, *lib. 3, p. 2, n. 462*, col Less., Sa, Reg. e Dic., Amalarico poteva operare nel modo che si diportò. Tale dottrina viene parimenti insegnata da Sant'Antonino, *2 p., tit. 1, cap. 15*, dove, parlando dell' obbligo di restituire che ha colui, il quale tolse l' altrui contro la volontà del padrone, dice: « *Invito domino dicitur; quia si credit dominum permissurum, et subest justa causa credendi, non tenetur.* » E qui infatto tutto concorre a favorire Amalarico, ed il vincolo strettissimo di amicizia, e la costumanza che avevano di non negarsi cosa alcuna di ciò che a vicenda si ricercavano. Si può adunque supporre che la volontà di Eugenio fosse propensa a lasciare il libro ad Amalarico suo intimo amico.

SANT'ANTONINO.

C A S O 2.°

Bianca, trovandosi al servizio di certi padroni, commise un delitto che meritava grave pena, ma lo commise in maniera di non sapere quasi di farlo. Domandasi se, avendo dato il suo Consenso a questa prava azione materialmente, e non più, abbia commesso un peccato mortale.

Egli è indubitato che il peccato viene commesso dalla volontà, come tutti i teologi insegnano con Sant'Agostino e S. Tommaso, *1, 2, q. 34, art. 1*. Ma a questo caso da noi proposto intorno all' azione di Bianca conviene avvertire che, onde l' azione sua fosse un peccato mortale, richiedevasi in essa un perfetto Consenso ovvero una deliberazione di volontà. Ciò è tenuto per fermo ed indubitato appo tutti i teologi anche di più rigida opinione. Imperocchè anche il rigidissimo Contens, nella sua Teologia, *t. 1, p. 164, spec. 5*; il Continuatore del Tournely, *t. 2, p. 284, v. Quod*; il Concina, *t. 19, p. 508, n. 7*; Wig., *tract. 4 ex 2, n. 44*; Genet., *tract. 1, cap. 9, de peccat., q. 12, in fin.*, dove si dice: « *Cum peccatum ex voluntate tantum proveniat, si deliberatio est imperfecta tantum, peccatum erit tantum veniale.* » Di cotal modo la pensa anche il Nav., *Sum., cap. 16, n. 8*, dove scrive: « *Ad*

constituendum peccatum, iudicium integrum requiritur, » ex cap. de Delict. puer. ; e di questo modo insegna anche l'Angelico dicendo, 1, 2, q. 88, art. 6 : « Potest quod est mortale esse veniale propter imperfectionem actus, quia non plene pertingit ad perfectionem actus moralis, cum non sit deliberatus, sed subitus. »

S. TOMMASO.

C O N S E R V A T O R I



Comunemente il nome di Conservatori si suol dare ad alcuni giudici particolari stabiliti dal Sommo Pontefice per difendere qualche persona dalle ingiurie, molestie e violenze senza indagine giudiziale, come si deduce con tutta chiarezza dal *cap. Statuimus 1 de Offic. iudic. delegati in 6*, dove si legge nel modo seguente: « *Statuimus ut Conservatores, quos plerumque concedimus, a manifestis injuriis, et violentiis defendere possint, quos eis committimus defendendos. Nec ad alia, quae iudicalem indaginem exigant, suam possint extendere potestatem.* » Di egual modo abbiamo nel *cap. Hac Constitutione 16, eod. in 6*. Tutti i regolari possono eleggersi i Conservatori secondo la decisione della sacra Congregazione del Concilio, e questi devono essere eletti secondo il prescritto della Costituzione di Gregorio XV che incomincia *Sanctissimus* in data 20 settembre 1621.

Quelli che si eleggono per Conservatori devono essere in una qualche dignità ecclesiastica costituiti, perlochè non possono essere Conservatori che i Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi e Cardinali, o gli Abati o quelli che nelle chiese cattedrali o collegiate hanno o dignità o personato. I canonici però di una chiesa collegiata, abbenchè sieno esimii dottori, non possono essere Conservatori, e questi devono essere giudici sinodali; dato però che non vi sieno giudici sinodali, possono venire eletti a Conservatori anche di quelli che tali non sono, finchè sia celebrato il sinodo, e questi giudici vengono eletti, secondo la dichiarazione del Pontefice Gregorio XV, che incomincia *Sanctissimus*.

Ora offriremo una risposta data dalla sacra Congregazione al proposito della elezione dei Conservatori.

Gregorius papa XV felic. record. in sua constitutione de Conservatoribus, statuit, et decrevit, ut in futurum a regularibus eligi non possint in Conservatores nisi iudices in Conciliis provincialibus, seu dioecesanis designati sub poenis, et censuris in dicta Constitutione contentis.

Quibus stantibus patres societatis Jesu, qui in Indiis, et aliis locis degunt, in quibus Archiepiscopi, seu Episcopi Synodum congregare non curant, vel si congregant, iudices synodales non eligunt, supplicant humiliter DD. VV. Illustrissimis, ut dignentur declarare si in tali casu possint uti privilegiis a sancta Sede Apostolica ante dictam Constitutionem concessis.

Die 17 augusti 1626 sacra Congregatio illust. Cardin. Conc. Trid. Interpretum censuit Episcopos quam primum dioecesanam synodum omnino celebrare teneri, et interim in civitatibus et dioecesibus, in quibus nulli iudices extant in Concilio provinciali, aut dioecetano designati, licere regularibus, servata in reliquis forma Constitutionis felic. recor. Gregorii XV hac de re editae, Conservatores nominare habentes qualitates a jure requisitas. Quorum tamen Conservatorum facultas eo ipso expiret, cum primum hujusmodi synodus celebrata, in eaque iudices designati extiterint.

I Conservatori devono essere eletti dai regolari in ciascuna diocesi in cui si trovano avere i proprii monasteri, conventi o case regolari, ed il documento della elezione dei Conservatori si deve lasciare negli atti della Curia vescovile, altrimenti i regolari devono convenire innanzi all' Ordinario del luogo. Quei regolari però che eleggessero i loro Conservatori senza starsene al prescritto della Costituzione citata del sommo pontefice Gregorio XV, incorrono *ipso jure* nella pena di essere privi della voce attiva e passiva, nè possono essere riabilitati, se non dal Sommo Pontefice, ed i loro conventi e persone mancano di Conservatori per un anno, nel qual tempo le loro cause devono essere definite solamente dall' Ordinario del luogo. I Conservatori dei regolari possono essere eletti dai superiori generali o dai provinciali, secondo la consuetudine delle religioni; in quelle religioni però, nelle quali, secondo la loro consuetudine, costituzioni e privilegi, i Conservatori sogliono essere eletti dai superiori locali, deve intervenire anche il consenso del capitolo. I Conservatori poi dei regolari una volta eletti legittimamente e deputati, ove non siavi una legittima causa da doversi approvare dalla Sede

Apostolica, o dagli Ordinarii dei luoghi, durante un quinquennio non possono essere rimossi o cangiati, passato il quale, dei nuovi possono venirne eletti. L'ufficio di un Conservatore rettamente eletto, e la sua giurisdizione non cessa, quantunque egli cessasse di essere giudice sinodale.

Dovere dei Conservatori è quello di difendere i loro protetti dalle manifeste ingiurie, molestie, violenze, non solo quando i regolari che difendono sono i rei, ma anche quando fanno la parte di attori; se però ad altre cose estendessero la loro facoltà, o volessero trattar ciò che ricerca una indagine giudiziale, incorrono nella pena di sospensione per un anno dal loro ufficio, e la parte, che avesse ciò procurato incorre nella sentenza di scomunica. Possono però nella cognizione delle molestie, ingiurie e violenze far uso di quella indagine giudiziale, di cui si suole far uso in fatti notorii. Quando poi il reo confessa l'ingiuria o la violenza, e fu notoria la qualità di essa, allora il Conservatore può tostamente procedere senza altro esame sulla notorietà. I Conservatori possono difendere i regolari che sono ad essi affidati, non solo dalle ingiurie fatte ad essi, ma anche da quelle, da cui sono minacciati.

Quando la controversia versa intorno alla competenza di giurisdizione, e sotto questo titolo il Vescovo impedisce il Conservatore, questi non può procedere contro il Vescovo per via delle censure. Nella necessità poi, quando le parti non convengono nella elezione degli arbitri, ovvero quando da due arbitri eletti non si può dirimere la controversia, allora si deve passare alla elezione di un terzo. E così pure, se il Conservatore dei regolari venga rigettato, come sospetto, allora lo stesso Conservatore rifiutato potrà obbligare le parti alla elezione di un arbitro. I Conservatori dei regolari non hanno obbligo di servirsi del notajo della Curia vescovile, ma possono assumerne un altro che sia ad essi benevolo; e possono parimenti questi Conservatori altri in loro vece delegare, i quali però devono essere adorni delle qualità che deve avere un Conservatore; ma l'ufficio di questi Conservatori subdelegati spira morendo il Conservatore reale che delegati gli aveva, locchè ha luogo parimenti per morte civile, cioè quando cessa dal proprio ufficio.

Intorno a questo punto, di cui le cose principali abbiamo quivi riferite, deducendole tutte dal diritto, e dalle decisioni delle sacre Congregazioni spettanti i varii ordini, nonchè del Barbosa, del Passerino, Farinaccio, Giovanni Andrea, Azorio, ec.

CONSUETUDINE

C A S O 1.°

In una religione mendicante in cui ha luogo il voto di povertà s' introdusse la Consuetudine che ciascun religioso possedesse qualche piccola cosa di privata proprietà. Domandasi se per questa Consuetudine il voto di povertà di quei religiosi possa essere abrogato.

Negano assolutamente la cosa tutti i teologi in quanto alla sostanza, l' affermano poi in quanto al modo. Tal consuetudine infatti si presume giusta, quando viene praticata quasi da tutti i religiosi anche i più timorati, e quando contro di essa non reclamano i superiori, mentre con tutta facilità potrebbero opporsi.

DE-ALESSANDRO.

C A S O 2.°

Artemidoro villico recasi dal suo parroco per domandargli se la Consuetudine introdotta nel proprio paese di lavorare intorno al grano che sta sull' aja in giorni festivi, lo possa scusar da colpa facendo egli pure le cose medesime. Il parroco quale risposta potrà dargli?

La seconda cosa che dispensa dalle opere servili in giorni festivi è la Consuetudine; quindi per questa i Salmanticesi, al c. 1, n. 348, ed il Sanchez appo il Viva, art. 2, n. 12, scusano appunto le opere di Artemidoro.

Devesi però in fatto di consuetudine avvertire col Viva, che per iscusare basta una probabile consuetudine; imperocchè è sufficiente,

Supplem. Vol. II.

102

come dicono i Salmanticesi, *de Leg., cap. 6, n. 18*, col Salas. Gran., il detto di un sol dottore esimio, che quantunque sia moderno, asserisca la Consuetudine. Se però Artemidoro dubita della consuetudine del suo paese, allora la primazia sta pel precetto; per la qual cosa in questa ultima ipotesi il parroco dovrebbe indicargli che gli converrebbe domandare dispensa; non così se fosse probabile che regnasse la consuetudine sopraddetta.

SALMANTICESI.

CONTRIBUZIONE

Le chiese e gli ecclesiastici, tanto secolari quanto regolari, sono immuni dalle Contribuzioni, dalle esazioni, dai tributi, dai nuovi pesi anche straordinarii, anche da quelli che per cause particolari fossero imposte dai laici secondo il testo del *cap. Non minus 4; cap. Adversus 7 de Immunit. eccles.*, ed il dire di Urbano VIII nella Costituzione che incomincia *Romanus Pontifex*; nonchè il Conc. Trident., *sess. 25, c. 20, ec.*, e quelli che esigono tali contribuzioni senza una speciale licenza del Sommo Pontefice incorrono nelle scomuniche contenute nella bolla *Coenae*.

Senza incorrere però nelle dette scomuniche, e senza colpa si può imporre alle chiese ed ai beni ecclesiastici delle Contribuzioni e collette straordinarie se le chiese e gli ecclesiastici devono pagarle quando vi sono le condizioni seguenti, 1.° La deliberazione del Vescovo congiuntamente al suo clero. 2.° Una grande necessità ed utilità. 3.° Che la necessità sia comune ai laici ed agli ecclesiastici. 4.° Che non bastino le facoltà dei laici. 5.° Che prima sia consultato il Romano Pontefice, e che a ciò espressa facoltà ne conceda, ove il ritardo non porti grave pericolo. 6.° Che la esazione venga fatta non da persona laicale, ma da persona ecclesiastica. Così fu dichiarato dalla sacra Ruota romana in *Brundusina Gabellae* 15 febbraio 1604, e dalla sacra Congreg. della Immunità nel giorno 28 aprile 1650, secondo il riferire del Barbosa, ec.

C O N T R I Z I O N E .

C A S O U N I C O .

Leopoldo prima di andarsi a confessare al tempo pasquale recasi alle istruzioni parrocchiali, e sente che il parroco insegna che per conseguire la giustificazione si ricerca singoli atti di dolore per ogni singolo peccato. Va dopo la istruzione alla sua casa, ed amante di buone ed istruttive lettere come era, prende un libro che della confessione parlava, e legge che basta un atto di dolore che abbraccia tutte le colpe commesse per ottenere la giustificazione. Questa varietà di opinione lo mette in qualche angustia, e ricorre a Giuseppe canonico penitenziere che ben conosceva goder della stima, per interrogarlo quale delle due opinioni si dovesse seguire; se il parroco avesse bene insegnato nella sua istruzione, ovvero se all'autore che aveva letto dovesse prestare il suo assenso. Giuseppe come potrà soddisfare alle interrogazioni di Leopoldo?

Giuseppe potrà dimostrare come la istruzione del parroco sia combattuta da molti. Infatti il Silvio, nella *3 part., q. 2, art. 6, concl. 1*, insegna appunto quanto il parroco diceva nelle sue istruzioni, richiedersi cioè tanti atti speciali di dolore, quanti sono i peccati commessi, e di questa opinione sono pure l'Angelico, ec. Altri poi ve ne sono, come il Soto, il Cano ed il Med., appo il Suarez, *d. 4, sect. 8, n. 4*, i quali dicono ricercarsi almeno un solo atto di dolore, che detesti tutti i peccati distintamente conosciuti. Ma l'opposto si deve ritenere con la comune opinione sostenuta dal Suarez, Layman, *c. 6, n. 5*; Concina, *p. 66, n. 7*, Juen, *de Sacram. Poenit.*; Gaetano, *1, 2, q. 115, art. 5 et 3 p., q. 87, art. 1*; Holz., *n. 449*; Spor., *n. 89*; La-Croix, *n. 757*; Elb., *pag. 213, n. 19*, col Soto, Manstr. ed altri molti. Tutti questi insegnano non essere necessario di fare per ogni singolo peccato un singolo atto di dolore, nè ricercarsi che la contrizione si riferisca ai peccati distintamente conosciuti, ma essere sufficiente il pentirsi universalmente di tutti. E questa opinione è anche seguita

dall'Angelico, il quale nell'opuscolo sulla Verità, q. 29, art. 5 ad 4, espressamente insegna così dicendo: « *Omnia peccata conveniunt in aversione a Deo, ratione cujus gratiam impediunt; unde ad justificationem non requiritur quod in ipso justificationis momento aliquis de peccatis singulis cogitet, sed sufficit quod cogitet de hoc, quod per culpam suam est aversus a Deo. Recogitatio autem singulorum peccatorum debet vel praecedere vel saltem sequi justificationem.* » Intender deveasi la cosa in ordine alla giustificazione, come rettamente spiegano il Suarez, La-Croix ed altri. Lo stesso insegna il Catechismo romano, §. 3, dove, quantunque prima ecciti il peccatore a concepir dolore di ogni singolo suo peccato, tuttavia poscia così soggiunge: « *Is enim, Deus, cum nostrae salutis cupidissimus sit, nullam moram ad tribuendam veniam nobis interponit, sed peccatorem paterna charitate complectitur simul atque se collegerit, et universa peccata sua detestatus, quae deinde alio tempore, si facultas erit, singula in memoriam reducere, idest ad se confitendum, ac detestari in animo habeat, ad Deum se converterit.* »

Questa opinione si prova 1.° da quel detto « *Impietas impiù non nocebit ei in quocumque die conversus fuerit;* » Ezech. 33. Perlochè disse S. Leone, *Epist.* 82, cap. 4. « *Apud Deum nullas patitur moras vera conversio.* » E S. Giovanni Grisostomo, *Epist.* 5. « *Deum quantumcumque et quamlibet brevi tempore gestam poenitentiam non respuere.* » Provasi in secondo luogo con la ragione. Imperocchè dice il Liguori: « *Illa ratio, quam offert S. Thomas, nempe, cum peccata consistent in aversione a Deo, sufficit ad gratiam repetendam, ut peccator per unum Contritionis actum convertatur ad Deum; si enim peccator per primam conversionem gratiam non recuperet, sequeretur quod eodem tempore ipse esset conversus et aversus. Praeterea cum peccator per primum actum se convertit ad Deum, nihil ei obstat cum veniam saltem illius peccati consequatur: peccata autem mortalia nequeunt remitti unum sine alio; unde necesse est ut ad primum actum una simul omnia remittantur.* » La seconda ragione si è che i gran peccatori, i quali da gran tempo sono abituati alla colpa, avrebbero della impossibilità di tosto convertirsi, essendo impossibile in un brevissimo tempo detestare tutti i singoli peccati, ed i singoli peccati richiamarsi a memoria; ma l'opposto consta dalla Scrittura, dalla quale sappiamo che molti peccatori furono

subito giustificati; come avvenne della Maddalena, del Ladrone, di Paolo, e specialmente di Davidde. La terza ragione si è che posta per vera la prima opinione, non si avrebbe il perdono dei peccati occulti per mezzo di una contrizione universale; locchè è in opposizione all'insegnamento del Tridentino ove dice: *«Reliqua autem peccata, quae diligenter cogitanti non occurrunt in universum eadem confessione inclusa esse intelliguntur, pro quibus fideliter cum propheta dicimus: Ab occultis meis munda me, Domine.»* L'ultima poi ed intrinseca ragione si è, come insegna il Suarez, che quando taluno si duole dei proprii peccati per un motivo universale, che pugna con ogni peccato; allora virtualmente detesta ogni singolo peccato che abbia commesso; imperocchè quell'atto di dolore si estende a tutti e singoli i peccati. E tale è la ragione dello stesso Dottore Angelico, in 4, distinct. 17, quaest. 2, art. 3, quaest. 5 ad 2, dove dice: *«In Contritionis metu subitaneo, quamvis non, actualiter distinctio inveniri possit, tamen invenitur secundum quod singula peccata ordinem habent ad illud de quo in illa Contritione generali contrito dolendum occurrit, scilicet de offensa Dei.»* Per locchè aggiunge siccome colui il quale ama una qualche comunità, virtualmente ama i singoli membri, così chi si duole di tutti i peccati, si duole dei singoli peccati. Nè osta quanto dice il medesimo Santo Dottore, 3 p., quaest. 87, art. 1, dove guardando se il peccato veniale possa essere rimesso senza la penitenza risponde: *«Exigitur autem ad remissionem peccati mortalis perfectior poenitentia, ut scilicet homo actualiter peccatum mortale commissum detestetur quantum in ipso est, ut scilicet diligentiam adhibeat ad rememoranda singula peccata mortalia, ut singula detestetur.»* Imperocchè sapientemente il Gaetano spiega in qual modo intender debbasi il Santo Dottore in questo luogo. Dice egli: *«Hoc potest dupliciter intelligi, vel quod quot fuerint peccata, tot oporteat esse detestationes: et hoc est ridiculum asserere: vel quod quodlibet peccatum terminet detestatio: et hic est sensus literae, ita quod sicut in confessione dum peccator dicit: Peccavi millies in fornicatione, iste unus confessionis actus terminatur actualiter ad singulas mille fornicationes: ita quoad actus interiores dum peccatori displicent mille fornicationes, actualiter detestatur singulas illo uno et eodem actu.»* Il detto poi dell'Angelico: *«Diligentiam adhibeat ad rememoranda singula peccata mor-*

talia, ut singula detestetur, » intender devesi necessariamente della rimembranza necessaria alla confessione; perocchè non detesterebbe bene i peccati, chi non curasse di ricordarsi di essi, onde deve confessarli. Ciò infatti apparisce da un altro passo del Santo Dottore, in cui si legge: « *Recogitatio autem singulorum debet vel praecedere, vel saltem sequi justificationem.* » Leopoldo adunque può tenersi alla opinione che lesse, e questa l'interrogato Giuseppe deve dichiarargli come quella da doversi seguire.

LIGUORI.

CONVALESCENZA

Antonio, dopo un gravissimo morbo di tre mesi continuati, finalmente trovasi convalescente. Egli è sacerdote e teme che in quello stato di convalescenza gl'incomba l'obbligo di recitare il breviario. Consulta con ciò il suo confessore il quale gli risponde di rimanersene tranquillo, e di non molestarsi nell'animo se non recita l'ufficio divino, poichè in quello stato è dispensato. Questo confessore suggeriva bene ad Antonio?

Il nostro confessore non suggeriva cosa che non fosse dai teologi ritenuta per lecita, onesta e permessa; perocchè non solamente quelli che sono gravemente ammalati vengono dispensati dalla recita dell'ufficio, ma quelli ancora che si trovano nello stato di Convalescenza dopo una lunga malattia. Anzi dicono i Salmanticesi con altri teologi che se anche Antonio fosse in istato di celebrar Messa, e che, secondo il giudizio di un qualche personaggio prudente, gli fosse imposto di astenersi dalla recita dell'ufficio finchè prendesse più forza, egli potrebbe tranquillamente ommetterne la recita.

TOURNELLY.

CONVENTO

Per la legittima e valida fondazione dei conventi o monasterii devonsi totalmente osservare le pontificie costituzioni di Clemente VIII che incomincia *Quoniam ad instantiam*, di Gregorio XV *Cum alias*, e di Urbano VIII *Romanus Pontifex*, nonchè quella di Innocenzo X *In-staurandae regularis disciplinae*, §. 5.

In quanto poi a quelle cose che riguardano la sospensione dei conventi, la ristaurazione ed esenzione, rimettiamo i lettori alla bolla di Innocenzo X, ed ai dubbii sciolti dalla sacra Congregazione che qui riportiamo.

INNOCENTIUS papa X.

Ad futuram rei memoriam.

§. 1. *Inter cetera, quae ad regularem disciplinam instaurandam, conservandamque sacrosancta Tridentina Synodus salubriter decrevit, illud semper praecipuum, et maximi momenti habitum est, quo injungitur, ut in singulis monasteriis, et domibus regularibus is tantum numerus constitutur, et in posterum conservetur, qui vel redditibus propriis monasteriorum, vel consuetis eleemosinis commode possit sustentari.*

§. 2. *Quapropter ad ejus usum inducendum fel. rec. Clemens VIII, Paulus V et Urbanus VIII romani pontifices praedecessores nostri varia decreta ediderunt; sed quia nihilominus, sive ob injuriam temporum, sive ob superiorum incuriam, sive alias ob causas illius executio hucusque protracta est non sine gravi monasteriorum in spiritualibus, et temporalibus detrimento, ac religionum jactura; idcirco nos nequaquam ignorantes, quantum ex monasteriis pie institutis, et rectè administratis in ecclesia Dei splendoris, atque utilitatis oriatur, quantumque dignitati, et commodo ecclesiastici ordinis detrahat multitudo religiosorum, quae sine delectu supra vires monasteriorum in religiones invehitur, ac proinde arbitrati valde acceptum Deo, sacrisque religionibus proficuum fore, ut decretum tam salubre debitae executioni demandetur.*

§. 3. *De consilio nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium, ac dilectorum filiorum Romanae Curiae praelatorum, motu proprio, ac ex certa scientia, et matura deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine tenore praesentium praecipimus; et mandamus omnibus, et singulis dilectis filiis, generalibus, commissariis, praesidentibus, provincialibus, ministris, abbatibus, prioribus, praepositis, praefectis, rectoribus, guardianis, correctoribus, vicariis, et quibuscumque aliis superioribus monasteriorum, Conventuum, collegiarum ac domorum quorumcumque*

monachorum, ac regularium virorum bona immobilia possidentium, vel non possidentium, cujuscumque ordinis mendicantium, vel non mendicantium, congregationis, societatis, et instituti etiam necessario, et individuo exprimendi existentium intra fines Italiae, et insularum adjacentium, ut singuli ad quos pertinet, adhibitis duobus vel tribus regularibus sui ordinis probatoribus, ac rerum usu peritioribus bona immobilia, census, redditus, ac proventus omnes monasteriorum, conventuum, collegiorum, ac domorum regularium hujusmodi (etiamsi sint hospitia, vel ab alio monasterio dependant, sintve illius granciae, seu membra) sex annorum immediate praecedentium habita ratione, ac detracto omni eo, quod grandes, sterilitates, reparationes, et alii casus hujusmodi absorbere solent; consuetus item eleemosinas, et obventiones, item victus, vestitus, ac medicinalium, et alias quascumque tam ordinarias, quam extraordinarias expensas; aeris quoque alieni, nec non missarum celebrandarum, fabricae, sacristiae, annuarum praestationum, contributionum, ac procurationum, aliave, ejusve generis onera diligenter, ac mature recognoscant, eaque omnia in scripturam redigant exprimentes illius monasterii titulum, seu denominationem, item capacitatem, ac situationem, videlicet in qua dioecesi, et an intra moenia civitatis, vel oppidi, anve in pagis, seu villis, vel in silvis, aut nemoribus, et quantum distet a locis frequentibus, et populosis, item a quo tempore fundatum fuerit, quave auctoritate, et cujus sumptibus, anve, et a quo numero religiosorum in eo fuerit alias praefixus, et quot ibi religiosi, et servientes in praesenti degant, specificatis uniuscujusque nomine, cognomine et patria; scripturamque sic confectam propria manu subscribant, medio juramento attestantes vera esse omnia, quae in ea continentur, consuetoque sigillo obsignatam infra quatuor menses a publicatione praesentium in hac alma urbe nostra ut infra dicenda computandos, transmittant, seu consignent procuratori generali sui ordinis in urbe commoranti, qui una cum aliquibus gravioribus religiosis a Congregatione praedictorum Cardinalium, et praelatorum ad hoc specialiter deputandis, negotio mature perpensa, ac computatis hujusmodi redditibus, eleemosinis, et obventionibus universis, atque oneribus ut supra detractis sedulo examinent, quod religiosi homines, connumeratis etiam laicis, aliisque necessariis servientibus in unoquoque monasterio, conventu, collegio et domo regulari, quamvis (ut praemittitur, sit hospitium, seu alterius

monasterii membrum) juxta proprii instituti morem, victum et vestitum, ac medicinalia in communi habentes, commode valeant sustentari, omnibusque diligenter discussis, familiae cujuscumque monasterii, conventus, collegii, ac domus regularis hujusmodi in qualibet provincia, vel Congregatione, certum earum tantum personarum numerum praefigat, quae reditibus, eleemosinis, et obventionibus ut supra competenter ali possint, easque numeri praefixiones una cum originalibus scripturis super statu cujusque monasterii, ac domus regularis, a superioribus, ut praesertur, confectis infra alios quatuor menses eidem Congregationi Cardinalium, ac praelatorum exhibeat, ut ab ea recognoscantur et approbentur.

§. 4. Quod si memorati superiores, ac procurator ordinis intra praefixum terminum praedicta adimplere neglexerint, privationis vocis activae et passivae, nec non officiorum, quae tunc temporis obtinebunt, et inhabilitatis ad illa, vel alia in posterum obtinenda perpetuam poenam eo ipso absque alia declaratione incurrant, rehabilitatione nobis, et Sedi Apostolicae reservata.

§. 5. Interea vero prohibemus, et interdicimus omnibus, et singulis capitulis, et congregationibus generalibus, et provincialibus, et conventualibus, necnon superioribus tam generalibus, quam provincialibus, et localibus antedictis, ne deinceps quemquam ad habitum suae religionis recipiant, nec jam receptos aut in posterum contra hujusmodi prohibitionem forsitan recipiendos ad professionem admittant, donec scripturae praedictae, ac praefixiones numeri familiae cujuscumque monasterii, ac domus regularis hujusmodi, eidem Congregationi Cardinalium, et praelatorum realiter, et cum effectu fuerint exhibitae, ac deinde memorati superiores licentiam recipiendi ad habitum, et professionem ab eadem Congregatione obtinuerint. Alioquin receptiones tum ad habitum, quam ad professionem aliter factae, sint ipso jure nullae, nullamque inducant obligationem ad religionem in specie, vel in genere, aut ad alios quoscumque effectus.

§. 6. Nihilominus contravenientes sententiam excommunicationis incursant, a qua per alium, quam per nos, et Romanum Pontificem pro tempore existentem, nisi in mortis articulo constituti absolvi non possint.

§. 7. Non obstantibus quo ad praemissa omnia, et singula Constitutionibus et ordinationibus apostolicis in favorem quarumcumque personarum atque ordinum tam mendicantium, quam non mendicantium,

Congregationum, societatum, et cujusvis alterius instituti, etiam Societatis Jesu, et monasteriorum, conventuum, collegiorum, domorum, ac locorum regularium quorumcumque, nec non illorum etiam juramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, vel consuetudinibus etiam immemorabilibus, exemptionibus quoque, indultis, et privilegiis etiam ex causa, et titulo oneroso, vel in limine foundationis, etiam in mari Magno, seu bulla aurea, aut aliter nuncupatis, seu quibuscumque tenoribus, et formis, et cum quibusvis etiam derogatoriis derogatoriis, aliisque efficacioribus, et insolitis clausulis, nec non irritantibus decretis etiam motu proprio, et ex certa scientia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine, etiam imperatoris, regum, seu aliorum principum instantiam, aut alias quomodolibet etiam per viam communicationis, seu extensionis concessis, et iteratis vicibus approbatis et innovatis. Quibus omnibus, et singulis quo ad ea, quae praesentibus quomodolibet adversantur, etiam si pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus, et formis specialis, et individua, et de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut quaevis alia exquisita forma servanda esset, tenores hujusmodi ac si de verbo ad verbum nihil penitus omissio, et forma in illis tradita observata inserti forent, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris specialiter, et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§. 8. *Volumus autem, quod praesentes litterae in valvis ecclesiae Lateran. et basilicae principis Apostolorum, nec non Cancellariae apostolicae, ac in acie Campi Florae de eadem urbe publicentur, et affigantur; quae postquam sic affixae, et publicatae fuerint, omnes, et singulos, quos illae concernunt, perinde arceant, et afficiant, ac si unicuique eorum nominatim, et personaliter intimatae fuissent.*

§. 9. *Quodque earundem praesentium transumptis, etiam impressis manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo alicujus personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides in judicio, et extra illud ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris die 17 decembris 1649 pontificatus nostri anno sexto.*

Posito decreto felicitis record. Innocentii Papae X super subjectione nonnullorum conventuum correctioni, visitationi, et omnimodae jurisdictioni ordinarii loci, tamquam Sedis Apostolicae delegati, contingit dubitari de infrascriptis.

Et tandem circa jurisdictionem Episcopi in parvis conventibus sequentes attendantur dispositiones.

Episcopus visitavit conventum suae jurisdictioni subjectum in vim decreti fel. record. Innoc. X, incip. Ut in parvis, propterea quod tunc temporis ibi non re ipsa aiebantur sex religiosi; sed post absolutam visitationem, sine ulla fraude superioribus in eodem conventu adaucta est familia, et impletus numerus sex religiosorum, sicque conventus exemptionem recuperavit juxta declarationes sacr. Congregat. super statu regularium, nempe decimam sextam, et decimam septimam inter impressis.

Hoc posito, consulitur sacr. Congr. de infrascriptis.

I. An post exemptionem, ut praefertur, recuperatam Episcopus possit hujusmodi Conventum visitare ad effectum ut videat, an ordinationes, et decreta ab ipso edita in visitatione praecedenti fuerint adimpleta, nec ne?

II. Anve possit decreta non adimpleta exequi, et pro illorum executione poenas adjicere, et aggravare?

III. Et quatenus possit: an haec facultas, quae ex dicto decreto, Ut in parvis, competit Episcopo tamquam Sedis Apostolicae delegato, expiret lapso integro anno a die publicationis decretorum?

IV. An Episcopus post exemptionem, a conventu recuperatam possit condemnare, et punire, etiam poena corporis afflictiva religiosum, qui pro delicto in Curia episcopali, fuerat inquisitus, et carceri mancipatus eo tempore, quo Conventus erat jurisdictioni Episcopi subjectus?

Die 19 novembris 1671 sac. Congr. super statu regularium ad singula dubia superius proposita respondit, ut sequitur, videlicet,

Ad primum. Posteaquam Conventus exemptionem recuperavit, Episcopum nequaquam posse illum visitare, etiam ad effectum, ut videat, an decreta edita in praecedenti visitatione fuerint executioni mandata.

Ad secundum. Itidem ne posse post hujusmodi exemptionem decreta non adimpleta exequi, minusque poenas adjicere, et aggravare pro illorum executione.

Ad tertium. Jurisdictionem ex dicto decreto Ut in parvis, Episcopo attributam in Conventu non habente religiosorum numerum sibi praescriptum expirare eo ipso, quod Conventus ob familiam sive fraude adauctam, et impletum numerum religiosorum praefixum, exemptionem recuperavit.

Ad quartum. Cum contra dictum religiosum non solum caussa, sed etiam persona sit praeventa eo tempore, quo Conventus erat subjectus jurisdictioni Episcopi, et exemptio superveniens non invenerit eum liberum, utique Episcopum, tamquam Sedis Apostolicae delegatum, posse hujusmodi caussam tempore habili inchoatam prosequi etiam post exemptionem, et eundem religiosum condemnare, et punire etiam poena corporis afflictiva.

Sac. Congreg. Super stutu regularium censuit Conventus numquam suppressos, in quibus actu digunt de familia plures quam sex religiosi, minime comprehendi in decreto sanctae memoriae Innoc. X, quod incipit Ut in parvis; ac proinde locorum Ordinarios nequaquam posse in vim decreti in hujusmodi Conventibus, aut illorum personis ullam sibi jurisdictionem vindicare. Dat. Romae 29 novembris 1657.

C R O C E



Al Vescovo che entra in una città devesi dare a baciare la Croce dal più degno di quel luogo, quantunque non si diriga alla chiesa di lui, ma vada ad un'altra parrocchia. Quando poi entra in una qualche chiesa parrocchiale a lui deve essere presentata dal più degno di quella chiesa, sebbene vi sieno presenti i canonici della cattedrale o della collegiata; che in tal modo ordinava la sacra Congregazione dei Riti in *Calaguritana* 1 giugno 1602.

Nelle processioni devesi portar la Croce in modo che l'immagine del crocefisso volti le spalle al coro od al popolo che viene dietro, a differenza della Croce papale o arcivescovile, in cui l'immagine del crocefisso riguarda il Papa o l'Arcivescovo, come viene indicato dal cerimoniale dei vescovi, *lib. 1, cap. 15* e *lib. 2, cap. 16*. Vedasi pure il Gavanto ed il Sinodo Alessandrino XI, *tit. 10, Decr. unic.* La Croce

nelle processioni devesi portare dai regolari con un velo pendente, o col palio ; *Sacr. Congreg. Rit.* 14 gennaio 1657. I cappuccini poi nelle processioni possono inalberare la propria Croce, come abbiamo dalla S. C. dei Reg. 21 maggio 1618 e dalla Costituzione di Paolo V *Pastoralis officii*. Questi però devono cedere il primo luogo a quei regolari che sotto la propria Croce e nello stesso luogo comparivano nelle processioni prima che essi avessero la facoltà di portare la Croce ; S. C. R. 25 marzo 1619.

Nei funerali portasi la sola Croce della chiesa cui il defunto appartiene, e nella quale deve essere sepolto. Così decretò di doversi osservare la sacra Congregazione dei Vescovi e regolari *in Barensi* 29 luglio 1616.

Le Croci degli altari e delle processioni non si devono benedire di precepto, ma qualunque sacerdote può privatamente benedirle secondo il dire della sacra Congregazione dei riti nel 12 luglio 1704.

Nel fine della Messa celebrata a qualunque siasi altare si fa riverenza alla Croce nell' ultimo gradino, col capo sempre scoperto. Così la sacra Congregazione 28 agosto 1627.

Gli Arcivescovi possono innanzi a sé portare la Croce anche pei luoghi esenti della loro diocesi, e lo stesso possono fare quei Vescovi che hanno il privilegio di portare innanzi ad essi la Croce. Così più volte dichiarò la sacra Congregazione dei Vescovi e regolari, specialmente *in Vastana* 26 maggio 1592; *in Sypontina* 26 maggio 1592; *in Acherontina* 20 dicembre 1616; *in Amalpitana* 4 giugno 1656; *in Papiensi* 8 febbraio 1681, ec.

C R O C E F I S S O



Per abbreviare la materia intorno a questo articolo, e porre in non cale le difficoltà che da alcuni furono promosse noi ci limiteremo a riferire la Costituzione di Benedetto XIV, nella quale tutto si trova che precipuamente dovrebbe essere preso ad esame trattando di questa voce. Questa Costituzione è la seguente.

De retinenda Crucifixi Salvatoris imagine pulam et visibiliter exposita super altaribus, ad quae Missarum sacrificia peraguntur.

Venerabilibus fratribus, Archiepiscopis, Episcopis et Ordinariis ditionis ecclesiasticae

BENEDICTUS PP. XIV.

Venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedictionem.

Accepimus praestantium virorum testimoniis jampridem in quibusdam pontificiae ditionis civitatibus inductam esse consuetudinem, quae licet pietatem, ac religionem praeseferat, ecclesiae tamen institutis, ac disciplinae plurimum adversatur. Idem nos ipsi deprehendimus in aliquibus ecclesiis hujus nostrae Romanae urbis et aliis pariter, quae Episcopis suburbicariis subjiciuntur. Quapropter muneri nostro deesse magnopere videremur, nisi de hac re monerentur illi, qui pro spirituali hujus civitatis regimine ministri a nobis constituti sunt, et alii, qui suburbicarios episcopatus, vel alterius civitatis in ditione Pontificia Sedem obtinentes curam gerunt animarum.

In altariibus, quae per ecclesias erecta sunt, et in quibus sacrum fieri consuevit, praeter majorem tabulam, quae vel depictam, vel incisam exhibet imaginem sancti, in cujus nomen et memoriam altare consecratum est, adjungi coepit alia minor tabula, in qua vel coloribus exprimitur, vel aere, ligno, aut marmore inciditur effigies alterius sancti, itaut crux auferatur, quae juxta rubricas inter candelabra collocari debet. Cum vero neminem lateat, rem divinam confici non posse, nisi crux cum imagine sanctissimi Crucifixi super altari constituitur, hinc minori tabulae superadditur exiguus adeo Crucifixus, ut neque presbyteri celebrantis oculis facile occurrat, neque ab ullo alio distingui ferme possit, nisi hic diligenter perscrutetur, utrum super altari revera Crucifixi imago proposita fuerit.

Equidem non improbamus, quod idem altare in plurimum sanctorum nomen ac memoriam dedicetur, quodve in majori tabula aut unus tantum, aut plures etiam sancti pingantur, vel denique, quod alia minor tabula collocetur inferior, aut alio quocumque modo, ubi unus, vel plures sancti fidelium venerationi proponantur. Illud permittere nullatenus possumus,

quod missae sacrificium in his altaribus celebretur, quae careant imagine Crucifixi, vel ipsa incommode statuatur ante presbyterum celebrantem, vel ita tenuis et exigua sit, ut ipsius sacerdotis et populi assistentis oculos pene effugiat: id enim alienum est a legibus, et institutis ecclesiae, quae in rubricis, aliisque ecclesiasticis sanctionibus continentur: id etiam maxime contrarium est sacrae antiquitati, et ecclesiarum, etiam orientalium, consuetudini; itaut certissimum sit violari leges ecclesiae, si exigua solum imago Crucifixi praefigatur minori tabulae, vel statuuae sancti, qui superadditur, ut illum fideles venerentur.

In rubricis missalis, tit. de praeparatione altaris et ornamentorum ejusdem, haec leguntur. Super altare collocetur crux in medio, et candelabra saltem duo cum candelis accensis hinc et inde in utroque ejus latere. In romano pontificali, tit. de Consecratione electi in Episcopum; cum sermo est de altari, ubi consecrandus Episcopus sacrum operatur usque ad offertorium, quo peracto Missae sacrificium prosequitur in alio altari, ubi Episcopus consecrans rem divinam facit; in eo inquam pontificali haec habentur: In cappella vero minore pro electo, quae a majore debet esse distincta, addatur altare cum cruce, et duobus candelabris. Coeremoniale autem Episcoporum postquam, lib. 1, cap. 12, commemoravit candelabra, et candelas, haec addit: In quorum medio collocabitur crux ex eodem metallo, et opere praealta, itaut pes crucis aequae altitudinem vicinorum candelabrorum, et crux ipsa tota candelabris superemineat, cum imagine sanctissimi Crucifixi versa ad anteriorem altaris faciem.

Nos ipsi verba fecimus de hoc veteri ritu collocandae crucis in altari, cum sacrum peragitur, in nostris commentariis, de Sacrificio Missae, quae italico sermone a nobis confectum fuerunt, part. 4, sect. 1, n. 17, ac seqq. Plura deinde addidimus, sect. 1, §. 18 et 19, cum ipsa latine reddita lucem iterum publicam adspexerunt. His etiam adjungimus, ob vetustatem praesertim hujusce ritus, tantam venerationem, cultumque semper exhibitum fuisse cruci, quae in medio altari collocatur, cum Missae sacrificium conficitur, ut novatores ipsi magis infensi, illam de medio auferre pertinuerint, cum suam coenam instituunt; haec testatur Gretserus, in suo tractatu de cruce, cap. 23, t. 1, ejus editionis, quae postremo typis vulgata fuit.

Si vero disciplinam Orientalium inspiciamus, Graecis in more positum est, ut ad portam regiam sanctuarii utroque latere imagines Christi Domini, ac Beatae Virginis, et super altari crucem una cum libro sanctorum evangeliorum constituent: in lyurgia vero copto-arabica quae desumpta ex manuscriptis codicibus vaticanis impressa fuit anno 1736 in collegio Urbano de propaganda fide, pag. 33, indicituri sacerdoti celebranti, ut benedictionem cum cruce populo impertiat, eam deinde osculetur ac diacono tradat, qui ipsam super altari collocat: postremo ritus syriacus maronitarum eadem prorsus decernit, quae in rubricis romani missalis praescribi superius indicavimus. Num patriarcha Stephanus, l. 4, tract. 2, sect. 4, ita scriptum reliquit: Mos iste in omnibus ecclesiis inolevit, ut super altaris gradum salutifera crucis vexillum collocetur. In Synodo etiam nationali, quae coacta fuit anno 1736 in monte Libano, quam literis apostolicis nos ipsi confirmavimus, part. 2, cap. 13, de sacrosancto Missae sacrificio, can. 8, ita sancitum est: Super altare collocetur crux in medio, et candelabra saltem duo cum candelis accensis hinc et inde in utroque ejus latere.

Scriptores, qui sacros ritus explicarunt, nonnullas disputationes instituunt; ac primo utrum satis sit nudam crucem in altari statuere, an imago Crucifixi addenda simul videatur. Equidem rubricae Missalis solum crucem commemorant. Cum tamen coereemoniale Episcoporum crucem una, et Crucifixum nominet, idque communi ecclesiae consuetudini consentaneum sit, hanc ideo sententiam probandum nemo sapiens dubitabit. Ita sentiunt Gavantus, Claudius La Croix, qui, lib. 6, part. 2 de sacrificio Missae, n. 318, fatetur, ob veterem communemque usum, sine imagine Crucifixi, quae pendeat e cruce, rem divinam fieri non posse; necessitas intervenerit: et profecto initio ecclesiae, cum fideles concitare ad furorem Gentiles magnopere timerent, si Christum Crucifixum publice adorandum proponerent; crucem tamen pluribus modis exornatam palam exponebant, atque incisum vel depictum cruci apponebant agnum, qui typus amantissimi Salvatoris semper habitus est, ut eo saltem modo Crucifixi imaginem exhiberent: id conspicitur adhuc in nonnullis hujus civitatis ecclesiis, et testimonio etiam Magrui comprobantur in ejus Hierolexico, in vocabulo crux,

Secundo loro inquiritur, utrum Crucifixus pendens a cruce debeat in

altari constitui, etiam salvator noster Crucifixus in majori tabula altaris depictus, aut caelatus appareat. Gavantus id quidem probat; alii vero necessarium id minime arbitrantur, dummodo tamen Crucifixus in majori tabula vel pictus, vel caelatus, primum locum obtineat prae caeteris omnibus, quae in eadem tabula exprimuntur. Ita censent Pasqualigus, de Sacrificio Missae, quæst. 716; Quartus, ad Rubricas missalis, part. 1, tit. 20, dub. 10; et Giribaldus, de Sacramentis, in tract. 5 de Sacrificio Missae, cap. 9, dub. 2, num. 20: huic pariter sententiæ se conformavit Congregatio sacrorum rituum, uti constat ex responsione, quam ipsa promulgavit anno 1663, et quam Meratus recenset, tom. 1, part. 1, tit. 20, de præparatione altaris, num. 6, et in indicem decretorum, eodem com., part. 2, n. 400.

Tertio loco quaeritur, utrum Crucifixus in altari collocari debeat, cum sacrificium Missae in eo conficitur altari, ubi positum est tabernaculum, in quo pyxis cum sacris particulis continetur; cum praesertim eidem tabernaculo parva crux cum imagine Salvatoris Crucifixi semper præfigatur. Equidem in caeremoniali Episcoporum haec habentur: Non incongruum, sed maxime decens est, ut in altari, ubi sanctissimum sacramentum est, Missae non celebrentur, quod antiquitus observatum esse credimus. In veteri caeremoniali, cum Clemens VIII pontificatum gereret, ita legabatur, quod antiquitus observatum esse videmus. At tamen id prorsus difficile nonnullis videtur, ob eam causam, quod, ut ipsi argumentantur, cum unicum altare in veteribus templis extrui solet, aut divina Eucharistia in eis conservata non fuisset, aut nullum Missae sacrificium in eis esset institutum. Aliter vero sentiunt ii, quibus cognitum perspectumque est, eum morem fuisse antiquitus, ut sacra Eucharistia in ecclesiae sacratio servaretur, vel in decenti armario, quod parieti configebatur, uti nunc etiam perspiciamus in basilica sanctae Crucis in Jerusalem: idem perpendit Mabillon, in Musaeo Italico, tom. 1, pag. 89, et tom. 2, pag. 159. At quod in praesenti ingerit difficultatem, nec ullum ab examine propositae controversiae liberum faciat, illud est, quod juxta vigentem disciplinam sacra Eucharistia conservatur in tabernaculo, quod est positum super uno ex altaribus ecclesiae, et quod in eo passim Missa celebratur, cum, sedulo perpenso caeremonialis textu, deprehensum sit, eum prædictæ celebrationi absolute non obstare; uti Christianus Lupus

expendit, tom. 11 recentioris editionis in dissertatione, de sacris processionibus, pag. 356. Hanc itaque controversiam quum alias nos ipsi expendere in supracitatis Commentariis de sacrificio Missae, par. 4, sect. 1, n. 18; illorum sententiam probavimus, qui existimant Crucifixum inter candelabra statui debere, neque parvam crucem, quae tabernaculo praefigitur, satis esse, ne rubrica violetur, quemadmodum inferius explicabimus. Idemque censuit Congregatio sacrorum rituum anno 1663, uti perspicitur ex indice decretorum, quem Meratus exhibuit, part. 2, tom. 1, n. 400, ubi haec leguntur verba: Crux parva cum imagine Crucifixi posita super tabernaculum, in quo asservatur inclusum sanctissimum sacramentum in altari, non est sufficiens in Missa, sed poni debet alia crux in medio candelaborum.

Quarto loco disputatur, utrum Crucifixus inter candelabra collocandus videatur, cum sacrum peragitur in eo altari, ubi divina Eucaristia non includitur tabernaculo, sed publicae fidei venerationi exponitur. Id necessarium esse putavit sacrorum rituum Congregatio die 14 maji anno 1707. Hoc enim petatum fuerat: An super altare, in quo Sanctissimum Sacramentum expositum est, crux de more collocari debeat. Sic autem responsum est: Numquam omittendam Crucifixi appositam collocationem. Porro quum nos ipsi tunc in minoribus constituti coadjutorem promotoris fidei gerentes, ipsius loco eidem Congregationi praesentes adfuerimus; adhuc memoria retinemus, in illa sententia ferenda varia fuisse ac discrepantia suffragia, cautumque deinde fuisse, ne ipsa sententia in lucem ederetur. Itaque res iterum deducta est in examen initio pontificatus nostri die 2 septembris anno 1741, in eadem Congregatione sacrorum rituum, quae, postquam omnia diligenter accurateque perpenderit, decrevit, ut quaelibet ecclesia morem et institutum, quod antea servaverat, in posterum quoque retineret. Et quidem pro cruce ab altari removenda, dum Missa in eo celebratur, et super eo publicae venerationi Eucharistia exposita est, parum urget, quod nonnulli asserunt, indecens esse, ut Christi imago in eo loco sit, in quo Christus ipse sub specie panis realiter praesens est, et ab omnibus sub eadem specie panis videtur: id quippe prorsus contingit, quoties sacerdos in quolibet altari rem divinam faciens, materiam Eucharistiae consecravit; nec enim ecclesia unquam decernendum putavit, ut, peracta consecratione, crux ab altari removeatur. Quem-

admodum nec asserentibus crucem necessario esse debere in altari, in quo expositum est Sacramentum publicae venerationi, si in eo Missa celebretur, quidquam prodesse potest, quod in publica Eucharistiae expositione significetur triumphus, et gloria Salvatoris, in Missae autem sacrificio ejusdem mōris repraesentetur; cum ecclesia, tam in actione Missae, in qua Eucharistia consecratur, quam in conclusione precum, quae coram eadem jam consecrata et fidelium venerationi palam exposita recitantur, una eademque collecta aequè utatur, quam S. Thomas Aquinas confecit, nimirum: Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti: tribue, quaesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae (hoc est passionis ac mortis) fructum in nobis jugiter sentiamus. Quae cum ita se habeant, rituumque interpretes et scriptores, ob ea, quae mox relata sunt, in varias abierint sententias, satis commendari non possunt ea, quae prudenter, sapienterque decreta fuerunt a praedicta sacrorum rituum Congregatione, nempe, ut quaelibet ecclesia vel dioecesis suam retineat consuetudinem; itaut nihil immutetur in ea dioecesi, ubi crux in altari constitui soleat, dum Missa celebratur, etiamsi sacra Eucharistia publice prostet; neque nova disciplina excitetur in ea dioecesi, ubi contraria hujusce rei consuetudo jam pridem invaluerit.

Haec omnia diligenter exposuimus, non quidem, ut hac de re plenum justumque tractatum adornarēmus, sed ut ex eis cognitum esset atque perspectum, quam alienum sit a sacris ritibus id quod plures temere et inconsulto peregerunt, nempe ut sacrum facerent ad altaria, in quibus crux haud promineat inter candelabra, sed exiguus tantum Crucifixus praefigatur tabulae alicujus sancti, qui vel depictus, aut caelatus majori tabulae altaris adjungi consuevit.

Si etenim, juxta rubricas missalis, crux inter candelabra statuenda est; si, juxta caeremoniale Episcoporum, crux ipsa cum imagine Crucifixi candelabris superminere debet; si, juxta sensum Congregationis sacrorum rituum, non satis esse judicatur exiguus Crucifixus tabernaculo infixus, cum Missa celebratur ad altare, ubi pyxis cum sacris particulis in tabernaculo includitur, si in praesenti non agitur in altari, in cujus tabula imago Salvatoris Crucifixi primo loco fidelibus exhibeatur; nec minus de altari, in quo sacra Eucharistia publice adoranda proposita sit: nemo est

qui non videat, praxim, de qua agitur, recenter inductam, proprioque Marte a privatis personis usurpatam, ex supradictis dicendum esse omnino improbatam; eoque magis, cum ex exiguo Crucifixo, qui praefigitur tabulae ejus sancti qui altari superadditur, ea profecto utilitas non consequitur, quam proponit ecclesia, dum crucem inter candelabra collocandam decernit. De hac re praeclarissimus vir cardinalis Bona in scriptum reliquit, *Rerum lyurgicarum, lib. 1, cap. 25, n. 8*: Ab aspectu siquidem crucis sacerdoti celebranti passio Christi in memoriam revocatur, cujus passionis viva imago, et realis repraesentatio hoc sacrificium est, mortem cruentam Salvatoris nostri incruente exprimens, tamquam idem sacrificium, quod in cruce oblatum est, quamvis diverso modo offeratur. *His postremis verbis indicatur orthodoxa doctrina, quam Tridentina Synodus declaravit, sess. 22, de Sacrificio Missae, cap. 2.*

Itaque, vos omnes, venerabiles fratres, ad quos haec apostolica scripta dirigimus, curam magnopere impendite, ne vestras in dioeceses irrepant consuetudo, quam superius explicavimus; quod si jam ipsa invaluerit, humanitatem prius ac deinde severitatem, si opus fuerit, adhibentes, illam penitus convellite. De sacrificio Missae res agitur, ideoque nemo vestrum ignorat, a Tridentino Concilio eam tribui auctoritatem Episcopis, et ordinariis locorum, ut etiam tamquam Sedis Apostolicae delegati corrigere valeant pravas consuetudines, quae ritui Missae celebrandae adversantur; ita clare desumitur, sess. 22, in Decreto de observandis et evitandis in celebratione Missae. Neque vos latet, nullum esse privilegium, aut immunitatem, quae delinquentibus in hac re suffragari possit, ut vestra ab auctoritate, poenisque per vos irrogatis vindicentur; idem saepius confirmavit sacra Congregatio Tridentini Concilii interpres. decreto inhaerens ejusdem Synodi, quod paulo ante memoravimus; id Fagnanus testatur ad cap. Grave, n. 46, de Officio ordinarii his verbis: Et generaliter hoc decretum (de quo superius dictum est) censuit sacra Congregatio comprehendere etiam regulares, quantumvis exemptos, eosque ea omnia, quae ab ordinariis locorum circa observanda et evitanda in Missarum celebratione statuta fuerint, omnino servare teneri, ad idque etiam poenis et censuris ecclesiasticis ab iisdem ordinariis cogi et compelli posse. Nos quidem his literis eandem auctoritatem, qua jam

præditi estis, iterum vobis confirmamus. Illud monendum superest, eam nobis mentem haud esse, ut imagines sanctorum, quae majori tabulae altaris superadditae sunt, de medio auferatis, cum fortasse defuturi non essent invidi, qui ut pietati vestrae maculam inurerent, in vulgus disseminarent, vos nulla duci religione in eum sanctum, cujus imaginem fidelium venerationi subducitis: illud vobis praecipimus, ut nullo modo patiamini rem divinam fieri ad hujusmodi altaria, nisi Crucifixus inter candelabra ita promineat, ut sacerdos celebrans, ac populo sacrificio assistens eundem Crucifixum facile et commode intueri possint; quod evenire nequit, si exigua solum crux minori tabulae desixa fidelibus exhibeatur. Si ejusmodi corruptela in dioecesim non valde propagata est, facile extinguere poterit; si privatim regulares aut saeculares ecclesiarum superiores de hac re moneantur: sin autem late per dioecesim invaluerit, tunc a vobis edictum necessarium promulgandum erit, quod his nostris literis conformetur. Plura scribere vobis praetermittimus, quos prudentiae, ac doctrinae laude satis praestantes existimamus. Auctoritatem nostram, ut rem perficiatis, et quoties opus fuerit, vobis petentibus numquam defuturam pro certo habeatis. Interim fraternitatibus vestris, et populis curae vestrae commendatis apostolicam benedictionem peramanter impertimur.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die XVI julii anno MDCCXLVI pontificatus nostri anno sexto.

CULTO. *Ved.* VENERAZIONE DEI SANTI.

DEBITO CONJUGALE

Conjux tenetur sub mortali reddere Debitum conjugii petenti serio, et instanter, quando nulla illud denegandi intervenit causa justa, ac rationalis. Est communissima; et habetur expresse ex Apost., 1 ad Corint., cap. 7, n. 3, ibi: Uxori vir Debitum reddat, similiter et uxor viro,

quia ut n. 4, rationem reddens subdit *Apostolus*: Mulier sui corporis potestatem non habet, sed vir; similiter autem, et vir sui corporis potestatem non habet, sed mulier. Et volens *Apostolus* ostendere, quod haec obligatio reddendi *Debitum* urgeat conjuges sub gravi, et de justitia, sub n. 5, ejusdem *Debiti* negationem appellat fraudem: Nolite fraudare invicem, nisi ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi; et iterum revertimini in idipsum, ne tentet vos *Satanas* propter incontinentiam vestram. Hinc recte inferunt *Doctores communiter*, quod conjux injuste negans *Debitum* alteri conjugi serio, et instanter petenti, peccat mortaliter toties quoties. Unde peccat contra justitiam ex genere suo mortaliter conjux ille, qui ad reddendum *Debitum* reddit se notabiliter impotentem immoderatis jejuniis, vigiliis, laboribus, et hujusmodi, aut voluntariis pollutionibus, ut communiter tradunt *Doctores*, et signanter *Sanchez*, lib. 9, disp. 3, n. 3 et 4; *S. Antonin.*, p. 3, tit. 1, cap. 20, §. 10; *Silvester verb. Debitum*, in 4, dist. 32, q. 1, art. 2, conclus. 3; *Dicastill. disp. 9, dub. 19*; *Coninch.*, disp. 34; *Layman*, lib. 5, tract. 10, part. 3, c. 1, n. 2; *Sporer*, tom. 5, part. 4, cap. 2, n. 506.

Notanter autem fuit dictum, petenti serio, et instanter, idest tali modo ut constet conjugem velle exigere copulam tamquam *Debitum* conjugale; nam non peccat conjux conjugi *Debitum* semel tantum, et obiter, vel implicite petenti, modeste denegando, tergiversando, se excusando, prece, vel suasu avertendo petentem, si id non valde aegre laturus videatur. Est communis cum *Sanchez* et *Layman* locis citatis. Si tamen cognoscat conjugem tergiversationem talem, seu excusationem, aut avertentem prece, vel suasionem valde aegre laturum, et advertat ex privatione *Debiti* conjugalis eum periculo incontinentiae exponi, tunc pertinaciter negans, seu se excusans, aut dissuadens peccat mortaliter, licet percipiat conjugem non adeo serio, et rigorose tamquam *Debitum* conjugale copulam exigere. Ita etiam communis, cum *Sanchez* et *Layman*, loc. cit. Ad dignoscendum quod conjux serio *Debitum* conjugale petat, non est necessaria petitio expressa et formalis, sed sufficit tacita, virtualis, et interpretativa, quae habeatur a signis indicantibus seriam voluntatem petendi. *Divus Thomas*, in 4, dist. 32, quaest. unic., art. 2; quaestiunc. 1, in corpore; *D. Antoninus*, 3 part., tit. 1, cap. 20, §. 7, et alii communiter. Et hoc maxime verificatur in foemina, quae potissimum subditur verecundiae, et prae

rubore non petit expresse, quod anxie petit, et ubi quoquomodo constat de voluntate, parum refert, quod verbis, vel signis indicetur, per textum, in l. de quibus, ff. de Legibus. Et hoc etiam potest interdum verificari in viro, qui sit talis conditionis, ut vel ratione majoris dignitatis in foemina, vel naturalis timoris, et verecundiae in ipso, non audeat expresse et verbaliter petere, tunc enim foemina tenetur signis saltem sensibilibus et interpretativis exhibere actum conjugalem, cum tam in petendo quam in reddendo conjuges sint pares, ex cit., epist. 1 ad Corinth., cap. 7, arg., cap. Praecepti 19 et cap. Apud nos 20 caus. 52, q. 5.

Notantes, etiam fuit dictum quando nulla illud denegandi intervenit justa et rationabilis causa; dantur enim plures et rationabiles caussae, quibus intervenientibus potest licitum Debitum denegari; primo, conjux innocens potest denegare Debitum conjugii adultero, colligitur aperte ex c. 5 et 19 Matthaei; frangenti enim fidem, fides merito non servatur, ex Reg. 75 juris in 6, ibi: Frustra sibi fidem quis postulat ab eo servari, cui fidem a se praeslitam servare recusat. Si tamen etiam alter conjux esset adulter, negare Debitum licite non posset, quia jam injuriae adulterii sibi invicem compensata essent; c. Intelleximus 6, c. Tua fraternitas 7 de adulteriis. Ita communis. Secundo conjux innocens liberatur obligatione reddendi Debitum, si alter conjux jure petendi Debitum privatus sit ob incestum commissum cum conjugis consanguinea in gradu primo vel secundo; nam ubi cessat jus petendi, consequenter cessat obligatio reddendi; conjux autem incestuosus in poenam criminis amisit jus petendi Debitum; cap. Transmissae 4, cap. Tuae fraternitatis 10, de eo qui cognovit consanguineam uxoris suae; c. Si quis viduam 20, c. Qui dormierit 21; cap. Concubuisti 23, caus. 32, quaest. 7. Postquam tamen incestuosus dispensationem super petendo Debito impetravit, jus exigendi Debitum plene recuperavit; Sanchez, lib. 9, disp. 6, num. 10; Layman, loc. cit., n. 15, et alii passim. Tertio conjux innocens potest denegare Debitum conjugii, qui sodomiae, vel bestialitatis crimine sese turpiter inquinavit. Si enim ratione adulterii, et incestus potest a conjuge innocenti denegari Debitum conjugii reo, a fortiori poterit denegari ratione sceleris, Sodomiae et bestialitatis, cum sodomiticum scelus incestum cum ipsa matre commissum horrore et enormitate superet, ut expresse cavetur ex S. Augustino, in cap. Adulterii malum 11, caus. 32, q. 7, et qui

cum carne bestiae carnem suam divisit, indignus prorsus sit, ut in posterum numquam cum conjuge fiat una caro; qui enim ob execranda illa scelera igni vivus secundum leges tradendus est, quo pacto fidelis conjugis consortio dignus videri posset? et colligitur ex c. Idololatria 5, caus. 28, q. 1, ubi de mente S. Augustini declaratur posse denegari debitum, et fieri separationem a conjuge reo cujuscumque perniciosi, et turpis concubitus, ibi: Ex quo intelligitur, quod propter illicitas concupiscentias, non tantum qua in stupris cum alienis viris, aut foeminis committuntur, sed omnino quaslibet, quae animam corpore male utentem a lege Dei aberrare faciunt, et perniciose turpiterque corrumpunt, posse sine crimine, et vir uxorem dimittere, et uxor virum, quia exceptum facit dominus causam fornicationis, quam fornicationem ... generalem et universalem intelligere cogimur.

Quarto potest conjux denegare Debitum, quoties ex tali redditione sibi timetur grave periculum salutis corporalis, v. gr. mortis, vel morbi gravis et periculosi, ut si petens peste, lepra, morbo gallico, vel alio contagioso morbo, et probabiliter certo infecturo laboret, aut si petat Debitum ab eo, qui feбри hectica, vel alio morbo laborat, ratione cujus reddendo Debitum gravis ei infirmitas, vel periculum timeatur. Ita communis cum S. Thoma et Scoto, in 4, dist. 32; Abbate, in c. 2, de conjug. leprosor. et aliis, quos citat et sequitur Sanchez, lib. 9, disput. 24, n. 16; Layman, loc. cit., n. 5. Et ratio est, quia ex naturali interpretatione conjuges in matrimonii contractu corporum potestatem inter se dant, salva suarum personarum incolumitate, adeoque cum timetur grave periculum salutis corporalis, non urget obligatio reddendi Debitum. Nec obstat quod respondit Alexander III, in cap. Quoniam 2, de conjug. leprosor., ibi: Si virum, vel uxorem leprosum fieri contigerit, et infirmus a sano Debitum exigat, generali praecepto Apostoli, quod exigitur est solvendum, cui praecepto nulla in hoc casu exceptio invenitur. Non obstat, inquam, quia respondent communiter Doctores apud Silvestrum verb. Debitum, quaestion. 1, §. 2; Sanchez, lib. 9, disput. 23, n. 17; Layman, loc. cit., n. 6. Pontificem ita respondisse ex praesumptione, quod conjugi reddenti Debitum propinquum infectionis periculum plerumque non immineat a leproso, praesertim cum raro admodum fiat, situsque mutatione, ac vestitu periculum caveri possit; at non pro casu et morbo, quo

conjux sanus Debitum persolvere nequeat, quin ex judicio periti medici morbum contrahat, quia in tali casu et morbo nemo tenetur sui corporis vitam et incolumitatem pro privati hominis peccato vitando exponere; cum is in necessitate simpliciter positus non sit, sed alia concupiscentiae remedia adhibere possit: quae explicatio et exceptio est juxta principium, quod constituit D. Thomas, in 4, distin. 32, art. 1, in corpor., dicens, unum conjugem non teneri ad Debitum alteri reddendum, nisi sub ista conditione: Salva tamen prius personae incolumitate. Si quis autem sponte contraxit cum persona, quam prius sciebat lepru, vel morbo gallico, aut alio simili morbo contagioso laborare, non potest ipsi denegare Debitum, nec cohabitationem, quia censetur cessisse juri suo, sicuti is, qui sciens vitium mercis, nihilominus emit, ut cum communissima DD. docet Sanch., loc. cit., n. 22, §. Porro.

Quinto Debitum conjugale denegare potest mulier illa, quae ex antecedentis periculosissimi partus experientia et ex medicorum et chirurgorum judicio scit non posse sine manifesto vitae periculo partum emittere. Est communis cum S. Thoma, in 4, distinct. 32, quaest. unic., art. 1, in corpore, ubi expresse dicit, mulierem non teneri ad Debitum, nisi sub ista conditione: Salva tamen prius personae incolumitate. Sexto Debitum denegare potest uxor gravida, quando ex redditione periculum probabile mortis (vel etiam abortus) timetur proli jam conceptae; imo tunc nec petere, nec reddere licitum est; cap. Origo 5, caus. 32, q. 4; cap. Non solum 13, caus. 32, qu. 7; cap. Si caussa 4, caus. 33, q. 4, ut observat Layman, loc. cit., n. 7. Si tamen ex mutatione situs accommodi possit evitari tale periculum, tenetur uxor gravida Debitum reddere marito illud serio petenti. Omnes. Septimo potest conjux denegare Debitum, quando alter conjux illud petit in amentia, ebrietate, aut alias constitutus extra usum rationis, quia talis non petit actu humano et libere rationabiliter ut homo, sed potius ut bestia. Est communis. Si tamen conjux ebrius, vel amens accessurus esset ad aliam, vel se polluturus, tunc uxor teneretur per accidens et ex charitate saltem reddere ob impedienda mala inde emergentia. Ita communis. Octavo potest conjux Debitum denegare, quando alter immoderate, ac nimis frequenter petit, quia non videntur conjuges se se obligasse ad usum immoderatum, praesertim cum repugnet decentiae, ipsique valetudini, unde non peccat conjux, si, v. gr., petenti reddat et

Supplem. Vol. II.

quarta vice neget, ut notat Gloss. in cap. Quoniam, dist. 31; La-Croix, lib. 6, part. 3, num. 596; Sporer, tom. 3, part. 4, cap. 2, n. 513, et alii. Nono potest conjux Debitum denegare, si publice, seu coram aliis exigatur, aut in ecclesia, ubi sine sacrilegio conjugalis actus exerceri non potest, excepto necessitatis casu, si videlicet conjuges diuturno tempore inclusi in sacro loco, ob humanam fragilitatem in periculo incontinentiae versentur. Ita communis doctorum. Decimo potest conjux ante elapsos duos menses a contractu matrimoniali denegare Debitum, si nondum sit consummatum matrimonium; potest enim conjux ante consummationem matrimonii religionem ingredi intra duos menses, unde ante elapsum tale tempus non tenetur illud consummare reddendo Debitum; c. Ex publico 7, de conversione conjugat; c. Commissum 16, de sponsalibus et matrim.

Undecimo conjux potest, imo et debet denegare Debitum conjugale alteri conjugi illud etiam serio et instanter petenti, quando ambo unanimi consensu ante, vel post matrimonium consummatum continentiam voverunt; habetur clare de mente S. Augustini, in cap. Quod Deo 4, caus. 33, q. 5, ibi: Quod Deo pari consensu voveratis, perseveranter usque in finem reddere ambo debuistis, a quo proposito, si lapsus est ille, tu saltem instantissime persevera. Et sic docet D. Thomas, in 4, dist. 38, quaest. 1, art. 5, quaest. 2 ad 3 et 4, et S. Antonin., 3 part. Summ. Theolog., tit. 1, cap. 12, §. fin., praecisis his verbis: Cum . . . uterque pari consensu voverint continentiam, nullus eorum potest, vel debet exigere Debitum, vel reddere, nisi cum peccato mortali, et alii communiter. Duodecimo conjux potest, imo et debet denegare Debitum alteri conjugi illud petenti, quando sibi invicem promiserunt sub juramento abstinere ab usu matrimonii ad certum tempus, v. gr., pro toto tempore quadragesimae, colligitur ex cap. Administrationis 4; cap. Debitores 6; cap. Ad nostram 7 et cap. Quemadmodum 25 de Jurejurando, in quibus constat promissa sola conventionem firmata posse quidem omitti, non vero jurejurando ob signata; et ratio est, quia non sufficit ut conjuges mutuo sibi suam remittant juratam promissionem ad licitum matrimonii usum ante lapsum praefixi temporis; non enim solum ad se invicem mutuo consensu sunt obstricti, sed etiam apud Deum invocato ejus nomine, ipsoque in testem sui pacti vocato; unde necesse est, ut talis eis a Deo condonetur obligatio per ecclesiae dispensationem aliqua justa interveniente

caussa, aliter tales conjuges neque exigere, neque reddere Debitum conjugale possunt. Sunt etiam aliae nonnullae caussae, propter quas conjuges possunt licite denegare Debitum conjugale, quae brevitatis gratia relinquuntur videndae, apud Sanchez, l. 9 de Matrim., disput. 24 et sequent., et alios diffuse de istis agentes.

Unde veniunt hic adducendae caussae propter quas non possunt conjuges Debitum denegare, et possunt licite petere et reddere. Primo igitur conjux non potest Debitum denegare, eo quod alter sit nominatim denunciatus excommunicatus; cap. Quoniam multos 103, caus. 11, quaest. 3, ubi Gregorius VII, pro nostra assertione sic expresse concludit: Quoniam multos, peccatis nostris exigentibus, pro causa excommunicationis perire quotidie cernimus, partim ignorantia, partim nimia simplicitate, partim timore, partim etiam necessitate devincti, misericordia, anathematis sententiam ad tempus, prout possumus, opportune temperamus; apostolica itaque auctoritate ab anathematis vinculo hos subtrahimus, videlicet uxores, liberos, servos, ancillas, seu mancipia. nec non rusticos servientes, etc. Quod confirmat Innocentius III, in cap. Quod in dubiis 30, de sentent. excommun. et in c. Inter alia 31, eod. tit., ubi declarat illos, qui homini nondum excommunicato famulari solebant, ex lata ejus excommunicatione ab eodem ministerio non arceri, ibi: Cum quaedam personae in praemisso capitulo (quoniam multos) illis, in quos lata fuerit excommunicationis sententia, ante prolationem ipsius, obsequio tenerentur familiariter adhaerere, neque postmodum ad contrarium teneantur (cum adhuc Debitum daret) beneficio Canonis id agente, ab priore non sunt obnoxietate solutae, sed ad familiare tenentur obsequium et ita per consequens ad communicationem tenentur, sine qua illud nequeunt exhibere. Hinc Gloss., in cit. cap. Quoniam multos, verb. Uxores, sic expresse ait: Sed numquid vir excommunicatus potest petere Debitum ab uxore Si petat vir mulierem in judicio, et ipsa objicit ei excommunicationem, judex tenetur ex suo officio restituere ei mulierem, cum in hoc casu possit ei communicare; unde credo quod tenetur Debitum reddere.

Secundo, conjux non potest negare Debitum ob solum metum, ne multiplicetur proles et ob inopiam non possit ali. Ita Angelus verb. Debitum, 2. 15; Silvester, quaest. 8; Navarr., cap. 16, n. 25; Layman,

loc. cit., n. 16 ; *Sporer*, *loc. cit.*, num. 516, et alii communiter negantes absolute multiplicationem prolis excusare a redditione Debiti; et ratio est, quia ex una parte multiplicatio prolis spectat ad praecipuum finem matrimonii, estque magnum bonum, ac donum Dei, cujus gratia a conjugibus tolerandum est omne incommodum prima conjugii stipulatione conceptum; ex altera autem parte melius est proli ut vivat inops, quam ut omnino non vivat; nec ex apprehensa inopia et deficientia alimentorum pro prole potest deduci excusatio tam strictae obligationis redditionis Debiti, cum Deus in se vere confidentes non deserat, juxta illud regis prophetae, *Psalm.* 36, v. 25: Junior fui, etenim senui, et non vidi justum derelictum, nec semen ejus quaerens panem. Et Christus ipse *Matthaei* 6, v. 26 et seq., sic in Dei providentia confidere praecipiat et diffidentes severe objurget ibi: Respicite volatilia coeli, quoniam non serunt, neque metunt, neque congregant in horrea, et Pater vester coelestis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis illis? . . . Et de vestimento quid solliciti estis? Considerate lilia agri, quomodo crescunt, non laborant, neque nent... Si autem foenum agri, quod hodie est et cras in elibanum mittitur, Deus sic vestit, quanto magis vos modicae fidei?

Tertio non potest conjux Debitum denegare ex quo petatur diebus festis, vel diebus sacrae communionis, aut similibus. Est communis, cum *D. Thoma*, in 4, dist. 32, quaest. unic., art. 5, in corpor., ubi expresse ait: Tenetur unus alteri Debitum reddere quocumque tempore et quacumque hora, salva debita honestate, quae in talibus exigitur; et iterum in supplement., quaest. 64, art. 7, in conclus. dicit: Ne propter lubricum carnis aliqua peccati detur occasio, tenentur conjuges etiam in diebus festis et quacumque hora sibi mutuo Debitum reddere, salva tamen honestate. Et *Silv.*, in 3 part. *S. Thom.*, quaest. 80, art. sic clare concludit: Conjux, quae est excommunicata, non propterea excusatur a redditione Debiti, si alter instet; sicuti neque excusatur ex eo quod illo die communicaverit. Et habetur, in c. *Vir* 7, caus. 33, quaest. 4, ibi: Si quis vero suo conjuge non cupidine voluptatis captus, sed solummodo creandorum liberorum gratia utitur, eodem ipso die si velit communicare, ipse profecto . . . de sumenda corporis dominici, sanguinisque mysterio, suo est relinquendus iudicio. Nec valet objicere quod *Apostulus*, 1 ad *Corinth.*, cap. 7, v. 5,

praecipiat conjugibus, ut abstineant ab usu matrimonii ad tempus, ut vacent orationi; non valet, inquam, quia ibi Apostolus praecipit conjugibus, ut non fraudent ad invicem, et solum permittit abstinere ad tempus ab usu matrimonii ex communi consensu, ut vacetur orationi; et en praecisa ipsius verba: Nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi; et sic ipsum Apostolum intelligit S. Augustinus relatus, in cap. Apostolus 12, caus. 33, quaest. 4, ibi: Apostolus nec ad tempus ut vacent orationi, nisi ex consensu, voluit conjuges, nec carnali invicem fraudare debito. Nec etiam valet objicere Canonem, in cap. Si caussa 4, caus. 33, quaest. 4, ubi de mente Sancti Ambrosii sic habetur: Si caussa procreandorum filiorum ducitur uxor, non multum tempus concessam videtur ad ipsum usum, quia et dies festi et dies processionis et ipsa ratio conceptus et partus juxta legem cessari temporibus his debere demonstrant. Nec etiam objicere Canonem Quotiescumque 2, eadem caus. et quaest., ubi ex S. Augustino sic praecise habetur: Quotiescumque aut dies Natalis Domini, aut reliquae festivitates advenerint; sicut frequenter admonui, non solum ab infidelium concubinarum consortio, sed etiam a propriis uxoribus abstinete. Nec Canonem christiano 5, ead. caus. et quaest., ubi ex eodem S. Augustino, uxoris usus diebus processionis, et jejunii interdicitur. Nec Canonem Omnis homo 21, de consecrat., dist. 2, ubi ex Concilio Eliberitano sic habetur: Omnis homo ante sacram communionem a propria uxore abstinere debet tribus aut quatuor aut octo diebus. Nec canonem, in cap. Si sciatis 1, caus. 33, quaest. 4, ubi de mente S. Hieronymi sic habetur: Si panes propositionis non poterant ab iis, qui uxores suas tetigerant, comedi, quanto magis panis ille, qui de coelo decendit non potest ab his, qui conjugalibus paulo ante haesere complexibus, violari, atque contingi? Non valet, inquam, quia tales et co-similes Canones intelligendi sunt secundum congruitatem et non secundum necessitatem, ex consilio et non ex praecepto, ut optime exponit S. Thomas, 3 part. Summa, quaest. 8, art. 7, ibi: Hoc secundum congruitatem, et non secundum necessitatem, ex consilio et non ex praecepto est intelligendum.

Quarto non potest conjux Debitum denegare sub praetextu, quod alter conjux affinitatem spiritualem contraxerit baptizando proprium filium

in casu extremae necessitatis ; cum enim talis conjugis actio non solum sit licita, sed etiam necessaria, et ex praecepto charitatis importata, non debet ei imputari ad ullam poenam, sicuti non ei imputatur ad ullam culpam ex regula Innocentii III tradita, in cap. Discretionem 6, de eo, qui cognovit consanguineam uxoris suae, ibi: Cum suo jure non debeat sine sua culpa privari. Et expresse habetur decisum a Joanne VIII, in cap. Ad limina 7, caus. 30, quaest. 1, ibi: Dicimus omittendum esse et inculpabile judicandum, quod necessitas intulit. Nam hoc baptizandi opus laicis fidelibus juxta canonicam auctoritatem, si necesse fuit facere, libere conceditur : unde si supradictus genitor filium suum corpore morientem aspiciens, ne animam perpetua morte perentem dimitteret, sacri unda baptismatis lavavit, ut eum de potestate auctoris mortis, et tenebrarum eriperet et in regnum Christi jam regnaturum sine dubitatione transmitteret, benefecisse laudatur et idcirco suae uxori sibi legitime sociatae, impune quamdiu vixerit judicamus manere conjunctum, nec ab hoc . . . separari debere.

Quinto nec potest conjux Debitum denegare sub praetextu quod alter conjux affinitatem contraxerit ratione incestus, vel adulterii non sponte, sed coactionis vi, vel ignorantia facti commissi. Et ratio est, quia talis conjux ex hujusmodi incestu, seu adulterio sine ulla sua culpa commissio non debet suo jure petendi debitum ullo modo privari ; cit. c. Discretionem 6, de eo, qui cognovit consanguineam uxoris suae, ibi: Cum suo jure non debeat sine sua culpa privari, et Regul. 23 Juris in 6, ibi: Sine culpa nisi subsit causa non est aliquis puniendus ; conjux autem qui non sponte, sed coactionis vi, vel ignorantia facti incestum, vel adulterium commisit, nullam admisit culpam, cum pro se fuerit omnino materialis talis actus incestus vel adulterii, ex quo, ut supponitur, in eum nullatenus consenserit, neque adeo ipsi in peccatum imputari debeat ex mente S. Augustini relati, in cap. de Pudicitia 6, caus. 32, quaest. 5, ibi: Nemo impudice utitur corpore, nisi spiritu prius concepta nequitia ; et ut dicit Origenes, lib. 2, ad cap. 2, epistola ad Romanos : Neque enim fieri potest, ut si ante quis non moechetur in corde, moechari possit in corpore. Et quod affinitas contracta ratione incestus, vel adulterii non sponte, sed coacte commissi non privet jure petendi Debitum conjugem innocentem, habetur expresse, in cap. Discretionem 6, de eo, qui cognovit, etc., ibi: Sed nec

affinitas, quae post contractum legitime matrimonium inter virum et uxorem inique contrahitur, ei debet officere, quae hujusmodi iniquitatis particeps non existit, cum suo jure non debeat sine sua culpa privari. *Et quod etiam affinitas contracta ratione incestus, vel adulterii ignorantia facti commissi non privet jure suo petendi Debitum conjugem sic ignoranter et consequenter solum materialiter peccantem habetur expresse, in c. Si virgo 6, caus. 34, quaest. 1 et 2, ibi: Hinc etiam ignorantia excusat eum, qui nesciens dormivit cum sorore uxoris suae et c. In lectum 6, ead. caus. et quaest., ibi: In lectum mariti, absente uxore, soror ivit uxoris, quam ille uxorem putans suam esse, dormivit cum ea; super hoc visum est, si ipse per securitatem veram hoc probaverit, quod inscius fecerit hoc scelus . . . legitimum suum conjugem habere permittatur.*

Debitum conjugale licite petitur et redditur, etiamsi mulier sit praegrans, dummodo tamen absit periculum abortus. Est communis. Nec obstat textus, cap. Origo 5, caus. 32, qu. 4; cap. Non solum 15, ead. caus. 32, q. 7; cap. Si caussa 4, caus. 33, quaest. 4, ubi videtur prohiberi accessus ad uxorem gravidam. Respondetur enim hoc esse de consilio et non de praecepto, nisi in casu probabilis periculi abortus. Licite etiam petitur eo tempore, quo mulier est lactans. Est communis. Nec obstat textus cap. Ad ejus 4, dist. 5, ubi dicitur: Ad ejus vero concubitum vir suus accedere non debet, quousque qui gignitur ablactetur. Respondetur enim etiam hoc esse de consilio et non de praecepto, nisi in casu probabilis periculi mortis suae prolis, quando scilicet mulier percipiat, quod ratione usus conjugii lac suum notabiliter fiat noxium infanti, aut ad ejus nutritionem notabiliter deficiat. Debitum petere et reddere eo tempore, quo mulier est puerpera, idest post recentem partum durante adhuc naturali purgatione mulieris, per se loquendo, non est quidem peccatum mortale, ut tenent plurimi doctores et nihilominus communiter peccatum veniale deesse non solet, et hoc ob nimiam intemperantiam, quae in copula ista foeditati juncta intervenire solet. Herincx, disp. 7, de Matrimon., quaest. 6, n. 18; Sanchez, lib. 9, de Matrimon., disp. 21, n. 7 et alii passim; et colligitur ex cap. Ad ejus 4, dist. 5, ubi de mente S. Gregorii sic habetur: Hae itaque, quae filios suos ex prava consuetudine aliis ad nutriendum tradunt, nisi purgationis tempus prius

transierit, viris suis non debent admisceri; *et ex responsione Nicolai I, ad consulta Bulgarorum, c. 68, ibi: Quot diebus viro, postquam mulier filium genuerit, ab ea sit abstinendum, non ad inventionibus nostris, sed verbis beatae memoriae Gregorii romani pontificis et Anglorum gentis Apostoli declaratur, qui Augustino episcopo, quem in Saxoniam ipse direxerat, scribens, inter cetera dixit: Ad ejus vero (idest mulieris) concubitum vir suus accedere non debet, etc.*

Debitum petere et reddere eo tempore, quo mulier est menstruata, idest menstruo fluxui statutis temporibus subjacet, in lege veteri, cap. 20 Levitici, sub poena capitalis prohibebatur, ibi: Qui coierit in fluxu menstruo, interficiantur ambo de medio populi sui; et licet quod hoc praeceptum tamquam caeremoniale quoad poenam cessaverit cum ipsa lege, tamen quia non solum erat indictum ad evitandam immunditiam legalem, sed etiam ne ex tali coitu proles nasceretur imperfecta, et quo ad hunc respectum erat praeceptum morale, etiam nunc est servandum, ut expresse docet S. Thomas, in 4, dist. 31, quaest. unic., art. 2, quaest. 2, in corp., ibi: Accedere ad menstruatam in lege prohibitum erat duplici ratione; tum propter nocumentum, quod in prole ex hujusmodi commixtione frequenter sequebatur, et quoad primum praeceptum erat caeremoniale, sed quantum ad secundum erat morale; et ideo hoc praeceptum obligat etiam in nova lege propter secundam rationem, etsi non propter primam. Et hujus sententiae fuerunt etiam S. Augustinus, lib. 3, de peccat. merit. et remiss., cap. 12, n. 22; S. Hieronymus, lib. 6 in Ezechiel., cap. 18, et S. Gregorius relatus in cit. c. Ad ejus 4, dist. 5 et alii. Sed quia tales SS. Patres non explicant sub quali peccato obliget nunc tale praeceptum, et Sanctus Thomas, loc. cit., subjungit, quod talis fluxus non durat nisi ad modicum tempus; unde prohibitum est ad talem accedere, et similiter prohibitum est mulieri in tali fluxu Debitum petere, dicendum est, quod Debitum petere pro tali tempore sit ad minus peccatum grave veniale, ut vult communior doctorum; eo vel maxime, quod multi magni nominis doctores sustinent esse peccatum mortale.

Debitum conjugale licite petitur et redditur etiam non servato debito concumbendi modo, aut situ, dummodo fiat propter aliquam justam et rationabilem causam, v. gr., vel propter periculum suffocationis foetus,

vel aegritudinem, vel aliam indispositionem corporis, puta nimiae pinguedinis et hujusmodi, et servetur vas naturale absque periculo extramissionis seminis, seu fraudationis generationis. Est communis. Non est tamen licitum saltem sub veniali petere, et reddere Debitum non servato debito concumbendi modo, aut situ sine ulla rationabili caussa et solum majoris voluptatis gratia, colligitur, ex cap. Nervi 2, dist. 13; cap. Deinde 3, dist. 26; cap. Origo 5; cap. In eo 12, et cap. Liberatorum 14, caus. 32, quaest. 4, et cap. Vir 7, caus. 33, quaest. 4. Unde merito fuit ab Innocentio XI die 2 martii 1679 damnata inter alias sequens propositio nona in ordiae, ibi: Opus conjugii ob solam voluptatem exercitum omni penitus caret culpa, ac defectu veniali. Ita Rosignolus, contract. 15 de Matrimonio 7, praenot. 3, sect. 3, n. 4, cum communi aliorum, saltem quo ad petere; quamvis sit contra varios quod ad reddere, volentes quod quando conjux petens Debitum peccat solum venialiter, vel ob circumstantiam se tenentem ex parte solius petentis, vel ob circumstantiam se tenentem ex parte ipsius actus, alter reddens nullo modo peccet, nec eximatur ab onere reddendi, ut docet Sanchez, de Matrim., lib. 9, disp. 6, n. 6 cum variis aliis.

Conjuges, qui mala fide, seu dubii de valore matrimonii contraxerunt, non possunt stante illo dubio nec petere, nec reddere Debitum, quia non est possessio pro matrimonio, sed pro sexto Decalogi praecepto copulam inter eos prohibente, nec alterutro favet possessio juris pro petendo Debito, cum possessio juris inchoari non possit cum mala fide. Ita communis. Si vero unus tantum conjux mala fide, seu dubius de valore matrimonii contraxit, non potest ille stante tali dubio petere Debitum, tenetur tamen illud reddere alteri, qui bona fide contraxit, quia hic, qui bona fide contraxit, stante dubio non est privandus suo jure, cum sit in possessione juris conjugii, ac stante dubio melior sit conditio possidentis; habetur expresse, cap. Dominus 2, de secundis nuptiis. Si matrimonio bona fide contracto superveniat dubium de valore, poterit talis dubitans post debitam diligentiam et inquisitionem factam, ex qua veritas nondum comperta est, non solum reddere, sed etiam petere Debitum; nam dubium superveniens bonae fidei possessori obesse non debet. Ita ex communiori Sanchez, lib. 2, disp. 41, quaest. 4, n. 45 et lib. 1 Moral., cap. 10, n. 9; Barbosa, in lib. 5, decretal., cap. Inquisitioni, n. 5 de sentent. excommuni.;

Supplem. Vol. 11.

106

Pirhing, lib. 5, decretal. tit. 39, n. 108; Layman, Theol. moral., lib. 1, tract. 1, c. 5, n. 24; Herincz., disp. 7 de Matrimon., quaest. 6, n. 52; Reiffenstuel, Theology. moral., tract. 14, disp. 13, n. 85; Diana, part. 4, tract. 13, resolut. 15; Terill., de Conscient., quaest. 23, n. 66; Dicastill., de Restitut., d. 3, a n. 221; Reginald., in praxi fori poenitent., lib. 31, n. 100; Aegid., de Sacrament. et censur., disp. 34, dub. 10, num. 105; Socin., in 4, de Justit., qu. 5, art. ult.; Valentia, tom. 4, disp. 10, quest. 6, punct. 2; Lugo, de Justit., disp. 17, n. 88; Cardenas, in 2 Crisi, d. 19, n. 107; La-Croix, lib. 6, part. 3, de Matrim., n. 302 et apud ipsum ibidem, D. Sotus, Vera-Cruz, Vict. Lopez, Suarez, Coninch., Bonacina, Lessius, Lorea, Bress., Boss., Bardi et alii contra multos alios ab ipso citatos.

Et veritas nostrae assertionis colligitur ex S. Augustini verbis relatis, in cap. Si virgo 5, caus. 54, quaest. 1 et 2, ubi sic expresse habetur: Si virgo nupserit nesciens viro alieno, hoc si semper nesciat, numquam ex hoc adultera erit; si autem sciat, jam ex hoc adultera esse incipit; ex quo cum alieno sciens cubaverit, sicut in jure praediorum tamdiu quisque bonae fidei possessor rectissime dicitur, quamdiu se possidere ignorat alienum; cum vero sciverit, ne ab aliena possessione recesserit, tunc malae fidei possessor perhibebitur. Et ex cap. Laudabilem 2, Ut lite pendente, ubi sic praecise a Clemente III fuit responsum: Respondemus quod conjugum alteruter accusatus (de matrimonii defectu) ante probatam accusationem jure, quod habet in altero, privari non possit, et ex cap. Dominus 2 de secundis nuptiis, ubi Lucius III supponit, si secundo matrimonio bona fide contracto superceniatur dubium de morte prioris conjugis, posse eum, qui bona fide contraxit, petere Debitum, et alterum, etiamsi mala fide contraxerit, posse reddere, ibi: Super matrimoniis, quae quidam ex vobis nondum habita obeuntis conjugis certitudine contraxerunt, id vobis respondemus, ut nullus amodo ad secundas nuptias migrare praesumat, donec ei constet, quod ab hac vita migraverit conjux: si vero aliquis, vel aliqua id hactenus non servaverit et de morte prioris conjugis adhuc sibi existimas dubitandam; ei, qua sibi nupsit, Debitum non denegat postulanti, quod a se tamen voverit nullatenus exigendum; quod si post hoc de prioris conjugis vita consiterit,

relictis adulterinis complexibus, ad priorem conjugem revertatur. *Et ratio nostrae assertionis est, quia talis sic dubitans praemissa debita diligentia et inquisitione habet ignorantiam invincibilem de invaliditate matrimonii, ergo manet possessio pro validitate matrimonii bona fide contracti juxta cit. cap. Si virgo 5, caus. 34, quaest. 1 et 2, ibi: Bonae fidei possessor rectissime dicitur, quamdiu se possidere ignorat alienum; adeoque manet in jure petendi Debitum, cum melior sit conditio possidentis, et dubium superveniens bonae fidei possessori obesse non debeat. Et hoc ipsum a fortiori est dicendum, si dubium superveniens oriatur solum ex levi, ac temeraria credulitate, nam potest tale dubium ad consilium proprii pastoris, seu parochi deponi, ac Debitum conjugale non solum licite reddi, sed etiam peti, textu expresso, in cap. Inquisitioni 44, de Sent. excomm., ibi: Et quidem ad sui pastoris consilium (conscientia levis et temerariae credulitati explosa) licite potest non solum reddere, sed exigere Debitum conjugale.*

Nec valet objicere contra nostram principalem assertionem id, quod Innocentius III prosequitur immediate dicere, in d. cap. Inquisitioni, ibi: Verum cum conscientia pulsat animum ex credulitate probabili et discreta, quamvis non evidenti et manifesta, Debitum quidem reddere potest, sed postulare non debet, ne in alterutro, vel contra legem conjugii, vel contra judicium committat offensam. Non valet, inquam, quia ut optime respondet cardin. Delugo, t. 1, disp. 17, n. 88. Vel Pontifex, in d. cap. Inquisitioni, loquitur solum de conjuge, qui nondum adhibuit debitam et sufficientem diligentiam pro cognoscenda veritate, ut volunt multi quos sequitur Sanchez, lib. 2 de Matrim., disp. 41, quaest. 4, num. 53. Vel etiam dato, quod universaliter loquatur, dicere possumus ex illo magis confirmari nostram conclusionem; nam alter conjux, qui erat possessor bonae fidei, dicitur posse petere et reddere; alter autem, dum habet dubium, non permittitur petere, quia nimirum in casu illius textus conjux non habebat dubium mere negativum, sed potius credulitatem et opinionem positivam, de impedimento matrimonii, ut constat ex verbis illius capituli; stante autem illa opinione de impedimento et non stante opinione etiam probabili de negatione impedimenti, non poterat conjux petere, quia nullum habebat judicium saltem probabile de valore illius matrimonii; unde apparet, quod Innocentius III, in d. cap. Inqui-

sitioni, ideo sic respondit, quia ille, de quo erat casus, ab initio mala fide contraxerat matrimonium, quia videlicet positive dubitabat de ejus valore, ut proinde sit casus similis illi, qui refertur in cit. cap. Dominus, 2 de secundis nuptiis; ubi Lucius III, ut apparet ex suis verbis adductis supra, respondet dubitantem de valore matrimonii, quod contraxerat, nondum habita certitudine conjugis prioris praemortuae, Debitum interim a conjuge sua exigere non posse. Hinc non facit objectio talis textus pro nostro casu, qui est de dubio superveniente matrimonio jam bona fide contracto, adeoque licet sic dubitans petendo Debitum post adhibitam debitam diligentiam se exponat periculo fornicationis materialis, non se exponit tamen periculo fornicationis formalis, cum ignorantia invincibilis in bonae fidei possessore a peccato formali excuset.

Si conjux pro certo cognoscat invaliditatem matrimonii, eo quod indubitanter sciat subesse impedimentum dirimens, quamvis hoc in facie Ecclesiae probare nequeat, non solum non potest petere, sed nec reddere Debitum, non obstante quod per sententiam judicalem Ecclesiae (quae de occultis non judicat) vel etiam per excommunicationem ad id compellatur, aut ab altero conjuge absque gravi scandalo, aut etiam absque manifesto vitae periculo discedere nequeat. Est communis: et ratio est, quia in nullo casu potest quis scienter fornicari, seu alteri carnaliter commisceri extra legitimum matrimonium; hoc enim est intrinsece malum; unde talis potius in foro externo debet humiliter sententiam excommunicationis sustinere, ut expresse statuitur, in cap. Litteras 13, de Restitution. spoliator., ibi: Cum mulier, quae consanguinitatis habet notitiam, praesertim in gradibus, quos lex divina (Levitici, cap. 18) prohibuit, non possit hujusmodi viro sine peccato mortali carnaliter commisceri; quoniam omne, quod non est ex fide, peccatum est, et quidquid fit contra conscientiam aedificat ad gehennam: frustra in tali casu adjudicaretur restitutio spoliato, cum illa contra Deum non debeat in hoc judici obedire, sed potius excommunicationem humiliter sustinere. Idem declarat ipsemet Innocentius III, in cap. Inquisitioni 44, de Sentent. excommun., ibi: Credimus distinguendum, utrum alter conjugum pro certo sciat impedimentum conjugii, propter quod sine peccato mortali non valet carnaliter commercium exercere, quamvis illud apud Ecclesiam probare non possit; an non sciat pro certo,

sed credat. In primo casu debet potius excommunicationis sententiam humiliter sustinere, quam per carnale commercium peccatum operari mortale. *Talis enim conjux ex simili excommunicatione contra se lata non ligatur apud Deum, cum irrita et invalida sit excommunicatio, quae peccato mortali non nititur, ut ait concilium Meldense, in c. Nemo 41, caus. 11, quaest. 3, nec proinde verae censurae effectum producere valeat, ut constat de mente Gelasii I, relat., in cap. Cui est 46, dist. caus. 11, quaest. 3, et de mente S. Hieronymi relati, in cap. Quomodo 44, ead. caus. et quaest. et de mente S. Augustini, in cap. Capiisti 48, in cap. Quid obest 50 et in cap. Etsi 13, ead. caus. et quaest. Ex expresse, Gloss., in cap. Si quis 70, caus. 1, quaest. 1, ibi: Quid ergo si Episcopus excommunicet? patienter ferat, nec curet, cum non ligetur apud Deum. Quod autem nequeat conjux ab alio discedere absque gravi scandalo, aut etiam absque manifesto vitae periculo, nihil refert, nam ut expresse dicitur, in Regul. 3, Juris: Utilius scandalum nasci permittitur, quam veritas relinquatur. Et occisus ex hac causa mereretur pro servanda virtute supernaturali castitatis, et sic evaderet martyr, nam non solum qui propter confessionem fidei, sed etiam qui pro defensione aliarum virtutum supernaturalium moriuntur, martyrii palmam consequuntur. Generaliter enim loquendo omnia virtutum opera, quatenus referuntur in Deum, sunt quaedam fidei protestationes, quia dum quis potius vult mori, quam Deum peccato quopiam offendere, ipso facto protestatur, Deum esse summum bonum, ac omnibus aliis bonis creatis praefendum; quod est articulus fidei christianae; unde Sanctus Augustinus, serm. 250, de tempore sic expresse dicit: Christianis quotidiana martyria deesse non possunt; sicut enim castitas et veritas et justitia Christus est, sic et ille, qui eis insidiatur, persecutor est; qui et in aliis defendere et in se custodire voluerit, martyr erit.*

Conjux, qui durante matrimonio contraxit affinitatem cum sua consorte cognoscendo videlicet carnaliter ejus consanguineam in primo, vel secundo gradu, non potest potere Debitum; c. Qui dormierit 50, caus. 27, qu. 2; cap. Si quis 1, de eo qui cognovit, etc. Licite tamen potest reddere, imo tenetur, textu expresse, in cap. Discretionem 6, de eo qui cognovit, etc., ibi: Nec affinitas, quae post contractum legitime matrimonium inter virum et uxorem inique contrahitur, ei debet officere,

quae hujusmodi iniquitatis particeps non existit, cum suo jure non debeat sine sua culpa privari, *et cap. Tuae fraternitatis 10, eod. tit., ibi*: Vir ejus poterit et debet cum Dei timore Debitum ei solvere conjugale, cum affinitas post matrimonium inique contracta illi nocere non debeat, quae iniquitatis particeps non existit. *Notanter autem fuit dictum consanguineam in primo et secundo gradu, quia si esset consanguinea solum in tertio, aut quarto gradu, non incurreret poenam non petendi Debitum, prout teste Farinacio, in declarat. super sess. 24 Concil. Trident., cap. 4, de Reform. matrim., declaravit Gregorius XIII his verbis*: Sanctissimus Dominus noster Gregorius XIII ex sententia Congregat. dixit per hoc decretum sublatum censeri impedimentum quoque supervenientis affinitatis post contractum matrimonium, quia si impedimentum dirimens sublatum est, quod majus est, ergo et illud, quod impedit, ne is per quem contracta est affinitas, sine peccato possit exigere Debitum quod minus est.

Conjux voto simplici castitatis adstrictus licite non potest petere Debitum, tenetur tamen reddere; cap. Quidam 5; cap. Carissimus 11, de Conversion. conjugat.; cap. Sunt qui 19, caus. 27, quaest. 2; cap. Si dicat 1; cap. Notificasti 2; cap. Una sola 6 et cap. Noluit 16, caus. 35, q. 5. Et ratio est quia votum castitatis includit obligationem praecepti negativi, cum vovens se obstringat ad se abstinendum ab omni actu venereo, adeoque votum castitatis ab uno conjuge factum obligat semper et pro semper quo ad ea, quae cum matrimonio sunt compatibilia, compatibile autem est non petere Debitum, licet non reddere non sit compatibile. Nec valet dicere, quod hoc esset nimis difficile conjugi voventi et nimis onerosum alteri conjugi non voventi, maxime si conjux non vovens sit mulier, quae verecundabitur petere. Non valet, inquam, quia si conjugi voventi sit difficile, sibi imputet et petat dispensationem et onerosum alterius conjugis non voventis tollitur, ex quo conjux vovens possit reddere, non solum quando ex signis, quae inter conjuges sunt nota, advertit alterum conjugem optare, ut patet ex dictis supra.

DECISIONI, DECRETO



Le dichiarazioni, Decisioni o Decreti delle sacre Congregazioni non fanno fede, se non vengono date nella forma autentica, come specialmente intorno ai Decreti e dichiarazioni della sacra Congregazione del Concilio Tridentino per ordine di Urbano VIII dichiarò la stessa sacra Congregazione con le seguenti parole: « *Sacra Congregatio Concilii Tridentini die 2 augusti 1651 de speciali S. D. Urbani VIII jussu mandat, et praecipit hujusmodi declarationibus, tam impressis, et imprimendis, quam manuscriptis nullam fidem esse in judicio, vel extra a quoquam adhibendam, sed tantum illis, quae in authentica forma, solito sigillo, et subscriptione eminentissimi Cardinalis praefecti, ac secretarii ejusdem Congregationis pro tempore existentium munitae fuerint.* » Ed anche in ispecial modo delle dichiarazioni, Decisioni e Decreti della sacra Congregazione dei Riti per ordine espresso dello stesso Urbano VIII. Dichiarò la medesima sacra Congregazione dei Riti quasi con le medesime parole sopra citate, dicendo: « *Sacra Congregatio pro sacris Ritibus sub die 11 augusti 1652 ex speciali S. D. Urbani VIII jussu mandat, et praecipit ejusdem sacrae Congregationis declarationibus tam impressis quam imprimendis nullam fidem in judicio, vel extra esse adhibendam, sed tantum illis, quae in authentica forma, sigillo, et subscriptione eminentissimi Cardinalis praefecti, ac secretarii ejusdem Congregationis pro tempore existentium munita fuerint.* » Così riferiscono il Barbosa, *Apostolicar. Decision. Collect.* 211; Sellio, in *Selectis Canonic.*, cap. 1, num. 78; Lezana, *Verb. Congregat.*; Diana, *Moral. Resolut.*, part. 5, tract. 2, *resolut.* 96; Lantusca, *verb. Congr. Concil. Trident.*, ec. ec.

Da ciò però non ne avviene che disprezzar si possa, e convenga ritenere quasi per nulla quei Decreti delle sacre Congregazioni che trovansi raccolti nelle Collezioni di specchiati e rinomati autori, quantunque non abbiano il sigillo dell'autenticità; poichè il ritenere così ritornerebbe a danno della repubblica cristiana, ed a detrimento

della Chiesa; imperciocchè sarebbe di certo nocivo che quanto per gli stessi decreti riferiti da autori di fede degni, intorno alle indulgenze, al culto dei Santi, ai sacri riti, alla riforma dei costumi, dei costumi, alla disciplina, alla moderazione, ed altre simili cose, si potesse, per ciò che alla esecuzione riguarda, sospendere, e si avesse bisogno per la osservanza di ricorrere alla sacra Congregazione affine di esserne certificati dell' autenticità. Per lo che rettamente nota il Fagnano, *in cap. Quoniam 13 de Constitutionibus, num. 59*, che disprezzare i Decreti delle sacre Congregazioni riferiti da autori degni di fede, e della cui verità non avvi donde potere promuover dubbio, sarebbe certamente mancare di riverenza, ed una dimostrazione di temerità. Che anzi, soggiunge, opera bene quel giudice, il quale, appoggiato ad uno di questi Decreti che trova appo un qualche autore, ne segue il contenuto, e di esso fa uso per dirigersi nelle varie faccende che tratta, secondo la opinione del Navarro, *Consil. 1, n. 12*. E ciò tanto più ritenere si deve, in quanto che il sommo pontefice Urbano VIII volle eliminare solamente quei Decreti, della cui verità si aveva donde probabilmente dubitare, ovvero di cui si citavano solamente i manoscritti, ovvero si citavano impressi da autori che poca fede meritavano. Quindi i Decreti delle sacre Congregazioni si devono da tutti riverentemente abbracciare e seguire, come stimò dover dichiarare la sacra Ruota, *in Leodicens. parochialis* dell' anno 1692, ed in un modo peculiare alla *part. 11, Recentior, dec. 108, n. 22, part. 15, decis. 2, n. 56; part. 14, decis. 71, n. 15; part. 17, decis. 297, n. 5; part. 18, tom. 1; decis. 279, n. 2*. E, dato che siavi qualche probabile ragione per dubitare della verità di un qualche decreto, allora ricorrer si deve ai registri della sacra Congregazione, come suole praticare la suddetta Congregazione quando trattasi di un qualche Decreto che si vada promulgando, e di cui vi sia luogo a dubitare, come asserisce il cardinale De-Luca, *Annotat. ad sacrum Concilium Trident., diss. 1, n. 17*.

I Decreti e Decisioni delle sacre Congregazioni fatti per ordine del Sommo Pontefice devono avere la forza di legge, come dicono il Salas., *de Leg., tract. 14, disput. 21, sect. 12*; Barbosa, *l. 1 Juris Eccles. univers., cap. 4, n. 81*; Pignatelli, *tom. 9, consultat. 134, per*

tot; Passerino, *de Stat. homin.*, tom. 2, *quaest.* 187, *art.* 1, n. 447. La ragione di ciò si è, perchè le sacre Congregazioni dichiarano le cose con autorità ricevuta dal Sommo Pontefice, e perciò, dicono, le loro dichiarazioni sono autoritative, come se fossero date dallo stesso Pontefice; così hanno forza obbligatoria in amendue i fori, come testimoniano il Garcia, Lambertini, Farinaccio, Piasec., Barb. Fag., ec., non solo per quelle persone, alla cui istanza vengono date, od in quelli casi particolari in cui sono promulgate, ma anche sono come leggi generali nei casi simili. E tale opinione è pur anco da noi seguita, quando queste Decisioni e Decreti hanno le tre seguenti condizioni; cioè che sieno approvate dal Sommo Pontefice; che sieno segnate col sigillo del Cardinale prefetto e del segretario; e che sieno sufficientemente promulgate; poichè quando hanno queste tre condizioni, hanno forza di legge, e ad esse devesi necessariamente uniformarsi, dovendosi allora assolutamente riguardare come emanate dallo stesso Pontefice; come si può vedere nel Carden., in 2 *Crisi, dict.* 1, n. 98; Diana, ec. Se poi queste Decisioni o Decreti delle sacre Congregazioni sieno emanati dai soli Cardinali senza che il Sommo Pontefice ne sia stato specialmente consultato, e senza che li abbia ordinati, sebbene sieno di grande autorità, pure non ci sembra che abbiano forza di legge, e molto meno obbligano se non sono autenticati col sigillo e sottoscrizione del Cardinale prefetto e del segretario, o non sieno, conformemente alla legge, comunicate; poichè, onde una legge sia obbligatoria, conviene che sia sufficientemente promulgata, come apparisce dall'Authentic. *Ut factae novae constitut.*, §. *Sancimus, collat.* 5.

In quanto poi alle Decisioni, dichiarazioni e Decreti della sacra Congregazione del Concilio emanate autenticamente per ordine del Sommo Pontefice, ancorchè pubblicamente non sieno promulgate, hanno forza di legge. Così il Roderico, *Quaest. Regul.*, t. 1, *quaest.* 11, *art.* 1 et 2; Miranda, tom. 2 *Manual. Praelator.*, *quaest.* 26, *art.* 11; Lezana, tom. 3 *Summ. Verb. Sacr. Congregat.*, n. 8; Garcia, *de Benefic. in praefat.*, t. 1; Pignatelli, Reinfestuell, Barbosa, Fagnano, ec. La ragione si è, perchè le dichiarazioni della sacra Congregazione del Concilio si fanno coll' autorità del Papa e per suo consulto, cioè

coll' autorità data dal Sommo Pontefice a quei Cardinali d' interpretare i Decreti del Concilio, consultandolo, come apparisce dalla Costituzione di Pio IV che incomincia *Immensa aeterni Dei*, §. *Deo autem Patri*. La dichiarazione poi di una legge fatta da quello che ha diritto d' interpretare la legge stessa, non differisce dalla legge dichiarata, *leg. Hominis et rei*, §. *Verbum ex legibus*, ff. *de verbor. significat.*, ec., e così tale dichiarazione dei Cardinali non si ritiene come dichiarazione di loro, ma come una dichiarazione apostolica, *cap. Cum aliquibus 4 de Rescript.*, in 6; e perciò queste dichiarazioni della sacra Congregazione del Concilio hanno forza di obbligare egualmente che i decreti del Concilio stesso, come abbiamo dal testo, *in leg. Nihil*, ec.

Nè giova l'obbiettare, che le dette dichiarazioni della sacra Congregazione del Concilio non sieno promulgate, e che perciò non obbligano, poichè questa promulgazione è soltanto necessaria nelle leggi che introducono un nuovo diritto, e non nelle dichiarazioni delle leggi, che un nuovo diritto non costituiscono, ma unicamente tolgono i dubbii che nella legge promulgata, e sopra la quale il nuovo diritto è stabilito, secondo la varia particolare interpretazione possono insorgere, e dimostrare il vero senso della legge medesima.

DEFONTI. *Ved. CADAVERE.*

D · E · N · U · N · Z · I · E

Per ciò che riguarda i delitti.

Prima di ogni altra cosa intorno a questo punto riferiremo un editto della inquisizione suprema universale di Roma, il quale è del seguente tenore :

• Noi, ec., per la misericordia di Dio, della santa Chiesa Romana Cardinali in tutta la repubblica cristiana contro l'eretica pravità, generali inquisitori dalla santa Sede Apostolica specialmente deputati.

• Essendo a noi per la continua esperienza manifesto che molti per malizia, altri per inobbedienza, ed altri per ignoranza non soddisfanno all'obbligo, che hanno di denunziare al santo Offizio li delitti spettanti ad esso, e che perciò succedono gravissimi inconvenienti ed errori, non solamente contro i buoni e cristiani costumi, ma ancora contro la fede cattolica, noi per tanto, a quali specialmente deve essere a cuore la gloria di Dio, la conservazione ed aumento della fede cattolica, e la salute delle anime, volendo provvedere a tanto disordine, con autorità apostolica a noi commessa, comandiamo in virtù di santa obbedienza, e sotto pena di scomunica di lata sentenza, oltre le altre pene prescritte dai sacri Canon, decreti, costituzioni e bolle dei Sommi Pontefici, per tenore del presente editto, a tutte, e ciascuna persona di qualunque stato, grado e condizione, o dignità, così ecclesiastica, come secolare, che fra il termine di un mese, dieci dei quali per il primo, dieci per il secondo, e dieci per il terzo termine perentorio, si debbono rivelare, e giuridicamente notificare al santo Offizio, ovvero agli ordinarii, tutti e ciascuno di quelli, dei quali sappiano, o abbiano avuto e avranno notizia.

• Che sieno eretici o sospetti, o diffamati di eresia, o credenti, fautori, o ricettatori, o difensori loro, o abbiano aderito, o aderiscano ai riti dei Giudei, o maomettani, o dei gentili, o abbiano apostatato dalla santa fede cattolica.

• Che abbiano fatti, o facciano atti, dai quali si possa argomentare patto espresso o tacito col demonio, esercitando incanti, magie, sortilegii, porgendoli suffumigii, incensi per trovar tesori, ed altri intenti, chiedendo da lui risposte, e invocandolo, ed a questo effetto promettergli obbedienza, e consacrargli pentacoli, libri, spade, specchi, o altre cose, nelle quali intervenga il nome, ed opera sua.

• Che si sieno ingeriti, o ingeriscano in esperimenti di negromanzia, e di qualsiasi altra sorte di magia con entrare nei circoli, far gli esperimenti della caraffa, del crivello per trovar i medesimi tesori, e cose nascoste rubate, o perdute, e fare altri simili e superstiziose

azioni ed altri fini massime con abuso dei sacramenti, o di cose sacre e benedette.

• Che senza licenza dovuta ritengano scritti, che contengano eresie, o libri eretici, che trattino ex professo di religione, o che gli abbiano letti, o tenuti, o stampati, o fatti stampare, o li leggano, li tengano, stampino, facciano stampare, introducano, diffondano sotto qualsivoglia pretesto o colore.

• Che abbiano libri di negromanzia, magia, o continenti incantesimi, sortilegi, e simili superstizioni, massime con abuso di cose sacre.

• Che contro il voto solenne fatto nella professione di qualsivoglia religione approvata, o dopo aver preso l'ordine sacro, abbia contratto o contragga matrimonio.

• Che contro i decreti e costituzioni apostoliche abbiano abusato, o abusino del sacramento della Penitenza, servendosi della confessione, e confessionario a fini disonesti, sollecitando in essi i penitenti *ad turpia*, ed avendo con essi discorsi di cose illecite, e non convenienti al fine pel quale è stato istituito.

• Che abbiano proferito, o proferiscano bestemmie ereticali contro Dio, la beatissima Vergine e i Santi, o procedano a qualche atto di offesa e disprezzo contro le immagini, o figure rappresentanti il medesimo.

• Che abbiano tenuto, o tengano occulte conventicole, o radunanze in pregiudizio, disprezzo, o contro la religione.

• Che abbiano indotto qualche cristiano ad abbracciare il giudaismo, o altra setta contraria alla fede cattolica, o impedito i Giudei e Turchi di battezzarsi.

• Che, non essendo ordinati sacerdoti, si abbiano con sacrilego ardire usurpato, o si usurpino il titolo di celebrar Messa, ancorchè non abbiano proferite le parole della consacrazione, o abbiano presunto di amministrare il sacramento della Penitenza ai fedeli, ancorchè non si sia venuto all'atto dell'assoluzione.

• In oltre si dichiara, che quelli che non denuncieranno come si ordina col presente editto, non possono essere da alcuno assolti se non dal sacro Offizio, dopo che avranno in esso giuridicamente rivelato i delinquenti, al che non possono soddisfare con bollettini, o

lettere senza nome e cognome dell' autore, o altri modi incerti, dei quali non si tiene conto alcuno nel santo tribunale.

» Si dichiara anche che con la suddetta espressione dei casi di sopra da noi specificati di rivelarsi, non si escludono gli altri casi spettanti al santo Offizio, che per altro sono compresi nei sacri Canoni, costituzioni, e bolle dei Sommi Pontefici, nè meno col presente editto s' intende derogato alle altre provvisioni canoniche apostoliche, ed agli altri editti degli ordinarii ed inquisitori.

» Ed, affine che del presente editto non si possa pretendere ignoranza, comandiamo che sia affisso per i luoghi soliti di Roma, e si notifici ai Vescovi delle città vicine a Roma, nelle quali non sono inquisitori, acciò lo pubblicino ed ordinino che i parrochi delle loro diocesi lo leggano ogni anno la prima domenica dell'Avvento, e la prima domenica di Quaresima, il che parimenti vogliamo che si faccia dalli parrochi, o regolari di Roma nelle loro chiese, in tempo che si troverà in esse congregato il popolo, e poi farne attaccare alle porte delle loro chiese e sagrestie di esse un esemplare del medesimo, per osservare quanto in esso si ordina. »

Dal palazzo del santo Offizio questo dì 10 marzo 1677.

Loco sigilli.

*Franciscus Riccardus S. Romanae et universalis
Inquisitionis Not.*

Alla denuncia sono obbligate tutte le persone, tanto maschi che femmine, che abbiano un pieno e perfetto uso di ragione, tanto secolari, quanto monache e regolari di qualunque grado, ordine, ec. Da un altro decreto poi della sacra Inquisizione medesima si scorge che sono compresi sotto questi editti tanto per ciò che riguarda la denuncia attiva, quanto anche la passiva i regolari tutti, anche i generali, i cardinali, i re, gl' imperatori, sebbene contro di essi non si soglia procedere se non dopo aver consultato il Sommo Pontefice. Il figlio adunque è in obbligo di denunciare il padre eretico, ed il padre il figlio, quantunque non dommatizzi. E con più di ragione a ciò sono obbligati il marito, la moglie, il fratello, la sorella e gli altri congiunti. E quelle cose che sono dette degli eretici formali, intender parimenti si debbono di quelli che sono solamente sospetti di eresia.

L'eretico poi, od il sospetto di eresia non ha obbligo di denunziare sè stesso, se non quando viene interrogato dal giudice siccome reo; e così pure un eretico, conscio di un delitto, non è in obbligo di denunziare il complice, se non quando giuridicamente è interrogato. I cattolici non hanno obbligo di denunziare gli eretici in quei luoghi nei quali vivono ad essi frammisti, essendo consapevoli i Vescovi e gl' inquisitori. L' obbligazione di denunziare un eretico dura anche dopo la morte di lui; non così dicasi di quelli che sono sospetti di eresia, perocchè l' obbligo di denunziarli si estingue colla loro morte. Ma l' obbligo di denunziare un delinquente, benchè subito dopo il delitto commesso si penta, vige anche nel caso che si conosca che egli ebbe prima avvertenza e deliberazione nel commettere la colpa. Un probabile pericolo di grave danno nella vita, nei beni, nell' onore non libera dall' obbligo di denunziare un eretico formalmente, ancorchè non dommatizzi; ma libera invece il pericolo suddetto quando l' eretico sia soltanto sospetto. Sebbene alcuno abbia una sola volta commesso un malefizio, un sortilegio od una superstizione, tuttavia deve essere denunziato. Colui che si accosta alla confessione con animo di non confessarsi, ma piuttosto d' indurre il confessore all' eresia, deve essere denunziato. Non può però un confessore denunziare per eretico colui che sa essere tale solamente nella confessione. Anzi non solo il confessore non può denunziare costui, ma neppure quello che per qualche accidente lo avesse inteso nell' atto che si confessava. Quando molti abbiano saputo un delitto che merita essere denunziato, ancorchè uno di questi lo denunzii, non per questo gli altri sono esenti dall' obbligazione.

Colui che senza una legittima ragione od impedimento non denunzia entro il termine prescritto, mortalmente pecca, ed incorre *ipso facto* nella scomunica riservata al Sommo Pontefice ed agli inquisitori od ordinarii. Chi entro il termine prefisso non denunzia ha obbligo di farlo anche dopo.

Un penitente, che incorse nella scomunica per non aver fatta a tempo debito la Denunzia, quantunque si accosti ad un confessore, e prometta di denunziarlo tostamente, non può essere assolto da lui, ancorchè sia privilegiato; regolarmente poi parlando, non possono i

confessori assolvere quei penitenti che sono obbligati a denunziare, prima che abbiano fatto la Denunzia. I confessori devono provvedere con tutta cautela intorno all'obbligo da darsi ai penitenti di denunziare; e sebbene il confessore non ammonisca il penitente di dover fare la Denunzia, il penitente deve tenersi a questo obbligato.

I confessori, i quali colpevolmente e maliziosamente non avvertono i penitenti della obbligazione, che hanno, di denunziare, ovvero insegnano che a ciò non sono obbligati, devono essere denunziati ai Vescovi od agli inquisitori. Le Denunzie poi si devono fare in iscritto, col nome e cognome espresso del denunziante, e colla sua sottoscrizione, ove sappia scrivere, e colui che a questo modo non denunzia, non può essere assolto.

Quelli poi che omettono di denunziare un eretico, mentre lo possano, e a ciò sono per uffizio obbligati, ed i testimonii, che, legittimamente interrogati, celano la verità, o la diminuiscono, divengono sospetti di eresia, e si guardano come fautori degli eretici, e perciò incorrono nella scomunica contenuta nella Bolla *in Coena Domini*, e devonsi denunziare. Non però si dee così giudicare, se omettano la Denunzia per qualche causa in sé onesta.

Intorno a questa materia, a maggior chiarezza del fin qui esposto, si possono consultare le bolle pontificie di Alessandro VII, che incomincia *Licet alias*, 8 luglio 1660; di Gregorio IX, che incomincia *Excommunicamus*; d'Innocenzo IV, che incomincia *Noverit universitas*; di Nicolò IV, che parimenti incomincia *Noverit universitas*; di Gregorio XV, che incomincia *Universi dominici gregis*; di Paolo V, che incomincia *Romanus pontifex*; nonchè il Diana, il Fagundas, Carena, Scoto, Bordon, Suarez, Santarello, Leandro, Alberghino, Pegna, Castropalao, Barbosa, Bonacina, ec. ec., da cui le sopraccennate dottrine sono qui riportate.

D E S I D E R I O

C A S O 1.°

Giulia si congiunse in matrimonio con Alberto, che riputava un giovane onesto. Pochi giorni dopo il matrimonio questi incomincia a trattare con crudeltà e durezza la povera Giulia, cui fa mancare sovente anche il necessario alla vita. In tale stato ella desidera di ammalarsi e morire. Domandasi se questo suo Desiderio sia un peccato.

Secondo l'opinione dei Salmanticesi, al *cap. 13, n. 46*, col Navarro, l'Abul. ed il Reg., Giulia nello stato in cui si trova di afflizione non può desiderarsi la morte, la quale è un male assai più grave, che non sieno le molestie che riceve da suo marito. Ma, contro l'opinione di questi, non senza probabilità scusano la povera Giulia, dicendo che può desiderare la morte affine di liberarsi dalle vessazioni di Alberto, il Pal., *tract. 6, dub. 4, p. 1, num. 11*; il Viva, *in prop. 14 Innocent. IX, n. 3*; il Pot., *de I praecept., num. 289*, col Gran., Sanc. e Trullan. appo il Bus., *lib. 2, n. 30, vers. 2 Licet in fine*. Ma avvertire conviene che questi autori sostengono questa opinione nel solo caso, in cui le molestie, crudeltà ed afflizioni ritorpassero a Giulia più gravi della morte medesima. Soto.

C A S O 2.°

Carolina ha una figliuola, che sino dalla nascita ebbe molte imperfezioni corporali, per le quali vede impossibile che unirsi possa in matrimonio. Luigi, uomo bizzarro anzichè no, vedendo queste deformità della figliuola, non fa che rimproverare la povera Carolina, quasi che fosse stata causa delle imperfezioni della figliuola. Nel dolore in cui vive spesso Carolina onde liberarsi da questi rimbrotti di Luigi concepisce il Desiderio della morte della fanciulla. Può ella farlo ?

L'Azorio dice che sì, nella *part. 1, lib. 5, c. 12, quaest. 2*; e con lui è di egual opinione il Pal., *tract. 6, dub. 4, num. 11*; nonchè il Bonac., *de Char., d. 3, q. 4, p. ult., n. 7*. Imperocchè, dicono, questo Desiderio di Carolina non versa sopra una cosa cattiva, ma sopra un bene che ne seguirebbe. Ma una tale opinione viene rigettata dai Salmanticesi e dal Ronc., *p. 18, q. 4, reg. 1*. Imperocchè, dicono, non è mai permesso concepire desiderio della morte del prossimo per un bene temporale: ed il male che soffre Carolina non prepondera al male che desidera la sua figlia.

SALMANTICESI.

C A S O 3.°

Vittorio desidera a Confucio suo rivale l'infamia, la morte, la povertà, e questo Desiderio è continuo in lui. Domandasi di quanti peccati si aggravi Vittorio non allontanando da sè questo Desiderio contro di Confucio suo nemico?

La prima opinione seguita dal Lugo, *de Poenit, dub. 16, n. 260*, a cui soscrivono parimenti il Valent., Turr. e Bon., *de I Praecept., d. 5, p. 5, p. ult., q. 1, num. 10*; nonchè il Diana, *1 p., tract. 7, reg. 50, e 3 part., tract. 4, reg. 67*; col Gaetano ed il Trull. appo il Buss., *lib. 2, n. 30, v. In confessione*, dice che Vittorio commetta un solo peccato in ispecie, ed anche in numero, se tutti questi mali desidera a Confucio nello stesso impeto; perocchè i peccati di odio non assumono una specie diversa dal male diverso che si desidera; quando tutti questi mali si prendono sotto l'aspetto del male, riguardato in opposizione alla virtù dell'amore; non v'ha però alcun dubbio che specificar si debba la specie dei mali, se il Desiderio sia efficace. La seconda opinione per contrario, seguita dal Bus., *loc. cit.*, Suar. ed il Pal., nonchè i Salmant., *de Restit., cap. 4, num. 29*, col Bonn., Salmant. Prad., Vill., Soto, Fill. e Dic., dice che il Vittorio tanti peccati commette, quante sono le specie dei mali bramati a Confucio, se specificamente sieno espressi, poichè il Desiderio assume la sua specie dal diverso obbietto desiderato, secondo il dire dell'Angelico, *2, 2, q. 76, art. 4 ad 2*, in cui così si esprime: « *Si ille qui maledicit velit malum occisionis alterius, Desiderium non differt ab homicidio.* » La terza opinione abbastanza probabile, che tiene La-

Supplem. Vol. II.

108

Croix, *lib. 5, num. 259*, distingue e dice, che Vittorio commette un peccato in specie, nel caso in cui quei mali sieno presi sotto un solo genere di male, cioè come mezzi della rovina desiderata a Confucio, diversamente però doversi dire se la volontà di Vittorio sia diretta a desiderare a Confucio quei diversi mali specificatamente considerati.

SILVIO.

D I A C O N O

C A S O 1.º

Alla duchessa Ildegonda nasce un figliuolo, ed avendo della stima per Uberto Diacono, ama che questo suo figlio sia da lui battezzato solennemente nella chiesa parrocchiale. Uberto sente il desiderio di Ildegonda, e prega non solo il parroco di quella chiesa cui è soggetta, ma anche il Vescovo di concedergli la licenza necessaria. La ottiene e solennemente battezza il figlio della duchessa. Amministrato il sacramento, un vecchio prete di chiesa lo rimprovera, dicendo che non gli era permesso quell'atto. Domandasi se dica la verità, ovvero se Uberto potesse usare della ricevuta dispensa.

Egli è certo che Uberto poteva per commissione del Vescovo e del parroco battezzare, come dice il Juenin, *tom. 7, pag. 162*, ed il Petroc., *tom. 5, p. 174*, nonchè comunemente gli altri teologi, deducendo la loro asserzione del *cap. Diaconi, distinct. 92*, in cui il papa Gelasio dice: « *Diaconi, absque Episcopo vel presbytero, baptizare non audeant, nisi praedictis ordinibus longius constitutis, necessitas extrema compellat. Quod etiam laicis christianis facere plerumque conceditur.* » Dal predetto testo importante rettamente inferisce il Gon., *tom. 6 mem., p. 95*, che tale commissione non si può dare al Diacono senza una grave necessità ed utilità della Chiesa, come se non vi fossero sacerdoti, ovvero, come dicono il Suarez, *d. 25, sect. 2*; Pel., *p. 11, n. 5*; lo Sporer, *t. 5, p. 189, n. 55*; l'Holzm., *p. 26, n. 125*; La-Croix, *n. 276*; l'Elb., *tom. 5, p. 51, n. 29*; il Layman, *cap. 27* con lo Soto ed il Vasq., ove non sia gran moltitudine di battezzandi, ovvero il parroco si trovi infermo. Nel caso poi di cui trattiamo sembra che il riguardo allo stato di Ildegonda che la cosa desidera possa

parimenti essere una ragione sufficiente ad ottenerne la dispensa, la quale essendo stata concessa dal Vescovo e dal parroco ci dà a conoscere che da ciò ne potesse derivare una non lieve utilità alla Chiesa.

SUAREZ.

C A S O 2.°

Agostino, senza che sia stato commissionato, amministra solennemente il battesimo. Egli è Diacono, ed all' arrivo del suo parroco, che in chiesa non si trovava all' atto del battesimo, rimbrotta Agostino, e gli dichiara che per tale sua azione incorse nella irregolarità. Dice il nostro parroco rettamente?

Certo egli è che i chierici non Diaconi amministrando solennemente il battesimo incorrono nella irregolarità, secondo il *cap. Si quis 1 de Cler. non ord. min.*, in cui si legge così: « *Si quis baptizaverit aut aliquod divinum officium exercuerit non ordinatus, propter temeritatem abjiciatur ab ecclesia, numquam ordinetur.* » In quanto poi ai Diaconi, alcuni negano che essi incorrano nella irregolarità, perchè nel citato testo si dice che diventano irregolari *non ordinati*: il Diacono poi è già ordinato per battezzare, dicendosi nel Pontificale: « *Oportet Diaconum ministrare ad altare, baptizare et praedicare.* » Ma con più probabilità si deve dire che il nostro Agostino in questo caso sia incorso nelle irregolarità secondo la comunissima opinione, che viene seguita dal continuatore dal Tournely, *tom. 4, pag. 534*; da Natale Alessandro, *de Baptism., propos. 2*; dall' Habert, *tom. 5, p. 197*; del Renzi, *de Baptis., cap. 3, quaest. 5*, in uno al Bon. Viva, *de Irregular. q. 10, art. 1, num. 3*; del Navar., Avila., Sayr., ec. Imperocchè, sebbene Agostino siccome Diacono sia ordinato per battezzare, a ciò però non è ordinato se non per commissione del Vescovo o del sacerdote, che sono i soli ministri ordinarii del battesimo. Dalle parole poi del testo *propter temeritatem* rettamente inferiscono il Layman ed il Viva che Agostino non sarebbe divenuto irregolare ove non avesse battezzato per temerità, ma solamente spinto da una crassa ignoranza. Adunque il nostro parroco esamini il fine da cui fu condotto Agostino a conferire il battesimo, poi, secondo quello, il suo giudizio proferisca.

LAYMAN.

DIFFERIMENTO, DIFFERIRE

Intorno al Differimento della celebrazione delle Messe, *ved.* STRIPENDIO.

Intorno al Differire l'assoluzione, *ved.* ASSOLUZIONE.

In quanto al Differimento della penitenza, *ved.* SODDISFAZIONE.

D I F F I C O L T À

Per quanto concerne alla grave Difficoltà che scusa dalla osservanza degli umani precetti, *ved.* LEGGI.

Ove si voglia osservare la Difficoltà che scusa dal digiuno, si vegga questa voce.

Per ciò che riguarda la Difficoltà che può scusare dalla recita dell'uffizio, veggasi le voci CHERICO, UFFIZIO, EC.

D I L A Z I O N E

C A S O 1.º

Casimiro deve a Bernardo venti scudi, e quantunque potesse restituirglieli, pure dilazona per due mesi il pagamento. Domandasi se commetta grave colpa.

Se Casimiro può quanto prima restituire i venti scudi a Bernardo, è obbligato a farlo. Se però Bernardo dalla Dilazione di Casimiro non ne soffre un danno ulteriore e notevole, allora Casimiro non si deve con tanta facilità giudicare reo di mortal colpa, posto però che abbia il desiderio e la volontà di pagare, ovvero paghi il suo debito a piccole partite.

BONACINA.

C A S O 2.°

Domitilla deve ad un suo fratello cento scudi, di cui differisce la restituzione. Questo addiviene non perchè voglia assolutamente dilazionare il pagamento suddetto, ma perchè ha qualche ragione di farlo. In confessione manifesta a Paolo questa cosa, il quale le dice che per la sua Dilazione deve poi rimborsare il danno che ne provasse il fratello. Paolo proferisce un sano giudizio nella Dilazione di Domitilla?

Convieni che Paolo distingua prima di giudicare, perocchè se il debito di Domitilla non è proveniente da un delitto, non è obbligata al risarcimento dei danni, come comunemente insegnano il Lugo, *d. 18, n. 35*; La-Croix, *lib. 3, p. 2, n. 252*. Se poi il debito fosse anche proveniente da un delitto, a Domitilla nel caso nostro non si potrebbe imporre l'obbligo preteso da Paolo, poichè la Dilazione del pagamento non è capricciosa, ma poggiasi ad una giusta causa, come dicono il Navarro, il Dic., il Burgh., ec., appo La-Croix, che riguarda questa opinione come probabile; poichè, dicono questi autori, allora il fratello creditore sarebbe irragionevolmente ripugnante alla Dilazione.

Ma, che che questi ultimi autori ne dicano, noi con la comune opinione, e con assai più probabilità, sosterrremo la sentenza del confessore della nostra Domitilla: perocchè, sebbene l'ultima Dilazione di Domitilla non sia causa del danno, tuttavia ne fu cagione il primo ingiusto ricevimento.

LUCA.

C A S O 3.°

Crisanzio deve una somma a Paolino, ed egli vuole dilazionare questo pagamento sino alla morte, lasciandone obbligo di esso agli eredi. Si confessa di questo, e Pietro gli nega l'assoluzione. Fa egli bene?

Certamente Pietro, negando a Crisanzio l'assoluzione, ottimamente si diporta nel caso nostro; poichè Crisanzio per questa sua Dilazione trovasi sempre nello stato attuale di peccato, e perciò nella impenitenza.

SILVIO.

D I M I S S O R I E

C A S O 1.°

Amalario, giovane di diciotto anni, ama di iscriversi al santuario. Egli vive nella diocesi di Famagosta a motivo che suo padre occupava a quel tempo un pubblico impiego in quella città, ma la sua nascita egli la ebbe in Alessandria, dove dimorò sino a quel tempo, Il Vescovo di Famagosta può conferire ad Amalario la prima tonsura senza che abbia le Dimissorie del Vescovo di Alessandria?

Mai no, poichè queste sono assolutamente necessarie, e senza di esse Amalario non può ricevere la prima tonsura dal Vescovo di Famagosta. SILVIO.

C A S O 2.°

Il Vescovo di Alessandria concesse ad Amalario le Dimissorie, onde potesse ricevere la tonsura e gli ordini minori. Dopo ricevuta la tonsura, il suddetto Vescovo muore. Amalario può servirsi di quelle Dimissorie per gli altri ordini.

Certo che sì, perocchè la licenza che il Vescovo di Alessandria diede ad Amalario non cessa con la sua morte, quando non venga revocata dal suo successore, come insegnano comunemente i teologi, tra cui primeggia il Suarez, i Salm., *cap. 4, n. 58*; il Bon. e l'Ess., *n. 48*, con l'Henr., il Quaranta ed il Rodrig, poichè, una volta che sia concessa una grazia, questa non cessa colla morte di chi la concedette, come abbiamo nel *cap. Super gratia de Offic. deleg. in 6*, nonchè dove parla del *Matrim., lib. 8, d. 28, n. 83*; il SANCHEZ.

Intorno a questa voce vedi altre cose alla voce VESCOVO e VICARIO, nonchè alla voce CAPITOLO.

DIOCESI. *Ved. VESCOVO* nel Dizionario.

DISPARITÀ. *Ved. IMPEDIMENTI* nel Dizionario.

D I S P E N S E

C A S O 1.º

Ermenegildo domanda una Dispensa pel matrimonio che deve contrarre com Maria, e per questa paga una tassa. Ei se ne lagna, dicendo che devesi la Dispensa concedere gratuitamente. Domandasi adunque se questa tassa si possa lecitamente ricercare, e se Ermenegildo abbia donde potersene querelare.

Ermenegildo non ha di certo donde poter poggiare le sue querele per la tassa che paga per la Dispensa. Imporocchè queste tasse sono ricevute *per modum sustentationis onerum pontificatus*, e così pure per *modum commutationis*, siccome i voti vengono commutati in qualche elemosina. Ed anche ai Vescovi si concede di ricevere qualche somma per queste Dispense, da doversi poi distribuire ai poveri, e ciò devono ricevere *per modum poenae vel commutationis*, non però *per modum sustentationis*, perocchè ciò loro è proibito, come si può vedere nel *c. Jacobus de Simonia* e nel Concilio Tridentino, *sess. 24, cap. 6*, siccome insegnano con S. Tommaso, *d. c. 2, n. 36 e 37, i*

SALMANTICESI.

C A S O 2.º

Eusebio in mala fede dà una Dispensa, giudicando fra sè non esservi giusta causa per cui si possa concederla, mentre invece la vera cagione sussiste. Domandasi se tale Dispensa sia valida, e se Antonio, che fu il dispensato, possa di essa valersene.

Intorno a questo punto diremo che non è unica l'opinione; perocchè alcuni dicono che tale Dispensa è valida quando Eusebio, che la diede, sia il superiore, cui tale facoltà si compete, non però se fosse un inferiore; poichè a questo è data la facoltà di concedere Dispense solamente quando siavi una cagione. Così insegnano il Pal., l'Azor., il Covar., appo i Salmantic., *cap. 5, num. 78*. La seconda

opinione poi, che è la più probabile e la più comune, insegna che, esistendo una causa, vale la Dispensa, e lecitamente il dispensato di essa può usarne, da qualunque superiore sia essa data. Imperocchè il valore della Dispensa non dipende dalla cognizione della causa, ma dalla esistenza di essa: siccome vale la elezione di uno che sia capace di un beneficio, sebbene tale capacità sia ignorata dall' elettore, come apparisce dal *cap. Nihil de election.* SALMANTICESI.

C A S O 3.°

Giacomo ha facoltà di dispensare nei voti, nel giuramento, nel digiuno; egli usa di questa facoltà con sè stesso riguardo al digiuno. Una tale Dispensa è valida?

Chi ha il potere generale di dispensare, può anche dispensare sè medesimo direttamente ed immediatamente, poichè questa è una giurisdizione puramente volontaria, che si può esercitare anche verso di sè medesimo, come dicono il Sanchez, il Diana, *p. 8, t. 3, reg. 10*, contro l' opinione del Suarez; e coi suddetti concordano nella opinione i Salmanticesi, *c. 5, n. 60, 61*, con S. Tommaso, il Gaetano, il Layman, il Palao, Bonacina, ec. Adunque rettamente Giacomo si dispensa dal digiuno, e, secondo la Dispensa che si diede, può dipor-
tarsi, di essa tranquillamente servendosi. SANCHEZ.

C A S O 4.°

Cassiano, vescovo di Cristianopoli, dispensa nelle leggi pel superiore, nelle quali non si è fatta alcuna riserva di Dispensa. In un certo caso di Dispensa che diede sopra queste leggi, uno dei suoi canonici, con cui venne in discorso sopra di ciò, egli dice, non poteva dispensare, poichè il Vescovo non può dispensare nelle leggi del superiore. Cassiano gli fa vedere come nella legge del superiore, dalla quale aveva dispensato, non si trova alcuna riserva di Dispensa. Ciò nulla meno, il canonico sostiene la sua negativa proposizione. Domandasi adunque se il vescovo Cassiano od il canonico abbia in questo fatto ragione.

Variano intorno a questo fatto le opinioni. La prima sentenza afferma che Cassiano potesse dispensare nelle leggi del superiore, in cui non si trova alcuna riserva di Dispensa. Imperocchè, dicono, se così non fosse la cosa, a qual fine sarebbero poste le riserve? Di tale sentimento sono il Soto, *in 4, dist. 27, quaest. 1, art. 1, §. At quo*, il Covarruvia, *in cap. Almu mater, 1, §. 7, num. 8*; ed è un tal parere chiamato probabile dal Pal., *de Legib., tract. 3, dub. 6, p. 4, n. 7*, e dal Bonacina, *eod. tit., d. 1, quaest. 2, part. 1, n. 27*, contentandosi di chiamare l'opinione in contrario solamente più probabile; ma espressamente la insegna e la chiama comune Sant'Antonino, *p. 1, tit. 17, cap. 11, §. 20*, dicendo: « *Episcopi autem dispensare possunt, secundum communem opinionem doctorum, in iis quae non sunt eis a jure prohibita.* » Tale sentenza è pure seguita ed abbracciata dalla Glossa, *in cap. Nuper de Sent. Excom.* Dal qual Canone i predetti autori traggono le prove di questa opinione. Imperocchè ivi essendo stato ricercato da certo Vescovo se potesse assolvere da una scomunica data *a jure*, il Pontefice affermativamente risponde, dicendo: « *Quia tamen conditor Canonis ejus absolutionem sibi specialiter non retinuit, eo ipso concessisse videtur facultatem aliis relaxandi.* » Ed ivi la Glossa alla voce *retinuit* commenta così: « *Et est hic argumentum Episcopos posse dispensare ubi specialiter Dispensatio non est inhibita, et concessum videtur quod non est prohibitum; ex leg. Nec non ff. Ex quibus caus. maj., ec.*

Ed io pure, dice il Liguori, questa prima opinione riteneva siccome probabile; ma, ponderate con più di attenzione le cose, trovo doversi seguire la seconda, che in opposizione insegna alla prima, e che viene seguita dal Suarez, *tom. 5, in 5 p., d. 7, Sect. 4*; dal Bonac., *de Legib., dub. 1, q. 1, p. 1, n. 72*; dal Castropalao, *l. c., n. 8*; dai Salmanticesi, *de Censuris, cap. 5, n. 45*, col Ponzio ed il Salas, e parimenti da Benedetto XIV, *de Synodo, lib. 7, cap. 50*. Ed a tale opinione favorisce anche l'angelico S. Tommaso, *1, 2, q. 97, art. 4 ad 3*, in cui dice: « *In lege humana publica non potest dispensare nisi ille a quo lex auctoritatem habet, vel is, cui ipse commiserit.* » La ragione si è perchè uno inferiore non ha facoltà sulla legge del superiore, come sta espresso nella *Clementina 2, de Elect.*, dove si

dice: « *Lex superioris per inferiorem tolli non potest.* » Ne dal citato testo *cap. Nuper* si ha donde conchiudere in favore della prima opinione. Imperocchè assai diversifica la facoltà di assolvere dalle censure dalla facoltà di dispensare nelle leggi canoniche, come sapientemente avverte il Suarez. Egli è vero che le leggi, nelle quali si trovano imposte le censure, sono leggi, ma è comune opinione appo tutti, ed è cosa parimenti dimostrata dalla consuetudine, che le censure non riservate, specialmente le scomuniche, possono essere assolte dai Vescovi e dai parrochi, ed anche dai confessori approvati, come prova lo stesso Suarez, nel luogo citato, *n. 9*, con il Soto, il Navarro ed altri. Donde intorno a ciò fa assai bene la ragione tolta dal capo surriferito, cioè che il superiore non avendosi riservata l'assoluzione della censura, apparisce che abbia data la facoltà agli altri di assolvere da quella. Ma in quanto alle Dispense nelle leggi pontificie, non vi ha questa opinione comunemente ricevuta, che possano, cioè, essere concesse dai Vescovi, sempre che non sieno espressamente al Pontefice riservate; ma invece intorno ad esse ha luogo un generale e certo assioma, che nasce dalla stessa natura della cosa, come si ha un espresso esempio in un altro Canone, cioè nel *cap. Dilectus de temp. ordin.*, in cui si legge: che circa le leggi delle ordinazioni, il Vescovo non può dispensare, e questo solamente, perchè ai Vescovi non fu concesso un tale potere: « *Cum illi hujusmodi Dispensatio a canone minime sit permissa:* » sono le parole del testo. E nota che ivi non si dice *cum non sit prohibita*, ma unicamente: *Cum non minime sint permissa*. Nè già anteriormente eravi qualche proibizione ai Vescovi di dispensare sopra tale materia, ma solamente vi era che mai una tale Dispensa era stata loro permessa: donde la Glossa rettamente ne inferisce il seguente argomento: « *Quod Episcopus dispensare non potest nisi in casibus sibi concessis a jure.* » Nè vale il dire che i Vescovi hanno la giurisdizione immediatamente da Dio, secondo l'opinione di Natale Alessandro, del Continuatore del Tournely, del Soto, del Vasq., di Vittor. e di altri, e che perciò possono dare Dispense in quelle cose nelle quali non è loro assolutamente proibito. Imperocchè si risponde, che sebbene questa opinione sia abbastanza probabile, però niuno nega che una tale giurisdizione

zione non sia al Sommo Pontefice subordinata. Inoltre argomentiamo contro la prima opinione, che se valesse la ragione dei fautori di essa, non solo i Vescovi, ma anche i parrochi potrebbero dispensare nelle leggi pontificie; mentre anche ai parrochi è permesso di assolvere dalle censure non riservate, come si legge nel testo, *in c. Nuper* soprarriferito, in cui sta scritto: « *A suo Episcopo, vel a proprio sacerdote poterit absolutionis beneficium obtinere.* » Ma ciò chi avrà ardire di sostenerlo? In quanto poi all'assioma ammesso da moltissimi autori, cioè che quanto può il Papa sopra tutta la Chiesa, altrettanto può il Vescovo nella sua diocesi, ove non abbia una qualche speciale proibizione, dice il Suarez, *loc. cit.*, che non conviene ammetterlo, o si deve ammetterlo solamente in quelle cose che spettano alla comune direzione delle anime, e che sono moralmente necessarie, ma che a questo ordine non appartengono di certo le Dispense delle leggi canoniche. Ciò però non esclude, come scrive il Bonacina, *loc. cit.*, che i Vescovi non possano dispensare in quei casi che frequentemente occorrono, e sovente hanno bisogno di Dispensa.

Aveva adunque ragione il nostro canonico di dire al Vescovo che egli usava di un potere che non aveva, dando una Dispensa sopra una legge del Sommo Pontefice che riguardar doveva siccome il suo superiore assolutamente.

LIGUORI.

C A S O 3.°

Bertoldo sta perplesso sopra una cosa che gli avviene, se debba o no dimandare la Dispensa, onde rimanersene tranquillo in coscienza. Intorno a questo punto conferisce col suo confessore, il quale lo eccita a domandare la Dispensa, versando nel dubbio se il caso di cui si tratta abbisogni o no di essa. Il confessore suggerisce bene a Bertoldo?

Diciamo a questo caso che tanto nel caso che il dubbio sia positivo, quanto se sia negativo, può Bertoldo usare della sua libertà. Tuttavia il confessore interrogato da lui si diportò assai bene nel dargli la risposta, poichè, in questo caso, la cosa più sicura si è quella di recarsi dal superiore, affinchè dichiararsi se il caso abbisogni

della Dispensa, ovvero dia la Dispensa; mentre in tal dubbio anche un prelado inferiore può dispensare senza concessione del legislatore. Così la pensano il Palao, *n. 3, d. 6, p. 5, n. 10*; Layman, *cas. 2, n. 4*; i Salmant., *d. c. 5, n. 45* col Sa ed il Diana. Di eguale opinione sono il Suarez ed il Sanchez.

LAYMAN.

C A S O 6.°

Due propinqui, Pietro e Maria, ottennero la Dispensa per congiungersi in matrimonio, quando avvenne fra essi che prima di congiungersi fornicarono. Domandasi se abbiano con ciò commesso uno incesto.

Lo affermano probabilmente il Major ed il Gallego appo La-Croix, *lib. 6, part. 2, n. 1077*; poichè l'impedimento di propinquità non si ritiene che venga tolto per la Dispensa, se non al fine che Pietro e Maria si possano congiungere in matrimonio, ma non affinché possano fornicare. Ma non meno probabilmente contraddice la cosa il Sanchez, *de Matrim., l. 7, dub. 67, n. 9*, col Gaetano, l'Arm. ed il Vega, ed egualmente opina anche il Lugo, *de Justit., dub. 3, n. 13*. Imperocchè la Dispensa non concede la fornicazione, ma toglie la proibizione del matrimonio; quando poi il matrimonio è concesso cessa siccome accessoria la proibizione della fornicazione.

GAETANO.

DISPOSIZIONE



C A S O 1.°

Fabricio, in un testamento nullo per mancanza delle solennità ricercate dalla legge, fece delle Disposizioni pie. L'erede, che impugna la validità del testamento suddetto in cui eranvi molti legati, nega parimenti di soddisfare alle Disposizioni di Fabricio. Potrà egli farlo per la nullità del testamento?

In quanto a queste pie Disposizioni che fece Fabricio nel suo testamento, che per altra parte è nullo per mancanza delle formalità dalla legge volute, diremo che se all'erede consta la volontà di Fabricio, o per mezzo di parole, o per qualche segno, o per qualche scrittura, egli è obbligato in coscienza o di cedere la eredità al luogo pio, o di pagare i legati. Così comunemente insegnano il Lugo, *dub.* 22, n. 257; il Concina, *tom.* 7, p. 647, n. 9; il Layman, c. 1, *de Testam.*, n. 5; il Roncin., *ead.*, tit. 2, q. 2, *reg.* 1, ed i Salmanticesi, *cap.* 5, n. 18, col Lessio, il Dic., il Vill. Donde ne inferiscono che se Fabricio avesse dato ad alcuno qualche cosa, riguardandolo come povero, egli potrebbe ritenersela, e non darla all'erede, come dicono il Lugo, n. 268; Mol., *tom.* 1, d. 134 ed i Salmant., *loc. cit.*, col Dic., Vill., Cov., Com., ec.

Se poi all'erede non constasse le Disposizioni di Fabricio, insegna il Layman, che, secondo la regola ricevuta da tutti, egli non sarebbe in obbligo di pagare i legati, credendo ad un solo testimonio; mentre nel *cap. Relatum* espressamente si dice, parlando del testamento: « *Tribus aut duobus testibus requisitis,* » e nel *cap. Licet de Testib.*, si legge: « *Licet quaedam sint causae quae plures exigant testes; nulla tamen est causa, quae unius testimonio, quamvis legitimo, terminetur.* » Imperocchè ciò fu necessario al bene comune, affinché fossero tolte di mezzo le frodi, come dicono il Layman, l'Holzman, *de IV Praecept.*, *cap.* 1, n. 657 e La-Croix, *lib.* 2, p. 3, n. 1130.

LAYMAN.

C A S O 2."

Il giovanetto Claudio ama di essere instruito della Disposizione che si ricerca per ricevere i Sacramenti, e chiede da Onofrio suo maestro se quanto maggiore è la Disposizione, tanto maggior grazia ancor si riceva. Quale risposta dovrà dargli Onofrio?

Onofrio dovrà rispondere a Claudio che per l'effetto del Battesimo e della Penitenza si ricerca e basta, oltre la volontà di ricevere un sacramento, la Disposizione della Fede, della Speranza e della Attrizione, ma che non si ricerca la Carità, ossia che abbia la grazia,

perocchè questi due sacramenti sono sacramenti dei morti, che donano la prima grazia e la vita. Per gli altri sacramenti poi, che si chiamano dei vivi, si ricerca per *Disposizione* che chi li riceve sia in istato di grazia, poichè tali sacramenti conferiscono non la grazia prima, ma solamente la seconda, cioè conferiscono l'aumento soltanto della grazia, sebbene *per accidens* dieno anche la grazia prima quando taluno li riceve credendosi in buona fede immune da mortal colpa.

Dovrà dire, in secondo luogo, che con quanta maggiore *Disposizione* si accosta taluno a questi sacramenti, tanto maggior frutto riceve dal sacramento medesimo.

LAYMAN.

DISTRIBUZIONI QUOTIDIANE



A questo proposito daremo soltanto sommariamente varii decreti della sacra Congregazione, i quali serviranno a dar luce a quanto abbiamo detto nel Dizionario.

Dubia jubilationum 18 decembris 1718, quando disputata fuerunt plura dubia et per viam regulae, et legis generalis resoluta, nempe,

I. An indulgenda sit jubilatio canonicis et beneficiatis, qui spatio quadraginta annorum ecclesiae inservierunt, licet dicti temporis spatio cum debitis licentiis et indultis abfuerint ab ecclesiis, vel ex causa infirmitatis, vel ex causa studiorum; vel pro suae ecclesiae servitio, vel pro ratione munerum, pro quibus obtinuerunt indulta abessendi pro diebus, et horis, vel indulta simpliciter, et absolute abessendi ab ecclesia durante officio illis commisso. Quod fuit resolutum cum rescripto: Affirmative quoad absentes ex causa infirmitatis, cum debitis licentiis et indultis, vel pro suae ecclesiae servitio, vel cum indultis abessendi pro diebus et horis. Negative autem quoad absentes ex causa studiorum, et quoad habentes indulta abessendi absolute durante officio.

II. An indulgenda sit jubilatio illis, qui inserviunt spatio annorum quadraginta, sed partim in una ecclesia, partim in alia, aut tamquam

canonici in ambabus, aut tamquam beneficiati in una et canonici in alia, nec non illis, qui in una et eadem ecclesia per totum tempus inservierunt, sed partim tamquam clerici beneficiati, partim tamquam canonici, vel partim tamquam coadjutores, et partim tamquam principales titulares: quod fuit resolutum cum rescripto: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

III. An indulgenda sit jubilatio illis, qui inservierunt spatio annorum quadraginta non obstante parvo numero aliorum, qui remanent ad dicti ecclesiae servitio, et quis sit parvus numerus inservientium in casu, et ad effectum de quo agitur: dabitur resolutio in casibus particularibus.

IV. An, non obstante jubilationis indulto, jubilatus cogi possit ad inserviendum, si divinus cultus detrimentum patiat: Affirmative.

V. An, non obstante jubilationis indulto, jubilatus teneatur ad residendum, licet non teneatur ad interessendum: Negative juxta decreta.

Hujusmodi autem decreta de facili erunt sequentia. S. Angeli in Vado 15 aprilis 1690. In qua resolutum fuit, canonico jubilato deberi Distributiones, nec ad residentiam localem teneri, de qua in lib. 40 decret., fol. 256.

Reatina Distributionum 19 aprilis 1692, 4 dubio: An canonico jubilato debeantur fallentiae canonicorum absentium, si choro non intersint. Responsum fuit: Affirmative, dummodo non obstant constitutiones particulares et consuetudo ecclesiae, lib. 42 decret., fol. 241.

Patavina jubilationis 9 junii 1714, in qua dictum fuit, deberi canonico jubilato Distributiones, et eum non esse obligatum ad residendum, lib. 64 decret., fol. 217.

Aquipendii indulti 1 aprilis 1719, in qua, Dub. I. An canonicus Seraphinus vigore indulti jubilationis, si choro non intersit, participare debeat de punctaturis, seu fallentiis in casu, etc. Responsum fuit: Affirmative et amplius.

Dub. II. An idem participare debeat de emolumentis adventitiis anniversariorum et associationum cadaverum, si functionibus non intersit in casu, etc. Responsum fuit: Affirmative ad primam partem, dummodo non obstet voluntas testatoris, vel dantis. Ad secundam partem negative.

Novarien. jubilationis 2 octobris 1677, an duo canonici jubilati collegiatae ecclesiae S. Gaudentii civitatis Novariae frui debeant emolumen-

lis anniversariorum, quae fiunt intra annum, licet non assistant. Affirmative. Quae resolutio confirmata fuit die 28 novembris 1681, cum verbis: In decisis, quoad anniversaria fixa et in quibus non est cautum a testatoribus, ut interessentes tantum participare deberent, l. 22 decr., fol. 44.

Romana distributionum 5 martii 1678 et in romana jubilationis 24 martii 1703, ad dubium: An Simeoni de Maganinis jubilato debeatur emolumentum processionum, etsi illis non interfuerit; responsum fuit: Affirmative, lib. 53 decr., fol. 81.

Romana jurium canonicalium 5 maji 1703. Dub. I. An canonico Strada, cui ex causa infirmitatis fuit concessum indultum vacandi a choro, aliisque officiis divinis, illud etiam suffragari valeat pro laudemis, quindennis, capitulis, actibusque capitularibus, anniversariis, festivitatibus, processionibus, ac pro quibusvis functionibus in ecclesia peragendis, ita ut lucrari debeat omnia emolumenta cujusvis generis et speciei, communia nuncupata, ac etiam victualia et candelae; quod fuit resolutum cum rescripto: Affirmative etiam quoad laudemiam, exceptis anniversariis aliisque obventibus, non fixis, et in quibus diversimode fuerit a testatoribus dispositum, lib. 53 decret., fol. 207.

Dub. II. An eidem canonico competat pro sua rata parte etiam jus accrescendi earum Distributionum et communium, quae ob absentiam, vel vacationem canonicorum interessentibus accrescunt, et a qua die supra dicta omnia debeantur in casu, etc.

Affirmative a die praesentationis indulti, quae resolutio confirmata fuit die 20 junii 1703, cum rescripto, in decisis et amplius.

Imo eadem die additum fuit aliud dubium sequentis tenoris: An canonicus Strada lucrari valeat omnes Distributiones, quae simpliciter appellantur quotidianae; quod pariter resolutum fuit: Affirmative, l. 63 decr., fol. 207.

Aquipendii jubilationis 23 martii 1697, in qua proposita fuerunt tria dubia, et resoluta ut infra.

I. An canonicus jubilatus teneatur vel per se, vel per alium ad celebrationem Missae conventualis per turnum: Negative.

II. An itidem teneatur facere depositum tertiae partis fructuum praebendae pro Distributionibus quotidianis, prout faciunt ceteri canonici: Affirmative.

III. An possit ipse participare de Distributionibus, quas ponunt in massa ceteri canonici, tam quoties ipse praesens est in choro, quam etiam quoties abfuerit. Affirmative etiam quoad fallentias, nisi obstet statutum, vel consuetudo.

Bituntina anniversariorum 1 julii 1679. Quando resolutum fuit, jubilatum non esse admittendum ad participan. de emolumentis anniversariorum, lib. 30 decret., fol. 208.

Romana distributionum, lib. 30 decret., fol. 16 et fol. 36 a tergo. Quando fuit resolutum: fallentias non deberi canonico jubilato, si choro non intersit.

Maceraten. jubilationis 8 martii 1698. Quando fuit resolutum: indultum jubilationis non sustineri quando deficit laudabile servitium ecclesiae per spatium annorum quadraginta.

*Bononien. jubilationis 16 junii 1696, in qua dictum fuit: canonico jubilato deberi Distributiones, non solum relictas ecclesiae ante servitium quadragenarium, sed etiam illas, quae auctae fuerint durante servitio. In cuius casu agebatur de Distributionibus auctis anno 24 servitii. Quae resolutio fuit confirmata die 28 aprilis 1697, cum addito, ut amplius caussa non proponeretur; de hac resolutione mentionem facit Bertochin. *Vot.*, decis. 13, per tot.*

Romana 12 decembris 1699. Quando fuit resolutum, indultum jubilationis deberi canonico, qui inservivit per annos quadraginta ecclesiae, prius uti beneficus et deinde uti canonicus, lib. 49 decret., fol. 502. Quod non procederet in casu, in quo servitium fuisset prius praestitum in qualitate simplicis clerici, praecipue si pro reliquo tempore etiam constaret de servitio laudabili praestito; ut revocando indultum prius concessum resolvit C. C. in Franen. jubilationis 18 januar. 1703, lib. 53 decret., fol. 12.

Burgi S. Donnini jubilationis 29 aprilis 1704, l. 54, decret. f. 182, quando resolutum fuit: indultum jubilationis suffragari non solum pro Distributionibus ordinariis, sed etiam extraordinariis; quae debentur a die intimati indulti, non attenda lite, desuper per canonicos promota; ibidem, ad dubium secundum.

Quando aliqua concurrat difficultas circa integrum laudabile servitium ecclesiae praestitum per annos quadraginta, vel ob indultum abessen-
Supplem. Vol. II.

di, vel ex causa infirmitatis, vel ex alio rationabili motivo, solet S. C. C. benigne concedere indultum abessendi ad tempus, ut practicavit in Florentina jubilationis 10 januarii 1711, lib. 61 decr., fol. 12, ubi concessit facultatem abessendi a choro per triennium, et in Nepesina jubilationis 28 novembr. d. anni 1711, ubi indultum vacandi ad triennium.

Abessendi indultum nulloties prorogatum, tam ex causa difficultis accessus ad residentiam, quam actualis servitii praestiti uni ex S. R. E. Cardinalibus in urbe praesenti canonizatum, et approbatum fuit a sacra Congreg. Concil., in Avenionen. indultorum 9 februari 1715, cum addito tamen, ut post ultimum terminum indulti canonicus omnino debeat redire ad residentiam.

Servitium praestitum a canonico, uti coadjutore connumeratur in annis quadraginta ad effectum obtinendi indultum jubilationis, S. C. C. in Brixien. 27 martii 1682, ubi de annis duobus coadjutoriae, et 11 februarii 1696, ubi de anni septem. Et in Bergomen. jubil. 8 aug. 1687, ubi de annis novem, et in Novarr. 4 aug. 1691, ubi de annis quinque.

Segobien. 15 decembr. 1704, et 16 novemb. et 20 decembr. 1704, C. C. noluit confirmare statutum in quo petebatur restrictio temporis annorum triginta pro consequenda jubilatione rescribendo in 1 dubio; Negative quoad primam partem statuti in qua petitur reductio temporis ad triginta pro consequenda jubilatione. Prout etiam nobis confirmare idem statutum in alia parte, in qua canonicis absentibus concedebatur tertia pars Distributionum, rescribendo: Negative pariter quoad tertiam partem, concernentem Distributiones quotidianas, lib. 63 decr., fol. 701, et l. 64, f. 62 et 717. De quibus rescriptis mentionem facit Monacell., in form., tom. 2, tit. 13, form. 2, n. 77, fol. 60, et in tom. 4, fol. 2, n. 13 ubi, quod indultum jubilationis originem habet a collegio levitarum mosaicae legis, in quo levitae servientes, ab ann. vigesimoquinto usque ad annum quinquagesimum tamquam emeriti non amplius inserviebant, juxta verba illa Num. 8, 24 et seqq.: Haec est lex levitarum. A vigintiquinque annis, et supra ingredientur ut ministrent in tabernaculo foederis, cumque quinquagesimum annum aetatis impleverint, servire cessabunt, eruntque ministri fratrum suorum in tabernaculo foederis, ut custodiant quae sibi fuerint commendata, opera autem ipsa non facient; hactenus ad litteram D. Ursaya, loc. cit.

Cum canonici ecclesiae cathedralis civitatis Asculi ab immemorabili in toto anni curriculo non nisi unicum mensem haberent vacationis a servitio chori, quemadmodum gaudebant mansionarii ejusdem ecclesiae, supplicarunt anno 1647. Sacrae Congregationi Concilii pro concessione alterius mensis, et favorable indultum impetrarunt; ac rursus anno 1696, praevia relatione tunc temporis Episcopi obtinuerunt concessionem vacationis per alium mensem, et sic in totum trium mensium cujuslibet anni juxta modum praescriptum a sacro Concilio Tridentino; et quamvis attempta concessione vacationis istorum trium mensium, adhuc chori servitium semper fuerit laudabiliter, et summa totius populi aedificatione expletum; tamen die sabbathi 5 junii 1706, fuerunt in eadem Congregatione proposita sequentia dubia, quibus fuit responsum ut infra.

Dub. I. An sit standum, vel recedendum a decisis 28 januar. 1696.

Dilata, et exquiratur melior informatio super quantitate reddituum et qualitate servitii.

II. An archidiacono, et canonicis liceat vacare a choro, et servitia ecclesiae temporibus adventus et Quadragesimae, et in dominicis, aliisque festis, quae in cathedrali Asculana non dicuntur solemnia, et in octavis privilegiatis.

Negative.

III. An, et quomodo sit faciendus turnus per hebdomadam, et quatenus, affirmative.

Turnum faciendum esse per duas ex tribus partibus.

IV. An si aliquis ex canonicis in sua hebdomada non inservit, ita ut duae tertiae illorum partis choro non intersit, alii inservientes, et intererentes, lucrentur Distributiones.

Affirmative.

V. An distributiones non intervenientium possint reponi in massa communi, et dividi aequaliter, seu potius ad ratam servitutis.

Negative quoad primam partem, et quoad secundam affirmative.

VI. An absentes tempore vacationis ultra fructus suarum praebendarum, lucrentur Distributiones quotidianas.

Dilata.

VII. An Distributiones quotidianae debeantur canonico infirmo si alias sanus, non esset solitus residere.

Negative.

VIII. An debeantur canonicis coadjutis infirmis, si coadjutores sanā inserviunt.

Negative, et praedicta dubia amplius non proponantur.

IX. An Distributiones, relictæ a Cardinali Bernario de suo, et danda solis interessentibus Matutino, debeantur infirmis. Exhibendum esse instrumentum foundationis.

X. An canonicis, qui perceperunt easdem distributiones pro tempore, quo servitium ecclesiae non praestiterunt, ad illarum restitutionem teneantur?

Affirmative.

Repropositis vero die 5 januarii 1707, tribus ex dictis decem dubiis.

Ad I. In decisio quoad concessionem tertii mensis vacationis.

Ad VI. Negative, et amplius non proponatur.

Ad IX. Stetit in decisio. Sic apud D. Ursayam, tom. 8, discept. 34, num. 55.

D O L O R E



C A S O 1.º

Ermengarda ogni qualvolta va a confessarsi premette all'atto della confessione l'atto di Dolore, indi avanti l'assoluzione non lo recita. Domandasi se possa fare così, e se l'atto del Dolore debba precedere non solo l'assoluzione, ma anche la confessione.

La prima opinione, che viene diffusa dal Layman, c. 4, n. 31; dal Pal., part. 7, n. 11; dal Concina e dal Bonasp. appo il Concina, p. 252, n. 3, dice che deve l'una e l'altra precedere. Imperocchè il Dolore, siccome materia del sacramento della Penitenza, deve essere sensibile, nè in altro modo diviene sensibile che per la confessione. Adunque, se sussegue alla confessione, non è materia atta, sì perchè la confessione non deve essere una semplice narrazione, ma

una accusa dolorosa, diretta ad ottenere la remissione del peccato, e perciò conviene che sia informata dal dolore.

La seconda opinione poi, che è la più comune, sta per la parte negativa, e questa viene seguita dal Suarez, *dist. 20, sect. 4, n. 31*; dal Bon., *part. 2, n. 18*; dal Lugo, *dist. 15, n. 13*; dal Navarro, *Manual., cap. 1, n. 22*; dall' Holzm., n. 508 e parimenti dal Dic., Tol., Fill., Major., Hern., Fagn., ec., appo i Salmant., c. 1, n. 24, e dal Concina, *loc. cit.* Assai probabile la ritiene, e la favorisce il Rituale Romano, *de Sacram. Poenit.*, dicendo: « *Audita confessione, confessarius ad dolorem efficacibus verbis adducere conetur*, ec. Da ciò si vede che il Rituale suppone che è bastante il Dolore dimostrato dopo la confessione. Ma rettamente dicono i Salmanticesi che questa opinione, nel senso in cui la spiegano il Suarez ed il Dicast., non differisce dalla prima. Imperocchè il Layman, il Conc., il Pall. null'altro esigono, sennonchè la confessione non sia una mera narrazione dei peccati, ma sia invece una accusa di sè stesso per ottenere l'assoluzione. Ecco le parole del Layman seguito dal Pal.: « *Requiritur ut Dolor aliquo modo antecedit confessionem, quia aeterna peccatorum confessio debet procedere ab interna poenitentia, eumque significare; quando quidem materia sacramenti non est mera peccatorum explicatio, sed accusatio sui ipsius, tendens ad absolutionem, ut explicat Con.* » Dipoi lo stesso Layman col Pal., seguendo l'opinione del Suarez, soggiunge: « *Ad hoc vero, nempe ut confessio sit sacramentalis, necessarium est, ut Dolor animi post peccatorum narrationem habitus aliquo signo declaretur, saltem humiliando se coram sacerdote, et absolutionem petendo, seu expectando: tale enim signum relatum ad peccata paullo ante explicata veram rationem sacramentalis accusationis habet.* » Adunque queste non sono due opinioni, ma una sola. Imperocchè intanto il Layman con gli altri ricerca che la confessione sia dolorosa, ossia che il Dolore preceda la confessione, in quanto vogliono che la confessione non sia una mera narrazione dei peccati, ma abbia ragione di accusa sacramentale; ed a questo basta che la confessione si faccia con animo di ottenere l'assoluzione, e poscia il Dolore sia manifestato almeno per la petizione e l'espettazione dell'assoluzione. Imperocchè in questo modo la confessione diviene sacramentale. Aggiungono

poi i Salmanticesi, che solamente per sedare gli scrupoli sogliono i confessori, se dubitano dell'interna disposizione del penitente, eccitarlo a dolersi dei peccati poco prima narrati. LIGUORI.

C A S O 2.º

Guglielmina è al servizio di una famiglia numerosa, per cui poco può occuparsi nelle cose di pietà ove voglia adempiere a tutti i suoi doveri. Quando ella va a confessarsi suole fare la sera antecedente l'esame ed il Dolore dei peccati, onde essere pronta nella mattina al primo venire del confessore di fare la sua confessione, e ritornar presto alle sue famigliari incumbenze. Questo spazio di tempo fra il Dolore e la confessione non è forse di troppa distanza? Che se è tale, domandasi per quanto spazio di tempo moralmente duri l'atto di Dolore al valido ricevimento del sacramento.

Il Suarez, nella *dist.* 20, *sect.* 4, *n.* 29, e l'Escob., *l.* 14, *n.* 121, col Soto, l'Hurt. ed il Cand., credono che basti il Dolore, che per lungo tempo precedette la confessione, purchè non sia ritrattato; ma meritamente il Concina riprova questa opinione, *p.* 233, *n.* 4. Altri poi, come il Card. nella prima proposizione d'Innocenzo XI, *p.* 63, *n.* 88, e l'Holzm., *n.* 510 ed il Diana, *part.* 5, *tract.* 14, *reg.* 67, in uno al Prep. e Gran., dicono che è sufficiente il Dolore precedente per un giorno, purchè sia stato fatto in ordine alla confessione; imperocchè la confessione essendo un effetto di quel Dolore, il Dolore virtualmente persevera. Il Ronc. poi, al *cap.* 3, *quaest.* 2, *reg.* 2, è di opinione che ciò valga anche se il Dolore preceda per varii giorni, purchè virtualmente perseveri, come dice questo autore, in alcuni mezzi, come, a cagion di esempio, se il penitente, in forza del concepito Dolore, attende ad una frequente orazione, alla fuga delle occasioni, alle mortificazioni, ec.

Adunque vale il Dolore di Guglielmina per la confessione che fa alla mattina.

CONCINA.

C A S O 3.°

Domanda il giovane confessore Bartolammeo se, affinché il Dolore sia materia atta, debba essere emesso con intenzione della confessione. Che cosa gli si dovrà rispondere?

A Bartolammeo si dovrà rispondere che tengono una opinione negativa intorno a questo punto il Lugo, *distinct.* 14, *num.* 57, lo Sporer, il Moya, il Gobat con altri citati dal Concina, e che probabile una tale opinione è chiamata dal Tambur., *lib.* 1, *cap.* 2. Imperocchè, secondo il Tridentino, *sess.* 14, *c.* 4, quell' attrizione dicesi che disponga per impetrare la grazia nel Sacramento, che esclude la volontà di peccare, con la speranza del perdono; le quali tutte cose si verificano nel caso nostro. Imperocchè tanto allora il Dolore, sebbene non sia stato ordinato alla confessione con relazione antecedente, viené ordinato però con relazione conseguente, chè allora appunto si verifica il Dolore manifestarsi per mezzo della confessione. Di opposta opinione, e perciò affermativamente sentono la cosa il Bus., il Bon., *quaest.* 3, *p.* 2, *n.* 17, col Concina, *loc. cit.* E la ragione si è, perchè siccome il ministro, od anche il suscipiente gli altri sacramenti per mezzo della intenzione ordina la materia al sacramento, così anche quello che riceve il sacramento della Penitenza deve a quello ordinare il Dolore. La prima opinione è più probabile; ma essendo probabile anche la seconda, comè cosa da doversi seguire prima del ricevimento del sacramento con più sicurezza lo afferma il

CARDENA.

C A S O 4.°

Lucio non si confessa che di peccati veniali, ma li confessa senza alcun Dolore. Domandasi se in questa confessione, mancando del Dolore, commetta un peccato mortale.

Dicono di no Natale Alessandro, *de Poenit.*, *art.* 7, *reg.* 20, *pag.* *mih* 69; il Juen., *de Sacram. in sacr. poenit.*, *quaest.* 4, *q.* 2, ed il Genet., *tom.* 4, *quaest.* 8 *in fin.*, *pag.* 81, e dicono inoltre che Lucio, confessandosi senza un certo Dolore peccati solamente leggieri, rice-

vendo così il Sacramento, non commette che una colpa veniale, purchè non abbia intenzione di profanare il Sacramento; perocchè asseriscono che frustrare il Sacramento in una materia lieve non è che una lieve irriverenza. Ma per quanto a questa opinione, dice il Liguori, io abbia cercato di accomodarmi, non lo ho mai potuto, essendo opposta all' insegnamento di tutti i teologi, come si può vedere appo La-Croix, n. 681, l'Antoine, pag. 501, *quaest.* 7; il Lugo, *distinct.* 14, *sect.* 8, n. 108, che chiama la prima opinione assolutamente falsa; e la ragione di ciò è chiara ed ha molta forza. Imperocchè tutta la malizia della colpa in questo caso consiste nella ingiuria che si fa al Sacramento, frustrandolo del suo effetto; sia poi che il Sacramento venga frustrato per una materia grave, o per una materia lieve, ciò poco importa; poichè sempre si commette verso il Sacramento la stessa irriverenza. Moralmente adunque Lucio pecca confessandosi anche di sole venialità senza alcun Dolore.

LIGUORI.

C A S O 5.º

Eliodoro, nella confessione che fa di puri peccati veniali, se ne duole di uno di questi, e non dell'altro. Basta forse un tale Dolore? Alcuni appo il Suarez, *distinct.* 20, *sect.* 6, n. 7, negano la cosa. Ma la opposta opinione si deve seguire con la comune dei teologi, secondo il sentire dello stesso Suarez, *loc. cit.*; del Concina, p. 255, n. 7; dell'Antoine, p. 501, *quaest.* 7; del Lugo, *dub.* 14, n. 118; con l'Henriquez, Fagnano, Escobar., *lib.* 14, n. 166, non che l'Urtado ed il Diana. Quindi basta che Eliodoro concepisca Dolore di uno dei suoi peccati, e ne faccia proponimento, mentre i peccati veniali non sono materia necessaria, ma soltanto sufficiente per la confessione. Dicono poi il Lugo, *num.* 153, ed il Tamburini, *lib.* 1, c. 3, n. 9 e 10; il Palao e lo Sporer appo La-Croix, n. 910, che basta anche che Eliodoro si dolga della moltitudine o frequenza dei peccati veniali, sebbene non si dolga di ogni singolo peccato in particolare, poichè, come dicono, siccome taluno si può dolere dell'eccesso delle distrazioni nella preghiera, così anche lo può della moltitudine dei peccati. E sembra che tale opinione sia favorita

dall'Angelico, 3 part., quaest. 87, art. 1, dove dice: «*Sufficere propositum se praeparandi ad venialia minuenda.*» Adunque basta il Dolore della loro moltitudine; perocchè il proposito segue il Dolore. Contraddicono però la cosa l'Arr. ed il Dicast., appo La-Croix, dicendo che il Dolore ed il proposito non tanto devono versare intorno la moltitudine da emendarsi, ma anche intorno agli stessi veniali, che costituiscono la frequenza. Ma, che che ne sia della diversità di queste opinioni, sembra esser facile il poternele insieme conciliare; mentre è impossibile dolersi della moltitudine, e non dolersi parimenti di quelle colpe posteriori che costituiscono la moltitudine; poichè questa circostanza di eccesso non si può astrarre dalle stesse colpe; quindi ne avviene che si concepirebbe obliquamente Dolore delle colpe, rettamente e principalmente dell' eccesso. Con ragione dice poi La-Croix, n. 913; col Suar. ed il Tana., che taluno può infatti dolersi dei veniali commessi, e volere nell' avvenire attendere alla emendazione di essi, per quanto lo comporta l' umana fralezza: E queste cose sono conformi alla dottrina dell' angelico dottor S. Tommaso, il quale, d. quaest. 87, art. 1 ad 1, così dice: «*Poenitentia de peccatis mortalibus requirit quod homo proponat abstinere ab omnibus et singulis: sed ad poenitentiam venialium requiritur quod homo proponat abstinere a singulis, non tamen ab omnibus, quia hoc infirmitas hujus vitae non patitur; debet tamen habere propositum se praeparandi ad venialia minuenda.*»

LIGUORI.

DUBBIO. Ved. BATTESIMO, COMUNIONE, CONFESIONE, COSCIENZA, DIGIUNO, MATRIMONIO, RESTITUZIONE, SACRAMENTI, ec.

N. B. Queste voci si possono osservare tanto nel corpo del Dizionario quanto nel Supplemento.

E B R E O

L' Ebreo che si rifugge alla Chiesa gode della immunità ecclesiastica, secondo lo statuto della S. C. delle immunità, in *Sarganen.* 26 settembre 1651. La cognizione poi della causa per commercio carnale avuto con donne cristiane si aspetta alla curia vescovile. S. C. Immunit., in *Mantuana* 7 giugno 1673. La causa invece per contesa avvenuta nelle loro sinagoghe in tempo festivo per gli stessi Ebrei si addice al foro secolare, secondo la medesima sacra Congregazione, in *Senogaliens.* 15 gennaio 1686.

I parrochi devonsi mantenere nel possesso di esigere dagli Ebrei che dimorano nelle loro parrocchie le decime e gli altri incerti che dai cristiani percepivano prima che le case loro divenissero possessioni degli Ebrei, secondo il testo espresso nel *cap. Quanto ad usur.*, e dal *cap. De terris de decimis*: locchè concorda perfettamente con quanto si legge intorno a questo punto nel *cap. Nimis prava de excessib. praelat.*, e prova apertamente tal cosa il Pignatelli, *tom. 5, consult. 70*, ed il card. De Luca, *de Parochis, discept. 29, n. 3*. Gli Ebrei che vivono in paesi cristiani sono obbligati ad osservare le feste che osserva la Chiesa. Paolo IV, *Constit. 3*, che incomincia *Cum nimis absurdum*. I medici ebrei non devono essere chiamati alla cura dei cristiani, sotto pena di negare ad essi i Sacramenti e la ecclesiastica sepoltura, giusta l'ordinazione di Gregorio XIII, nella Costituzione 68, che incomincia *Alias piae memoriae*. Per le piazze degli Ebrei non si può portare la Ss. Eucaristia; *sacr. Congr. Rit. in Anconit. 22 febb. 1590*. Non si deve permettere agli Ebrei l'accesso al monastero di monache, neppure per parlare con alcuna di esse; *Sacr. Congr. Episcop. et Regul., in Ravennaten. 23 apr. 1594*.

Gl' inquisitori possono procedere contro gli Ebrei nei casi seguenti contenuti nella costituzione di Gregorio XIII, *num. 70*, che incomincia *Antiqua Judaeorum* dell' anno 1583. *I. Si negaverint*,

quae circa fidem communia sunt cum christianis. II. Si daemones invocaverint, aut eis immolaverint. III. Si quem christianum haec docuerint, vel ad ea perduxerint. IV. Si haeticas blasphemias dixerint. V. Si christianum fide deviaverint. VI. Si infideles ad fidem Christi transire impedierint. VII. Si haeticum scienter receptaverint. VIII. Si libros haeticos, vel thabudicos, aut alios judaicos quomodolibet damnatos tenuerint. IX. Si hostiam salutarem, aut crucem, et similia vel christianos deriserint. X. Si nutrices christianas retinuerint, vel easdem ab hac die, qua Eucharistiae sacramentum sumpserint, hac in latrinas effundere cogerint. » Si può anche consultare sopra questi punti di disciplina la Costituzione 20 di Urbano VIII, che incomincia *Cum Hebraeorum malitia* dell' anno 1593.

Quelli che traggono origine dagli Ebrei e dagli eretici non possono essere ricevuti nella corporazione dei frati dell' ordine dei Minori Osservanti, nè tali frati possono essere eletti a ministri provinciali, o guardiani, secondo la Costituzione di Clemente VII del giorno 19 marzo 1525, che incomincia *Officii nostri*, e quantunque questa Costituzione sia stata rievocata da Giulio III, come si può vedere appo il Roderic., in *Collect. privileg. Regular.*, tom. 2, *Bulla 1 hujus Pont. quae incip. Ad hoc*, tuttavia fu chiamata in vigore la sopra citata Costituzione di Clemente VII dalla Costituzione di Paolo IV, che incomincia *Cum ex Apostolatus officio* del giorno 5 dec. 1564.

I principi cristiani lecitamente tollerano gli Ebrei nei loro stati, e con essi i loro riti e sinagoghe; Barbosa, in *cap. Sicut Judaei* 9, *de Judaeis*; cardinal Petra, tom. 2 *Comm. ad Constit. 1 Honorii III*, n. 7, ec. Gli Ebrei possono ristaurare le loro sinagoghe, non però erigerne di nuove, *cap. Judaei* 3; *cap. Consuluit 7 de Judaeis*, in cui si legge: « *Judaeos de novo construere synagogas, ubi non habuerint, pati non debet. Verum si antiquae corruerint, vel ruinam minantur, aut eas reaedificent, potest aequanimiter tolerari, non autem ut eas exallent, aut ampliores, aut pretiosiores faciant, quam antea fecisse noscuntur.* » Gli Ebrei, che furono una volta ricevuti nei territorii dei cristiani, e vennero assicurati della protezione, senza una giusta e legittima causa non possono venirne scacciati; Decian., in *pratic. crim.*, lib. 5, *cap. 11*; Socino, *consil. 86, lib. 4*; Vasquez, *Illust. contr.*, *cap. 8*,

n. 12; Barbosa, in cap. *Sicut Judaei* 9, de *Judaeis*, num. 4; *Argum.*, leg. *Nullus* 14 Cod. de *Judaeis*. Le cause poi giuste e legittime, per cui gli Ebrei possono venire scacciati dai luoghi nei quali furono ricevuti, e dove godono la protezione, sono le seguenti:

1.° Se divengono contumeliosi alla religione cristiana, *Argum.* cap. *Quia super*. 2.° Se eccitano sedizioni, od in altro modo ai cristiani divengono ingiuriosi, come abbiamo dal cap. *Christianis*. 3.° Se si aumentano in modo da temere una rivolta o tradimento, cap. *sopr. cit. Christianis*. 4.° Se non osservano le leggi, *ibid.* 5.° Se divengono così doviziosi, da porgere occasione di temerne un qualche inconveniente. In questi casi però si può venire in pria a delle pratiche e stabilimenti, leg. *Si quis sepulchrum*, ff. de *relig. et sumpt.*

A compiere però questa materia sarà qui utile il riferire i capi principali delle Costituzioni apostoliche e dei sacri Canoni, i quali gioveranno allo scioglimento di qualunque caso propor si possa sopra di questo punto. Sono questi i seguenti:

Ut Judaei semper, et quocumque iter faciant, viri pileum, seu biretum crocei coloris mulieres impositum, reliquo capitis ferant.

Ne christiani ad convivias, nuptias, vel dies festos, et synagogas Judaeorum accedant, aut cum eis ludant, vel, quod detestabilius est, choreas cum judaeis agant.

Ne Judaeis christiani in famulatu esse possint.

Ne christiani, si in diem, vel horam Judaeis operas suas locaverint, apud illos cibum capiant.

Ne christianae mulieres Judaeorum nutrices in earum domibus esse ullo pacto possint. Neve extru eorum domos, nisi cum necessitas, ordinario probanda, postularit.

Ne christiani Judaeos medendi causa ad se accersant.

Ne in conjungendis inter se matrimoniis eorum opera utantur.

Ne christianae mulieres Judaei faci, pigmentorum, aut ornandi se causa adhibeant.

Agros, praedia ecclesiastica Judaeis locari, vestes, vasa, aliave sacra, vel ad usum ecclesiae destinata, vendi, aut pignori dari non liceat.

Ne in aedibus, quae ecclesiae vicinae sint, Judaei habitent, et si quis in eis nunc habitat, intra certum tempus omnino cogatur emigrare.

Ne christiani cum Judæis in diebus emptionis, venditionis, vel alio nomine contrahere audeant.

Ne dignitatem, vel publicum officium, quod ad christianos pertinere aliquo modo possit, Judæi obtineant.

Haec et reliqua, quae de christianorum cum Judæis consuetudine sacris Canonibus constituuntur, curent Episcopi et principes, ac magistratus pro suae quisque auctoritatis munere, poenis contra christianos et Judæos adrioribus constitutis, ut inviolata serventur.

Vehementer etiam a principibus petimus, ut in singulis civitatibus certum locum constituent, ubi Judæi separatim a christianis habitaturi conveniant. Et si quas proprias aedes Judæi in civitate habent, intra sex menses, eas vere, non autem simulato contractu christianis vendi jubeant.

Illud praeterea pro sua pietate principes statuere debebunt, ut Judæi quibusvis contractibus, et negotiis, quae cum christianis habuerint in libris suis conscribendis, litteris, et lingua vulgari nostro, non autem sermone et characteribus hebraicis utantur. Si secus fecerint, severe puniantur, nullumque inde jus eis esse possit agendi, vel excipiendi.

Omni denique diligentia illos in eo uti aequum erit, ut fraudolentam et insidiosam Judæorum cum christianis contrahendi rationem, et eorum facultatibus inhiantem avaritiam comprimant et coerceant.

Monemus vero Episcopos, ut ab hominibus piis, ac peritis linguae hebraicae, et rituum Judæorum, vel si hujusmodi non reperiantur, ab aliis doctis ac bonis viris curent, fidem, ac doctrinam christianam Judæis praedicandam.

Ad eas conciones Judæi omnes jussi conveniant, sed pueri, ac puellae seorsim a parentibus, atque illis majoribus nati concionatorem audiant, qui ipsos familiariter instituat, et interrogantibus benigne satisficiat.

In quo signum aliquod conversionis cognitum fuit, is ab aliis separetur, et in domum aliquam catechumenorum ad id paratam deducatur, ubi diligentius omnia, quae scire christianum oportet, doceatur.

Catechumeni ne baptizentur, nisi prius diligenter instructi, et examinati fuerint, praesertim si grandiores sint.

Baptizati curae alicujus probi viri, saltem per annum committantur, qui vitam illorum iis rationibus regat ac moderetur.

Ut diebus festis missam, conciones ac vesperas adeant.

Aliis diebus aliquo artificio, quo victum quaerere possint, utantur.

Ne cum christianis, quorum vita flagitiosa sit, versentur.

Curet Episcopus, ut Judaeus, qui ad fidem se convertit, omnia bona sua habeat, ac si filiusfamilias sit, legitima, et quaecumque alia bonorum pars ei jure debita a patre etiam vivente, detur. Vel si mulier fuerit, ei dos a marito restituatur, vel a patre constituatur, unde alii possit ex praescripto Constitutionis Pauli III summi pontificis, praesertim in iis, quae ille statuit de iis facultatibus, quae ex usuris comparatae sunt. Vide novissimam Constitutionem Clementis XI.

Placet etiam adducere quaedam praeloquia sive decreta, quae ex variis declarationibus, resolutionibus, atque responsis sacr. Inquisitionis Romanae congesti, quaeque forsitan nusquam alibi reperiuntur, suntque hujusmodi.

Judaei tenentur ex se suos libros expurgare, alias puniendi.

Fere semper est ipsis deneganda licentia medendi christianos.

Non debet eis permitti, ut a christianis accendatur ignis in suis domibus, praesertim die sabbati, etiam si offerent eleemosynam locis piis erogandam.

Prohibentur cum christianis promiscue larvatas adire comoedias tempore bacchanalium, ac simul tripudiare, et contra eos potest procedi per inquisitores.

Fingentes se christianos, et sumentes Eucharistiam, vel tradendi sunt curiae saeculari, vel, si recipiant sacramentum Baptismi, admittendi sunt ad poenitentiam, vel videndum prius est, quo animo id fecerint.

Retinentes pro suis servitiis puellas christianas, quae non accedunt ad missam, puniuntur in S. Officio, ad quod hujusmodi causae spectant, e non ad judicem saecularem.

Deferentes arma Algerium, vel ad alia loca infidelium sub praetextu illa deferendi ad aliquem locum catholicum, puniuntur in sancto Officio.

Amplectentibus fidem catholicam conceditur retentio suorum bonorum, dummodo constet, non fuisse foenore acquisita. Sancta tamen Congregatio de propaganda fide 15 junii 1646, approbante sanctissimo, non solum dixit observari posse; Constit. 32, Sanct. mem. Pauli III, quae incipit Cupientes Judaeos, quo ad licite acquisita, vel illicite ab incertis, ipsis conversis tamquam pauperibus applicanda, sed etiam alias fuisse factam

gratiam filiis Hebraeorum ad fidem christianam conversis, etiam de bonis illicite acquisitis a certis personis.

Testes absque tortura, non faciunt fidem in caussa contra christianos, item possit procedi ad torturam contra reum.

Retinentes libros prohibitos puniuntur ab inquisitoribus ex constitutione Clementis VIII, etiam cum confiscatione. Unde inquisitores si habent sufficientia iudicia, quod hujusmodi libros retineant, et praecipue Thalmud, qui corrigi non potest, debent contra eos procedere. Nec iidem inquisitores debent illorum correctionem acceptare, vel libros expurgatos subscribere.

Transferentes cum pompa, et luminaribus arcam ab una in aliam domum puniuntur in sancto Officio.

Non possunt absque licentia Sedis Apostolicae nova synagoga construere.

Accedentes ad hospitia christianorum non puniuntur in sancto Officio.

Infantes, quos nutrices christianae baptizare faciunt, in sciis eorum parentibus, illis non restituuntur, quia sunt vere baptizati, et eorum parentes tenentur ad praestandum alimenta.

Ipsis conceditur per Breve expeditum die 2 junii 1593, licentia accedendi ad quaecumque loca Status ecclesiastici occasione mercaturae, dummodo in illis non contrahant domicilium, quod in nullis civitatibus, ac locis ditionis ecclesiasticae possunt habere, nisi Anconae, Romae et Ferrarias, et, ex Brevi Urbani VIII, in ducatu Urbini.

Dantes christianis panes azymos, quos in Paschate conficiunt, puniuntur extra urbem in sancto Officio, in urbe per eminentissimum Cardinalem Vicarium.

Persolvunt poenas, vel poenitentias, sibi impositas, non quidem manendo prae foribus ecclesiae, sed ante synagogam.

Circumcidentes infantem christianum severe puniuntur ab inquisitoribus.

Existentes in triremibus, volentes amplecti fidem catholicam, instruuntur, et baptizantur, sed remanent in triremibus.

Habentes commercium carnale cum mulieribus christianis non puniuntur in sancto Officio, sed ab ordinariis. Aliquando tamen simul procedunt.

Non possunt eorum synagogam, licet combustam, in alio loco aedificare, sed debent illam in eodem loco reficere.

Percutientes, vel corrumpentes imagines sanctorum puniuntur in sancto Officio, etiam privative quoad iudices laicos, idque etiamsi praevenierint.

Descendentes ex eorum progenie non admittuntur ad canonicatus, ad dignitates in collegiatis, ad beneficia curam animarum habentia, nec etiam ad munus vicarii, et curae etiam amovibilis. Quod item servandam est a regularibus in ecclesiis, in quibus habent curam animarum. Ad ordines vero promovendi non sunt nisi viri probatae vitae, et ii, quibus merita vitae suffragantur.

Divites coguntur ad subministrandum expensas victus suis filiis neophytis ad fidem conversis.

Non possunt uti nutricibus christianis, etiam extra ghetto, nec de licentia Episcopi; in casibus tamen necessitatis, ita ut aliter eorum filii educari non possint, nisi a nutricibus christianis, potest Episcopus ex se id permittere, ita tamen, ut omnino prohibeat quodcumque commercium cum ipsis Judaeis, et omnino separatae existant, et infantes in propriis domibus nutrices retineant, prohibendo Judaeis, ne ad illas accedant; quo in casu inquisitores se ingerere non debent.

Pro exercendo foenore debent petere licentiam a Summo Pontifice.

Nequeunt occidere sua animalia in macellis christianorum cum suis superstitionis observationibus.

Non possunt uti opera christianorum in lavandis pannis; verum ob penuriam aquae potest ob bonum publicum permitti, ut ipsimet deferant pannos lavandos mulieribus christianis ad locum, in quo dealbantur, et lotos ad suas domos reportent; neque ipsis expresse permittitur, quod uti possint servitiis bajulorum in conducendis sibi lignis, frumento et vino, sed totaliter per conniventiam.

Procurantes liberationem Turcharum a triremibus, ut judaizent, puniuntur in sancto Officio.

Non possunt uti opera christianorum in addiscendis litteris latinis, vel scientiis, aut artibus. Quod si concedatur licentia, potest concedi, ut doceantur in aliqua domo privata extra ghetto, in quam non interveniant pueri christiani, et exceptis diebus festis, atque habita prius diligenti informatione de sufficientia et pietate praeceptoris.

Nequeunt docere christianos scientiam aliquam, vel artem.

Prohibentur accedere ad cauponas chistianorum cum meretricibus.

Non possunt promoveri ad gradum aliquem doctoratus in universitatibus catholicis.

Prohibentur apponere suis sepulchris epitaphia, et insculpere nomina, et cognomina, ac patriam defunctorum, et apposita amoveantur.

Permittitur ipsis uti opera christianorum quoad frumentum, ligna, et vinum advehendum tantum, cetera denegantur, et utentes aliis serviitiis christianorum puniuntur in sancto Officio, sicut et christiani illa exhibentes.

Nequeunt vocari nominibus christianorum.

In vendendis, ac emendis libris tenentur servare ordines bibliopolis christianis datos.

Cum medicis, et chirurgis ad eorum domos causa eos medendi accedentibus Episcopus conniveat; annum tamen salarium iis prohibeat.

Barbitonsores debent ab Episcopo prohiberi, ne accedant ad illorum domos pro illis tondendis.

Cum puellis ultra secundum gradum dispensatur, ut ingredi possint religionem, et abilitantur ad officia et munera.

Occasione pestis permittitur ipsis usus medicorum christianorum, si non habent medicos judaeos.

Nulla modo est ipsis concedenda licentia conducendi praedia a christianis, et concessa revocanda.

Eorum synagogae erectae absque licentia Sedis Apostolicae suppressendae, ac destruendae.

Eorum filii infantes baptizati in lazareto, educandi apud christianos, et a suis parentibus, si possident bona, subministrentur alimenta, sin minus Episcopus suo zelo pastoralis illis provideat.

Ad christiauisimum conversi post conversionem, et poenitentiam ab anterioribus, et pristinis delictis in judaismo perpetratis, etiam in foro saeculari quoad poenam corporalem impunitatem non consequuntur. Idque, etiamsi cum tota familia baptizentur.

Prohibetur mercatura librorum ecclesiasticorum, et illos apud se retinere. Nec permittitur typographia idiomatis hebraici.

Baptizati, et relapsi in judaismum, non sunt iterum baptizandi, sed abjurare debent de formali.

Supplem. Vol. II.

Non possunt deferre processionatiter per ghetto bibliam.

Eorum spontaneas comparitiones volentium suscipere baptismum debet inquisitor remittere ad ordinarios.

Ipsorum filii minores septem annorum possunt baptizari ad instantiam patris, vel matris conversorum ad fidem catholicam: sed ii, qui excedunt septem annos, suatque doli capaces, sunt relinquendi suae voluntati.

Filii eorum, quamvis non possint, invitis parentibus, baptizari, si tamen de facto baptizentur, valet baptismus, et apud christianos alendi sunt; non licet tamen hujusmodi baptismum conferre, eorum parentibus invitis. Quia tametsi finis sit bonus, media tamen sunt illicita, praesertim ex constitutione Julii III, imponentis poenam mille ducatorum, et suspensionis baptizantibus filios judaeorum, invitis parentibus.

Contra hortantes eorum filios neophytos ad redeundum ad judaismum non devenitur ad confiscationem bonorum, sed ad mulctam pecuniariam.

Amplectentes sectam Turcharum, et inquisiti in sancto Officio expediendi, ac si essent sponte comparentes cum abjuratone, vel retractatione erroris, in quem inciderant juxta formam praescriptam a Pegna in Comment. qu. directorii.

Pronunciantes blasphemias haereticas puniuntur in sancto Officio.

Puellae, quae confugiendo ad christianos pluries asserunt se velle fieri christianas, collocantur apud aliquam nobilem mulierem christianam, ipsae, earumque parentes examinantur, et nolentes fidem amplecti, restituantur suis parentibus.

Non licet christianis pueros judaeos in articulo mortis constitutos baptizare, nisi ubi nulla spes adsit, quod hujusmodi pueri possint supervivere, nec adsit scandalum.

Judaea, quae ante baptismum nupsit judaeo, restituenda est viro fidei, cui postea nupsit, non attento quod tunc non constabat dictum judaeum suum primum virum obiisse: faciendae tamen sunt diligentiae, an praefatus judaeus adhuc vivat, et monendus an ad catholicam fidem converti velit, vel saltem cum ipsa cohabitare sine injuria Salvatoris, et absque eo, quod traheret illam ad peccatum mortale. Quod si dictus judaeus moneri legitime non poterit, id sufficiens videtur pro causa dispensationis juxta breve Gregorii XIII, in hac materia, ut scilicet dispensetur cum dicta muliere ad cohabitandum cum viro fidei, cui nupsit.

Infans judaeus, cujus pater consensum, ut baptizaretur, praestiterat, et postea poenituit, retinetur sub custodia christianorum, examinantur testes super consensu, et in casu periculi ordinatur baptismus.

Qui a lege hebraica apostatant ad Mahumetismum, damnantur ad revocandum, et detestandum sectam Turcharum juxta formulam praescriptam, damnantur ad carceres ad tempus arbitrio, et interim benigne suadentur ad suscipiendum baptismum.

EDUCANDE. *Ved.* MONACHE.

EFFETTO. *Ved.* BATTESIMO, CRESIMA, EUCARISTIA, ESTREMA UNZIONE, MESSA, SCOMUNICA.

ELEZIONE

Intorno a questa voce, di cui abbiamo già altrove parlato, dicendo di essa agli articoli **BENEFIZIO** e **CONCORSO**, noi ci contenteremo di dare qui i capi essenziali della Costituzione di Innocenzo papa XII, dai quali potrà venire data luce maggiore alla presente materia. La costituzione pertanto del suddetto Pontefice è la seguente:

INNOCENTIUS PP. XII.

Ad futuram rei memoriam.

*Ecclesiae catholicae per universum orbem diffusae regimini, etc., etc.
Omissis*

Dudum siquidem postquam felic. record. Nicolaus papa III, praedecessor noster accepto in nonnullis ecclesiis de earum consuetudine observari, ut cum earum praelati ad ecclesias ipsas primo accederunt vel cum

de recipiendis ibidem novis canonicis ageretur, nec praelatos admitti, nec canonicos aliter recipi in iisdem ecclesiis, nisi jurassent statuta et consuetudines ipsarum ecclesiarum scripta et non scripta inviolabiliter observare; inter laicos quoque multarum civitatum, castrorum et terrarum cum consuetudinis morbum in suis potestatibus rectoribus, vel officialibus assumendis irrepsisse, ut ipsi potestates, rectores et officiales, ad ejusmodi potestarias, rectorias, et officia nullatenus admitterentur, nisi prius restituta ipsorum locorum clausa servaturos similiter jurassent. In statutis vero, et consuetudinibus supradictis interdum aliqua reperiri illicita, sive impossibilia, vel ecclesiasticae libertati obviantia: ne sub tali generalitate jurandi, sic jurantibus peccandi occasio praeretur, animarum periculis obsistere cupiens, salubri sua, ac generali Constitutione praeceperat a quibuscumque scientibus contineri in praedictis Constitutionibus, et statutis illicita, impossibilia, vel libertati ecclesiasticae obviantia, juramenta hujusmodi nullo modo praestari; ac praeterea decreverat talia juramenta ea intentione facienda, vel facta, ut etiam sub tali intentione praestari non possent absque divinae majestatis offensa in hujusmodi illicitis, impossibilibus, seu libertati ecclesiasticae obviantibus non servanda: quin potius pro animarum salute, si sub forma praefata illicita seu impossibilia, vel libertati ecclesiasticae obviantia jurare contigisset, ad observanda dumtaxat licita, possibilia, et libertati ecclesiasticae non obviantia jurantium intentionem referri debere; declarans insuper juramenta sub hujusmodi generalitate qualitercumque, et sub quacumque verborum forma praestita, vel praestanda, ad licita, possibilia, ac ecclesiasticae libertati non obviantia damtaxat extendi, ipsosque jurantes ad alia per-praestationem juramenti hujusmodi non teneri.

§. 2. *Rec. mem. Gregorius papa XIII etiam praedecessor noster per quasdam suas desuper sub plumbo expeditas litteras quarum initium: Inter apostolicas, etc., praedictam Nicolai praedecessoris constitutionem, itidemque alias omnes canonicas sanctiones de abusu, et reprobatione juramentorum hujusmodi promulgatas innovavit, voluitque eas ubique ab omnibus, etiam quoad praeterita, inviolabiliter observari. Praeterea praecepit, et interdixit praelatis, canonicis, et aliis supradictis, nec non ecclesiarum capitulis et monasteriorum, ceterisque conventibus, civitatum quoque, castrorum, et terrarum communitatibus, et personis quacumque*

dignitate praeditis, ne ulla omnino juramenta illicita, impossibilia, damnosa, vel libertati ecclesiasticae aut decretis Concilii Tridentini obviantia, sive ante, sive post electiones, confirmationes, provisiones, receptiones, admissiones, et alios actus ubicumque ac quocumque tempore, etiam praetextu conjusvis consuetudinis quocumque tempore observatae, quae potius corruptela esset censenda, sive in genere, sive in specie praestare, reddere, vel exigere, neve super praestitis, redditis, vel exactis eo usque quempiam in judicio, vel extra illud inquietare auderent quoquomodo vel turbare.

§. 3. *Ac illos, qui juramenta illicita, impossibilia, damnosa, vel ecclesiasticae libertati, aut decretis dicti Concilii obviantia exigere contendissent, Episcopos, et alios quoscumque pontificali dignitate praeditos a divinis suspendit: capitula vero, conventus, eorumque ecclesias, et loca omnia interdicto ecclesiastico supposuit, ac singulares personas excommunicationis sententia innodavit, inhabilesque fecit ad obtenta, et alia obtinenda eo ipso, sibi, et Romano Pontifici pro tempore existenti relaxationem suspensionis, et interdicti, nec non absolutionem ab excommunicationis sententia hujusmodi perpetuo reservavit. Decernens eos qui talia juramenta scienter praestitissent usu, et commodo rei, ac gratiae, cujus causa jurassent, eo ipso privatos esse, alios vero ignorantes ad praestitorum juramentorum hujusmodi observationem minime teneri, et alias prout in praefatis Gregorii praedecessoris litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene, et sufficienter expresso, ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.*

§. 4. *Porro antequam litterae hujusmodi emanassent, similis mens. Pius papa V, etiam praedecessor noster, ejusmodi Concilii Tridentini decretis, quibus, ne quidquam, quod in usus pios non convertatur in electione, praesentatione, nominatione, institutione, confirmatione, collatione, vel alia provisione, sive admissione ad possessionem alicujus cathedralis ecclesiae, vel beneficii, canonicatum, aut praebendarum, vel partem proventuum, seu ad distributiones quotidianas quoquo modo persolvi possit, strictissime prohibetur, inhaerens, suam hac in re constitutionem ediderat tenoris, qui sequitur, videlicet. Pius episcopus servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Durum nimis, et incommodum arbitramur, quod ecclesiarum ministri in iis, quae ad ipsorum sustentationem suppeditant, dispendia patiantur. Quo circo cum hanc ad rem, simulque prohibendam*

ab ecclesia Dei avaritiae pravitatem, editas ante hac sanctiones. minime satis esse intelligimus, novae constitutionis subsidio cogimur providere. Cum itaque alias ex plurimum ecclesiarum cathedralium, et collegiarum constitutionibus, aut ex prava consuetudine observari intelligeretur, ut in electione, praesentatione, nominatione, institutione, conformatione, collatione vel alia provisione, sive admissione ad possessionem alicujus cathedralis ecclesiae, vel beneficii, canonicatum, aut praebendarum, vel partem proventuum, seu ad distributiones quotidianas certae conditiones, seu deductiones ex fructibus, solutiones, promissiones, compensationesve illicitae, aut etiam quae in aliquibus ecclesiis dicuntur, turnorum lucra, interponerentur, licet sancta Synodus haec detestata, mandaverit Episcopis, ut quaecumque hujusmodi, quae in usus pios non converterentur, atque ingressus eos, qui simoniacae labis, aut sordidae avaritiae suspicionem haberent, fieri non permitterent, ipsique diligenter de eorum constitutionibus, sive consuetudinibus super praedicti cognoscerent, et illis tantum, quas probarent, exceptis, reliquas ut pravas, et scandalosa rejicerent; eos vero, qui adversus praedicta quavis ratione commisissent, poenis contra simoniacos editis teneri decreverit; multorum tamen indomita cupiditate tam praedicta, quam alia ad beneficium, et commodum ipsorum ministrorum edita, aut omnino contemnuntur, aut in varios sensus traducta perperam eluduntur. Quare nos pro divini cultus exercitio, simulque evocatorum ad illum, auxilio plenius, evidentiusque consulendum fore rati, revocamus, et abolemus omnia, et quaecumque privilegia, consuetudines, et statuta quarumcumque ecclesiarum cathedralium et metropolitanarum, ac majorum, nec non collegiarum, etiam juramento, confirmatione apostolica, aut alio quovis praesidio munita, ac etiam supra hominum memoriam, et longissimo, et quancumque tempore etiam continuo observata, sive pro solvendis ecclesiarum, vel praelatorum debitis, sive pro supportandis illorum oneribus, sive aliis etiam majoribus, maximis, et urgentissimis causis concessa, et approbata, ac etiam multiplicatis vicibus, innovata, extensa et moderata, quod vacantibus ipsarum ecclesiarum dignitatibus, canonicatibus, praebendis, portionibus, beneficiis, et officiis, fructus ac etiam quotidianae distributiones ex eis primo ab ipsa vacatione anno, aut longiore, vel etiam breviori tempore proventuri, mensae episcopali, seu capitulari, aliove loco integre, vel partim remaneant, seu applicentur,

aut in communes usus cedant, seu inter alios canonicos, et personas ecclesiae, seu capituli dividantur. Quodque nullus etiam apostolica auctoritate provisus in canonicum recipi, aut ad dignitatem, seu portionem, beneficium, vel officium admitti, vel alias in ejus possessionem induci possit, nisi prius de observandis hujusmodi privilegiis, consuetudinibus, et statutis juramentum praestiterit, et obtentae illorum derogationis, ac fructuum, et distributionum perceptioni renunciaverit, seu capitulo, et personis praedictis cesserit, seu (ut appellant) Dulciaria, aut quid aliud praestiterit; quorum omnium tenores, causas, et effectus habemus praesentibus pro expressis, quibuscumque illa concepta sint formulis, nec non irritantibus, et aliis decretis roborata. Volentes ea omnia vires, et effectum de cetero non habere. Praecipimus igitur, et interdicens omnibus Episcopis, capitulis, collegiis, et personis ad quos id pertinet; ne posthac fructus, aut distributiones hujusmodi, nec prorsus ullam eorum partem retineant, neve ipsorum cessionem, vel renunciationem, aut dulciaria, vel alia quomocumque petant, vel exigant, aut quemquam sive ordinaria, sive apostolica auctoritate provisum, ad praestandum hujusmodi juramentum inducant, aut illi praedicta non facienti possessionem impediunt, vel removentur. Quicumque contrafecerit, si ecclesiarum antistites, tandem a pontificalis officii exercitio sint suspensi, donec satisfactione praevia illis per Sedem Apostolicam suspensio relaxetur. Capitula vero, et collegia quaecumque ecclesiastico subiaceant interdicto, ac singulares personae in excommunicationis sententiam incurrant, a qua, nisi in mortis articulo constitutae ab alio, quam a Romano Pontifice, absolutionis beneficium nequeant obtinere, decernentes hujusmodi praestita juramenta non tenere, nec quemquam illis obligari, quinimo jurantes in hujusmodi censuram incidere, nec non irritum, et inane quicquid secus super his per quoscumque scienter vel ignoranter contigerit attentari. Et nihilominus statuimus, ut ubicumque hujusmodi fructus, et distributiones fabricae, vel sacristiae, aut alterius pii loci usibus ultra semestre tempus reperiantur concessi, horum dumtaxat dimidia pars ipsi sacristiae, vel fabricae, aut pio loco deinceps tribuatur, alteram vero beneficiati praedicti integre percipiant. Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus communiter vel divisim ab Apostolica sit Sede indultum, quod interdicti, suspendi, aut excommunicari

non possint per litteras apostolicas, non facientes plenam, et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto, hujusmodi mentionem, decreto praedictae Synodi, ac etiam constitutione fel. rec. Joannis papae XXII, quae incipit: Suscepti, et aliis juribus hac de re disponentibus, nihilominus alias in suo robore duraturis. Ceterum per praedicta non intendimus illis praepredicare capitulis, collegiis, mensis, aut personis fructus, et distributiones inter vacationem beneficiorum, et eorum collationem sive possessionis apprehensionem provenientes: ex statuto, consuetudine, vel privilegio hujusmodi percipientibus, vel retinentibus, quominus ipsi illos interrim, ut antea exigere valeant et habere. Postremo volumus ut praesentium exempla etiam impressa, notarii publici manu, et praelati ecclesiastici ejusve Curiae sigillo obsignata, eandem illam prorsus fidem ubique locorum in judicio, et extra illud faciant, quam facerent ipsaemet praesentes si essent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae revocationis, abolitionis, praeepti, interdicti, decreti, statuti, intentionis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursum. Datum Romae apud sanctum Petrum anno incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo, pridie kal. junii pontificatus nostri anno quinto.

2. 5. Cum autem, sicut non sine gravi animi nostri dolore, ex quamplurimum, ac praesertim nonnullorum venerabilium Fratrum Archiepiscoporum ad apostolatium nostrum delatis querelis accepimus, adeo creverit tam salutarium legum transgressorum impudentia, ut non desint, qui sive avaritiae, quae est idolorum servitus, improbo affectu; sive ambitioso ecclesiasticorum graduum cupiditatis consilio ducti, hominibus trepide paciscentibus, fidem habentes, et tamen Deo veraciter promittenti minime credentes sacras ipsas electiones, quas sanctissimi Ecclesiae Canones, omni prava pactione submota, peragi tam districte praecipunt, illicitis, injustis, ac per tot apostolicas sanctiones reprobatis conventionibus per electos quicumque illi sint, observandis, quibus canonica praesulum jurisdictio ut plurimum circumscribitur, vacantium ecclesiarum jura laeduntur, ac ipsius etiam Apostolicae Sedis auctoritas interdum violatur, temere inquinare satagunt, atque ita abominationem desolationis in sanctuarium invehere,

sacrasque ecclesiae dignitates, ad quas olim nonnisi ex persecutionis tolerantia ascendeatur, in turpem quaestum, ac tenebrarum negotiationem commutare minime vereantur non sine gravissima ecclesiasticae disciplinae perturbatione, fidelium scandalo, ac salutis animarum detrimento.

§. 6. *Hinc est quod nos, qui libertatis jurisdictionis, aliorumque iurium ecclesiasticorum assertores in terris a domino constituti sumus, omniumque christifidelium curam superna dispositione gerimus abusus quoscumque circa praemissa introductos e medio tollere, illisque in futurum omnem ansam praecidere, nec non animarum periculis, quantum nobis ex alto conceditur, occurrere cupientes, habita super iisdem praemissis cum particulari Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium ejusdem Concilii Tridentini interpretum, qui rem mature discussissent, diligenti deliberatione, de illorum consilio pariter et assensu, ac etiam motu proprio, et ex certa scientia, ac matura deliberatione nostra, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnia et singula praemissa a praefatis Nicolao, Pio et Gregorio praedecessoribus constituta, ordinata, interdicta, decreta et respective declarata, ut praefertur, expeditasque de super illorum Constitutiones, seu litteras supradictas tenore praesentium perpetuo approbamus, confirmamus, et innovamus illisque perpetuae, atque irrefragabilis apostolicae firmitatis robur patrocinium, et praesidium adjicimus.*

§. 7. *Praeterea, ut eadem praemissa firmitus, atque inviolabiliter de cetero observentur, ultra omnes, et singulas poenas in iisdem Constitutionibus, seu litteris impositas privationis dignitatum, canonicatum et praebendarum, aliorumque beneficiorum ecclesiasticorum, et quoad regulares, etiam vocis activae, et passivae, ac graduum, munerum, et officiorum, perpetuaeque inhabilitatis ad illa, et alia similia, vel dissimilia, quaecumque in posterum quomodolibet obtinenda poenas per contrasfacientes ipso facto, absque alia declaratione, incurrendas adjungimus.*

§. 8. *Porro ad penitus extirpandum, atque evellendum abusum capitulationum, pactionum, conventionum, concordatorum, seu statutorum quorumcumque, quae perperam, ac adversus sacrorum Canonum et Constitutionum apostolicarum dispositionem, occurrente ecclesiarum quorumlibet praesertim cathedralium, et metropolitanarum, seu monasteriorum quorumvis vacatione, ab iis, ad quos electio personarum idonearum ipsis*

ecclesiis, seu monasteriis ad electionem hujusmodi respective praeficiendarum juxta privilegia et indulta apostolica eis desuper concessa, aut alias legitime spectat, sive ante, sive post electionem praedictam interdum iniri, condi, aut fieri consueverunt, motu, scientia, deliberatione, et potestatis plenitudine paribus earundem tenore praesentium omnibus, et singulis, ad quos spectat, et pro tempore quomodocumque spectabit cujuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, praeeminentiae vel dignitatis fuerint sub eisdem omnino poenis superius expressis, quarum absolutionem seu relaxationem nobis, ac Romano Pontifici pro tempore existenti dumtaxat specialiter reservamus, districte prohibemus et interdicimus, ne capitulationes, pactiones, conventiones, concordata, seu statuta hujusmodi ante ipsam quidem electionem, seu etiam postulationem de cetero inire, concedere, aut facere audeant quovis modo seu praesumant.

§. 9. *Illaque proinde, quatenus de facto contra praesentis nostrae prohibitionis formam inita, condita, seu facta fuerint, nulla, inania, invalida, irrita, viribusque, et effectu penitus, et omnino vacua, ac nullius roboris, et momenti esse, et perpetuo fore, neminemque ad illorum, seu cujuslibet eorum, etiamsi juramento vallata sint, observantiam censi, aut obligatum existere, vel fore decernimus et declaramus.*

§. 10. *Quae vero electio, ne, seu postulatione hujusmodi secuta quomodolibet iniri, condi, seu fieri contigerit, ad nos, seu eundem Romanum Pontificem, pro tempore existentem, quamprimum deferri, atque ita nostro, et Sedis Apostolicae judicio subjici praecipimus, suspensa interim eorum omnium, et singulorum executione, donec et quousque ab eadem Sede, sine cujus auctoritate nihil omnino in similibus pacisci fas est, apostolicae confirmationis robur in totum, vel in partem receperint.*

§. 11. *Ceterum per praesentes non intendimus ea, quae antehac contra supradictarum Nicolai Pii et Gregorii praedecessorum, seu forsitan aliarum apostolicarum Constitutionum, seu litterarum formam quomodolibet gesta fuerunt, ullatenus approbare, nec poenas ea de causa per transgressores incursas remittere, vel condonare.*

§. 12. *Decernentes pariter easdem praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque etiam ex eo quod quilibet in praemissis, seu eorum aliquod jus, vel interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, cujuscumque status, gradus, ordinis, praeeminentiae, et dignitatis existant,*

et alia specifica, et individua mentione, et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae, et justificatae fuerint, aut ex alia quacumque, quantumvis juridica, et privilegiata causa, colore, praetextu, et capite, etiam in corporis juris clauso, etiam enormis, enormissimae, et totalis laesionis nullo umquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensus, aliove quolibet, etiam quantumvis magno, et substantiali, ac incognito, in excogitabili, individuumque expressionem requirente defectu, notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari, ad terminos juris reduci, seu in controversiam vocari, aut adversus illas aperi-tionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque juris, facti, vel gratiae remedium intentari, vel impetrari, seu impetrato, aut etiam nutu, scientia, et potestatis plenitudine paribus concesso, vel emanato quempiam in iudicio, vel extra illud uti, seu se juvare posse, seu ipsos praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarias, et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus, et singulis, ad quos spectat, et pro tempore quomodocumque spectabit, iuvolabiliter et inconcusse observari; sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac ejusdem S. R. E. Cardinales etiam de latere legatos, et Apostolicae Sedis praefatae nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentia et potestate fungentes et functuros; sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate iudicari, et defini-ri debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 13. *Non obstantibus praemissis, ac quatenus opus sit, nostra, et cancellariae apostolicae regula, de jure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque, et synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus, constitutionibus, et ordinationibus, nec non ecclesiarum, et monasteriorum quorumvis, et illorum ordinum, aliisque quibusvis etiam juramento, confirmatione apostolica, aut quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus, etiam immemorabilibus; privilegiis quoque, indultis, et litteris apostolicis eisdem ecclesiis, monasteriis, ac ordinibus, illorum praesulibus, capitulis, abbatibus, aliisque superiori-*

bns, et personis quibuslibet sub quibuscumque verborum tenoribus, et formis, ac cum quibusvis etiam derogatarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, et insolitis clausulis, irritantibusque, et aliis decretis etiam motu, scientia, et potestatis plenitudini paribus, etc., etc.

Omissis

Ut autem euedem praesentes litterae, etc.

Utque ipsarum praesentium litterarum, etc.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris die 20 septembris 1695, pontificatus nostri anno V.

J. F. Card. Albanus.

Altre ancora sarebbero le Costituzioni Pontificie che intorno alla presente materia presentar si potrebbero, onde sciogliere ogni dubbio in proposito, delle quali però per amore di brevità noi porgiamo la citazione. Tali sono importanti la bolla di Innocenzo XI, *Militantes Ecclesiae*; di Benedetto XIII, *Universalis Ecclesiae regimini*; di Clemente XII, *Circumspecta* e *Cum sicut* 10 aprile 1733; di Innoc. XI, *Solicitududo pastoralis officii*; di Innocenzo XII *Alias a fel. record. Innocentio papa XI* e l'altra *Nuper*; di Urbano VIII, *Religiosos viros*; di Alessandro VII, *Creditaee Nobis*; di Pio V, *Pastoralis officii*; di Gregorio XIII, *Consuevit*; di Clemente VIII, *Nullus omnino*.

E R R O R E

C A S O 1.º

Spiridione ha già risolto d'uccidere Sebastiano, che lo perseguita in ogni suo affare, quando una sera lo attende in una via per cui doveva passare. Stima di vederlo da lungi, si nasconde, e quando passa tiragli l'archibugiata e lo uccide. Egli crede che Spiridione sia morto secondo il suo divisamento, quando nella mattina susseguente l'incontra per via, e sente che l'ucciso era stato certo Gaetano suo amico. Domandasi se per questo **Errore** sia obbligato ad una restituzione.

Il Busembau con la comune opinione dice che, Spiridione è obbligato alla restituzione. Altri però negano la cosa, dicendo che l'omicidio rispetto a Gaetano, è puramente casuale ed involontario.

BUSEMBAU.

C A S O 2.°

Eugenio vuole incendiare la casa di Tizio suo nemico, si dispone al fatto, ed in una notte oscurissima attacca l'incendio ad una casa da lui tenuta per certo di appartenenza di Tizio. Egli erra però, ed attacca il fuoco alla casa di Cajo suo amico. Chiedesi se per questo Errore commesso sia obbligato a risarcire Cajo del danno.

La prima opinione, che ha per sostenitori il Bus., *de Reg., in pract., discep. 2, quaest. ultim., sess. 2, p. 2, n. 8*, con l'Haun ed altri appo La-Croix, *lib. 3, p. 2, n. 200*, assolutamente afferma che Eugenio, sebbene per Errore abbia danneggiato Cajo, tuttavia ha obbligo di risarcirlo del danno. Imperocchè ogni azione esercitata contro la giustizia con avvertenza porta con sè l'obbligo della restituzione, nè è di scusa l'Errore della persona verso il danneggiato, poichè l'Errore versa solamente intorno alla qualità, e non alla sostanza. La seconda opinione sostenuta dal Leand., *t. 10, q. 28*; dal Molina, *t. 3, d. 127, n. 4*; dal Tamburini, *dec., lib. 8, tract. 3, §. 6, n. 2, voc. Dixi*; dallo Sporer, *tract. 4, de Restit., c. 2, n. 139*; dal Lugo, *de Justit., dub. 17, n. 78 e dub. 58, n. 86*; nonchè da La-Croix, *lib. 3, p. 2, n. 200*, con altri più recenti teologi, nega che Eugenio sia tenuto alla restituzione; purchè egli non avesse inteso, neppure confusamente, d'incendiare una casa che a Tizio non appartenesse, ed all'atto egli avesse rivolto il pensiero, e l'effetto all'incendiare una casa di Tizio. Imperocchè onde taluno sia obbligato alla restituzione che nasce dal danno principalmente fatto per via d'ingiuria, ricercasi una ingiuria formale, nè basta una ingiuria materiale, e solamente effettiva senza intenzione, siccome non basta una ingiuria soltanto affettiva compiuta coll'opera esterna, come sarebbe quella del caso nostro. Imperocchè il card. De Lugo dice: « *Cum ego intendo damnum inferre Titio, animo illi tantum injuriam irrogandi, quocumque*

alio escluso, si postea per errorem invincibilem laedam Cajum, injuria respectu Titii non est formalis et effectiva, sed dumtaxat materialis et affectiva, ac mere accidentalis, cum mihi non fuerit animus eum laedendi nec in particulari nec in generali: et ideo non teneor illi restituere damnum, quod oritur ex injuria. » Nè osta il dire che per essere obbligati alla restituzione basta aver di mira una qualche azione ingiusta, ed eseguirla. Imperocchè i sopraccitati autori rispondono, che all'obbligo della restituzione a cagione di danno non basta la sola azione materialmente ingiusta, ma di più richiedesi anche l'azione formalmente, ovvero volontariamente ingiuriosa all'altro che si offende. Questa azione poi ingiuriosa volontaria manca nel caso nostro, mentre il fatto avvenne oltre l'intenzione di Eugenio, la quale non è ad alcuno formalmente ingiuriosa. « *Si enim, dice l'autore sopra citato, intendam laedere Titium et quemcumque alium excludo, tunc neminem voluntarie, offendo; non Titium, quia de facto is non laeditur, non alterum, quia respectu istius mea actio est prorsus in voluntaria, et ideo error est circa substantiam.* »

DE-LUGO.

C A S O 3.°

Antonino, sdegnato fortemente contro del chierico Pietro, giura di ucciderlo, si dispone, e già uccide un chierico, ch'egli nell'impeto della sua vendetta ritiene formalmente per Pietro. Poco dopo conosce che era in errore, e che, invece, uccise un chierico bensì, ma Paolo invece di Pietro. Per questo suo Errore invincibile incorse nella scomunica del Canone?

Lo nega il Diana, p. 9, tract. 4, reg. 31, col Suarez de Censuris, dub. 32, sect. 1, n. 54, ed il Concina, tom. 5, dub. 53, n. 5, e tale opinione è detta probabile dal Tamb., Dec., l. 6, cap. 4, §. 3, n. 39. La ragione si è che rispetto a Paolo quella uccisione non fu volontaria, ma meramente casuale ed affettiva; imperocchè il solo affetto di uccidere Paolo fu volontario, ma il solo affetto non è sufficiente ad indurre nella scomunica. Con più probabilità però dicono che Antonino sia incorso nella scomunica il Sanchez, de Matrim., l. 9, d. 32,

n. 26, col Cord. e Cov. ed il Viva, *de Restit.*, *quaest.* 7, *art.* 1, n. 7; il Bon., *de Cens.*, *d.* 1, *q.* 2, *p.* 1, n. 20, col Mol., Reb. ed altri comunemente, come confessa lo stesso Tamburini, n. 28. La ragione si è perchè uccidendo un chierico intanto s'incorre nella scomunica, in quanto che si reca ingiuria allo stato chiericale. Chi poi uccide un chierico invece di un altro, commette un Errore che riguarda solamente la persona, ma in fatto esercita un'azione ingiuriosa allo stato chiericale; poichè nella sostanza uccide un chierico. Ma si dirà, e perchè Antonino incorse nella scomunica del Canone e non nell'obbligo della restituzione? Rispondiamo a questa obbiezione dicendo, esservi gran differenza, poichè la restituzione non si deve alla persona, se non per la offesa alla persona stessa recata, ma la scomunica s'incorre per l'ingiuria fatta allo stato ecclesiastico, e, quantunque nel caso nostro rispetto a Paolo sia accidentale e materiale, rispetto però allo stato ecclesiastico è sostanziale e formale. Tanto più credo che Antonino in questo caso non sia scusato dall'incorrere nell'irregolarità, come dice il Sanchez, *loc. cit.*, col Cov., Cord., Led., Vega, ec., contro l'opinione del Fill., *tract.* 20, *cap.* 5, *q.* 10, e dello Sporer, *de V praecept.*, *cap.* 3, n. 206, e del Tamb., *loc. cit.*, n. 25, col Conc., Hen. e Farin., che riportano a loro favore certa dichiarazione della S. C. del Concilio dell'anno 1587, ap. il Diana, *loc. cit.*, dove fu dichiarato, che colui che ordina di uccidere Pietro non incorse nella irregolarità, se il mandatario per Errore uccise Paolo. Ma a questa obbiezione rispondiamo, che in tal caso il mandante non è irregolare, poichè rispetto alla uccisione di Paolo non si può dirlo mandante, mentre questo avvenne per Errore del mandatario, e non per causa del mandato; ma chi uccise uno invece dell'altro si dice vero omicida.

LIGUORI.

C A S O 4.º

Sigismondo legge il calendario prima di recitare l'uffizio che gli è di dovere, e per Errore legge una giornata invece di un'altra, per cui fa l'uffizio di un Santo che non doveva. Domanda se nel

giorno appresso, quando non sia impedito da un rito maggiore, possa recitare l'uffizio del Santo che per Errore tralasciò di dire nel giorno trascorso; e se, avvertendo all' Errore dopo recitato due notturni del mattutino, possa proseguire recitando il rimanente del Santo che cade nella giornata.

Dicono il Pelliz., *tract.* 5, *cap.* 8, *n.* 24; il Quint. ed i Salmant., *c.* 3, *n.* 24, che Sigismondo fa meglio di conformarsi al rito comune della Chiesa, ma che probabilmente può anche recitare l'uffizio che per Errore ommise nel giorno trascorso. Tuttavia il Lugo, *Resp. Moral.*, *lib.* 5, *dub.* 8, *n.* 2; il Villal., *p.* 4, *tract.* 22, *n.* 3, col Bus., ritiene che Sigismondo debba recitare l'uffizio che cade nel giorno. Imperocchè la Chiesa allora solamente prescrive che l'uffizio si trasferisca quando il giorno in cui cade è impedito dalla domenica, o da un uffizio maggiore. E questa opinione è la più probabile, quantunque anche la prima non apparisca da riprovarsi, secondo la opinione del Pet., *p.* 53, *n.* 448 e del Tamb., *cap.* 5, *q.* 2, *n.* 29. Imperocchè siccome si trasferisce l'uffizio di un Santo per l'impedimento di un giorno, ad un altro giorno non impedito, così ragionevolmente apparisce che si possa anche trasferire l'uffizio stesso a cagione di un impedimento morale, quale si tiene essere l'Errore, onde quel santo non abbia ad essere privato del suo onore in quell'anno.

Per quanto alla seconda parte del caso appartiene, cioè accorgendosi Sigismondo dell' Errore suo dopo recitato due notturni, diremo col Less., *lib.* 2, *cap.* 3, *n.* 77; Ronc., *p.* 155, *q.* 6, e Salmant., *c.* 3, *n.* 24, col Vill., Quint., Trull. ec., che egli può proseguire, o recitare il rimanente secondo l'uffizio che cade nel giorno. Ma meglio però credo che opini La-Croix, *l.* 4, *n.* 1255 ed il Tamb. *d.*, *q.* 2, *n.* 51, dicendo convenire che Sigismondo reciti l'uffizio proprio del Santo di cui la festa si celebra, anzicchè progredire nel suo Errore.

LA-CROIX.

ESECUTORE DELLE LETTERE APOSTOLICHE



L' Esecutore distinguesi in *mero e misto*; al primo altro non si addice che l' esecuzione di ciò che fu ordinato, senza ch' egli abbia alcuna giurisdizione; il secondo, invece, cioè il *misto*, assume anche le parti di giudice, come alloraquando il Papa gli commette una esecuzione in forma *dignum*, egli deve esaminare le cose narrate, onde vedere se in esse si attrovi la verità dell' esposto, e secondo la quale viene data dal Sommo Pontefice una lettera favorevole. Rosa, *de Execution., letter. Apostolic., part. 1, cap. 6, n. 1*. Quando adunque nei rescritti si trova la formula *Vocato Titio*, allora l' Esecutore è misto, specialmente quando il Pontefice non fa direttamente una grazia, ma altrui commette di farla. Così pure si distinguè l' esecutore misto per la clausola *Amoto*, Rota, *part. 2, dec. 159, n. 3; part. 3, dec. 451, ec.*, card. De Luca, *de Benef., discept. 73, n. 24, ec.* Così pure questo Esecutore viene designato dalla clausola *Constito*, o dall' altra *Dummodo verificato jure-patronatus*, ovvero dall' altra *Vocatis vocandis*, ovvero *accedente consensu*, oppure *dummodo non sit alteri jus quaesitum*. Rota, *part. 1 e part. 4, ec.*

L' Esecutore apostolico deve in primo luogo intracciare la giustificazione delle lettere apostoliche, senza cui non può egli eseguirle; nè può procedere prima della loro presentazione; locchè ove facesse, ingiustamente procederebbe. Può però, secondo la decisione della sacra Congregazione del Concilio in *Turriniana* del 15 novembre 1704, procedere senza la loro esibizione nella cancelleria vescovile. Dicesi infatti nella causa testè citata: 1.° *An Executores deputati in litteris apostolicis procedere valeant absque illarum exhibitione in cancellaria archiepiscopali, et quatenus negative?* 2.° *An Archiepiscopus procedere possit in casu contraventionis?* 3.° *An rescripta apostolica emanata contra Archiepiscopum ejusque officiales certis executoribus directa sunt exhibenda in ejus cancellaria?* A queste interrogazioni la sacra Congregazione rispose, *ad 1 affirmative, ad 2 et 3 negative.*

Supplem. Vol. II.

L' esecuzione delle lettere apostoliche non può venire impedita dall' Ordinario, secondo il decreto del Concilio Tridentino. Imperocchè il sommo pontefice Gregorio XIII, nella Costituzione che comincia *Ad Romani*, espressamente dichiarò, che colla esecuzione delle lettere apostoliche non contraddice allo stesso decreto del Concilio; per lochè niuno deve ardire di trovar cavilli onde impedirne la esecuzione, ovvero molestarne gli Esecutori, card. Petra, *tom. 4, Comment. in Constit. 2 Martini V, n. 9*: L' ordinario poi non può neppure cumulativamente con l' Esecutore deputato eseguire le lettere apostoliche, secondo l'asserzione del Felin., *cap. final., n. 58, de Praesumpt.* e le altre addotte della Ruota, nella *decis. 508, n. 2, cum sequent.*, innanzi al card. Pamfilio, e nella *decis. 209, n. 4*, innanzi il Buratt. Si può anche sopra questa materia consultare il card. Petra al luogo sopra citato, *n. 10*.

Le commissioni delle dispense matrimoniali se si fanno *extra curiam*, e solito il demandarle agli ordinarii dei luoghi, od ai loro vicarii generali, secondo il tenore del Concilio Tridentino, *sess. 24, cap. de Reformat.*, e la Ruota *coram Merlino, decis. 695, n. 2*. Non vengono però fatte queste commissioni ai vicarii degli inferiori prelati, che hanno una giurisdizione quasi vescovile, non essendo questi vicarii in dignità ecclesiastica, nè equiparandosi il loro uffizio alla dignità; Garzia, *de Benef., part. 9, cap. 2, §. 1, n. 147*; Barbosa, *Juris Ecclesias. univers., l. 1, cap. 5, n. 29*, e gli altri comunemente.

I brevi diretti a quelli che sono costituiti in una dignità possono essere spediti dai canonici della cattedrale; Glossa, *in leg. Vel universorum ff. de pignoratia actione*; Vincenzo, *de Giusti, de dispensation. matrimonial., lib. 1, cap. 5, n. 14*. Anzi quando sia la sede vescovile vacante, non vengono commesse tali dispense al vicario capitolare, ma al Vescovo più vicino, ovvero al suo vicario generale, nel qual caso le lettere di commissione, secondo lo stile della Curia, vengono concepite nel modo seguente. « *Discretioni tuae, etc., cum ut dicti oratores asserunt, sedes Episcopalis N. ad praesens vacet, et venerabilis frater noster Episcopus N. vicinior ordin. qui nunc vivat, existat, per apostolica scripta mandamus, quatenus, etc.* » Così riferisce il De Giusti, il Garzia, lo Squillant., il Monacelli, Barbosa, ec. E neppure

il vicario capitolare, in tempo di sede vacante, può eseguire le lettere apostoliche in forma *dignum* e dirette al Vescovo defunto; *sacr. Congreg. Concil., in Amaricens.* 2 agosto 1651. Il Vicario capitolare però può domandare alla esecuzione le lettere dirette al Vescovo dalla sacra Congregazione, e da esso non eseguite; *Sacr. Congreg. Episcop., in Messanen.* 10 aprile 1610. Anzi il vicario capitolare può eseguire tutto ciò che era stato concesso al Vescovo defunto per mezzo di una bolla o di un breve nelle cause importanti giurisdizione; *sacr. Congreg. Episcop., in Franen.* 26 gennaio 1604, ed *in Neapolitana* 10 febbraio 1604. Il vicario capitolare può, a somiglianza del vicario del Vescovo, essere Esecutore delle grazie e delle lettere apostoliche, come costituito in dignità, *Sperell., decis.* 51, num. 5; *Sbrozio, de Offic. Vicar., lib. 2, q. 23, num. 5*; *De Giusti, loc. cit., n. 20*, ed altri. Se poi il vicario delegato sia morto, ovvero rimosso dall' ufficio, le lettere si dovranno eseguire dal vicario successore, dice il Garzia ed altri. Quando il Papa nella commissione non esprime il nome del vicario, allora riguarda il tribunale, e non la persona, per la qual cosa tale delegazione non è personale, ma reale, cioè che passa nel successore, secondo la opinione del Graziano, *Discept. Fovens., cap. 92, n. 20*, e *cap. 378, n. 11*; *Sauchez, lib. 8, disp. 27, n. 2 e 18*; *Reginaldo, lib. 51, cap. 27, n. 209*; *Filiuccio, tract. 10, cap. 10, part. 2, n. 543, t. 1* ed altri molti con questi. Se poi nelle lettere trovasi espresso il nome del vicario e del tribunale, allora se in primo luogo sia apposto il nome proprio, come se si dice *dilecto filio Paulo vicario*, ec., allora la commissione è personale, e non passa al successore, così che, sebbene cessasse di essere vicario, rimarrebbe però sempre delegato. Se poi la commissione sia fatta alla dignità, senza che trovasi espresso il nome di vicario, allora perchè questa dignità è perpetua nella chiesa, passa nel successore; *Gutierrez, de Mutrimon., cap. 125, n. 4*; *Sanchez, lib. 8, discept. 27, n. 14*; *De Giusti, loc. cit., n. 59*.

Il vicario del Vescovo non ancor consacrato, ma solamente confermato, può eseguire le dispense; *Barbosa, Juris. Eccles. univers., lib. 1, cap. 13, n. 28*; *Pirro Corrad., in Prax. dispens. apost., l. 7, cap. 4, n. 43*; *Sbrozio, de Offic. vicar., l. 2, q. 23, n. 4*; *Gutierrez,*

de Matrimon., cap. 125, n. 14; Sanchez, lib. 8. Se il vicario viene creato Vescovo di quella diocesi, non può eseguire le dispense a sè commesse, ma ciò si appartiene al suo successore, poichè la commissione essendo fatta al vicario, a questo la esecuzione si aspetta. L'Esecutore, qualunque sia, deve eseguire perfettamente quanto trovasi nelle lettere, altrimenti non opera legittimamente, anzi opera ingiustamente e nullamente secondo le varie decisioni della Ruota.

L'Esecutore per la esecuzione nulla può ricevere, benchè gli sia offerto spontaneamente, come si ha espressamente nella formula delle lettere apostoliche per la dispensa intorno ad un impedimento di consanguineità. Leggesi infatti: « *Mandamus quatenus deposita per te omni spe cujuscumque muneris, aut praemii etiam sponte oblata, a quo te omnino abstinere monemus,* » e più sotto . . . : « *Volumus autem, quod si sprete monitione nostra hujusmodi aliquid muneris, aut praemii occasione praemissarum exigere, aut oblatum recipere praesumpseris, Excommunicationis latae sententiae poenam incurras, qua tamdiu innodatus existas, donec per satisfactionem condignum absolutionis beneficium a Sede Apostolica merueris obtinere.* » Il notaio però può ricevere la quarta parte di un ducato per l'esame dei testimonii, e per prendere le altre informazioni, come espressamente abbiamo dalla sacra Congregazione con le seguenti parole: « *Gratis adeo dispensationes matrimoniales concedendae sunt, quod etiam Ordinarii, quibus istae dispensationes committuntur, suum officium gratis praestent; ita ut nec ipse vicarius aliquid suscipiat pro mercede; notarius vero pro examinandis testibus, et sumendo ceteras informationes, quartam partem auri, seu ducati accipere possit.* »

Esecutore della dispensa apostolica pel foro intorno agli impedimenti occulti del matrimonio può essere un maestro in teologia ed un dottore di diritto canonico, come apparisce dalla clausola solita ad apporsi nelle stesse lettere: « *Discreto viro confessori, magistro in theologia, vel decretorum doctori ex approbatis ab ordinario per latorem praesentium ad infrascripta specialiter eligendo.* » Nel caso però in cui la sacra Penitenziaria dica nel commettere la esecuzione delle lettere apostoliche, « *discreto viro confessori ex approbatis ab Ordinario,* » allora qualunque approvato può essere l'Esecutore di quelle lettere. L'Esecutore non deve nè può chiamare testimonii, come apparisce

dalla seguente clausola nelle lettere stesse solita ad apporsi: « *Nullis super his testibus adhibitis, aut litteris datis.* » Deve poi l' Esecutore lacerare le lettere, nè più deve consegnarle all' oratore o latore, come dalla clausola seguente si vede: « *Praesentibus laniatis, quas sub poena excommunicationis latae sententiae laniare tenearis, ita ut nullum eorum exemplum extet. Neque latore restituas.* »

ESEQUIE. *Ved.* SEPOLTURA.



ESERCIZII SPIRITUALI



Lettera della sacra Congregazione sopra i Vescovi e regolari, d' ordine di Innocenzo XI pegli Esercizii spirituali da farsi dagli ordinandi e monacande, diretta al Cardinale Arcivescovo di Milano, e similmente a tutti li metropolitani, da comunicarsi e farsi osservare da tutti li suoi rispettivi suffraganei :

« La Santità di N. S., che con paterna sollecitudine riflette di
 • continuo a tutti quei mezzi che possono contribuire alla maggior
 • sicurezza della salute delle anime, conoscendo col suo santo zelo
 • quanto sia necessario un prudente divoto raccoglimento di spirito,
 • per degnamente prepararsi tantó in ordine alli promovendi al ri-
 • cevimento degli ordini, quanto rispetto alle Spose di Cristo, al
 • vestir l'abito, e professar lo stato religioso, vuole e comanda che
 • tutti li promovendi agli ordini minori, come sacri, debbano per
 • dieci giorni continui avanti l' ordinazione ritirarsi a fare gli Eser-
 • cizii spirituali nella istessa conformità prescritti alli promovendi in
 • Roma, nella Costit. 126, della felice memoria di Alessandro VII,
 • che comincia *Apostolica sollicitudo*, e che parimenti tutte quelle
 • che vorrano farsi monache in qualsivoglia monastero, anche sog-
 • gette ai regolari, siano tenute fare i detti Esercizii spirituali per
 • dieci giorni avanti che ricevano l' abito, e siano ammesse al novi-
 • ziato. E che li medesimi Esercizii si debbano ripetere per lo spazio

» di dieci giorni, avanti che sieno ammesse alla professione, alla
 » quale la Santità Sua comanda, che non debbano essere ricevute,
 » se prima non avranno adempiuta questa santa preparazione. Desi-
 » dera inoltre Sua Beatitudine, che si procuri con tutte le diligenze
 » possibili, ma con modi soavi e discreti, che tutte le monache pro-
 » fesse una volta l' anno almeno per qualche tempo, che si stimerà
 » opportuno, facciano li medesimi esercizi per la rinovazione dello
 » spirito, tanto necessaria a chi con essersi rinchiusa nei sacri chio-
 » stri deve professare lo stato di perfezione. Resterà per tanto ser-
 » vita V. S. di far pronta esecuzione a comando sì santo di Sua Bea-
 » titudine, mentre per fine le bacio umilmente le mani. »

Roma 9 ottobre 1682.

Di V. E.

C. Card. Fachinetti.

B. Panciatichi Secret.

Epistola encyclica.

A tutti gli Ordinarii dell' Italia e delle isole vicine, con cui vien raccomandato il pio costume degli Spirituali Esercizii ai chierici, ai sacerdoti, ec.

Reverendissime domine uti frater.

Inter gravissimas pastoralis officii curas, quibus sanctissimus dominus noster assidue praemittitur, in eo praecipue studio incumbit, ut quicumque in sortem Domini vocati sunt, praesertim vero sacerdotes, et animarum rectores, ut sacrarum litterarum, divinarumque scientia, tum etiam vitae, morumque honestate ceteris antecellant Sanctitas Sua ordinarios omnes admonet et hortatur, ut fructus, qui sane uberrimus in praedictis spiritualibus Exercitiis percipitur, opportuno proposito, ac explicato universos ex clero sibi subjecto, sed praecipue animarum rectores, confessarios, canonicos, aliosque beneficiatos chori servitio adstrictos diligenter excitent ad eadem Exercitia saltem semel in anno peragenda

Omissis.

Ut autem alacrius ad ejusdem spiritualem successum singuli conveniant Sanctitas Sua omnibus praefatis animarum rectoribus, confessoriiis, canonicis, beneficiatis, aliisque sacerdotibus et clericis, qui per decem dies

singulis annis eadem Exercitia peregerint in domibus praefatis, ibique diu noctuque permanserint, ac interea temporis vere poenitentes, et confessi sacrosanctum Eucharistiae sacramentum sumpserint, quoties id egerint, plenariam omnium suorum peccatorum indulgentiam, et remissionem misericorditer in Domino elargitur. Parochos insuper per idem tempus semel tantum in anno Exercitiis hujusmodi vacantes a residentia benigne absolvit. Quod ipsum servari praecipit quoad canonicos, beneficiatos, aliosque personali residentia obstrictos, et chori servitio mancipatos, quos nihilominus lucrari decernit integros fructus, et quotidianas suorum respective canonicatum et beneficiorum distributiones quascumque perinde ac si choro, divinisque officiis personaliter interessent, dummodo tamen eadem Exercitia perugant, obtenta prius ab ordinario licentia, a quo nulloatenus concedenda erit Adventus et Quadragesimae tempore, et in solemnioribus festivitatibus, nec unquam omnes simul canonicis, aliisque chori inservientibus, sed eo adhibito modo, ut chori servitium nequaquam intermittatur, et quoad parochos, idoneis prius subrogatis oeconomicis ab ipsomet ordinario approbandis, qui animarum curam laudabiliter admittrent.

Mandat insuper Sanctitas Sua, ut hae literae publicentur, etc., etc.

Datum Romae die 1 february 1700.

Uti frater

Bardinus Card. Panciaticus Praefectus.

V. Petra Secret.

ESEREDAZIONE



L' Eseredazione è quell' atto pel quale taluno viene privato di una eredità, alla quale aveva diritto. Affinchè questa si faccia con effetto nei discendenti è necessario che l' eseredato sia nominatamente espresso, secondo il *Princip. Instit. de Exhaered. lib.*, in cui si legge: « *Parens curare debet, ut filium instituat, vel exhaeredem eum nominatim faciat, alioquin, si cum silentio praeterit, inutiliter testabitur,* » ed al §. 5 dello stesso luogo si legge: « *Omnes sive sui, sive emancipati, sint, vel haeredes instituuntur, vel nominatim exhaeredentur;* Rota, p. 5,

tom. 1, decis. 321, n. 8. Se però il figlio o la figlia sia unica, allora non vi è bisogno di nominarla, ma basta che il testatore dica: «*Filius meus exhaeres esto*, » 2. 1, *instit. eod.* L' Eseredazione, affinché valga, deve farsi da tutti i beni paterni, e circa tutta l'eredità; *Arg. leg. Cum quidam 19, ff. de leg. et posthum.* Di più affinché la Eseredazione abbia valore conviene che sia fatta per legittima causa, la quale deve essere espressa specificatamente nel testamento; *Novella 115, cap. 5*, dove abbiamo: «*Et ipsas nominatim ingratitudinis causas parentes suo inseruerint testamento.*» Che se questa cagione non è legittima, il testamento è nullo; *Rota, part. 1, distinct. 568, n. 2*, imperocchè allora non si chiama Eseredazione, ma preterizione, secondo la Rota medesima.

Le cause legittime per cui si può fare l' Eseredazione dei discendenti sono quattordici; *Novell. 115, cap. 3.* 1.° Se il discendente impose violentemente le mani sopra il parente. 2.° Se gravemente lo ingiuriò. 3.° Se lo accusa criminalmente; non però se civilmente. 4.° Se ha commercio coi malefici. 5.° Se tende insidie alla vita del padre. 6.° Se abbia conosciuto carnalmente la sua matrigna. 7.° Se il figlio si fece delatore del padre, con grave pregiudizio del padre stesso. 8.° Se pel padre incarcerato il figlio nieghi di far pieggio. 9.° Se impedisce il padre di fare testamento. 10.° Se si associa agli istrioni. 11.° Se il padre, volendo dare la figlia in isposa con una dote conveniente ad onorata persona, questa voglia invece condurre una vita lussuriosa. 12.° Se i figli negano ai genitori caduti in furore o pazzia rispetto e la cura conveniente. 13.° Se i figliuoli non redimono i genitori caduti in ischiavitù. 14.° Se la prole non sia cattolica. Tutte queste quattordici cause sono comprese nei versi seguenti:

- *Bisseptem ex causis exhaeres filius esto;*
- *Si patrem feriat, vel maledicat ei.*
- *Carcere detrusum, si negligat, aut furiosum,*
- *Criminis accuset, vel paret insidias,*
- *Se dederit damnum gravem, si nec ab hoste redemit,*
- *Testarique vetet, se sociatque malis;*
- *Si mimos sequitur, vitietque cubile parentum,*
- *Si mutat fidem, filia sit meretrix.*

Oltre le enunziate, altre cagioni ancora vi sono, per le quali i figliuoli possono essere eseredati, secondo il testo espresso nella *cit. Novell. 115, cap. 3, princ.*, in cui si legge: « *Nulli liceat ex alia lege ingratitude causas opponere, nisi quis in hujus Constitutionis serie continentur.* » Così il Molina, *disp. 170*, ed altri. Per la qual cosa se la prole, senza il consenso dei genitori o contro la espressa volontà degli stessi, contrae matrimonio con una onesta persona, non può essere eseredata, Arg. *leg. Cum te, cod. de Inoffens. Testam., cap. Gemma de Testament. Concil. Trident., sess. 23, cap. 4, de Reformat. matrim.*, e la ragione si è perchè non fa ingiuria ad alcuno, ma usa del suo diritto, *leg. 115 de R. J.*, ec. Anzi non può essere eseredata la prole, quantunque contragga matrimonio con una persona disonesta ed indegna contro la volontà dei genitori; Arg. *cit. Nov. 115, c. 3, princip.*, poichè ivi dice la legge che oltre le quattordici cause soprenunziate altre non ve ne sono per cui si possano diseredare i discendenti. Alcuni però dicono, che nel caso ultimamente enunziato possono i figli essere eseredati, se contraggono matrimonio con una persona disonesta prima dell'età maggiore, ma intorno a questo punto conviene attendere alle leggi e statuti particolari dei singoli regni.

Le cagioni poi per le quali i figli possono eseredare gli ascendenti sono otto. 1.° Se i padri posero i figli a pericolo di vita. 2.° Se i genitori insidiarono alla vita dei figliuoli con veleni, malefizii e simili. 3.° Se il padre ebbe commercio colla sua nuora, o colla concubina di suo figlio. 4.° Se proibirono ai figliuoli di testare in ciò che loro era permesso. 5.° Se il padre alla sua moglie, o questa al padre diede il veleno, od insidiò alla vita. 6.° Se i genitori negligessero di aver cura dei figli quando ne avevano bisogno. 7.° Se abbandonino i figli, e di essi non si curino essendo in ischiavitù. 8.° Se i padri non sieno cattolici, ed i figli lo sieno. Tutte queste cause sono comprese nei versi seguenti.


- *Si pater accusat capitalis criminis, aut se*
- *Adjungat nurui, vitaeque est insidiatus*
- *Testari prohibet gnatum, matrique venenum*
- *Praeparet, inclusum in carcere, vel furiosum*
- *Negligat, et veram contemnat religionem.*

Tutte le cause però sopra espresse cessano, se prima del testamento i genitori si riconciliano coi figli.

Le cause poi per cui un fratello può eseredare il suo fratello sono le seguenti:

- *Tres licet ob causas ingratum pellere fratrem,*
- *Si fratri insidias, perniciemque ferat,*
- *Si scelera pingat ferro, fatoque piunda*
- *Aut si fraternas perdere tristat opes.*

EUCARISTIA



Intorno a questo articolo, di cui fu trattato sufficientemente nel Dizionario al *tom. 9*, non faremo che riportare due decreti, che possono dar compimento alla materia, il primo dei quali riguarda la comunione quotidiana, il secondo l'esposizione della Ss. Eucaristia, per le così dette *quaranta ore*. Eccovi al primo.

Decretum circa communionem quotidianam.

Cum ad aures Sanctis. D. N. fide dignorum testimonio pervenerit in quibusdam dioecesibus vigere usum quotidianae communionis etiam in feria sexta in Parasveve, et simul affirmanti eandem quotidianam communionem praeceptum esse a jure divino, quia etiam in illius administratione aliquos abusus inolevisse, videlicet quod aliqui, non in ecclesia, sed in privatis oratoriis, et domi, imo cubantes in lecto ut non laborantes ulla gravis infirmitatis nota sumant sacrosanctam Eucharistiam, quam argentea theca inclusam in crumena, aut secreto illis deserunt sacerdotes saeculares, aut regulares, aliique in communionem accipiunt plures formas, ac particulas vel grandiores solito; ac tandem quis confiteatur peccata venialia simpliciter sacerdoti non approbato ab Episcopo, aut ordinario. Cum autem haec Sanctissimus consideranda commiserit; Sacr. Congreg. Cardin. Conc. interpretum, eadem Sacr. Cong., praevia matura discussione super

praedictis unamini sententia ita censuit : ut si frequens, quotidianusque Ss. Eucharistiae usus a Ss. Patribus fuerit semper in ecclesiis probatus, numquam tamen, aut saepius illorum percipiendi, aut ab ea abstinendi certis singulis mensibus, aut hebdomadis dies statuerunt, quos nec Tridentinum praescipit, sed quasi humanam infirmitatem suam reputaret nihil praecipiens, quid cuperet, tantum indicavit cum inquit : Optaret quidem sacrosancta Synodus ut in singulis Missis fideles adstantes sacramentali Eucharistiae perceptione communicarent ; ilque non immerito, multiplices enim sunt conscientiarum recessus, variae ob negotia spiritus alienationes, multae e contra gratiae, et Dei dona parvulis concessa, quae cum humanis oculis scrutari non possunt, nihil certi ad cuiusque dignitatem, atque integritatem et consequenter de frequentiori, aut quotidiano vituli panis esu potest constitui, et propterea quod ad negotiatores ipsos attinet, frequens ad sacram alimoniam percipiendam accessus, confessariorum secreta cordis explorantium iudicio est relinquendus, qui ex conscientiarum puritate, et frequentiae fructu, et ad pietatem processu laicis negotiatoribus et conjugatis, quod prospicient eorum saluti profuturum, id illis praescribere debebunt. In conjugatis autem hoc amplius animadvertant, cum B. Apostulus notet cum invicem fraudari, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacent orationi, eos serio admoneant, tanto magis ob sacratissimae Eucharistiae reverentiam continentiae vacandam, puriorique mente, ad coelestium epularum communionem esse conveniendum. In hoc igitur pastorum diligentia potissimum invigilabit, non ut a frequenti, aut quotidiana sacrae communionis sumptione unica praecepti formula aliqui detereantur, aut sumendi dies generaliter constituentur, sed magis quid singulis permittendum per se, aut parochos, aut confessarios sibi desumendum putet, illudque omnino provideat, ut nemo a sacro convivio, seu frequenter seu quotidie accesserit, repellatur, et nihilominus det operam, ut unusquisque digne pro devotionis, et praeparationis modo rarius, aut crebrius dominici corporis suavitatem deportet. Itidem moniales quotidie sacram communionem petentes admonendae erunt, ut in diebus ex earum ordinis instituto praestitutis communicent, si quae vero puritate mentis et fervore spiritus ita incoluerint, ut dignae frequentiori, aut quotidiana sanctissimi Sacramenti perceptione videri possint, id illis a superioribus permittatur. Proderit etiam praeter parochorum et confessariorum

diligentiam opera quoque concionatorum uti, et cum eis constitutum habere, ut cum fideles ad sanctissimi Sacramenti frequentiam, quod facere debent, accederint, statim ad illud sumendum de magna praeparatione orationem habeant, generatimque ostendant eos, qui ad frequentiore, aut quotidianam salutiferi cibi sumptionem devoto studio excitantur, debere, sive laici negotiatores sint, sive conjugati, sive quicumque alii suam agnoscere infirmitatem, ut dignitate sacrosancti, ac divini iudicii formidine, discant coelestem mensam, in qua Christus est, revereri, et si quando se minus per alios senserint, ab eo abstinere, seque ad majorem praeparationem accingere. Episcopi autem, in quorum dioecesibus viget hujusmodi devotio erga Ss. Sacramentum, pro illa gratias Deo agant, eamque ipsi adhibito prudentiae, et iudicii temperamento alere debebunt, et ab eorum officio postulari sibi maxime persuadebunt, nulli labori, aut diligentiae parcendum, ut omnis irrivrentiae, et scandali suspicio in veri, et immaculati agni perceptione tollatur, virtutesque ac dona in summentibus augeantur.

Omissis

Porro Episcopi et parochi, seu confessarii se arguant asserentes communionem quotidianam esse de jure divino: deceant in ecclesiis seu oratorii privatis ex dispositione et privilegio pontificis de manu sacerdotis sumendam Ss. Eucharistiam; nec eam ullo modo deferendam in crumena, aut secreto ad existentes domi, vel cubantes in lecto, praeterquam ad infirmos, qui ad illam suscipiendam ad loca praedicta accedere non volunt, et ad eos, si ab ecclesia deferatur publice, et cum pompa juxta formam Ritualis Romani; si vero ab oratorio privilegiato, cum forma decenti. Curent etiam ut circa communionem in feria sexta Parasceve missalis rubricae, et Ecclesiae Romanae usus servetur. Insuper admoneant nulli tradendas plures Eucharistiae formas, seu particulas, neque grandiores, sed consuetas.

Omissis

Si parochi, etc. . . . secus egerint, sciant D. O. M. rationem reddituros esse, etc.

Datum Romae 11 februarii 1679.

F. Card. Columna Praef.

S. Archiep. Brancaccius Episc. Viterb. Secret.

Ora esaminiamo l'istruzione ed ordini da osservarsi nell'orazione continua delle quaranta ore coll'esposizione del Ss. Sacramento pei bisogni di santa Chiesa, secondo la pia mente dei santi Pontefici confermata e pubblicata di nuovo per ordine di Sua Santità papa Clemente XII.

Prospero del titolo di S. Silvestro in Capite della S. R. C.
cardinale Marefoschi della Santità di N. S. Vicario generale, ec.

• Essendo state fatte fino dal tempo dell'introduzione del Ss. Sacramento per l'orazione continua di quaranta ore diverse provvisioni spettanti al decoro di detta sacra funzione, acciò le medesime vengano esattamente osservate, e si rimova ogni abuso, d'espreso della Santità di N. S. datoci coll'oracolo della sua viva voce ordiniamo e comandiamo, che in tutte le chiese di quest'alma città, tanto patriarcali, quanto collegiate, e parrocchiali, ed in ogni altra chiesa sì dei secolari, come dei regolari, in qualsivoglia modo privilegiata, in cui si farà la suddetta orazione di quarant'ore, s'osservi inviolabilmente, quanto si prescrive nella presente novissima istruzione sotto le pene infrascritte.

• 1.° Si metterà sopra la porta della chiesa, dove sarà l'esposizione, un segno del Ss. Sacramento ornato di festoni, come pure a capo della strada vicina, perchè sia noto a chi passa esser ivi l'esposizione del Ss. Sacramento.

• 2.° Il Ss. Sacramento dovrà esporsi nell'altare maggiore (eccettuato le basiliche patriarcali, nelle quali si suol esporre sopra altro altare), e si coprirà l'immagine o statua, che vi sia, come anche le pareti della tribuna, e le vicine all'altare, se non vi sono ornamenti fissi, si copriranno con drappi, avvertendosi, che gli apparati non contenghino istorie nè cose profane. Sopra l'altare non vi si pongano reliquie de' santi, o statue de' medesimi (non escludendosi però quelle degli angioli, che facciano figura di candellieri) e molto meno vi si pongano figure dell'anime del purgatorio di qualsisia materia, il che si proibisce anche in tutte l'esposizioni

particolari, ed in quelle che talvolta si fanno per suffragio di quelle anime.

• 3.° Sopra detto altare in sito eminente vi sia un tabernacolo o trono con baldacchino proporzionato di color bianco, e sopra la base di esso vi sia un corporale per collocarvi l'ostensorio o eustodia, il di cui giro sarà attorniato di raggi, e non vi sarà d'avanti alcun ornamento, che impedisca la vista del Santissimo.

• 4.° Ardano sopra l'altare almeno venti lumi continuamente, cioè sei candele d'una libbra, tre per parte dalli lati della croce, ed otto candele nella parte superiore, con altre quattro dai lati dell'ostensorio, nella cui parte opposta, non vi si ponga onninamente lume alcuno, e vi siano finalmente due torcierieri con le fiaccole almeno di tre libbre l'una. L'istesso numero di lumi vi sia anche di notte dopo serrata la chiesa, tra quali ve ne siano almeno dieci di cera, e per la chiesa nella sera si mettano lumi sufficienti per evitar la confusione, quali stiano accesi finchè si chiudano le porte di essa. Potranno anche di giorno oscurarsi le finestre vicino all'altare dell'esposizione, ad effetto di raccogliere la mente de' fedeli all'orazione.

• 5.° Niun secolare, benchè vestito di sacco di qualsivoglia compagnia, ardisca d'andare intorno l'altare per aggiustare lumi, o far altro che occorra, ma dovrà essere un sacerdote, o almeno un chierico con cotta, con la quale sopra il proprio abito, dovranno comparirvi anche li regolari di qualsisia religione. Avvertendosi di più, che ogni persona di qualsisia condizione ed ordine per decreto della *Sac. Congr. de' Riti Urbis 19 augusti 1651*, avanti il Ss. Sacramento esposto accostandosi o partendosi da esso, deve fare la riverenza con ambe le ginocchia piegate. In ordine poi alla persona del sacerdote, quale celebra la messa privata, s'insinua esservi decreto della medesima *Sac. Congr. Urbis 7 septembris 1658*, che mentre passa avanti l'altare, in cui sta esposto il Ss. Sacramento, dopo fatta l'adorazione con le ginocchia piegate, scoperto il capo, alzandosi lo ricopra.

• 6.° Si tenga durante l'esposizione alla porta della chiesa, per la parte di dentro, o di fuori come tornerà più comodo, un tappeto, che faccia forma di bussola con spazio adeguato ai lati, per como-

dità del popolo, e sia talmente posto, che non possa mai dalla strada vedersi il Ss. Sacramento.

• 7.° Stiano di continuo uno o due sacerdoti, o almeno in altro ordine Sacro costituiti, se si potrà, vestiti di cotta (benchè siano regolari) genuflessi avanti d'un banco ricoperto con tappeto, o panno rosso, o d' altro colore e qualità decente vicino all' infimo grado dell' altare, e mai sopra genuflessorii orando tanto di giorno quanto di notte a vicenda. Dove sarà qualche confraternità, vi assistano due confratelli almeno avanti un banco coperto di panno verde, o d' altro colore decente, parimente a vicenda, ma fuori del presbiterio e distanti dagli ecclesiastici suddetti, ed orando con tutta divozione, per edificazione degli astanti, e con voce sommessa per non causar distrazione agli altri.

• 8.° Nella sacristia vi sia l' orologio almeno a polvere per saper il tempo della vicenda, di cui se ne darà il segno ad ogni ora con la campana maggiore tanto di giorno, come di notte.

• 9.° La sera avanti il giorno dell' esposizione, dopo il segno dell' Ave Maria, si suonino le campane solennemente per avviso del popolo, come anche la mattina nel far del giorno, e dopo tutti gli altri segni dell' Ave Maria, durante l' esposizione, come parimente le solite tre volte avanti le messe solenni.

• 10.° Nell' altare, dove sta esposto il Ss. Sacramento non si celebrino altre messe che le solenni per l' esposizione e reposizione, nei quali due giorni, oltre la conventuale (nelle chiese dove v' è obbligazione di cantarla) si celebrerà dopo nona la Messa del Ss. Sacramento votiva *pro re gravi* (eccettuate però tutte quelle domeniche che sono di prima o seconda classe, e tutti i giorni, ne' quali, per ragione del calendario, tanto universale, quanto particolare di quella chiesa, in cui si fa l' esposizione, si fa officio parimente di prima o seconda classe, come anche eccettuata la feria 4 delle Ceneri, e feria 2, 3 e 4 della settimana santa, tutti i giorni dell' ottava di Pasqua e di Pentecoste, le vigilie del S. Natale e della Pentecoste, e l' ottava dell' Epifania : nelle quali domeniche, ed altri giorni e ferie eccettuate, si canterà la Messa conventuale con l' orazione aggiunta del Sacramento *sub unica conclusione*), e tutto ciò s' osser-

verà inviolabilmente in tutte le chiese si de' secolari che de' regolari. Nel giorno medio, oltre la Messa conventuale, si dovrà cantar dopo nona la Messa votiva *pro pace*, o altra, che verrà comandata da N. S. secondo starà espresso nella lista delle quarant' ore con la medesima eccezione delli giorni suddetti, e con la medesima regola circa l' orazione. Nelle chiese non collegiate, e dove non è obbligazione di cantarsi la Messa conventuale, dovrà in detto giorno medio cantarsi solo la votiva suddetta, e con l' eccezione e regola prescritta di sopra nella messa del Sacramento. Questa però dovrà cantarsi ad un altro altare, che non sia quello dell' esposizione, nè quello, dove sia il tabernacolo col Sacramento incluso, ed in quelle chiese che hanno l' obbligo di cantar la Messa conventuale, questa pure si canterà ad altr' altare, come si è detto. S' ordina espressamente, che nelli giorni dell' esposizione, medio e della reposizione, le Messe si debbano cantare con li ministri parati, e non altrimenti, anche nelle chiese de' regolari non ostante qualsiasi loro uso, o pretesa consuetudine in contrario. Nelle Messe private che si celebreranno durante l' esposizione non si suoni il campanello all' elevazione, ma solo uscendo i celebranti dalla sacristia, si dia un piccol segno con la solita campanella. Non si celebrino Messe di *requiem* nel tempo che durerà l' orazione di quaranta ore, e le messe del Santissimo, che si celebreranno ne' giorni permessi dalla rubrica, saranno meramente votive senza *Gloria e Credo*. Nell' altre Messe private correnti si aggiungerà coll' ordine prescritto dalla rubrica l' Orazione del Sacramento, così comandando la Santità di N. S.

• 11.° Il celebrante dovendo portar il Santissimo in processione sarà vestito di piviale bianco, quando non abbia celebrato con paramento d' altro colore, che in tal caso continuerà il colore della Messa, il velo umerale però sarà di colore bianco in qualsivoglia caso che debba portarsi il Sacramento, anco nel venerdì santo, e li paramenti de' ministri sacri saranno del color del celebrante come sopra. Parimente il pallio dell' altare, dove sta l' esposizione, sarà sempre di colore bianco, benchè la Messa solenne ivi si celebri in altro colore; ma pur il baldacchino per la processione deve esser bianco.

12.° Terminata la Messa solenne per l'esposizione, il celebrante con li ministri fatte le dovute riverenze al Sacramento, si ritireranno fuori del corno dell' epistola, dove il celebrante (come pure li ministri) deporrà il manipolo, e levata la pianeta, prenderà il piviale, porrà ivi l' incenso in due turiboli senza benedirlo, e dopo con li ministri genuflesso, nel mezzo incenserà tre volte il Santissimo. Su 'l fine della processione, quale si principierà anticipatamente fatta l' elevazione del Santissimo, o prima, secondo che sarà più o meno numerosa (il diacono in tempo congruo fatta la dovuta riverenza prenderà il Sacramento, e stando in piedi lo consegnerà al celebrante genuflesso, genuflettendo immediatamente esso diacono, lo prenderà il celebrante, ricoperte le mani dall' estremità del velo umerale, e si alzerà : principiandosi poi da' cantori l' inno *Pange lingua, etc.* s'incamminerà sotto il baldacchino, recitando con voce sommessa Salmi ed Inni insieme con li ministri, quali eleveranno le fimbrie del piviale.

13.° La processione sarà composta di tutto il clero della chiesa ed il crocifero in questa funzione non sarà parato con abito subdiaconale, ma vestito con cotta, v' interverranno onninamente otto sacerdoti vestiti con cotte e con torcie accese in mano, li quali procederanno dai lati avanti il baldacchino, e dopo di essi seguiranno due acoliti con turiboli, quali per la strada incenseranno il Santissimo e durante la processione si suoneranno le campane solennemente.

14.° La processione si farà dentro la chiesa, e al più per la piazza, quando l' angustia della chiesa ne porti la necessità, e quando esca di chiesa si farà ben pulire la strada della piazza, dove, se vi sarà qualche bottega, dovrà tenersi chiusa durante la processione.

15.° Se vi saranno istituite confraternite di secolari, o siano vestiti di sacco, o no, tanto li guardiani ed ufficiali di esse, quanto li confratelli tutti anderanno unitamente avanti il clero secolare o regolare che vi sarà, al qual dovranno sempre cedere il luogo più degno. Di più espressamente si comanda, che li guardiani o altri ufficiali di esse non ardiscano sotto qualsivoglia pretesto di consue-

todine, o altro di andar dopo il baldacchino sotto la pena di venticinque scudi per ciascun fratello, guardiano o ufficiale della confraternita, il quale contravvenisse alla presente disposizione in conformità dell' Editto pubblicato l' anno 1689. Qual pena di scudi 25 si dovrà applicare alla medesima confraternita se sarà povera, o al monte del Santissimo Viatico a nostro arbitrio. Monsignor primicerio però dovrà andar dopo il baldacchino vestito senza sacco coll' abito suo prelatizio, e con il rocchetto, se ne avrà l' uso. Di più ordiniamo alli suddetti cleri secolare e regolare, che nelle proprie chiese non permettano che si pratici il contrario sotto le pene contenute nel suddetto Editto, cioè di scudi 25 alli superiori e rettori delle chiese secolari, e di privazione di voce attiva e passiva alli superiori regolari, con altre a nostro arbitrio. Quando poi vi fosse alcuno che tanto ardisse, si notifica che, oltre le suddette pene imposte di sopra, resterà *ipso jure* privo dell' officio, e cassato dalla confraternita rispettivamente: al guardiano o guardiani ed ufficiali, quali contravveranno a questo nostr' ordine, resterà interdetta la confraternita e chiesa, e privati di fare più tale santa funzione ed esposizione, finchè da noi non sarà reintegrata; si dichiara anche, che all' accusatore di tal contravvenzione, si darà la terza parte della suddetta pena coll' esser tenuto secreto, e la suddetta disposizione vogliamo che si osservi anche in tutte le singole processioni ed esposizioni particolari.

• 16.º Ritornata la processione in chiesa, e giunto il celebrante al grado infimo dell' altare maggiore, il diacono genuflesso riceverà il Santissimo da esso celebrante (quale immediatamente genufletterà deponendo il velo umerale) e lo collocherà nella base del trono, andando poi, fatte le dovute riverenze, al suo luogo. Li cantori devotamente e con pausa canteranno il *Tantum ergo, etc.* Dopo di che il celebrante alzatosi colli ministri, porrà ivi nel mezzo l' incenso nel turibolo senza benedizione, e genuflesso incenserà tre volte il Sacramento. Terminato l' Inno senza dirsi il V. *Panem de caelo, etc.* si canteranno dalli suddetti cantori le litanie contenute nel libro stampato per l' orazione delle quaranta ore (qual libro puramente senza alcuna immutazione, dovrà usarsi in qualunque altra esposi-

zione del Santissimo, che si faccia particolare). Dopo che avrà dette le preci, il celebrante alzatosi (a cui li ministri sosterranno il libro) senza fare nuova genuflessione canterà a mani giunte il V. *Dominus vobiscum*, etc. con le orazioni, quali terminate genuflessi faranno breve orazione, ed indi partiranno a capo scoperto sino ad una ragionevole distanza dal Sacramento, dandosi così il principio all'orazione delle quaranta ore.

17.° Il celebrante non dovrà usar la sede camerale, secondo il decreto della *Sac. Cong. de' Riti*, ma un banco (che nè pure abbia braccia) con il postergale ornato di panno rosso, o altro colore decente, in cui sederà insieme colli ministri sacri, e si avverte alli medesimi, come anche agli altri che operano circa il divino ministero, qualmente in tempo che sta esposto il Venerabile, anche nell'esposizioni particolari, non devesi far riverenza alcuna al clero, nè ad altra persona che assista alli divini uffizi. Molto meno dovranno mai usare le sedie camerali nelle chiese li guardiani, deputati ed ufficiali delle confraternite, compagnie e congregazioni laicali; ma sederanno sopra un banco con postergale senza braccio a' lati, e senz'alcun uso de' cuscini, come pure senza gradini e senza genuflessorii davanti. Qual banco potrà cuoprirsi di panno e non di seta, e sarà onninamente situato fuori del presbiterio in quelli casi, che assisteranno alle Messe, e vesperi solenni, o che nel presbiterio si celebri dal clero una funzione sacra, o che si predichi in chiesa secondo li replicati decreti della sacra Congregazione de' Riti, particolarmente per decreto generale emanato sotto il 13 marzo 1688, sotto le pene medesime espresse di sopra, e comminate al n. 16, nelli 22. *Se vi saranno*, ec., e di più ordiniamo, ec. Monsignor primicerio però sederà dentro il presbiterio al lato dell'evangelio in un banco coperto di panno nell'abito suo prelatizio, come si è detto al n. 15. Se però la struttura della chiesa non permetterà luogo congruo fuori del presbiterio, in tal caso di necessità si concederà da noi, che possa collocarsi il banco, come sopra dei guardiani dirimpetto all'altare in uno delli lati fuori del termine del presbiterio. Si proibisce espressamente agli uomini, ed alle donne di qualsivoglia stato e condizione (eccettuate le persone regie, quando vi si trovino) l'entrar sotto

qualsiasi pretesto ad orare nel presbiterio, o sia recinto dell' altare, dove sta esposto il venerabile, dovendo quel luogo essere occupato solamente da ecclesiastici destinati al ministero divino, o all'assistenza dell' orazione, il che si osserverà non solo nelle chiese, dove ricorre l' esposizione ordinaria, ma anche in tutte le altre, dove per indulto apostolico, o per altra legittima facoltà occorre farsi l' esposizione, benchè per breve tempo, al che provvederanno li superiori, o sacrestani col riparo delli banchi ancora bisognando. In oltre ordiniamo e comandiamo ai rettori e superiori tanto secolari, quanto regolari di qualsivoglia chiesa, che durante la detta esposizione non ardiscano di far portare rispettivamente qualsivoglia sorta di sedie nelle chiese a qualunque persona d' ogni sesso, grado e condizione sotto la pena di 10 scudi alli rettori secolari da applicarsi ad usi più riservata la terza parte per l' accusatore, ed a regolari della privazione della voce attiva e passiva a nostro arbitrio.

• 18.° Non si terranno nelle chiese della esposizione anche particolari bacili per limosine, nè vi assisteranno religiosi, o altri ecclesiastici, nè meno persone laicali per riceverle, come nè meno anderanno chierici, confratelli, mandatarii, o altre persone questuando per la chiesa. Molto meno dovranno far ciò li poveri, quali staranno per lo spazio di canne dieci lontani dalle porte della chiesa sotto le pene contenute nell' editto stampato a parte, che per ciò sarà parimente cura de' superiori e sacrestani, degli esecutori, che vi assistono, il procurare non entrino in chiesa, ad effetto di evitare la distrazione de' fedeli, che orano, potendo li benefattori caritatevoli far elemosine fuori delle chiese, siccome anche è l' intenzione di N. S. dichiarata nell' ultimo editto, in cui si proibisce ad ogni fedele dar nelle chiese limosine ai poveri.

• 19.° Si avverte, che non termini l' orazione in chiesa, se non che dopo che sarà principiata nell' altra, e ciò si osserverà da qualunque chiesa, benchè basilica e collegiata, o in qualsivoglia modo privilegiata.

• 20.° Terminata la Messa della reposizione, il celebrante prenderà il piviale (osservando il rito rispettivamente sopra descritto dopo la Messa della esposizione) e genufletterà coi ministri avanti il

Ss. Sacramento nel mezzo sull' infimo grado dell' altare, immediatamente li cantori principieranno le litanie, e si continuerà sino al V. *Domine exaudi orationem meam* inclusive. Dopo alzatosi il celebrante colli ministri, porrà ivi nel mezzo l' incenso senza benedizione, e genuflesso incenserà tre volte il Ss. Sacramento, e prenderà il velo umerale. Fatta l' incensazione, il diacono colle dovute riverenze leverà il Sacramento dal trono, e immediatamente stando in piedi lo consegnerà al celebrante genuflesso, genuflettendo anch' esso diacono, subito che verrà consegnato il Sacramento, praticandosi di poi rispettivamente ciò che sopra nella esposizione. si è detto circa le cerimonie, e rito della processione, ec.

• 21.° Ritornato dopo la processione il celebrante all' infimo grado dell' altare, il diacono genuflesso riceverà da esso, che starà in piedi, il Santissimo, verso cui il celebrante genufletterà immediatamente, e deporrà il velo umerale, il diacono lo collocherà sopra il corporale in mezzo dell' altare, e ritornerà al suo luogo. Il celebrante al V. *Genitori genitoque*, ec., alzatosi coi ministri porrà, come sopra, l' incenso senza benedirlo, ed incenserà il Sacramento. Li cantori diranno il V. *Panem de coelo*, ec., (a cui s' aggiungerà l' *alleluja* nel tempo pasquale solo, ed in tutta l' ottava della festività del *Corpus Domini* in qualsivoglia esposizione che si faccia.) Il celebrante, alzatosi senza far nuova genuflessione sostenendo li ministri il libro (senza dire il V. *Dominus vobiscum*, come per decreto della sacra Congregazione dei Riti) canterà le orazioni a mani giunte, quali terminate, genuflesso prenderà il velo umerale, ed ascendendo solo all' altare, fatte le dovute riverenze prenderà nelle mani ricoperte, come si disse, coll' estremità del velo umerale, l' ostensorio, e darà con esso la benedizione al popolo, e riposto il Sacramento sopra il corporale discenderà, e starà genuflesso al suo luogo. Il diacono immediatamente, o un sacerdote con stola, fatte le dovute riverenze, chiuderà il Sacramento nel tabernacolo, quale per tal effetto dovrà ritenersi nell' altare dell' esposizione; e l' ostia consacrata si dovrà consumare nella Messa, o in quella mattina, o nella seguente, dopo di che partiranno, e terminerà l' orazione di quarant' ore.

• 22.° Nel tempo che durerà l' orazione medesima si proibisce

espressamente il predicare ; ma volendovi far dopo li vesperi qualche breve sermone per eccitare i fedeli alla divozione verso il santissimo Sacramento si dovrà prender la licenza, e benedizione da noi, o da monsignor Vescovo nostro vicegerente anche nelle chiese dei regolari, ed in qualunque modo privilegiate, e non solo nella esposizione di quarant'ore, ma in qualsivoglia altra esposizione, qual licenza si darà in *scriptis*. Quello poi dovrà sermoneggiare sarà almeno costituito nell'ordine diaconale, sermoneggerà con la cotta, benchè sia regolare, ma senza la stola, ed a capo scoperto vicino all'altare, dove sta esposto il Santissimo, ed in un sito, che non obblighi gli ascoltanti a fare atti d'irriverenza con voltare le spalle al Sacramento.

• 23.° Le chiese, dove sarà l'orazione di quarant'ore, dovranno la sera stare aperte sin tanto che vi sarà il popolo per orare. Ma perchè non può darsi in ciò un'ora determinata, si per la situazione di esse, come per la mutazione delle stagioni ; perciò potranno chiudersi l'estate circa le tre ore, e l'inverno intorno alle ore cinque. Si avverte però, che anche a porte chiuse deve continuare l'orazione, come s'è detto al n. 7.° non dovendo mai essere interpolata l'orazione di quarant'ore, come per decreto della sacra Congregazione dei Riti.

• 24.° In ogni chiesa di Roma si terrà affissa in luogo patente la lista della quarant'ore per informazione dei fedeli divoti.

• 25.° Parimente in ogni chiesa, dove è determinata l'esposizione, si dovrà tener affissa continuamente nella sacristia la presente istruzione, acciocchè niuno possa allegare l'ignoranza delle regole e precetti, che vi si contengono.

• 26.° Non ardirà alcun rettore, curato o sacrestano fuori dell'ordine assegnato nella lista delle quarant'ore d' esporre, o far esporre il Ss. Sacramento sotto qualsivoglia pretesto o consuetudine, per veruna causa grave, nè per infermi, senza breve speciale di Sua Santità, o almeno licenza segnata da noi, o da monsignor nostro vicegerente, e sottoscritta dal deputato delle quarant'ore, quale ottenuta si esporrà il venerabile in un'altare, o cappella con un velo avanti, e col suddetto numero di venti lumi, e si osserverà

puntualmente il tempo, che dovrà durare la esposizione, assegnato nella suddetta licenza sotto le pene infrascritte, e privazione d'ufficio.

« 27.° Finalmente si comanda espressamente, che tutti, e singoli gli espressi ordini si debbano inviolabilmente osservare, e che si ubbidisca esattamente per quello potesse occorrere di più al nostro deputato sopra le quarant'ore sotto pena alli maestri di cerimonie, che assisteranno alle funzioni, se non faranno adempire esattamente tutte le cerimonie ed i riti prescritti, ed alli trasgressori rispettivamente dei suddetti ordini di scudi dieci d'oro da applicarsi ai luoghi pii, ed alli regolari della privazione di voce attiva e passiva, di carcere ed altre pene maggiori riservate a nostro arbitrio, dichiarandosi, che in difetto della osservanza, si procederà più vigorosamente contro li superiori e sacrestani delle chiese, alli quali appartiene più che ad ogni altro la buona regola e cura di esse.

Dato dalla nostra solita residenza questo di 4.° settembre 1730.

P. Card. Vicario.

Carlo Guazzuglia Deputato.

Niccolò Antonio Can. Cuggiò Segr.

F A M I G L I A

Il nome di Famiglia equivale ad agnazione, ovvero dinota l'agnazione; Rota, *Recent.*, part. 4, tom. 1, *decis.* 518, n. 11, e part. 19, tom. 1, *decis.* 588, ec. La Famiglia dividesi in effettiva e contentiva. La Famiglia effettiva è quella, il cui testatore, o disponente è la causa efficiente, o lo stipite, e perciò non è verificabile se non nei loro discendenti. La contentiva dicesi quella che comprende tutti gli agnati ed è verificabile in tutti i trasversali; card. De-Luca, in *Summa fidei commissor.*, num. 148, ed altri comunemente. Affinchè taluno dir si possa di famiglia contentiva è necessario una concludente prova di discendenza dallo stipite comune, che sia agnato leggitimo, che si giustifichi l'identità degli stemmi, e delle insegne senza diversità di colore, che può recare differenza di famiglia; Rota, *Recent.*, p. 2, *decis.* 15, n. 29, ec.

La Famiglia contentiva è duplice, una prossima, o più prossima, l'altra rimota o più rimota. La prima è quella che discende dal padre, e dall'avo del disponente. La seconda trae l'origine sua dall'avo, o da un altro stipite più remoto; De-Luca, *de linea legati*, art. 15, num. 31; Manzio, *consult.* 368, num. 4, ec; Rocca, *disp. Select.*, cap. 2, n. 7, ed altri. Nel concorso di due linee più prossima e più remota intendesi sempre chiamata la più prossima. Quando la famiglia è nominata genericamente intendesi quella che è della linea del colonnello del disponente, e discende da un qualche stipite comune, non però quella che non ha un qualche stipite comune, ma solamente identità di cognome e di arme, perocchè non l'identità del cognome, e delle insegne, ma l'agnazione e la discendenza da uno stipite, quantunque remotissimo opera l'identità di famiglia; card. Cels., *decis.* 544, n. 2 e 3; Menochio, ec. ec.

Col nome di Famiglia quando esistono più colonnelli, intendesi quella famiglia e colonnello, sotto cui il disponente si trova, considerato lo stipite comune; Bartol., *in leg. Filiusfamilias*, §. *Cum pater*, ff. *de Legatis*. L'agente per un fidecommissio come uno della Famiglia del testatore deve necessariamente provare che egli è uno dei discendenti dal colonnello del testatore per grado e stipite; Merlin., *decis.* 669, n. 27; Rocca. Quelli che contendono di succedere in un maggiorasco istituito a favore dei più prossimi collaterali devono apertamente provare non solo che sono della Famiglia, ma anche essere il più prossimo; Merlin., Rocca, Peregrin., ec. L'institutore di un maggiorasco quando non nomina semplicemente i maschi, ma i maschi della sua Famiglia, allora non s'intendono compresi quelli che discendono dalle femmine; Muazio, *consult.* 220, n. 10, l. 3, ec. Le femmine non s'intendono comprese nell'appellazione di Famiglia, quando il testatore espresse il nome proprio della Famiglia, poichè per mezzo dei soli maschi si conserva l'agnazione. Quando un fidecommissio tacitamente od espressamente è lasciato per conservare i beni nell'agnazione, allora le femmine sono escluse; Barbosa, Peregrin., Sard., card. Mantica, ec. Quando più Famiglie successivamente sono chiamate ad un beneficio di giuspatronato, il più prossimo, che devesi presentarc, se al tempo della presentazione sia

inabile per difetto di età, non toglie il diritto al più rimoto; anzi il più prossimo presentato con danno del più rimoto, che abbia i requisiti necessarii al beneficio, non deve essere dispensato dal Papa; *Sacr. Congr. Conc.*, in *Bonon.* 16 luglio 1695; in *Cremon.* 8 luglio e 30 settembre 1702; in *Novariens.*, *dispensationis* 13 agosto 1707; *Monacell.*, *tom. 3, tit. 2, formul. 7, n. 11, t. 4, supplem. ad tom. 3, n. 109*. Chiamati i più prossimi di due Famiglie distinte, la presentazione si compete al più prossimo in ciascuna famiglia, non però ai due più prossimi di una stessa Famiglia. Imperocchè ognuno della Famiglia ha diritto del proprio suffragio, quando dal testatore furono intesi due di Famiglie diverse, per cui i due più prossimi di una sola Famiglia non possono presentare, essendo ciò contro la intenzione del testatore; *card. De-Luca fideicommiss.*, *discept. 27, n. 7, 8 e 12, ec.* Nel chiamare più famiglie con legge, che la presentazione appartenga ai più prossimi e più vecchi, la prossimità e vecchiezza s'intende discretivamente in ciascuna linea o famiglia, dai più prossimi chiamati, non però comparativamente all'altra famiglia, poichè altrimenti ne nascerebbe un grande assurdo contro la mente del testatore, il quale se, chiamati, a cagion d'esempio, i cinque più prossimi e più attempati di cinque Famiglie, allora quella Famiglia, che avesse cinque persone maggiori per età, rispettivamente alle altre linee, si dovrebbe usurpare tutti i cinque voti, privandone le altre quattro Famiglie; *Balduc.*, *decis. et rer. judicial.*, *tit. 3, dec. 33, n. 2*; *De-Luca de Fideicom.*, *discept. 17, n. 8 ed 11*; *Peregrin.*, *de Fideicom.*, *20, n. 6*; *Piron*, *n. 13, ec.*

La riserva di un giuspatronato attiva pel seniore della Famiglia, passiva per tutti gli altri della Famiglia, nel diritto passivo intendasi incluso anche lo stesso seniore che ha il diritto attivo; *Rota, Recent.*, *part. 4, t. 2, decis. 49, n. 19 e 20, ec.* La ragione si è, perchè se il fondatore volle che il seniore della famiglia fosse il patrono e potesse dare il beneficio a chi più gli piacesse, molto meglio lo potrebbe dare a sè stesso. Imperocchè se lo volle prediligere sopra tutti gli altri della famiglia dandogli il diritto attivo, con più di ragione dir si deve che avesse voluto conferirgli il diritto positivo, come dicono molte decisioni della Ruota romana.

Quegli che viene presentato dalla Famiglia del fondatore, in parità di voti devesi preferire al presentato dalla Famiglia dei patroni, ovvero dei presentanti estranei; Rota, in *Mediolanens. juris patronatus* 5 luglio 1684. Così pure, in parità di voti, devesi preferire quel presentato che fosse uno dei compatroni e della Famiglia del fondatore; Rota, in *cit. Mediolan.* La maggior forza del suffragio non dà la prelazione, se il presentato dall'altro coerede sia della Famiglia e del genere del fondatore, e questi deve essere istituito, quantunque in parità di voti, generalmente parlando, sia da preferirsi il presentato da quello che ha maggior forza di suffragio; Rota, in *Laudens. Canoniciatus* 27 giugno 1696, 2. *Cessare coram Emerix*, e 3 marzo 1697. Le parole seguenti, con cui viene fatta una concessione: « *Ipsis, posterisque suis, et post illorum obitum seniori, et antiquiori dumtaxat de domo illorum,* » sono personalissime e restrittive, e s'intendono soltanto delle persone ivi nominatamente espresse, e della loro Famiglia effettiva; Grazian. *disceptat.* 645, n. 5; card. De-Luca, *de Jurepatron.*, *discept.* 24; Vivian., *de Jurepatron.*, *lib.* 4, *c.* 9, *n.* 10; Piton, ec.

Quando è nominato il più prossimo, ed il più vecchio della Famiglia, la prossimiorità ha la precedenza sopra la seniorità, ed intendesi il più vecchio tra i soli più prossimi. Donde non si deve ricercare il seniore saltuariamente fra le linee prossime e remote, ma nella linea dei più prossimi, come dice la Ruota, in *Majoricens. Beneficium* 4 luglio 1696, 2. *Final.* Spettando il giuspatronato alle tre Famiglie dei più prossimi, se per legge del fondatore debbono fare la presentazione due dei più prossimi, allora nel primo ingresso devonsi preferire i due più vecchi fra i detti più prossimi. Quegli che è chiamato in un giuspatronato passivo non può essere postergato dal patrono; Rota, *part.* 11, *recent. decis.* 122, *n.* 1, ec. Imperocchè quegli che è passivamente chiamato intendesi come presentato dal fondatore, e deve essere istituito, ancorchè il patrono ricusi di presentarlo; Roma, *part.* 19, *recentior, decis.* 155, *n.* 2, ec. Quegli che non è presentato dal fondatore, ma di presentare il quale impose obbligo all'erede, intendesi come presentato dal fondatore; Rota, *decis.* 755, *n.* 4, ec.

FAMIGLIARE

Col nome di Familiari si devono intendere quelli che, o sono soggetti alla patria potestà, o sono sotto l'altrui padronanza, e vengono alimentati a spese del padrone, per cui si chiamano anche commensali, *cap. ultim., de verbor. Significat.*, in 6; Barbosa, *de Offic. et potest. Episcop.*, part. 2, disput. 2, allegat. 5. Per contrarre una certa familiarità ricercasi la destinazione ad un certo servizio; Rota; part. 1, dec. 584, n. 3. Affine di provare una vera familiarità deve concorrere il consenso del padrone, e l'intenzione del Familiare di contrarla; Rota, part. 2, decis. 711, n. 7; part. 4, t. 1, decis. 403, num. 7. E l'intenzione si prova colla servitù prestata dal servo al padrone.

I Familiari del Papa sono esenti dall'esborso del prezzo conveniente per la spedizione delle lettere pei loro benefizii, come si vede dalla costituzione di Sisto IV, *costit.* 16, che incomincia *Divina*. I Familiari del Papa non sono soggetti alla giurisdizione degli ordinarii; Leone X, *constit.* 10 *Regimini*. I famigliari del Papa sono esenti dalle gabelle e da tutti gli altri pesi camerali, e non vengono inchiusi nella revocazione fatta dal pontefice Innocenzo X; e quelli che sono della famiglia inferiore non sono obbligati a portare i frutti del benefizio, non percepiscono però delle distribuzioni quotidiane nella loro assenza.

I Familiari del Papa, per effetto della riserva dei loro benefizii, fatta nella quarta regola della cancelleria, come cubicularii, o scutiferi, e Familiari del papa secondo la costituzione di Paolo III che incomincia *Sanctissimus*, sono dichiarati i referendarii, e gli altri officiali di palazzo, che hanno il pane, i protonotarii, i suddiaconi, gli auditori di Ruota, gli accoliti, i secretarii, gli scrittori delle lettere apostoliche, i cubicularii, e gli altri officiali di servizio, e che hanno custodia del palazzo del Romano Pontefice *pro tempore* esistente, sebbene non abitino nello stesso; Gonzal., *ad Reg.* 8, *Canc.*; Glossa,

Si numer 18 ; Simoneta, *de Reformat.*, *quaest.* 35, n. 25 e 27 ; Barbosa, *de Officiis et potestat. Episcop.*, *part.* 3, *alleg.* 57, num. 106, ed altri.

I Familiari dei Cardinali in attualità di servizio sono esenti dalla giurisdizione degli ordinarii. I benefizii, o dignità dei Familiari dei Cardinali, anche nelle metropolitane, dovunque questi muoiano, restano nella curia vacanti; questi benefizii però si conferiscono sempre col consenso dei Cardinali. I benefizii poi dei Familiari, dei Cardinali che muoiono, se d'altronde la loro collazione apparteneva ad un altro Cardinale, allora possono essere da questo conferito, senza aspettare l'assenso del Cardinale di cui erano Familiari. Che se tale Famigliare muore nella curia, allora il beneficio viene conferito dal Papa col consenso del Cardinale collatore, non però del Cardinale patrono del decesso Famigliare. Non si possono poi chiamare Familiari quelli che nella casa del Cardinale hanno la mensa, non come i Familiari ed i servitori, ma come amici ; Rota, *in una Salamant. et Abulens. Benefic.* 6 giugno 1599. Intorno però a questo punto si può osservare le costituzioni dei pontefici Leone X *Regimini*, Giulio III *Decet.*, S. Pio V *Sanctissimus*, Urbano VIII, *Sanctissimum*, ec.

Un Vescovo può ordinare un suo Famigliare, ancorchè, non sia suddito, quando sia stato con lui per un triennio e tosto, senza niuna frode, gli conferisca un beneficio ; *Concil. Trident.*, *sess.* 23, *cap.* 9, *de Reformat.* Deve però intorno a tal punto osservare la disposizione d'Innocenzo XII nella sua costituzione che incomincia *Spiculatores Domus Israel*, secondo la quale non può ordinarlo a titolo di patrimonio, senza conferirgli alcun beneficio. Non può un Vescovo ordinare un nipote senza le necessarie dimissorie, sotto pretesto che sia stato suo Famigliare, perchè seco lo ritenne, e gli prestò gli alimenti, e ciò, quantunque gli conferisce un beneficio ; *Sacr. Congr. Concil.*, *in Calatina*, 7 febb. 1654. Il Vescovo che conferisce gli ordini sacri in un'altra diocesi con licenza dell' Ordinario, ivi può anche conferirli ad un Famigliare, che non sia suo suddito, purchè questi abbia tutti i requisiti per la famigliarità ; *Sacr. Congreg. Concil.*, 23 aprile 1604. Il Vescovo titolare, sotto pretesto di famigliarità o di conti-

nua commensualità non può ordinare alcuno senza licenza, e l' espresso consenso del suo prelato ai sacri ordini, od agli ordini minori, e neppure alla prima tonsura, poichè questa cosa, in quanto è titolare, non gli è permessa, anzi gli è espressamente proibita dal Tridentino, *sess. 14, de Reformat., cap. 1.*

Il Vescovo può eleggersi per suoi Famigliari due canonici o della cattedrale o della collegiata, ma non devono essere più di due, e ciò pel servizio della sua diocesi, secondo il definire della sacra Congregazione del Concilio, *in Coloniens.* 9 settembre 1628. Quel canonico poi Famigliare del Vescovo, che egli dichiarò al suo servizio lucra gl' intieri frutti della sua prebenda, quantunque non intervenga alla chiesa. Così fu dichiarato dalla sacra Congregazione del Concilio, *in Compostellana* 2 luglio 1633. I Famigliari del Vescovo godono, quantunque laici, del privilegio del Foro, e sono interamente esenti dal foro laicale. Così la sacra Congregazione dell' Immunità, *in una Montis Politiani* 15 luglio 1647, ec. ec.

I Famigliari ed i ministri della inquisizione godono delle indulgenze, ed altri privilegi concessi ai Crocesegnati. Così il card. Petra, *tom. 4, Comment. in Constit. 19 Innoc. IV, n. 3* ed altri, ec., questi però ove commettono errori devono essere puniti dall' inquisitore, come si trova stabilito nella Clementina 2, *de Haeretic.*, e come abbiamo dal Gonzales, *in cap. Dilecto, de Offic. archidiaconi, n. 12*; dal Decian., *tract. crimin., lib. 5, cap. 22, n. 50*, ec. ec.

FEMMINA. *Ved. ABBIGLIAMENTI, ABBRACCIAMENTI, LUSSURIA, EC. ASPETTO.*

FERRAGOSTO

L' etimologia di Ferragosto si spiega con queste parole; Germino, *Istoria di tutte le eresie, tom. 2, sec. 6, cap. 13, fol. 158, sub*

Pelagio II, Ursaya, Miscel., sacr. Prof., sacr. Can., part. 2, tit. Joan. 19.
 È fama che alla catena di Erode per divina virtù con celeste simpatia si congiungesse quella di Nerone, con cui fu legato il medesimo santo apostolo nel carcere Mamertino sotto il Campidoglio di Roma, e che di amendue ne divenisse una, inanellate ed unite insieme, senza applicazione ed umana industria. E come che la collazione di queste due reliquie, e la dedicazione del loro tempio successe appunto nel primo giorno di agosto, volle il pontefice S. Sisto, che regnava allora nel pontificato romano, con miglior augurio rendere celebre quel giorno e quel mese, con la memoria di un tanto successo, consecrandolo alle catene di S. Pietro, le quali si dissero li ferri di agosto, che tra noi con più breviate ma corrotta parola diciamo Ferragosto. E non senza gran mistero parve che volesse Dio abbattere il fasto di Augusto imperatore, con le catene e ferri di S. Pietro; imperocchè le calende di agosto erano di già da prima dedicate dalla gentilità alla felice ricordanza di quel monarca, che ne era stato in tal giorno dichiarato la prima volta console, ed aveva molti trionfi riportati, soggiogato l'Egitto, e terminata la grande, e lunga Iliade delle civili discordie, onde per pubblico decreto del Senato non più sestile fu denominato quel mese, ma *Augustus*, Agosto.

F E S T E



Quantunque siavi una causa urgente, devesi sempre domandare licenza onde poter lavorar nelle Feste secondo il dire della sacra Congregazione del Concilio 22 aprile 1599; e dalla sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari, in data del 24 marzo 1601, abbiamo il seguente rescritto. « *Ceterum quoniam verendum est ne privatis effectibus domesticarum rerum aliqui eo perducantur, ut haec sacrarum Canonum indulgentia in aliis etiam casibus abutantur, iidem R. P. Illustrissimi adjiciunt ad ordinarii cujuscumque judicium et censuram pertinere, ut dignoscant num vere ulla ex causis supradictis subsit, pro-*

pter quam liceat diebus festis rebus servilibus vacare, ut nec dierum Festorum observantia ulla in re violetur nec opera illius diebus summa cum ratione permessa impediatur. • La concessione poi della permissione di lavorare le Feste devesi dare dal Vescovo, e non dal governatore laico dei luoghi; *Sacr. Congr. Immunitat., in Theatina* 20 settembre 1639. Questa permissione di lavorare nei giorni Festivi devesi dare in iscritto; *Sacr. Congreg. Episcop., in Civitatis Castellanae*, 21 agosto 1615. La pubblicazione delle Feste si addice al solo Vescovo, e l' editto della curia laicale intorno alla pubblicazione delle Feste contro la facoltà concessa dal Vescovo è nulla, ed al Nunzio apostolico viene ingiuntq d' informarne, e di aver cura affinchè non sia lesa la giurisdizione ed immunità ecclesiastica; *Sacr. Cong., in Theatina* 20 settembre 1639; *in Bituten.* 16 novembre 1694. La pena da imporsi per la trasgressione delle Feste deve essere moderata, ed, ove fosse esorbitante, si deve ridurre ad arbitrio dell' ordinario, ed il di più, ove fosse stato riscosso, deve essere restituito; *Sacr. Congr. Episcop. ex Regul., in Ravenatensi* 16 gennaio 1601; *in Benicastroensi* 1 settembre 1603, ed *in Cornetana* 12 dicembre 1642. La multa sopraddetta non deve eccedere i cinque o sei giulii, da doversi distribuire in cause pie, detrattane la terza parte per gli esecutori, sebbene alcuno sia stato rinvenuto infragante dopo la pubblicazione dell' editto; *Sacr. Congreg. Episcop., in Terracinensi* 14 settembre 1594. Per la pena sopraddetta non possono essere confiscati i beni; *Sacr. Congr. Episcop., in Termolensi* 29 aprile 1603, *et in Cratonensi* 21 giugno 1604.

Se le cause, per le quali conviene lavorare in giorno festivo sono vere l' ordinario non può negarne la licenza; *Sacr. Congreg. Episcop., in Benaventana* 12 maggio 1645. E sono obbligati di darlo gratuitamente, secondo la Costituzione di Urbano VIII, che incomincia *Universa*; *Sacr. Congreg. Conc., in Cremonen.* 12 maggio 1635; *in Messanen.,* 9 luglio 1644; *in Siracusana,* 13 novembre 1647.

I giorni festivi, che sono intimati da osservarsi dai Vescovi nelle loro diocesi devono parimenti essere osservati da tutti i regolari esenti, secondo lo statuto del Tridentino, *sess. 24, cap. 12, de Regularib.,* in cui si legge: • *Dies etiam Festi quas in diocesi sua servandas idem*

Episcopus praeceperit, ab exemptis omnibus etiam regularibus serventur. » Nei casi, nei quali i Vescovi possono concedere la facoltà ai loro sudditi di lavorare nei giorni Festivi, sembra che ciò possano fare parimenti i prelati regolari, rispetto ai loro sudditi pure regolari, poichè sono veramente i loro prelati che hanno sopra di loro una giurisdizione quasi vescovile; Azorio, *tom. 2 Instit. Moral., l. 1, c. 28*; Pignatelli, *in dub. Regular., verb. Abbas, n. 11*; Lazzana, *in Summa Quaestion. Regularium, verb. Festi dies, n. 12*, ed altri. Questa facoltà però non possono concederla ai secolari, che sono al servizio dei loro monasterii, non essendo propriamente loro prelati; Lezana, *loc. cit., n. 12*; Rodriguez, *tom. 2 quaest. regularium., quaest. 20, art. 2.*

Le Feste mobili nel giorno della Epifania devono essere pubblicate dal canonico giuniore, secondo la forma stabilita nel cerimoniale, quando diversamente non si accostumi per la consuetudine della Chiesa; *Sacr. Congreg. Rit., in Asculana 16 gennaio 1617*; ai regolari però non viene proibito di annunziare i giorni Festivi nelle loro chiese, secondo la definizione della sacra Congregazione del Concilio, *in Bononien. 2 luglio 1620.*

La Festa del titolare, qualora venga moderatamente celebrata, non può essere proibita alle monache, e questa festività nella chiesa propria devesi celebrare con maggior pompa delle altre; due chiese però vicine non possono celebrare la stessa Festa nel medesimo giorno, ma la più recente deve trasportarla ad un giorno diverso. Ciò si scorge dalli decreti della sacra Congregazione del Concilio, *in Hieracens. 26 gennaio 1692*; *Bissinianen. 22 febbraio 1710.*

Se la Festa della Annunziazione della B. V. avvenga nel venerdì o sabbato santo, il suo officio, in uno al precetto di ascoltare la Messa si trasferisce per la feria seconda dopo la domenica in *albis*, protratta ad altro giorno la Festa che in quel dì avvenisse, ove però non fosse un doppio di prima classe; *Sacr. Congr. Rit. 11 febbraio 1690*; e così pure dichiarò Alessandro VIII nel giorno 12 dello stesso mese ed anno. Se poi questa Festa avvenga nel giorno di giovedì santo, allora non devesi trasferire il precetto di ascoltar la Messa, e di astenersi dalle opere servili, ma devesi osservare in quel giorno mede-

simo, e perciò deve essere cura degli ordinarii, che in quel dì sieno dette alcune Messe prima della conventuale, secondo la qualità dei luoghi, affinchè il precetto possa essere adempito, in modo però che la comunione del clero non sia ommessa nella Messa solenne di quel giorno. Così deffini la sacra Congregazione dei Riti il 30 marzo 1660, e trovasi fra i decreti della stessa sacra Congregazione, al n. 24, con l'approvazione di Clemente XI, nel Bollario dello stesso Pontefice. Lo stesso, secondo la medesima sacra Congregazione 13 sett. 1692, devesi dire della Festa di S. Giuseppe. Se poi amendue queste Feste si devono transferire, deve avere la preminenza quella dell'Annunziazione, secondo l'ordinazione della stessa sacra Congregazione dei Riti, 14 giugno 1692. Quindi osserva La-Croix, che se nella feria seconda dopo la domenica in *albis* occorresse un doppio di prima classe, e parimenti l'Annunziazione si dovesse festeggiare, questa deve a quel doppio essere preferita.

La Festa del Ss. Corpo di Cristo fu instituita da Urbano IV nell'anno 1262, con la Costituzione che incomincia *Transiturus*, ed i motivi, per cui a ciò questo Pontefice fu indotto sono due, il primo dei quali viene riferito da Sant'Antonino, 3 part., tit. 19, cap. 13, §. 1, con le seguenti parole: « *Tunc cum curia residebat Urbanus in Urbe veteri, ubi in loco non multum distanti apud Vulsinium in quadam ecclesia sacerdote celebrante, miraculum factum est ex ipso Sacramento: nam cum post confectionem sacramenti guttae aliquae sanguinis ex calice praefluxissent in corporale, sacerdos ad occultandum defectum suae negligentiae cooperuit partem corporalis, pluribus plicis hoc faciens: sed repertum est per omnes plicas illas transisse, et reliquisse ibi rubram ad modum sanguinis formam hostiae in pluribus partibus corporalis. Quod quidem corporale ad perpetuam rei memoriam in ecclesia cathedrali urbis veteris reservatum est.* » L'altra ragione viene additata dallo stesso Urbano pontefice nella detta Costituzione dicendo: « *Intelleximus autem olim, dum in minori essemus officio constituti, quod fuerat quibusdam catholicis divinitus revelatum Festum hujusmodi generaliter in ecclesia celebrandum.* » Che questa Festa del corpo di Cristo celebrar si possa in uno alla sua ottava, col suono anche della campane, nel tempo dell'interdetto, a porte aperte, ed a voce elevata, lo concesse Mar-

tino V, nella sua Costituzione *Infallibile*. In questa Festa la Ss. Eucaristia si porta nella processione dal celebrante, e nel giorno dell'ottava, ove si faccia la processione, deve essere portata da quello che canta il vespero, purchè però nelle collegiate sia uno dei canonici. Se il Vescovo nel giorno della solennità non porta il Ss. Sacramento nella processione, i canonici però devono indossare le sacre vesti. Non è conveniente che la prima dignità celebri la Messa prima della processione, e poi che una dignità minore porti il Ss. Sacramento nella processione, la quale non si può fare senza piviale. Ciò si può vedere dai varii decreti della sacra Congregazione dei Riti, 12 giugno 1627; 17 marzo 1628; 31 giugno 1632; 22 gennaio 1701.

La Festa della Concezione della B. V. Immacolata devesi da tutti osservare di precetto, secondo il decreto di Clemente XI in data del 6 dicembre 1708, che incomincia *Commissi Nobis*, e nello stesso giorno è concessa indulgenza plenaria a tutti quei cristiani che, confessati e comunicati, visitano una chiesa o dei frati Minori Osservanti, o dei Riformati, ovvero di monache dello stesso ordine, in esse innalzando preci all'Altissimo.

Dai regolari tra le Feste di precetto osservar si deve anche quella del loro santo fondatore, tanto *quoad forum* quanto *quoad chorum*, come abbiamo dalla concessione fatta all'ordine di S. Benedetto dal pontefice Benedetto XIII nel giorno 24 gennaio 1727.

F O R M A



Per difetto nella Forma un sacramento è nullo. 1.° Se si cangiano le lettere in modo che per tale mutazione divenga il senso diverso, locchè avviene facilmente colla mutazione delle iniziali, per esempio dicendo: *In nomine matris, filiae*, ec. 2.° Se s'interrompa molto le parole, per modo che non apparisca come possano concorrere a formare un solo senso. 3.° Se la Forma divisamente si pronunzia, come se uno dica *Ego te baptizo*, ed un altro dica *In nomine*

patris, ec., poichè in questo caso sarebbero due Forme imperfette, ed il senso sarebbe falso; Fill., *lib. 1, cap. 4, q. 5*. Quindi il sommo pontefice Alessandro VIII, condannò la seguente proposizione: *• Vult aliquando Baptismus sub hac forma collatus: In nomine patris, etc. praetermissis illis Ego te baptizo.*

La forma è valida, benchè non sia lecita. 1.° Se si ommettono delle voci non essenziali come *Ego* ed *Amen*, nel Battesimo, *Enim* nella Forma della Eucaristia; Bon., *d. 4, q. 3, p. 1, n. 9, 10*; Suarez, ec. 2.° Se si aggiunga, a cagion di esempio, nella Forma *In nomine patris*, le parole *qui te creavit*, ec. 3.° Se si sostituiscono dei sinonimi, p. es., *Abluo* in luogo di *Baptizo*. Così S. Tommaso, *3 part., quaest. 60, art. 8*; 4.° Se si faccia una trasposizione, come: *Hoc meum est corpus*; *Te ego baptizo*, ec. 5.° Se le parole per precipitanza o balbuzie si corrompano, p. es., *Hoc est corpus meus*: ovvero *hic est enim calix meum*. 6.° Se la interruzione sia piccola, p. es., *Ego te baptizo*, e v' intrometta: *Ista aqua est nimis frigida*, ovvero: *Custos verte filium*, quindi prosegua *In nomine patris*, ec.; Fill., *loc. cit.* Lo stesso insegna il Lugo, *d. 2, n. 111*; il Roncin., *cap. 3, quaest. 4, reg. 1*, in uno al Tamburini. La tosse però quando sia forte e continua, ed avvenga in mezzo alle sillabe invalida la Forma, non così se sia momentanea, dice il Roncin., *loc. cit.*, col Tambur. ed il Leandro appo La-Croix.

Intorno alle altre cose che riguardano questo articolo si osservino i singoli sacramenti del Battesimo, Cresima, ec. nel Dizionario.

FORMULA. *Ved. DISPENSE.*

—❖—

F O R O

—❖—

Questa voce Foro ha varii significati, prendendosi ora nel genere maschile, ora nel genere neutro. Presa sotto questo secondo aspetto la si deduce da *ferendo*, e così si denomina, perchè a quello

si portano le controversie da decidersi; M. Varro, *leg. 1, de lingua latina*; Calvino, *Magno Lexicon. juridic.*, con più proprietà però si prende pel distretto o territorio di un qualche giudice, nel quale egli esercita la sua giurisdizione contro i delinquenti, *leg. Pupillus, 2. Territorium, ff. De verbor. significat.* Preso nel genere maschile è il luogo in cui liti si trattano, e le cause si diffondono derivandosi da fondo ovvero dal *re Foraneo*, che il primo diede le leggi alla Grecia. Con altro nome addimandasi anche tribunale ed auditorio.

Il Foro competente è lo stesso che il tribunale del giudice, in cui convengono i rei ad essi soggetti. Notasi poi che la voce competente si pone per riguardo al reo che al Foro appartiene, *c. Si clericus 5, de Judice compet.* Nascendo questione intorno alla competenza del Foro tra il giudice ecclesiastico ed il secolare, l' ecclesiastico deve conoscer la causa, come si ha nel *cap. Si judex, de Sent. excommun., in 6*; in cui Bonifazio VIII, parlando di un malfattore, che fu preso da un giudice secolare, dichiaratosi per chierico, ordinò che la sua causa fosse trattata dal giudice ecclesiastico, chiamato però anche il giudice laico, eccone le parole: « *Si judex laicus malefactorem captum detineat, et esse clericum dicens ad curiam ecclesiasticam petat remitti, vel curia ipsa eum tamquam suum clericum repetat judice ipsum inficiente clericum, ac ab hoc minime remittendum, dubitationis hujusmodi, an scilicet sit, qui repetitur clericus, ad judicem ecclesiasticum, quia de re ecclesiastica et spirituali, vocato tamen judice saeculari, vel alio, cui interest, cognitio pertinebit.* » I modi pei quali si può appartenere ad un Foro piuttostochè ad un altro vengono da Gregorio IX a quattro ridotti, in *cap. Licet 20 de Foro competen.* in cui si legge: che taluno può ad un Foro piuttostochè ad un altro appartenere: « *Ratione delicti, seu contractus, aut domicilii, sive rei, de qua contra possessorem causa movetur Forum regulariter quis sortitur.* »

Osserveremo inoltre che col nome di Foro intendesi anche il giudizio, la giurisdizione, e la potestà, ed in questo senso si dice che una qualche causa appartiene al Foro ecclesiastico, quando appartiene al giudizio, alla giurisdizione e potestà ecclesiastica. Causa di Foro misto si dice quella che si può trattare tanto nel Foro ecclesiastico quanto nel laicale, come sarebbe la causa di una persona secolare,

la cui pena fosse stabilita dal diritto canonico. Colui che è punito da uno dei Fori, non può essere di nuovo regolarmente accusato e punito dall'altro.

Il Foro dividesi anche in esterno ed interno, il primo dei quali dicesi anche Foro della coscienza. Il Foro interno è anche il Foro penitenziale, in cui la causa si tratta nel sacramento della Penitenza, o colla assoluzione sacramentale. Donde apparisce che il Foro della coscienza, detto anche *Forum Poli* e quello della Penitenza non sono la medesima cosa; poichè quello della coscienza viene esercitato nella mente dell'uomo, dov'è la coscienza, ed ha alcun che di comune col Foro penitenziale, e non penitenziale o sacramentale, mentre il Foro penitenziale comprende il solo Foro sacramentale. Foro contenzioso poi dicesi quello in cui si contende o si litiga.

In quanto alle persone che godono dei privilegi del Foro, vedi **CHIERICO**, ec.

FRAMMENTI

CASO UNICO.

Antonio, celebrando Messa, lascia inavvedutamente alcuni Frammenti nella patena. Al ritorno in sacrestia di ciò se ne accorge, e senza più li assume. Il sacrista, vedendolo, lo rimbrotta dicendo, che ciò non poteva fare. Dice egli bene?

Nella rubrica del Messale al *tit. 7, n. 2*, si legge: «*Si deprehendat sacerdos, post sumptionem corporis et sanguinis, aut etiam post ablu-tionem reliquias aliquas, relictas consecratas, eas sumat, sive parvae sint, sive magnae; quia ad idem sacrificium spectant.*» E ciò non solo immediatamente dopo la Messa, come è comune opinione appo *La-Croix, lib. 6, p. 1, n. 496*, ma anche se il sacerdote sta in sacrestia, ancora apparato degli abiti sacri, come dicono il *Gobat., Gran., Dian., ec.*, e vi acconsente *Benedetto XIV, de Sacrif. Missae, lib. 3,*

cap. 17, n. 5 e 6, contro il sentire del Lugo, *dub.* 15, n. 82. E ciò potersi fare, dicono il Tambur. ed il March., sebbene quei Frammenti fossero reliquie di un altro sacrificio; poichè, come dicono: « *Omnes missae censentur unum specie sacrificium*, » e questa opinione è ritenuta come probabile del Tournely, p. 483, v. *Haec opinio*. Ma meglio negano la cosa comunemente il Gaetano, il Silvio, il Navarro, il Vasquez, ed il Bon. appo il Tournely, ed egualmente sostengono il Lugo, *loc. cit.*, n. 81, e La-Croix, n. 497, col Suarez ed il Tann., quando però non siavi pericolo d'irriverenza: altrimenti non fora lecito; sì perchè secondo la rubrica il sacerdote non può assumere i Frammenti dopo l'abluzione, quando non aspettino allo stesso sacrificio; sì perchè l'assunzione dei Frammenti di un altro sacrificio non appartiene alla perfezione di quello, siccome lo è dell'assunzione dei Frammenti del sacrificio stesso. Abbiamo detto *ancora vestito*, imperocchè se il sacerdote siasi svestito delle sacre vesti, allora ritiene il soprallodato Benedetto XIV che i Frammenti si devono riporre nel tabernacolo, se siavi, ovvero risersarsi per un altro sacerdote che debba celebrare lo stesso giorno, altrimenti si devono assumere dallo stesso che ha già celebrato. Osservansi adunque le circostanze in cui si trovava Antonio, e si potrà giudicare intorno al sacrestano che lo rimproverò per l'assunzione.

LIGUORI.

FRANCHIGIE



Le Franchigie degli ecclesiastici non possono, nè devono essere ridotte, per lo che nulla devesi innovare intorno alle Franchigie dei chierici, ma devesi stare all'uso antico. E di questa Franchigia godono gli ecclesiastici, non ostante la transazione, la quale per mancanza di beneplacito apostolico è totalmente irrita, e non si deve confermare. Il Vescovo, quantunque lontano, deve godere della Franchigia per quanto riguarda ai frutti dei suoi beni. Così i chierici, per qualunque causa sieno lontani, godono nullameno della Franchigia;

tanto se sieno assenti per motivo di studio, quanto per ragione d' infermità, o per insegnare il canto gregoriano. Non devesi la Franchigia ad un sacerdote a cagione dei beni che altrove possiede dove non dimora, ma per quelli che possiede dove dimora. Non devesi in alcun modo annuire alla petizione degli ecclesiastici, intorno alla remissione di una parte della Franchigia per un settennio a favore di una comunità. Non devesi concedere la facoltà al capitolo di donare metà della Franchigia, di cui godono le persone ecclesiastiche. Negasi pure al Vescovo la facoltà di applicare le Franchigie dei chierici ad un monastero onde punirli, se non hanno i requisiti, ma si concede la facoltà che per la riparazione di una chiesa parrocchiale gli ecclesiastici cedano per un quinquennio ad alcune Franchigie. Gli ecclesiastici possono vendere la Franchigia che loro compete. I chierici, che non portano l'abito e la tonsura, godono nullameno della loro Franchigia, finchè per sentenza declaratoria sieno decaduti dai privilegi chiericali. I chierici convittori in un seminario godono delle loro Franchigie pel tempo che ricevano il vitto nel seminario stesso; non però possono godere di una separata Franchigia, avuto riguardo allo stato chiericale. Le giovani che vivono nei conservatorii, che conservano nella loro chiesa i sacramenti, ed osservano la clausura, godono delle Franchigie dovute alle persone ecclesiastiche. Intorno a ciò si osservino le varie decisioni della sacra Congregazione della immunità.

FRATELLO



CASO 1.º

Filippo ha un Fratello in grave necessità, del quale poco o nulla prende pensiero. Nel morire fa testamento e lascia i suoi beni ad un amico, non pensando neppure al suo misero Fratello. Domandasi se in Filippo siavi obbligo di lasciar parte dei suoi beni anche al Fratello mendico.

I Salmanticesi dicono che Filippo è obbligato di beneficiare anche il suo Fratello indigente, ma sotto lieve colpa ove nol faccia, quando non si trovi in una necessità estrema, e citano come difensori della loro dottrina il Lugo, *de Justit., dub. 24, n. 175*; il Diana, *part. 1, tract. 8, reg. 85*. Ma con buona pace di questi scrittori, asseriremo che tale non è la opinione del Lugo e del Diana; ma che questi invece col Silvio, Sa, Bon. e Beja asseriscono invece che in Filippo si trova assolutamente l'obbligazione di lasciare dei beni anche al suo Fratello gravemente bisognoso, almeno quanto gli basta per sollevarsi dalla propria indigenza, secondo il precetto della carità; e poichè questa costituisce materia grave, non vediamo per qual ragione Filippo possa essere soltanto obbligato leggermente. Ciò viene confermato da quanto dicono il Layman, *de Instit., tract. 4, c. 15, n. 3*, con l'Ang., Alb., Silv., Sa, ec., ed egualmente insegnano i Salmanticesi parlando del quarto precetto, *cap. unic., num. 69*, dicendo cioè, che ciascuno è obbligato di prestare gli alimenti ai Fratelli, per modo che i chierici sono obbligati a sovvenire coi frutti dei loro benefizii in prima agli indigenti Fratelli che avessero, poscia agli altri poveri. Adunque quella obbligazione che impone in dovere in vita, lo impone parimenti in morte. E ciò non tanto secondo il generale precetto della carità, ma ancora per una speciale obbligazione di pietà, di quella pietà cioè, che abbiamo verso i Fratelli, e per la quale di certo apparisce che una offesa fatta ai Fratelli ha una malizia speciale, da doversi spiegare in confessione, come comunemente i Dottori col Lugo, *de Poenitent., dub. 16, n. 305* ed i Salmaticensi, *eod. tit., cap. 8, n. 82 e 87*. Quindi credono doversi dire con lo Sporer, *de IV Præcept., cap. 5, n. 66*, ed il Roncin., *de Contract., cap. 4, reg. 1, in praxi*, che lo stesso vincolo di pietà, che obbliga a non recare ingiuria ai Fratelli, obbliga parimenti sotto colpa grave a provvederli nelle gravi necessità, preferendoli agli altri, anzi, aggiunge lo stesso Concina, che se i Fratelli sieno poveri, pure, ancorchè non sieno in grave indigenza, nullameno devonsi soccorrere, e trascurarli sarebbe commettere una venial colpa.

LIGUORI.


C A S O 2.°

Eutalio ha un Fratello che trovasi nella estrema necessità, e gli provvede del necessario alla vita. Ricordasi di un voto che fece di entrare in una religione, e risolve di eseguirlo senza abbadare allo stato miserabile di suo Fratello. Domandasi se possa entrare in religione abbandonando nella estrema necessità suo Fratello.

Eutalio non può entrare nella religione abbandonando suo Fratello nella estrema necessità in cui si trova. Ma poichè egli è astretto dal voto, e scopre dalle circostanze che deve differire di molto l'ingresso, gli è d'uopo per tranquillarsi di domandare la necessaria dispensa.

SANCHEZ,

F R O D E



La Frode è assolutamente proibita dal diritto naturale, per lo che in ogni disposizione intendosi già eccepita la Frode, dalla quale, parimenti che dall'inganno, niuno può essere patrocinato. Un intervallo di tempo esclude il sospetto di Frode, come, per contrario, la Frode si argomenta dalla brevità del tempo. Per provare la Frode non si ammettono congetture, quando non sieno legali, evidenti e perspicue. Si toglie e svanisce la Frode ed il sospetto d'inganno in quelle cose che pubblicamente si trattano; nè alcuna Frode si deduce essere in quelle, cui alcuna comodità non ritorna dalle operazioni. La Frode e l'inganno si deduce dalle circostanze del tempo, dall'affare trattato, e dalla qualità di chi tratta la cosa stessa. Quindi non va esente da Frode colui che finge ciò che non è, nè colui che abbonda di maggiori cautele nelle cose sospette. Un atto fraudolento non può essere rivotato se non da quello, in Frode del quale fu fatto. Dove entra in un'azione la Frode devesi tagliare ogni operazione, ancorchè si trattasse di cause pie. Vedasi intorno a questo articolo le varie decisioni della Ruota.

Suplem. Vol. II.

119

FRUTTI

dagli ecclesiastici, e specialmente dei benefiziati.



Tutti i Frutti degli ecclesiastici, che provengono dai beni tanto del beneficio, quanto del patrimonio, sono esenti dai pesi e dalle imposizioni laicali, nè devesi in verun modo ammettere per certa parte e porzione restrizione veruna; *Sacr. Congreg. Immunit., in Ortoven. 24 luglio 1634; in Livellens. 27 febbraio 1677.*

Gli ecclesiastici non possono essere impediti di trasportare altrove i Frutti suddetti, quando la città propria non sia gravata da carestia; e quelli che ricorrono ai giudici laici, onde impedire agli ecclesiastici il raccoglimento dei suddetti Frutti, incorrono nella censura, e contro colui che volesse ritenersi i Frutti di un beneficio di un qualche ecclesiastico, il Vescovo deve agire con tutta fermezza, come dice la sacra Congregazione della Immunità, *in Aquilana 1.º gennaio 1695.*

Se poi i laici siensi da preferire nella comprita dei Frutti delle decime, al Vescovo si conviene di esaminare la cosa; e quelli che ricorrono alla potestà civile, affine d'impedire il decreto del Vescovo per la libertà della vendita dei Frutti delle decime incorrono nella scomunica. Così abbiamo dalla sacra Congregazione della Immunità, *in Augustana 22 aprile 1698.*

Altre cose intorno a questo punto di dottrina si possono osservare alle voci **BENEFIZIO**, **DECIME**, **ORE CANONICHE**, **RESTITUZIONE**,

FUGGITIVO. *Ved. APOSTATA, CARCERE, REQ.*



GABELLA



La voce Gabella deriva da *gabbia*, parola siriana, che significa quei publicani, i quali assumevano l'incarico di esigere i tributi o le contribuzioni che venivano pagate dal popolo. Per la qual cosa tali contribuzioni, oltre il nome di Gabella, assumono alle volte anche quello di tributo. Il tributo adunque, o quella contribuzione che viene imposta ai sudditi da doversi pagare al sovrano, è od annuo, cioè ordinario, od straordinario, ossia tale che viene imposto solamente nelle necessità dello stato. Queste straordinarie esazioni impertanto ricevono anche il nome di taglie. Il tributo anche divideasi in due altre parti, tributo imposto ad ogni persona senza riguardo alcuno alle facoltà che possiede, lo che chiamasi *capitatio*, ovvero testatico, l'altro che è proporzionato alle facoltà possedute, e secondo queste viene tassato.

Affinchè l'imposizione delle Gabelle o tributi sia giusta, tre cose ricercansi. 1.° Che sieno imposte con legittima autorità. 2.° Che sia giusto il motivo. 3.° Che sia conservata una maniera conveniente riguardo alle persone o cose, sopra cui vengono imposte. Quelli impertanto che impongono nuove Gabelle, nuovi pedaggi, a ciò non condotti da giusta cagione, mancando alla giustizia, incorrono nella obbligazione di restituire, e di più nella scomunica contenuta nella Bolla *in Coena Domini*, dove, al §. 5, si legge: « *Item excommunicamus, et anathematizamus omnes, qui in terris suis nova pedagia, seu Gabellas, praeterquam in casibus sibi a jure, seu speciali Sedis Apostolicae licentia permisis imponunt.* » Per la qual cosa converrà osservare quanto il Reinfestuell, *lib. 3 Decret., tit. 59, n. 42*, a questo luogo insegna. Egli dice che i principi non solo gravissimamente peccano, ma di più incorrono nella scomunica, e sono obbligati alla restituzione: « *1.° Quoties sine justa causa publica nova tributa, vectigalia, Gabellas, vel alias exactiones qualitercumque eas baptizent, imponunt subditis.* »

2.° *Si plus exigunt, quam causa ipsa requirit.* 3.° *Si causa justa cessante continuant, nisi nova emergat.* 4.° *Si antiqua tributa aut vestigalia augent absque justa causa.* 5.° *Si antiqua et extraordinaria tributa, aut vectigalia per se jam essent sufficientia ad causam, vel necessitatem praesentem tollendam. Peccant etiam.* 6.° *Si nimis, et excessivis luxu, pompa, lusu, convivii, donationibus, recreationibus, aedificiis, etc., omnino exhauriant aeraria, vel etiam debitis cameram gravent, ut quavis veniente necessitate cogantur statim indicare nova tributa, vectigalia, Gabellas, et id genus exactionum, cum alias antiqua tributa, et aerarium ad tollendas similes necessitates, vel omnino sufficientia fuissent, vel certe cum magno sublevamine pauperum multum contribuere potuissent.* »

Quelli che defraudano le Gabelle peccano gravemente o leggermente, secondo la quantità della materia, e sono obbligati alla restituzione. È questa la comune opinione del Lugo, *disput.* 36, *sect.* 4; del Lessio, *lib.* 2, *cap.* 33, *dub.* 1, n. 8; del Molina, *disp.* 674; del Layman, *lib.* 3, *tract.* 3, *part.* 1, *cap.* 3, *num.* 5; del Covarruvia, *in cap. Peccatum de Regul. jur.*, in 6, *part.* 2, §. 5, n. 1, c. 1; del Diana, *part.* 1, *tract. de Legibus, resol.* 19; del Navarro, *in Manual.*, c. 17; La-Croix, *l.* 3, *part.* 2, n. 269; Sanchez, *lib.* 2, *consil. c.* 4, *dub.* 1, n. 8; Sporer, *de Restit.*, n. 150; Gabriele, Silvestro, Gaetano, Medina, Soto, Sairo, Cardera, Vega, Turriano, Suarez, *lib.* 5, *de Legibus, cap.* 18; Vasquez, *de Restitut.*, *cap.* 6, §. 2, *dub.* 2, ec. ec., dove dice che la conclusione è talmente certa, che tenere il contrario sarebbe un errore. E la ragione di ciò è, perchè la giustizia commutativa obbliga sempre in coscienza, anche prima che il debito si esiga. Le giuste Gabelle poi ed i giusti tributi sono dovuti al sovrano, secondo la commutativa giustizia, poichè questo esige che al sovrano si debbano compensare i pesi da quelli, pei quali egli li sostiene, come dice la Scrittura: « *Dignus est operarius mercede sua.* » E sì anche queste Gabelle sono al sovrano dovute, poichè una legge ed un giusto comando del superiore impone una obbligazione, cui in coscienza soddisfare si deve, secondo la certissima opinione ritenuta dal Covarruvia, *in cap. Peccatum, de Regul. juris, in 6, part.* 2, §. 5, n. 1, secondo quel detto di S. Paolo ai Romani, *cap.* 13, in cui si legge: « *Omnis anima, sublimioribus potestatibus subdita sit; non est enim*

potestas nisi a Deo, quae autem sunt a Deo, ordinata sunt, itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit, qui autem resistunt, sibi ipsi damnationem acquirunt; » e perciò le Gabelle imposte da una giusta legge del sovrano si devono pagare in coscienza. E ciò ancora si deduce, perchè le giuste Gabelle ed i giusti tributi si devono pagare per diritto divino, e perciò obbligano in coscienza. Lo dice in fatto espressamente S. Paolo, scrivendo ai Romani, *cap. 13*: « *Ideo enim et tributa praestatis: ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes. Reddite ergo omnibus debita: cui tributum tributum, cui vectigal vectigal.* » Ed appo l' evangelista Matteo, al *cap. 21*, Cristo, proponendosi una simile questione intorno alla soluzione delle Gabelle, dice: « *Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo.* » E non solamente i sudditi, ma anche gli estranei sono obbligati di pagare le Gabelle, i pedaggi, ec., nei luoghi in cui sono imposti, e nei quali essi si trovano. Così rettamente dice il Medina, Suarez, Vasquez, Azorio, Filiuccio, e gli altri col Sanchez, *dict. dub. 45, n. 9*, nonchè il Bonacina ed altri. Quegli che compera da uno, dal quale sa che vengono defraudate le Gabelle giuste, se veramente coopera alla defraudazione, egli è tenuto a pagare le Gabelle suddette in luogo del venditore, poichè la Gabella è un peso reale, che passa con la merce nel compratore, il quale, in forza della sua vera cooperazione, è causa del danno, e perciò obbligato al risarcimento mancando a quest' obbligo il venditore. Se poi non coopera, ma solamente è causa permissiva del defraudo, allora, secondo l' opinare del Molina, Lessio, Bonacina ed altri, non è alla restituzione obbligato, poichè la Gabella non è strettamente un peso reale che aggrava la merce, ma la merce solamente è come per ipoteca obbligata alla Gabella.

Nel caso però che di certo si sapesse, od almeno con abbastanza di probabilità constasse, che le Gabelle o totalmente od in parte sono ingiuste, allora si potrebbe o totalmente od in parte evitare l'esborso di esse; perocchè per diritto di natura ad ognuno è concesso di fuggire od impedire che un danno ingiusto gli sia recato. Tale è il sentimento del Layman, *lib. 3, tract. 3, part. 1, cap. 3, num. 5*; del Molina, *disput. 674*; del Silvestro, *verb. Gabella 3, q. 3, art. 14*; del

Reiffenstuel, *lib. 3 Decret., tit. 39, n. 43, ec.* Quando poi vi fosse dubbio della giustizia delle Gabelle, allora, tanto se il dubbio è negativo, cioè quando si dubita di tale giustizia, senza attendere se vi sia una qualche ragione probabile, pro e contra; quanto se il dubbio è positivo, mentre, cioè, si dubita di tale giustizia, da ciò che dall'una e dall'altra parte si scoprono delle ragioni probabili, in coscienza allora l'obbligazione di pagarle non vige. Così comunemente insegnano i teologi, ed in ispezial modo il Lugo, *de Justit. et jure, disp. 36, sect. 6*; il Sanchez, *lib. 2 Consil., c. 4, dub. 6*; il Molina, *disp. 674, n. 6 e 9*; l'Azorio, *part. 3, c. 22, q. 7*; il Diana, *part. 7, tract. 17, resol. 59*. Lo Sporer, *loc. cit., n. 154*; il Reiffenstuell, *loc. cit., n. 44*; il Gaetano, Silvestro, Medina, Armilla, Gabriele, Cordova, ec., e la ragione si è perchè nel dubbio è migliore la condizione del possidente. *Argum. cap. In pari 65, de Reg. juris, in 6.*

GEOMANZIA. Ved. SUPERSTIZIONE.



G O L A



Cinque sono le maniere, secondo il dire di S. Gregorio, *lib. 3 Mor., c. 17*, per le quali si può commettere il peccato di Gola. Ecco le sue parole. « *Quinque modis Gulae vitium tentat, aliquando namque indigentiae tempora praevenit, aliquando lautiores cibos quaerit, aliquando quae sumenda sunt, accuratius praeparari appetit, aliquando in ipsa quantitate sumendi mensuram necessitatis excedit, aliquando in ipso aestu immensi desiderii peccat.* » S. Gregorio è seguito intorno a tal punto dall'Angelico delle Scuole, il quale, *2, 2, quaest. 148, art. 4*, nel seguente verso esprime i cinque modi sopra citati:

« *Praepropere, laute, nimis, ardentem, studiose.* »

Nel primo modo, cioè *praepropere*, pecca colui, il quale previene il bisogno di mangiare. Per la qual cosa, se in un giorno di digiuno notabilmente prevenga il tempo ordinario della refezione senza un bisogno, mortalmente pecca; se poi lo faccia negli altri giorni, cioè se a mangiare si ponga per tempissimo, ovvero prima della preghiera, e con più frequenza di quel che convenga, pecca solamente venialmente. E qui giova a questo proposito riferire i due antichi versi seguenti :

« *Qui semel est, Deus est, homo qui bis, bestia qui ter,
Qui quater daemon, qui quinquies est sua mater.* »

Nella seconda maniera, cioè *laute*, dicesi taluno peccare di Gola, quando rintraccia cibi delicati o particolari, e similmente più preziosi e delicati vini. Non così dir dovrassi ove ciò faccia per qualche cagione particolare, come per la venuta di un amico, all'occorrenza di un banchetto, ec., per cui Sant'Agostino, *lib. de Doctrina christiana, cap. 12*, dice a proposito : « *In omnibus talibus non usus rerum, sed libido utentis in culpa est. Fieri enim potest, ut sine aliquo vitio cupiditatis pretiosissimo cibo sapiens utatur; incipiens autem foedissima Gulae flamma in vilissimum ardescat.* » Lo stesso dice S. Gregorio, al *lib. 30 Moral., cap. 14* : « *Neque enim cibus, sed appetitus in vitio est, unde et lautiores cibos plerumque sine culpa sumimus, et abjectiores non sine reatu conscientiae degustamus.* »

Col terzo modo, cioè *nimis*, si pecca di Gola, quando si prende una smoderata quantità di cibo e bevanda, per lo che S. Gregorio diceva, *loc. cit.* : « *Quia per esum voluptas necessitati miscetur, quid necessitas petat, et quid voluptas suppetat ignoratur.* » Per la qual cosa intorno a questo punto ognuno deve considerare la propria complessione di regolarsi intorno al prendere i cibi, memore sempre di quanto diceva il card. Bona, in *Manual. ad coelum, c. 4, §. 1*, cioè, che « *pauci sunt infirmi, quos Gula ad aegritudinem non adegerit . . . Gula multo plures occidit, quam gladius;* » quindi un poeta cantava :

« *Gulae pone metas, ut sit tibi longior aetas.* »

Nella quarta maniera, che è quanto dire *ardenter*, l'uomo si contamina del peccato di Gola, quando con troppa avidità mangia e beve, lo che può anche succedere facendo uso di cibi vili e comuni,

come abbiamo dalla esperienza; perciò Sant'Agostino, nel *lib. 10* delle sue Confessioni, al *cap. 31*, diceva: « *Non ego immunditiam absonii timeo, sed immunditiam cupiditatis . . . Scio Esau lenticulae concupiscentia deceptum.* »

In fine dicesi che *studiose* si può peccare di Gola, quando si ricerca una preparazione troppo esquisita ed accurata nel condimento dei cibi. Per questa ragione Ugone, parlando della disciplina, al *cap. ult.*, diceva: « *Quidam sunt, qui praeparandis cibis nimium studium adhibent, infinita decoctionum genera excogitantes, modo mollia, modo dura, modo callida, modo cocta, modo assa desiderant; et tanta sollicitudine praeparantur, ut devoratis jam quatuor, aut quinque ferculis prima non impediunt novissima, semper novos sapes desiderant, instar foeminarum praegnantium . . . ad irritandam autem Gulam haec fiunt, non ad sustentandum naturam, ad aviditatem explendam, non ad necessitatem supplendum.* »

La Gola di mangiare e bere di per sè è solamente venial colpa, poichè l'eccesso non enorme in una cosa per altra parte indifferente o lecita, non costituisce altra colpa che veniale. Così il santo Agostino, *Serm. 4, in die Animarum, tom. 10*, dove dice: « *Quoties aliquis in cibo, aut potu plus accipit, quam necesse sit, ad minuta peccata pertinere noverit;* » e S. Tommaso, *2, 2, quaest. 148, art. 2*, dice: « *Si vero in vitio Gulae intelligatur inordinatio concupiscentiae tantum secundum ea quae sunt ad finem, utpote quia nimis concupiscit delectationes ciborum . . . est peccatum veniale.* » Questa colpa veniale però in molti modi può cangiarsi in mortale. 1.° Per l'enorme eccesso e deformità contro la virtù della temperanza, pel quale eccesso l'uomo orrendamente deturpa lo stato naturale della ragione, e questa maniera di cibarsi e di bere viene dall'Apostolo, *ad Roman., cap. 15; ad Galat., cap. 5*, e da S. Pietro nella sua prima Epistola, *cap. 4*; nonchè da S. Giuda nella sua Epistola, *v. 12*, enumerata fra i peccati mortali. 2.° A cagione dello scandalo, che dice l'Apostolo, nella sua prima lettera ai Corintii, al *cap. 8*: « *Si esca scandalizat fratrem meum, non manducabo carnem in aeternum, ne fratrem meum scandalizem.* » 3.° Per ragione del grave danno che al corpo si reca, poichè preveder si può e si deve che per lo smoderato mangiare e bere

s' incontrano delle malattie; che dice appunto l' *Eccles. al cap. 37* : « *Propter crapulam multi perierunt.* » 4.° Per ragione del grave nocimento che all' anima si porta, mentre si può conoscere che sovente per questa via l' anima viene presa da gravi morbi libidinosi, cui non è difficile l' acconsentire. 5.° A cagione dell' impotenza in cui viene l' uomo posto di osservare i precetti imposti dalla obbligazione del proprio stato. 6.° Dal collocare l' ultimo fine nel proprio ventre, a somiglianza degli Epicurei, di cui l' Apostolo scrive a quelli di Filippi al *cap. 3*, dicendo : « *Quorum deus venter est* ; » ed ai Romani al *cap. 16*, in cui fa sapere : « *Christo Domino nostro non serviunt, sed suo ventri.* »

È illecito il mangiare ed il bere a sazietà per solo diletto, che appunto sopra tale argomento fu da Innocenzo XI, nel giorno 2 di maggio dell' anno 1679, condannata la seguente proposizione, che porta il n. 8 in fra le altre : « *Comedere et bibere usque ad satietatem ob solam voluptatem non est peccatum, modo non obsit valetudini, quia licite potest appetitus naturalis suis actibus frui.* »

Altre cose riguardanti questo punto veggansi alla *voc. EBBREZZA.*

GOVERNATORE



Il Governatore non si comprende sotto il nome del magistrato della città. Al Governatore di una provincia non devesi dar a baciare il sacro testo dell' evangelio; nè deve andarsene insieme col Vescovo nelle processioni. Quei Governatori e magistrati che nei dì stabiliti rikusano di recarsi alla cattedrale, devono essere a ciò indotti nei modi voluti dal diritto. Il Governatore di una città non deve avere in coro una sede e luogo, nè sopra nè in mezzo ai canonici, ma devesi collocare in un luogo decente fuori del coro; per ascoltare poi la divina concione deve avere il sedile appo il Vescovo, questo però non deve essere maggiore, nè migliore della sedia vescovile, e non deve essere apparta di nero. Al Governatore devesi apparecchiare

la sedia solita con uno strato. Il Governatore della città, che è capo della provincia, devesi incensare, ed avere la pace prima del vicario del Vescovo, anche se il Vescovo si trovi assente; nelle altre città minori poi deve essere incensato ed avere la pace egualmente, ma, trovandosi il Vescovo assente, il vicario viene a lui preferito. Il Governatore di uno stato, dove siavi la consuetudine, deve essere incensato prima dei baroni e dei curati delle chiese.

Il Governatore, che fosse protonotario, ed assistesse alle sacre funzioni con l'abito prelatizio, si dovrebbe incensare prima dei canonici, immediatamente dopo il Vescovo. Il Governatore di una città, quantunque non sia prelato, deve essere incensato subito dopo i canonici assistenti, e prima degli altri canonici; trovandosi poi il Vescovo assente, deve essere incensato subito dopo il vicario generale. Il Governatore di una città deve essere incensato duplicatamente, e non colla triplice incensazione. I Governatori capitolari eletti dal capitolo, in tempo di sede vacante, non devono precedere al decano ed agli altri canonici di essi più degni; sebbene ad essi, e non al decano nè agli altri canonici non eletti, appartenga il decidere e dare il voto in quelle cose che appartengono alla cura ad essi commessa. Il Vescovo non deve permettere che un chierico, il quale indossa l'abito e porta la tonsura ecclesiastica, faccia le veci di un Governatore laico, che è assente. Il Governatore contro colui che con frode riassume l'abito chiericale può proseguire la causa contro i beni di lui, ma non contro la sua persona. Tutte queste cose ed altre sopra questa materia si possono osservare nelle varie decisioni della sacra Congregazione della immunità, e specialmente nelle cause *Massana* 2 giugno 1693; *Civitatis Plebis* 25 gennaio 1650, in *Macerat.* 15 dicembre 1654; *Civitatis Castellanae* 19 giugno 1679, ec., ec., nonchè nelle decisioni della sacra Congregazione dei Riti, nelle causa *Faventina* 5 luglio 1603; *Cesenatens.* 7 dicembre 1601; *Camplens.* 28 gennaio 1601; *Civitatis ducalis* 11 novembre 1614; *Elboren.* 25 gennaio 1603; e nelle decisioni pur anco della sacra Congregazione dei Vescovi e regolari nelle cause trattate il giorno 30 giugno 1592, ec., ec.

G R A Z I A



Poichè al *tom. 10* del nostro Dizionario, *pag. 440*, abbiamo parlato della Grazia considerata come dono di Dio, quivi, a compimento della materia, diremo di questa Grazia medesima considerata come un rescritto favorevole concesso da chi ha la legittima facoltà. Osserveremo in parte che la Grazia che viene dal Pontefice concessa, anche se egli muora, rimanendo integra la cosa, non cessa. Così infatti abbiamo nel *cap. Si super gratia, 9 de Offic. deleg., in 6*; dove si legge: « *Ipsa Gratia, licet nondum sit in ejus executionem processum, morte non perimitur concedentis.* » Sopra questo punto convengono parimenti il Barbosa, *de Offic. et potestat. Episcop., lib. 1, n. 81*; il card. De-Luca, *de Pension., disc. 1, num. 25*; il Reiffenstuel, *lib. 1 Decret., tit. 3, num. 250*. Diversamente però devesi giudicare, cioè, quando il rescritto apostolico contiene la Grazia, dice il Reiff., *l. c.*, « *primum faciendum, seu concessum non in proprium recipientis litteras, sed in alterius dumtaxat favorem,* » poichè allora questa Grazia da farsi cessa colla morte di quello che la concede, rimanendo ancora integra la cosa, secondo il testo espresso nel citato *cap. Si cui 36, de Praebend. in 6, 2. final.*, dove abbiamo: « *Secus si super provisione certae personae facienda sit, data potestas eidem non ob suam, sed ejus, cui provideri mandatur, Gratiam, vel favorem, illa quidem expirat omnino, si concedens re integra moriatur.* » E la ragione è chiara, poichè circa la Grazia già fatta, cioè quando il rescritto apostolico contiene la Grazia fatta, già quello cui fu fatta è in possesso del diritto, di cui non può venire spogliato; mentre, per contrario, quello cui la Grazia devesi fare non è in possesso del diritto, per cui può di esso venire spogliato.

Una Grazia fatta a beneplacito di chi la concede dura finchè egli la revochi, poichè questo beneplacito non soggiace ad alcuna legge; ovvero dura fino alla morte del concedente, poichè colla morte si scioglie e si estingue la volontà. La Grazia poi concessa a

beneplacito della Sede Apostolica non cessa colla morte del Pontefice che la concede, ma è necessaria una espressa revocazione, come abbiamo del tutto espresso nel *cap. Si gratiose*, dove si legge: «*Secus autem si usque ad Apostolicae Sedis beneplacitum Gratia concedatur praedicta*; » perocchè, non morendo la Sede, ma perpetuamente durando, dura pure la Grazia finchè non sia revocata. Se poi la Grazia si facesse e si concedesse a beneplacito di una persona o dignità che è perpetua, alcuni vogliono che proponderi la dignità, e che per tal modo la Grazia non si estingua con la morte del concedente, poichè la dignità è perpetua; altri poi pretendono che proponderi il nome che vi presiede, per cui, se è quello della dignità, la Grazia non cessa, se poi della persona, cessa con la morte della persona. Della prima opinione è Giovanni Andrea, in *dict. cap. Si gratiose*, n. 6, in fine; per la seconda sta l'Argom. del *cap. Quoniam 14, de Offic. et potest. judic. deleg.*, ec., non che il Barbosa, ec. La Grazia concessa con le clausole: *Donec revocaverimus; donec aliud duxerimus ordinandum*, ec., dura perpetuamente finchè dal successore non sia revocato, nè cessa con la morte di chi la concede. Così il Barbosa, *Claus. 43, n. 24*; il Reiffenstuel, *loc. cit.*, n. 263; il Menochio, *de Arbitr. judic.*, lib. 1, q. 69, n. 12. La ragione che adducono questi dottori ed altri molti con essi si è, perchè alla revocazione ricercasi un atto positivo contrario, quale non è quello della morte del concedente; poichè altro è che cessi la volontà, altro il rivocarla: la prima avviene per mezzo della morte; la seconda richiede una nuova disposizione ed una espressione che contenga la revocazione. Così il Menochio, *Consil. 361, n. 9*, ed il Reiffenstuel col Barbosa, *l. c.*

La Grazia si compie con la sola parola del Pontefice, quantunque non sieno spedite le lettere, *c. Inquisitionis 29, q. 1*; Clement., *dudum de sepulturis, 2. ult.*; Arcidiacono e Giovanni Andrea, in *Arc. decretal.*; Felino, in *cap. In nostra, in fin., de Rescript.*; Rota, *part. 1, recent. decis. 585, n. 2*; *part. 7, decis. 218, n. 7*; *part. 8, decis. 79, n. 21*. La Grazia riceve la sua forza e valore, e viene regolata dalla sola segnatura del Pontefice dal giorno della data. Rota, *part. 2, decis. 327, num. 1, ec.* La Grazia concessa dal Pontefice predecessore senza la spedizione delle Bolle deve eseguirsi dal successore,

inviando le lettere sotto la formula: *Rationi congruit.*; cardinal Petra, tom. 5, in *Comment. in Const. 1 Pii II.* La Grazia non viene sospesa dalla clausola: *Ex nunc prout ex tunc*, quando si trova apposta nella collazione di un beneficio vacante, non però se in quella di un beneficio vacaturo. La Grazia condizionale cessa colla morte del Papa che la concede *ante illius purificationem*; e la Grazia dicesi condizionata per la tacita condizione: *Si preces veritati nitantur*; dicesi pure condizionale la Grazia emanata con le clausole: *Ut asseris; dummodo constet; si ita est*, ec.; Rota, part. 5, tom. 1, decis. 142, num. 5; part. 7, decis. 157, n. 3; part. 17, decis. 41, n. 2; part. 16, tom. 1, decis. 579, n. 9. La Grazia concessa sotto una qualche condizione deve essere regolata dalla stessa condizione; quindi ne avviene che cessa la Grazia, cessando o non purificandosi la condizione; purificata però la condizione, è lo stesso come se da principio fosse semplicemente emanata; Rota, ec.

Per la Grazia *Si neutri* si ottiene un beneficio, quando niuno dei litiganti abbia a quello diritto. Questa Grazia *Si neutri* dipende in tal maniera dall' evento futuro della lite, che prima che giunga al suo effetto conviene aspettare il detto evento; e tal grazia non ha luogo se non quando il beneficio è litigioso, non ancora essendo estinta la lite, ved. Barbosa, Azorio, Garzia, ec., ec. Provasi poi sufficientemente la lite, ovvero che il beneficio è litigioso per la commissione della causa di appellazione, pella citazione con inibizione, e per la esecuzione di quella. La vacanza di un beneficio provasi colla morte dell' ultimo legittimo possessore, e per non essersi fatta ancora veruna legittima canonica provvisione di quello. Nella Grazia *Si neutri* attendesi alla data, non però al tempo della spedizione. La Grazia *Si neutri* deve essere presentata infra nove mesi, e devesi instare per la sua esecuzione, altrimenti ritorna nulla; parimente deve essere intimata quando trattasi di privazione; e perchè dir si possa intimata, basta che quello, contro il quale si tratta, sia citato a dire le sue ragioni contro la Grazia. Ved. Barbosa, Garcia, Rota, ec., ec.

La Grazia *in forma dignum* non è condizionale, ma quelle parole: *Quatenus idoneus reperiatur*, riguardano la qualità dell' idoneità, ed instruiscono l' escutore, affinchè intenda quale esser debba colui

cui provvede, e così non rendono la Grazia condizionale, in quanto alla sua sostanza, ma solamente per rispetto della esecuzione e della provvisione da farsi, la quale è protratta al tempo in cui sarà ritrovato idoneo. Imperocchè, siccome questa condizione impedisce la esecuzione della Grazia, finchè consti della idoneità dell'impetrante, tuttavia non impedisce l'acquisto, se nella verità della cosa l'impetrante sia abile, e così questa sospensione è intorno la esecuzione, non circa l'acquisto del diritto, essendo pura la qualità dell'idoneità, e certa nella natura delle cose, sebbene da noi ignorata, prima che si esamini, e la condizione *de praeterito*, o *de praesenti* non sospende; *leg. Cum ad praesens, ff. Si certum petatur; leg. Institutio talis, ff. de condit.; Barbosa, claus. 16, n. 1; Rota, part. 4, tom. 3, decis. 539, n. 1, p. 10; decis. 122, n. 19, part. 17; decis. 16, num. 11 e 12.* E che questa Grazia non sia condizionale in quanto alla esecuzione finchè consti che il provveduto è degno, fu risolto dalla Ruota, *part. 1, decis. 711, n. 2.* Imperocchè la clausola *in formula* posta nella Grazia fa che il beneficio si abbia per collato, rimanendo soltanto sospesa in quanto alla esecuzione per ragione dell'esame, e della collazione da farsi dall'esecutore. Quindi allorchè sia giustificata la Grazia *in forma dignum*, tribuisce non solo il diritto alla cosa, ma anche il diritto *in re*, come definì la Ruota, *part. 17, decis. 207, n. 46; decis. 141, n. 33.*

Seguendo la morte del provveduto *in forma dignum*, prima che fosse stato riconosciuto degno, o come tale dichiarato, il beneficio non si ritiene per questa ragione vacante, ma per la morte dell'ultimo possessore. *Barbosa, de claus. 56, num. 7,* con altri molti. La Grazia *in forma dignum* si ritiene fatta dal giorno della data, per maniera che si esclude la grazia di un altro ottenuta dappoi; e per questa grazia richiedesi un esecutore misto; *Garcia, de Benef., part. 6, cap. 2, n. 126 e 128, ec., ec.*

I M M A G I N E



Immagine propriamente si definisce una figura dipinta o scolpita che alcuna cosa rappresenta reale, per cui differisce dall' idolo, che è una cosa falsa od una chimera presente all' altrui sguardo. È lecito nella nuova legge dipingere Iddio e la Ss. Trinità, e rappresentare in forma corporea e visibile, p. es., il Padre divino nella forma di un vecchio personaggio, poichè egli è l' *antico dei giorni*, ed il principio delle altre persone, il divino Figliuolo nella forma di un giovane, poichè egli è il Figlio del Padre, e come tale assunse l' umana natura, e lo Spirito Santo in forma di colomba, poichè apparve sotto questa figura. Tale è comune opinione cattolica, sanzionata dall' uso universale e dalla pratica della Chiesa, e si desume ancora dalla sacra Scrittura, dalla quale sappiamo che Iddio apparve agli uomini sotto forma corporea e visibile, come abbiamo dalla Genesi, al cap. 3, in cui leggiamo che Dio apparve ad Adamo sotto forma di uomo che passeggiava all' aura dopo il meriggio, e che ad Abramo comparve sotto l' aspetto di tre personaggi, Gen. 18, e Giacobbe vide Iddio, Gen. 29, in forma visibile, *innixum summitati scabrae*, ed in Isaia, cap. 6, leggiamo che vide il Signore *sedentem super solium excelsum*, e in Daniele, cap. 7, che vide il Signore *antiquum dierum in throno sedentem*, ec., e da S. Matteo, cap. 3, sappiamo che lo Spirito Santo apparve in forma di colomba. Per la qual cosa Niccolò I, *Epist. 2*, dice: « *Apparuit nempe Deus Abrahae patri nostro; non in carne, neque in anima, sed in specie trium virorum . . . apparuit denique Jacob per subjectae creaturae speciem, unde, et dixit: Vidi Dominum facie ad faciem, et salva factu est anima mea. Ecce incorporeus Deus, et invisibilis per speciem subjectae creaturae, ita se mortalium voluit videri obtutibus, ut credentibus esset ad Gratiam.* » E poichè è lecito dipingere e rappresentare quanto in fatto avvenne, adunque se lo stesso Iddio così apparve, onde per tal forma corporea la mente

dell'uomo si erigesse allo incorporeo ed allo spirituale, così pure ci sarà lecita con più ricordanza per mezzo delle pitture e sculture imitare queste cose, rappresentarle e venerarle. E questa asserzione, sebbene non possa venire negata senza temerità per l'uso universale della Chiesa, pure non è di fede, come osservano il Bellarmino, *l. 2, de sacris Imaginib., cap. 8*; il Layman, *lib. 4, tract. 7, cap. 5, n. 2*, ed altri, mentre non solo ciò è contro gli eretici, e specialmente contro Calvino, *lib. 1 Instit., cap. 11*, ma anche contro alcuni cristiani, come dice il Durando, in *3, d. 9, quaest. 2*; l'Abulense, in *cap. 4 Deuteron. quaest. 5*, e l'Enric. di Gundavo, *quodlibet. 10, quaest. 2*, ed altri, che dicevano non essere lecito l'uso delle immagini specialmente pel pericolo d'idolatria. Egli è però vero e certissimo che non si può dipingere Iddio per rappresentare la sua vera natura, forma e figura, come comunissimamente ritengono tutti i cattolici, secondo il dire del Tridentino, *sess. 25, Decret. de Venerat. Reliq. et cultu Imaginum*, in cui leggiamo: « *Non propterea divinitatem figurari, quasi corporeis oculis conspici, vel coloribus, aut figuris exprimi possit.* » Imperocchè, quando si dipinge nei modi sopraddetti, lo si fa per rappresentare sotto agli altri l'istoria, secondo la quale Iddio, in forma corporea e visibile, agli uomini più volte si manifestò, ovvero per rappresentare una qualche sua proprietà, affezione, operazione e mistica significazione pel fine addotto più sopra.

Lice parimenti dipingere gli angeli, o scolpirli in forma corporea visibile e consueta nella chiesa cattolica. Tale è la comune opinione dei cattolici contro gli eretici, e specialmente contro gli Iconoclasti, come dichiararono di questa maniera i padri del VII Concilio generale, *act. 5, et act. 7*, e raccogliesi dalla sacra Scrittura, tanto del vecchio, quanto del nuovo Testamento, in cui si narra che gli angeli non solo in questo modo apparvero, ma si dice ancora nel vecchio Testamento, che i cherubini in forma corporea e visibile erano rappresentati nell'arca e nel tempio, per lo che rettamente anche da noi in questo modo vengono raffigurati, dipinti e rappresentati, affinchè la nostra mente dalla forma visibile, e per via di una similitudine nota, s'innalzi alle cose spirituali, e facilmente le incorporee intenda, come insegna S. Dionigi Areopagita, *de coelesti hie-*

rarchia, c. 2 e 13. Secondo la fede cattolica, devesi ritenere potersi dipingere l' Immagine di Cristo Signore, della B. Vergine, e degli altri Santi, tanto per ricordarli, quanto per venerarli. Così fu definito nel II Concilio Niceno contro gli Iconoclasti, i quali, imitando gli Ebrei, i Samaritani, i Maomettani, dicevano che il culto delle Immagini altro non è che un' idolatria, e perciò ne abbruciarono quante poterono venire alle loro mani, ed anche contro i moderni Calvinisti ed i loro seguaci, che volevano eliminate tutte le Immagini di Cristo e dei Santi, e contro parimenti i Luterani, i quali non vogliono eliminate le Immagini per ciò che riguardano alla ricordanza dei fatti, ma si bene per quanto riguarda il culto loro dovuto, oppugnando in questa maniera il diportarsi dei cattolici che ammettono le Immagini non solo per ricordarne la memoria di quelli che rappresentano, ma anche per onorarli. Per la qual cosa il Concilio Tridentino, *sess. 25, in Decret. de Innovat. et venerat. et reliquiis Sanctor. et sacris Imaginib.*, così stabilisce e decreta: *Imagines porro Christi, Deiparae Virginis, et aliorum Sanctorum in templis praesertim habendas et retinendas, eisque debitum honorem et venerationem imperitendum, non quod credatur inesse aliqua in iis divinitas, vel virtus propter quam sint colendae, vel quod ab eis sit aliquid petendum, vel quod fiducia in imaginibus sit figenda, veluti olim fiebat a gentibus, quae in idolis spem suam collocabant, sed quoniam honos, qui eis exhibetur, refertur ad prototypa, quae illae repraesentant; ita ut per Imagines quas osculamur, et coram quibus caput aperimus et procumbimus, Christum adoremus, et Sanctis, quorum illae similitudinem gerunt, veneremur id quod conciliorum, praesertim vero secundae Nicenae Synodi decretis contra Imaginum oppugnatores est sancitum. Illud vero diligenter doceant Episcopi, per hystorias mysteriorum nostrae redemptionis picturis, vel aliis similitudinibus expressas, erudiri, et confirmari populum in articulis fidei commemorandis, et assidue recolendis, tum vero ex omnibus sacris Imaginibus magnum fructum percipi, non solum quia admonetur populus beneficiorum et munerum, quae in Christo sibi collata sunt, sed etiam Dei per Sanctos miracula et salutaria exempla oculis fidelium subjiciuntur, ut pro iis Deo gratias agant: ad Sanctorumque imitationem vitam, moresque suos componant, excitenturque ad adorandum ac diligendum Deum, et*

ad pietatem colendam. Si quis autem his decretis contraria docuerit, aut senserit, anathema sit. In has autem sanctas et salutare observationes, ibique abusus irrepserint, eos prorsus aboleri sancta Synodus vehementer cupit, ita ut nullae falsi dogmatis Imagines, et rudibus periculosi erroris occasionem praebeantes statuatur. Quod si aliquando historia, et narrationes sacrae Scripturae, cum id indoctae plebi expediet, exprimi, et figurari contigerit, doceatur populus non propterea divinitatem figurari, quasi corporeis oculis conspici, vel coloribus aut figuris exprimi possit. Omnis poro superstitio in sanctorum invocatione, reliquiarum veneratione, et Imaginum tollatur, omnis turpis quaestus eliminetur, omnis denique lascivia vitetur, ita ut procaci venustate imagines non pingantur, nec ornentur. »

È proibito di dipingere o scolpire con l'abito particolare di un qualche ordine regolare, ed in una maniera non consueta nella chiesa cattolica le Immagini di N. S. G. C., di Maria Vergine, degli Angeli, Apostoli ed Evangelisti, e degli altri Santi e Sante, ed è proibito di tenerle scolpite o dipinte in questa forma non ammessa dalla cattolica Chiesa, e di esporle al pubblico, e, se in qualche tempio vi fossero in questo modo, è ingiunto di farle levare. Che se vi fossero dei regolari o comunità di monache che ciò non volessero eseguire, dagli ordinarii dei luoghi e dagli apostolici legati devono essere a questo obbligati, ed a tal uopo possono anche usare delle pene stabilite sul diritto, ed anche delle censure ecclesiastiche, ed i superiori di questi luoghi possono parimenti venire indotti a ciò eseguire colla privazione della voce attiva e passiva, secondo che espressamente stabilì Urbano VIII nel giorno 15 di marzo dell'anno 1642, nella Costituzione che incomincia *Sacrosancta Tridentina*.

L'Immagine di Cristo non devesi rappresentare sotto la figura di un agnello, ma nella figura umana, *Sextam sanctam, disc. 3, de Censura*, dove leggiamo: «*Sextam Sanctam Synodum recipio cum omnibus canonibus suis, in quibus dicitur: In quibus picturis sanctarum Imaginum agnus Praecursoris digito ostensus depingitur, qui in figuram gratiae transit, verum nobis per legem Moysis demonstrans agnum Jesum Christum Dominum nostrum; antiquis ergo figuris, et umbris ad veritatis praefigurationem sacrae Ecclesiae traditis valedicentes, gratiam, et veritatem praefereimus, et sic plenitudinem legis recipimus. Verum igitur*

agnum Dominum nostrum Jesum Christum secundum Imaginem humanam amodo etiam in Imaginibus pro veteri agno depingi jubemus. »

Le Immagini dei Santi non si possono nè si devono dipingere in un abito profano, che abbia della indecenza, ed intorno a questo punto gli ordinarii devono proferir giudizio anche sopra gli esenti. Così abbiamo da Urbano VIII, nella sopra citata Costituzione *Sacrosancta Tridentina*. Le Immagini dei Santi non si devono dipingere con una procace venustà, dicono i Concilii Senonense, in *Decret. Mor.*, c. 40; Milanese I, *part. 1, tit. Quae servanda sunt de sacris Imagin.*, n. 15; Moguntino, *cap. 41, num. 2* e Tridentino, *sess. 25, de Invoc. sanct. et sacris Imaginib.* Le Immagini lascive non devono tollerare nelle chiese, dice il Concilio Senonense, *loc. cit.*, e così pure il Moguntino. Le sacre Immagini non si possono dipingere in una chiesa senza l'adesione del parroco; come pure in un tempio non si devono collocare delle nuove Immagini senza l'approvazione del Vescovo, e senza di questa approvazione neppure si possono esporre nelle chiese esenti, dice il Concilio I di Milano, al *tit. Quae servanda sunt de sacris Imaginibus*.

Le Immagini dei Santi, che non sono ancora dalla Sede Apostolica canonizzati o beatificati, non si possono dipingere con raggio di splendore sul capo, e quelli che con raggi sul capo li pingessero devono essere giudicati dal Vescovo, secondo l'ordinazione della citata Costituzione di Urbano VIII, nella quale parimenti si trovano le pene con le quali devono essere puniti. Che se queste Immagini di persone meritevoli di onore vengono portate alla chiesa, devono essere riposte in un luogo separato e segreto, finchè venga alcuna cosa decretata dalla Sede Apostolica, secondo la medesima ordinazione di Urbano, nella Costituzione che incomincia *Coelestis*, e che porta il numero vigesimo secondo.

Non devesi tollerare che in luoghi pubblici e sordidi sieno dipinte diverse croci ed Immagini di santi, con derisione della religione cattolica; così ordinava la sacra Congregazione dei Riti nel giorno 22 maggio 1596, dicendo anche, nel giorno 7 agosto dell'anno 1609, che in coro non si devono tenere altre Immagini che quelle dei Santi. Le Immagini di quelli che morirono con fama di

santità o di martirio non si devono collocare negli oratorii o nelle chiese, tanto secolari quanto regolari, prima che sieno dichiarati beati, nè ai loro sepolcri si possono accendere lampade o torcie nè affiggervi tavolette senza licenza della Sede Apostolica. Così la sacra Congregazione dei Riti 13 marzo 1625, Urbano VIII, *Constit. Coelestis Jerusalem*.

Le sacre Immagini di Dio, di Cristo, degli angeli e dei Santi lecitamente e santamente si onorano e si venerano. Questa è la comunissima opinione dei cattolici. Imperocchè quantunque, come notano l'Arriaga, *tom. 6, disput. 5*; il Viva, *ad Proposit. 25 damnat. ab Alexand. VII, sub n. 1*, e gli altri, nulla sia stato definito espressamente nei Concilii intorno alle Immagini di Dio, meritamente però da Alessandro VIII, nel giorno 24 di agosto 1690, fu condannata la seguente proposizione: « *Dei Patris sedentis simulacrum nefas est christiano in templo collocare.* » E già esser lecita questa cosa, e non potersi senza temerità negare per la universale consuetudine della Chiesa, abbiamo detto di sopra. In quanto poi alle Immagini degli angeli, doversi ritenere e venerare, fu definito contro alcuni eretici nel settimo Concilio generale, *Act. 7*. Che l'Immagine di Cristo, della Vergine e dei Santi si debbano onorare e venerare, fu espressamente stabilito nei varii Concilii citati, e specialmente nel Tridentino, il quale alla *sess. 25*, nel decreto dell'invocazione e venerazione delle reliquie e delle sacre Immagini, dice: « *Imagines porro Christi, Deiparae, et aliorum sanctorum, in templis praesertim habendas et retinendas, eisque debitum honorem, ac venerationem impertiendam.* » E la sacra Congregazione dei Riti, nel giorno 17 aprile 1602, espressamente decretò, non doversi impedire la divozione verso le Immagini dei Santi. E Gregorio XIII, nella *Costit. 33, tom. 2 Bullar.*, prescrivendo la forma della professione di fede ai Greci, §. 15, così ordina: « *Firmissime assero Imagines Christi, ac Deiparae semper Virginis, nec non aliorum sanctorum habendas, et retinendas esse, atque eis debitum honorem, ac venerationem impertiendam.* » E ciò provasi colla sacra Scrittura. Imperocchè nell'Esodo leggiamo che furono eretti due cherubini sopra l'arca del testamento. Che queste Immagini e segni sacri sieno stati onorati, e doversi parimente onorare, consta

dalla regola di Sant'Agostino, il quale, *lib. 3 de Doctrina christiana*, cap. 9, dice : « *Signa utilia divinitus instituta honoranda esse, quia honor eorum ad prototypon transit; atqui Imagines illae cherubini et serpentis fuerunt quam maxime utiles, et divinitus institutae, ut sacra Scriptura testatur; ergo fuerunt honoranda, et de facto honorata. Hinc si licuit venerari Imagines angelorum, cur non etiam sanctorum? Si licuit venerari Christum in Imagine serpentis, serpens enim ille aeneus fuit figura Christi, ipsomet Christo testante, Joann. 3: Sicut exaltavit Moyses serpentem, etc., debet potius licere venerari Imaginem Christi in forma propria hominis.* »

E questa cosa provasi anche colla ragione. L' uomo è degno di venerazione perchè è l' Immagine di Dio, al dire di S. Cirillo, *Catechesi 12* : « *Imago lignea terreni regis honoratur, quanto magis rationalis imago Dei.* » Adunque anche le Immagini di Dio, di Cristo e dei Santi sono degne di venerazione : imperocchè quanto conviene ad una Immagine, perchè è Immagine, deve convenire a tutte le Immagini, perchè sono Immagini. Che se l' Immagine del re devesi onorare con un culto civile, adunque anche le Immagini di Dio, di Cristo e dei Santi devono essere venerabili con un qualche culto religioso competente ai loro prototipi. Che se anche le Immagini sono capaci d' ingiuria e di contumelia, ed ognuno si guarda da far disprezzo alle Immagini dei re, adunque, per contrario, sono anche capaci di onore e di culto.

Le Immagini, qualunque sieno, non possono venire onorate e venerate con un culto assoluto per riguardo a sè stesse, quasi che si credesse esservi in esse una qualche divinità o virtù, per cui si debbano onorare, ma solamente si devono e si possono onorare con un culto rispettivo, pel rispetto, cioè, che è dovuto ai loro prototipi; *c. Perlatum 26, dist. 3, de Consecrat.*; Gregorio I, *l. 9*; Gregorio II, *Epist. 10 e 12*; Conc. Senonens., *c. 4*, la qual cosa poi viene chiaramente spiegata e definita dal Concilio di Trento, *sess. 25, loc. cit.*, in cui dice : « *Imagines porro Christi, Deiparae Virginis, et aliorum sanctorum in templis praesertim habendas, et retinendas, eisque debitum honorem et venerationem impertiendam: non quod credatur inesse aliqua in iis divinitas vel virtus, propter quam sint colendae: vel quod ab eis sit*

aliquid petendum, vel quod fiducia in Imaginibus sit figenda, veluti olim fiebat a gentibus, quae in idolis spem suam collocabant, sed quoniam honor, qui eis exhibetur, refertur ad prototypa, quae illae repraesentant, ita ut per Imagines, quas osculamur, et coram quibus caput aperimus, et procumbimus, Christum adoremus, et Sanctos, quorum illae similitudinem gerunt, et veneremur id, quod Conciliorum praesertim vero secundae Nicaenae Synodi decretis contra Imaginum oppugnatores est sancitum. » Quindi le Immagini dei Santi si onorano e si venerano con culto di dulia rispettivo, quello della Vergine Maria con culto d'iperdulia rispettivo, le Immagini di Dio e di Cristo, la sua croce, il sudario, i chiodi, le spine, e simili con le loro Immagini con culto di latria rispettivo. Tale è la comune opinione dei cristiani.

Quelli che non venerano le Immagini sono eretici, ed è pronunziato l'anatema contro di quelli che dicono il contrario. Il Concilio Romano III sotto Gregorio II; il Conc. II di Nicea, *Azion. 2*, e così pure nelle *Azion. 4, 5 e 7*, nelle quali quasi è ripetuta la stessa cosa, difendono questa verità. Così pure il Concilio di Costanza e nella Costituzione di Martino V, *circa medium*, il Concilio Moguntino IV, al *cap. 41*, ed il Concilio di Trento, alla *sess. 25*, nel citato decreto. Le Immagini dei Santi non si devono violare, e coloro che le violano, od abbattono le Immagini della croce, di Maria Vergine e dei Santi si devono gravemente punire, secondo il *cap. Perlatum 26, dist. 3, de Consecrat.; cap. Si canonici de offic. ordinar., in 6*. L'uso delle Immagini è di somma necessità ed utilità nella Chiesa, secondo il dire di Gregorio II, *Epist. 12*; del Concilio Senonense, *c. 14*; del Concilio Moguntino II, *cap. 42*, e del Tridentino, *sess. 25, loc. cit.*

Anche nell'antica legge eravi il costume di fare delle Immagini, e di venerarle, dice Adriano I, *Epist. 1 e 2*, e Nicolò I, *Epist. 2*, e nella legge nuova le Immagini furono in uso sino dal tempo degli Apostoli, e nel Concilio di Antiochia, celebrato nello stesso tempo, al canone VIII, fu stabilito, che le Immagini dei Santi si dovessero dipingere ed onorare. Così riferisce il Gonzalez, in *Decretali in apparatu de origine et progressu juris canon., fol. 13, n. 39*; card. Petra, *t. 1, Comm. ad Const. I Innocentii II, n. 33*; ed Adriano I, nella *Epist. I*, così si espresse, dicendo: «*Nam et ipse apostolus B. Petrus, qui apo-*

stolicæ sedis primatus possedit . . . Et ipse quoque suis contulit, et tradidit divino jussu successoribus pontificibus, quorum traditione Christi sacram effigiem, Sanctæque ejus genitricis, Apostolorumque, vel omnium Sanctorum venerantur Imagines. » Per la qual cosa i primi cristiani ebbero cura di farsi le Immagini degli Apostoli, come testimonia S. Gregorio, *Epist. 4 ad Leonem Isauricum*; il card. Petra, *loc. cit. num. 34.*

Gli eretici poi adducono varii luoghi della sacra Scrittura, secondo i quali pretendono che sia proibita la venerazione delle Immagini; e specialmente il luogo dell'Esodo, *cap. 20*, dove si legge: « *Non facies tibi sculptile, neque omnem similitudinem, quæ est in coelo desuper, et quæ in terra deorsum, non adorabis ea, neque coles,* » e del Levitico, *cap. 26*, in cui si trova: « *Non facietis vobis idolum, ut adoretis;* » come pure quanto dice Isaia, al *cap. 40*: « *Cui similem facietis Deum, aut quam Imaginem ponetis ei?* »

A queste opposizioni però si può rispondere con la comune dei teologi, che era vietato nei luoghi sopraddetti della Scrittura solamente il fare simulacri od Immagini per adorarle con culto di latria, come facevano i Gentili; per cui subito si soggiunge nell'Esodo: « *Non adorabis ea, neque coles;* » ma non erano proibite assolutamente tutte le Immagini e le sculture. Ed apertamente una tal cosa si vide da quanto il Signore ordinò a Mosè, quando prescrisse che costruisse le Immagini di due cherubini in oro, *Exod. 25*, e che facesse un serpente di bronzo, *Num. 21*. E Salomone parimenti collocò nel tempio di Gerusalemme due cherubini, *3 Regum, c. 6*. Che se ancor si voglia che dai predetti testi si abbia donde inferire che agli Ebrei era vietato l'uso delle Immagini, ciò avvenne per la troppa e perversa inclinazione degli stessi alla idolatria. Per lo che quel precetto, che era meramente positivo e cerimoniale cessò nella legge nuova, chè, cessando tale pericolo, finì parimenti anche il precetto; essendo che, cessando la ragione e la causa della legge, cessa del pari la legge, o la stessa obbligazione, *leg. Adigere, §. 2, ff. de Jure patron.*; card. Petra, *loc. cit., n. 43*; Viva, *Ad proposition. 25 Alexandri VIII, num. 13*; Sporer, *tom. 1, tract. 2, in praecept. Decalog., cap. 8, sect. 4, n. 31, ec., ec.*

Nella traslazione delle Immagini dall' uno all' altro luogo della medesima chiesa, non ha forza lo statuto del Tridentino nella *sess. 24, cap. 7, de Reformat.* Così fu deciso dalla sacra Congregazione del Concilio nella causa *Burgi S. Donnini* del 4 dicembre 1652 appo il *Barbosa, in Summ. Apostol. decis. verb. Imag., num. 1.* Le Immagini devote non possono essere trasferite da una ad altra chiesa senza il beneplacito apostolico, senza del quale, ove tale traslazione venga fatta, non ha vigore, nè devesi approvare. Così decretò la sacra Congregazione del Concilio nella causa *Nullius Fetentili* 31 luglio 1706, appo il card. *Petra, tom. 3 Comment. ad Const. 5 Pauli II, n. 30.*

Tutte le iscrizioni delle Immagini di S. Francesco e di Sant'Antonio da Padova, in cui si dice che la forma dell'abito, in cui sono dipinti, è la medesima ch' essi adoperavano, e nelle quali si asserisce che in questo o quell'ordine trovasi la vera e legittima successione dei figliuoli del medesimo santo Padre, inerendo al decreto altra volta promulgato nel giorno 20 giugno 1658, sono assolutamente proibite. Così ordinò Alessandro VII, di collocare nell' indice dei libri proibiti tali iscrizioni. Parimenti sono sospese e proibite le Immagini di Sant'Agostino, e di S. Nicola da Tolentino, impresse o dipinte dai frati Scalzi Agostiniani coll' abito del loro ordine, come si trova nel decreto della sacra Congregazione dei Riti, promulgato il giorno 19 dicembre 1637, che fu poi approvato e confermato da Urbano VIII nel giorno 23 gennaio del 1638, nella Costituzione che incomincia *Exponi nobis*, e che trovasi sotto al *num. 240, nel tom. 5 del bollario.*

Non devesi impedire il concorso a qualunque sacra Immagine, dice la sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari, nella causa *Taurinensi* del 30 luglio 1620, purchè non si pubblicchino dei miracoli che ancora non sono stati approvati. Così la medesima Congregazione nella causa *Feretrana* del 16 settembre 1603, e nell'altra *Trevicana* del 22 dicembre 1621.

Se sono pubblicate delle Immagini miracolose senza l' intervento dell' Ordinario, egli deve chiuderle, prenderne le dovute informazioni, ed inviarle a Roma. Così stabili la sacra Congregazione dei Vescovi e regolari nella causa *Mutinensi* 6 ottobre 1617. L' ammi-

nistrazione delle offerte fatte ad una qualche Immagine che trovasi entro i limiti di qualche parrocchia, anche di regolari, spetta all' Ordinario, il quale deve poi disporle ad usi pii. Tale è la volontà ed il decreto della sacra Congregazione dei Vescovi regolari dichiarato nella causa *Perusina*, nel giorno 20 settembre del 1605. Urbano VIII ordina che sieno abbruciate quelle Immagini che sono in qualunque modo deformati, onde togliere qualunque argomento di ridicolo, o d'innovazione, che introdursi volesse per questa maniera. In *Mediolanensi* 11 agosto 1628 appo Nicol., in *Flosculis verb. Imago*, num. 6.

L' Immagine di un beato devesi dipingere con raggi soltanto, ma quella di un canonizzato col diadema intorno al capo, onde si veda la differenza fra il beato ed il santo. Così testifica, fra gli altri, il Pignatelli, *tom. 1, consult. 25, n. 1*.

Nell' altare, in cui si espone il Ss. Sacramento, per l' adorazione delle quaranta ore devesi coprire qualunque Immagine si trovasse, ed anche le statue che in quello esistessero. E sopra questo altare non devonsi porre reliquie dei Santi, o statue degli stessi, eccettuate quelle statue che rappresentano la figura degli angeli, o fanno le veci di candelabri. Molto meno devonsi collocare le figure delle anime del purgatorio, di qualunque materia sieno fatte. E queste cose sono proibite anche in ogni esposizione particolare, ed anche in quelle che vengono fatte in suffragio delle suddette anime purganti. Tale è l' ordinazione di Clemente XI e XII nella Istruzione da osservarsi per l' adorazione continua delle quaranta ore con l' esposizione del Ss. Sacramento.

Se l' Immagine e la statua di Maria Vergine debbasi portare in processione con baldacchino e torcia, *ved. PROCESSIONE*.

IMMUNITA' ECCLESIASTICA



Poche cose abbiamo detto sopra di questo articolo parlando di esso nel Dizionario al *tom. 11, pag. 512*, per cui crediamo di sviluppare, per quanto all' opera nostra si addice, a questo luogo la cosa.

Supplem. Vol. II.

122

La voce Immunità deriva dalla parola *munus*, che, sebben generalmente presa significhi tre cose, cioè: dono, officio con peso e peso senza onore, pure propriamente parlando importa il terzo significato, che è quanto dire, peso senza onore, secondo che si può rilevare dalla *l. Munus proprie 214, ff. de verbor. significat.*, in cui si ha scritto: « *Munus proprie est quod necessario obtinemus lege, more, imperiove ejus, qui jubendi habet potestatem.* » Per la qual ragione colui, che da questo peso od obbligazione è esente, si dice che è immune, e che gode della Immunità, secondo la legge suddetta, *Manus 18*, ed ivi la Glossa, *verb. Onus, et verb. Officium, ff. de V. S. et leg. 1, ff. de jure Immunitatis*. L' Immunità ecclesiastica e l' Immunità delle chiese, sebbene da alcuni si prendano per la medesima cosa, e sieno descritte con una sola definizione, dicendosi: « *Immunitas ecclesiastica est jus, seu exemptio, qua Ecclesiae, res, et personae ecclesiasticae a publicis muneribus et oneribus saecularibus sunt liberae;* » pure, parlando con più proprietà e con più rigore, queste cose sono divise fra loro, così che non si devono insieme confondere, come avvertono il Riccio, *In praxi aurea, part. 2, resolut. 53, n. 4*; l' Engel., *l. 3 Decret. tit. 49, n. 2*; ed il Reiffenstuel, *ibid. n. 2*, ed altri che col nome di Immunità delle chiese intendono la sola Immunità locale, che si compete alle chiese ed agli altri luoghi sacri, e col nome di Immunità ecclesiastica la sola Immunità personale e reale, che si compete alle persone ecclesiastiche ed alle cose che appartengono a tali persone ed alle chiese, od agli altri luoghi sacri, *Argum. c. Inter cunctas 1; Extravag., de Privileg. inter communes, §. Incendiariorum*, dove distintamente si annoverano e sono nominati i violatori della Immunità delle chiese, e della libertà ossia Immunità ecclesiastica, dicendosi: « *Ecclesiarum Immunitatis et libertatis ecclesiasticae.* »

E ciò si vede che alla ragione è conforme, poichè la addotta definizione della Immunità, comunemente divisa in locale, reale e personale, non conviene ad ogni definito, non potendosi appropriare con buona ragione alla Immunità, dicendo che è « *jus, quo Ecclesiae, et alia loca sacra, nec non personae ecclesiasticae, ac res ipsarum liberae, ac immunes sunt a muneribus, et oneribus saecularibus, atque ab actibus earum sanctitati, et reverentiae debitae repugnantibus.* » Questa

definizione infatto conviene ad ogni membro del definito, poichè per le parole: « *Jus quo Ecclesiae, et alia loca sacra, nec non personae ecclesiasticae. ac res ipsarum liberae ac immunes sunt a muneribus, et oneribus saecularibus,* » viene apertamente dinotata la Immunità reale e personale, e per le altre: « *Atque ab actibus earum Sanctitati, et reverentiae debitae repugnantibus,* » viene dinotata con tutta chiarezza la Immunità locale.

La Immunità impertanto così descritta si divide in locale, reale e personale. La Immunità locale è quella che si conviene alle chiese ed agli altri luoghi pii o religiosi. L' Immunità reale è quella che si compete alle cose ecclesiastiche, cioè ai beni appartenenti alle chiese, od alle persone ecclesiastiche. L' Immunità personale è quella che riguarda le persone ecclesiastiche.

L' Immunità reale e personale è di diritto divino, come si raccoglie dalla sacra Scrittura; poichè sappiamo dalla Genesi al c. 47, vers. 22, che sotto Faraone di Egitto vi avevano sacerdoti e leviti, i quali erano esenti dalla giurisdizione secolare, e dalla legge di pagare i tributi, come si raccoglie dal *cap. Non minus 4 de Immunit. Eccl.*, in cui gravemente vengono ripresi alcuni principi cristiani, perchè: « *Deterioris conditionis factum sub eis sacerdotium videatur, quam sub Pharaone, qui leges divinae notitiam non habebat;* » dove notar si devono le parole *leges divinae*, come ne dimostra il *cap. ult., vers. 28 Levitici*, e parimenti si vede nel *cap. 3, Numer, vers. 20*, e *cap. 45, vers. 14, 15*, e nel *lib. 1 di Esdra al cap. 7, vers. 24*, e nel *cap. 17 di S. Matteo, vers. 25, 26*, ma intorno a ciò si possono vedere le voci **BENI** e **CHIERICI**.

L' Immunità locale delle chiese, ed il privilegio dell' asilo non si compete alle chiese, e agli altri luoghi pii per diritto naturale e divino, ma solamente per diritto umano, tanto civile, quanto canonico. E che tale Immunità locale sia di diritto civile lo si vede dall' intero titolo, *cod. de his, qui ad ecclesiam confugiunt*, e dall' *Authent. de Mandatis principum, §. Neque autem homicidii collat. 3*, e che sia di diritto canonico, lo scopriamo dal *cap. Inter alia 6, de Immunit. Eccles.*, dove si legge: « *Juxta sacrorum statuta canonum, et traditiones legum civilium fugiens ad Ecclesiam, ec.,* » come pure dal

c. *Id constituimus* 36, *caus.* 27, *quaest.* 4, del Concilio Aureliano I, *cap.* 3, dove si trova : « *Id constituimus observandum, quod ecclesiastici Canones decreverunt, et lex romana constituit, ut ab ecclesiae atris, vel domo Episcopi nos abstrahere omnino non liceat,* » e dal *cap. Eos, qui* 6, *distinct.* 87 del Concilio Arausicano, *canon.* 5, dove abbiamo : « *Eos, qui ad ecclesiam confugiunt, tradi non oportere, sed loci sacri reverentia et intercessione defendi.* » Si può parimenti udire il *cap. Sicut antiquitus* 6; il *cap. Reum* 9; il *cap. Si quis* 20, ed il *cap. Definivit* 36, *caus.* 17, *quaest.* 4.

Nè giova l'obbiettare, che Dio nella legge antica, oltre le città di rifugio, di cui si fa menzione nel libro dei Numeri, al *cap.* 35, e nel Deuteronomio, al *cap.* 19, nonchè in Giosuè, al *cap.* 20, aveva stabilito per asilo il tempio di Gerusalemme, come si può dedurre dal *cap.* 21 dell' Esodo, dove sta scritto : « *Constituam tibi locum, in quem fugere debeas,* » cioè l' altare del tempio, e che anche i Gentili per solo naturale istinto avevano stabilito alcuni luoghi, che si chiamavano asili. Non vale, diceva, questa obbiezione, imperocchè, oltre l'Abulense, *cap.* 25 *Josue, quaest.* 7, ed altri molti che negano il tempio di Gerusalemme essere stato costituito siccome asilo, dato anche ciò e non concesso, tale legge dopo la morte di Cristo, siccome puramente ceremoniale, cessò del tutto; donde il diritto di asilo non si ha già per obbligazione della legge antica, ma si bene per una certa similitudine, e secondo la equità congrua al diritto di natura, che conobbero anche i Gentili; di fatto per diritto di umanità tanto civile quanto canonico, alle chiese ed agli altri luoghi pii fu questo diritto concesso. Nè abbiamo nella nostra nuova legge evangelica alcun diritto positivo o scritto, o tramandato dagli Apostoli, che stabilisca tale Immunità, poichè Cristo, oltre le leggi della natura e della fede, niun' altra legge ceremoniale ordinò, se non quella che riguardava il rito del Sacrificio ed il Sacramento, lasciando alla Chiesa lo stabilire il restante. Così sostiene il Sanchez, *t. 1 de Religion., lib. 3, de locis sacris, cap. 8, n. 9, 10, 11, ec.* Così il Covarruvia, *lib. 2 Resolut., cap. 20, num. 1, 2, 3*; così il Layman, *lib. 4, tract. 9, cap. 3, quaest. 1*; il Pirrhing, *lib. 3 Decret., tit. 49, sect. 1, n. 15*; l' Engel., *lib. 3 Decretal., tit. 29, sect. 1, num. 18*; il Zoesio,

ibid., n. 8; il Sannig., *ibid.*, cap. 2, n. 1; il Reiffenstuel, *ibid.*, n. 22, e *lib. 2, tit. 2, num. 131*, e nella Teologia Morale, *tract. 12, dist. 2, num. 2, ec., ec.*

L' Immunità locale, ossia il diritto di asilo, è quel diritto concesso alle chiese ed agli altri sacri luoghi, per cui presta sicurezza a quei rei che ad esse rifugiansi, onde non potere violentemente esserne estratti, nè essere puniti nella vita o nei membri finchè in quella ricovransi. Così abbiamo dall' Argom., *cap. Inter alios 6, de Immun. Eccles.* Della Immunità poi, ossia del diritto di asilo, godono tutte quelle chiese che furono erette per autorità del Vescovo, *c. Inter alias 6, de Immunit. eccles.*, il quale concorda col *cap. Immunitatem 10, eod. cap. Eos qui 6, distinct. 87; cap. Sicut antiquitus 6; cap. Reum 9; cap. Si quis 20; c. Definivit 35; c. Id constituimus 36, caus. 17, q. 4.* E di questa Immunità godono, quantunque non sieno consacrate, secondo il testo espresso nel *cap. Ecclesiae 9 de Immun. eccles.*, dove si legge: « *Ecclesia in qua divina mysteria celebrantur, licet adhuc non extiterit consecrata, nullo modo privilegium Immunitatis adimitur.* » Anzi quando anche in essa non siensi celebrati i divini misteri, Arg., *cit. cap. Ecclesia*, dove, per ciò che alla Immunità si addice, è soggiunto: « *Quia obsequiis divinis dedicata, nullis est temerariis usibus prophananda.* » Così dicono parimenti argomentando l' Abbate, nel citato *cap. Ecclesia, n. 5; Fagnano, ibid., n. 8; l' Ostiense, ibid., verb. Celebrantur; Barbosa, lib. 2 Juris eccles. univers., cap. 3, n. 59; Covarruvia, lib. 2 Variar. Resolut., cap. 20, n. 4*, e gli altri teologi comunemente. Che anzi godono parimenti della Immunità anche le chiese interdette, secondo il sentimento del Fagnano, in *cap. cit. Ecclesia, n. 9 de Immunit. eccles., n. 11; l' Abbate, ibid., n. 8; il Ventriglia, tom. 2, annotaz. 23, §. 1, de Immunit. eccles., num. 5; Pirrhing., lib. 3 Decretal., tit. 49, n. 3; Reiffenstuel, ibid., num. 29; Engel., ibid., n. 11; Layman, lib. 4, tract. 9, cap. 3, n. 2; Silvestro, verb. Immunitas 1, quaest. 1, dict. 2; Barbosa, loc. cit., num. 60, e, secondo il Fagnano, godono della Immunità anche le chiese pollute, *loc. cit., n. 13.* Di tale opinione è pure il Ventriglia, *loc. cit., num. 5*, ed il Barbosa, *loc. cit., n. 61*, cui si uniforma il Suarez, il Giurb., il Bonac., il Babadill. ed il Fagundez. Parimenti godono della Immu-*

nità le chiese diroccate, purchè tali si ritrovino senza autorità del Vescovo, e siavi speranza di poterle riedificare; Arg., *cap. Quae semel* 4, *caus.* 19, *quaest.* 4, *leg. Aede sacra* 73, *ff. de contrahend. emption.*; Fagnano, *loc. cit.*, n. 10; Ventriglia, *loc. cit.*, n. 4; Barbosa, *loc. cit.*, n. 62.

Gode del diritto della Immunità il cimiterio, sebbene sia separato dalla chiesa, purchè sia stabilito per autorità del Vescovo; *cap. Cum ecclesia* 5, *de Immunit. ecclesiar.*; Fagnano, *loc. cit.* n. 21; Barbosa, *loc. cit.*, n. 63. Parimenti di questo diritto gode il portico della chiesa e l'atrio, non che il tetto della chiesa medesima; la torre o campanile, sebbene sia dalla chiesa separato, la sacristia, se sia congiunta, alla chiesa ed al cimiterio, ed anche se non è ad essi congiunta, purchè abbia un altare, in cui si possa celebrare, non così se è separata e manca dell' altare suddetto; come si raccoglie dal c. *Si quis contumax* 20, *caus.* 17, *quaest.* 4, e fu dichiarato dalla sacra Congregazione della Immunità, nella *caus. Spoletana*, del 7 febbraio 1630; *Camerin.* del 3 aprile 1635; *Asculana* del 20 dicembre 1657, e *Tortonensi* 9 settembre 1670. Si possono anche consultare il Suarez, *tom.* 1, *tract.* 2, *lib.* 3, *cap.* 9, n. 8, *vers. Sed quid si quis supra tectum*; il Peregrino, *de Immunitate*, num. 282; il Diana, *part.* 6, *tract.* 1, *resolut.* 73; lo Sporell., *decis.* 83, n. 9; il Ventriglia, *loc. cit.*, num. 9, ed il Barbosa in uno al Reiffenstuel, *La-Croix*, Navarro, Farinaccio, ec., ec.

Godono della Immunità le porte della chiesa, quando, essendo chiuse, sono ad esse attaccati i rei; secondo il Suarez, *loc. cit.* l. 3, *cap.* 9, n. 8, ed il Navarro, *in Manual.*, *cap.* 25, n. 17; La-Croix, *lib.* 4, *sub n.* 1592; Barbosa, *loc. cit.*, num. 65; Pignatelli, *tom.* 6, *consult.* 4, n. 81 e seguenti, dove al proposito reca le dichiarazioni ed i decreti della sacra Congregazione, che sono del tenore seguente: « *Innixus stipiti portae ecclesiae gaudet Immunitate,* » in *Amerina* 28 maggio 1628. « *Evadens e manibus birruriorum, et adhaerens valvis ecclesiae gaudet Immunitate,* » in *Firmana* 15 luglio 1657. « *Tenens annulum valvarum ecclesiae gaudet Immunitate,* » 7 sett. 1638. « *Qui in actu carcerationis cohaereat valvis ecclesiae unico pede et unica manu, gaudet Immunitate,* » in *Brundusina* 4 settembre 1640. « *Captus a bir-*

*ruaris in janua conventus seu monasterii, gaudet Immunitate,» in Rossanens. 18 febbrajo 1653. Parimenti gode della Immunità colui che tocca una qualche parte esterna della chiesa, come, a cagion di esempio, le mura, o che, fuggito dalle mani della sbiraglia, recasi alla chiesa, ed ivi si appiglia alla parete od alle porte. Così abbiamo dal Barbosa, *loc. cit.*, n. 65; Riccio, in *Praxi*, tom. 3, *resolut.* 560; dal Navarro, in *Samma bullae de Immunitat.*, n. 16; Bonacina, *disput.* 3; in *Decal.* 3, *punct.* 4, n. 5; Pignatelli, *loc. cit.*, n. 82.*

Il privilegio della Immunità non si restringe alle porte, od alle pareti, ovvero all' atrio della chiesa soltanto, ma si estende quaranta passi pella chiesa maggiore, e trenta pelle cappelle, o minori chiese, come si è definito nel *cap. Sicut antiquitus 6, caus. 17, quaest. 4*; in cui si legge: « *Sicut antiquitus a sanctis Patribus statutum est, statuimus, ut major ecclesia per circuitum quadraginta passus habeat, cappellae vero, vel minores ecclesiae triginta, qui autem confinia earum infringere tentaverit, aut personam hominis, vel bona ejus inde subtraxerit . . . excommunicatur,»* locchè concordà col *cap. Definivit 35, ead. caus. 17, quaest. 4*, la qual cosa parimenti annotano e ritengono l'Arcidiacono e tutti i dottori, come testimifica il Fagnano, in *cit. cap. Ecclesiae 9, de Immunitat. eccles.*, n. 16; il Covarruvia, *lib. 2 Variar. Resol.*, c. 20, n. 5; l'Ostiense, in *c. Inter alia 6, de Immunit. eccles.*, n. 2, non che Giovanni Andrea, n. 7; l'Abbate, in *ult. notab.*; il Felino, n. 2; il Marian., Soccin., n. 40; il Silvestro, *verb. Immun.* 3, n. 1; col Barbosa, in *cit. c. Sicut antiquitus 6, caus. 17, quaest. 4*; Reiffenstuel, *lib. 3 Decretal.*, tit. 49, n. 34; Torrecremata ed altri. Della detta Immunità però dei trenta passi pelle chiese minori o cappelle non godono quelle chiese che sono fra le mura dei castelli, come espressamente si trova nel *cap. Quisquis 21, caus. 17, quaest. 4*, dove sta scritto: « *Capellae, quae sunt intra ambitum murorum castellorum, non ponuntur in hac triginta passuum observatione.»* La ragione si è, perchè se tali cappelle godessero della Immunità per lo spazio di trenta passi, ne verrebbe che tutto il castello godrebbe della Immunità, come osserva la Glossa 1, in *cit. c. Sicut antiquitus*, ed insegna parimenti il Fagnano, *loc. cit.*, n. 17; Covarruvia, *loc. cit.*, num. 5; l'Abbate, in *cit. cap. Ecclesiae*, n. 10; il Reiffenstuel, *loc. cit.*, e gli

altri tutti comunemente. Anzi non mancano di quelli che sostengono che tale estensione di terreno immune fu tolto dalla consuetudine contraria, sicchè al presente non può e non deve essere più osservata; Argum., c. *Cum tanto* 11, de *Consuetudin.* Così anche l' Igneo, in l. 1, in princip., n. 58, ff. ad *Sylian.*; ed il Chiaro, in §. fin., q. 30, vers. *Hinc est*, dove dice, che non si deve recedere da questa comune consuetudine, eccettuate le case coerenti alla chiesa; Covarruvia, loc. cit., n. 5; Aumold., de *Just. et jur.* tom. 6, n. 152; Zerola, in *prax. Episcop.*, part. 1, verb. *Immunitas*, §. 12, e l' Engel certifica che oggidì l' Immunità non si estende oltre il cemeterio, ed il cardinal De-Luca, lib. 15, part. 4; *Miscellaneae*, disc. 12, num. 17, dice, che l' Immunità di tale spazio vicino alla chiesa si ristrinse all' aula, ed il Pignatelli, tom. 1, consultat. 435, dove dopo avere risposto al quesito: « *An carceratus infra spatium quadraginta passuum circa cathedralem gaudere debeat Immunitate, sitque restituendus,* » affermativamente, quando simile consuetudine, allegando che così dichiarò la sacra Congregazione della Immunità nella causa *Interamen.*, a favore di Pietro Paolo Mingonio nel giorno 17 luglio 1663, soggiunge: « *Verum eadem sacra Congregatio die 27 januarii 1663 cognito per plurimos casus, quod gravia inferat publicae quieti Narniensis civitatis, praejudicia plateam ecclesiae cathedralis ex quadam veteri consuetudine haberi pro loco immuni, cujus securitate, qua saepissime abutuntur criminosi, contumaces, et debitores maximo non sine justitiae detrimento, censuit si S. D. N. placuerit, plateam eandem in posterum pro loco immuni non habendam et existimandam, ac ad ipsam confugientes immunitate ecclesiae non gaudere, injungendumque Episcopo, ut triduo a publicatione hujus decreti, eam ut tali teneri curet, et mandet quibuscumque non obstantibus. Et facta relatione sub die 21 februar. 1665 Sanctissimus annuit, et ita exequi jussit.* » E lo stesso Pignatelli al tom. 6, consultat. 25, n. 13, con molti altri ivi citati conchiude, che questo spazio gode della Immunità, se siavi nel luogo la legittima consuetudine, secondo il surriferito decreto *In Interamnensi*. Che se la cosa va di una maniera diversa, negativamente allora devesi ritenere.

Godono della Immunità i monasteri e conventi, secondo il c. *Quisquis* 21, caus. 17, quaest. 4, leg. *Omnia privilegio*, cod. de *Episcop. et*

Cleric., non che la Costituzione di Gregorio XIV, che incomincia *Cum alias monasteriis, domibus regularibus, locisque sacris, aut religiosis*; Fagnano, *loc. cit.*, n. 28; Barbosa, *loc. cit.*, n. 72. Della medesima Immunità godono tutti i luoghi rinchiusi nei loro recinti, cioè i chiostri, le celle, gli orti, le case dei famigliari, le stalle degli animali, le officine, e quanto altro si trova rinchiuso fra le lor mura; Arg. Leg. *Pateant, cod. De his, qui ad ecclesiam confugiunt*, dove si legge: « *Nec sola altaria, et oratorium . . . sed quidquid fuerit interjacens, sive in cellulis, sive in domibus, hortulis, balneis, atque porticibus, confugas interioris templi vice tueatur.* » E così abbiamo dal c. *Constituimus* 36, *caus.* 17, *quaest.* 4, e dalla citata Costituzione di Gregorio XIV che incomincia *Cum alias*, ec. Si può anche consultare il Barbosa, *l. c.*, n. 72; il Lezana alla voce *Immunitas*, n. 3; il Portell., *in dub. Reg.*, alla voce *Immunitas*, e comunemente tutti gli altri.

Godono parimenti del diritto d' Immunità le ville che tengono i regolari ad oggetto di recreazione, come si può vedere dal privilegio concesso dal pontefice Eugenio IV all' ordine Cisterciense, e, per conseguente, a tutti gli altri che comunicano con quello; e della Immunità dell' asilo fruiscono parimenti tutti i luoghi religiosi, come sarebbero seminarii, ospitali, orfanotrofi e simili, eretti per autorità del Vescovo, come si prova dall' argomento del *cap. Ad haec* 4, e dell' altro *Ne nimiae* 9, *de religiosis domibus*; non che dalla *leg. Sancimus, cod. de ss. ecclesiis*, e dalla *leg. Omnia, cod. de Episcop. et cleric.* Del pari gode della Immunità il collegio della Propaganda, come dichiarò la sacra Congregazione della Immunità nel giorno 8 marzo 1650. Gode Immunità colui che al Ss. Sacramento della Eucaristia, che si porta all' infermo, e si riporta alla chiesa, si appiglia, come dice la sacra Congregazione, *in Melitensi* 28 maggio 1628, che dice: « *Carceratus sequens, et manu tenens fimbriam vestis sacerdotis redeuntis ad ecclesiam cum Ss. Eucharistiae sacramento gaudet Immunitate*; » e così anche godono della Immunità quelli che accompagnano il Ss. Sacramento, come dicono il Barbosa, *loc. cit.*, n. 69; il Diana, *part.* 1, *tract.* 4, *resolut.* 28; il Reffenstuel, *loc. cit.*, n. 49, ed altri col Pignatelli, che riferisce il decreto seguente della sacra Congregazione, che dice: « *Associans processionem sanctissimi sacramenti*

gaudet Immunitate 30 settembre 1636; e se siavi la consuetudine, gode della Immunità anche colui che si abbraccia alla croce che trovasi nelle strade fuori della città; *Sacr. Congreg. Immunit.*, in *Milevitana* 1 dicembre 1638, *lib. 3 Decret. Pauluc.*, pag. 81. Non godono della Immunità le cappelle o gli oratorii che si trovano nei palazzi dei privati, come asseriscono il Pignatelli, *tom. 1, consult. 93*, e la sacra Congregazione dei Vescovi, che dice: « *Capellae privatorum palatiorum non gaudent Immunitate*; » in *Marsiana* 17 nov. 1617, ed in *Perusina* 9 dicembre 1631; *La-Croix, lib. 4, n. 1392*; *Barbosa, lib. 2 Juris Eccles. Univers., cap. 3, n. 68*, e nella sua *Summ. Apostolic. decis. verb. Immunitas, n. 5*.

La chiesa campestre gode della Immunità; *Sacr. Congr. Immun.*, in *Brundusina* 18 dicembre 1694, *lib. 1 Decret. Vallem.*, pag. 162. Imperocchè qualunque chiesa, purchè sia fondata per autorità del Vescovo, gode della Immunità ecclesiastica, quantunque non sia benedetta; come abbiamo nell'argomento del *cap. Ecclesiae 9, de Immunit. ecclesiar.*, ed espressamente dalla sacra Congregazione della Immunità, in *Anconitana* 19 giugno 1635, *lib. 2 Decret. Pauluc.*, pag. 226. Anzi il luogo stesso in cui fu gittata la prima pietra per la costruzione della chiesa è immune; *Sacr. Congr. Immun.*, in *Januens.*, 5 ottobre 1688; *lib. Decret. Martelli, pag. 358*. Le cappelle e le chiese nelle rocche o castelli godono della Immunità; *Sacr. Congreg. Immunit.*, anno 1653, appo il Pignatelli, *tom. 6, consultat. 4, n. 121*. La cappella però delle carceri, o contigua alle carceri, non gode della Immunità; *Sacr. Congr. Immun.*, in *Tudertina* 12 giugno 1663. La cappella contigua, come si dice, al corpo di guardia, eretta affinché i soldati ascoltino la Messa specialmente nei giorni festivi, è permesso che sia dichiarato che non sia luogo immune; *Sacr. Congr. Immunit.*, in una *Nullius Orbetelli*, 16 febbraio 1683, *lib. 3 Decret. Altoviti, pag. 142*. La cappella rurale volgarmente detta una Maestà posta nella pubblica via, ove non provisi che sia stata costrutta per autorità dell' Ordinario, non gode della Immunità. Così ordinò la sacra Congregazione della Immunità, in *Spoletana* 2 marzo 1642, *lib. 3 Decret. Pauluc.*, pag. 171. Quando la cappella che esiste nel palazzo del governatore è perpetua ed invariabile, quelli che ad essa

rifugiarsi godono della Immunità, non così se sia variabile e non perpetua.

Godono della Immunità la casa di una confraternita, non però se è locata ai laici, e neppure godono della Immunità quelle stanze che sono sopra la sacristia della confraternita laicale, e neppure sono immuni quelle case dei conventi soppressi che sono locate ai laici, e non servono al servizio della chiesa; ma godono bensì della Immunità sopraddetta le case canonicali, le quali dai canonici non si devono locare ai laici, ed il Vescovo deve assolutamente proibire tali locazioni. La casa della prepositura contigua alla chiesa gode della Immunità, come pure la casa parrocchiale, quantunque non sia alla chiesa congiunta, purchè non sia locata ai laici; non gode poi di questo diritto la casa abitata dal parroco, quando non è parrocchiale. Godono inoltre di questo diritto le abitazioni dei Cardinali, il palazzo vescovile, ec., come si può vedere dai varii decreti della sacra Congregazione nonchè dalle opere del Barbosa, Fagnano, Reiffenstuel, ec.

Dalle due bolle di Gregorio papa XIV, che incomincia *Cum alias nonnulli*, e di Benedetto XIII, che incomincia *Ex quo divina disponente clementia* si vede quali delitti possano godere della Immunità, ovvero non godono, come pure nella seconda vediamo i delitti ed i casi eccettuati, nei quali i laici inquisiti non possono godere della Immunità ecclesiastica, come pure viene dichiarata la maniera con la quale si deve procedere nella estrazione dei rei dai luoghi immuni, aggiungendovi altre ordinazioni, clausole e derogazioni opportune.

I delitti impertanto cui si compete il diritto dell' asilo, sono quei tutti ed in singolar maniera considerati, che non vengono excepti dal lato espresso nel *cap. Inter alias 6, de Immunit. eccles.*, dove si legge: « *Fugiens ad ecclesiam . . . quantumcumque gravia maleficia perpetraverit, non est violenter ab ecclesia extrahendus, nec inde damnari debet ad mortem, vel ad poenam . . . nisi publicus latro fuerit vel nocturnus depopulator agrorum, ec.* » I delitti poi cui non si compete il diritto di asilo sono tutti quelli espressi nella Costituzione Gregoriana al 2. terzo, dove sta scritto: « *Ut laicis ad ecclesias, locaque sacra, et religiosa praedicta confugientibus, si fuerint publici latrones, viarumque*

grassatores, qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsident, ac viatores ex insidiis aggreduuntur, aut depopulatores agrorum, qui que homicidia, et mutilationes membrorum in ipsis ecclesiis, eorumque coemeteriis committere non verentur, aut qui proditorie proximum suum occiderint, aut assassinii, vel haeresis, vel laesae majestatis in personam ipsius, et principis rei immunitate ecclesiastica non suffragetur. » E tutti quelli, che sono ultimamente espressi ed eccettuati nella bolla di Benedetto XIII ai §§. 4, 5, 6, cui devesi porre grande attenzione, eccettuando molti più delitti che non comprenda la Costituzione Gregoriana.

I delitti adunque eccettuati od i casi pei quali non godono i rei del diritto di asilo sono i seguenti. Primo i pubblici ladroni, e gli aggressori pubblici, come espressamente si trova nella citata Costituzione Gregoriana al §. 2, confermata nella Costituzione di Benedetto, e concorda col *cap. Inter alias 6, de Immunit., ec., al cap. Sicut 6, caus. 17, quaest. 4.* Nella Costituzione di Benedetto viene indicato quali sieno questi aggressori, dicendo, al §. 3 della sua Costituzione: « *Ut quis publicus latro, et grassator dici valeat, dummodo tamen grassati mors, aut membrorum mutilatio secuta fuerit;* » dove devonsi notare le parole *grassati mors*. Quindi pubblici ladri si devono dir quelli che assediano le pubbliche vie, e tendono insidie ai passeggeri per ispogliarli, od ucciderli come apertamente si vede dalle Costituzioni sopraccitate di Gregorio e Benedetto.

In secondo luogo sono eccettuati, ossia non godono del diritto dell' asilo *depopulatores agrorum*, come espressamente si vede nella Costituzione di Gregorio XIV confermata da Benedetto XIII, nella *cit. Const. Ex quo*, e concorda col *cit. cap. Inter alia 6, de Immunit.,* dove sta scritto: *Nocturnus depopulator agrorum.*

In terzo luogo sono eccettuati e privati del diritto di asilo quelli che commettono omicidii e mutilazioni di membra nelle stesse chiese, o nei loro cemeterii, come espressamente si ha dalla Costituzione di Gregorio XIV, al §. 3, confermata da Benedetto XIII, e concorda al *cap. Immunitate 10 de Immunitat. eccles.* Anzi Benedetto XIII nella detta Costituzione *Ex quo*, §. 4, in quanto a ciò fa una notevole esenzione, dicendo: « *Insuper ab ecclesiasticae Immunitatis beneficio excludimus, atque repellimus, et pro exclusis, atque repulsis haberi volu-*

mus, nedum eos qui homicidia, aut mutilationes membrorum in ecclesiis, earumque caemeteriis committere audent; quemadmodum in Gregoriana Constitutione sanctum est. Verum etiam eos, qui stantes in ecclesia, vel coemeterio interficiunt stantes extra ecclesiam, vel coemeterium, aut ipsius membrum mutilant. Nec non eos, qui stantes extra ecclesiam, aut coemeterium, occidunt stantes intra ecclesiam, vel coemeterium, aut iis membrum mutilant. Ac eos tandem, qui confugientibus vim inferunt, atque ipsos ab ecclesiis, aliove loco immuni videnter extrahunt, et abducunt. Declarantes in quantum praedictis casibus hujusmodi reos non illius tantum ecclesiae, quam violarunt, sed cujuscumque etiam alterius ecclesiae, Immunitate gaudere nequaquam posse, aut debere. »

Per la qual cosa questo Pontefice quattro cose nuovamente dispone. Dichiarò in primo luogo che non godono della Immunità ecclesiastica coloro che, stando in chiesa, o nel cimitero, uccidono quelli che sono fuori della chiesa o del cimitero stesso ovvero mutilano le loro membra. Dichiarò, in secondo luogo, che non godono della Immunità quelli che stando fuori della chiesa o del cimitero, uccidono quelli che, sono in chiesa o nel cimitero. Terzo dice e stabilisce che non godono della Immunità coloro che fanno violenza a quelli che rifugiarsi alla chiesa, oppure violentemente li traggono dalla chiesa. Quarto dichiara che i rei nominati nei tre casi sopradetti, nonchè quelli compresi nell'altro già stabilito nel *cap. Immunit. 10, de Immunitate*, e nella Costituzione Gregoriana, quali sono cioè coloro che « *homicidia, et mutilationes membrorum in ipsis ecclesiis, vel coemeteriis committere non verentur,* » non solo sono privi del diritto di godere della Immunità della chiesa che hanno violata, ma neppure in veruna altra chiesa possono godere di questa Immunità.

Quarto; secondo la bolla gregoriana sono eccettuati, e non godono del diritto di asilo quelli che proditoriamente uccisero il loro prossimo: « *Qui proditorie proximum suum occiderunt.* » Col nome poi di prossimo s'intende tutti gli uomini, di qualunque condizione o culto o religione si sieno, cui per dovere di carità cristiana conviene essere di ajuto, secondo il *c. Caritas 2, de Poenit., distinct. 2, e c. 10 Lucae*; imperocchè sotto il nome di prossimo s'intende ogni ragionevole creatura, come insegna Sant'Agostino al *cap. 23 della Dot-*

trina cristiana. Col nome poi di *omicida proditore* s' intende colui il quale, non premessa alcuna inimicizia o rissa, uccide taluno simulando amicizia o fedeltà, ovvero uccide quella persona cui doveva rispetto ed amore, e la quale non aveva donde poter sospettare alcuna che dall' uccisore. Per la qual cosa si chiama omicida proditore colui che senza alcuna antecedente inimicizia uccide la moglie, od il figlio che in tal maniera dà morte al padre, il servo al padrone, ec. Così infatti, secondo il riferire del Pignatelli, al *tom. 9, consult. 18*, dichiarò la sacra Congregazione della Immunità nella causa *Beneventana* del giorno 18 agosto 1657, con le seguenti parole: « *Ad probationem homicidii proditorii requiritur amicitia praecedens,* » ed al *n. 7*, soggiunge che la sacra Congregazione sopra i Vescovi nella causa *Religiosi* del 12 ott. 1602, e nella causa *Bojanensi* del 6 aprile 1622, dichiarò; « *Dicitur proditor, qui aliquem, cui se tamquam socium, et amicum adjunxerat in via, nulla rixa causa interveniente, occidit, seu qui dolose sub amicitiae colore seducit aliquem, ut occidat.* » Nella causa *Casentina* trattata dalla stessa sacra Congregazione nel giorno 8 aprile 1603, dice: « *Generaliter homicidium commissum sine praecedentibus inimicitiis dicitur proditorium, et non gaudet Immunitate;* » al *num. 9* poscia soggiunge che la suddetta sacra Congregazione dichiarò nel giorno 16 aprile 1611: « *Tunc dici praecessisse inimicitias, quando constat inter homicidam et occisum ante dies fuisse secutam rixam,* » ed al *n. 10* soggiunge: « *Etiam si non occidat ferro, sed veneno, vel quolibet alio modo dicitur proditor,* » come dichiarò la sacra Congregazione del Concilio nel giorno 7 dicembre 1652.

In quinto luogo, secondo la bolla gregoriana, sono eccettuati e non godono del diritto di asilo i rei di assassinio, *assassinii rei*, come si vede al §. 3 della Costituzione suddetta, confermato dall' altra di Benedetto XIII, e come concorda col *cap. Pro humani redemptione 1, de Homicid., in 6*. Assassinio dicesi quello, quando, per denaro, od altra cosa di estimabil prezzo ricevuta e promessa, si commette l'omicidio. Assassini poi diconsi quelli che prezzolati uccidono qualcuno, come pure quelli che esborsano denaro per la uccisione, ovvero promettono altrui qualche somma, affinchè uccidano un altro. Così abbiamo dall' *Argom. in cap. Pro humani redemptione 1, de Ho-*

micid. in 6, e dalla citata Costituzione di Benedetto XIII, che incomincia *Ex quo*, nella quale al §. 5, così si legge: « *Ad haec in crimine assassinii non modo mandatarios, qui in ipsamet Gregoriana Constitutionem, aperte excipiuntur, sed etiam mandantes, qui certum pretium, ut mercedem, sive in pecunia, sive in aliis rebus tradiderint, aut promiserint, quamvis promissio nullum habuerit effectum, dummodo assassinium reipsa patratum fuerit, ab ecclesiasticae Immunitatis beneficio excludimus; ac pro exclusis perpetuo haberi volumus, et mandamus.* » Dove, come si vede, sono assassini non solo i mandatarii, ma anche i mandanti.

Sesto, giusta la suddetta bolla Gregoriana vengono esclusi dal privilegio di godere del diritto di asilo i rei di eresia. Intender però si deve quando ricorrono all' asilo ecclesiastico pel delitto di eresia, non quando per altri delitti alla chiesa rifugiansi.

Settimo, in conformità alla suddetta bolla Gregoriana non godono del diritto della Immunità i rei di lesa maestà nella persona del medesimo principe « *lesae majestatis in personam ipsiusmet principis rei,* » come abbiamo espressamente nel §. 3, della citata Costituzione confermata dal pontefice Benedetto XIII. Come rei di lesa maestà si riguardano coloro che uccidono, feriscono, percuotono, congiurano, macchinano, inseguono ostilmente, manifestano ai nemici il segreto del principe affine di darlo nelle loro mani; come pure coloro che a ciò portano consiglio, aiuto e favore; Peregrini, *de Communitat.*, cap. 10, n. 11; Bonac., tom. 2, disput. 5, quaest. 7, punct. 7, §. 6, n. 10; Ventriglia, tom. 2, annotaz. 23, §. 2, n. 43, *de Immunitate*.

Oltre i sopraddetti delitti eccettuati dal privilegio della Immunità nella citata gregoriana Costituzione, altri ve ne sono ultimamente eccepiti da Benedetto XIII nella Costituzione *Ex quo*, nella quale, al §. 6, dice: « *Excludimus pariter et repellimus, atque privamus ejusdem immunitatis privilegio interficientes proximum suum animo praemeditato, ac deliberato, falsificantes litteras apostolicas, ministrorum montis pietatis, vel alterius publici telonii, aut banci pro deposito principis, privatarumque personarum destinati, furtum, aut falsitatem in praedictis locis committentes, cujus ratione arca pecuniaria ita minuatur, ut poenae ordinariae locus sit; conflantes, adulterantes, vel detondentes quascumque monetas aureas, vel argenteas, etiam principum exterorum, quotiescum-*

que in loco, aut provincia, ubi crimen admittitur, liberum habeant usum, et commercium, vel ipsas monetas conflatas, adulteratas, aut detonsas scienter ita expendere, et erogare praesumentes, ut fraudis conscii, atque participes censi possint; illos demum, qui sub nomine curiae sese introducunt in alias domos animo ibidem perpetrandi rapinas, easque reipsa committunt cum homicidio, aut mutilatione membrorum alicujus ex domesticis earumdem aedium, vel extranei, quem ibi forte reperiri contigerit, dummodo homicidium, vel membrorum mutilatio sequatur.»

Non gode della Immunità dell' asilo colui che legato vien condotto al carcere passando per un luogo sacro, sebbene dica: « Voglio qui godere l' Immunità, » specialmente nel caso in cui non vi fosse veruna altra via sicura per cui condurlo in carcere, o dalla carcere condurlo al luogo del supplizio. Non così pure dir si deve, se vi fosse qualche altra via sicura per la quale poter passare affine di eseguire la sentenza; Peregrin., *de Immunit.*, cap. 5, n. 8; Diana, *part. 1, tract. 1, resolut. 13*; Reifensuel, *loc. cit.*, n. 155. La ragione della prima parte della nostra proposizione si è perchè il reo non si rifugge liberamente alla chiesa, ma viene a viva forza condotto; e la chiesa non difende se non che quelli che liberamente ad essa rifugiansi; poichè la Costituzione di Gregorio, confermata dal Benedetto XIII parla di quelli che spontaneamente in essa ricovransi, e non dice di quelli che vi sono a viva forza condotti. Concordano in ciò l' Engal, *loc. cit.*, n. 17; il Vatale, *in Clementin. 1, n. 87, de Poenitent. et remission., in quaestion.*, nonchè i varii decreti della sacra Congregazione della Immunità emanati in simili casi. Giova però a questo punto della Immunità esaminare le determinazioni che si trovano nella bolla di Clemente XII che incomincia *In suprema justitiae solio*, e nelle altre da noi più sopra citate.

Ora diremo di quelle cose che riguardano i privilegi, l' estrazione e la restituzione di quelli che alla chiesa rifugiansi, e delle pene di coloro che violano l' asilo, e dell' assoluzione di essi.

I rei debbono essere ricevuti nei luoghi sacri, cui si rifugiano, nè possono da quelli essere scacciati od esclusi. Tale è la comune opinione, poggiata sull' Argom. *leg. 2 et 3, e leg. Praesenti 6, cod. De his, qui ad ecclesias confugiunt*, dove si legge: « *Ex his religiosis locis,*

eorumque finibus, nullos expelli, aut aliquando ejici patimur. » Si può anche vedere il *cap. Reum 9, caus. 17, quaestion. 1*, ed il *cap. Inter alias 6, de Immun. Eccles.*, che con il primo concorda. Quando i rei non abbiano commesso un qualche delitto eccettuato, non possono essere tratti a forza dai sacri luoghi, dove cercarono un asilo, dice il testo espresso nel *cap. Definivit 35, caus. 17, quaest. 4*, non che la *leg. 2, cod. De his, ec.* Dice poi la sacra Congregazione, che, sebbene i rei acconsentissero di essere tratti a viva forza dal luogo di asilo, pure non potrebbesi effettuare la cosa, poichè, quantunque avesse luogo il loro assenso, pure si violerebbe sempre la Immunità della chiesa, mentre un tale privilegio è specialmente concesso alla chiesa. Così ella decretò nella causa *Cajacen.* del 20 novembre 1640; e come pure si può vedere nella *leg. Praesenti 6, cod. De his, qui, ec.*, e dal *cap. Reum 9; cap. Fratres 10; cap. Definivit 35, caus. 17, quaest. 4*, donde rilevasi che la persona non può rinunciare al privilegio della chiesa, ossia locale, come osserva l'Arg. c. *Contingit 36, de Sent. excom.*, dove viene stabilito che sia scomunicato colui che pose le mani sopra un chierico che anche lo abbia voluto ed acconsentito, e parimenti soggiace alla scomunica quel chierico che a ciò siasi sottomesso, non potendo egli rinunciare al privilegio chiericale, che è dato non in riguardo di una o di un' altra persona, ma di tutto lo stato chiericale, dicendosi: « *Cum ille Canon non tam in favorem clerici ordinati, quam in favorem ordinis clericalis fuerit promulgatus;* » essendo anche legge generale che un favore concesso a due persone non può da una di esse venire rinunciato, essendo ripugnante l' altra che ne ha un eguale diritto, come si esprime il *cap. Ad apostolicam 16 de Regular.*, e la Glossa comunemente ricevuta alla parola *Monasterii*, non che il Fagnano, in *cit. cap. Inter alias 6, de Immun.*, n. 87; il Pignatelli, *tom. 6, consult. 2, n. 29*; il Farinaccio, in *Appendic. de Immun.*, *cap. 19, n. 304*, ed il Reiffenstuel, *lib. 3 Decret., tit. 49, n. 161*. Possono bensì i rei, che si rifuggirono alla chiesa, uscire spontaneamente da essa, e permettere di venir presi tostochè sono usciti, poichè allora non viene violata l' Immunità, non facendo ingiuria nè a sè, nè alla chiesa. Non a sè stessi, poichè non si fa ingiuria a chi ne la vuole; *leg. Cum donationis, cod. de Trans-*

action. et reg. 27 juris, in 6. Non alla chiesa, poichè in questo caso nè vengono presi in chiesa, nè da essa violentemente vengono estratti; Arg. *leg. Quod factum, ff. de pactis*; Fagnano, *loc. cit., num. 90*; Pignatelli, *loc. cit., n. 29*; Farinac., *loc. cit., n. 306*; Reiffenstuel, *loc. cit., n. 161, ec.*

I rei rifuggiti alla chiesa, od in un luogo sacro, finchè in essi rimangono, non possono essere condannati a morte per veruna sentenza, e neppure a veruna altra pena temporale; *cap. Reum 9, c. Id constituimus 36, caus. 16, q. 4*; *cap. Inter alia 6, de Immun.*, dove si legge: « *Nec inde damnari debet ad mortem, vel ad poenam,* » le quali parole il Fagnano, *ibid., num. 12*, avendo confrontati i varii Canonici, dice che non si devono intendere della esecuzione della stessa sentenza, ma del proferimento stesso della sentenza, ossia della condanna. Si può anche consultare intorno a ciò l'Abbate, *in cit. cap. Inter alias, n. 3*; l'Ostiense, *ibid., n. 1*; Giovanni Andrea, *ibid. n. 3*; Innocenzo, *ibid., in verb. Ad poenam*; il Silvestro, *ad verb. Immunit. 3, quaest. 4*; il Layman, *lib. 4, tract. 9, cap. 3, n. 13*; il Pirhing, *l. 3 Decret., tit. 49, n. 47*; il Reiffenstuel, *ibid., n. 166*; il Castropalao, *part. 2, tract. 11, disput. unic., punct. 11, num. 11*. A questo diritto però in molti luoghi fu derogato, vigendo la consuetudine che i giudici citano i rei rifugiati in un luogo sacro, a comparire in giudizio, e, non comparendo, sono condannati alla pena voluta dal diritto, sebbene la esecuzione della sentenza non possa aver luogo, finchè il reo spontaneamente non esca dall'asilo, o non venga preso fuori del luogo sacro. Il Fagnano poi avverte, nel luogo citato, al *n. 15*, che dalla sacra Congregazione della Immunità fu deciso sulla causa *Mantuana*, trattata il 10 settembre 1629, « *judicem etiam laicum posse procedere contra confugientem ad locum immunem prout juris in contumacia,* » e nella causa *Januensi* del giorno 9 ottobre 1629 ordinò: « *Nicolaum de Villa restituendum esse ecclesiae, sed judicem laicum posse contra illum ad poenam exilii, et ad alias in contumaciam procedere.* »

I rei rifugiatisi in un luogo sacro, sebbene non possano essere condannati a morte o ad altra pena corporale finchè sono nel luogo di asilo, pure possono venire condannati ad una pena pecuniaria. Tale è la comune opinione, e la sicura, come abbiamo dall'Argum.

cap. *Reum* 9 e dal cap. *Id constituimus* 36, *caus.* 17, *quaest.* 4, ec. Che se questi rei coi loro delitti fecero danno altrui, non solo possono, ma anche devono essere obbligati al risarcimento del danno con denaro, ed altri beni corporali; Arg. *cit. cap. Reum*, dove si dice: « *Tamen legitime componat, quod iniq̄ue fecit*; » la qual voce *componat* s' intende appunto della soddisfazione pecuniaria, come nota l'Arcidiacono, in *cit. cap. Reum*, n. 3, ed il Fagnano, in *cit. cap. Inter alia*, n. 17, ec. I rei rifugiati ai luoghi sacri non possono essere incarcerati, nè incatenati; Arg., *leg. Praesenti, cod. De his*, ec., dove si dice: « *Non patimur . . . in ecclesiis quempiam detineri, atque constringi.* » Così pure abbiamo nel c. *Definivit* 35, *caus.* 17, *quaest.* 4, e tale è l' opinione del Farinaccio, *loc. cit.*, n. 292; del Reiffenstuel, *loc. cit.*, n. 171, e del Pignatelli, *tom.* 6, *consultat.* 4, n. 95; nonchè da un decreto della sacra Congregazione in data 11 giugno 1627, nella causa *Cosentina* in cui si dice: « *Confugientes non possunt retineri in ecclesia in compedibus, aut ligari.* »

Non devono custodire quelle chiese o luoghi sacri, nei quali i rei si sono rifugiati, ed il Vescovo deve procurare che tali custodie sieno rimosse, essendo cosa ripugnante alla Immunità ecclesiastica, come dichiarò la sacra Congreg. nella causa *Aquitana* del 20 agosto 1635, *lib.* 2 *Decret. Pauluc.*, pag. 250, nonchè nella *Neapolitana* del 24 giugno 1627, *lib.* 1 *Decret. Paul.*, pag. 54, e nella *Regien.* del 6 luglio 1680, *lib.* 2 *Decret. Altovit.*, pag. 2007. Si può però dalla curia secolare porre custodi fuori del luogo sacro onde evitare che il reo sen fugga, ovvero affine di poterlo prendere con più facilità tostochè uscisse dal luogo sacro, poichè per una tale custodia non si fa veruna ingiuria al luogo sacro, ed agli stessi rei rifugiati, lasciandosi però libero accesso a quelle persone che portano agli stessi rei di che cibarsi. Così il Farinaccio, in *Appendice de Immunit.*, cap. 19, n. 229; l'Aunoldo, *tom.* 6, *tract.* 1, n. 245; il Castropalao, *tract.* 11, *disput. unic.*, *punt.* 11, n. 6; il Suarez, *lib.* 3 *de reverent. deb. loc. sacr.*, cap. 12, num. 4; il Felice Potestà, *tom.* 1, *part.* 2, n. 688; il Pirhing, *l.* 3 *Decret.*, *tít.* 49, n. 48; il Reiffenstuel, *ibid.*, n. 173; il Bonacina, *tom.* 2, *disput.* 3, *quaest.* 7, *punct.* 5; il Layman, *lib.* 4, *tract.* 9, cap. 3, n. 13, e gli altri generalmente.

Se i rei rifugiati non hanno donde sostentarsi, devono essere sostentati coi beni ecclesiastici, o del luogo sacro. Così l'Argum. leg. *Praesenti* 6, col. *De his qui*, ec.; perocchè i rettori della chiesa, quantunque sieno anche regolari hanno obbligazione di conservare la vita dei rei rifuggiti; secondo il dire del cap. *Reum* 9, caus. 17, quaest. 4, e del cap. *Inter alia* 6, de *Immunit.* E ciò ancora ha luogo, poichè se diversamente fosse la cosa, il diritto di asilo a nulla gioverebbe ai rifugiati, che fossero per altra parte obbligati di uscire affine di provvedere alla propria sussistenza, e perciò darsi in mano alla Curia secolare, onde non morire di fame. Così dice la Glossa generalmente ricevuta nel citato cap. *Definivit* 85, caus. 17, quaest. 4, verb. *Defraudantur*, e l'Abbate nel cit. cap. *Inter alia*, de *Immunit.*, n. 28, ed il Silvestro, verb. *Immunitas* 3, n. 5; Reiffenstuel, loc. cit., num. 157. Osservisi però che abbiamo detto, se non abbiano donde sostentarsi, poichè, se hanno dei mezzi per cui poterlo fare, o coi proprii beni, o per altra maniera, in tal caso non deve servirsene dei beni ecclesiastici. Questi rei parimenti non possono essere spogliati dei beni che seco avessero recato nel luogo di asilo; secondo la comune opinione e l'argomentare del c. *Sicut* 6, caus. 18, qu. 4, dove si legge: « *Qui personam, aut bona ejus subtraxerit e loco asyli, excommunicetur,* » e nel cap. *Definivit* 35, ead. caus. et quaest., abbiamo: « *Definivit sacrum Concilium, ut nullus audeat confugientes ad ecclesiam, vel residentes inde abstrahere, aut quodcumque nocibilitatis vel damni, vel spolii residentibus in loco sacro inferre.* » Anzi neppure possono essere spogliati delle armi, che ne dica in contrario il Covarruvia, *Variar. Resolut.*, cap. 20, n. 18, corollar. 36, e dopo di lui il Reiffenstuel, loc. cit., num. 470, nonchè il Podestà, tom. 1, part. 2, n. 689, ed altri molti. Così più volte risolse la sacra Congregazione della Immunità, le cui decisioni sono riferite dallo Sperell., dec. 127, n. 26, e specialmente nella causa *Neritonensi* del 13 gennaio 1628, in cui disse, che non devesi praticare l'opinione del Covarruvia, e che dalla Curia secolare non si debba togliere le armi a quelli che si rifugiano nella chiesa, decretò nella causa *Adjac.* 18 marzo 1630, l. 2 *Decret. Paul.*, p. 97 e *Motul.* 11 agosto 1631, l. 2 *Decr. Paul.*, p. 86 in *Tranen.* 6 novembre 1634, l. 2, *Decret. Paul.*, p. 207, ec.

In quanto al modo di trar fuori i rei dai luoghi sacri devesi inviolabilmente osservare la bolla di Benedetto XIII, che incomincia *Ex quo*, dove di ciò si tratta al §. 9; in cui stabilisce, che qualunque Curia ecclesiastica fosse dalla secolare ricercata di poter estrarre un laico da un luogo immune, debba, esaminato il delitto, farlo dalle proprie persone estrarre dal luogo immune, invocando anche, se fosse bisogno, il braccio secolare, e tradurlo nelle proprie carceri; stando nelle quali, e costando dalle informazioni secolari del delitto, lo debba poscia consegnare alla Curia secolare, la quale ha obbligazione assoluta di ritornarlo nel luogo immune quando non consti assolutamente del delitto, del quale ove si avesse ferma e certa sicurezza, ed egli apparisse veracemente reo, potesse procedere nella sentenza. La Curia secolare però non può in verun modo di propria autorità trar fuori i rei dalla chiesa o dai luoghi immuni, nei casi eccettuati dalla citata Costituzione Gregoriana, §. 4, e dalla citata Costituzione Benedettina al §. 9. Anzi la Curia secolare non può neppure ingerirsi nel conoscere, se i rei godono della Immunità, e se i delitti commessi sieno o no degli eccettuati, come dalle citate Costituzioni di Gregorio e Benedetto si osserva. Imperocchè i soli Vescovi ed i loro vicarii generali, e non le altre persone ai Vescovi inferiori, debbono osservare se i delitti, pei quali i rei si rifugiarono nelle chiese sieno o no eccettuati. Così espressamente ordinò Benedetto XIII, confermando ed ampliando la Costituzione Gregoriana. Che se la sede è vacante, allora ciò si compete non al vicario capitolare, ma al Vescovo più vicino, come abbiamo dalle citate Costituzioni; e più volte espressamente dichiarò la sacra Congregazione della Immunità, e specialmente nella causa *Regiensi* 19 novembre 1650, *lib. 4 Decret. Pauluc.*, pag. 125, in *Calaritana* 20 settembre 1698, *lib. 2 Decret. Vallem.*, p. 178, e nella causa *S. Severini* del giorno 29 aprile 1504, *lib. 3 Decret. Vallem.*, pag. 577.

Nei casi non eccettuati non lice al Vescovo la estrazione dei rei senza una facoltà apostolica, e se sono estratti in tal maniera devono essere restituiti alla chiesa; come pure non si devono estrarli per evitare il tumulto del popolo. Così la sacra Congregazione, in *Brundusina* 24 agosto 1694, *lib. 1 Decret. Vall.*, pag. 141, et in *Perusina*

1 marzo 1693, *lib. 1 Decret. Vallem.*, pag. 176. Gli omicidi che sono estratti dalla chiesa per ordine del Vescovo, ad istanza di una comunità, per evitare il pubblico male, devono essere restituiti. Così la medesima sacra Congregazione, in *Cassanens.* 1 aprile 1704, *lib. 3 Decret. Valleman.*, pag. 568.

Se un Vescovo estrae dalla chiesa un soldato, che in essa cercò asilo per molti delitti commessi, ma non eccettuati, il Vescovo stesso deve farlo restituire; *Sacr. Congr. Immun.*, in *Lauretana* 29 dicembre 1625, *lib. Scripturar. veterum*, pag. 78.

Quegli che viene estratto dalla chiesa dalla Curia laicale per un delitto eccettuato, il Vescovo deve aver cura che gli sia restituito, ovvero deve essere custodito nelle carceri laicali, a nome della sacra Congregazione, sino a nuovo ordine; *Sacr. Congr. Immun.*, in *Alexandrina* 1 dicembre 1700, *lib. 2 Decret. Vallem.*, pag. 220.

L'Arcivescovo devesi guardare dal far prendere alcuno in chiesa, quando non trattasi di delitto eccettuato; *Sacr. Congr. Immun.*, in *Cosentina* 23 luglio 1620, in *Reg. Script. veter.*, pag. 64.

Altre cose intorno a questo punto si possono vedere nelle varie risoluzioni della sacra Congregazione della Immunità, cui rimettiamo i lettori, contentandoci qui di riferire il decreto che fu emanato per togliere gli abusi che avevano luogo per opera di coloro che, tratti in carcere per delitti, onde deludere la giustizia, dicevano che con inganno erano stati tratti dai luoghi immuni, cui si erano rifuggiti.

Decretum.

Cum ad aures sanctissimi domini nostri Clementis papae XI delati fuerint graves abusus in plurimis locis, ac praesertim in provinciis Italiae, et insulis eidem adjacentibus, atque etiam in regnis Hispaniarum, a plebisque eorum inviti, qui ubi de mandato iudicum capti fuerint, et carceribus mancipati pro caussis civilibus, vel criminalibus, ad eludendam iustitiam, allegare frequenter nolente sese ab ecclesiis aliisque locis immunibus, ad quae confugerant, blandis verbis, vel alias dolose extractos fuisse, et ad propriam allegationem comprobendam non solum in suis

depositionibus facile pejerant, sed falsos insuper inducunt testes, adhibitaeque consanguineorum, vel amicorum suorum opera, etiam alia non minus damnabilia patrare non erubescunt. Quinimmo aliquando ipsimet sunt, qui ad effectum libere vagandi, et forsitan etiam impune delinquendi per baroncellos, et executores, aliosve similes justitiae ministros, data opera ab ecclesiis, locisve immunibus praedictis sese extrahi curaverunt, ex spere freti, quod interim ecclesiasticae Immunitatis beneficium amittere non deberent. Hinc est, quod Sanctitas sua ejusmodi malis, quibus justitiae cursus inhibetur, animarumque salus magnum in discrimen adducitur, proximitate sua pastorali sollicitudine, ac zelo occurrere intendens, exquisivit a Congregatione particulari nonnullorum eminent. Cardinalium, ac illust. et reverendiss. Romanae Curiae praelatorum, ad hunc effectum deputata, quomodo et qua ratione provideri posset, ut tam graves abusus et medio tollerentur. Habita itaque Congregatione praedicta sub die 5 octob. 1716, cui interfuerunt DD. cardinales Tanarius, Spinula S. R. E. camerarius, Vallamonius, Grimaldus et Origus, ac RR. PP. Prosper Marefuschus episcopus Cyrenensis ejusdem Sanctitatis suae auditor, Antonius Buncherius protonotarius apostolicus, ac sacrae consultae secretarius, Carolus Cernis Rotae Romanae auditor, Scipio de Ricciis praefatae Congregationis secretarius, Prosper de Lambertinis concistorialis aulae advocatus, ac fidei promotor, et Nicolaus Jacobatius R. C. A. procurator fiscalis generalis, re mature discussa eadem Congregatio censuit.

Consulendum sanctissimo, quod omnibus ordinariis tam Italiae, insularumque illi adjacentium, quam etiam Hispaniarum, scribantur literae, per quas illis injungatur, ut publico aedicto notificent, et moneant omnes et singulos, qui ad ecclesias, aliave loca immunia confugerunt, vel in posterum confugiunt, ut quatenus gaudere velint beneficio Immunitati ecclesiasticae localis, curent in eisdem ecclesiis, et locis immunibus permanere, caveantque, ne ullo praetextu, causa vel quaesito colore ad eas, vel ea deserenda se induci sinant. Nam si extra illas, vel illa ab executoribus justitiae capti fuerint, minime eis proderint allegare, vel etiam probare, quod fallacibus suasionibus, blandis verbis, assecurationibus, dolosisve machinationibus extracti fuerint. Cum animarum salutis justitiae administrationi ac publicae etiam delictorum vindictae, ubi de criminalibus agitur, expediat, ut de cetero illae dumtaxat exactiones suffragentur, quae

aut violenter patratae, aut sub fide salviconductus ab aliquo iudice ordinario, seu delegato concessi, ac subscripti, secutae fuerint; qui tamen salviconductus suffragari poterit pro tempore tantum in eo praescripto, intra quod extracti ad loca immunia omnino reverti debebunt, si eorum Immunitate iterum gaudere intendant; praeterea iidem ordinarii moneant, atque notificent in ejusmodi edicto, quod, si quis vere extractionem dolose, ut supra, commissam ante promulgationem edicti passus fuerit, ac Immunitatis laicis beneficio gaudere velit, ecclesiasticum confugium repetere omnino debeat intra mensem a die promulgationis ejusdem edicti numerandum, petito etiam, quatenus opus sit, ad hunc effectum salvoconductu ab ipsis ordinariis gratis concedendo, ita tamen, ut eo tempore elapso, si extra locum immunem deprehensus fuerit, perinde habeatur, ac si voluntarie, sponteque sua inde recessisset, nec audiri possit super extractione dolosa, quam de praeterito se passum fuisse allegaret. Factaque eidem Sanctissimo domino nostro per me infrascriptum secretarium de praemissis omnibus relatione, Sanctitas sua particularis Congregationis sententiam benigne probavit, ac desuper praesens decretum edi, illudque a sacra Congregatione Immunitati ecclesiasticae, et controversiis jurisdictionalibus praeposita promulgari et executioni mandari praecepit.

Hac die 22 decembr. 1756.

S. A. Card. Tanarius.

Scipio De Ricciis secretarius.

Epistola Enciclica scritta sullo stesso argomento a tutti gli Ordinarii d' Italia e delle isole adiacenti.

• *Illustre e reverendissimo monsignore come fratello.*

- *Essendo pervenute da più parti alla Santità di Nostro Signore*
- *molte querele, che pur troppo si sono riconosciute appoggiate alla*
- *verità sopra gli abusi ed inconvenienti, che frequentemente na-*
- *scono dall' allegarsi da molti di quelli che vengono incarcerati, tanto*
- *per cause civili, quanto per criminali, di essere stati dolosamente*
- *estratti dalle chiese e luoghi immuni: mentre li medesimi, per elu-*
- *dere la giustizia, bene spesso asseriscono falsamente di aver patita*

» tale dolosa estrazione, e per sostenerla spergiarano nei loro costi-
» tuti, inducono testimonii falsi, e commettono altre simili cose col-
» l' aiuto anco dei loro amici e congiunti; anzi talvolta essi stessi
» sono coloro che per potere liberamente vagare, e forse anco com-
» mettere delitti senza perdere il beneficio dell' Immunità, che pre-
» tendono di continuare a godere, si erano fatti a bella posta estrarre
» per mezzo dei ministri subalterni della giustizia dalle suddette
» chiese e luoghi immuni. Quindi è che la Santità Sua, per prove-
» dere a tanti e così gravi inconvenienti, che accadono in pregiudi-
» zio della giustizia, ed in notevole aggravio delle anime dei fedeli:
» udito prima il parere di una particolare congregazione di alcuni
» signori Cardinali e prelati, a tale effetto specialmente deputati dalla
» Santità Sua, ordina e comanda che tutti gli ordinarii dei luoghi
» debbano ammonire, e notificare con pubblico editto, che tutti quel-
» li, che ora si trovano rifugiati, e che in qualunque tempo avvenire
» saranno per rifugiarsi nelle chiese, ed altri luoghi immuni di qual-
» sivoglia stato, grado e condizione siano, se vogliono goderne l' Im-
» munità, avvertano di non partirne, nè si lascino indurre sotto
» qualsiasi pretesto, causa o colore, ad uscir fuori di dette chiese,
» ed altri luoghi immuni; poichè uscendone, se capiteranno nelle
» mani della giustizia, non valerà loro il dire, o pretendere di pro-
» vare di esserne stati estratti dolosamente, o con fallaci suggestioni,
» od assicurazioni, volendo la Santità Sua, che dopo la detta ammo-
» nizione non possa più allegarsi, e giovare l' estrazione violenta, e
» quella, che fosse seguita, sotto la sicurezza del salvo-condotto,
» conceduto, e sottoscritto da qualche giudice ordinario, o delegato,
» quale però dovrà valere solo per quel tempo limitato, per cui sarà
» stato conceduto. Siccome parimenti dovranno notificare pubblica-
» mente, come sopra, che se alcuno veramente fosse stato per il
» passato dolosamente estratto da qualche chiesa, o luogo immune,
» e voglia godere del beneficio della Immunità locale, debba ritor-
» nare al confugio ecclesiastico, dentro un mese da decorrere dopo
» la pubblicazione del medesimo editto, con chiedere agli stessi Or-
» dinarii quanto gli occorra per tale effetto il salvo condotto quale
» dovrà darsegli *gratis*, e per un tempo limitato ad arbitrio dei me-

» desimi Ordinarii. Avvertendo inoltre che se passato il detto ter-
 » mina di un mese sarà catturato fuori del luogo immune, dovrà
 » considerarsi come se volontariamente, e senza alcuna frode ne
 » fosse partito, nè dovrà udirsi sopra l' estrazione dolosa, che pre-
 » tendesse aver patita. Avendo però Nostro Signore ordinato che
 » se ne faccia lettera circolare, in esecuzione dei supremi comandi
 » della Santità Sua, partecipo il tutto a V. S. acciò possa adempire
 » la mente di Sua Beatitudine, con farne pubblicare editto, secondo
 » la forma espressa nell' annesso foglio, che le trasmetto, come al-
 » tresì sarà sua cura che lo stesso si eseguisca da Vescovi suoi
 » suffraganei, e da altri Ordinarii dipendenti da cotesta sua chiesa
 » metropolitana, a' quali perciò dovrà ella a tale effetto pienamente
 » significare quanto a lei stessa con la presente s'ingiunge. Ed io
 » intanto col significarglielo me le offero. »

Roma 20 gennaio 1717.

Come fratello affezionatissimo

P. A. card. Tanara.

Scipione de Rizzi secret.

I rei rifugiati, quando vengono estratti a viva forza senza avere
 osservato l'ordine prescritto da Benedetto XIII nella citata Costi-
 tuzione *Ex quo*, al §. 8, devono essere novellamente restituiti,
 quantunque notoriamente consti che quei rei abbiano commesso
 uno dei delitti eccettuati, poichè, secondo le Costituzioni Grego-
 riana e Benedettina, per la estrazione di un reo richiedesi sem-
 pre una previa cognizione e dichiarazione del Vescovo, e secondo
 la recentissima dichiarazione di Benedetto al §. 8, deve essere in-
 violabile la osservanza del modo ivi prescritto, altrimenti la estra-
 zione è nulla, e, per conseguenza, gli estratti devono essere restituiti,
 anzi, quantunque gli stessi rei avessero rinunziato di per sè al diritto
 della Immunità, ciò nullameno dovrebbero essere restituiti, poichè
 per la loro rinunzia non si può danneggiare alla chiesa; e questa
 restituzione deve farsi alla chiesa, od al luogo immune, dal quale
 furono estratti, ed affinchè si possa fare ad un'altra chiesa, ricercasi
 la dispensa del Sommo Pontefice, nè basta il solo consenso delle
 parti. Quando poi sono molti gli estratti, allora la restituzione si

deve fare a varie chiese, onde evitare lo scandalo, e parimenti questa restituzione deve aver luogo in tempi diversi. La restituzione di un estratto devesi fare pubblicamente alla chiesa stessa che fu violata, poichè, essendosi per questa estrazione fatta una pubblica ingiuria alla chiesa, ed il popolo essendone rimasto scandalizzato, richiedesi un atto di pubblico pentimento, corrispondente al pubblico delitto, e che tolga il pubblico scandalo. Nè basta che la restituzione di un estratto venga fatta al Vescovo, od al vicario generale, ovvero che sia riposto nelle carceri ecclesiastiche, perchè se non si può fare la restituzione ad un'altra chiesa senza la permissione del Sommo Pontefice, sebbene lo estratto fosse in un luogo distante dalla chiesa violata, ma di necessità devesi fare alla stessa chiesa violata, ne avviene che tanto meno si potrà fare una tale restituzione alle carceri ecclesiastiche, od al Vescovo, od al vicario generale, non essendo il Vescovo padrone, ma solamente procuratore della chiesa, nè può condonare l'ingiuria che ad essa venne fatta per la estrazione e la ritenzione del rifugiato. Nè basta ancora per la restituzione che lo estratto sia posto in libertà dalle carceri, ma conviene che da quelli stessi dei quali la estrazione fu praticata sia ricondotto nella chiesa dalla quale fu tolto. Così abbiamo dai varii decreti della sacra Congregazione della Immunità, non che dalle opere sopraccitate dal Farinacc., Pignat., Barb., Fagnano, Reiffenstuel, ec.

I violatori della Immunità dell'asilo, oltre il gravissimo sacrilegio che commettono, come apparisce dal *cap. Minor 7*, e dal *c. Frater 9*, non che dal *cap. Quisvis 17, caus. 17, quaest. 4*, e da altri simili, incorrono parimenti nella scomunica maggiore *latae sententiae*, come appariscè della Costituzione Gregoriana, in cui al §. 8, si legge: « *Quod si quis quacumque dignitate, et auctoritate praeditus, praemissorum aut alio quovis praetextu quidquam praeter, aut contra hujus nostrae Constitutionis tenorem attenture praesumpserit, declaramus eum ipso facto censuras, et poenas ejusdem incurrere, quae contra libertatis juris Immunitatis ecclesiasticae violatores per sacros Canones, Conciliorum generalium, nostrorumque praedecessorum Constitutiones sunt promulgatae,* » e parimenti abbiamo nella Costituzione di Benedetto al §. 9, e che tale scomunica fosse di pronunziata sentenza, già si co-

nosceva dalle ripetute dichiarazioni promulgate per ordine di Clemente VIII e di Paolo V; come testimonia il Castropalao, *tract.* 11, *disput. unic.*, *punct.* 12, n. 3; il Bonacina, *tom.* 2, *disp.* 3, *quaest.* 7, *punct.* 8, n. 3, ec. Per la qual cosa i violatori dell' asilo non si devono scomunicare, ma solamente si devono dichiarare scomunicati, ossia che sono incorsi nella scomunica, come ottimamente insegna lo Sporell., *Decis.* 48, n. 52, e *decis.* 105, n. 42. E tale scomunica maggiore *latae sententiae* incorrono tutti quelli, di qualunque dignità o grado sieno, che in qualunque modo violano la Immunità dell' asilo; nonchè i complici della estrazione di un reo rifugiato, ed i fautori, cooperatori, mandanti, assediati, custodi dei rifugiati, affinchè escano dalla chiesa, e sieno catturati. Così pure quelli che con blandi ed ingannevoli modi inducono i rifugiati ad uscire dal luogo immune onde esser presi dalla sbirraglia, e quelli ancora che a questo attentano, non che coloro che eseguono la estrazione, quantunque i rei sieno consegnati alla potestà ecclesiastica; i quali tutti non vengono scusati dalla scomunica, quantunque il reo liberamente vi acconsenta, perchè ciò nullameno viene violata la Immunità della chiesa, cui per tali operazioni si reca ingiuria non lieve. Abbiamo di ciò le prove nelle varie decisioni e decreti della sacra Congregazione della Immunità, e specialmente nelle cause *Neapolitana* 18 novembre 1678, *Camerinens.* 3 agosto 1693, *Perusina* 5 giugno 1694, *Hieracens.* 28 agosto 1700, *Marzicens.* 31 luglio 1691, *Aqupendii* 13 novembre 1691, *Neapolitana seu Castri Maris* 23 giugno 1693, *Camerin.* 13 maggio 1698, *Minerbinens.* 2 dicembre 1693, *Sutrina* 20 agosto 1695, *Civitatis Castellanae* 18 novembre 1687, ec., ec.

Se i violatori della libertà ed Immunità ecclesiastica appellano contro la sentenza dichiaratoria del Vescovo, tale appellazione non deve essere ammessa, ove prima il Vescovo non sia stato soddisfatto, come abbiamo dalla sacra Congregazione della Immunità nella causa *Neapolitana* 11 ottobre 1617, e *Liparen.* 4 luglio 1620, e *Rhegièn.* 28 luglio 1620, e *Siracusana* 19 giugno 1622, ec., ec.

L' assoluzione dalle censure contratte per cagione della violata Immunità, libertà e giurisdizione ecclesiastica è riservata al Sommo Pontefice, nè può da verun altro essere concessa sotto qualunque

siasi pretesto anche di restituzione da farsi quanto prima alla chiesa; e la contraria opinione viene riprovata, dice la sacra Congregazione della Immunità nella causa *S. Marci in Calabria* del 2 giugno 1691. Per la qual cosa quegli Ordinarii e Veseovi che senza facoltà assolvono tali censurati, incorrono nella scomunica riservata alla Santa Sede, dalla quale regolarmente viene data facoltà che si facciano assolvere privatamente dai proprii confessori, e col Sommo Pontefice si tratta per la dispensa della irregolarità in cui sono incorsi. Così la medesima sacra Congregazione nella causa *Squilacens.* del giorno 16 dicembre 1664. L'assoluzione infine delle censure incorse a cagione di aver violata la Immunità non viene data, né può venir data, e se fosse data non vale, primachè il reo sia restituito, e siasi soddisfatto alla chiesa che fu lesa, come apparisce dall'Arg. del cap. *Ex litteris 11 de Constitut.*, e dal cap. *Quia fronte 25 de Appell.*, e dal cap. *Cum desideres 15 de Senten. Excom.*, ed espressamente dichiarò più volte la sacra Congregazione della Immunità, e specialmente nelle cause *Lauden.* 9 ottobre 1629, con le seguenti parole: « *Absolutio ab excommunicatione non prodest, nisi sequuta restitutione, et reintegracione ecclesiae.* » Così riferisce il Pignatelli al t. 2, *consultat.* 50, n. 38; e similmente in *Mexanen.* 11 agosto 1638, lib. 3 *Decret. Paul.*, pag. 68; in *Marsicana* 24 gennaio 1645, lib. 3 *Decret. Paul.*, pag. 253; in *Aquens.* 18 febb. 1659, lib. *Decret. Rocci*, pag. 158; in *Roffanen.* 9 maggio 1662, lib. *Decret. Rocci*, pag. 399.

Chiuderemo finalmente la presente materia dicendo della Immunità reale e personale, e delle pene inflitte contro coloro che la violano, non che dell'assoluzione che da essi devesi impetrare.

L'Immunità reale e personale consiste in ciò, che le persone ecclesiastiche, e tutti i beni che alle dette persone od alla chiesa appartengono, sono immuni e liberi dalle esazioni e dai pesi laicali. Per la qual cosa apparisce che la Immunità che riguarda gli averi, o le robe si chiama reale, quella che riguarda le persone personale. Così l'Arg. cap. *Non minus 4*; cap. *Adversus 7 de Immunit. eccles.*; cap. *Quia nonnulli 1 de Immunit. in 6, Clementin. unic. eod. cap. Quamquam 4 de Censibus, in 6 Authentic. Item nulla, cod. de Episcop. et cleric.*

Col nome di persone ecclesiastiche s' intendono tutti i chierici, tanto secolari quanto regolari, di amendue i sessi, anche i novizii, e gli altri enumerati alla parola *Clericus* del *cap. cit.* Col nome di beni o cose ecclesiastiche s' intendono tutte le chiese, o templi edificati in uno ai cemeterii, parimenti i vasi e gli apparamenti sacri, le vesti, e le altre cose consacrate o benedette, che sieno deputate al culto divino. Parimenti i beni lasciati dai pii fedeli o dati in qualità di dote per manutenzione delle chiese o dei loro ministri, e così pure i beni patrimoniali degli altri ecclesiastici. Tutte le persone veramente ecclesiastiche godono della Immunità personale, e sono per conseguenza libere ed immuni dalla giurisdizione laicale, tanto nelle cause civili, come abbiamo dal *cap. Bona quidem 1, distinct. 96*, dal *cap. In Canonibus 57, caus. 16, quaest. 1*; *cap. Ecclesia S. Mariae 20 de Constit. ; cap. Qualiter, et quando 17 de Judiciis ; cup. Si delinquenti 12 de Foro competenti, et authent. Statuimus, cod. de Episcop. et cleric.*, quanto pure nelle cause criminali, come si può vedere dal *c. Nemo numquam 1*, dal *c. Nullus iudicium 2*, dal *c. Relatum 13, caus. 11*; *c. At si clerici 4 de Judiciis*, ec. Così anche tutte le cose delle chiese e delle persone ecclesiastiche godono della Immunità reale, e perciò sono libere, immuni ed esenti da ogni giurisdizione laicale, e da qualunque peso ed esazione; così infatti abbiamo dal *cap. Quae semel 4, caus. 19, quaest. 3*; *cap. Ligna 38 de Consecrat., distinct. 1*; *cap. Non minus 4*; *cap. Adversus 7 de Immunit. eccles. ; c. Quia nonnulli 1 de Immunit., in 6, Clementin. unic., eod. cap. Sancitum est 1 de Censib. ; cap. Quamquam 4, eod. in 6, Auteuth. Item nulla cod. de Episcop. et cleric., leg. Sancimus 21, cod. de Sacrosanct. eccles.*

L'immunità reale e personale è di diritto divino, e gli ecclesiastici neppure spontaneamente possono pagare le esazioni laicali, ed i laici non possono riceverle da quelli che spontaneamente le danno. Così espressamente stabilì Urbano VIII nella sua Costituzione che incomincia *Romanus Pontifex*, quando, al §. 6, dice, che tali esazioni sono illecite ed invalide, e chi le riceve hanno dovere di farne la restituzione, eccone le parole: « *Nec non quascumque contributiones, collectas, gabellas, militum hospitationes, decimas, vel alias fructuum partes aliaque onera, et gravamina quaecumque super ecclesiis, monaste-*

riis, et locis piis, praesertim vacantibus, personis ecclesiasticis, earumque, vel eorum bonis, seu fructibus, etiam praetextu, vel causa facultatis bona stabilia acquirendi, seu retinendi, ac quomodolibet per laicos praefatos, et quoscumque alios, alias quomodolibet qualificatos absque sufficiente facultate apostolica impositas, exactasque etiam a sponte dantibus, vel contribuentibus. » Sopra ciò si può anche esaminare la bolla in *Coena Domini*, al §. 18; ed anche osservar conviene i varii concordati fra la Santa Sede ed i principi cristiani.

Circa immunitatem localem nonnulla dubia declarantur post Constitutiones Benedicti XIII et Clementis XII, excitata, aliaque opportune statuuntur et praecipuntur.

BENEDICTUS EPISCOPUS

Servus servorum Dei

Ad perpetuam rei memoriam.

Officii nostri ratio non eam modo sollicitudinem nobis imponit, ut sacrorum Canonum leges, et praedecessorum nostrorum Romanorum Pontificum Constitutiones, in quarum interpretatione nihil dubium, aut perplexum occurrit, exactissime servari, et impleri curemus; sed id etiam a nobis exposcit, ut exorientem circa aliquam ex illis dubiorum segetem, quae earum debitae executioni multis modis officere dignoscitur, opportunis editis declarationibus, aut definitionibus, amputare, ac remove studeamus.

Sane fel. rec. praedecessor noster Gregorius XIV, providam juris canonici sanctionem prae oculis habens, qua scilicet, sub tit. de homicidio voluntario, vel casuali, cap. 1, innovatum fuit vetus praeceptum legis a Deo in Exodo latae: Si quis per industriam occiderit proximum suum, et per insidias, ab altari meo evelles eum, ut moriatur; per suam anno Incarnationis dominicae MDXCI, nono kalendas junii editam Constitutionem, quae incipit: Cum alias, iis, qui proditorie proximum suum occidissent, ad ecclesias, locaque sacra, et religiosa confugientibus, ecclesiasticam Immunitatem minime suffragari decrevit. Tum vero pia

memoriae praedecessor quoque noster, ac dignitatis nostrae amplificator Benedictus papa XIII, anno Incarnationis dominicae MDCCXXV, sexto idus junii, edita Constitutione, quae incipit: Ex quo divina, non eos tantum, qui proditorie, ut praefertur, homicidium patrassent, verum etiam interficientes proximum suum animo praemeditato ac deliberato, ab ecclesiasticae Immunitatis beneficio exclusit et repulit. Demum san. mem. proximus decessor noster Clemens papa XII, in sua Constitutione, quae incipit: In supremo justitiae solio, anno Incarnationis dominicae 1734 kalendis januarii edita, eos etiam, qui homicidium in rixa commisissent, dummodo homicidium non fuisset casuale, vel ad propriam defensionem, Immunitatis praedictae beneficio minime gaudere voluit atque decrevit.

Insuper iidem proxime memorati praedecessores Benedictus, et Clemens, ad ea, quae in jure canonico, et in Gregoriana Constitutione recensentur, nonnulla alia delicta addiderunt, quae si qui commisissent, eos a praedicto beneficio asylis, et confugii apud ecclesias, et loca sacra et religiosa, exclusos fore statuerunt, variasque a doctoribus, ac dicti juris, et Constitutionum apostolicarum interpretibus, de Immunitate locali agentibus, excitatas quaestiones, et controversias, declarando ac definiendo sustulerunt; ut ex eorundem Constitutionum tenore colligere licet, atque etiam ex una e nostris institutionibus, quam olim dum archiepiscopalem Bononiensem ecclesiam praesentes moderabamur, pro illius populi curae nostrae concrediti instructione, edidimus, quaeque impressa extat tom. 2 editionis italicae, n. 21, in latina vero editione, n. 61.

Ad hoc autem, ut Curia aliqua ecclesiastica, in casu alicujus ex delictis exceptis hujusmodi, ad extractionem delinquentis e loco immuni procedere, eumque ad suos carceres transferre posset, quam praefatus Benedictus praedecessor satis esse voluisset, ut super delicti excepti qualitate, ac personae reitate, ea suppeterent judicia, quae ad capturam discernendam sufficientia reputari solent; ut vero extractum hujusmodi ministris, et officialibus curiae saecularis tradere, et consignare valeret, ea decrevisset indicium ex processu informativo adversus extractum ipsum confecto resultare debere, quae, juxta regulas juris, vocantur ultra torturam; alter deinde praedecessor Clemens XII ampliando decrevit, ut quoties ecclesiastico judici, ex indicium, non quidem ultra torturam, sed ad torturam tantum sufficientibus, de delicto excepto per extractum hujusmodi

curiae, saeculari tradere, et consignare, caeterum iidem praedecessores nec auctoritatem ecclesiasticam ullo pacto per praemissa imminui, nec inde ullam iustitiae laedendae occasionem captari posse voluerunt. Siquidem extractiones delinquentium hujusmodi e loco immuni nunquam sine auctoritate Episcopi, et interventu personae ecclesiasticae ab ipso Episcopo deputandae, fieri posse statuerunt; nec unquam extractos ipsos, praedictis etiam concurrentibus indicis, curiae saecularis officialibus tradi, et consignari, nisi ea lege, sub gravissimarum censurarum poenis servanda, ut ecclesiae, seu loco immuni restituerentur, quatenus in progressu causae iidem extracti indicia hujusmodi purgarent, atque diluerent.

Cum autem ea, quae per Clementem praedecessorem praedictum, juris communis, et Gregoriana, ac Benedictinae Constitutionum sanctionibus addita fuerunt, ultra fines temporalis domini apostolicae Sedis minime extenderentur, visum est Nobis, eadem ad alias quoque regiones, quarum supremi principes id postulassent, opportune ampliari posse. Itaque in concordatis, tum, quae anno MDCCXLI, cum charissimo in Christo filio nostro Carolo utriusque Siciliae rege illustri, tum quae anno sequenti MDCCXLII, cum alio pariter carissimo in Christo filio nostro Carolo Emmanuele illustri quoque Sardiniae rege sancita fuerunt, praemissas, aliasque in Clementis litteris praefatis contentas dispositiones, in eorumdem regnum dominiis locum habere concessimus, mox etiam ad alia principum id expetentium dominia, peculiaribus respective editis litteris, quarum exemplum videre est in tom. I Bullarii nostri Constit. LXXXVIII, quae incipit Alias felicitis, extendimus, et ampliavimus.

Verum, quum tot isto per praedecessores nostros praedictos, ac per Nos ipsos adhibita studia, non omnes quaestiones, quae in tribunalibus excitari solent, tam super qualitatibus homicidiorum, quae pro exceptis haberi debeant, quam super modo exequendi praefatas Constitutiones in variis homicidiorum hujusmodi, aliorumque exceptorum delictorum casibus, de medio tollere seu penitus antevertere valuerint; id adhuc oneris Nobis relictum esse iudicavimus, ut constitutas in hoc rerum genere agendi regulas, ad quas saepissime tam ecclesiasticorum, quam saecularium iudicum actu expendere, et exigere necesse est, nequaquam ultra difficultatibus, et dubiis involutas remanere pateremur. Itaque, omnibus mature pensatis, auditisque nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum sanctae

Romanae Ecclesiae Cardinalium, aliorumque gravium virorum, jurisque canonici peritorum, et in criminalibus judiciis versatorum consiliis, motu proprio, ac de apostolicae, qua fungimur, auctoritatis plenitudine, nostram, et praedecessorum nostrorum mentem in hunc, qui sequitur, modum declarare, et quaedam etiam ex integro, ut infra, statuere decrevimus.

Ac primum quidem, cum in memorata Gregorii praedecessoris Constitutione, quae incipit: Cum alias, dum ea delicta enumerantur, quae ab ecclesiasticae Immunitatis beneficio exclusi censeantur, de laicis delinquentibus dumtaxat mentio habeatur, deque his etiam tantummodo loquutus fuerit alter praedecessor Benedictus in supracitata Constitutione, quae incipit Ex quo divina; placuit laudato praedecessori Clementi XII, hujusmodi Constitutiones per suam, quae incipit In supremo justitiae solio, ad ecclesiasticos etiam cujuscumque gradus, et ordinis, homicidium animo praemeditato ac deliberato patrantes extendere, et ampliare; ita ut nec ipsi, in hujusmodi casu, ecclesiastica Immunitate juvari possint: dummodo tamen commissi per hos homicidii causa ab eorum iudice ecclesiastico competente cognoscatur, ipsique ab eo, si rei reperti fuerint, citra poenam sanguinis, ad praescriptum sacrorum Canonum condigna puniantur animadversione.

Cum autem dubitatum fuerit, an sub hac Clementis praedecessoris ampliatione, et extensione regularium quoque ordinum praedecessores, et alumni comprehendantur; Nos, ad omnem super hoc dubitationem tollendam, decernimus, et declaramus, omnes et singulos cujuscumque ordinis, congregationis, militiae, et instituti regulares, tam in ipsis expresse professos, quam illis quomodolibet adscriptos, cujuscumque gradus et conditionis extiterint, etiamsi ex ipsorum ordinum privilegio, seu alias, quaelibet expressa et individua mentio de ipsis, eorumque ordinibus, ad hoc ut sub praesentis, aut praemissarum Constitutionum censura comprehendantur, habenda foret, si qui unquam, quod Deus avertat, homicidium animo praemeditato ac deliberato patraverint, a beneficio immunitatis ecclesiasticae, juxta formam earundem Constitutionum Benedicti, et Clementis, exclusos fore et censeri.

Et quoniam praedictus Clemens praedecessor speciali decreto edito die V octobris anni MDCCXXXVI, expresse declaravit, mulieres etiam,

quae aliquod delictum ejusmodi commisissent, quod inter excepta, et ab Immunitatis localis beneficio exclusa, juxta praemissa, haberi debeat, pari jure hac in re cum viris censeri, et sub dispositione ipsius literarum incipiente In supremo justitiae solio, aequae in omnibus comprehendi debere; Nos hujus nostrae Constitutionis tenore declarationem praedictam approbamus, et confirmamus, eique inviolabilis legis, juxta quam in occurrentibus casibus judicari omnino debeat, plenarium robur adjicimus: Decernentes similiter, ac declarantes, sub ejusdem Clementis, nostraeque hujus Constitutionis dispositione, etiam milites in omnibus, et per omnia comprehensos esse, nec ullum militare privilegium, hac in parte, ipsis suffragari posse, aut debere.

Praeterea quum in praefata Clementis decessoris Constitutione ab immunitatis praedictae beneficio excludantur omnes, et singuli tam laici, quam ecclesiastici inquisiti, et processati, vel in contumaciam banniti, et condemnati, ex causa et occasione homicidii, etiam in rixa commissi cum armis, seu instrumentis suapte natura aptis ad occidendum, dummodo homicidium non fuerit casuale, vel ad propriam defensionem; saepe disputari contingit, an is, qui non casu, vel ex propriae defensionis necessitate, homicidium in rixa commiserit baculo, aut saxo; quae scilicet vel arma non sunt, vel si ita appellari possent, non tamen arma suapte natura ad occidendum apta reputari solent; ab Immunitatis localis beneficio exclusus haberi debeat. Nos igitur super hujusmodi dubio definiendo decernimus, quemcumque homicidam sive virum, sive mulierem, sive laicum, sive ecclesiasticum saecularem, aut cujusque ordinis regularem, qui etiam baculo, aut saxo proximum suum occiderit, ecclesiastici confugii beneficio minime gaudere, ubi ex delicti circumstantiis dignoscatur, illius actum, quamvis in rixa commissum, non casu, aut ex necessaria defensione, sed ex odio, et nocendi animo, ac voluntate prodiisse. Quae quidem definitio nostra conformis est divinae legi, quae habetur in libro Numerorum, cap. XXXV, ubi, designatis civitatibus refugii pro iis, qui sanguinem proximi nolentes effudissent, ita subjungitur: Si quis ferro percusserit, et mortuus fuerit qui percussus est, reus erit homicidii, et ipse morietur. Si lapidem jecerit, et ictus occubuerit, similiter punietur. Si ligno percussus interierit, percussoris sanguine vindicabitur. Propinquus occisi homicidam interficiet statim ut apprehenderit

eum, interficiet. Si per odium quis hominem impulerit, vel jecerit quippiam in eum per insidias, aut, cum esset inimicus, manu percusserit, et ille mortuus fuerit, percussor homicidii reus erit: cognatus occisi, statim ut invenerit eum, jugulabit: quod si fortuito, et absque odio, et inimicitiiis, quidquam horum fecerit, et hoc, audiente populo, fuerit comprobatum, atque inter percussorem, et propinquum sanguinis quaestio ventilata, liberabitur innocens de ultoris manu, et reducetur per sententiam in urbem, ad quam confugerat, manebitque ibi, donec sacerdos magnus, qui oleo sancto unctus est, moriatur.

Accidit autem in homicidiis, id quod in aliis delictis exceptis locum non habet, ut qui percussus, aut ictus fuerit, non statim moriatur, sed plerumque per aliquot horas, aut dies spiritum trahat. Interim percussor ad ecclesiam, aliumque locum immunem confugiens, asyli jure gaudet, quo privari non potest, ut homicida, quamdiu percussus ab eo in vivis agit; dumque ex ipso loco immuni de saucii vita sollicitate explorare non desinit, si eum diutius victurum intelligit, a capto asylo nequaquam discedit; ubi vero illum ex accepto vulnere vitam amittere agnoscit, arrepta fuga, magistratum diligentiam pervertens, tempestive sibi consulit, meritasque poenas evadit. Quod quum ab iis, qui justitiae administrandae praepositi sunt, nobis expositum fuerit persaepe evenire, et quidem non sine magna publicae tranquillitatis pernicie, ob impunitatis spem, quam facinorosi homines ex hujusmodi evasionis fiducia concipiunt: iidemque postularint, hujusmodi malum opportunis providentiae nostrae remediis submoventi.

Ideo Nos, de praedictorum fratrum nostrorum, aliorumque prudentium consilio, per praesentes decernimus, ac mandamus, ut percussore ad ecclesiam, aliumve sacrum aut religiosum locum confugiente, si chirurgi ad inspiciendum vulnus acciti, grave vitae periculum adesse retulerint, percussor ipse e loco immuni, servatis servandis, extractus, carceribus mancipetur; hac tamen lege, ut ecclesiae omnino restituatur, ubi is, qui vulneratus fuerit, ultra tempus a legibus constitutum superstes vivat, et quidem sub iisdem poenis, quibus in memoratis Benedicti, et Clementis literis ii subjiciuntur, qui delinquentem ex indicibus ad torturam sufficientibus sibi traditam restituere recusent, postquam in suis defensionibus hujusmodi indicia diluerint.

Quod vero in citata Gregorii praedecessoris Constitutione circa facultatem

tatem demandandi extractionem delinquentium e loco immuni in casibus exceptis statutum fuit ; ut scilicet ea ad solos Episcopos, aliosque Episcopis superiores praelatos pertineat, non vero ad alios Episcopos inferiores, etiamsi alii ordinarii sint, aut nullius dioecesis, ita ut, occurrente casu in loco exempto, et nullius dioecesis, tunc negotium hujusmodi ad viciniorem Episcopum devolvatur ; id quod ab alio quoque praedecessore *Benedicto* in superius allegata ipsius Constitutione confirmatum fuit ; id ipsum Nos quidem praesentium literarum tenore approbamus, et confirmamus. Sed quoniam nonnullae ad nos querelae super hoc delatae fuerunt, quod quaedam Curiae ecclesiasticae pro parte officialium Curiae saecularis requisitae, extractionem delinquentium in casibus exceptis hujusmodi diutius quam par est, protrahere consueverunt ; Nos ipsis venerabilibus frat. Episcopis, aliisque superioribus ecclesiarum praesulibus, enixe studioseque suademus, et respective mandamus, ut omnem querelarum occasionem in hoc rerum genere studeant amovere, et quoties de delinquentibus in casibus exceptis hujusmodi agatur, ad opportuna indicia adversus eos colligenda animum intendere actu recusent ; sique ea, quae juxta praemissa requiruntur, re vera suppetere agnoscant, eorundem delinquentium extractionem e loco immuni quamprimum decernant, ut vel in episcopalibus carceribus nomine ecclesiae detineantur, vel etiam ad Curiae laicalis carceres ejusmodi Ecclesiae nomine retinendi cum debitis cautelis transferantur. Nec enim ecclesiastici zeli officium in eo statuendum est, ut justitiae cursus per apostolicas Constitutiones praescriptus adversus fucinosos homines impediatur ; verum in ecclesiae Immunitate, aliisque omnibus ecclesiasticorum locorum, et personarum juribus asserendis, et sustinendis, quum ea, contra sacrarum legum praescriptum infringi, ac violari contingat. Quum tamen hujusmodi morus tunc maxime intervenire putemus, quum praefata delicta excepta non in civitatibus, sed per dioeceses, in locis a Curiae ecclesiasticae residentia remotis, perpetrantur ; idcirco Nos per easdem praesentes praedictis Episcopis, aliisque superioribus praelatis facultatem concedimus, et impertimur, ut, quoties in hujusmodi casibus pro parte Curiae laicalis requisiti fuerint, vicariis suis foraneis, sive etiam aliis personis ecclesiasticis ad id per ipsos Antistites deputandis, committere possint, ut indicia ad extractionem necessaria juridice colligant ; ut, his nimirum inspectis, iidem antistites, prout

juris erit, ad delinquentium hujusmodi extractionem quantocius decernendam procedere valent.

Et quidem haec omnia, quae per praesentes hucusque declaravimus, definivimus, atque statuimus, tam in hac urbe nostra, et in Bononien., Ferarien., Beneventana, aliisque omnibus civitatibus, terris, et locis, Nobis, et sanctae Romanae Ecclesiae mediate, vel immediate subjectis, etiam specialem, et individuum mentionem requirentibus, eorumque Curii ecclesiasticis, et saecularibus, etiam baronalibus, quam etiam in aliis regnis, provinciis, atque ditonibus, ad quas dictae praedecessorum nostrorum Constitutiones, sive peculiaribus concessionibus, ut supra, sive per viam concordati, extensae, et ampliatae fuerunt (quatenus nimirum congruere dignoscantur cum eisdem concordatis, quibus nulla in re derogare intendimus) locum perpetuo habere, suosque debitos effectus sortiri, et obtinere, et ab omnibus, et singulis ditonum, regnorum, locorumque hujusmodi tam ecclesiasticarum, quam saecularium curiarum iudicibus, magistratibus, officialibus et ministris, aliisque omnibus, ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit, per omnia observari volumus, atque decernimus.

Illud etiam, quod in praeallegatis nostrorum praedecessorum Constitutionibus, sub gravissimarum poenarum interminatione, directe vetitum fuit, ne scilicet Curiae saeculares, eorumque magistratus, iudices et officiales quicumque, ab ecclesiis, Monasteriis, locisque sacris, aliquem delinquentem, etiam in casibus exceptis, sine ecclesiasticae auctoritatis interventu, capere, extrahere, aut incarcerare; neve ad declarandum, crimina a praedictis admissa esse de exceptis in eorundem praedecessorum Constitutionibus (quum id ad solos, ut praefertur, Episcopos pertinere dignoscatur) quoquo modo procedere audeant seu praesumant; Nos quoque iisdem motu, auctoritate, ac tenore confirmamus, et innovamus; atque ab omnibus, ad quos pertinet, seu pertinebit in posterum, inviolabiliter etiam perpetuo observari praecipimus; contrafacientes quoque, et transgressores, easdem omnes poenas, quae in praeallegatis Constitutionibus indictae sunt, omnino incurrere statuimus, sancimus: decernentes, in numero transgressorum hujusmodi eos etiam esse et censer, qui, in spretum ecclesiasticae auctoritatis, et canonicarum sanctionum, praescripto ad superiores ecclesiasticos recursu posthabito, ecclesias, et loca immunita obsidere praesu-

munt, ac impediendo, ne ad illos, qui sacro confugio se tumentur, alimenta deferantur, sive aliter, eosdem in Curiae saecularis potestatem se dedere cogunt: mos enim eos, qui talia ausi fuerint, sive confugientes hujusmodi de exceptis delictis, sive de aliis non exceptis inquisiti sint, omnes et singulas poenas, atque censuras adversus ecclesiasticae Immunitatis violatores, in jure, ac in praedictis Constitutionibus apostolicis latas atque statutas, incurrere decernimus ac declaramus. Sane hujusmodi artes atque violentias aliis etiam retro temporibus intentari consuevisse non ignoramus; sed simul etiam ab ecclesia damnatas semper, atque proscripitas fuisse comperimus; idque satis demonstrant ea, quae in pluribus provincialibus conciliis, labentibus decimotertio ac decimoquarto Ecclesiae saeculis, statuta leguntur: ibi enim expositis ecclesiarum circumsessionibus, interceptione alimentorum, aliisque artibus, quibus ii, qui ad ecclesias confugerant, ad deditionem adigebantur, quicumque similia attentare praesumpserint, anathematis mucrone feriuntur. Et Nos igitur, qui Ecclesiae spiritum circa praemissa toties aperte declaratum, atque a praedecessoribus nostris constanter servatum, exuere neque possumus, neque volumus, eidem per omnia inhaerentes, decernimus, et declaramus, omnes, et singulos, qui sub ecclesiasticae Immunitatis tutela degentibus, hujusmodi ratione vim inferre ausi fuerint, praeter alias poenas, atque censuras adversus ejusmodi Immunitatis violatores, ut praefertur, latas atque sancitas, sine alia declaratione incurrendas, omni beneficio, ac privilegio ecclesiastici confugii, et asyli tam apud ecclesias, et loca immunita ab ipsis sic violata, quam apud alias quascumque ecclesias, et loca sacra, et religiosa, indignos, atque privatos fore, et habendos esse, non secus ac alii omnes, qui confugientibus vim inferunt, aut ipsos ab ecclesia, aliove loco immuni, violenter extrahunt, et abducunt; quos scilicet laudatus praedecessor Benedictus VIII, in sua allegata Constitutione, non illius tantum Ecclesiae, quam violarint, sed cujuscumque etiam alterius Ecclesiae Immunitate gaudere nequaquam posse aut debere declaravit; et quorum Nos numero supradictos etiam jure, et merito accensendos esse decernimus.

Denique quum, sicut accepimus, inter temporalis dominii nostri, ac nonnullarum finitimarum ditionum Curias, reciproca quaedam consuetudo inoleverit, ut qui certi generis delicta in alterutra ex ditionibus hujusmodi

commiserint, et intra fines alterius se receperint, instante Curia illius ditionis, in qua delictum commissum fuit, capiantur, eidemque Curiae tradantur; cumque, sicut etiam nobis expositum fuit, hujusmodi traditionibus aliquando moram afferi contingat, propterea quod delinquentes hujusmodi, in terris, ad quas confugerunt, sub ecclesiae alicujus, vel alterius loci immunitatis tutela se receperint: idcirco Nos, ecclesiasticae Immunitatis rationes cum recta justitiae administratione, et reipublicae tranquillitate opportune copulare volentes, decernimus, et mandamus, ut, si hujusmodi confugientes delictum aliquod ex iis, quae in Apostolicis Constitutionibus praefatis excepta sunt, in temporali Romanae Ecclesiae dominio patnaverint, indicia ad capturam requisita, ab Episcopo dioecesano, seu respective viciniore illius loci, in quo delictum commissum fuit, excipiantur, seu cumulentur; eaque ad Episcopum alterius loci, in quo delinquens asylum coepit, sine mora transmittantur; ut hic nimirum, quantum traditioni praefatae locus esse debeat, extractionem delinquentis e loco immuni, auctoritate sua et cum interventu personae ecclesiasticae, fieri mandet. Eademque ratione, si in praefatis aliorum principum ditionibus, in quibus traditionis praedictae consuetudo viget, ejusmodi delictum commissum fuerit, quod, sive in vim Gregoriana, aut Benedictinae Constitutionis, sive ratione Concordati cum apostolica Sede initi, sive extensionis alterius Constitutionis Clementis XII, ab eadem Apostolica Sede specialiter impetratae, pro excepto haberi debeat; volumus et statuimus, ut Episcopus ille, ad quem, ratione loci delicti commissi, id pertinere dignoscitur, memorata indicia ad capturam requisita comulari faciat, eaque transmittat ad Episcopum ditionis ecclesiasticae, intra cujus jurisdictionis fines illius delicti reus asylum delegit; ut hujus scilicet antistitis auctoritate, aliisque servatis servandis, a confugii loco extrahi, ac, si ita res fert, externae postulanti Curiae valeat consignari. Volumus tamen, in quolibet ex praemissis casibus, in quibus delictis, ut supra, exceptis tantummodo agitur, praedictarum Benedicti, et Clementis Constitutionum, seu concordatorum respective leges, atque tenores, inviolabiliter observari; tum scilicet in eo, ut delinquens Ecclesiae nomine in carceribus retineatur; tum etiam in eo, ut per Episcopos dumtaxat, privative quoad omnes alios etiam ecclesiasticos iudices, ex indicibus, ut praefertur, ad torturam sufficientibus, declaretur, an delictum, de quo est quaestio, inter

excepta connumerari debeat, nec ne; tum denique in eo, quod pertinet ad obligationem restituendi reum ad formam dictarum Constitutionum, quatenus is in progressu causae, indicia hujusmodi sibi adversantia purgaverit, atque diluerit.

Ipsas demum praesentes litteras, et in eis contanta quaecumque, perpetuae firmitatis vim, et robur habere, suosque integros atque plenarios effectus, in locis atque ditionibus praedictis, ac respective ubilibet locorum, et gentium, sortiri, et obtinere, atque ab omnibus, et singulis, ad quos spectat, et quoquomodo pro tempore spectabit in futurum, etiam sub statutis poenis, atque censuris per contravenientes ipso facto incurrendis, omnino servari; sicque et non aliter, in praemissis, per quoscumque iudices ordinarios, et delegatos, etiam sanctae romanae Ecclesiae Cardinales, etiam de latere legatos, et Cardinalium hujusmodi Congregationes, et apostolicae Sedis nuncios, nec non saeculares curias, et magistratus, etiam supremos, aliosve quoslibet, quacumque praesinentia, et potestate fungentes, et functuros, etiam speciali nota, et mentione dignos, sublata eis, et eorum cuilibet, quavis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate, iudicari, et definiiri debere decernimus, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus praemissis, aliisque quibuslibet apostolicis Constitutionibus, regulis et ordinationibus, nec non quarumcumque ecclesiasticarum, aut saecularium curiarum legibus, edictis, stilis, usibus, et consuetudinibus, etiam immemorabilibus; privilegiis quoque, indultis, et facultatibus, quibusvis personis, etiam speciali mentione dignis, et quavis quantumcumque sublimi dignitate, et auctoritate fulgentibus, et ex quibusvis etiam gravibus, et urgentissimis causis, seu quibuscumque regularium ordinibus, etiam mendicantium, et militaribus, etiam S. Joannis Hierosolymitani, seu monachorum, aut clericorum regularium Congregationibus, Societatibus, et institutis, etiam Societatis Jesu, aliisque quibusvis, etiam sub quibuscumque verborum tenoribus, et formis, et cum quibuscumque clausulis, et decretis, etiam motu, et potestatis plenitudine similibus, seu consistorialiter, ac alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, ac pluries confirmatis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis, illorum tenores, formas, et causas praesentibus pro plene, et sufficienter

expressis, atque etiam insertis, ac respective servatis habentes, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, praedictis, motu, scientia, et potestatis plenitudine derogamus et derogatum esse volumus, caeterisque contrariis quibuscumque; seu si aliquibus communiter, aut divisim ab hac eadem sit sede indultum, quod nullo in casu, seu extra certos casus, certisque de causis excommunicari, suspendi, aut interdicti non possint, nisi per litteras ejusdem Sedis, facientes plenam, et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem.

Ut autem praesentes litterae, et in eis contenta hujusmodi, ad omnium notitiam perducantur, nec quisquam de eis ignorantia praetendere valeat, volumus easdem ad valvas ecclesiae S. Joannis in Laterano, et basilicae principis Apostolorum de urbe, nec non Cancellariae apostolicae, Curiaeque generalis Innocentianae, aliisque locis solitis, et consuetis ejusdem urbis, per cursores nostros, ut moris est, publicari, earumque exempla affigi, sicque publicatas, et affixas, omnes et singulos, quos concernunt, seu concernent in futurum, perinde afficere, ac si unique illorum personaliter intimatae, et notificatae fuissent; earum quoque transumptis, seu, exemplis, etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eandem fidem, in judicio, et extra illud ubique haberi, quae ipsis praesentibus haberetur, si originaliter exhiberentur, et ostenderentur.

Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc Nostrarum declarationum, definitionum, ordinationum, confirmationum, prohibitionum, mandatorum, decretorum, et voluntatum infringere, vel ei ausu temeraria contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac B. B. Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum.

Datum Romae apud S. M. Majorem anno Incarnationis dominicae MDCCXLIX, idibus martii, Pontificatus Nostri anno decimo.

D. Card. Passioneus.

J. Datarius.

VISA DE CURIA

J. C. Boschi.

Loco † Plumbi.

J. B. Engenius.

I M P E D I E N T E



Quegli che impedisce taluno dal conseguire dei beni, cui ha diritto *in re*, ovvero *ad rem*, pecca gravemente contro la giustizia, ed è obbligato proporzionatamente alla restituzione. Così comunemente ritengono i teologi con S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 62, *ad 4*; nonchè il Navarro, *in Manual.*, *cap.* 17, *n.* 69; card. De-Lugo, *disput.* 18, *sect.* 5, *n.* 8. Ed a ciò è obbligato, quantunque impedisca la consecuzione dei beni senza violenza, frode, detrazione, menzogna, poichè in qualunque modo l'impedimento vi ponga, pecca contro la giustizia, togliendo, cioè, il bene altrui, quello, cioè, cui altri ne ha il diritto *in re* ovvero *ad rem*. Abbiamo però detto che è obbligato proporzionatamente alla restituzione, poichè l'Impediente la consecuzione di un bene, cui altri ha il perfetto diritto ossia il diritto *in re*, è obbligato a risarcire quasi tutto il danno, cioè ritornando, ovvero restituendó quel bene, cui pose l'impedimento. Che se l'impediente volge le sue operazioni contro il conseguimento di un bene, cui altri ha un imperfetto diritto, ed il diritto solamente *ad rem*, non è obbligato di compensare tutto il danno, ma solamente una parte secondo la estimazione del diritto, e della speranza di conseguire quel bene. Così con la comune dei teologi S. Tommaso, *loc. cit.*, e lo Scoto, *in 4*, *distinct.* 15, *quaest.* 2, *art.* 4, *n.* 40, 2. *Ad ultimum dico similiter.*

L'Impediente senza forza, frode o menzogna taluno dal conseguimento di un qualche bene, cui non ne ha diritto per giustizia, nè *in re*, nè *ad rem*, pecca mortalmente se lo faccia per odio e senza giusta ragione, ma non è obbligato alla restituzione, poichè non pecca contro la giustizia. È obbligato però alla restituzione a proporzione della speranza, probabilità o certezza che aveva la parte impedita di conseguire quel bene, quando per violenza, inganno o menzogna lo impedisca dal conseguirlo.

Gli avvocati, i procuratori, i medici, i chirurghi, gli artefici, i mercanti, ed altri simili, i quali con forza, frode o menzogna, con pregiudizio altrui, procurano di farsi suoi coloro, che erano soliti servirsi dell' opera altrui, peccano gravemente, e sono obbligati alla restituzione a proporzione del bene che loro hanno tolto, e conseguentemente del danno che hanno ad essi recato, poichè costoro non solo peccano contro la carità, ma anche contro la giustizia, secondo la opinione comune dei teologi. Non peccano però contro la giustizia, nè sono obbligati alla restituzione, quando ciò facciano senza alcuna frode, forza o menzogna, ma solamente usando de' mezzi comuni ed ordinarii della persuasione, consiglio, preghiere, e simili, senza intenzione di recare offesa altrui, poichè questi in tal caso usano del proprio diritto, che hanno, di poter persuadere gli altri a proprio vantaggio, nè gli altri hanno uno stretto diritto di aver quei clienti, discepoli; imperocchè, siccome questi potevano senza commettere ingiustizia allontanarsi da loro, così potevano anche essere persuasi di ciò operare. Tale è l' opinione del Sanchez, *Consil.*, l. 1, cap. 3, dub. 5, n. 2, e dal Lugo, *disput.* 18, n. 109, dove dice che questa è l' opinione più vera. Anzi il Lugo giunge anche a scusarli da mortal colpa quando procurano il proprio bene con pregiudizio altrui, e cercano di trarre al proprio negozio quelli che erano soliti servirsene di altra persona. Imperocchè egli dice, se questi peccassero mortalmente, come vuole il Sanchez, *loc. cit.*, n. 5, con molti altri, guai ai maestri e concionatori, i quali con ogni arte e mezzo si studiano di trarre a sè gli auditori anche con pregiudizio di tutti gli altri concorrenti, e credono che la loro gloria si accresca quando dalla altrui scuola traggono con questi mezzi alla propria gli ascoltanti, locchè fanno senza dubbio gli avvocati, procuratori, medici, chirurghi, artefici, mercatanti ed altri.

Colui che con forza, violenza e menzogna impedisce un procuratore ed avvocato di assistere ad una causa altrui, e di tal maniera gl' impedisce il conseguir la vittoria, pecca contro la giustizia, ed è obbligato alla restituzione, proporzionatamente al bene impedito ed al male cagionato. Parimenti alla restituzione sono obbligati quelli che impediscono un avvocato o procuratore, invitandolo, a cagion di

esempio, ad un pranzo, o ad una partita di piacere, di potersi occupare per l' altrui bene, cui dovrebbe attendere, e che senza quelle distrazioni, a bella posta inventate, potrebbe conseguire alla parte, a cui era in dovere di attendere, o per obbligazione di uffizio o di contratto, poichè le costui operazioni sono una frode, dalla quale ne deriva danno altrui. Così si deduce dal *cap. Ex litteris 2, de dolo et contumacia*, dal *c. Sedis 15*, dal *c. Ex tenore 16, de Rescriptis*, dal *cap. Tuae 12, de Clericis non residentibus*, dal Lugo, *loc. cit.*, n. 105, dal La-Croix, *lib. 3, part. 2, n. 78*, e altri molti teologi.

Colui che ingiustamente apre le lettere altrui, dalle quali conosce il bene che può conseguire, e che parimenti a conseguir si avvicina, e per tale cognizione si adopra onde impedire tale conseguimento, pecca contro la giustizia, ed è in obbligo di restituire secondo la proporzione della certezza, probabilità o speranza che aveva la parte impedita di conseguire il bene suddetto donde ne avviene che egli diventa cagione impeditiva del bene, e cagione parimenti del danno che arreca altrui. Così il Lugo, *disput. 18, sect. 5, num. 104*, e nelle *Respons. Moral.*, *lib. 5, dub. 10*; Lessio, *lib. 2, cap. 12, num. 150*; Sporer, *tom. 2, tract. 4, praelimin. ad praecepta secundae Tabul., c. 2, sect. 2, n. 205*; La-Croix, *lib. 3, part. 2, n. 76*, ed altri. Parimenti peccano contro la giustizia, e, per conseguenza, sono obbligati alla restituzione coloro, che ritengono le altrui lettere, che dovrebbero per obbligazione di giustizia consegnare, se da questa tardanza o morosa consegna venisse impedita la consecuzione di un qualche bene; imperocchè questo doloso trattenimento delle lettere fu fuor misura ingiurioso e pregiudiziale a quello cui erano dirette, secondo la comune estimazione dei teologi.

Chi in buona fede o per zelo impedisce taluno che ne sia veramente inabile ed indegno del conseguimento di una cattedra, uffizio o beneficio, sebbene le sue vere mancanze sieno occulte, e la incognita inesperienza ed incapacità manifesti al collatore, non pecca, e non è obbligato alla restituzione, anzi piuttosto è degno di lode e di merito, poichè grandemente si addice al bene pubblico che le cattedre, gli uffizii ed i benefizii sieno dati a quelli che ne sono degni, e gli inetti non ne hanno alcun diritto. Se però un tale impedimento

provenga da motivo di odio o di vendetta, o sia praticato con forza, violenza, inganno e menzogna, sebbene l'Impediente non pecchi contro giustizia, e non sia tenuto alla restituzione, perciocchè l'indegno ed inabile non ha verun diritto a quelle cose, pure pecca contro qualche altra virtù secondo la sua mala affezione, e l'arte iniqua di cui fece uso in quell'impedimento. Quegli che impedisce taluno che ne era degno dal conseguimento di una cattedra, di un uffizio, o beneficio, e lo fa affinché la cattedra od il beneficio suddetto sia conferito ad uno più degno, in qualunque maniera ne lo impedisca, nè pecca, nè è obbligato alla restituzione, poichè il degno non ha verun diritto rispetto al più degno, per la qual cosa, impedendo il degno, onde il più degno ottenga il posto, opera conformemente alla intenzione della Chiesa o dello Stato, che vuole che i posti sieno conferiti a quelli che ne sono più degni. Per l'opposto, se, tratto da qualche pravo affetto, impedisce il più degno, od anche il degno dal conseguimento di una carica, cui per le qualità ne aveva diritto, e fa che sia conferita a chi ne è indegno, pecca gravissimamente ed è obbligato alla restituzione inverso il più degno od al veramente degno, secondo la proporzione del diritto, che aveva alla carica, cui aspirava; che se non vi aveva diritto, egli ha obbligo di restituire verso la Chiesa o lo Stato. Tale è l'opinione comune e l'argomentazione del *cap. Quia per ambitiosam 15, de Rescriptis, e c. Grave nimis 29, de Praebend.* Chi poi impedisce senza violenza, frode, o menzogna, ma con sole preghiere, e persuasioni che la cattedra o l'uffizio sia conferito ad uno che ne era degno, e procura che sia dato ad un altro parimenti degno, non pecca, nè è tenuto alla restituzione. Se poi ciò faccia con forza, frode od inganno, sebbene non sia obbligato alla restituzione, poichè chi ne è degno non ha un diritto di giustizia sopra un altro egualmente degno, pecca però per cagion della frode e della violenza che ha praticato, poichè uno egualmente degno gode del diritto, di non doverne essere con prave arti impedito.

L'Impediente senza violenza o frode, ma con sole preghiere, e persuasioni che la cattedra od un posto qualunque sia conferito ad una persona più degna, onde sia data ad altra persona che è sola-

mente degna, quantunque non manchino teologi di nome riputato che dicano, che egli pecca gravemente; tuttavia la maggior parte sostengono che conferire un beneficio semplice, cui non sia annessa la cura delle anime, ad uno solamente degno, a preferenza di un altro più degno, non è peccato mortale. Così, fra gli altri da noi citati all' art. BENEFIZIO, dice La-Croix, *lib. 4, n. 591*, e la Ruota, *Recent., part. 10, decis. 262, num. 1, 2*, dove precisamente insegna, che una persona degna nei beneficii semplici può essere eletta, omissa la più degna, poichè, se dir si dovesse altrimenti, « *omnes fere praelati essent in statu damnationis providentes beneficia simplicia dignis, praetermissis dignioribus, quae acerbissima profecto esset sententia.* » Fin qui la Ruota romana, *loc. cit.* Tuttavia dice essere più sicura cosa che anche i beneficii semplici sieno aggiudicati ai più degni. Colui però che impedisce per forza, frode o qualche altra arte iniqua, pecca, ed è obbligato alla restituzione, secondo la proporzione della certezza, speranza o probabilità che aveva la persona più degna di conseguire quel posto; poichè quella persona più degna godeva del diritto di non venirne impedito con arti inique.

Così l' Impediente senza forza, frode, ed, a maggior ragione, con violenza e frode, che una cattedra od un beneficio da conferirsi per via di concorso, ed opposizione, sia conferito ad una persona più degna, senza concorso, pecca contro la giustizia, ed è obbligato alla restituzione od al risarcimento del danno, secondo il giudizio di prudente persona, come abbiamo dal *c. Metropolitano 19, distinct. 63*, dal *c. Licet 15, caus. 8, quaest. 1; c. unic.; c. Ut ecclesiastica beneficia;* dal Concilio Tridentino, *sess. 24, cap. 1 e 18, de Reformat.*, e dalla Costituzione di san Pio V, che incomincia *In conferendis beneficiis*, nonchè della quarantesima settima proposizione condannata da Innocenzo XI il dì 2 marzo 1679; e di tale opinione è pure il Fagnano, *lib. 5 Decretal. in cap. Mandato 46, de Simonia, n. 29*; il Navarro, *in Manual., cap. 17, n. 74*; il Lessio, *lib. 2, cap. 34, dub. 15, n. 75*; il Lugo, *disput. 18, sect. 5, num. 107*, dove attesta che tale è la comune opinione. La ragione si è perchè quegli che nel concorso è giudicato il più degno, dal momento che viene proferito un tale giudizio, ne ha per legge il diritto, come rettamente dice il Navarro

col Lessio, *loc. cit.*, n. 72, e La-Croix dimostra egualmente, al *lib. 4*, n. 628, asserendo esservi una specie di contratto fra quelli che intmano il concorso ed i concorrenti, che colui, il quale fu dichiarato il più degno, consegua il posto indicato dal concorso, per lo che colui che impedisce che il più degno consegua un tal posto, cui già ne aveva un perfetto diritto per ragione del tenuto concorso, fa grave ingiuria contro la giustizia, e perciò è obbligato alla restituzione, o deve compensare il danno.

L'impediente la giurisdizione del Vescovo incorre nelle censure; *Sac. Congreg. Immunit.*, in *Ugentina* 10 marzo 1699, *l. 2 Decret. Vallem.*, pag. 207. L'Ordinario deve procedere contro coloro che ricorrono ai giudici laici per impedire che la Curia ecclesiastica possa chiamare i laici a comparire personalmente per un esame; come fu deciso dalla sacra Congregazione della Immunità, nella causa *Montis Casini* del 20 nov. 1696, *l. 2 Decret. Vallem.*, p. 199.

C A S O 1.°

Carlo è amico di Antonio, ed ha disposto di beneficarlo nel suo testamento. Pietro, per certe differenze che ebbe con Antonio, nutre odio contro di lui, e come tratta gli affari di Carlo, il quale ha in lui molta confidenza, e grandemente lo stima, così si adopera onde impedire che nel testamento lasci alcuna cosa ad Antonio. A questo oggetto però non usa di forza alcuna, nè di calunnia; ma consegue l'intento. Domandasi se sia per tale impedimento frapposto alla volontà di beneficiare Antonio che eravi in Carlo, obbligato a qualche restituzione verso di Antonio, che il beneficio non pote conseguire?

Sopra questo punto avvi una duplice opinione. La prima che è probabile afferma che Pietro abbia obbligazione di risarcire Antonio del danno che gli ha recato impedendo che Carlo lo beneficasse. Tale opinione è abbracciata dallo Scoto, in *4*, *distinct. 19*; dal Gaetano, *2*, *2*, *quaest. 62*, *art. 2*; dai Salmanticesi, *de Restit.*, *cap. 1*, n. 103, cui aderiscono il Bann., il Lugo, *de Justit.*, *dub. 18*, n. 98; il Covar. ed il Major., appo il Lessio, *lib. 2*, *cap. 12*, n. 128, ed altri ancora. Provano questa loro opinione colla *leg. 2*, §. *Ideo*; del Labeo, *ff.*

De aqua plu. arc., dove sta scritto: « Qui avertit torrentem ne sibi noceat, unde factum sit ut vicino noceatur, cum eo aquae pluviae arcendae agi non posse a vicino; modo hoc non hoc animo fecit ut vicino noceat, sed ne sibi noceat. » E provano ancora la cosa con la ragione, poichè quando un animo ingiusto si unisce ad un'opera ingiusta esterna, fa sì che l'opera, la quale senza l'intenzione non sarebbe ingiusta, divenga ingiusta per essa. Lo stesso sembra opinare anche l'angelico dottor S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 62, *art.* 2, *ad* 4, dove così si esprime: « Ad quartum dicendum, quod aliquis potest impedire aliquem, ne habeat praebendam multipliciter. Uno modo justo, puta, si intendens utilitatem Ecclesiae procuret quod detur personae digniori, et tunc nullo modo tenetur ad restitutionem. Alio modo injuste; puta si intendat ejus nocumentum quem impedit propter odium vel vindictam. » Ed allora dice che è obbligato di risarcirlo di tutto il danno, se il Vescovo fosse stato determinato di conferirgli il beneficio: se poi il Vescovo non era a ciò determinato, deve il risarcimento del danno a proporzione dalla probabilità che aveva di conseguirlo.

La seconda opinione poi comune, come dicono gli stessi Salmanticesi, *loc. cit.*, n. 102, e che è la più probabile, nega che Pietro sia tenuto a qualche obbligo di restituzione verso di Antonio. Tale opinione è seguita dal Lessio, *loc. cit.*, dal Petroc., *lib.* 4 *de Justit.*, *cap. ult.*, *quaest.* 6; dal Vasquez, Gutt., Navarr. e Reb., Ronc., *de VI praecept.*, *cap.* 3, *q.* 4, con l'Anton., *da Spir. Sanct.*, dallo Sporer, *tract.* 4, *de Restit.*, *cap.* 2, n. 213; il quale chiama una tale opinione vera e comune, come il Tamburini, *lib.* 8, *tract.* 5, *cap.* 4, *q.* 2, *num.* 4; dal Viva, *de Restitut.*, *quaest.* 2, *art.* 1, *num.* 5; del Layman, *lib.* 3, *tract.* 2, *cap.* 6, *num.* 1; dall' Holzm., *tract.* 2 *de Restit.*, *cap.* 5, n. 539; dall' Elb., *de Restit.*, *conf.* 4, n. 108; dal Bon., *d.* 1, *p.* 12, n. 2; dal Molina, *tom.* 3, *d.* 272, n. 4; dal Sanchez, *Consil.*, *lib.* 2, *cap.* 1, *d.* 49, n. 27; da La-Croix. *lib.* 3, *p.* 2, n. 148, col Turr., Espars., ec.; dal Mazz., *t.* 2, *p.* 500. La medesima opinione siccome certa è tenuta dallo Soto, *de Justit.*, *lib.* 5, *q.* 6, *art.* 3, *ad* 6, verso il fine, il quale malamente cita come sostenitori della sua opinione i Salmanticesi. Imperocchè il Soto così espressamente dice:

• *Ad propositum igitur nostrum, qui suo utens jure praebendam absque vi*

Supplem. Vol. II.

et fraude sibi vel amico procurat, etiamsi ex odio alterius id faciat, et contra charitatem delinquat, ad nullam tenetur restitutionem. » La ragione si è perchè niuno può essere obbligato alla restituzione del danno, se il danno non sia ingiusto, ed egli sia la causa efficace di quello, ed a quello positivamente influisca; a recar il danno poi non basta l'intenzione, ma ricercasi anche l'azione esterna, la quale non sia solamente occasione, come sarebbe nel caso nostro, ma anche sia la vera ed efficace cagione del danno; imperocchè altrimenti, se avvenisse la cosa per diversa maniera, dovrebbero riguardare il danno meramente fortuito. Per lo che, se Pietro desiderava ad Antonio quel fortuito danno, peccò in fatto, o solamente contro la carità, o soltanto contro la giustizia, ma *non effective*, mentre Antonio non aveva al beneficio diritto, e perciò l'opera esterna con la prava intenzione non sarà congiunta *effective*, ma solamente *affective* ingiusto, donde non ne deriva alcun obbligo di restituzione. Imperocchè falsamente si dice che Antonio *affective* soffre un danno ingiusto, essendo privato del beneficio di Carlo, cui non aveva alcun diritto. Per quanto poi riguarda al testo surriferito, rispondiamo, in primo luogo, col Lessio, l'Anacleto e La-Croix, che quella è una legge penale, che non obbliga prima della sentenza. In secondo luogo diciamo col Soto, che quella legge puramente proibisce di allontanare l'acqua con intenzione di nuocere al vicino, quando non siavi alcuna utilità da quella proveniente: per cui rettamente dice il Soto suddetto, che in quel caso non ha diritto di allontanare l'acqua, e che allontanandola pecca contro la giustizia in forza della legge che lo proibisce. Per contrario, se ciò si fa per procurare la propria utilità, onde l'acqua non possa nuocere, non si pecca contro la legge che nega l'azione al vicino, sempre che l'acqua si rimuova onde non divenga nociva, quantunque rimoventola diventi nociva al vicino. Nè osta la dottrina di S. Tommaso sopra riferita, imperocchè spiega il Soto, *eod. loc. cit.*, che il Santo Dottore intende, che l'Impediente onde taluno non ottenga una prebenda, allora è obbligato alla restituzione del danno, quando l'impedisce ingiustamente, come infatti si esprime il Santo Dottore, cioè usando della forza e della frode; nè a questo si oppone il dire: «*Putat si intendat ejus nocu-*

*mentum, quem impedit propter odium vel vindictam ; » imperocchè l'Angelico quivi suppone la ingiustizia di cui l'odio sia cagione: « *Facere enim ex odio, dice il Soto, non te onere restitutionis gravat, sed facere injuste, scilicet nullo tuo jure, sed violando alienum.* » LIGUORI.*

C A S O 2.°

Il vescovo Ermolao è per conferire una prebenda a Giuseppe, quando uno dei canonici persuade Ermolao di darla a Gaspare, che ne era però men degno, e così impedisce il bene di Giuseppe. Domandasi se il nostro canonico abbia obbligo di risarcire Giuseppe.

Da quanto abbiamo detto nel caso precedente si ha donde inferire, che il nostro canonico, mosso solamente da odio, ma senza frode o forza, persuase ad Ermolao, determinato di conferire la prebenda a Giuseppe siccome più degno, di darla invece a Gaspare che ne era men degno, sebbene la più probabile opinione ritenga che tanto Ermolao quanto il canonico pecchino gravemente, quantunque la prebenda sia un beneficio semplice, pure il canonico Impediente non è obbligato ad alcuna restituzione, poichè non lede la giustizia commutativa rimuovendo Ermolao dal conferire la prebenda a Giuseppe, il quale non ne aveva alcun diritto. Così la Glossa, *in cap. 2 de Offic. Custod.* ; Soto, *l. c.* ; Silvestro, *v. Episcop.*, n. 10, *quaest. 9* ; Lessio, n. 108 ; Layman, n. 2 ; Roncina, *d. q. 4* ; Holzm., n. 540 ; Pal., *tract. 13* ; Del Ben., *d. 2, p. 21, §. 5, n. 3*, in uno al Vasquez, *Gutt., Reb. e Spor., tract. 4, cap. 2, n. 213*, col Moll. e la comune dei teologi ; parimenti opinano il Sa, il Fill., il Navar. e Dic., appo i Salmantic., *de Restit., cap. 1, n. 106* ; che chiamano probabile una tale opinione al n. 107 ; sebbene l'opposta altrove la chiamino più probabile, *in tract. de benefic., n. 371*. Devesi però dire con la opinione più probabile che se Giuseppe meritava quella prebenda per avere concorso, ed il nostro canonico ne pose l'impedimento, allora è in obbligo di risarcire Giuseppe del danno che ha ricevuto per cagione di lui.

LIGUORI.

Si possono vedere altre cose intorno a questa materia alla voce RESTITUZIONE.

I M P E D I T O



Impedito chiamasi quello, il quale trovasi nella impossibilità di fare una cosa, finchè dura l'impedimento. Quindi, qualora trattasi di tali persone, conviene osservare se sia Impedito volontariamente, oppure se senza mala fede dell'impedimento si trovi vincolato. Imperocchè qualora egli volontariamente pose la causa per la quale poi non è capacitato di eseguire quanto gli è di dovere, di certo allora egli pecca nella trascuranza dell'esercizio di ciò che operare conviene; chè in questo caso egli non opera se non che con frode, la quale non può certamente patrocinarne alcuno, nè essere altrui favorevole, onde si tolga dalla esecuzione dei proprii doveri. La soluzione dei seguenti pratici casi verrà maggiormente a dichiarare la cosa.

C A S O 1.º

Carolina commise un peccato riservato, per cui dovrebbe recarsi dal superiore per l'assoluzione. Essa è impedita dal potersi recare, quando occorre una solennità nel suo villaggio, in cui avvi il costume di accostarsi alla confessione e comunione. Altre volte fu notato a vista una persona del luogo che non erasi in quel giorno accostata alla comunione, ed era stata di grave scandalo agli abitanti. Carolina questo evento dell'anno scorso si rammenta, e perciò recasi al suo confessore. Si accusa dei suoi peccati, e parimenti di quello riservato, e chiede di essere assolta e di potersi accostare alla sacra comunione. Domandasi se in questo caso l'inferiore possa assolvere Carolina dal peccato riservato al superiore.

Quando Carolina sia veramente impedita di accostarsi al superiore, e la cagione sia urgente, come sarebbe appunto nel caso nostro il timore d'infamia o dello scandalo, per l'ammissione della comunione, allora può l'inferiore, cui si accosta, assolverla, lasciandole

però l' obbligazione di accostarsi dappoi al superiore. Locchè parimenti dir si dovrebbe se il caso di Carolina avesse una censura riservata. Anzi ciò è certo, come apparisce dal *cap. De caetero*, e dal *cap. Ea noscitur, de Sent. excom.* Quando adunque avvi un impedimento, e sia urgente la grave cagione di confessarsi, allora qualunque confessore può indirettamente assolvere dai casi riservati al Vescovo, e parimenti dai riservati al Papa, se condur non si possa al Vescovo. Così comunemente insegnano il Layman, *cap. 12, n. 10*; il Suarez, *dub. 51, sect. 3, n. 3*; il Palao, *p. 15*; il Concina, *p. 558, n. 10*; il Wig., *tract. 14, n. 76*; il Viva, *quaest. 9, art. 3, num. 9*; l' Elb., *n. 372*; il Bon., *part. 5, §. 3, n. 5*; il Ciera, *n. 74*; i Salmanticesi, *cap. 12, num. 74, col Conc., Rodr., Henr., ec.* E ciò ha luogo, quantunque il peccato fosse riservato con la scomunica, come dicono il Suar., *dub. 51, sect. 2*; il Fill., *n. 303*; i Salm., *n. 75*; il Ciera, *loc. cit.*, col Lugo ed il Bon., *ibid.*, col Vasq., il Cano ed il Led., contro l' opinione del Navarro e del Sa, ec.

Abbiamo detto, se la cagione di Carolina sia grave, cioè se non possa recarsi dal superiore senza scandalo o nota d' infamia, come dicono il Conc. ed il Wig., ovvero senza grave difficoltà, come se, potendo recarsi, il superiore fosse molto lontano, come dicono il Layman, l' Elb. ed il Bonacina, e per altra parte sia urgente la necessità di comunicarsi, o di adempiere al precetto dell' annua comunione, o per non rimanere a lungo in peccato mortale, come dicono comunemente tutti gli autori sopra citati.

Abbiamo detto, in secondo luogo, indirettamente, donde ne avviene, secondo l' opinione più probabile, che Carolina è obbligata di confessare al confessore che non ha facoltà di assolvere dai riservati i peccati mortali non riservati, affine di venire da questi direttamente assolta, ed indirettamente dai riservati, e dipoi è obbligata, cessato l' impedimento, di confessare i riservati al confessore che ne abbia la facoltà di assolverla da quelli.

LIGUORI.

C A S O 2.°

Se Carolina fosse perpetuamente Impedita da potersi recare al superiore pel suo peccato riservato senza censura, può allora l' inferiore direttamente assolverla, per modo che, cessando anche l' impedimento da cui è vincolata, sia nullameno disobbligata dal recarsi al superiore?

L' affermano il Sanchez, *Dec. lib. 2, cap. 13, n. 14*; ed i Salmanticesi, *de censuris, cap. 2, n. 46*, poichè, dicono, da niun diritto è obbligato il penitente di recarsi al superiore per quei peccati riservati senza censura, dei quali fu direttamente assolto. Ma con più verità insegnano il Suarez, *dub. 30, sect. 3, n. 8*, ed il Layman, *cap. 12, n. 10*, col Ciera, *n. 164*, e la comune dei teologi, che fuori del pericolo di morte niun confessore inferiore può assolvere dai peccati riservati: «*Extra quem articulum, dice il Concilio di Trento, sess. 14, cap. 7, sacerdotes nihil posse in casibus reservatis.*» Ciò però ha luogo nei casi vescovili; imperocchè nei pontifizii la regola del diritto si è, come ottimamente avverte il Suarez, nel luogo citato, che quante volte non può il penitente recarsi al Sommo Pontefice, può direttamente essere assolto dal Vescovo; e quando anche siavi l' impedimento per recarsi dal Vescovo, può essere assolto da un confessore qualunque, con obbligo di recarsi al Pontefice, quando gli sia data la facoltà; e ciò dir si deve se l' impedimento non è perpetuo, poichè, se fosse perpetuo, allora sarebbe interamente liberato.

SUAREZ.

C A S O 3.°

Almarico confessore vorrebbe sapere quali persone si dicano legittimamente Impedite. Quale risposta gli si potrà dare?

Come abbiamo dal *cap. Eo noscitur 13, de Sent. excom.*, si dicono legittimamente Impediti le donne, i vecchi, i valetudinarii. Nel capo poi *Quamvis* si aggiungono i fanciulli, i poveri, quelli che hanno una inimicizia, ovvero «*alias justas excusationes, come si dice nel detto c. De caetero, eod. tit., quibus ab itinere rationabiliter excusentur.*» Con le quali parole vengono compresi tutti gli altri giusti impedimenti.

Ma a questo proposito giova osservare che se l'impedimento sia per un breve tempo, allora colui che è innodato dalla censura riservata non può essere assolto da un altro quando non siavi una urgente necessità di celebrare o di comunicarsi, per evitare, cioè, lo scandalo o l'infamia. Se poi l'impedimento è per un lungo tempo, come sarebbe per un anno, ovvero sei mesi (anzi il Mendoza appo il Viva nella terza proposizione di Alessandro VII, al *num.* 6, dice per una notte, locchè il Viva non ammette neppure per due, poichè in tale spazio non avvi un morale pericolo di morte), allora, eccettuato l'impedimento della puerile età, niun Impedito può essere assolto, se prima non giuri che, cessato l'impedimento, quanto prima si presenterà alla Sede Apostolica, come abbiamo dal *cap. De caetero, de Sent. excom.*, altrimenti, omettendo di presentarsi, ricadrebbe nella stessa scomunica, come consta dal *cap. Eos qui de Excom.*, in 6, Roncin., *d. q. 4, reg. 2*, col Mansi. E questi non è da tale obbligazione liberato, quantunque il confessore non gliela imponga, mentre è imposta dal diritto; Sanch., *lib. 2, cap. 13, n. 30*; Salm., *cap. 2, num. 46*. Basta però che se il reo si presenti per mezzo del procuratore; Salm., *cap. 2, n. 66*, col Gaetano, il Leandr., l'Avil. e Pot., *num. 3331*; il quale eccettua il caso di percussione di un chicrico, per cui, nel *c. Quod de his, de sent. excom.*, tassativamente si esige la persona.

Se poi l'impedimento è perpetuo, gli assolti sono interamente liberi dall'obbligo di comparire; Bon., *d. 1, q. 3, p. 2, n. 4*; Conc., *p. 445, n. 13*; Tourn., *p. 450*; Viva, *de Sacr. poenit., q. 9, art. 2, n. 8*; Pat., *n. 3349*; Ronc., *d. q. 11, reg. 14*. Diconsi poi perpetuamente Impediti

1.° I figli di famiglia; Arg., *cup. Mulieris*, e *cap. Relatum de Sent. excom.*;

2.° I regolari, come abbiamo dal *cap. Monachi 2*, e dal *cap. Cum illorum 52, 2. Qui de sent. excom.*, sebbene sieno incorsi nella censura prima di entrare nella religione, come avverte il Ronc., *p. 82, q. 6*; il Barb., *All. 41, n. 16*; l'Holzm., *p. 564, n. 126*. E quelli possono essere assolti dai loro superiori, «nisi, secondo l'eccezione del detto *cap. 52, excessus extiterit enormis* ; »

3.° I vecchi, come apparisce dal *c. Ea noscitur, de Sent. excom.*, sebbene questi sieno capaci di camminare, come dice il Barbosa, *n. 27*, col Silvio, il Sairo ed il Graff. Col nome poi di vecchi vengono non solamente i settuagenarii, come dice il padre Mil., nella *prop. 3* di Alessandro VII, ma anche i sessagenarii, come probabilmente asserisce il padre Viva, *l. c.* Non però i quinquagenarii, come improbabilmente dice il Farinaccio, appo il Barbosa ed altri appo il Viva ;

4.° I servi ;

5.° I poveri, cioè quelli che per povertà non possono recarsi a Roma, come abbiamo nel *cap. Quamvis, de Sent. excomm.* Diversamente dir si dovrebbe, se la povertà non impedisce di fare il viaggio, come avviene nei mendici vagabondi, e così s' intende il tutto dal *cap. Ea noscitur, eod. tit.*, come ivi spiega la Glossa, voce *Pauperes*. Niuno poi è obbligato di andarvi mendicando, come dice il Pot., se a ciò non sia abituato, come nota il Pal., *p. 23, n. 18*;

6.° Quelli che sono nelle carceri, o condannati alla galera, e simili;

7.° Gl' infermi, cioè quelli che sono aggravati da lunga e grave malattia, sebbene non mortale, come sarebbe, la quartana, come dicono il padre Mil., nella *prop. 3* condannata da Alessandro VII e da Innoc. III, i Salm. col Pot. ed Pal., che a questi aggiungono i deboli o delicati, che non possono sostenere le fatiche di un viaggio. Ma per questi, quando non siavi pericolo nella tardanza, devesi consultare il Papa, come si ha nel *cap. Mulieres, de Sent. excom.* ;

8.° Quelli che hanno obbligo di alimentare, od amministrare la famiglia, o di esercitare un pubblico uffizio, locchè non potrebbero lasciare senza pubblico danno, come avvertono il Layman, il Pot. ed il Pal. ;

9.° Le donne non solamente monache, di cui è certa la cosa, come abbiamo dal *cap. De monial. 33, de Sent. excom.*, dove la loro assoluzione si rimette al Vescovo, ma tutte le donne. La ragione si è, perchè, mentre nel *cap. Quamvis de Sent. excom.*, e dal *cap. Ea noscitur, eod. tit., in 6*, le femmine sono scusate dal presentarsi, non per altra ragione, sennonchè per essere femmine. Così i Salmantic., *cap. 2, n. 88* ; Mil., *in dict., prop. 3* ; Tournely, *tom. 2, p. 450* ; Pal.,

p. 25, n. 8, e Barbosa, n. 50, in uno al Navarro, al Bonac., ec., ec. Qui però conviene avvertire che le monache non possono essere assolte dal Vescovo dalla censura per la violazione della clausura, quantunque occulta, eccettuato il pericolo di morte, secondo la dichiarazione del sommo pontefice Gregorio XIII. Imperocchè il Pontefice specialmente riservò a sè quell' assoluzione, sebbene sapesse che le monache sono perpetuamente impedito ;

10.° Gl' impuberi, la cui assoluzione per diritto ordinario viene concessa ai Vescovi, come abbiano dal *cap. fin. de sentent. excomm.* E però questi sono esenti dall' obbligo di presentarsi, quantunque chiedano l' assoluzione dopo la pubertà. Così i Salmanticesi, al n. 67, col Con., Corn. ed Avil., ec., in *cap. De sent. excomm.*, dove viene data la ragione dicendo: « *Cum propter defectum aetatis in qua fuit commissus excessus, rigor est temperandus.* » Rettamente però l'Avila a questo luogo avverte, che se un sacerdote, privo della facoltà di assolvere, assolve un impubere in pericolo di morte da una censura papale, deve imporgli l' obbligo di presentarsi al Vescovo, cessato che sia il pericolo.

Reputansi anche Impediti coloro che vivono insieme, come sono i soldati, ovvero quelli che vivono nei seminarii; per la qual cosa possono venire assolti dal Vescovo dai casi riservati al Sommo Pontefice, come dice il Milante nella detta *prop. 5*, ed il Barbosa, *alleg. 41*, n. 16, col Navarro, il Bon., ec., ed apparisce dal *cap. Quoniam de vita et honestat. cleric.*, dove viene data al Vescovo la facoltà di assolvere quelli che vivono insieme, se alcun di loro abbia percosso un altro chierico, purchè la percussione non sia stata enorme.

Finalmente si dicono Impediti tutti quelli che non possono impedire il viaggio senza grave danno spirituale o temporale, di sè, o dei suoi. Così il Viva, *loc. cit.*, *ex cap. Quamvis, de Sent. excomm.*, dove si dice che sono scusati « *sive quolibet impedimento canonico retrahatur.* » Affinchè però quelli che abbiamo sino a qui annoverati si possano dire perpetuamente impediti, basta che abbiano questo impedimento per un decennio, e secondo il Tamburini, in *Decal.*, anche per un quinquennio, e acconsente ancora questa opinione anche il Viva, in *prop. 5 Alex. VII*, n. 6, ed il Ronc., *d. q. 4, reg. 2.* **TOURNELY.**

C A S O 4.°

Antonino dovrebbe andarsene a Roma a cagione di una censura, ma è Impedito così, che in persona non può recarvisi. Il suo confessore gl' impone che è obbligato di andarvi almeno per via di lettera, o farsi rappresentare da un procuratore, affine di poter ottenere l'assoluzione dalla censura dalla quale è vincolato. Domandasi se sia vera questa opinione del confessore di Antonino.

Tale opinione è vera secondo il Bon., *d. 1, q. 3, p. 2, n. 4*; cui aderisce il Pat., *tom. 1, n. 3346*, credendo che pei casi occulti devesi ricorrere per via di lettera alla sacra Penitenzieria, quando comodamente lo si possa fare, e una qualche necessità non lo impedisca; poichè la sacra Penitenzieria è istituita a questo fine dal Sommo Pontefice. Questa opinione è probabile; ma la più probabile si è la negativa secondo il Concina, *d. q. 4, r. 2*, chè la chiama sicurissima sentenza, ed il Milante, parlando della terza proposizione di Alessandro VII, il Viva, *ibid. n. 7*; il Palao, *d. 1, p. 11, §. 5, n. 6*, e lo Sporer, *p. 264, num. 750* con la comune dei teologi, nonchè i Salmanticesi, *cap. 2, n. 65*, col Concina, l' Enriquez, il Dic., l' Avil., il Dian., Can. Egualmente insegna il Sanchez, *Dec., lib. 5, cap. 13, n. 13*, che eccettua il caso di eresia; ma questa eccezione viene rigettata dal Pal., *d. 1, p. 2, §. 5*, con l' Avil. ed il Dic., appo La-Croix, *lib. 6, p. 2, n. 1623*. La ragione si è, perchè, stante l' impedimento di andare a Roma, viene ritornata per diritto al Vescovo la podestà ordinaria di assolvere, toltagli per la riserva della bolla: e si anche, perchè, come dice il Roncaglia, *l. c.*, il diritto non obbliga il reo se non di andare personalmente al Papa, donde ne avviene che se ciò non può fare, ad altro non è obbligato. Inoltre, aggiunge assai bene il Ronc., l' ottenere l' assoluzione dalla sacra Penitenzieria altro non è che un privilegio; ma i privilegi, siccome sono cose favorevoli, non inducono alcuna obbligazione di usarne di quelli. E così parimenti nel caso d' impedimento il reo può essere assolto dal Vescovo, quantunque siavi il Nunzio Apostolico, a cui si può andarsene

con facilità, siccome con maggiore probabilità ritengono il Ronc. ed i Salm., *cod. n. 65*, col Corn., Dian., Avil., Enriq. e Lugo.

LA-CROIX.

C A S O 5.°

Guglielmo eretico è Impedito di ricorrere al Papa, per cui s'indirizza al Vescovo per l'assoluzione. Domandasi se il Vescovo possa assolverlo non solo di per sè, ma anche per altro confessore.

Fuori del caso in cui siavi un impedimento il Vescovo non può assolvere da un caso contenuto nella bolla *In Coena Domini*, e molto meno può delegare. Nel caso poi che siavi questo impedimento, diciamo col Bonac., in *Bulla Coenae*, d. 1, q. 22, p. 2, num. 14, ed il Ronc., p. 81, cap. 6, q. 4, reg. 2, vers. *Quod si*, ed il De-Alex., *Confess. monial.*, c. 6, §. 8, q. 3, essere molto probabile che il Vescovo possa assolvere da tutti i casi al Pontefice riservati, anche di eresia, e delegare altrui non solo per un caso particolare, ma anche in generale. Nè osta che il Tridentino nel cap. *Liceat*, ove parla della eresia, dica: « *Eis tantum, non eorum vicariis, absolvere sit permissum.* » Imperocchè rettamente rispondono gli autori citati che ciò procede secondo l'antica prescrizione del Tridentino, in cui era permesso ai Vescovi di assolvere dalla eresia occulta anche fuori del caso d'impedimento; ma quando trattasi di un Impedito dal poter andarsene al Pontefice, allora questa facoltà di assolvere dalla eresia e dagli altri casi contenuti nella bolla *Coenae* si compete al Vescovo, non in forza del Tridentino, ma in forza del diritto comune, come comunemente dicono i teologi. Per la qual cosa nel caso d'impedimento spettando al Vescovo per ordinario diritto una tal facoltà, siccome annessa allo stesso ufficio e dignità vescovile, ne segue che il Vescovo può generalmente delegarla. E ciò diciamo secondo la comune opinione degli autori, che cioè chiunque ha una facoltà ordinaria, può parimenti delegarla, come insegnano i Salmanticesi, *tract. 11, de Leyib.*, cap. 5, n. 51, e *tract. 17, de Voto*, n. 53, non che il Continuatore del Tournely, t. 2 *de Leg.*, p. 194, vers. *Quoad spectat*; l'Holzmann, tom. 1, p. 98, n. 485, e gli altri generalmente *ex leg. More 5, de Jurisdict. omnium. judic.*, dove si legge espressamente: « *Is*

demum jurisdictionem mandare potest, qui eam suo jure, idest ordinario, come spiega la Glossa, non alieno beneficio habet. »

SALMANTICESI.

C A S O 6.°

Giovanni è aggravato da una censura riservata al Pontefice, ed Agostino ha parimenti un caso allo stesso Pontefice riservato. Amendue queste persone sono Impedite, e non solo non possono andarsene al Papa per l'assoluzione, ma neppure si trovano in caso di andarsene al Vescovo. Domandano se possano essere assolte da qualunque confessore.

Diciamo che no con la più comune opinione, il Suarez, il Lugo, ed il Dec., appo il Viva, *de Poenit., quaest. 9, art. 2, n. 9*, poichè nel diritto ciò viene concesso unicamente ai Vescovi, e nella legge positiva non si può argomentare a pari. Ma con probabilità affermano la cosa, con l'obbligo però di comparire innanzi al Vescovo tosto che cessa l'impedimento il Ronc., *dict. cap. 6, quaest. 4, reg. 3*; il Palao, *dub. 2, pag. 11, §. 5, n. 6*; lo Sporer, *p. 264, n. 750*; La-Croix, *lib. 6, p. 2, n. 1624*, col Navarro, l'Abbate, l'Ang. e Tab., nonchè i Salmanticesi, *de Cens., cap. 2, n. 93, in fin., col Tan., Silv., Enriq. e Viva, loc. cit., col Perez, l'Urtado, Gran., Dicast., Boss. e Celest.* La ragione si è, perchè dove trovasi la medesima ragione, ivi deve esservi lo stesso diritto, come dice la Glossa nel *cap. Cum dilecta, de Confirmit.*, sì perchè non manca la legge che sia intorno a questo punto espressamente indulgente. Imperocchè nel *c. Nuper 29, de Sent. excom.*, si ha, che l'Impedito per giusta ragione dal recarsi al superiore ha il diritto di essere assolto dalla censura: « *A suo absolvatur Episcopo, vel proprio sacerdote.* » Sotto il nome poi del proprio sacerdote viene qualunque confessore, come nota a questo luogo la Glossa, *ex cap. ult., quaest. 26*, e rettamente inferiscono i Salmanticesi, al *cap. 3, n. 164, ex cap. Omnis, de Peenit. et remis.*, dove ordina che ciascuno almeno una volta all'anno si confessi dal proprio sacerdote, pel qual nome s'intende qualunque confessore. Se adunque non si può verificare il caso che un sacerdote assolva un reo dalle censure riservate al Pontefice, quando può recarsi al

Vescovo, almeno devesi verificare quando non può andarsene al Vescovo, come rettamente argomentano il Ronc. ed i Salmant., *ll. cc.*, con l'Enriq. ed il Diana. Anzi il Palao, *loc. cit.*, dice che, in forza del predetto testo, l'Impedito dal recarsi al Sommo Pontefice può indistintamente essere assolto dal proprio sacerdote. Ma più probabilmente ritiene il Liguori collo Sporer, *pag. 264, n. 761*; il Salm., *dict. n. 63*; il Ronc., *loc. cit.*, e gli altri, che ciò non si deve ammettere se non quando è facile il ricorrere al Vescovo; imperocchè le parole « *a suo Episcopo vel proprio sacerdote* » comunissimamente sono interpretate dai teologi non in un modo disgiuntivo, ma subrogativo, cioè quando non si può recarsi dal Vescovo. Tanto più che nel *cap. De caetero 11*, e nel *c. Ea nescitur 13*, espressamente viene disposto, che quando non si può recarsi dal Sommo Pontefice, si vada dal Vescovo. È poi abbastanza probabile opinione quella che dice con il Suar., Sanchez e Mol., che nell' articolo, o pericolo di morte qualunque confessore possa, anche presente il Vescovo, assolvere dai casi papali; poichè allora cessa ogni riserva. Nè ostano i testi sopra citati. Imperocchè probabilmente risponde il Sanchez con altri, che essi hanno luogo solamente nel caso in cui si tratta della percussione di un chierico, di cui parlano, ma non negli altri. Oltre di che, dice il Liguori, non ho ritrovato alcun testo espresso che in pericolo di morte prescriva, che l'infermo sia assolto dal Vescovo dalle censure riservate al Pontefice. Eccettua tuttavia il Sanchez, *loc. cit.*, con altri, se il caso al Pontefice riservato sia occulto, poichè allora per diritto ordinario può il Vescovo assolverlo da quello, in vigore di quanto il Tridentino prescrive nel lodato *cap. Liceat*. Perlochè stima che allora debbasi andare dal Vescovo, se ad esso si è ricorso, essendo ad esso allora riservato il caso. Ma, ciò non ostante, a me, dice il Liguori, ed agli altri più recenti teologi sembra probabile, che sebbene il delitto fosse occulto, potrebbe essere assolto in pericolo di morte da qualunque confessore, anche essendo il Vescovo presente; poichè in tale pericolo cessa ogni riserva di qualunque siasi peccato e censura, come insegna il Tridentino alla *sess. 14, cap. 7*. Nè in ciò, prosegue lo stesso Liguori, mi ho contraddetto, quando al detto *num., dub. 1*, apparisca insegnare l'opposto :

imperocchè ivi si parla delle censure dallo stesso Vescovo riservate; ed in questo caso deve il confessore imporre al penitente, che allorquando si sarà riavuto dal male, si presenti al Vescovo per ricevere da lui la congrua penitenza, come comunemente insegnano i teologi coi Salmanticesi, *de Poenit.*, cap. 11, n. 21, ed il Tamburini, *de cas. reservat.*, lib. 5, cap. 10, §. 4, *ex cap. Quo de iis et c. Saepe, de Sent. excommunicat.*, e specialmente dal c. *Eos qui*, dove ciò espressamente si trova; ed ivi notano gli autori, e tra gli altri il Tamb., n. 7, col Fill., Boss. e Pasqual., e Viva, in *prop. 3 Alexandri VII*, num. 5, col Val., Nav. e Bord., ec., che in questo caso il confessore per quanto riguarda il foro esterno deve esigere dal penitente il giuramento di presentarsi al superiore, quanto prima gli sarà dato, ma pel foro interno dicono che basta una promessa; e perciò, essendo presente il Vescovo, l' infermo non può essere assolto da un semplice confessore. Ma quando trattasi delle censure papali, l' infermo, passato il pericolo, non ha obbligo di presentarsi al Vescovo, ma deve presentarsi al Pontefice.

LIGUORI.

C A S O 7.°

Luigi ha un caso riservato al Vescovo, ed è Impedito per potersi recare a lui per l' assoluzione. Si accosta ad Antonio confessore, il quale, conosciuta l' impotenza di Luigi, lo assolve. Domandasi se lo potesse.

Risponde il Ronc., *tract. 4, cap. 6, quaest. 5*, con l' Urtado ed il Diana che se l' impedimento di Luigi fosse diuturno, Antonio lo poteva assolvere, con imporgli però l' obbligazione di comparire innanzi al superiore, tostochè avesse avuto fine l' impedimento. Se però il nostro Luigi fosse perpetuamente Impedito, allora Antonio lo poteva assolvere assolutamente. Tuttavia il Layman, *de Poenit.*, cap. 12, n. 10, col Suarez, lo Soto ed il Concina, ec., dicono, che se Luigi si trovasse in un caso di urgente necessità, ed il Vescovo fosse lontano, Antonio lo poteva assolvere direttamente soltanto in quanto ai peccati non riservati, ed indirettamente in quanto ai riservati.

CONCINA.

IMPUDICIZIA. *Ved.* LUSSURIA.



I N C E N D I A R I O

Incendiario, propriamente parlando, dicesi colui, il quale per odio, vendetta, brama di lucro, ed altra simile cagione, attacca il fuoco alle città, castella, ville, case, od altri beni di altrui appartenenza, come biade, fieni e simili, ovvero dà degli ordini a tale effetto. Tale è la comune opinione in Arg. *cap. Pessimam* 32, *caus. 23, quaest. 8*; *cap. Si quis domum* 6, *de Injuriis, et leg. Qui aedes* 9, *ff. de Incendio et ruina*. Le pene poi contro gl' Incendiarii sono dal diritto stabilite nel modo seguente, come si può vedere dalla *leg. Qui aedes, ff. de Incendio et ruina*, in cui si legge: « *Qui aedes acervumve frumenti juxta domum positum combusserit, vinctus, verberatus, igne necari jubetur.* » Parimenti nella *leg. fin. ff. de Incendio et ruina*, si legge nel modo seguente: « *Qui data opera in civitate incendium fecerint, si humiliori loco sint bestiis objici solent, si aliquo gradu id fecerint, capite puniuntur, aut certe in insulam deportantur,* » dove la Glossa aggiunge nel fine: « *Ut igne crementur.* » Parimenti nella *leg. Capitalium* 28, *ff. de poenis*, §. 12, si ha: « *Incendiarii capite puniuntur qui ob inimicitias, vel praedae causa incenderunt, quin intra oppidum et plerumque vivi exuruntur;* » e così pure stabilì Carlo V, nella sua Costituzione, *art. 125*, dicendo: « *Incendiarii dolosi omnes indistincte debent vivi igne comburi.* »

Chi poi senza perverso inganno, per sola negligenza od imprudenza, accompagnata però da colpa lieve o lievissima accagionò l'incendio, non è tenuto alla pena ordinaria, ma, secondo il diritto civile è obbligato al risarcimento dei danni, e ad altra pena più mite da imporsi ad arbitrio del giudice, secondo le circostanze che accompagnano l'azione dell' incendio. Così abbiamo nell'Arg. *leg. Qui aedes* 9, *ff. de Incendio et ruina, leg. cap. Capitalium* 28, §. 12, *de Poenis*, §. *Incendiarii, vers. Non fortuita juncta*; Glossa, *verb. Jactura*, l. 1, §. 1, *ff. de Effract*. Egualmente stima e ritiene il Farinaccio, *in praxi Criminal.*, q. 110, num. 10; il Reiffenstuel, *lib. 5 Decretal.*,

tit. 17, n. 28, cc. ; Pirhing, *ibid.* n. 48, e gli altri tutti generalmente. A questa restituzione però nel foro interno non sono obbligati prima della sentenza del giudice, ove per sua grave colpa non sia stato causato l'incendio ed il danno. Imperocchè la colpa giuridica lieve o lievissima non obbliga nel foro interno alla riparazione del danno prima della sentenza del giudice. Così il Lugo, *disput.* 8, *de Jure et justit.*, *sect.* 3, n. 46, e *sect.* 4, n. 54 ; il Lessio, *lib.* 2, *cap.* 7, n. 44 ; il Reiffenstuel, *loc. cit.*, n. 3, e *tit.* 56, n. 43, e gli altri. L'incendio meramente fortuito avvenuto senza colpa alcuna non obbliga in verun foro alla restituzione, nè induce alcuna pena in veruna persona, *leg. Si fortuito* 11, *ff. de Incendio et ruina*, *leg. Si quis* 9, §. 5, *ff. locati* ; *leg. Ex conductis* 15, §§. 2, 3, *ff. eod.*

Secondo il diritto canonico, gl' Incendiarii delle chiese e degli altri sacri beni e luoghi contigui ad essi alla distanza di trenta passi, secondo il *cap. Definivit* 35, *caus.* 17, *quaest.* 4, ove lo facciano con perverso fine, sono dallo stesso diritto *ipso facto* scomunicati ; *Arg. cap. Canonica* 107, *caus.* 11, *quaest.* 3 ; *cap. Omnes ecclesiae* 5, *caus.* 17, *quaest.* 4 ; *cap. Si quis* 51, *quaest.* 53, n. 8. Tali Incendiarii, primachè sieno per sentenza della Chiesa pubblicamente e nominatamente denunziati, possono essere assolti dal Vescovo, secondo l'opinione dell'Ostiense, in *Summa*, *rubr. de Incendiariis*, *tit.* 17, n. 9, del Silvestro, *verb. Incendiarius*, *quaest.* 1, *num.* 2 ; Pirhing, *lib.* 5 *Decret.*, *tit.* 17, *num.* 49 ; Reiffenstuel, *ibid.* n. 55. Quando poi sono pubblicamente e nominatamente denunziati, dal solo Pontefice possono essere assolti dalla scomunica, secondo le chiarissime espressioni del testo, in *cap. Tua nos* 19, *de Sent. excom.*, in cui si legge : « *Incendiarii ex quo sunt per ecclesiae sententiam publicati, pro absolutionis beneficio ad Apostolicam Sedem sunt mittendi.* » Gl' Incendiarii di cose profane, o luoghi non sacri, siccome pure quelli che danno gli ordini per gl'incendii, o che vi prestano soccorso, consiglio a malo fine, incorrono nella scomunica solamente *ferendae sententiae*, secondo il testo espresso nel *cap. Si quis* 31 e *cap. Pessimam* 52, *caus.* 23, *quaest.* 8.

Gl' Incendiarii, che con perversa intenzione ciò fanno, non possono essere assolti quando non risarciscono i danni, e giurino di non

più operare simili perversità, secondo il testo del *cap. Pessimam* 32, *caus.* 23, *q.* 8, dove espressamente intorno all' Incendiario, così si legge: « *Nec absolventur, nisi prius damno, cui intulit, secundum facultatem suam, resarcito, juret se ulterius ignem non appositurum* » Gli Incendiarii, se muoiono impenitenti, devono essere privati della ecclesiastica sepoltura, secondo il testo espresso nel *cap. Pessimam*, dove sta scritto: « *Et si mortuus fuerit Incendiarius, christianorum carent sepultura.* » Se poi prima di morire furono assolti dalla scomunica possono essere sepolti in un luogo sacro. Ma se non fecero la dovuta riparazione dei danni, i loro eredi sono obbligati di farla, ed a ciò possono venire obbligati, giusta le espressioni del testo, nel *cap. In litteris* 5, *de Raptoribus Incendiariis*, ec.

Quando non si sa donde l' incendio abbia avuto origine, si presume, che sia avvenuto per colpa degli abitanti, nascendo gl' incendi delle case anche per lievissima colpa di quelli che le abitano, secondo il dire della *leg. Nam salutem* 3, *q.* 1, *ff. de Offic. praef. Vigil.*, in cui sta scritto: « *Plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium.* » Tuttavia gli abitanti al risarcimento dei danni neppure nel foro esterno vengono obbligati, quando la colpa non sia in ispecial modo di alcuno di loro e determinatamente si possa presumere che uno di essi sia stato la causa dell' incendio medesimo. Così il Farinaccio, in *Praxi Criminal.*, *quaest.* 113, *n.* 93; il Gailo, *Praetic. observ.*, *lib.* 2, *observat.* 21, *n.* 3; l' Alessandro, *Consilior.* 50, *n.* 9; il Reiffenstuel, *loc. cit.*, *n.* 38, con la comune dei Canonisti e teologi. La ragione si è perchè l' incendio, quando non siavi una ragione provata, si attribuisce fra i casi fortuiti, come dice il Gailo, *loc. cit.*; *Argum. leg. Incendium, cod. Si certum petatur; leg. Merito* 51, *ff. Pro socio*, ec, ec.

L' incendio dicesi un caso fortuito in quello, che nel proprio potere accese il fuoco, affine di abbruciare la paglia o le spine, onde più facilmente potere arare o seminare, ovvero affine d' ingrassare il campo, e renderlo fecondo. Ed allora quegli che in tal modo appiccò il fuoco nella sua possessione non è obbligato al risarcimento dei danni che potessero avvenire per tale incendio al suo vicino, cui per un vento insorto improvvisamente andassero abbruciati dei

beni. Ciò però dir si vuole quando egli abbia usato la debita diligenza, onde prevenire i pericoli, ed allontanare le disgrazie per quanto era in suo potere; Marian., *in cap. Si quis domos*, n. 31, *de injur. et damn. dat.*; Angelo, *de Malef. in verb. Incendiario*, n. 9, *ad medium*; Rubeis, *de Igne*, n. 6; Farinaccio, *in tit. de var. et divers. crimin.*, *quaest.* 110, n. 140, 141; Panimoll., *decis.* 55, n. 19, 20; Giuseppe Ludovic., *decis. Perusin.* 21, n. 21, *part.* 1; Salicet. *Consil. criminal.*, *divers.* 31, n. 2, *vers. vel etiam si subita vi, lib. 1, in parvis*; Cefal. *Consil.* 362, n. 22; Cepol. *de Servit. rustic. praedior.*, c. 44, ec.

Gl' Incendiarii, quando non sono saccheggiatori dei campi, godono della Immunità ecclesiastica, ossia dell' asilo, come dimostra il Farinaccio parlando della immunità ecclesiastica, al *cap.* 6, n. 105; ed il Diana nelle sue risoluzioni morali, *part.* 6, *tract.* 1, *de Immun. eccles.*, *resolut.* 16, *vers. Sed haec opinio*; il Panimoll., *dec.* 79, n. 27, ed il Bonacina. Imperocchè questo delitto non viene eccettuato dalla Costituzione Gregoriana e di Benedetto XIII da noi citata all' articolo IMMUNITÀ. Imperocchè, quantunque questo delitto sia simile a quello del saccheggio dei campi, pure non essendo il medesimo, ma diverso; così la eccezione di quel delitto forma la regola in questo altro caso, non eccettuato, Arg. *In his quae, ff. de Legibus*. Per la qual cosa la sacra Congregazione della Immunità decretò come segue. « *Gaudent Immunitate mulieres detentae in hospitali dedita opera Incendiaria ipsius hospitalis, et ideo una ex eis carcerata in dicto hospitali, est eidem loco restituenda. Et vicarius mandans, superior hospitalis consulens, ac Berruarii exequentes carcerationem, consulant conscientiae suae.* » Così nella causa *Ferrariens.* del 15 maggio 1692, *lib. Decret. Grimald.*, pag. 129.

INCENSAZIONE. *Ved.* TURRIFICAZIONE.



INCORREGGIBILE



Affinchè una persona Incorreggibile si possa consegnare alla curia laicale quando appartenesse allo stato clericale, ricercasi la sentenza dichiaratoria del giudice ecclesiastico.

Quegli che è cacciato da una religione siccome Incorreggibile gode del privilegio del foro secondo il decreto dato per ordine di Urbano VIII intorno ai regolari apostati; come abbiamo dalla decisione della sacra Congregazione delle immunità nella causa *Nolana* trattata nel giorno 11 maggio 1600, *lib. decret. Rocci, p. 253*.

Si conceda facoltà di estrarre uno Incorreggibile ed induratò nelle sue iniquità, che trovasi in un luogo immune, e di ritenerlo nelle carceri ecclesiastiche per correzione finchè un nuovo ordine venga dato da chi ne ha facoltà, dice la sacra Congregazione della immunità nella causa *Sarzanen.* del 20 settembre 1667, *lib. 1, decret. Altoviti, pag. 162*. E tale facoltà di estrarre dal luogo immune chi è Incorreggibile, e di una vita scandalosa, e di ritenerlo nelle carceri, affinchè si corregga, viene concessa dalla sacra Congregazione suddetta nella causa *Lycien.* del 18 giugno 1669, *lib. 1 decret. Altoviti, pag. 568*, nella causa *Lauretana* del 5 marzo 1677, *lib. 2, decret. Altov., p. 1557*; nella causa *Asculana* 31 agosto 1677, *ibi. p. 1449*, e nella causa *Terracinen.* del 13 agosto 1678, *ibi, pag. 1627*.

Quel sacerdote che, ferendo la propria concubina, dimostra poscia segni d'incorreggibilità viene estratto dal luogo immune con facoltà della Congregazione soprallodata, e viene posto per correzione nelle carceri. Così secondo la decisione della sacra Congregazione della Immunità nella causa *Bituntina* 11 luglio 1676, *lib. decret. Altoviti, pag. 1276*.

INDEGNO. *Ved.* ABATE, ABADESSA, BENEFIZIO, ELEZIONE, ESAME, ESAMINATORE, EC.



INDICE. *Ved.* Libri di riprovata lezione, *Dizion. tom. 12,* pag. 1525.

—❖—

INDISSOLUBILITÀ. *Ved.* MATRIMONIO.

—❖—

INDURRE, INDUZIONE. *Ved.* CONFESSIONE.

—❖—

I N F A M I A

—❖—

L' Infamia è la privazione della buona fama, o la diminuzione di essa, ovvero, come dicono i giuristi. « *Infamis ex laesae dignitatis statu, legibus, et moribus reprobatur.* » Siccome per contrario della fama dicono gli stessi giuristi: « *Fama est illaesae dignitatis status legibus et moribus comprobatus,* » leg. 5, ff. de *Variis et extraord.*, §. 1.

L' Infamia è duplice, Infamia di diritto ed Infamia di fatto. L' Infamia di diritto, che chiamasi anche legale, è quella che dallo stesso diritto, e dalla legge viene inflitta o decretata contro coloro che commettono certi delitti. L' Infamia di fatto è quella che nasce dalla evidenza di un qualche delitto commesso che infama, ossia dalla divulgata opinione di tale infamante delitto, per la quale la buona stima del delinquente vien lesa appo le probe ed oneste persone, sebbene dallo stesso diritto espressamente non sia notata alcuna infamia, nè dichiarata per mezzo di una sentenza, come si ha dall' Arg., in leg. *Neque famosus* 2, cap. de *Dignit.*

L' Infamia di diritto, duplicemente si contrae, cioè *ipso jure et facto*, e per sentenza del giudice. L' Infamia di diritto *ipso jure et facto* secondo il diritto civile viene contratta dalle seguenti persone.

1.° Tutti quelli, tanto uomini che donne, i quali « *quaestuaria prostitutione lenocinium exercent,* » come abbiamo dalla *leg. Atletas* 4, §, *Ait praetor*, ff. *De his, qui notantur Infamia*; e dalla *leg. Palam.* 42, §. *Lenocinium*, ff. *de Ritu nuptiarum*. 2.° Quelli che, a cagione di lucro, od anche per una ricevuta mercede, vengono con altri ad una privata tenzone, secondo la *leg. Quod ait* 8, ff. *de His qui notantur Infamia*. 3.° Quelli che per un simile lucro o prezzo ricevuto fanno gl' istrioni, o turpi giuochi, *leg. Quod ait*, §. *ult.*¹ 4.° Quelli che danno per un prezzo l' opera loro onde combattere con le belve; *leg. 1*, §. *Item Senatus consulto*, ff. *de postulando*. 5.° Quelli, o quelle che nello stesso tempo contraggono gli sponsali, od il matrimonio con due donne, o con due uomini, *leg. 1* e *leg. Quid ergo* 13, ff. *de His qui notantur Infamia*. 6.° Quelli che commettono delitto di spergiuro promissorio, *leg. Si quis major.* 41, c. *de Transact.* 7.° Gli usurai manifesti, *leg. Improbum* 20, c. *Ex quibus causis Infamia irrogetur*. 8.° Gli eretici, *Authent. Gazaros*, cod. *de Haeret.* 9.° Le donne che entro l' anno della vedovanza passano a seconde nozze, *leg. 1*, cod. *De secundis nuptiis*. Ma questa Infamia fu tolta dal diritto canonico nel *cap. ult. De secundis nuptiis*. 10.° I soldati cacciati dai corpi per un commesso delitto, *leg. 1*, ff. *de His*, ec.

Secondo il diritto canonico contraggono l' Infamia di diritto *ipso jure et facto*, oltre quelli specificati antecedentemente, quelli pure che sono espressamente specificati nel *cap. Infames* 17, *caus.* 9, *quaest.* 1, dove sta scritto: « *Infames esse eas personas dicimus, quae pro aliqua causa notantur Infamia, idest omnes, qui christianae legis normam abjiciunt, et statuta ecclesiastica contemnunt, similiter fures et sacrilegos, et omnes capitalibus criminalibus irretitos, et sepulchrorum quoque violatores, et apostolorum, seu successorum eorum, reliquorumque patrum statutu libenter violantes, et omnes, qui adversus patrem armantur, qui in omni mundo Infamia notantur, similiter incestuosos, homicidas, perjuros, raptos, maleficos, veneficos, adulteros, et de bellis publicis fugientes, et qui indigna sibi petunt loca tenere, aut facultates Ecclesiae*

abstrahunt injuste, et qui fratres calumniantur et accusant, et non probant, vel qui contra innocentes principum animos ad iracundiam provocant, et omnes anathematizatos, vel pro suis sceleribus ab ecclesia pulsos, et omnes, quos ecclesiasticae vel saeculi leges infames pronunciant. » E dal Concilio Tridentino, *sess. 24, cap. 6, de Reformat. matrimon.*, vengono dichiarati infami tutti quelli che una donna rapiscono, o vi prestano consiglio od aiuto, e nella *sess. 26, cap. 19, de Reform.*, sono dichiarati infami anche i duellanti ed i loro padrini.

Inoltre dal diritto canonico vengono riguardati come infami tutti coloro, che come tali sono riconosciuti dal diritto civile, quando non sia stata da quest' ultimo introdotta una qualche Infamia, che sia stata tolta dai Canonici, come abbiamo nel *cap. Omnes 2, caus. 6, quaest. 1*, dove espressamente si legge: « *Omnes vero infames esse dicimus, quos lege saeculi infames appellant;* » e nel *cap. Infames 17, ead. caus. et quaest.*, si trova: « *Infames esse eas personas dicimus et omnes, quos ecclesiasticae leges, vel saeculi infames pronunciant.* »

L' Infamia di diritto per la sentenza del giudice contraggono, 1.° Gli accusati e condannati per un pubblico delitto, cioè di un tal delitto, la cui accusa è permessa ad ognuno del popolo, come sarebbe il delitto di tradimento di falsità, adulterio, omicidio, §. 1, *Instit., de Publicis judiciis, et leg. Infamem, ff. eod.* 2.° Tutti gli accusati, e condannati anche per un delitto privato, come sarebbe il delitto di rapina, di furto, d'ingiurie, d'inganno, poichè, sebbene questi si reputino delitti privati, tuttavia per la sentenza condannatoria del giudice arrecano Infamia, giusta la citata *leg. Infamem; leg. Decuriones 5; leg. Furti 8; leg. Si expilasse 12, cod. Ex quibus causis irrogetur Infamia.* 3.° Tutti quelli che per inganno, o calunnia, o prevaricazione sono stati condannati in pubblico giudizio, *leg. Athletas, §. Calumniator, et §. Praevaricator, ff. de His, qui notantur Infamia; leg. Fustibus 6, cod. Ex quibus causis, ec.* Affinchè però questi condannati si possano dire infami richiedesi che la sentenza condannatoria non sia stata sospesa dall' appellazione, ma che sia passata nella cosa giudicata, poichè siccome l' interposta appellazione impedisce la sentenza, così anche l' Infamia, che procede da tale sentenza, come notano il Molina, *de Justitia, et jure, disput. 9, n. 4*; il Sil-

vestro, *verb. Infamia*, n. 12; il Reiffenstuel, *lib. 5 Decretal.*, tit. 57, n. 58; il Layman, *lib. 1, tract. 5, part. 5, cap. 4, sub. n. 1, reb. Requiritur autem*, e si deduce la cosa anche dalla *leg. Furti* 6, §. 1, *ff. de His, qui Infamia notantur*. In generale sono infami, tanto per Infamia di diritto, quanto per Infamia di fatto, secondo il sentimento di tutti i dottori: 1.° Gli apostati dalla fede, ossia gli eretici, i fautori, e difensori degli eretici, e quelli che ad essi credono e favoriscono; 2.° Gli scismatici; 3.° Li simoniaci; 4.° I sacrileghi; 5.° I sodomiti; 6.° I lenoni; 7.° I pubblici usurai; 8.° Quelli che hanno due mogli; 9.° Quelli che combattono colle bestie; 10.° I duellanti; 11.° I soldati che ignominiosamente vengono cacciati dall' esercito per commesso delitto; 12.° Gli omicidi; 13.° I malefici; 14.° I venefici; 15.° I disertori militari; 16.° Quelli che rapiscono le facultà della chiesa; 17.° Quelli che prendono le armi contro i genitori; 18.° Quelli che calunniano i proprii fratelli; 19.° Gli accusatori, e quelli che non provano la calunnia o l'accusa; 20.° Quelli che muovono a sdegno i sovrani contro degli innocenti; 21.° I ladri; 22.° I rapitori; 23.° Gli adulteri; 24.° Gli incestuosi; 25.° Gli spergiuri; 26.° I falsarii; 27.° I traditori; 28.° I bestemmiatori o maledici; 29.° I sortilegi o quelli che ricorrono ai sortilegi od indovini; 30.° Quelli che macchinano il ratto di una donna; 31.° I falsi testimoni; 32.° Gli anatematizzati, o scacciati dalla chiesa a cagione dei loro delitti; 33.° Quelli che prendono mogli vili ed abbiette, o meretrici, o rigettate, o ripudiate, o giocoliere, saltatrici sceniche, serve, concubine; 34.° Finalmente, infami si dicono tutti quelli che esercitano una qualche arte vile abbietta, od ignominiosa, o fanno vili funzioni, come sono i mimi, gli scenici, i cinedi, gl' istrioni, i giocolieri, i buffoni, i macellai, ec. E così anche quel tutore o curatore, che si unì in matrimonio alla sua pupilla, ec.

Gl' infami tanto per Infamia di diritto, quanto di fatto sono irregolari, e perciò non possono ricevere gli Ordini sacri, come abbiamo dal *cap. Qui aliquo crimine* 3, *distinct. 51*, e dal *cap. Infames* 17, *caus. 6, quaest. 4*, dal *c. Omnipotens* 4, *de Accusationibus*, del *c. Accusatum* 4, *de Simonia*; nonchè dal Reiffenstuel, *l. 5 Decretal.*, tit. 57, n. 29; Layman, *lib. 1, tract. 5, part. 5, cap. 4, n. 8*, ec.

Gl' infami tanto di diritto, quanto di fatto vengono esclusi dalle dignità e dagli onori, specialmente ecclesiastici, come dal testo espresso nel *cap. Infamibus 87, de Regulis Juris, in 6*, dove si legge: « *Infamibus portae non pateant dignitatum,* » e dalla *leg. Infamia, cod. de Decurionibus*; *leg. Neque famosis 2, cod. de Dignitatib.* La ragione si è perchè la dignità, e gli altri ecclesiastici benefizii non devono essere amministrati se non da quelli che sono di una vita provata e di una integra riputazione, come si ha nel *cap. Inter dilectos 10, de excessib. praelator.*, e, come asserisce il Barbosa, *loc. cit.*, n. 60; il Layman, *loc. cit.*, n. 1, in uno al Covarruvia, l'Abbate, il Garcia, ed altri.

Gl' infami tanto di diritto quanto di fatto sono esclusi dagli atti legittimi, dai pubblici uffizii ed incombenze; come sarebbe dell'uffizio di giudice, di accessore, di avvocato, di accusatore, di testimonio e simili; come si vede dal *cap. Infames persona 1*, dal *cap. Infames 2, caus. 5, quaest. 7*, dal *cap. Licet 25*, dal *cap. Testimonium 54, de Testibus*, dalla *leg. Testimonium 3, §. 1, ff. eodem*; dal Reiffenstuel, *loc. cit.*, num. 61; Layman, *loc. cit.*, n. 7; Silvestro, *verb. Infamia, q. 8*, ec.

La elezione fatta di una persona infame, o la collazione di un beneficio tanto secolare quanto regolare fatta ad un infame per Infamia di diritto *latae sententiae ipso jure* irrita, Layman, *l. c.*, n. 6; Passerin., *de Election.*, *cap. 25, n. 595*; La-Croix, *lib. 5, n. 787*, e gli altri comunemente. Così parimenti se un qualche infame viene eletto o provveduto dopo la sentenza dichiaratoria del diritto, cui è annessa l' Infamia *ipso jure*, la elezione o provvisione è nulla *ipso jure*, ne può venir tollerata, ma è priva di ogni effetto. Così il Passerin., *loc. cit.*; La-Croix *quaest. 340*. Se poi l' Infamia sia solamente di fatto, quantunque un tale infame non si debba eleggere nè provvedere, secondo la comune opinione dei teologi, tuttavia la sua elezione, o provvisione non sembra che sia *ipso jure* nulla, ma da doversi irritare ed annullare, quando bastantemente consti del fatto criminoso, o del delitto, e frattanto quegli che fu eletto in questo modo può nel foro della coscienza ritenersi il beneficio, se per la mutazione della vita voglia rimuovere da sè l' Infamia, e di conseguenza

la Irregolarità. Imperocchè questo criminoso, non essendo condannato nè a *jure* nè *ab homine*, non si vede come gli si possa addossare tanta obbligazione, quando si voglia render abile al beneficio, secondo l'opinione del Garcia, *de Benef.*, *part. 7, cap. 8, n. 47*, e dal La-Croix, *loc. cit.*, *n. 787*, con altri. Il Layman però dice, nel *l. c.*, al *n. 6*, che il giudice nel foro esterno deve cassare una tale elezione, come se fosse stata nulla fin dal principio. Molti però, come l'Abbate, Giovanni Selva, il Navarro, il Molina, l'Avila ed altri vogliono assolutamente che la elezione fatta di un' infame per Infamia di fatto sia *ipso jure* nulla.

Per un delitto occulto non si contrae Infamia veruna, nè di diritto nè di fatto, imperocchè non solo per la Infamia di fatto, ma anche per quella di diritto si richiede, che siavi la fama pubblica, e che il delitto sia pubblico, e che la Infamia sia una diminuzione della buona fama o stima pubblica, locchè certamente non ha luogo quando il delitto è occulto, come si può vedere dall'Argom. del *cap. Ex tenore 4*, e dal *cap. ult.*, *de Temporibus ordination.*, e così parimenti tengono la Glossa nel *cap. Inquisitionis, de Accusationibus*; l'Abbate, *in citat cap. Ex numero, n. 4*; il Covarruvia, *lib. 3, variarum resol., cap. 3, num. 3*; il Navarro, *cap. 27, n. 248*; il Coninch., *disput. 18, dub. 7, n. 56*; l'Enriquez, *lib. 10, cap. 58, e lib. 14, cap. 5, n. 1*; l'Avila, *part. 7, disp. 3, dub. 7, conclus. 1*; il Sanchez, *lib. 3, Moral. cap. 26, n. 1*; il Reiffenstuel, *loc. cit.*, *n. 57*, e gli altri comunemente dando la seguente regola dedotta dal citato *cap. ult.*, *de Temporib. Ordinat.*, che è del tenore presente: « *Per nullum crimen occultum excepto homicidio* » (ed aggiungere anche si deve la violazione della censura ecclesiastica) « *irregularitas contrahitur.* » Anzi alcuni vogliono che non s' incorre nella Infamia, quando il delitto per la quale ad essa si va soggetti è occulto, ove però non abbia luogo una sentenza dichiaratoria. Così opinano il Bursat., *cons. 14, num. 18, cum sequent.*, *lib. 1*; Azorio, *Instit. Moral., part. 1, lib. 8, cap. 13, q. 2, vers. Sed verius*; Sanchez, *In praecept. Decalogi, tom. 1, lib. 2, c. 26, n. 1*; Farinaccio, *de Haeresi, quaest. 188, n. 56*, ed altri contro il sentire del Barbosa, *loc. cit.*, *num. 18*, e di Sant'Antonino, *part. 3, tit. 28, cap. 5*, e del Silvestro e di altri.

L' Infamia contratta *ipso jure*, o per sentenza del giudice non viene tolta per la penitenza, ma per la dispensa del principe, per la cui autorità l' Infamia fu decretata. Imperocchè l' Infamia avendo ragione di pena sentenziale che dal legittimo principe fu imposta, ne segue, che non può essere tolta se non dallo stesso principe, o da un' altra persona che ne abbia a tal uopo un privilegio, imperocchè appartiene alla stessa giurisdizione il legare e lo sciogliere, secondo la comune opinione, seguita pure dal Layman, *loc. cit.*, n. 10, e dal Suarez, *disput.* 48, *sect.* 2, non che dal La-Croix, *l.* 7, n. 516.

L' Infamia di fatto sebbene derivi da enorme delitto e degno della degradazione, togliesi totalmente pel fatto contrario, cioè per la pubblica e costante emenda della vita, almeno continuata per un triennio: tolta poi che sia l' Infamia, togliesi parimenti ogni inabilità, tanto civile quanto canonica. Così si deduce dal *cap. Testimonium* 34, *de Testibus, et attest.*, dal *cap. Numquam* 4, *distinct.* 56, dove colle parole di S. Giovauni Grisostomo così si dice: « *Ad meliora conversum nequaquam prior vita commaculat,* » e dal *cap. Si duo* 4, *caus.* 55, *q.* 6, dove si legge: « *Se noverint segregatos, atque infames effectos, donec ab incesti facinore desinant.* » La ragione della conclusione si è perchè dal *cap. Cum cessante* 60, *de Appellat.*, abbiamo che, « *Cessante causa, cessat effectus,* » e dal *cap. Omnis res* 1, *de Regul. juris*, in 6, sappiamo che, « *Omnis res per quascumque causas nascitur, per easdem dissolvitur.* » E così parimenti ritiene la maggior parte dei teologi col Layman, *loc. cit.*, n. 10, e La-Croix, *lib.* 7, n. 517.

Il solo Sommo Pontefice dispensa nella Infamia di diritto, e nella irregolarità che da essa procede, come dicono i teologi col Barbosa, *loc. cit.*, n. 50; il Layman, *loc. cit.*, n. 5; il Fagnano, *lib.* 5 *Decretal. in cap. Vergentis* 10, *de Haereticis*, n. 38. Il Vescovo poi può dispensare dall' Infamia di fatto, qual si è quella che nasce da un qualche notorio delitto, come sostengono il Barbosa, *loc. cit.*, n. 71; il Navarro, *in Manuali*, *cap.* 27, n. 204; il Miranda, *in Manual. Praelator.*, *tom.* 2, *quaest.* 8, *art.* 5, *conclus.* 1; Giovanni dalla Croce, *de Statu Religion.*, *lib.* 1, *cap.* 6, *dub.* 17, *conclus.* 2; Fr. Sigismondo da Bologna, *de Election.*, *dub.* 87, n. 6 ed altri. Anzi vogliono alcuni che il Vescovo non possa dispensare col suddito beneficiando nell' Infa-

mia di fatto, ma solamente negli effetti, che l' Infamia accagiona; imperocchè, dicono essi, l' Infamia di fatto finchè non viene purgata è un impedimento quasi proveniente dal diritto naturale che esclude dal beneficio; Passerino, *de Election.*, cap. 25, num. 540; La-Croix, *lib. 4, n. 788.*

Altre cose intorno a questo punto vedi alla voce DETRAZIONE.

INFANTI. *Ved.* BATTESIMO, PARENTI.



INFEDELE. *V.* BATTESIMO, IMPEDIMENTI, LEGGE, MATRIMONIO.

INFERMITÀ, INFERMO



La Infermità che impedisce di uscire di casa per gravi affari, scusa parimenti dall'obbligo di ascoltare la Messa, secondo la comune opinione dei teologi col Suarez, Castropalao, Sanchez, Dicastillo, Gobat, La-Croix, *lib. 3, part. 1, n. 678.* Anzi il Sanchez, il Dicastill., il Gobat con La-Croix, *num. 678, loc. cit.*, dicono, che quantunque l' Infermità non impedisca di uscire di casa per negozii di grave importanza, la cui trascuranza potrebbe ritornar nociva all' Infermo, pure scusa dall' obbligo di ascoltare la Messa, se vi fosse grave pericolo che l' Infermo uscendo ne sentisse un grave incomodo. Imperocchè l' Infermo non è obbligato di recarsi tosto a Messa, se andandovi con ripugnanza della natura, potesse venire alterato il suo fisico stato, e sentirne grave incomodo. Se poi in questo o quel caso si debba giudicare che l' Infermo ne senta grave incomodo dal recarsi ad ascoltare la Messa, devesi stare al giudizio del medico, o del superiore o del parroco, od anche al proprio, quando l' Infermo sia così prudente da poter di per sè proferir giudizio in proposito. Tale è l' opinione del Sanchez, del Dicastill., Bonac., Gobat., con La-Croix, *loc. cit.*, n. 679.

L' Infermità grave, per la quale l' Infermo non può recitare l' ufizio divino senza lesione della propria salute, o senza incomodo, od

incremento del male, scusa dalla recita totale. Tale è la comune opinione, secondo l'Arg., *cap. Clericus 2, distinct. 91*. Non iscusata però l'Infermità lieve, come sarebbe un tenue dolor di capo, di stomaco, o di petto, e talora anche una leggiera febbre terzana o quartana, mentre d'ordinario una tal febbre o dolore non affligge per tutta la giornata, per modo che non rimanga un qualche tempo onde supplire alla recita dell'uffizio divino, secondo l'opinione del Navarro, *tom. 4, de Orat., cap. 11, n. 7*, e nel Manuale, *cap. 25, n. 100*, del Soto, *lib. 10, de Justitia, q. 5, art. 3*, del Layman, *lib. 4, tract. 1, cap. 6*, del Donato, *tom. 4, proximorum Regular., q. 51, num. 1*, del Tabiena, Armilla, e di tutti i Sommisti alla voce *Horae Canonicae*, del Busemb., Filiucc. ed altri citati dal Bonacina, *de Horis., disp. 1, q. 6, p. 1*. L'Infermità che impedisce l'Infermo dal recitare a cagion di esempio, il solo Mattutino, non lo scusa dalla recita delle altre ore, che può recitare senza danno della propria salute. Questa è la comune opinione secondo la *prop. 54*, in ordine condannato dal pontefice Innocenzo XI nel giorno 2 di marzo dell'anno 1679: «*Qui non potest recitare matutinum et laudes, potest autem reliquas horas, ad nihil tenetur, quia major pars trahit ad se minorem.*»

Nel dubbio se l'Infermità sia grave e leggera, e se l'Infermo nello stato di convalescenza possa recitare tutto l'uffizio, ovvero una parte, conviene starsene al giudizio del medico, o del superiore, od, in loro mancanza, a quello di una qualche prudente persona, dice il Sanchez, il Silvestro, lo Soto, ed il Donato, *loc. cit., n. 2*, ed altri col Pelizzari, *tom. 1, tract. 5, c. 8, n. 115*; La-Croix, *l. 4, n. 122*, il quale inoltre aggiunge col Gobat, che l'Infermo può anche attenersi al proprio consiglio, quando sia così prudente da poter giudicare in proposito. Se poi nè i sopraddetti, nè l'Infermo di per sé può sciogliere il dubbio, ma ancora dopo il giudizio, il dubbio rimane, allora l'Infermo non è obbligato di recitare un tale uffizio, poichè non è obbligato di esporsi al pericolo di un grave danno, e di nocimento, dicono il Donat, *loc. cit., n. 3*, ed il Bonacina, *l. c., n. 5*, col Castropalao, *tract. 7, dub. 2, p. 6, n. 10*, ed il La-Croix, *loc. cit., n. 1225*, col Neusser, Stoz, ed altri molti. Nè importa il dire con altri, che in tal dubbio l'Infermo è obbligato a recitare

l'uffizio, poichè il precetto della recita è in possesso, imperciocchè ciò non osta a cagione dell' aggiunto pericolo di grave nocumento ; cui la Chiesa pia madre non sembra obbligare, poichè in tali dubbi con assai difficoltà si può toccare il punto e lo stato di obbligazione, affine di non aprire la via agli scrupoli, dai quali l' Infermo, versando nel dubbio, e nella perplessità non sia capace di liberarsi, essendo tanto il pericolo di nuocere alla salute, cosa che è illecita, quanto di trasgredire la recita che è di precetto, nel qual caso la consuetudine viene interpretata siccome legge, per cui si reputa libero quegli che versa in tale dubbio. Così i citati dottori, ed altri con essi.

I regolari infermi, quando non possono, nè sanno determinarsi se lecitamente possano omettere tutto o parte dell' uffizio, soddisfanno al precetto recitando i salmi, gli inni, il *Pater*, l'*Ave Maria*, od altre simili cose lasciate al giudizio del presidente del luogo o del convento, il quale deve assegnare ciò che devono recitare. Così fu concesso dal sommo pontefice Leone X ai frati Minori, secondo il riferire del Covaruvias, *In compendio privilegiorum*, alla voce *Infirmi fratres*, n. 6. E per concessione di Martino V, e di Eugenio IV fatta ai frati di S. Girolamo, i regolari Infermi, vecchi, valetudinarii, od in altra qualunque maniera invalidi soddisfanno al precetto dell'uffizio divino recitando alcuni salmi, ovvero quanto i loro superiori o confessori ad essi avranno assegnato. Così lo stesso Covaruvias, *l. c.*, n. 11 e 12.

I regolari Infermi per concessione fatta ai minori dell'osservanza da Martino V, Eugenio IV, Callisto III, Pio II e Sisto IV, conseguono l' indulgenza plenaria in *articulo mortis*. I regolari infermi, nelle loro infermerie, celle, e letticiuoli, quando comodamente in altra maniera non possono recitarle, possono meritare le indulgenze delle stazioni, ed altre concesse alle loro chiese, dicendo cinque *Pater noster* ed *Ave Maria*, facendo intenzione e proposito di quelle indulgenze. Così pure concesse il sommo pontefice Innocenzo VIII. I regolari Infermi, e vecchi di decrepita età possono conseguire le indulgenze concesse a quelli che recitano la corona di N. S. G. C. e di Maria Vergine Santissima, dicendo un salmo ed inno della Beata Vergine, e di Nostro Signore, per concessione fatta dal sommo pon-

tesice Leone X, come si può vedere appo il sopraccitato Covaruvias, n. 1, 3, 5.

Tutti gl' Infermi che per la recita dell' uffizio divino verosimilmente credono che saranno poscia molestati o dal dolore di capo, o di stomaco, o di petto, o dalla febbre, sono scusati dal precetto di recitarlo, poichè questi danni che nei corpi sani sono lievi, negl' Infermi sono gravi, dicono il Sanchez, in *Consil.*, lib. 5, cap. 3, dub. 45, n. 4; lo Stoz., lib. 1, part. 3, n. 420; il Tamburini, in *Decalog.* lib. 2, cap. 5, §. 8, n. 15; La-Croix, lib. 4, n. 1224; il Gobat, Pelligar. ed altri, come pure si deduce dall'Arg. del cap. *Clericus* 2, dist. 91, dove per legittima causa di non recitare l' uffizio, viene annoverato la ineguaglianza del corpo, locchè non è certamente un morbo grave. Anzi i sopraccitati dottori, ed altri cui il Pellizari, t. 1, tract. 5, cap. 8, n. 116, dicono che questi infermi non sono neppure obbligati alla recita dell'uffizio divino, quantunque abbiano passato buona parte del giorno in discorsi, e sebbene, per causa di ricreazione, leggano un qualche libro, poichè tali discorsi e letture ricreano piuttosto l' Infermo anzichè aggravargli il male. La recita invece dell'uffizio divino essendo una cosa seria, di sua natura aggrava il capo, ed arreca molestia. Una tale opinione però con buona pace dei sopraccitati dottori sembrami alquanto lassa. Imperocchè, quantunque sia vero che la recita dell'uffizio divino sia una cosa seria, e che il serio sia nocivo all' Infermo, pure non si potrà negare che non è necessario che l' Infermo stesso, capace di una lettura dilettevole, ed atto a parlare per buona parte del giorno, reciti l' intero uffizio in una sola volta, incominciando dall'orazione *Aperi, Domine*, e terminando col *Sacrosanctae*; donde inferisco che potendosi l'uffizio stesso in varie parti dividere, e recitare in varie volte, potrà parimenti l' Infermo collocato nell' ultimo stato, in cui fu da noi considerato, occupare di tratto in tratto un qualche piccolo tempo per soddisfare all' obbligo suo, senza che abbia donde temere che la sua salute si aggravi per questi piccoli intervalli, in cui pone attenzione alla recita suddetta, quando per altra parte è capace di sentire gli altrui discorsi, e forse del pari, leggere libri di diletto, le quali cose certamente richiedono una qualche attenzione, non potendosi rispon-

dere adeguatamente ai discorsi altrui, se prima non si prestano ad essi attenzione, per quanto si voglia che sieno frivoli e lievi, come non si può trovare recreazione e diletto da una lettura, se ad essa in qualche maniera non si attende; e sarà poi più verosimile che stanchi l'Infermo con lungo parlare, od un continuo sentir parlare, di quello che sommessamente in un giorno occupare minore spazio di un'ora, ed interpolatamente per la recita dell'uffizio divino. Finchè poi gl'Infermi sono convalescenti ed ancor deboli di forze, possono per qualche giorno differire la recita dell'uffizio; ed alle volte anche incominciar prima a celebrare, che a recitar l'uffizio. Anche questa opinione del Gobat, *In experient., tract. 5, n. 715*, dello Stoz, *loc. cit., n. 402*, del La-Croix, *loc. cit., n. 1214*, del Sanchez e del Tamburini, *l. c.*, nonchè di qualche altro teologo, sembrami troppo lassa, qualora si voglia porre attentamente considerazione alle cose. Imperocchè per celebrare richiedesi in primo luogo che il celebrante sia digiuno, in secondo luogo una seria occupazione per un tempo maggiore, che non si convenga per la recita di una parte dell'uffizio, potendosi questo dividere, come abbiamo detto testè, in varie parti. Ora come si potrà conciliare che l'Infermo convalescente possa alle volte pria celebrare che recitare l'uffizio divino? Egli è certo che ad un convalescente il digiuno di maggiore incomodità è più pericoloso, che non la recita di parte dell'uffizio. Il convalescente abbisogna di pronto sostegno pel suo stomaco, e questo refrigerio egli può prenderlo pria di recitare l'uffizio, anzi non è improbabile che anche durante la recita di questo sentendosi bisogno possa prendere a piccole partite un refrigerio. Ogni posizione al convalescente infermo non può convenire, ed è secondo la ragione che possa essere più nociva e pericolosa quella di starsene in piedi per un venti minuti, a capo scoperto ed in un luogo ampio, che non sia l'altra di starsene seduto, agiato coperto per recitare l'uffizio. Egli è adunque più facile, e meno incomodo poter all'obbligo dell'uffizio divino soddisfare, che non celebrare il santo Sacrificio. Si dovrà adunque dire che mentre può celebrare, possa maggiormente recitare l'uffizio. E la pratica, e modo comune di diportarsi ad evidenza il dimostra, posciacchè non viene all'Infermo sacerdote permesso l'uscire

ed il celebrare quando non sia avanzato nella convalescenza, e nella forza. Non è adunque plausibile la opinione che alle volte si possa celebrare, ed insieme omettere la recita dell'uffizio divino, che anzi sembra più sicura via quella di sentire il contrario; potendosi per la prima opinione dar luogo all'abuso, anzichè all'attenzione che aver si deve quando trattasi di un precetto che obbliga sotto grave pena nella trasgressione, quando una grave e legittima ragione non ne renda lecita la omissione.

Quelli che, aggravati da Infermità, non possono recitare le Ore Canoniche al tempo prescritto, ma lo possono in ore diverse, sono obbligati alla recita di esse, secondo il dire del Castropalao, *tract. 7, dub. 2, part. 6. n. 16*; dello Stoz, *loc. cit., n. 409*; del Tamburini, *lib. 1, cap. 8, §. 7, verb. Horae Canonicae, n. 20*; La-Croix, *loc. cit., n. 2226*; Pellizario, *loc. cit.*, ed altri. La ragione è che il recitare le Ore Canoniche in questo o quel tempo altro non è che una circostanza accidentale, ma l'obbligo della recita di tutto l'offizio incomincia dalla mezza notte, e va alla mezza notte seguente. L' Enriquez poi in uno al Cano, Caramuel ed altri vuole che l' Infermo non sia in obbligo di anticipare l'offizio, nè di recitare quelle parti che avrebbe dovuto recitare quando il male aggravava e questa opinione è chiamata probabile dal Diana, *part. 4, tract. 4, resolut. 10*; del Lessio, *lib. 2, cap. 37; n. 4*; dal Sanchez, *loc. cit., dub. 43, n. 7*; dal Gobat., *loc. cit., n. 74*; dallo Sporer, in *Theolog. Sacrament., n. 172*.

Se l' Infermo devesi comunicare e manca la stola, in tal caso si può amministargli la comunione senza di essa, perchè sebbene questa si convenga alla riverenza dovuta al Sacramento, pure non è una positiva irriverenza, ma una mancanza di maggior riverenza, e la necessità sembra che possa scusare: imperocchè la necessità non ha legge, come dice il cap. *Sicut 11, de Consecrat., distinct. 1*; il cap. *Ommes, 1, de Feriis; cap. Consil. 2, de Observant. jejunor.* ed il cap. *Consuluisti 3, de Celebrat. Missar.*, e quanto non è lecito per legge, diviene lecito per necessità, secondo l' esprimersi del cap. *Quod non est 4, de Regul. juris., in 5*, e così espressamente ritiene La-Croix, *lib. 6, part. 7, n. 555* ed altri. L' Infermo poi se comodamente non può starsene digiuno, può anche non digiuno essere comunicato,

giusta la comune opinione con La-Croix, *l. 6, part. 1, n. 612*; l'Aversa, *quaest. 8, sect. 9, 2. 6*; il Gobat, Tamburini, Dicastillo ed altri.

L'Infermo è obbligato per precetto divino di ricevere la comunione per viatico quando trovasi in pericolo di morte, e devesi in questo caso comunicare, sebbene non sia digiuno, e se anche fosse digiuno rettamente si usa la forma *Accipe viaticum*. Quegli che nella mattina si comunicò per divozione, senza che versasse in pericolo di morire, e poscia nel pericolo si trovò, secondo alcuni devesi nuovamente comunicare. Nella medesima Infermità, sebbene non sia obbligato, pure l'infermo può per sette od otto volte comunicarsi anche non essendo digiuno, quando siavi il pericolo di morte. Il viatico devesi prestare agl' Infermi anche nel giorno di parasceve; che se l'Infermo non può ricevere la eucaristia a cagione della tosse che lo molesta, o per altro motivo, non gli si deve portare il viatico.

Per consecrare il viatico da portarsi agl' Infermi non è lecito che il sacerdote celebri, quando non fosse digiuno, secondo il dire di Sant'Antonino, del Suarez, dell'Azorio, e di altri molti col Dicastillo, *distinct. 9, n. 543*, e La-Croix, *lib. 6, part. 1, n. 611*. Imperocchè, quantunque il sacerdote per precetto ecclesiastico sia obbligato di celebrare essendo digiuno, e l'infermo abbia obbligo per precetto divino di ricevere il viatico quando trovasi in pericolo di morire, tuttavia il precetto divino non obbliga, se non quando può essere osservato con la debita riverenza, coi principali riti, e colle cerimonie quasi sostanziali prescritte dalla Chiesa, come rettamente osservano il Suar., Fagn., Diana, Amico, Lugo, Tamb., Dicastillo ed il Platell. appo La-Croix, *l. c., n. 611*. Imperocchè nel caso della mancanza di un' ostia consacrata l'Infermo viene scusato dal precetto di ricevere il viatico a cagione dell' impotenza, poichè per l'impossibile non havvi alcuna obbligazione, secondo la *leg. Impossibilem, ff. de Regul. juris*, ed il *cap. Nemo potest in 6 de Regul. juris in 6*, dove si legge: « *Nemo potest ad impossibile obligari.* » Alcuni però, come il Maggior., Zanard., Zambrano, Filiarch., ed altri tengono l'opposto, e la loro opinione il Suarez, Filiuccio, Lugo, Dicastill., Layman ed altri la chiamano probabile-almeno nel caso, in cui l'Infermo non possa ricevere un altro sacramento.

Gl' Infermi non sono obbligati al digiuno, siccome non sono obbligati alla recita delle Ore e ad ascoltare la Messa, quantunque per propria colpa cadessero nella Infermità; Arg., c. *Infirmis* 13, *de poenit. et remission.* La ragione si è poichè, sebbene questi per propria colpa sieno impotenti, tuttavia questa impotenza e questo impedimento per osservare il digiuno, e simili, non dal diritto, nè dagli uomini, ma da Dio «*illatum est.*» come dice il testo nel c. *Percussio* 2, *caus. 7, quaest. 1*, dove poscia si legge: «*Cum percussio corporalis imminet, utrum pro purgatione, an pro vindicta contingat, Dei in hoc iudicium ignoratur, et ideo non debet a nobis addi flagellatis afflictio.*» I frati minori, che non possono digiunare a cagione d' Infermità e debolezza, non sono obbligati per concessione loro fatta dal pontefice Sisto IV, non si può vedere appo il Casarub., in *Compendio privilegiorum*, alla parola *Infirmi fratres*, n. 2.

L' Infermo pecca quando, sprezzati i medicamenti ed i consigli dei medici, a suo talento prenda delle medicine, o ricusa i remedia ordinarii, secondo il Busemb., *La-Croix, lib. 2, num. 201*, e *lib. 3, part. 1, n. 769 e 775*. Imperocchè allora non consulta alla propria vita quanto può e deve. Nel caso però in cui un' Infermo fosse da molto tempo ammalato, e dai medici fosse dichiarato il suo male incurabile, non peccherebbe prendendo un qualche pericoloso rimedio. Così l' Enno al *tom. 1, tract. de Conscient., disput. 3, quaest. ultim., conclus. 3, resolut. 4*. Ad un Infermo però pericolosamente ammalato non si addice lecitamente astenersi dal prendere remedia o medicamenti. Imperocchè ognuno deve per quanto è in suo potere usar dei mezzi ordinarii per provvedere alla propria salute, secondo l' opinare del medesimo Enno, *loc. cit.*, del Busembao e *La-Croix, loc. cit.*; del Diana, e di altri.

Altre cose intorno a questo si possono osservare alle voci **DISTRIBUZIONI, PARROCO, VESCOVO**, ec.

In quanto poi ai pratici casi, che possono darsi intorno alla presente materia si possono osservare alle voci **BENEFIZIATO, CELEBRANTE, CELEBRARE, COMUNIONE, DIGIUNO, DISTRIBUZIONI, ESTREMA UNZIONE, FESTE, MESSA, ORE CANONICHE, PARROCO, QUADRAGESIMA**.

I N F E R N O



Col nome d' Inferno s' intendono quattro luoghi, secondo la qualità di pene, che sostengono le anime dei defunti in quelli ; cioè il limbo dei santi padri del vecchio testamento ; il limbo ossia il luogo in cui vanno i fanciulli morti senza battesimo, il purgatorio, ed il luogo dei dannati, che propriamente Inferno si addomanda. Così comunemente ritengono i teologi, secondo la testimonianza del Bellarmino, *tom. 2, lib. 2, de Purgatorio, cap. 6, vers. Octava est communis scolasticorum*, ed il Beyerlinch, in *Theatro vitae humanae*, alla parola *Infernus*.

Questi quattro luoghi, o parti dell' Inferno rettamente si desumono dalla varietà dei generi delle pene, poichè quei quattro luoghi sono penali, ed ogni pena, od è solamente di danno, od è di senso ; od eterna, o temporale. Per la sola pena temporale del danno era il limbo dei santi Padri, che ora è vuoto. Per la sola pena eterna del danno è presentemente il limbo pei fanciulli che muoiono col peccato originale prima di avere ricevuto il battesimo ; per la pena del danno e del senso temporale è il purgatorio, e per la pena eterna del danno e del senso è l' Inferno ; Bellarmino, *loc. cit.*, e gli altri teologi comunemente.

Che il limbo dei santi Padri dell' antico testamento fosse sotterraneo, ossia nell' Inferno, consta dalla Genesi, al *cap. 37, v. 25*, dove Giacobbe, intesa la morte di suo figlio Giuseppe dice: « *Descendam ad filium meum lugens in Infernum,* » mentre però sapeva che era nel limbo. Parimenti abbiamo dall' apostolo *ad Ephes. 4*, che Cristo « *descendit ad inferiores partes terrae,* » e nel simbolo che Cristo « *descendit ad Inferos:* » consta poi che egli andò nel seno di Abramo, onde liberare le anime dei santi Padri, e perciò questo limbo è nelle infime parti della terra.

Che il limbo dei fanciulli, che muoiono prima di avere ricevuto il Battesimo, sia sotterraneo, ossia nell' Inferno, lo abbiamo dal Concilio Fiorentino nell' ultima sessione, dove viene definito, che quelli

che muoiono col peccato originale vanno tostamente all' Inferno, cioè al limbo, e così viene anche insegnato da tutti i teologi.

Che il purgatorio sia nei luoghi sotterranei, ossia nell' Inferno, lo si deduce dall' Apostolo, il quale, scrivendo ai Filippesi, nel c. 2, dice che « *In nomine Jesu omne genua genuflectatur coelestium, terrestrium, et Infernorum,* » le quali ultime parole solamente si devono intendere delle anime del purgatorio, non potendosi intendere delle anime propriamente condannate all' Inferno, poichè queste non solo non piegano a Cristo le ginocchia, ma anzi continuamente il bestemmiano, secondo il dire del *Salm. 73, vers. 13* : « *Superbia eorum qui te oderunt ascendit semper ;* » e del *Salm. 113*, dove sta scritto : « *Non mortui laudabunt te Domine, neque omnes qui descendunt in Infernum,* » donde si deduce esservi delle anime nelle infime parti della terra, le quali lodano Dio, le quali non potendo essere le anime eternamente dannate nell' Inferno, devono necessariamente essere quelle che temporalmente vi patiscono nel purgatorio. Parimenti, omessi gli altri luoghi della Scrittura, dai quali questa verità viene manifestata, abbiamo nel sacrificio della Messa pei defunti le espressioni : « *Libera, Domine, animas fidelium defunctorum de poenis Inferni, et de profundo lacu,* » le quali parole s' intendono solamente delle anime del purgatorio, non essendovi nell' Inferno alcuna redenzione.

Che l' Inferno propriamente detto sia nelle infime parti della terra non v' ha alcuno che il dubiti; anzi tutti così lo ritengono, e di questo luogo appunto nel presente articolo noi trattiamo. Di questo luogo impertanto si devono intendere tutte quelle minaccie della sacra Scrittura, e le parabole Evangeliche del servo infedele, del pigro, della zizania, ec., *Matth. 13*. In questo luogo discesero Core, Datan ed Abironne, i quali come abbiamo nei Numeri c. 16, *vers. 53* : « *Descenderunt vivi in Infernum aperta humo,* » ed in questo luogo fu sepolto quel dovizioso, di cui parla S. Luca al *cap. 16*, dicendo : « *Mortuus est dives, et sepultus est in Inferno.* »

Il luogo dell' Inferno, ed il suo fuoco fu creato nel primo giorno, in cui Dio creò il mondo, secondo l' opinare dell' Abulense, t. 7, in *Matthaeum, cap. 25, q. 708*, in principio, il Beyerlinck, in *Theatro vitae humanae*, alla parola *Infernus, litt. I*, il Tirino sopra la Genesi,

cap. 1, n. 1, ed altre generalmente contro Lodovico Molina, che ritiene che sia stato creato nel terzo giorno, poichè in quel giorno fu ornata la terra nel cui contro è l' Inferno. La ragione della nostra conclusione si è perchè Dio creò nel primo giorno gli angeli, e gli angeli peccarono tosto che furono creati, e subito furono condannati all' Inferno, e perciò devesi dire che nel primo giorno sia stato creato l' Inferno.

Nell' Inferno avvi un vero fuoco, e propriamente tale, nel quale i dannati vengono cruciati. È questa la comune opinione dei teologi, secondo la testimonianza del Tirino, in *Judith.*, cap. 16, n. 21; del Mastro, *Theolg. Moral.*, disput. 26, n. 5; contro Calvino e gli altri eretici. E ciò si deduce espressamente da molti luoghi della sacra Scrittura, dove viene fatta menzione di questo fuoco con molta frequenza, e specialmente appo l' evangelista Matteo al cap. 2, vers. 10, in cui si legge: « *Omnis arbor quae non facit fructus bonos excidetur, et in ignem mittetur,* » ed al vers. 12: « *Paleas comburet igni inextinguibili,* » ed al cap. 13, n. 42: « *Mittent eos in caminum ignis;* » al cap. 25, n. 41: « *Discedite a me, maledicti, in ignem aeternum,* » ed appo l' evangelista S. Marco, c. al c. 9, vers. 42: « *In gehennam, in ignem inextinguibilem, ubi vermis eorum non moritur, et ignis non extinguitur.* » Dall' evangelista S. Luca, al 16, vers. 24, vien detto: « *Crucior in hac flamma.* » Nell' Apocalisse, al cap. 14, n. 10, sta scritto: « *Cruciabitur igne et sulphure,* » ed al cap. 20, vers. 9: « *Missus est in stagnum ignis;* » al cap. 21, vers. 8: « *Pars illorum erit in stagno ardente igne et sulphure.* » Nel Deuteronomio, al cap. 32, vers. 22, sta registrato: « *Ignis succensus est.* » Nel libro di Giuditta, al cap. 26, vers. 21, trovasi: « *Dabit ignem et vermes in carnes eorum, ut urantur, et sentiant usque in sempiternum.* » Nell' Ecclesiastico, al c. 7, vers. 19, abbiamo: « *Vindicta carnis impii ignis et vermis,* » ed in Isaia al c. 33, vers. 14, si legge: « *Quis poterit habitare cum igne devorante, cum ardoribus sempiternis,* » e nei *Psalm.* 10, v. 7: « *Pluet super peccatores laqueos ignis, et sulphur, et spiritus procellarum pars calicis eorum,* » *Psalm.* 139, vers. 11: « *Cadent super eos carbones, in ignem dejicies eos.* »

Il fuoco dell' Inferno è corporeo, e della stessa specie del nostro

fuoco elementare, secondo l'opinione del Soto, *in 4 dist. 44, quaest. 3*; di S. Bonaventura, *ibid., part. 2, quaest. 1*; del Mastroio, *Theol. moral., disp. 26, n. 6*, e gli altri comunemente. Imperocchè non vi ha alcuna necessità di farlo diverso dal nostro, ed i luoghi della Scrittura sono così chiari, da non poterli interpretare di un fuoco diverso dal nostro elementare, altrimenti la Scrittura avrebbe usato di una parola molto equivoca, ed in un significato a noi incognito. Nè osta che il fuoco infernale abbisogni di alimento, nè si indirizzi da un luogo più elevato, siccome avviene del nostro, poichè nella propria sfera il fuoco non abbisogna di alimento secondo il sentir dei filosofi, ed è cosa facilissima alla divina virtù raffrenarlo nell' infimo luogo a cruciato dei dannati, senza che abbisogni di elevarsi siccome avviene del nostro.

Lo spirito dei dannati viene tormentato dal fuoco «*per modum alligationis et detentionis,*» come dicono i teologi; alla maniera di quelli che avvinti si trovano in un carcere, «*ac per obligationem et detentionem objectivam,*» cioè vengono cruciati dal fuoco non per una fisica azione, ma intensionale per la tristezza che cagiona. Così lo Scoto, ed i Scotisti, *in 4, dist. 44, quaest. 2*, ed anche i Nominali allo stesso luogo, seguiti dai più recenti generalmente; Amico, *disp. 22, sect. 4*; Aversa, *quaest. 64, sess. 1*; Giovanni da S. Tommaso, *quest. 64, disput. 24, art. 3*; Nazario e gli altri citati, e seguiti dal Mastroio, *cit. disput. 26, n. 18 ed in secunda sententia, distin. 3, q. 6, art. 5, n. 527*, dove col Suarez testifica che questa fu anche l'opinione di S. Tommaso e dei Tomisti, *part. 1, q. 64, art. 4 et 4 contra Gentes, cap. 90*, e dice espressamente che la sentenza più vera nelle scuole, e più comune tanto appo i vecchi, quanto appo i recenti teologi insegnano, che i demonii e lo spirito dei dannati sono alligati al fuoco per modo, da non potersene involare, e per questo vincolo conosciuto e non voluto, sommamente attristarsi e cruciarsi, la quale alligazione al fuoco la spiegano o per modo di un carcere che li racchiude in un certo luogo, per maniera da non poter vagar dove vogliono, o per modo di un obbietto che li determina ad una continua considerazione di sè stessi, per maniera tale che a loro talento non possono rivogliere ad altri obbietti la loro considerazione.

Provasi pertanto dalla divina Scrittura, che la pena inflitta dal fuoco dell' Inferno allo spirito dei dannati, sia una pena di alligazione e di detenzione. Imperocchè quasi sempre la Scrittura spiega quella pena pel sopraddetto modo di alligazione e di detenzione, come apparisce dall' Apocalisse, al cap. 20, in cui si legge: « *Et apprehendit angelus draconem qui est diabolus, et satanas, et ligavit eum per annos mille, et misit in abyssum,* » dove si vede che i cruciati dai demonii nell' Inferno vengono espressi pei vincoli e l' alligamento, e detenzione. Nella seconda lettera di S. Pietro al cap. 2, si legge: « *Angelis peccantibus Deus non pepercit, sed recedentibus Inferni detractos in Tartarum tradidit cruciandos.* » E nella epistola cattolica di S. Giuda apostolo si dice: « *Angelos vero, qui non servaverunt suum principatum, vinculis aeternis sub caligine reservavit.* » E nel profeta Isaia al cap. 24, leggiamo: « *Et congregabuntur in congregatione unius fascis in lacum, et claudentur ibi in carcere.* » Nelle Lamentazioni, al cap. 3, si trova: « *In tenebrosis collocavit me sicut mortuos sempiternos, ut non egrediar, aggravavit compedem meum.* » Questo parimenti viene indicato da quella petizione che trovasi al c. 8, dell' evangelista S. Luca, in cui si legge: « *Doemones Christum rogabant, ne illis imperaret, ut in abyssum irent;* » cioè onde non essere in quei luoghi puniti colla pena dei vincoli e della detenzione, come i Padri raccolgono da quelle parole di S. Matteo, al cap. 18: « *Quid nobis, et tibi Jesu Fili Dei venisti huc ante tempus torquere nos?* »

Provasi anche la cosa coll' autorità dei santi Padri, S. Gregorio in fatto nel lib. 4 dei Dialoghi, al cap. 29, interrogato: « *Quomodo rem incorpoream tenere ignis corporeus possit?* » così risponde: « *Si viventis hominis incorporeus spiritus tenetur in corpore, cur non post mortem, cum incorporeus sit spiritus, etiam corporeo igne teneatur.* » Poscia dichiara qual sia questa pena dicendo: « *Teneri autem spiritum per ignem dicimus, ut tormento ignis videndo atque sentiendo puniatur; ignem namque eo ipso patitur, quod videt, et quia cremari se aspicit, crematur, sicque fit, dum res corporea incorpoream exurit, tum ex igne visibili ardor, ac dolor invisibilis trahitur, ut per ignem corporeum mens incorporea etiam incorporea flamma crucietur.* » Parimenti Sant' Agostino insegna al cap. 20 dalla città di Dio, dicendo: « *Cur non dicamus, quamvis*

miris, verisque tamen modis spiritus incorporeos posse poena corporalis ignis affligi? Nam si spiritus hominum etiam ipsi profecto incorporei etiam nunc potuerunt includi corporalibus membris, et tunc potuerunt includi corporum suorum vinculis perpetuo alligari. . . . Adhaerebunt ergo, etiamsi eis nulla sint corpora, spiritus daemonum; imo spiritus daemonum licet incorporei, corporeis ignibus cruciandi. » Di una consimile maniera si esprimono anche gli altri santi Padri, che per brevità ommettiamo.

Ma in qual maniera la detta pena del fuoco corporeo viene inflitta agli spiriti? Lo dimostra lo Scoto, in 4, distinct. 44, quaest. 2, n. 5, dove dice, che « *Dolor est passio consequens apprehensionem sensitivam, et in appetitu sensitivo, tristitia autem est propria in appetitu intellectivo, aut in voluntate, et consequens apprehensionem eventus alicujus objecti noliti.* » Poscia al n. 4, dice, che il fuoco dell' Inferno « *Est objectum disconveniens daemonibus, idque dupliciter. Primo, ut detinens spiritum definitive. Secundo ut immutans objective, et utroque modo cruciat daemones. Primo quidem quia nolunt detineri ab igne, cui ex lege Dei se alligatos agnoscunt, tamquam perpetuo carceri, ac instrumento Divinae justitiae. Unde illa nolita alligatio, ac violenta detentio infert magnam tristitiam, et afflictionem damnatis spiritibus, qui ob innatum libertatis amorem summe tristantur, quod sibi impeditam videant potentiam motivam, ne possint pro libito ubilibet vagari. Si enim brutum animal intellectu, ac libertate carens, et solum sensum, et appetitum habens, dum se catena ligatum videt, adeo vehementer affligitur, et torquetur, multo magis dicta alligatio et detentio affliget, et torquet nobiles illos spiritus.* »

Dimostrato pertanto con lo Scoto che il fuoco dell' Inferno crucia gli spiriti dannati ritenendoli come in un carcere *definitive*, dimostrasi che parimenti li crucia *immutandoli objective*. « *Primo namque, dice il Dottore, ibid., n. 11, intellectus angeli determinatur perpetuo ad intense considerandum ignem in ratione objecti. Secundo apprehendit istam determinationem, idest necessitatem ad talem considerationem. Tertio odit, et sicut prius istud odium oritur ex affectione comodi, ex quo vult quodcumque objectum, prout sibi delectabile fuerit, considerare nunc hoc, et nunc illud, et promovetur ex superbia, ex qua vult*

uti intellectiva sua secundum imperium voluntatis propriae, et consumatur ex invidia propter quam odit determinari a Deo ad aliquam considerationem unicam. Quarto sequitur apprehensio non tantum nuda istius considerationis sicut in secundo, sed apprehensio certa de eventu istius considerationis intensae et perpetuae. Quinto ex hoc sequitur tristitia. »

E questa seconda pena, cioè la detenzione obbiettiva, in quanto l' intelletto è così perpetuamente detenuto nella intensa considerazione di quel fuoco vindice in ragione dell' obbietto, per modo da non poter considerare altri obbietti, è molto più grave ed acerba della prima, cioè della alligazione o detenzione locale dal fuoco. Imperocchè il fuoco, dice lo Scoto, *ibid. n. 13*, obbiettivamente ritenendo l' intelletto dall' oggetto maggiormente *effective* lo crucia, che non allora quando lo ritiene localmente. Imperocchè la detenzione locale intanto affligge il demonio *effective* in quanto è un oggetto nolito; perlochè per la detenzione obbiettiva, viene accagionata *effective* la prima apprensione, alla quale viene determinato l' intelletto, che è nolita, e per tal modo questa ultima detenzione ha quasi una duplice azione nell' intelletto del demonio, mentre la prima non ne ha che una semplice ed unica.

Provasi segnatamente che il fuoco dell' Inferno non crucia lo spirito dei dannati con azione fisica, poichè quel fuoco è corporeo, e della stessa specie come il nostro fuoco elementare, come appare dalle cose sopraddette, e perciò naturalmente non può agire sopra sostanze puramente spirituali, quali sono i demonii e le anime separate: nè è facile il dirsi che per potenza obbedienziale una cosa materiale e corporea si possa elevare a produrre fisicamente un accidente spirituale. E, dato anche che ciò sia possibile, non si deve dire che Dio voglia fare un continuo ed eterno miracolo, elevando la virtù di quel fuoco corporeo per affliggere i demonii e le anime dannate. Imperocchè sarebbe inconveniente che Dio non potesse punire i demonii ed i dannati senza un continuo ed eterno miracolo. Per la qual cosa si deve conchiudere e dire che il sopraddetto fuoco lo crucia e l' affligge, non con azione fisica, ma intenzionale.

E questa asserzione si prova, ponendo che gli spiriti dei dannati sieno cruciati dal fuoco dell' Inferno con azione intenzionale

per la tristezza che accagiona più facilmente si spiega, in qual modo senza il miracolo della elevazione i demonii sieno tormentati veramente pel fuoco, in quanto cioè conoscono che sono ritenuti da quel fuoco come da un carcere, e che non possono da quello fuggire, nè mai togliere il loro pensiero da quello così tormentoso obbietto, poichè sommamente nolito, siccome sommamente opposto alla sua potenza motiva, ed intellettiva da tale alligazione locale, ed obbiettiva detenzione sommamente loro increbbevole da concepirne intensissima tristezza. Questo modo poi di cruciare è intenzionale e morale, mentre accagiona tristezza, la quale è una passione spirituale nell' intelletto e nella volontà, e perciò il fuoco dell' Inferno crucia gli spiriti dannati con pena intenzionale. E questa tristezza e crucio spirituale, che il fuoco accagiona nella mente di quegli spiriti dannati per la detta duplice alligazione, e detenzione locale ed obbiettiva, è quella fiamma incorporea, ed invisibile ardore, di cui diceva S. Gregorio, *loc. cit.*, n. 12: « *Res corporea incorpoream exurit, eum ex igne visibili ardor, ac dolor invisibilis trahitur, ut per ignem corporeum mens incorporea etiam incorporea flamma crucietur.* » Per la qual cosa questa pena è definita la pena del senso, non perchè si sostenga per l' atto dei sensi od una potenza sensitiva, ma poichè ha la causa e l' origine da un qualche corpo sensibile, che è la cagione di questa pena.

Quantunque nell' Inferno, oltre la pena del fuoco, vi ponga ancora la Scrittura la pena del senso, cioè la pena del verme, e del pianto, e le strida dei denti e la eccessiva freddezza, ec., come apparisce dal *Salm.* 10, *vers.* 7: « *Pluet super peccatores laqueos: ignis, sulphur, et spiritus procellarum, pars calicis eorum;* » e dal *Salm.* 58, v. 15: « *Famem patientur ut cunes;* » *Job.*, cap. 15, *vers.* 21. « *Sonitus terroris semper in auribus illius;* » et cap. 24, *vers.* 19: « *Ad nimium calorem transeat ab aquis nivium, et usque ad inferos peccatum illius;* » *Isaia*, cap. 3, *vers.* 24: « *Erit pro suavi odore foetor;* » *Ezechiel*, c. 32, v. 6: « *Irrigabo terram foetore;* » *Judith.*, c. 16, *vers.* 21: « *Dabit ignem, et vermes in carnes eorum, ut urantur et sentiant;* » *Deuteron.*, cap. 32, *vers.* 53: « *Fel draconum vinum eorum, et venenum aspidum;* » *Jeremiae*, cap. 23, *vers.* 6. « *Cibabo populum istum absynthio;* » *Apocalips.*, c. 18,

vers. 9: « *Plangent... cum viderint fumum incendiū ejus*; » *Matth.*, c. 2, vers. 18: « *Ploratus et ululatus*; » e c. 8, vers. 12. « *Filii autem regni ejicientur in tenebras exteriores: ibi erit fletus et stridor dentium*; » *Marc.*, cap. 9, vers. 45: « *Ubi vermis eorum non moritur et ignis non extinguitur.* » Niuno poi in questa vita può sapere distintamente, determinatamente ed adeguatamente quali sieno le pene dei dannati, ove Iddio non le riveli a qualcuno, come, secondo la testimonianza del Mastro, in *Theol. Moral.*, *disput.* 26, *art.* 9, insegna la comune opinione dei Padri e dei teologi, con Sant'Agostino, *lib.* 1, *de Triplici habitaculo*, c. 1, dove, parlando delle pene dell' Inferno, dice: « *Mala autem Inferni dicere, vel cogitare, ut sunt, nemo potest, pejora quippe sunt valde, quum cogitantur.* » Quindi soggiunge: Il luogo dell' Inferno è pieno di tenebre, di discordia, di odio, di stoltezza, di miseria, di turpitudine, di amarezza, di offesa, di dolore, di sete, di fame, di fuoco inestinguibile, di tristezza, di perenne vendetta, e di ogni inefabile male, che non si può nè esprimere nè pensare. E poco dopo soggiunge che nell' Inferno nulla si trova di ciò che si desidera, nulla si vede, nulla si sente, se non quanto dispiace ed offende, e crucia e martora; quindi conchiude, che ogni male abbonda nella carcere del diavolo, e niun bene si trova; di egual maniera parlano gli altri santi Padri e teologi, e l' Evangelio stesso, S. Luca al c. 16, vers. 28, chiama l' Inferno luogo di tormenti, al qual passo così si esprime il card. Ugone: « *Bene dicit locum tormentorum, ubi omnia genera tormentorum sunt congregata.* »

Gli uomini condannati all' Inferno dopo l' universale giudizio devono essere cruciati dal fuoco anche nel corpo. Questa è verità di fede e comune appo i dottori, e così trovo apertamente appo l' evangelista S. Matteo, al *cap.* 25, *vers.* 41, in cui si legge: « *Descendite a me, maledicti, in ignem aeternum*; » e da altri consimili luoghi della Scrittura sappiamo la medesima verità. Donde, sebbene non sia improbabile, che i dannati dopo il giudizio, con azione solamente intenzionale sieno cruciati dal fuoco, assolutamente però si deve ritenere, che allora sieno cruciati dal fuoco, non solo con azione intenzionale, ma anche con azione reale, cioè che il fuoco, dopo il giudizio, crucierà gli uomini adorni di corpo e di anima, non solo con

azione intenzionale, cioè pel dolore causato nell' appetito sensitivo, ma ancora con azione reale, qual si sarà quella del fuoco che abbrucierà i corpi senza corromperli. E questa maniera di dire è conforme al sentimento ed alle espressioni dei santi Padri e della stessa sacra Scrittura, la quale dice che i dannati sono cruciati dal fuoco dell' Inferno. Ma il fuoco non crucia se non con azione reale, ed esegutivamente riscaldando i corpi dei dannati, ed investendoli, e causando un dolore intenso secondo la gravità e quantità dei peccati, *ved. Mastroio, loc. cit.*, con S. Bonaventura ed altri.

Dopo il giorno del giudizio la pena e la tristezza essenziale dei dannati, non si aumenterà, quantunque si aumenti il dolore, a cagione della passione e dei tormenti dei corpi, e per la pena accidentale per la moltitudine dei dannati. Imperocchè siccome dopo il giorno dell' universale giudizio, e la risurrezione dei corpi non si aumenterà nei beati la gloria essenziale, ma solamente la gloria accidentale, così nei dannati non si aumenterà la pena e la tristezza essenziale, ma solamente la pena accidentale; *Mastroio, loc. cit.*

Tanto la pena del danno quanto la pena del senso nei dannati sarà ineguale, secondo la ineguaglianza dei demeriti. Imperocchè siccome i beati hanno una ineguale beatitudine secondo la ineguaglianza dei meriti, così anche i dannati devono avere una pena ineguale, tanto del danno quanto del senso, secondo la ineguaglianza dei danni, giusta quel detto dell' Apostolo ai Romani al *cap. 2, v. 6*: « *Quantum glorificavit se, et in deliciis fuit, tantum date illi tormentum et luctum*; » ed al *cap. 22, vers. 12*: « *Ecce venio cito, et merces mea mecum est reddere unicuique secundum opera sua.* » E nel Deuteronomio, al *c. 25, v. 5*: « *Pro mensura peccati erit et plagarum modus*; » *Scoto, in 4, distinct. 44, quaest. 2, e distinct. 50, quaest. 6*; *Mastroio, loc. cit., n. 55 ad 56.*

Dio nell' Inferno in punizione dei dannati esercita una misericordia perdonante e mitigante, o parziale, non però liberante o totale. Così espressamente lo *Scoto, in 4, dist. 46, quaest. 4, in fin.*; *Mastroio, loc. cit., n. 51 ad 55*; locchè parimenti insegnano *S. Tommaso* e *S. Bonaventura*. La prima parte di tale dottrina si deduce dal luogo del *Salm. 76, 10*: « *Numquid obliviscetur misereri Deus, aut*

continebit in ira sua misericordias suas ? » E dall'altro *Salm. 142*: « *In misericordia tua disperdes omnes inimicos tuos.* » Non che dal luogo di *Abacucco, cap. 3*: « *Cum iratus fueris misericordiae recordaberis.* » La seconda parte dell' allegata dottrina si deduce dal dire di S. Giacomo al *cap. 3*: « *Judicium sine misericordia fiet ei, qui non fecit misericordiam.* » Per la qual cosa lo Scoto, *loc. cit.*, per conciliare i varii testi della Scrittura, che sembra essere fra loro ripugnanti, e dimostrare in qual maniera nella punizione degli empj la misericordia concorra con la giustizia, distingue in Dio una duplice misericordia. L' una che totalmente libera dalla miseria, della quale fa uso Iddio, quando in questa vita libera gli eletti dalla schiavitù del demonio, o da ogni male tanto spirituale quanto temporale, od imminente o presente; l' altra perdonante o mitigante, ovvero parziale, della quale Dio usa ed in questa vita, ovvero nell' altra, ma però « *extra condignum demeriti,* » condonando cioè una parte della pena, sebbene non tutta secondo i demeriti. Per lo che la prima si dice misericordia totale, poichè toglie interamente ogni male, la seconda parziale, poichè toglie una sola parte dei mali. E così il detto di S. Giacomo, al *cap. 2*: *Judicium sine misericordia fiet ei, qui non fecit misericordiam,* parla della misericordia liberante e totale, non però della perdonante e parziale.

Il peccato veniale o rimesso in questa vita in quanto alla colpa, o non rimesso, sebbene congiunto al mortale, nell' Inferno viene punito con la sola pena temporale, siccome anche la pena del peccato mortale in questo mondo rimesso, ma non in questa vita compiuta si compie, e si termina nell' Inferno, dice lo Scoto, *in 4, distinct. 21, quaest. 1 e distinct. 15, quaest. 1*, la quale opinione è seguita dagli Scotisti tutti e dai Nominali, nonchè da altri molti riferiti dal Mastro, *lib. 2, Sentent. disput. 6, de Peccatis, quaest. 8.*

L' anima di Cristo discese a tutti i luoghi dell' Inferno, come si raccoglie dal detto dell' Ecclesiastico al *c. 24, vers. 45*: « *Penetrabo omnes inferiores partes terrae, et inspiciam omnes dormientes,* » e S. Agostino, *Epist. 98*, dice, che Cristo discese nei luoghi dell' Inferno in cui eranvi dolori e tormenti, e S. Fulgenzio, *l. 5, de Transiundum, cap. 50*, dice che Cristo discese sino all' Inferno dove solevano tor-

mentarsi le anime dei peccatori. E S. Cirillo Gerosolimitano, *Cathec.* 4; Sant' Ambrogio, *lib. de Mysteriorum Paschae*; S. Eusebio Emiseno, *in oratione de Pascha*, e gli altri Padri, mentre descrivono il terrore dell' Inferno e dei demoni alla discesa di Cristo, apertamente indicano che Cristo loro manifestò la propria presenza. Così ritieni cogli altri il Bellarmino, *t. 1, de Controversiis fidei, lib. 4, de Anima Christi, cap. 16, lett. a e b*, dove dice, che non sembra soddisfare ciò che S. Tommaso, *3 part., quaest. 52, art. 2*, insegna, che cioè discese solamente con la reale presenza al limbo dei Padri, e con l' affetto poi a tutti i luoghi dell' Inferno, imperocchè dice il Bellarmino sostenendo in questa maniera possiamo allora dire col Durando, che Cristo in niun luogo discese se non per l' effetto, mentre la Scrittura i luoghi non distingue.

Cristo non senti alcuna pena discendendo all' Inferno; imperocchè l' anima di Cristo mentre fu nell' Inferno, fu bensì in un luogo di pena, ma senza sentir pena, dice S. Bonaventura, *in 3, dist. 32, quaest. 4*, il qual modo di dire, secondo l' asserzione di Bellarmino, *loc. cit.*, sembra il più uniforme ai santi Padri.

La discesa di Cristo nell' Inferno recò alle anime dei giusti due gran beni, cioè la beatitudine essenziale, e il condurli al cielo. Imperocchè la beatitudine essenziale, continuamente ad essi fece sentire, giusta il detto dell' Ecclesiastico, *cap. 24, vers. 43*: « *Penetrabo omnes inferiores partes terrae illuminabo omnes sperantes in Domino,* » e, secondo anche quanto si legge appo l' evangelista S. Luca al c. 23: « *Hodie mecum eris in paradiso,* » le quali parole Origene, nella sua Omelia 15 intorno alla Genesi, asserisce che furono dette non solo al ladrone, ma anche a tutti i giusti ch' erano nell' Inferno, ossia nel limbo dei santi Padri, ed il Tirino, *in cit. cap. 25 Luc., n. 43*, dice, che la chiara visione di Dio « *intuitu mortis Christi, statim ac expiravit concessa fuisse omnibus in Limbo.* » La condotta poi al cielo loro fu concessa nel giorno dell' Ascensione, secondo il dire: « *Ascendens Christus in altum captivam duxit captivitatem.* »

Cristo, discendendo all' Inferno, niuno trasse con sè dal purgatorio, se prima non avesse soddisfatto alla pena che in quel luogo di purgazione doveva scontare. Così il Testato, *Paradoxon. 5, cap. 118*,

e S. Tommaso, 5 part., quaest. 52, art. 8, dove insegna che le anime del purgatorio non sono liberate semplicemente dalla discesa di Cristo all' Inferno, Bellarmino, loc. cit., cap. 16, ed altri. Imperocchè Cristo allora non liberò se non che quelli che avevano tale disposizione, quale la hanno quelli che vengono al presente liberati.

E tanto meno Cristo discendendo all' Inferno liberò le anime eternamente condannate all' Inferno, poichè nell' Inferno non havvi alcuna redenzione. Così comunemente i dottori. Nè liberò le anime dei fanciulli, che morirono col peccato originale: imperocchè i fanciulli che sono nel Limbo sempre vi rimarranno. Così il Tostato, *Paradoxon* 5, cap. 126; il Bellarmino, loc. cit., cap. 16, ed altri.

Alcune anime dannate alle volte sono cruciate in alcuni luoghi fuori dell' Inferno per divina speciale ordinazione ad esempio dei viventi, dice il Tostato, *de Statu animarum*, concl. 4; e S. Gregorio, in 4 *Dialogomen.*, ed altri molti; e la cosa si vede da varie apparizioni e rivelazioni riferite dal Beyerlinck, in *Theatro vitae humanae*, alla voce *Infernus*, ed appo molti altri.

INQUISIZIONE (SANT'OFFIZIO DELL')



Il tribunale dell' Inquisizione fu primamente eretto dal pontefice Innocenzo III, all' occasione dell' eresia degli Albigesi, secondo la proposta fatta allo stesso pontefice da S. Domenico, preclarissimo patriarca dell' ordine dei predicatori; al quale fu commessa la giurisdizione dell' Inquisizione; Paramus, *de Orig. Inquisitionis*, lib. 2, tit. 1, cap. 1, num. 13; Castill., in *Histor. ordinis praedicatorum*, cap. 17; Fernand., in *Concertat. praedicatorum*, pag. 16; Lucio Marino Siculo, in *Histor. Hispan.*; card. Petra, tom. 3 *Comment. in Constit. 15 Innocentii IV*, n. 8, ec.

L' uffizio dell' Inquisizione fu commesso da Gregorio IX ai soli padri dell' ordine dei predicatori, come apparisce dalle lettere date l' anno 1234, al loro priore nella Lombardia; poscia Innocenzo commise questo incarico anche ai frati Minori, come apparisce dalla sua

Costituzione che incomincia *Quia tunc*, e, secondo il riferire del cardinal Petra, *loc. cit.*, *num.* 9, e di altri. Alle volte fu anche dato ai minimi di S. Francesco di Paola; imperocchè Clemente VII delegò l'Inquisizione nel regno del Portogallo, al p. Didaco di Silva del detto ordine dei Minimi, come si narra nella Costituzione di Paolo III, che incomincia *Illius* 2. 1, secondo il riferire del card. Petra, *l. c.*, *num.* 9.

I superiori dei predicatori e dei minori un tempo avevano la facoltà di eleggere gl' inquisitori, come apparisce dalla Costituzione 16 d'Innocenzo IV, che incomincia *Quia tunc*, e dalla Costituzione 12 di Alessandro IV, che incomincia *Quod super*, e dalla Costituzione 25 dello stesso Alessandro IV, che incomincia *Catholicae*, e, come notano l' Emeric., *part.* 3 *Direct.*, *quaest.* 3, ed il Pegna, *Comment.* 52, 2. *Regulariter*; Azorio, *part.* 1, *lib.* 8, *cap.* 18, *quaest.* 5; Santerell., *de Haeresi*, *cap.* 40, *dub.* 1, *num.* 6; Delbene, *part.* 2, *dub.* 193, *sect.* 8, n. 2; card. Petra, *loc. cit.*, *num.* 52. Al presente però è tolta questa facoltà ai detti superiori regolari, e gl' inquisitori regolari vengono eletti dalla sacra Congregazione dell'Inquisizione, e viene approvata la elezione dalla Sede apostolica, eccettuati solamente gl' inquisitori di Spagna, che vengono eletti dall' inquisitore generale come notano il Salell., *lib.* 5, *cap.* 2, *regul.* 10 e 11; Cave-
na, *part.* 1, *tit.* 3, n. 5, e *tit.* 3, 2. 3, n. 11; Sousa, in *Aphor. Inquisit.*, *lib.* 1, c. 1, n. 6; Delbene, *loc. cit.*, *sect.* 8, n. 2; Castropalao, *Oper. Moral.*, *part.* 1, *tract.* 4, *disput.* 8, *punt.* 12, 2. 2, n. 2; cardinal Petra, *loc. cit.* n. 54, ed altri.

La Congregazione dei cardinali della sacra Inquisizione fu eretta dal pontefice Paolo III con la Costituzione che incomincia *Licet*, e che porta il *num.* 54, e di poi restituita da Sisto V alla Costituzione 74 che incomincia *Immensa*. La facoltà di detta Congregazione si estende sopra tutte le città e luoghi del mondo cattolico. Paolo III, nella citata Costituzione *Licet*. Questa suprema congregazione della santissima Inquisizione procede contro qualunque persona, ascolta le appellazioni degli altri inquisitori, deputa ovunque crede opportuno degl' inquisitori, e gli altri che devono intervenire ed aver parte negli atti della degradazione. Paolo III, *ibid.* Questa Congre-

gazione di Cardinali, generali, inquisitori può ordinare la degradazione dei chierici rei, che devono essere condannati, e può anche far uso del braccio secolare. Paolo III, *ibid.* Può anche privare dei benefizii, ec., impedire dall'esecuzione del loro ufficio, ed imporre altre inabilità. Paolo III, *ibid.*, tutti i decreti emanati da questa generale e suprema Congregazione dell'Inquisizione sono fermi, e devono essere osservati. Paolo III, *ibid.* Può procedere contro i Vescovi, ed anche contro i Cardinali eretici, secondo la Costituzione di Pio IV, che porta il n. 67, e che comincia *Romanus*. Quanto venne concluso dalla maggior parte dei Cardinali di questa Congregazione devesi ritenere come fatto dalla Congregazione in generale, giusta il prescritto di Pio IV, nella Costituzione 79 che incomincia *Cum Nos*, e di Pio V, nella Costituzione 23 che incomincia *Cum felicis*. Quando questa Congregazione dei Cardinali, generali, inquisitori scrive o comanda qualche cosa agli ordinarii, vicarii, inquisitori, ec., questi debbono tostamente rispondere, ed eseguire gli ordini ricevuti. Così abbiamo dalla Costituzione di Clemente VIII, che porta il n. 76, e che incomincia *Sanctissimus*.

Quegli che impediscono i testimonii chiamati all'ufficio della Inquisizione nelle cause della fede, o che molestano i denunzianti, o che estraggono i carcerati, proibiscono che i rei sieno presi, occultandoli, aiutandoli, consigliandoli, e facendo simili altre cose a favore dei rei, sono rei di lesa maestà, privati di ogni dominio, da trattarsi siccome eretici, i loro figliuoli sono infami e soggiacciono alle pene degli eretici, e devono essere consegnati alla curia secolare, secondo la Costituzione 82 di S. Pio V, che incomincia *Si de protegendis*.

Gl'inquisitori possono procedere nelle cause della fede contro qualunque persona di qualunque siasi grado, condizione o dignità, contro i maestri, comunità, ec., quantunque abbiano un privilegio dalla Sede Apostolica, per cui non si possa procedere contro di loro, come si può vedere dal *cap. Officium de haereticis*, in 6; Urbano IV, nella Costituzione 2 che incomincia *Licet*, §. 16. Nelle cause spettanti la fede può procedere contro qualunque persona per quanto si voglia esente, dice Alessandro IV, nella Costituzione 22 che incomincia *Ne commissa*, e Clemente VII, nella Costituzione 27, che in-

comincia *Cum sicut*; Paolo III, nella Costituzione 30, che incomincia *In Apostolicis*; Pio IV, nella Costituzione 51, che incomincia *Pastoralis*; Paolo V nella Costituzione 26, che incomincia *Romanus*, dove revoca la facoltà concessa ai superiori, di qualunque siasi ordine di conoscere le cause dei loro sudditi, appartenenti all' ufficio della santa Inquisizione. Nelle cause riguardanti la fede possono gl' inquisitori procedere anche contro gli stessi superiori dei loro ordini, dice il Cochiel, *de Jurisdict. ordinaria in excomptos, part. 2, quaest. 45, n. 58*; Sousa, in *Aphorism. Inquis., lib. 1, cap. 4, n. 8*; card. Petra, *tom. 3 Comment., in Constit. 23 Alexandr. IV, n. 15* ed altri. Se poi gl' inquisitori possano anche procedere contro i generali della religione, sono discordi di opinione i teologi. Imperocchè molti seguiti dal Diana, *part. 4, tract. 8, resolut. 23*; Peyrin., in *Privileg. Minor., tom. 2, Constit. 9 Pauli V, §. 1, n. 2*; Bordon., in *Tribunal., cap. 27, n. 27* ed altri, ritengono che gl' inquisitori non possono procedere contro i generali delle religioni, ma che debbono in prima certiorare la suprema Inquisizione dei Cardinali, secondo l'Arg. *cap. Inquisitores, de Haereticis, in 6*, ed il Concilio Tridentino, *cap. 11, sect. 25, de Regularibus*, in cui, quantunque sottometta alla giurisdizione, visitaione e correzione degli ordinarii tutte le chiese parrocchiali, regolari, eccepisce però quelle che sono nei monasterii e nei luoghi, in cui i generali o capi degli ordini hanno una sede ordinaria e principale, dicendo: «*Exceptis etiam iis monasteriis, seu his, in quibus abbates, generales, aut capita ordinum sedem ordinariam principalem habent;*» e che nella contingenza del fatto che abbia così dichiarato la sacra Congregazione del Concilio per la chiesa di S. Ippolito di Faenza, che è la sede ordinaria e principale del generale dei Camaldolesi, lo testimifica il Fagnano, *lib. 3 Decretal., in cap. Nullus Episcopus 3, de Parochiis, n. 51*, e questo è seguito nella testimonianza del Monacelli, *tom. 1, tit. 5, formul. 1, n. 18, e tit. 6, formul. 20, n. 14*, dove reca il decreto della sacra Congregazione del Concilio, nella causa *Lauden. Jurisdictionis* 1 dicembre 1601, in cui pienamente discusso l' articolo, e le informazioni delle parti fu risolto che la bolla di Gregorio XV, che incomincia *Inscrutabili*, non abbia derogato al privilegio, *cap. 11, sess. 25, de Regular., concesso a favore*

dei generali degli ordini. Alcuni però, non ostante il dire di quei citati, credono che gl' inquisitori possano procedere anche contro i generali delle religioni, dicendo che questa esenzione ed eccezione dei generali non consta dal diritto, mentre il *cap. cit. Inquisitores*, parla soltanto dei Vescovi, come avverte il Freita, in *Addition., ad Rodric., Ecugna, de Confessor. solicit., quaest. 12, num. 20*, e che la prima opinione può soltanto aver precedenza per riguardo solamente alla equità ed alla decenza, come dice il Carena, *part. 1, tit. 5, §. 9, n. 28*, ed in questa opinione è seguito dal card. Petra, *l. c., n. 16*.

Gl' inquisitori generali, in quelle cose che appartengono al dovere dell'Inquisizione, non sono soggetti ai loro superiori regolari, nè sono obbligati di obbedir loro, come intorno agl' inquisitori dei predicatori e dei minori espressamente stabiliti da Alessandro IV nella Costituzione 23, che incomincia *Catholica*. In quelle cose poi che appartengono allo stato religioso, ed alla osservanza regolare, sono soggetti ai loro superiori regolari, e sono obbligati di obbedir loro, come abbiamo dalla citata Costituzione di Alessandro IV, che incomincia *Catholica*, secondo l' insegnamento dell' Eymeric., in *Director., cap. 3, quaest. 11 e 12*, con cui concordano il Pegnia, *Comment. 60 e 61*; il Santarello, *de Haeresi, cap. 40, dub. 1, num. 7*; il Deciano, *lib. 5, tract. Crimin., cap. 22, n. 50*; il Royas, *de Haereticis, part. 2, n. 418*; il Moscovio, *de Majestat. milit. Eccles., lib. 1, part. 1, c. 11*; il Carena, *de Offic. Inquis., part. 1, tit. 4, §. 8, n. 69*; il Salella, *de Mater. Tribun. Fid., lib. 1, cap. 2, regul. 11, n. 13*; il card. Petra, *loc. cit., n. 4*. Donde è certo che se mancano fuori del loro ufficio, per rigor di diritto possono essere puniti dai loro prelati regolari; Eymeric., *loc. cit., quaest. 12, n. 1*; Locat., in *Judicial. verb. Inquis., n. 40*; Santarell. *cit., dub. 1, num. 2*; Zanardo, in *Director., part. 2, cap. 6, quaest. 43*; Rodriguez, *qq. Regul., n. 7*, ed altri.

Gl' inquisitori non possono procedere contro i Vescovi, nè questi contro gl' inquisitori, quando non sieno in una special maniera commissionati dal Papa, ma, occorrendo un caso di sospetto, di accusa o di denuncia contro di loro, dev' essere significato al Sommo Pontefice; secondo il dire del *cap. Inquisitores, in 6*, e la Estravagante, *de Haereticis, cap. Cum Matthaeis*. Gl' inquisitori non possono

procedere contro i legati, o nunzii del Papa, ma, occorrendo il caso, in cui siavi sospetto di eresia contro di loro, devono significare la cosa al Sommo Pontefice, *cap. Inquisitores, de Haereticis, in 6*; *Extravagant., de Haereticis, cap. Cum Matthaeus*. Nè possono scomunicare gli uffiziali del Papa, o procedere contro di loro, *cit. cap. Inquisitores, e cit. cap. Cum Matthaeus*. Gl' inquisitori non possono intramettersi in altre cause, fuori di quelle che riguardano la fede; *Clement., de Haereticis, cap. Multorum 1, Propter*. Gl' inquisitori non possono nei giudizi ammettere dei giudici laici a giudicare sotto pena, anche agl' inquisitori stessi, di scomunica riservata al Sommo Pontefice, da incorrersi *ipso facto*; Giulio III, *Costit. 11, che incomincia Licet a diversis*. Gl' inquisitori non possono aver denari dai rei in una qualche maniera illecita sotto pena di scomunica riservata al Sommo Pontefice *ipso facto*, dalla quale non possono essere assolti se prima non abbiano soddisfatto; *Clement., de Haereticis, cap. Nolentes 2*. Per la qual cosa nulla possono far pagare pegli atti del santo uffizio, nè a sè, nè agli altri uffiziali, ma devono fare gratuitamente ogni cosa; secondo la *Costit. 76 di Clemente VIII, che incomincia Sanctissimus*.

Gl' inquisitori possono creare, ed assumere siccome notari dei chierici, quantunque sieno ordinati negli ordini sacri; giusta la *Costituzione 2 di Urbano IV, che incomincia Licet, §. 8*; e qualunque tanto secolare quanto chierico, o regolare, secondo l' esprimersi di Pio IV nella sua *Costituzione 36, che incomincia Pastoralis, cap. Ut officium, §. Verum dei haereticis, in 6*. Nel far le sentenze possono usare di qualunque perita persona; secondo lo stabilito di Urbano IV nella *Costituzione 2, che incomincia Licet, §. 10, cap. Ut commissi de haeretic., in 6*; e questi sono obbligati ad obbedire, secondo il detto *cap. Ut commissi*. Possono gl' inquisitori obbligare anche i magistrati secolari a far che gli statuti promulgati contro gli eretici sieno osservati, e non solo gli statuti contro gli eretici, anche quelli che vengono fatti contro i fautori e ricettatori, e possono obbligarli con giuramento a tale osservanza. Che se negano di giurare, divengono infami e sospetti nella fede, e devono essere privati del loro uffizio, *cap. Ut officium, §. Compescendi, de Haereticis, in 6*. Possono

obbligare i magistrati tutti ed i giudici ad eseguire le loro sentenze, e questi devono obbedire sotto pena di scomunica, dice Innocenzo VIII, nella Costituzione 10, che incomincia *Dilectus*. Possono obbligare e costringere i magistrati a consegnar loro tutte le scritture appartenenti al santo uffizio, secondo l'ordinazione di Alessandro IV, nella sua Costituzione 18, che incomincia *Cupientes*. Nelle cause poi di eresia possono far uso del braccio secolare, giusta il *cap. Ut officium, §. Compescendis, de Haereticis, in 6*. Nelle cause appartenenti alla fede sono in dovere di obbedire agl' inquisitori tutti i signori temporali, e quando gl' inquisitori fanno imprigionar qualcuno, questi devono fedelmente custodirlo, e, se viene sentenziato, conviene che tostamente obbediscano, nulla ostante l' appellazione; secondo il *cap. Ut Inquisitionis, de Haereticis, in 5*.

Gl' inquisitori possono procedere contro i delinquenti nella loro provincia, sebbene si fossero recati altrove, dice Alessandro IV, nella sua Costituzione 18, che incomincia *Cupientes*. Possono anche procedere nelle cause di eresia, incominciate a riconoscersi anche dai Vescovi. Urbano IV, Costituzione 2, che incomincia *Licet, §. 3*. Possono procedere anche senza domandarne i diocesani; giusta il prescritto di Alessandro IV, Costituzione 9, che incomincia *Ad cupiendum*. L' inquisitore in uno al Vescovo, ed anche senza di lui, può citare nelle cause di eresia; *Clement., de Haereticis, cap. Multorum 1, §. Propter*. L' inquisitore ed il Vescovo possono congiuntamente, ed anche separatamente, procedere nelle cause di eresia, ma sentenziano di comune consenso, e, se non convengono nel giudizio, devesi riferire la cosa al Papa; *c. Per hoc, de Haereticis, in 6*. Devono comunicare i processi, quando procedono separatamente; *Estravag., de Haereticis, cap. Ex eo*. L' inquisitore senza il Vescovo non può far mettere alcuno in carcere duro o ristretto, poichè questo viene inflitto per una pena; *Clement., de Haereticis, cap. Multorum 1, §. Propter*. L' inquisitore senza il Vescovo, od il vicario non può dar tormenti, nè sentenziare; se poi l' inquisitore non può entro lo spazio di otto giorni avere il Vescovo od il vicario, nè il Vescovo od il vicario può in questo spazio di tempo conferire coll' inquisitore, e l' uno e l' altro può in questo caso eseguir la cosa di per sè solo, *cit. Clem.,*

cap. Multorum 1, §. Propter. Urbano IV Costituzione 2, che incomincia *Licet*, §. 5. Può però il Vescovo, od il vicario commettere all'inquisitore le proprie veci nei detti casi, ove non vogliono intervenire al processo, altrimenti ogni operato è nullo, *cit. Clement., cap. Multorum.* Essendo però vacante la Sede vescovile, allora devesi ricercare l'uffiziale del capitolo, od il vicario capitolare nel modo stesso che sopra abbiamo esposto, altrimenti ogni operato è nullo; *cit. Clement. Multorum.* L'inquisitore col consenso del Vescovo, o del vicario può privare un'eretico dell'uffizio e beneficio, e privato dichiararlo, eccettuato il caso, in cui il Vescovo avesse scientemente conferito il beneficio ad un eretico, poichè allora sentenza senza di lui, *cap. Ut commissi, de Haereticis, in 6.* L'inquisitore non è in obbligo di render conto al Vescovo delle spese fatte nelle cause di eresia; *Extravag., de Haereticis, cap. Ex eo.*

Gl'inquisitori possono procedere in tutte le cause contro la fede, tanto contro gli eretici, quanto contro i fautori, ricettatori, e contra anche di quelli che sono sospetti in materia di fede; Clementina, *de Haereticis, cap. Multorum, §. 1 Propter.* Possono procedere contro quelli che l'impediscono dall'esercitare il proprio uffizio, contro coloro che non l'assistono quando sono chiamati, come sarebbe una comunità, un magistrato, ec., *cap. Statutum 9, de Haereticis, in 6.* Gl'inquisitori procedono anche contro i Saraceni, che fatti cristiani ritornano poscia alla loro setta. Gregorio XI nella Costituzione 2, che incomincia *Ad modum.* Parimenti contro i Saraceni che traggono i cristiani alla loro setta; Gregorio XI, *ibidem.* Parimenti contro tutti i malefici e sortilegi che procurano un qualche male; Innoc. VIII, Costituzione 1, che incomincia *Summis.* Ed anche contro gli astrologi giudiziarii, e gli altri magi, sortilegi, indovini e simili; Sisto V, Costituzione 17, che incomincia *Coeli et terrae creator.* Gl'inquisitori procedono contro i malefici ed i sortilegi, che fanno patto col demonio, e che fanno altrui male apostatando dalla fede; Gregorio XV nella Costituzione 46, che incomincia *Omnipotens.* Parimenti procedono contro gli astrologi, che dallo stato della religione cristiana e della sede apostolica, o intorno alla vita del romano Pontefice, vogliono giudicare, come pure contro coloro che ardiscono consultarli,

secondo la rinovazione della Costituzione di Sisto V, fatta da Urbano VI nella Costituzione che incomincia *Inscrutabilis*. Parimenti contro quelli che impediscono ai neofiti di abbracciare la fede; Paolo III, Costituzione 32, che incomincia *Cupientes*, §. 8. E contro ancora gli eretici giudizialmente confessi ed ostinati, sebbene non abbiano consultati i loro diocesani; Alessandro IV Costituzione 9, che incomincia *Ad capiendam*. E così pure contro gli eretici, ed i loro fautori che impediscono gli affari dell' Inquisizione; Innocenzo IV, Costit. 16, che incomincia *Quia*.

Gl' inquisitori procedono contro coloro che predicano una dottrina scandalosa o contraria alla fede, quantunque sieno regolari; Paolo III, Costituzione 30, che incomincia *In apostolici*. Ed anco contro coloro che ardiscono nelle pubbliche concioni, lezioni, conclusioni, ed anco qualunque atto pubblico, asserire che Maria Vergine fu concepita col peccato originale. Così la sacra Congregazione della romana ed universale Inquisizione nel palazzo apostolico alla presenza di Paolo V nel giorno 21 agosto 1617; locchè estese poscia a coloro che ascoltano queste cose asserirsi nei sermoni, e negli scritti privati; *Ead. Sacr. Congregat., coram Gregorio XV sub die 24 maji 1622*.

Parimenti contro coloro che usano di nuove litanie non approvate dalla Chiesa o dalla sacra Congregazione dei riti; Clemente VIII nella Costituzione 22, che incomincia *Sanctissimus*. Così pure contro coloro che, non essendo ordinati sacerdoti, celebrano la santa Messa od amministrano il sacramento della Penitenza; Gregorio XIII, nella sua Costituzione 21, che incomincia *Officii nostri*, e Clemente VIII, nella Costituzione 81, che incomincia *Et si alias*, ed Urbano VIII, nella Costituzione 79, che incomincia *Apostolatus*. Parimenti contro i sacerdoti sollecitanti nell'atto della confessione; Pio IV, Cost. 31, che incomincia *Cum sicut*, e Gregorio XV, nella Costituzione 34, che incomincia *Universi*, estendendo una tal facoltà contro quei sacerdoti che sollecitano qualunque siasi sorte di persona a turpi cose da farsi fra sè ovvero con altre persone in qualunque modo ciò avvenga nell'atto della confessione sacramentale, o prima o dopo immediatamente, tanto prendendo occasione dalla confessione, quanto sotto

pretesto di confessione, ec. Parimenti contro quei confessori che son negligenti nell' avvertire i loro penitenti a denunziare i sollecitanti, o quelli che insegnano, che a ciò non sono obbligati; Gregorio XV, nella detta Costituzione *Universi*, §. 7.

Gl' inquisitori procedono contro coloro che testimoniano il falso nelle cause appartenenti alla fede, e li possono consegnare alla curia secolare, dice Leone X, nella sua Costituzione 29, che incomincia *Intelleximus*. Così pure possono procedere contro i cristiani che passano al rito giudaico, e contro gli Ebrei convertiti, che ritornano a quello; Nicolao IV, nella prima Costituzione che incomincia *Turbato*. Gl' inquisitori liberamente possono procedere contro i Giudei, e gli altri infedeli pagani nei casi seguenti: 1.° Se abbiano negato, quelle cose, che circa la fede sono comuni coi cristiani. 2.° Se abbiano invocato i demonii, ed abbiano ad essi immolato. 3.° Se abbiano quelle cose insegnate ad un qualche cristiano, ovvero se l'abbiano tratto ad esse. 4.° Se hanno proferito bestemmie ereticali. 5.° Se hanno deviate i cristiani dalla fede. 6.° Se hanno impedito gl' infedeli di abbracciare la fede di Cristo. 7.° Se hanno scientemente ricevuto gli eretici. 8.° Se hanno tenuto libri eretici, talmudici, od altri appartenenti agli Ebrei, in qualunque si voglia maniera condannati. 9.° Se hanno deriso l'ostia salutare, o la croce e simili, ovvero i cristiani; Gregorio XIII, nella Costituzione 70, che incomincia *Antiqua Judaorum*, e concorda con la Costituzione 20 di Clemente VIII, che incomincia *Cum Hebraeorum malitia*. Parimenti possono procedere contro coloro che dicono, che la usura non è peccato; Clement., *de Usuris*, cap. unic., §. *Sane*.

Gl' inquisitori ed i Vescovi sono obbligati di procedere in tutte le cause contro la fede, e ommettendo di farlo incorrono nella scomunica riservata al Papa; Clement., *de Haereticis*, cap. 1, §. *Verum*. Sono obbligati di procedere senza accettazione di persone, c. *Qualiter*, *de Accusat*. Devono pure esigere il giuramento da tutti gli uffiziali del suo tribunale intorno all' osservanza del secreto e della fedeltà; Clement., *de Haereticis*, cap. 1, §. *Porro*, Innocenzo IV, Costituzione 10, che incomincia *Ad extirpandam*. Devono pure dare il giuramento del secreto all' avvocato e procuratore pei rei, ed a tutti

gli altri che manifestano deposizioni dei testimonii, ed i delitti, onde si possa procedere colla causa, secondo il *cap. Statuta 20, de Haereticis, in 6*. Devono proibire ai secolari d'ingerirsi nelle cause della fede, ed ammonirli anche colla minaccia delle censure. Leone X, nella Costituzione 45, che incomincia *Honestis*, e Sisto IV nella Costituzione 19, che incomincia *Sacri*, stabili, che gl' inquisitori dell'ordine dei predicatori non procedano contro i frati dell'ordine dei minori, nè questi, per contrario, contro di quelli, ma presentemente non è in pratica una tale prescrizione. Parimenti stabili nella suddetta bolla, che gl' inquisitori dell'ordine dei minori e dei predicatori potessero essere corretti dai loro generali, processati, puniti e privati; ma neppure questa prescrizione al presente è in pratica.

Gl' inquisitori possono assolvere giudizialmente tutti gli eretici, che penitenti abiurano l'eresia, e ritornano alla fede; giusta l'ordinazione di Alessandro IV, nella Costituzione 18, che incomincia *Cupientes, cap. Officium 11, de Haereticis, in 6*. Possono parimenti assolvere giudizialmente anche gli altri fautori, ricettatori, credenti, infamati, o sospetti di eresia, *ibid.*, ed Urbano IV, nella sua Costituzione 2, che incomincia *Licet*. Così pure non possono nè devono pubblicare il nome di testimonii esaminatori, nella causa di eresia. Urbano IV, Costituzione 2, che incomincia *Licet*, §. 9; Pio IV, Costituzione 26, che incomincia *Pastoralis*. Possono però manifestarli a quelli, col cui consiglio devesi dare la sentenza, e questo devono farlo sotto l'obbligazione del secreto, *ibidem*. Gl' inquisitori possono commettere altrui le istruzioni e l'esame dei testimoni, Urbano IV, Costituzione 2, che incomincia *Licet*, §. 10, e possono anche procedere, rimossa ogni appellazione; Clemente VII, Costituzione 22, che incomincia *Placuit*. Così possono anche nelle cause, che riguardano la fede delegare, e rivocare le delegazioni; Clemente VII, nella citata Costituzione *Placuit*. Gl' inquisitori possono concedere la licenza di portar armi a tanti ministri, quanti sono loro necessari per istrada, mentre devono procedere in qualche causa; Joann. XXII, nella Costituzione, che incomincia *Exigit*; Clement., *de Haereticis, c. Nolentes*; ma devono aver molta attenzione di non abusare di questa facoltà, dice la Clement., al *loc. cit.* Possono concedere indulgenze di

40 giorni a quelli che intervengono alla loro convocazione per eseguire l' ufficio, ed alle loro concioni intorno alle cose di fede ; Urbano IV, Costituzione 2, che incomincia *Cupientes*, come si può vedere appo il card. Petra, t. 3, *Comm. ad Constit. 16 Alexand. IV*, n. 9.

Gl' inquisitori, ed i loro uffiziali non possono essere scomunicati, nè sospesi ec., nè dagli ordinarii, nè dai legati del Papa, senza una licenza del Papa stesso. Così abbiamo dalla Costituzione di Urbano IV, che porta il n. 4, e che incomincia *Ne inquisitores* ; non che dalla Estravagante *de Haereticis, cap. Cum Matthaeus*, e dalla Costituzione 11 di Giulio III, che incomincia *Licet a diversis*, sono scomunicati *ipso facto*. Gl' inquisitori non possono essere sindacati da altri che dal Papa, o dalla sacra Congregazione romana, intorno ad un qualche processo malamente fatto, ed altre cose. Così Pio IV, nella sua Costituzione 48, che incomincia *Dudum*.

L' uffizio anche di maggiore inquisitore non iscuşa il Vescovo dalla residenza nella propria diocesi ; dice la sacra Congregazione del Concilio, secondo la testimonianza del Gonzale, *ad regul. 8 Cancellariae* ; Gloss. 45, n. 164, e del Barbosa, *Summ. Apostolicar. decision.* alla parola *Inquisitores*, n. 10 ; e così nè anche iscuşa il parroco dalla residenza, secondo la medesima sacra Congregazione del Concilio appo Nicolò Garzia, *de Benefic., part. 3, cap. 2, n. 24* ; e dal Barbosa, *loc. cit.*, n. 10. Se gli uffiziali ed i famigliari del tribunale della sacra Inquisizione sono canonici, non lucrano delle distribuzioni quotidiane quando sono assenti, quantunque lo sieno per tale uffizio, ove non abbiano uno speciale privilegio della santa Sede Apostolica per questo motivo, secondo, la decisione della sacra Congregazione del Concilio nella causa *Toletana* del dì 4 giugno 1594, e nell' altra causa *Mediolanensi* del dì 3 febb. 1635. Anzi senza uno speciale privilegio non lucrano delle distribuzioni gli stessi inquisitori, se sieno canonici, e manchino per tale uffizio della sacra Inquisizione. Così fu decretato dalla medesima sacra Congregazione nei citati decreti, e di nuovo nella causa *Romana servitii chori* trattata il 25 settembre 1690. I tribunali del santo uffizio non soddisfanno al precetto dell' annua comunione, per ricevere la sacra comunione nella comunione generale solita da farsi da tutti gl' inquisitori nel

giorno del giovedì santo, ma devono ricevere la comunione dal proprio parroco per soddisfare al precetto, come risolve la sacra Congregazione del Concilio nella causa *Neapolitana* del 3 luglio 1666.

C A S O 1.°

Nella città di Valenza avvi addetto all' ufficio della sacra Inquisizione il canonico Pedro, il quale mancò in un mese quattro volte al coro unicamente per essere stato impiegato negli affari dell' ufficio cui era addetto. Al termine del mese viene dato ad ognuno la quota spettante proveniente dalle quotidiane distribuzioni, e Pedro riceve meno assai degli altri, perchè appunto in quei quattro giorni furono delle offziature mortuarie che davano molto lucro. Egli si lagna di ciò, ed in capitolo sostiene che gli sono dovute anche le distribuzioni di quei giorni. Domandasi se abbia donde appoggiare con ragione la sua pretesa.

La ragione manca al nostro Pedro nel caso presente; imperocchè le quotidiane distribuzioni spettano solamente a quei canonici che si trovano presenti al coro, questo venendo dato solamente per l' assistenza alle funzioni anniversarie od altro, che dal corpo dei canonici vengono eseguiti; per cui colui che non assiste non ha donde pretendere cosa alcuna di quelle. Nè avvi parimenti donde poter avvalorare i suoi diritti dall' essere egli occupato negli affari dell' ufficio cui è addetto, perchè questa occupazione non lo scioglie dall' obbligo dell' assistenza. Convieni adunque che Pedro si dia pace, e che nell' avvenire studii ogni mezzo d' intervenire alle funzioni corali, se non vuole vedersi privato di quelle distribuzioni quotidiane. Ma nel caso nostro fa di mestieri anche esaminare se abbia egli un qualche pontifizio privilegio, poichè se l' avesse, allora potrebbe fondare la sua domanda con ogni diritto, ed a lui si dovrebbero pur dare le distribuzioni quotidiane suddette.

CARD. PETRA.

C A S O 2.°

Gaudenzio vicario del tribunale della sacra Inquisizione diede la facoltà a Girolamo ed Agostino uffiziali secolari di fare di privata autorità una perquisizione. Antonio generale del medesimo tribunale reduce dall' assenza sa questa cosa, e rimbrotta gravemente Gaudenzio del fatto, dichiarando che era incorso nella scomunica. Gaudenzio, che prima ignorava esservi inflitta una tal pena alla sua operazione rimane sbigottito, e ricorre all' Arcivescovo per l' assoluzione, il quale concede a Luigi canonico penitenziere la facoltà di assolvere Gaudenzio. Domandasi se Antonio abbia ragionevolmente rimproverato Gaudenzio, se sia vero il giudizio che pronunziò dichiarandolo incorso nella scomunica, e se l' Arcivescovo poteva dare la suddetta facoltà a Pietro.

Esaminata l' esposizione di questo fatto risponderemo in primo luogo che Antonio generale del santo officio, come seppe le operazioni di Gaudenzio operò saggiamente rimproverandolo dell' opera sua, come quegli che aveva esercitato una autorità che non gli era concessa. Imperocchè non poteva egli di certo concedere facoltà a Girolamo ed Agostino uffiziali secolari di fare una perquisizione di privata autorità, siccome cosa che alla carica loro menomamente si addice. In secondo luogo risponderemo che non si dilungò dal vero il nostro Antonio allorchè manifestò a Gaudenzio che era per l' azione sua incorso nella scomunica; perciocchè tale è appunto la decisione della sacra Congregazione dell' immunità proferita nel giorno 29 luglio 1673 come si può vedere nel *lib. 1 Decret. Altov.* alla p. 824. Che se Gaudenzio, tostochè conobbe l' error suo e la pena da cui era afflitto, ne concepì dolore, egli è da lodarsi, come pure approvare si deve la sua premura di ricorrere all' Arcivescovo cui confessare l' error suo ed ottenerne l' assoluzione, chè di colui che sa essere vincolato da una scomunica è commendevole la cura che adopra al fine di liberarsene. Da ultimo poscia diremo che l' Arcivescovo aveva facoltà di concedere al suo penitenziere canonico Luigi il potere di assolvere Gaudenzio; che tale è appunto il decreto della sacra Congregazione della immunità da noi testè citato. CARD. PETRA.

CASO 3.°

Eulasio e Segrifo ministri dell' inquisitore del santo uffizio per ordine di lui, nella causa in cui trattavasi dell' omicidio del p. vicario del' Inquisizione, commesso da certo religioso, fecero la ricognizione del cadavere in un luogo immune, e poscia estrassero il detto omicida dal convento della sua religione, e lo tradussero alle carceri del santo uffizio. Domandasi se per queste operazioni i nostri due ministri contrassero le censure.

Eulasio e Segrifo contrassero certamente la censura nel caso proposto, poichè è vietata questa azione, e coloro che la commettono incorrono appunto nella pena suddetta, tale essendo la dichiarazione data dalla sacra Congregazione delle immunità nella causa *Cremonen.* agitata e decisa il 1 aprile 1704, come si può vedere nel *lib. 3* dei decreti del Valleman.

In quanto al dovere che hanno i giudici di osservare le regole dalla legge stabilite nell' Inquisizione che fanno dei rei si può vedere gli *art. GIUDICE* e *REO*.

Per ciò che riguarda i doveri che hanno i parrochi di fare delle Inquisizioni sui costumi di quella parte del popolo cristiano che è ad essi affidata si può vedere la *voc. PARROCO*.

INSEGNE



Il Vescovo, senza consultare la Sede Apostolica, non può concedere delle Insegne ai canonici della chiesa cattedrale o collegiata, come pure non può mutare quelle che furono già concesse; secondo la dichiarazione della sacra Congregazione dei Riti nella causa *Hydruntina* trattata nel giorno primo settembre 1612; come pure non può concedere la cappa senza un privilegio, e la espressa licenza della Sede Apostolica, dice la sacra Congregazione dei Riti nella

causa *Elven.*, trattata il 10 gennaio 1602, e nella causa *Placentina* del 16 gennaio 1620; come si può vedere appo il Barbosa, *de Canonici*, cap. 2, num. 27. Imperocchè non è lecito ai canonici della chiesa cattedrale o della collegiata assumere un nuovo abito o Insegna senza autorità della Sede Apostolica, secondo che abbiamo dalla sacra Congregazione del Concilio, nella causa *Taurinensi* del 21 giugno 1641, e nella causa *Tarvisina* dell' 8 febbraio 1659; come si può vedere appo il Piton., *Constitut. et Decis. ad Canonicos*, n. 694; e come parimenti apparisce in tutte le concessioni fatte dalla Sede Apostolica alle diverse cattedrali e collegiate.

In qual modo si debba chiedere al Sommo Pontefice la facoltà di portar le Insegne, lo insegna il Corrado *in praxi benefic.*, lib. 2, cap. 14, n. 7. Tale facoltà di portare le Insegne regolarmente non viene concessa se non *ex voto* della sacra Congregazione dei Riti, come osserva lo stesso Corrado, *loc. cit.*, n. 24; e la concessione di portar le Insegne fuori del caso di una nuova erezione di una chiesa ricerca una ragionevole cagione, dice il Corrado, *loc. cit.*, n. 29; come si può vedere dalle formule insegnate per chiedere le Insegne dalla Sede Apostolica. Fra le altre ragioni, per cui queste Insegne vengono concesse avvi quella dell' aumento del divin culto, cui devesi specialmente attendere, come si deduce dalla causa *Civitate. Constructionis Cappellae*, appo il Serafini, *decis.* 586, n. 3; nonchè dal Butrio, *in cap. Cum olim*, n. 16, *de Consuetudine, et in cap. Ad audientiam* 2, *de Eccles. aedificand.*, e secondo anche le annotazioni del Corrado, *loc. cit.*, n. 19.

Cosa ella è sconvenevole che ad una collegiata sieno concesse delle Insegne più nobili che non sieno quelle di una cattedrale, come risolve la sacra Congregazione dei Riti nella causa trattata che ha per titolo *Indulti cappae canonicalis* 10 settembre 1705 *ad relationem* emin. card. Colloredi, come si può vedere appo il Pitoni, *Discept. Eccles.*, *discept.* 49, n. 3, e come avverte anche il Corrado, *loc. cit.*, n. 15, *vers. Sane*, essendo inconveniente che la collegiata abbia un abito più nobile della cattedrale, donde si può dalla superiorità dell' abito dedurne la maggioranza della persona, secondo il testo nel c. *Ut Apostolica, de Privileg.* n. 6.

Pure, comunque la cosa sia, alle volte vengono concesse delle Insegne più nobili alla collegiata, che non alla cattedrale, specialmente quando nella erezione di una collegiata il laico che ne forma dei propri beni ad essa la dote, ricerca queste Insegne più nobili. Imperocchè in questo caso il Sommo Pontefice suole annuire al desiderio ed alla petizione del donante, il quale volle dotare la chiesa in questa e non in altra forma, e così farla erigere a collegiata, come abbiamo nella causa *Milevitana* intorno alla erezione di una collegiata, siccome si può vedere appo il Rub., *decis.* 258, *tom.* 2, in cui specialmente al n. 23, soggiunge, che quantunque il Pontefice sapesse che i canonici della cattedrale non sono decorati della cappa, tuttavia egli la concederebbe alla collegiata, affinchè il dotante non si ritraesse dalla donazione e dalla erezione, maggiormente preponderando l'aumento del culto divino, che è proveniente dalla creazione, di quello che la ragione del pregiudizio, che si può recare ai canonici della cattedrale, per la diminuzione dell'onore e del decoro, come dimostra il Serafino, *decis.* 847, n. 3; Carill., *decis.* 36, n. 12 *et seq.*; Corrad., *l. c.*, n. 16; Piton., *loc. cit.*, n. 4. Ed abbiamo parimenti di ciò un esempio nella chiesa collegiata del castello di Somma nella diocesi di Nola, ai cui canonici fu concesso l'uso della cappa magna, non ostante che di questa non usassero i canonici della cattedrale di Nola, come riferisce il Pignatelli, *tom.* 6, *consult.* 59, n. 8, *vers.* *Quod pruedictae*, e Pitoni, *loc. cit.* n. 6.

Alloraquando viene concessa la cappa, s'intende anche che sia concesso il rocchetto, dice il Cecoper., *Lucubrat. Canonic.*, *lib.* 1, n. 91; Carlo Dufresne alla parola Cappa al versetto che incomincia *Cappae chorales*; Mauro nel suo *Hieroloxicon* alla stessa voce Cappa; Pitoni, *loc. cit.*, n. 1, ed altri. La cappa è il più antico abito corale, e proprio dei canonici, dice l'Ughelli nella sua *Italia Sacra*, *tom.* 5, *pag.* 654, ed il Cecoper, *loc. cit.*, n. 91 ed altri.

Per le spese fatte o da farsi dai canonici per ottenere l'indulto di portare la cappa ed il rocchetto non possono essere alterati i beni del capitolo e della chiesa, dice la sacra Congregazione del Concilio nella causa *Pratens. Beneplaciti*, trattata il giorno 7 giugno 1696, come si può vedere appo il card. Petra, *tom.* 1, *Comment. Constit.* I,

Divi Leonis Magni, sect. 4, n. 148; e nella causa il cui titolo è *Montis Regalis*, e così pure nella causa *Insignis Collegiatae Civitatis Cunei* in data 19 maggio 1708, come si trova appo lo stesso card. Petra, tom. 3, *Comment. in Constit. 7 Innocent. IV, sect. 2, n. 55*.

Il capitolo ha dovere di esibire la cappa ai canonici stante la consuetudine, anche senza esborso di danaro. Così decise la Ruota, in *Gerunden. Capparum*, innanzi a Pio trattata il 17 gennaio 1698, come abbiamo appo l'Antonelli, *tract. de juribus et oneribus Clericor., lib. 2, decis. 41, n. 20*; ed il card. De-Luca, *de Canonicis et Dignitatibus, disc. 5, num. 3* e segg., nonchè dalla *decis. 542* della Ruota, *num. 4*, e segg., *decis. 534, num. 1* e segg. *coram. Rich. et in recent., part. 11, decis. 380, per tot.*

C A S O 1.°

Fra i canonici del capitolo collegiato di Ratisbona e quelli di Praga cattedrale insorge questione intorno alla uniformità delle Insegne, dicendo i primi che possono essere concesse al loro capitolo Insegne uniformi a quelle dell'altro: i secondi sostengono l'opinione negativa. Domandasi quale di queste due opinioni possa avere prevalenza.

L'opinione dei canonici del capitolo di Praga è certamente in questo caso prevalente. Imperocchè l'Insegne dei canonici della cattedrale e quelle dei canonici delle collegiate non vengono concesse uniformi, ma diverse; secondo la decisione della sacra Congregazione dei Riti, nella causa *Lauden.* del 19 maggio 1602, e nell'altra *Mediolanen.* del 23 giugno 1607. Adunque i canonici della cattedrale di Praga, attenendosi alla decisione della sacra Congregazione, sostengono una opinione che è vera ed impugnabile, a preferenza di quelli della collegiata di Ratisbona. PITONI.

C A S O 2.°

Al capitolo della cattedrale di Ferrara fu concesso il privilegio di portare la cappa. Inteso questo privilegio i canonici di quella cat-

tedrale incominciarono ad usare di questa Insegna, quando i cappellani dello stesso capitolo introdussero la questione, e sostennero di aver anche essi l'indulto d'indossare questa onorifica veste. I canonici si opposero, dicendo che ad essi soli era stato concesso il privilegio. Domandasi se avessero ragione, e se i cappellani potessero sostenere di avere essi pure il diritto di vestire la cappa.

Facile è la soluzione di tale questione, poichè basta di esaminare la concessione fatta dalla sacra Congregazione a quel capitolo. Egli è ben vero che nel giorno 12 novembre dell'anno 1605 dalla sacra Congregazione dei Riti fu concesso ai canonici ed al capitolo di Ferrara l'uso della cappa, e che nella concessione di questo privilegio non erano compresi i cappellani, per cui i canonici per questa prima concessione avevano tutta ragione di contrastare ad essi cappellani l'uso di questa Insegna, ma questa ragione cessa, ed i cappellani usano del loro diritto domandando la cappa, poichè col giorno 28 gennaio 1606, fu dalla stessa Congregazione ad essi pure concesso l'uso della cappa, secondo la forma delle lettere apostoliche, non ostante il sopraddetto decreto ottenuto dai canonici contro i cappellani. Così si dice nella somma delle apostoliche decisioni alla parola Cappa, n. 10, coll'Aldano nel compendio delle canoniche risoluzioni, al *lib. 3, tit. 19, n. 51* il BARBOSA.

C A S O 3.º

Nella processione solita a farsi nel giorno del *Corpus Domini* da alcune chiese si portano oltre l'usato delle nuove Insegne. Il direttore maestro della processione dice che non è permesso il portarle, ma ad esso si oppongono due parrochi. Ricorre perciò al decano. Domandasi a qual questi dovrà dare ragione.

Qualora sappia che nuove Insegne fuor dell'usato non si possono portare nelle processioni, secondo lo statuto della sacra Congregazione dei Riti nella causa *Adriens.* del 21 agosto 1604, si vede apertamente a chi il decano debba dare ragione. BARBOSA.

C A S O 4.°

Il capitolo di Torcello aggiunse di nuovo alle proprie Insegne la mitra ed il pastorale. Poteva egli arrogarsi questo diritto?

Mai no : poichè in contrario stabilì la sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari nella causa che ha per titolo *Firmana* agitata nel giorno 20 novembre 1611, dicendosi che un capitolo non può *de novo* aggiungere alle sue Insegne od armi la mitra ed il pastorale ; così pure si trova nelle costituzioni e decisioni pei Canonici, al n. 254 del

PIRONI.

C A S O 5.°

Eugenio, canonico di Treviso quante volte interviene al coro mai indossa la cappa. Domandasi se operi male.

Non solo Eugenio opera male, ma fa anche cosa a sè stesso dannosa. Imperocchè della cappa e delle proprie Insegne devono far uso i canonici negli uffizii divini, altrimenti devono essere puniti, e perdono le distribuzioni ; dice la sacra Congregazione dei Riti nella causa *Lunen. Sarzan.* del 3 marzo 1633 ; come negli atti della chiesa di Milana, *part. 1, Concil. Provinc. IV, tit. Quae pertinet. ad Ss. Missae sacrificium et divina officia.* Quindi Eugenio, oltre il male che commette, perde anche le distribuzioni quotidiane di cui dovrebbe partecipare.

BARBOSA.

C A S O 6.°

Alvise concorre canonico della cattedrale di S. Atanasio, e prima di presentarsi al concorso ama sapere in quali tempi egli dovrà portare la cappa, insegna propria di quel capitolo. Domandasi quale risposta si potrà dare ad Alvise.

La cappa deve essere portata nelle processioni, secondo il prescritto negli atti della Chiesa di Milano, *part. 4, Instructiones variae,* al titolo *Avvertenze per le processioni generali.* Parimenti devesi

portare nel Sinodo diocesano, giusta il prescritto negli atti della Chiesa di Milano, *part. 1, Concil. Provinc. V, tit. Quae ad Synodum attinat*. Così pure devesi usar di essa nelle radunanze diocesane, siccome anche delle altre Insegne, di cui si può far uso nella propria chiesa; *Act. Eccles. Mediolanens. 4, instructio Congr. dioeces., al tit. de Vestitu ad conventum deferendo*. Parimenti devesi portare dai parrochi urbani, non nelle altre chiese, ma solamente nelle proprie, ed anche fuori, quando esercitano un qualche officio collegiato in uno al suo clero. Parimenti dai diocesani non nelle altre, ma nelle proprie chiese, *Act. Eccles. Mediolanens., part. 1, Synod. dioecesan. 4, decret. 49; et part. 2, Synod. dioecesan. 11, tit. Monita executionis decretorum, quae ad parochos pertinent*. Da ciò avrà il nostro Alvise non solo donde conoscere quando debba portare la cappa allorchè sarà canonico, ma anche quando gli altri debbano portarla.

BARBOSA.

C A S O 7.º

Carlo, canonico della collegiata di S. Domenico, viene invitato dal parroco della chiesa di Sant'Agostino all'accompagnamento di un defunto. Carlo accetta l'invito e vi si reca colla sua cappa. Il parroco, vedendolo, si contorce, e finalmente gli fa intendere che non può in quella circostanza usare di quella Insegna canonica. Domandasi se abbia ragione, e se veramente Carlo non possa in quella circostanza usar la cappa?

Giuseppe, per contrario, prebendato anche nel tempo in cui va col capitolo collegialmente ad accompagnare un defunto non fa uso della cappa, per cui rimproverato sostiene che in quelle circostanze non può usare di quell'abito canonica. Quale giudizio si dovrà formare del nostro Giuseppe?

Per quanto a Carlo riguarda risponderemo: I canonici ed i prebendati non possono portare la cappa, quando singolarmente viene invitato all'accompagnamento di un defunto, ma solamente nel caso in cui collegialmente vi andasse col capitolo. Tale è appunto la definizione della sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari, nella causa, che ha per titolo *Placentina funerum* trattata il 2 maggio 1619

come si può vedere appo il Pitoni, ove tratta delle Costituzioni e delle decisioni pei canonici al n. 695. Quindi a ragione il parroco, che invitò Carlo all'accompagnamento del defunto, aveva ragione di fargli sentire che non gli si conveniva di recarsi all'accompagnamento del defunto suddetto portando la cappa.

Perciò che riguarda il prebendato Giuseppe risponderemo colla definizione della sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari suddetta data il giorno 10 novembre 1662, in cui dice che i prebendati possono soltanto portar la cappa, quando incedono collegialmente col capitolo. Non poteva adunque rifiutarsi Giuseppe al caso suesposto d'indossare la cappa, ed a ragione veniva rimproverato per andarsene colla semplice cotta, allora quando andavasi in compagnia del capitolo. Così infatti abbiamo al *tom. 3 delle Consulte*, alla consulta 51, n. 4 del

PIGNATELLI.

C A S O 8.°

Pietro canonico viene chiamato a funzionare da un parroco suo amico nel giorno dell'Assunzione di M. V., festa principale di quella chiesa. Alle istanze del parroco egli annuisce, e vi si reca usando della cappa e del rocchetto. Amico veramente il parroco di lui, gli dice, che non poteva usare di quelle Insegne. Domandasi se sia vero.

I canonici della cattedrale e della collegiata non possono far uso della cappa e del rocchetto nelle altrui chiese. Così espressamente abbiamo dalla sacra Congregazione dei Riti nella causa il cui titolo è *Capuana* agitata e definita il 20 maggio 1651, come si può vedere appo il Pignatelli, *tom. 4, Consult. 185, num. 15*, in cui si legge: « *Capitulum, et canonici cathedralis habentes usum cappae et rochetti tam in suis, quam in aliis quibuslibet ecclesiis in functionibus, et divinis officiis supplicaverunt Congregationi sacrorum Rituum declarari, se illis uti posse in aliis ecclesiis, dum conciones habent; vel ab eis poenitentiae, vel baptismi sacramentum administratur, vel in aliis similibus functionibus. Eminentissimi vero patres responderunt id eis non licere nisi in propria ecclesia.* »

PIGNATELLI.

C A S O 9.°

Agostino, quando gli tocca funzionare nella settimana al tempo d' inverno, è solito di porsi il piviale o la pianeta sopra la cappa. Può forse farlo ?

Negativamente conviene rispondere a questa interrogazione, secondo la decisione della sacra Congregazione dei Riti nel giorno 4 agosto 1663, la quale dice che i canonici che indossano il piviale, la pianeta, la dalmatica, o la tunicella, non possono portare la cappa.

PITONI.

C A S O 10.°

Grave questione insorge fra Ottaviano e Marcellino canonici, intorno alla dimostrazione della cappa, rocchetto ed altre Insegne canonicali. Ottaviano fermamente sostiene che queste dinotano una giurisdizione, ma la cosa è negata con tutto rigore da Marcellino. Tanto incalza la questione, ed aumentansi i litigi, che passano perfino a parole oltraggiose, e diventano quasi quasi nemici. Fabiano sente questa disputa, e la grave dissensione che regna fra loro, per cui, amante della tranquillità e della pace, gli induce a volersi riferire alla decisione di Lorenzo canonico teologo, uomo di molta riputazione e di sapere. Qual decisione dovrà dare Lorenzo ?

Ecco la risposta che Lorenzo preso ad arbitro della questione, e perito delle ecclesiastiche scienze dovrà dare ad Ottaviano e Marcellino. La cappa, il rocchetto e le altre Insegne canonicali non dinotano una giurisdizione, ma solamente una perfezione, gravità, ed ornamento delle persone, secondo il dire del Cecoper., Lucubrat., canonic., lib. 1, n. 92; Francesco Maria Pitoni avvocato romano, poi vescovo d' Imola, ed auditore di Benedetto XIII, cit. discept. 49, n. 9, in questi termini espressamente dichiara la sua opinione. « *Et ideo habitus potest deferri nedum in ecclesia, sed etiam extra in processionibus, aliisque functionibus ecclesiasticis, cum sit privilegium personale, quod non circumscribitur loco,* » come infatti risolve la sacra Congregazione dei Riti il giorno 19 agosto 1634; di cui è testimonio

il Cecoper. *ubi proxime*, n. 92 e 93, in cui dice: « *Antedicta Insignia canonicis impertita possunt ab eisdem deferri in functionibus ecclesiasticis*, » ec., come si deduce dal decreto della sacra Congregazione dei Riti nel giorno 19 agosto 1634. « *Ratio est*, così egli prosegue, *quia privilegium est personale, quod persona secum ubicumque defert, nec restringitur in loco.* »

CECOPER.

INSIGNE, INSIGNITÀ



Una chiesa collegiata può essere Insigne in un duplice modo, o per diritto o per privilegio. La collegiata Insigne per diritto dicesi quella che ha i requisiti descritti, e numerati comunemente dai dottori, cioè se sia matrice, in un luogo, e abbia la precedenza nelle altre pubbliche funzioni, sia antica, e cospicua in quanto alla struttura materiale, ed abbia numerosità di dignità, e di canonici, e sia in un luogo, od in un castello nobile, e numeroso, e copioso di brave persone. Così si deduce dal card. De-Luca, *de Praeeminent.*, disc. 8, n. 14; dal card. Petra, *tom. 3 Comment.*, in *Constit. 7 Innocenti IV*, n. 36; dal Barbosa, in *cap. Transmissae* 33, *de Verbor. signif. e l. 2*, cap. 6, n. 15, *Juris. Eccles. Univers.*, n. 15 *et de canonicis*, cap. 2, n. 18, *et in Trident.*, sess. 24, *de Reformat.*, cap. 12, n. 52; Massobrio, in *tractat. de Synod.*, c. 4, *dub. 14*, n. 9; Lotter., *de Re benefic.*, l. 1, *quaest. 15*, n. 8; Corrado, in *prax. Benefic.*, lib. 2, c. 1, n. 18; Cecoper., *Lucubrat. Canonic.*, lib. 1, n. 75; Aloisio Riccio, in *Collect. Decis.*, part. 6, *collect. 1250*, *verb. Insignis*; Mantica, *dec. 175*, n. 2; Panimo, 1, *dec. 98*, *adnot. 1*, n. 24; Ursaya, *tom. 1*, *part. 1*, *discept. 6*, n. 30 e 175; Pitonio, *disceptat. 116*, *num. 35*, e tutti gli altri che scrivono, in *cap. Statutum 11*, *de Rescriptis*, in 6; e così tenne anche la Ruota, *decis. 29*, n. 4 e 5, *part. 2*, *divers.*, *et part. 7 recentior.*, *decis. 288*, n. 8, e la sacra Congregazione dei Riti in *Firmana 24 martii 1622* appo il Barbosa, *de Canonicis*, *loc. cit.*, ed il Pitoui, *loc. cit.* Collegiata Insigne per privilegio dicesi quella, cui

dal Sommo Pontefice un tale privilegio viene concesso, affinché tale chiamar si possa, secondo il dire del Pellegrin., in *Praxi Vicar.*, part. 1, sect. 5, n. 15 e l' Ursaya, *loc. cit.*, n. 175.

Non ogni collegiata poi è Insigne. Imperocchè altra è Insigne, altro non lo è, card. Mantica, *decis.* 175, n. 2; Corrad., *loc. cit.*, al n. 20 ad 22; Pannichol., *loc. cit.*, n. 24, 25; Pellegrin, *l. c.*, n. 13; e generalmente tutti gli altri che scrivono intorno al c. *Statutum 11, de Rescriptis*, in 6. Insigne dicesi quella che ha le sopraddette qualità enumerate, *sub n. 2*, che il Corrado, *l. c.*, n. 19; Rota, in *Mediol., Praepositura*, *decis.* 29, n. 8, part. 2, *divers.*, riduce a sette. La prima qualità, cioè di una collegiata Insigne è la sua matricità. La seconda la nobiltà, la celebrità del luogo. La terza l' antichità dello stesso. La quarta la sua precedenza nelle altre. La quinta la struttura del proprio edificio, tanto interna che esterna. La sesta la numerosità dei suoi ministri inservienti. La settima la moltitudine e la frequenza dei cristiani ad essa pegli uffizii divini. Si chiama non Insigne quella che ha un piccolo numero di canonici, tenui rendite, una inferiore qualità di servizio, di luogo e di persone. Mantica, *cit. decis.* 175, num. 2; Corrad., *loc. cit.*, n. 22; Pellegrin., *loc. cit.*, n. 13; Pignatell., *loc. cit.*, num. 25, ed altri in cap. *Statutum 11, de Rescriptis*, in 6.

C A S O 1.°

Fra l' arcidiacono della collegiata di Rovigno ed uno dei canonici insorge la questione se la Insignità della loro chiesa possa mai risultare dalla provvisione delle lettere apostoliche. Non so per quali ragioni l' arcidiacono sostiene la parte negativa e studiasi di dimostrare che da questa provvisione non ne risulta alcuna celebrità. Il canonico, per l' opposto, prova che ne proviene certamente una celebrità da tale provvisione. Domandasi a qual dei due il diritto e la ragione suffraga.

Esaminate le cose coi dottori e teologi converrà conchiudere certamente che la ragione ed il diritto tende a suffragare l' opinione del nostro canonico in opposizione a quella dell' arcidiacono. L' In-

signità in fatto di una collegiata risulta parimenti anche dalle provvisioni apostoliche della prima dignità con peso di assumere il grado di maestro o dottore in diritto canonico entro lo spazio di un anno. Imperocchè questo è un segno certo ed univoco di una Insigne collegiata, non richiedendosi questo grado se non nella prima dignità della cattedrale e della collegiata Insigne, secondo il disposto dal Concilio di Trento, alla *sess. 24, cap. 11, de Reformat.*, e dimostrano con tutta accuratezza ed evidenza che questo segno dimostra che una collegiata è Insigne, il *Lotter., de Re benefic., lib. 1, quaest. 15, n. 9*; la Ruota nella sua *dec. 29, n. 9, part. 2, divers.*

PITONIO.

C A S O 2.°

Carlo vorrebbe far apparire che la collegiata di S. Maurizio a cui appartiene è Insigne. Egli cerca ogni via onde giungere al suo fine, intraccia argomenti, ma invano; vorrebbe ritrovar ragioni, ma non lo può; quando esaminando gli archivii gli cadono sotto mano degli atti in cui sono registrate le relazioni dei Vescovi intorno la Insignità di questa collegiata. Di questa scoperta lietissimo egli ne usa onde dimostrare che la sua chiesa è veramente Insigne. Domandasi se questo argomento basti a provare il suo asserto.

Egli è certamente bastante. Imperocchè la Insignità di una collegiata si prova anche dalle relazioni dei Vescovi, ed avendo ritrovato egli degli atti, in cui tali relazioni sono registrate, ha donde poter vantare e sostenere che Insigne è la collegiata di S. Maurizio, cui appartiene. Così infatti abbiamo dalle decisioni della Ruota, *coram Gregorio, decis. 482, n. 3; et coram Merlin, decision. 87. La 2, n. 13, et in recent., dec. 469, n. 18, part. 19 et in Commen. Canonizatus 6 februarii 1704, §. Visa fuit coram Emin. Scoto, et in Motherranen. archipresbyteratus 27 junii 1707, §. Collegialitus coram bon. mem. Shauni.* Così pure evidentemente dimostra la cosa il card. DeLuca, *de Praeeminent., diss. 52, n. 6*; come pure tal cosa chiaramente si trova dichiarata nel *cap. Postulasti, n. 14, de Jurepatron.*

FAGNANO.

C. A S O 3.

La collegiata di santa Maura fino dalla sua fondazione manca di Insignità. Per le mutazioni dei tempi la città in cui si trova diviene rispettabile per moltitudine di nobili persone, che in essa andarono ad abitare, e per molti ingegni svegliati che incominciarono in essa a fiorire. Queste nobili e doviziose famiglie incominciarono a rendere abbellita la loro chiesa, indi a farvi delle donazioni ed instituirvi delle mansionerie, onde attrarre a sè dei chierici, affinchè con lustro e splendore venisse decorato il culto divino. Così ridotte le cose vedevano a malincuore, che mancasse il titolo d' Insigne alla loro chiesa, mentre una qualche altra inferiore alla loro era insignita di essa. Convengono per tanto con l' arciprete di farne una petizione di esso. Domandasi se, non essendo Insigne dalla sua fondazione, possa essere dichiarata tale in avvenire.

Una collegiata non Insigne dalla sua fondazione ossia dal tempo della sua erezione, può col progredire del tempo essere dichiarata Insigne, massimamente se venga accresciuto il numero delle dignità, dei canonici e delle rendite, e divenga Insigne il luogo in cui è fondata. Così si raccoglie dalla dichiarazione della sacra Congregazione dei Riti in *Firmana*, trattata il giorno 24 marzo 1622, in cui la chiesa collegiata di S. Paolo esistente nella detta diocesi firmana, ad istanza di Lodovico Centofiorini, fu dichiarata Insigne, poichè il luogo in cui si trova divenne Insigne tanto per l' aumento del numero degli abitanti, quanto per altre ragioni, siccome dimostra il Corrado, *loc. cit.*, n. 23, col Mantica ed il Barbosa ivi citati ed altri ancora. Donde apparisce qual luogo sia e debbasi riputare Insigne. Si può anche intorno a questo punto consultare il Bald., in *leg. Providendo*, n. 1, *cod. de Postul.*, Arcidiacono, in *cap. Statutum* 11, col. 6, circa med., alla parola *Locis insignibus, de Rescriptis*, in 6; card. DeLuca, in *Clementina* 1, n. 28, *de Foro competent.*; Lupo, *Alleg.* 122, n. 2, in fin.; Innocenzo, in *cap. Praesenti*, n. 3, *de Rescriptis*, in 6; Corrado, *loc. cit.*, n. 8, 10; Tirraquel., *de Nobilitate*, cap. 10, n. 8, col Felino, Alessandro, Daio ed altri. Da ciò pertanto abbiamo

donde conchiudere che il luogo in una collegiata esposta nel caso essendo divenuto Insigne, e parimenti essendo stata la chiesa stessa arricchita dagli abitanti, ella ha donde poter essere insignita del titolo, e l'arciprete può liberamente domandare che Insigne sia chiamata la sua collegiata.

ARCIDIACONO.

C A S O 4.°

Nella Insigne collegiata di sant'Atanasia i canonici hanno per costume di non attendere alla uffiziatura del coro. Rimane vacante il posto di arciprete e concorre certo Uberto sacerdote della cattedrale, uomo veramente adorno di dottrina. Conosciute le sue qualità viene unanimemente eletto. Preso il possesso, rimarca questa consuetudine, e fa sentire l'obbligo ai canonici della uffiziatura corale. Questi rispondono che, essendovi le consuetudini in opposto, non ritrovano di avere verun obbligo. Chiedesi per chi suffraga il diritto e la legge.

Il diritto e la legge sono certamente favorevoli alla opinione di Uberto. Imperocchè i canonici della chiesa collegiata Insigne sono obbligati alla diuturna uffiziatura del coro, non ostante qualunque consuetudine; come abbiamo dal Concilio Tridentino, *sess.* 24, *de Reform.*, c. 11; e come per anco insegna il card. Petra, *l. c.*, n. 27.

FAGNANO.

C A S O 5.°

Se la collegiata di cui abbiamo fatta menzione testè non fosse Insigne, sarebbe forse suffragato Uberto nelle sue ragioni, o non piuttosto dir si dovrebbe che i canonici prevalessero nelle loro asserzioni?

I canonici di una collegiata non Insigne quantunque regolarmente sieno obbligati all'assiduo servizio del coro, tuttavia da una triplice limitazione vengono da esso assolti. La prima si è, se la chiesa sia rurale, la seconda se siavi una contraria consuetudine immemorabile, la terza finalmente se sieno così tenui le rendite, da non prestare di che alimentarsi agli stessi canonici, come dichiarò

la sacra Congregazione del Concilio, nella causa che aveva per titolo *Fundana* agitata il 15 ottobre 1618, e diffusamente insegna il Fagnano, in *cap. Cum omnes*, num. 31, §. *Sed postea*; il Garcia, de *Benefic.*, part. 3, cap. 2, n. 197; il Pignatelli, tom. 9, *Consultat.* 114, n. 10, *Consult.* 154, n. 14, tom. 10, *Consult.* 153, n. 84; Crispin., part. 2, *Visitat. Pastor.*, §. 19, n. 13.

Osservisi pertanto in qual modo sia la chiesa collegiata in discorso, ed allora si avrà donde dare una definitiva risposta intorno a quelli che sono suffragati dal diritto, se cioè Uberto sia prevalente nelle opinioni, ovvero se preponderanti sieno le ragioni dei canonici per esentarsi dalla quotidiana uffiziatura corale. BARBOSA.

C A S O 6.°

Nel grembo dei sopraddetti canonici che si oppongono alle ragioni prodotte da Uberto per la corale uffiziatura quotidiana nella collegiata non Insigne trovasi Antonio, il quale dice bastare che le dette limitazioni concorrano alternativamente. Questa opinione non piace a Valentino altro canonico, il quale sostiene essere necessario che le dette limitazioni concorrano insieme. Domandasi in qual maniera dovrà rispondere Uberto, cui si rivolgono per dicifrare la cosa.

Uberto dovrà rispondere che le predette limitazioni bastano, se concorrano alternativamente, come apparisce tanto dalla dizione *Aut* adoperata dalla sacra Congregazione, la quale importa, essere bastantemente che sia verificata una sola parte; Altograd., *Consil.* 70, n. 63; Rota, *decis.* 1342, n. 3, *coram Emerix. junior.*, quanto da una speciale dichiarazione della medesima sacra Congregazione, che si trova appo il Fagnano, in *cit. cap. Cum omnes*, n. 31, *vers. Expresse*, e appo il Pignatelli, tom. 9, *est Consultat.* 134, n. 14, dove fu dichiarato che basta la sola immemorabile consuetudine. E nei termini di una collegiata non Insigne la sacra Congregazione della visita apostolica in certa collegiata della città di Lavinia nel dì 28 agosto 1704, dichiarò che non ha vigore il decreto del visitatore apostolico, che obbliga i canonici alla diuturna officatura, ma che si

deve osservare il consueto modo, quale si era, cioè di uffiziare solamente nei giorni festivi, sebbene per altra parte i canonici avessero delle pingui rendite. E parimenti la sacra Congregazione del Concilio nella causa il cui titolo è *Narniens. Servili*, trattata il giorno 26 aprile 1658; come si può vedere nel *l. 2 dei Decreti* alla *p. 612*, dichiarò che non ha vigore il decreto del Vescovo che ordina il diurno servizio nella collegiata di Orticoli, quando eravi la consuetudine in contrario.

PIGNATELLI.

C A S O 7.°

Nella collegiata dei santi Fabrizio e Mauro le rendite sono così tenui, che non servono per anco alla metà di quanto bisogna ad ogni canonico pel proprio mantenimento. Per questa cagione cotesti canonici non attendono alla uffiziatura del coro, stimandosi liberi da un tale dovere. Nell'anno 1800 muore un ricco signore, il quale non avendo eredi lascia una pinguisima eredità alla chiesa suddetta, con obbligo che le rendite dovessero essere divise fra i canonici, istituendo parimenti altri quattro posti canonicali. Nell'anno 1804 vanno al possesso della eredità, e da quel momento incominciano a percepire una rendita vistosa, qual si è quella di quattro fiorini giornalieri, non che altri proventi, per altri lasciti donati alla chiesa da benefattori per uffizature da farsi per le anime dei trapassati. Quantunque sieno così pingui le rendite canonicali, pure continuano a godersene senza attendere alla uffiziatura giornaliera del coro. La cosa passa di questa maniera per lo spazio di sei mesi, durante i quali la Sede vescovile è vacante. Viene eletto Jacopo a Vescovo, il quale, non appena entrò al possesso della sua diocesi, esaminata la cosa di questa collegiata, forma un decreto, con cui obbliga quei canonici alla giornaliera uffiziatura corale, allegando nel decreto suddetto, che a ciò sono obbligati per la mutazione dello stato delle cose e la moltiplicazione delle rendite. Quei canonici si oppongono, allegando la consuetudine. Domandasi se in questo caso valga una tale ragione, e se, per l'aumento delle rendite, debbano attendere al decreto di Jacopo, ed osservare la quotidiana uffiziatura corale.

Il nostro vescovo Jacopo aveva ogni ragione di formare il decreto, con cui obbligava i canonici della collegiata non Insigne dei santi Fabrizio e Mauro alla uffiziatura corale quotidiana. Imperocchè qualunque volta la esenzione dalla quotidiana uffiziatura viene pretesa dai canonici di una collegiata non Insigne per la tenuità delle rendite, la medesima esenzione deve durare finchè la tenuità stessa delle rendite ha durazione. Imperocchè quando queste vengono aumentate, è conforme al dovere che parimenti ritorni a rivivere l'obbligazione della uffiziatura corale. Quindi allora quando i canonici della collegiata non Insigne di Valluta della diocesi alifana pretendevano che fosse nullo il decreto del Vescovo che li obbligava alla quotidiana uffiziatura, e fondavano la loro pretensione nella consuetudine di uffiziare solamente nei giorni festivi, e nella tenuità delle rendite, la sacra Congregazione nel dì 12 febbraio dell'anno 1707, al dubbio proposto: « *An canonici Ss. Annunziatae Vallatae teneantur ad quotidianam officium in choro?* » rispose: « *Pro nunc affirmative.* » La quale risposta non fondasi nella pretesa consuetudine, poichè la prova di essa non fu fatta giuridicamente, ma soltanto nella tenuità delle rendite, le quali, potendosi aumentare, per questo fu detto: « *Pro nunc,* » e nelle causa *Aliphana* collegiata al dubbio proposto: « *An canonici collegiatae ecclesiae S. Crucis quotidie officium teneantur?* » nel giorno 17 dicembre dell'anno 1717 fu rescritto: « *Negative, et servetur reductio facta ab Episcopo anno 1671, auctoritate sacr. Congregationis.* »

Ciò posto impertanto apertamente si vede che cessata la causa pei nostri canonici, per la quale si astenevano dalla uffiziatura giornaliera corale, per l'aumento delle loro rendite, è di necessità che parimenti abbiano ad attendere alla uffiziatura suddetta. Quindi nel suo vigore dev' essere tenuto il decreto del vescovo Jacopo, che a questa li obbliga, ed essi hanno stretto dovere di obbedire alle sue ordinazioni.

CARD. PETRA.

C A S O 8.°

La collegiata non Insigne di Sant'Antonio fu eretta nell'anno 1500, e quella Insigne di S. Lorenzo nell'anno 1550. Insorge la questione intorno la precedenza, ed i canonici della prima pretendono di avere questa precedenza pel titolo di antichità superiore a quella dell'altra. I secondi negano ad essi la cosa pretesa. Domandasi adunque se questa precedenza si convenga alla collegiata di Sant'Antonio od a quella di S. Lorenzo.

La precedenza si conviene alla collegiata di S. Lorenzo, che è Insigne a preferenza di quella non Insigne di Sant'Antonio. Imperciocchè la precedenza non devesi riguardar per riguardo all'antichità della fondazione, ma bensì per ciò che alla Insignità si compete. Quindi non giova alla collegiata di Sant'Antonio l'essere fondata nell'anno 1500, imperocchè quella di S. Lorenzo, sebbene sia fondata nel 1550, ha precedenza perchè Insigne. Così infatti dichiarava la sacra Congregazione dei Riti nella causa intitolata *Firmana* del giorno 20 maggio 1612, nell'altra causa il cui titolo è *Nolana* agitata nel giorno 24 giugno 1699. A queste cose aggiunger si deve che la medesima decisione dovrebbe valere anche nel caso, in cui la collegiata di S. Lorenzo fondata posteriormente, fosse stata fondata con la clausola *Sine alicujus praejudicio*, secondo la decisione della medesima sacra Congregazione dei Riti nella suddetta causa *Firmana*, e prima anche nella *Nolana* del giorno 21 aprile 1602. Ciò si può apertamente vedere nella collezione delle apostoliche decisioni alla parola *Collegiata*, num. 5, e nel cap. *Transmissae* 33, de *Verbor. significat.*, appo il

BARBOSA.

C A S O 9.°

La collegiata Insigne di S. Damaso ha l'Insignità a *jure*; e quella di S. Domenico ha una eguale Insignità per un privilegio posteriore. Nella insorta disputa di precedenza l'arcidiacono della collegiata di S. Domenico pretende che sia dovuta alla sua chiesa. Ha forse ragione di sostenere questo diritto?

Il diritto vantato dall'arcidiacono di S. Domenico non è appoggiato sopra alcun fondamento di verità, anzi manca assolutamente di appoggio, ed egli dimostra d'ignorare le decisioni della sacra Congregazione. Imperocchè se queste sapesse si asterrebbe di certo dal vantare di sostenere quanto non gli si compete; chè nella causa *Castellana* trattata dalla sacra Congregazione dei Riti nel di 13 febbrajo 1700, dove appunto si agitava la questione intorno alla precedenza in proposito, e nella causa *Navarren.* definita il di 8 maggio dell'anno medesimo al *dubb. 2*, fu dichiarato che la precedenza compete a quella collegiata che ha la Insignità *a jure*, a preferenza di quella che la ha posteriore per *privilegio*. Ciò parimenti dimostra il Monacell., al *tom. 1, tit. 1, formul. 4, num. 22*; nonchè l'*Ursaya, tom. 1, part. 1, disceptat. 6, n. 571*. La precedenza adunque compete alla chiesa di S. Damaso, e deve il nostro arcidiacono astenersi dal vantar diritti che alla sua collegiata non si competono.

MONACELLI.

C A S O 10.º

Le collegiate di S. Silvestro e di Santa Maddalena sono egualmente Insigni *a jure*. Quella di S. Silvestro fu fondata nell'anno 1400, ed ottenne fin da quel tempo la Insignità; l'altra di Santa Maddalena fu nell'anno 1600, e, quantunque di tanto posteriore alla prima sen sia, pure fu ornata d'insegne più onorifiche. A malincuore i canonici di essa vedono di essere posteriori alla prima collegiata, e stimano la maggiore onorificenza che hanno nelle insegne possa loro essere di appoggio, sopra cui fondare un diritto di precedenza. Promuovono infatti la causa innanzi al Vescovo, ed i canonici della prima non fanno che opporre alle loro istanze l'antichità della propria chiesa, per cui sostengono doversi ad essa la precedenza. Domandasi se abbiano donde convenientemente fondare la loro ragione, e se gli argomenti dedotti dalla maggiore antichità della chiesa bastino per far loro riportare vittoria nella questione.

Non avvi dubbio che gli argomenti prodotti dai canonici della Insigne collegiata di S. Silvestro sieno bastevoli per far loro riportare vittoria nella questione promossa dai canonici della Insigne col-

legiata di Santa Maddalena. Imperocchè da un decreto della sacra Congregazione riferito dall' Ursaya, *loc. cit.*, n. 177, abbiamo che fra due collegiate parimenti Insigni per diritto deve sempre precedere quella fondata anteriormente, e l' Ursaya, nel citare questo decreto, cita parimenti il Nisolio, il Pellegrin., Tondur. ed il card. De-Luca nella *Miscellanea ecclesiastica, disceptat.* 43, n. 6.

Nè giova che i canonici di Santa Maddalena pretendano doversi il titolo di precedenza alla propria chiesa, perocchè hanno insegne più onorifiche, poichè questo, secondo la decisione della suddetta sacra Congregazione dei Riti nella causa *Novarien.* apertamente dichiara, definendo la causa nel giorno 8 maggio dell' anno 1700, che tali onorifiche insegne a nulla influiscono per la precedenza. Egualmente decise nella causa intitolata *Civitatis Castellanae* del dì 13 febbraio 1700, secondo il riferire del sopraccitato Ursaya, *l. c.*, n. 164, 165, 181, 182 e 183.

Abbiano adunque pace i nostri canonici contendenti, e si ritirino dalla questione che inutilmente promuovono contro la chiesa di S. Silvestro, poichè ad essa è dovuta la precedenza, per l' antichità della fondazione, quantunque non abbia tutte quelle onorifiche insegne di cui essi sen vanno adorni. CARD. DE-LUCA.

C A S O 11.º

La Insigne collegiata di S. Lorenzo precede per antichità la collegiata parimente Insigne di S. Bernardo, la quale però fu più recentemente fondata. Sebbene alla prima per l' antichità si convenga la precedenza, pure questa seconda ha l' uso dei pontificali per riguardo al suo abate, ed i suoi canonici godono la facoltà di indossare il rocchetto e la cappa magna. Per tutte queste prerogative Mauro, che ne è l' abate, pretende di avere una precedenza sopra quella di S. Lorenzo, ed i canonici della prima non vogliono intorno a questa parte cederla a quelli parimenti di S. Lorenzo. Questionano fra loro, ma invano; chè le parti contendenti non possono essere ridotte ad amistà. Egli è per questo che il litigio viene dedotto alla curia vescovile affine di definire la questione. Domandasi quale giudizio dev' essere proferito in proposito.

Malamente Mauro abate della collegiata di S. Bernardo, ed i suoi canonici fondano le ragioni per avere la precedenza nell' uso che ha di pontificare. per quanto al primo compete, e perciò che riguarda i secondi di portare il rocchetto e la cappa magna. Imperocchè queste insegne onorifiche, quantunque attribuiscono un grado distinto in quanto si compete alla stima, pure non valgono menomamente per fare che quelli che ne sono decorati abbiano una precedenza; perocchè la precedenza, quando si tratta appunto di due collegiate parimenti Insigni, si compete a quella che ha una anteriorità di origine. E tale fu appunto la decisione che diede la sacra Congregazione allorquando nella causa che ha per titolo *Januensi Praecedentiarum* trattavasi della precedenza della Insigne collegiata di santa Maria della Vigna, che contendeva questo diritto all' altra Insigne collegiata dei santi Fabiano e Sebastiano, che più recente, per quanto riguarda l'origine, aveva però nel suo abate l'uso del pontificale, ed i suoi canonici la facoltà di portare il rocchetto e la cappa, e la risoluzione appunto fu data a favore della prima, nella sentenza proferita il giorno 19 luglio 1710.

A vedere però più chiaramente la cosa da noi proposta daremo i seguenti dubbii con le loro soluzioni.

1. « *An constet de collegialitate cum qualitate Insignitatis S. Mariae Vinearum Genuae.* »

2. « *An liceat canonicis ejusdem ecclesiae capitulariter cum eorum praeposito incedere in processionibus, et aliis functionibus ecclesiasticis, et quatenus affirmative.* »

3. « *An eis debeatur praecedentia adversus parochos urbanos, et canonicos ecclesiae S. Mariae, et sancti Fabiani et Sebastiani de Carignano ejusdem civitatis?* »

La sacra Congregazione rispose « *affirmative in omnibus.* »

Tale è lo riferire dell' Ursaya al *tom. 1, part. 1, discept. 6*, in cui pure si possono leggere molte cose, le quali varranno a dilucidare maggiormente la materia.

BARBERINI.


C A S O 12.^o

Il canonico Ottavio della Insigne collegiata di S. Fulgenzio sostiene che la sua collegiata come Insigne, viene equiparata alla cattedrale di S. Vittore. Marco canonico di quest'ultima nega assolutamente la cosa. Qual dei due è favorito dalla ragione?

Certamente il nostro canonico Ottavio è favorito dalla ragione, e può sostenere a pien potere che la sua collegiata essendo Insigne viene quasi equiparata ad una cattedrale. Tale infatti è lo statuto del *c. Quia saepe contingit, de Election.*, in 6, e dalla Glossa, in *c. Statutum* 11, alla parola *Cathedralium, de Rescriptis*, in 6, nonchè dal Concilio Tridentino, alla *sess. 24, cap. 12, de Reformatione*, come ad evidenza dimostra al *t. 3* dei Commentarii sopra la Costituzione 7 d' Innocenzo IV, *sess. 2, n. 9*, il

CARD. PETRA.

INSTITUZIONE



La Instituzione, o l'istituire nei benefizii in una duplice maniera viene presa nel diritto, cioè generalmente, ovvero per qualunque modo di provvisione, e propriamente, ovvero specialmente. La Instituzione nel primo modo considerata comprende sotto di sè qualunque provvisione canonica, ossia modo legittimo di acquistare un beneficio ecclesiastico, tanto che tale canonica provvisione si faccia per la elezione celebrata e confermata secondo i riti, quanto se abbia luogo per la postulazione ammessa dal Papa, e per la nomina, ovvero presentazione fatta dal patrono, con la seguita instituzione, ovvero avvenga per la collazione libera del beneficio fatta dal legittimo superiore, senza una previa elezione del capitolo, ovvero per la presentazione di un altro, ovvero per la rassegna, e per la permuta, o per la translazione fatta con autorità del legittimo superiore; come si può vedere nell'Arg. del *cap. In litteris* 5, *de Restit. Spolior.*; *cap. Non amplius* 1; *cap. Auctoritate* 4; *cap. Ad decorem* 5; *cap. Cum venisset* 6, *de Institutionibus*; *c. Beneficium* 1, *de Regulis juris*, in 6.

La Instituzione propriamente, o specialmente considerata comprende solamente quella concessione di un beneficio, che da un legittimo superiore viene fatta ad alcuno per la previa presentazione del patrono, e viene diffinita: « *Concessio Ecclesiae seu beneficii auctoritate Episcopi, vel alterius ordinarii factu non simpliciter cuiusvis clerico, sed ei, qui est a patrono nominatus et praesentatus.* » Così i giuristi col Barbosa, *part. 3, de Offic. et potest. Episcop., allegat. 72, n. 174*, e la Glossa, *in cap. 1, de Institutionibus, in 6.*

La Instituzione propriamente, o specialmente considerata differisce assai dalla collazione e dalla presentazione, secondo il testo espresso nel *cap. Cum illis 16, §. Cum autem, de Praebend., in 6*, in cui si legge: « *Cum autem inter collationem, praesentationem, ad Institutionem, differentia magna esse noscatur.* » Imperocchè la presentazione propriamente si fa, ed ha luogo, quando dal patrono, cui si compete il giuspatronato, viene nominato o presentato un chierico idoneo all'ordinario pel vacante beneficio. Così la comune opinione con la Glossa, *in cit. cap. Cum in illis*, alla parola *Nota insuper*. La collazione poi propriamente parlando è quella che si fa, quando il beneficio è libero, e nella mera disposizione dell'ordinario, e liberamente viene conferito a quello cui egli vuole, purchè sia idoneo. Tale è il parere comune con la Glossa nel *loc. cit.*, e l'altra Glossa nella rubrica, *de Institutionibus, in 6*, alla parola *Nam collatio*. La Instituzione poi propriamente detta è quella che si fa quando il beneficio non è libero, nella disposizione dell'ordinario, ma di giuspatronato di alcuno, alla presentazione del qual patrono, l'ordinario instituisce nel tale beneficio il chierico idoneo presentato, ovvero a lui un tale beneficio concede. Così la sentenza universale dei teologi con la Glossa al *loc. cit.*, ed il Barbosa al *loc. cit., n. 272*; e l'Abbate, *in cap. Auctoritate 4, de Institutionibus, n. 7*, nonchè il Reiffenstuel, *lib. 3 Decret., tit. 7, n. 4.*

La Instituzione è triplice: collativa, autorizzabile e corporale, dice l'Abbate, *in cit. cap. Auctoritate, n. 7 e 8*; Fagnano, *in c. Cum ecclesia 3, de Caus. possession., n. 28, ec.*; il Reiffenstuel, *l. c., n. 5*, e la comune degli altri, con la Glossa, *in cap. Cum beneficium 1, de Regulis juris, in 6*; dove circa alla metà così espressamente si legge:

• *Dicendum, quod triplex est Institutio, quaedam est Institutio tituli collativa; alia est Institutio auctorizabilis quoad commissionem curae animarum; alia est Institutio realis, et actualis, quae vocatur investitura, seu inductio in possessionem realem et corporalem.* • La Instituzione collativa, che con altro nome appellasi verbale, è quella, per cui dall'ordinario con parole o lettere viene conferito o concesso il titolo di un beneficio ad un chierico idoneo ad esso nominato dal legittimo patrono, ovvero presentato. La Instituzione autorizzabile altro non è che l'approvazione ad esercitare la cura delle anime, o la commissione della cura delle anime, come espressamente dice la Glossa addotta più sopra, ed il Sommario al *cap. Cum satis 4, de Officio archidiaconi*, in cui si legge: « *Archidiaconus sine mandato Episcopi non committit curam animarum, idest non habet Institutionem auctorizabilem.* » La Instituzione corporale o reale altro non è che la induzione nell'attuale possesso del beneficio, per cui cioè si dà il vero e reale possesso del beneficio stesso conferito ad alcuno dal legittimo superiore, e di questa Instituzione corporale si fa menzione espressa nel *cap. Ad haec 7, de Officio archidiaconi*, dove si legge: « *Institutio corporalis tam super beneficiis, quam etiam dignitatibus ad ipsum (archidiaconum) debeat pertinere.* » Questa Instituzione corporale con altro nome si chiama investitura, installazione, missione nell'attuale possesso.

La Instituzione collativa, secondo il diritto comune si appartiene al Vescovo del luogo, in cui è situato il beneficio, secondo il *cap. Omnes basilicae 10, caus. 16, quaest. 7; c. Ex frequentibus 3, de Institutionibus; cap. Cum ex injuncto 12, de Haereticis, in fin.* E così parimenti opinano in generale tutti i teologi con Fagnano, in *cap. Eamte, n. 6, de Aetate et qualitate*, e *cap. Auditis, n. 2, de Praescriptione; Barbosa, part. 3, de Offic. et potest. Episcop., alleg. 72, num. 176*, e l'Abbate, in *cap. Cum ecclesia vulterana, n. 8, de Electione*. Anche il vicario generale del Vescovo, in virtù del mandato generale, può istituire nei beneficii presentati dai patroni; secondo il *cap. Ex frequentibus 3, de Institutionibus*, e la Glossa ivi alla parola *Officialium*; l'Abbate, *ibid., n. 7*; il Barbosa, *ibid., n. 3*, e gli altri comunemente. Anche il capitolo, ovvero il vicario capitolare in tempo di sede vacante, può istituire, secondo il testo espresso nel *c. Etsi capitulum 1,*

de Institutionibus, in 6, dove si legge: « *Etsi capitulum sede vacante beneficia, quae ad collationem Episcopi pertinent, conferre non possit. Praesentatis tamen à patronis potest admittere, si sint idonei, et eos instituere in beneficiis, ad quae fuerint praesentati; licet ad Episcopum, si superasset, admissio et Institutio hujusmodi pertineret.* »

Secondo il diritto comune ai prelati inferiori non si compete il diritto d' istituire nei benefizii i presentati. Così la comune opinione Arg., c. *Omnes basilicae* 10, caus. 16, q. 7; c. *Ex frequentibus* 3, de *Institutionibus*; cap. *Ex injuncto* 12, de *Haereticis*, in fin.; cap. *Etsi capitulum* 1, de *Institutionibus*. Può però loro competere tal facoltà d' istituire nei benefizii, per un qualche speciale diritto; come, a cagion di esempio, per privilegio, secondo la fondazione, consuetudine, o prescrizione legittimamente completa; secondo l'opinare del Barbosa, de *Offic. et potestate Episcoporum*, part. 3, alleg. 72, n. 184, con gli altri ivi allegati, Pirrhing, l. 3 *Decret.*, tit. 7, n. 6; Reiffenstuel *ibid.*, n. 5; Azorio, part. 2, lib. 6, cap. 22, quaest. 2, ed altri che ad essi possa competersi una tale facoltà per privilegio, o speciale concessione si deduce dal cap. *Super eo* 15, de *Officio delegato*, dal cap. *Ex frequentibus* 3, de *Institutionibus*, a quanto si può aggiungere anche la Glossa alla parola *Officialium*, ed al cap. *Cum satis* 4, de *Offic. archidiacon.*, dove si legge: « *Sine licentia et mandato Episcopi.* » Che possa loro competersi una tale facoltà, secondo la fondazione almeno fatta dagli antichi tempi, si deduce dal cap. *Significatum*. 11, de *Praebend.*, dal cap. *Praeterea* 25, de *Jurepatron.*, e dal cap. *Quanto* 16, de *Censibus*, dai quali si desume che può il fondatore di un beneficio nei limiti della fondazione aggiungere qualunque qualità egli voglia, leggi e condizioni a sè piacevoli, purchè sieno possibili ed oneste, e lo faccia col consenso dell' ordinario. Per la qual cosa se nella fondazione col consenso del Vescovo vi sia stata apposta la qualità o condizione, che la Istituzione in tale beneficio appartenga ad uno inferiore, potrà certamente questo inferiore istituire il presentato al beneficio suddetto. Così esprime l'Abbate nel cap. *Cum dilectus*, n. 4, de *Consuetudine*; il Barbosa, lib. 3, *juris Eccles. univers.*, cap. 12, n. 208; il Pirrhing, *loc. cit.*, num. 6; il Reiffenstuel, *loc. cit.*, n. 28, e gli altri. Dicesi poi a bella posta,

per fondazione almeno fatta ab antico, poichè nelle nuove fondazioni non si può più porvi questa legge o condizione, avendo il Concilio Tridentino, *sess. 14, cap. 12*, provvidamente decretato : « *Ut in casu foundationis, aut dotationis, hujusmodi Institutio Episcopo, et non alteri inferiori reservetur.* » Quindi la sacra Congregazione, interprete dello stesso Concilio, consultata se nei giuspatronati, che vengono ottenuti dopo il Tridentino, si possa riservare la Instituzione ad un altro fuori del Vescovo, rispose che neppure nelle chiese esenti ciò può aver luogo, ove il rettore di quelle non fungesse una ordinaria giurisdizione. Così riferisce il Fagnano, nel *lib. 1 delle Decretali, al c. Cum ecclesia vulterana 31, de Institutione. n. 31.*

Che a lui possa competersi tal facoltà si deduce dal *cap. Dudum 54, §. de Institutionibus; cap. Referente 3, de Praebend.; c. Ad haec 2, de Excessibus praelatorum.* E di tale opinione è parimente la Glossa, in *cap. Super eo 15*, alla parola *Archidiaconus*, dove tratta dell' ufficio di un delegato, e l'altra Glossa, nel *cit. cap. Referente*, alla voce *Assignavit*; nonchè il Fagnano, in *cap. Eam te 4, de Aetat. et qualitate, n. 7*; l'Abbate, in *cap. Cum satis 4*, trattando appunto dell' ufficio dell' arcidiacono; il Serafino alla *decis. 306, num. 9*; il Reiffenstuel, *loc. cit., num. 30*; il Barbosa, *cit. alleg. 72, num. 184*, con altri molti ivi allegati. Che possa ad essi competere tale facoltà per una prescrizione legittimamente completa si deduce dal *c. Placuit 1*; dal *cap. De quarta 4*; dal *cap. Ad aures 6*; dal *c. Auditis 15*, e dal *cap. Cum olim 18, de Praescriptionibus.* E che valga tale facoltà proveniente da una prescrizione immemorabile lo ritiene il Barbosa, nella *cit. Alleg., num. 82, 184*, citando Marco Antonino, dove tratta delle varie risoluzioni, al *lib. 1, part. 2, quaest. 1, princip., art. 10.* Anzi l'Azorio alla *part. 2 del lib. 6, c. 22, quaest. 6*; ed il Pirrhing, *loc. cit. n. 6*; col Reiffenstuel, *loc. cit., n. 31*, ed altri concedono ciò assolutamente trattando della prescrizione, non richiedono di necessità che sia immemorabile, come la vuole il Barbosa, *loc. cit.*, e ciò secondo i generali principii che ordinariamente s' insegnano, trattando appunto della prescrizione, e di questa opinione è anche il Fagnano, nel *cap. cit. Auditis, n. 6*, dove dice, che il prelo inferiore solo abbia instituito per lo spazio di 40 anni, per questo spa-

zio di tempo in cui usò della Instituzione viene al possesso della prescrizione, per cui può in appresso istituire anche con esclusione del Vescovo ; il Nevo parimenti opina col Fagnano, *in cit. cap. Auditis*, n. 25, e così ritiene pure l' Innocenzo, *in cap. Cum olim, de Restit. spoliator.*

Ai prelati inferiori anche regolari si compete il diritto d' Instituzione nelle chiese a sè *pleno jure* soggette ; come si raccoglie dal *cap. Lateranensi 31, de Praebend.*, col mezzo dell' argomento dedotto dal senso contrario dalle seguenti parole. Ivi si legge: « *Statuentes nihilominus quatenus religiosi, in ecclesiis, quae ad ipsos pleno jure non pertinent juxta ejusdem concilii statuta Episcopis instituendos presbyteros repraesentent, ut illis de plebis cura respondeant.* » Locchè concorda con la Costituzione unica, *de Excessibus praelatorum*, §. *Quidam praeterea*, e dal c. *Cum et plantare 3, §. In ecclesiis de privileg.*, dove la Glossa alla voce *pleno jure*, ne deduce che nelle chiese, *pleno jure*, cioè spirituali e temporali appartenenti a religiosi, nulla può il Vescovo attentare contro di quelli, e così l' Instituzione, destituzione, in quanto alle cose temporali e spirituali ad essi appartenga. Così apparisce dal *cap. Visis litteris 1, caus. 16, quaest. 2*, e ritengono il Fagnano, *in cap. Cum venissent 6, de Institutionibus*, n. 14 ; il Barbosa, *D. Allegat. 22, n. 184* ; il Pirrhing, *loc. cit.*, n. 6 ; il Reiffenstuel, *loc. cit.* n. 32, ed altri.

I laici qualunque sieno non possono per verun modo propriamente istituire un chierico in un qualunque beneficio, come raccogliasi dal *cap. Praeterea quia 4, de Jure patronato*, in cui viene ordinato che sieno scomunicati quei laici che presumono d' istituire o destituire i chierici nelle chiese anche patronali. Così abbiamo dal *cap. Si quis deinceps 11*, e dal *cap. Quoniam 13, caus. 16, quaest. 7*, dove viene decretato che sieno soggetti non solo alla pena della sospensione, ma anche della scomunica quei chierici che osano di ricevere la investitura od istituzione di un beneficio, contro gli statuti dei sacri Canonici e dei santi Padri dalle mani di qualunque siasi laica persona. La ragione si è perchè la potestà d' istituire nei benefizii è una cosa spirituale, di cui un laico è incapace, giusta il dire del c. *Decernimus 2, de Judicis* ; e dal c. *Causam, q. 7, de Praescript.*

La Instituzione autorizzabile, ossia la potestà di conferire la cura di anime, secondo il diritto comune appartiene solamente al Vescovo; privatamente ai prelati inferiori, se non abbiano una giurisdizione quasi vescovile nel clero, e nel popolo privatamente al Vescovo, secondo il testo espresso nel *cap. Cum satis 4, de Offic. archidiaconi*, dove la Glossa *fin.*, ed i teologi comunemente concordano nella medesima opinione, come pure concorda il *cap. Nullus 11, caus. 6, quaest. 7*, dove viene ciò espressamente stabilito. Abbiamo detto con istudio, se non abbiano una giurisdizione quasi vescovile nel clero, e nel popolo privatamente al Vescovo, poichè questi prelati inferiori non sono di alcuna diocesi, e sono così stabiliti nel proprio tenitorio, da venire distinti col nome di diocesani, secondo la Glossa nella Clementina 1, alla voce *Diocesanis, de foro competenti*, ed il dire dell'Abbate allo stesso luogo, *n. 15, Cardinal, in 4, quaest. 2*; Imola, *n. 58*; Votalin, *n. 4*. Donde ne avviene, che avendo una intera giurisdizione sul clero, e popolo privatamente al Vescovo, per ciò ottengono la facoltà di dare altrui la cura delle anime, che niun altro fuori del Papa potrebbe concedere. Così abbiamo dal Fagnano, *lib. 1 Decretal., in cap. Eam te, n. 4, de Ætat. et qualitate*, e nel *cap. Cum contingat, n. 31 e 37, de Foro competent.*, allegando la sentenza della sacra Congregazione del concilio, così ritiene anche il Reiffenstuel nel luogo sopra citato, e tutti gli altri teologi comunemente. La Instituzione autorizzabile, o la potestà di conferire la cura delle anime non può competere nè in forza della consuetudine, o di prescrizione ai prelati inferiori che non hanno un proprio territorio, *privative ad Episcopum*. Così dal *cap. Cum satis 4, de Offic. archidiaconi*, in cui Alessandro III rescrisse all' elianense arcidiacono, che senza licenza del suo Vescovo commetteva la cura delle anime, dicendo che ciò poteva fare secondo la consuetudine, come riporta la Glossa, *in casu ibid.*, colle seguenti parole: « *Quoniam igitur obtentu alicujus consuetudinis non debes contra Ss. Patrum Constitutiones venire, et quod ad tuum non spectat officium, vindicare mandamus, ut nemini sine licentia, et mandato Episcopi curam praesumas committere animarum,* » e di egual modo ritengono nel detto *c. Cum satis*, l'Abbate, *n. 3*; Giovanni Andrea, *ibid.*, *n. 6*; il Layman, *Notand. unic.*;

Fagnano, *in cit. cap. Eam te, de Ætate et qualitat.*, n. 5; l'Azorio, *part. 1, lib. 5, cap. 19, §. Consuetudo item*; Pirrhing, *lib. 1 Decretal., tit. 23, n. 13*; Reiffenstuel, *lib. 3 Decretal., tit. 7, n. 58*, ed altri. Arg., *cit. cap. Cum satis 4, de Officio archidiaconi*, ed il Concilio Tridentino, alla *sess. 7, cap. 13, de Reformat.*, dove stabilisce che niun chierico possa essere istituito anche sotto pretesto « *cujusvis privilegii, seu consuetudinis etiam ab immemorabili tempore praescriptae, nisi fuerint prius a locorum ordinariis examinati, et idonei reperti.* » Donde apparisce che da niuna consuetudine può essere introdotto, che nelle chiese al Vescovo soggette senza la sua approvazione da qualunque siasi prelato inferiore, sieno istituiti i chierici alla cura delle anime, che che ne senta in opposto il Barbosa, *de Offic. et potest. Episc., part. 3, allegat. 72, n. 185*, ed alcuni altri da esso citati, e dopo di lui l' Engel, *lib. 3 Decretal., tit. 7, n. 8*.

C A S O 1.º

Paolo, arcidiacono della chiesa di Coimbra, alla vacanza di un beneficio nella parrocchia dei santi Martino e Lazzaro ne fa la Instituzione, ovvero ne dà la investitura a Giacomo persona sua amica, la quale però è idonea a funger l' uffizio cui viene eletto. I mansionarii di quella chiesa reclamano contro questa Instituzione, dicendo che a lui non si compete, ma bensì al Vescovo. Domandasi se siano appoggiati al vero i reclami dei mansionarii, ovvero se l' arcidiacono possa istituire.

Rispondiamo che il reclamo dei mansionarii appoggiasi alla verità, imperocchè è vero che la Instituzione corporale o reale, che volgarmente addimandasi investitura ed installazione, secondo il diritto comune, aspetta all' arcidiacono, giusta il testo espresso nel *cap. Ad haec 7. §. In quaedam, de Officio archidiaconi*, dove si legge: « *Institutio corporalis tam super beneficiis, quam etiam dignitatibus ad ipsum archidiaconum debet pertinere;* » ma devesi osservare che abbiamo detto secondo il diritto comune, poichè per consuetudine un tal diritto fu tolto all' arcidiacono, e fu aggiudicato al Vescovo, così che quasi sempre la Instituzione corporale o la investitura nei bene-

fizii appartiene al Vescovo, od a quello che viene da lui delegato. Così pure viene sanzionato dall'Arg., *cap. Episcopus 28, de Praeben., in 6*; dal Gonzalez, *in cit. cap. Cum satis, de Offic. archidiaconi, n. 3*; dal Barbosa, *de Dignitatibus, cap. 5, n. 3*; dal card. Petra, *tom. 5, Comment. in Constit. 4, Callisti III, n. 123*; dal Covaruvia, *lib. 3, Variar. resolut., cap. 16, n. 7, vers. Tertius casus*; Engel., *l. 3 Decretal., tit. 7, n. 5*; Reiffenstuel *ibid., n. 44*.

Adunque il nostro Paolo arcidiacono di Coimbra non poteva instituire Giacomo nel beneficio vacante nella parrocchia dei santi Martino e Lazzaro, quando a questo atto non fosse stato commissionato dal Vescovo.

BARBOSA.

C A S O 2.°

Rimane vacante la cappellania di S. Giuseppe, cui pure è annessa la cura delle anime. La rendita di questa è di 1000 scudi all'anno, e l'instituzione si addice a Leopoldo. Questo è sacerdote e, scorgendo il buon provento che da quella deriva instituisce, se medesimo. Poteva egli farlo?

La vicaria di Sant'Alfonso rimane pure vacante, ed anche questa ha un buonissimo provento. Pietro nè ha il diritto della Instituzione, e conoscendo che non può instituire se stesso, ne da facoltà delegata a Gaspare per fare l'Instituzione, ma nel delegarlo l'incarica di eleggere se medesimo. Anche questa Instituzione può essere ammessa dalle leggi canoniche?

Per rispondere affermativamente a queste due proposte interrogazioni, converrebbe affatto versare nella ignoranza della materia ecclesiastica. Imperocchè a chi non cadrà sott'occhio l'inconvenienza della Instituzione di se medesimo al beneficio cui si compete il diritto d'instituire. Ma esaminiamo partitamente ogni questione.

In quanto adunque alla prima diremo che Leopoldo, quantunque abbia il diritto d'Instituzione alla cappellania di S. Giuseppe, pure egli non può usare di questo diritto per favorire se medesimo colla propria Instituzione. Tale è infatti la comune opinione dei teologi appoggiata al testo espresso nel *cap. Cum ad nostram 7, de*

Institutionibus, secondo la ragione assegnata : « *Cum inter dantem et accipientem debeat esse distinctio personarum.* » Adunque non è permesso a Leopoldo d'istituire sè medesimo.

Alla seconda domanda risponderemo parimenti negativamente. Imperocchè quegli a cui si addice la collazione di un beneficio non può neppure essere istituito da un altro che egli abbia delegato. Così pure uniformemente opinano i teologi nel testo espresso nel citato *cap. Cum ad nostram*, in cui si dice : « *Sed nec ab alio beneficium recipere potuit, cum jus conferendi alius non haberet.* » Imperocchè il delegato non conferisce la cosa di proprio diritto, ma per diritto od autorità del delegante, di cui rappresenta la persona, e funge le veci, e perciò nell'effetto il delegante conferirebbe a sè medesimo il beneficio, od istituirebbe sè stesso, come si dice nel *c. Qui facit 72, de Regul. juris, in 6* : « *Qui facit per alium est perinde ac si faciat per se ipsum.* »

Ciò posto diciamo che è necessario in primo luogo che il nostro Leopoldo ritrovi altra persona, cui istituire nella cappellania di S. Giuseppe. In secondo luogo, che il nostro Pietro veramente rifuggesi a dare una delegatizia potestà a Gaspare di fare la Instituzione di un sacerdote alla vacante vicaria di Sant'Alfonso, poichè Gaspare non potrà giammai usare della sua delegata autorità onde istituire alla suddetta vicaria il suo Pietro delegante.

FAGNANO.

C A S O 3.º

Rimane vacante il beneficio di S. Pantaleone, ed il giuspatrono, cui si addice la Instituzione, anzichè istituire un chierico concorso, istituisce Ermenegildo laico, il quale ha intenzione di abbracciare lo stato ecclesiastico. A questa Instituzione si oppone il Vescovo, poichè, secondo il diritto, un laico non può essere istituito. Il giuspatrono però insta per la validità della sua Instituzione, dicendo essere sufficiente che l'istituito possa in appresso ricevere gli ordini sacri requisiti dal beneficio. Che cosa dir si dovrà di questa impudenza del giuspatrono, che impugna la volontà e determinazione del Vescovo ?

La impudenza del giuspatrono nell' istituire il suo Ermenegildo, e per la quale impugna la volontà del Vescovo, che opera uniformemente alle leggi canoniche, è certamente riprovevole, e dimostra apertamente quanta sia la sua ignoranza in questa materia ecclesiastica. Infatti nei benefizii ecclesiastici non possono essere costituiti dei laici, ma bensì la Istituzione deve cadere soltanto sui chierici, come si vede dall'Argom., *cap. In ecclesia vestra 2, de Institutionibus*, dove si legge: « *Cum laici non debeant in canonicorum numero computari;* » e perciò vengono esclusi i laici dall' essere costituiti, quando non abbiano una dispensa apostolica; nè basta che dopo la Istituzione nel beneficio, od anche dopo la collazione diventino chierici, ricevendo la prima tonsura, secondo l'Arg., *c. Ex litteris 6, de Transationibus*, e come nota la Glossa al luogo medesimo, e l'Abbate dimostra concordando cogli altri in tale opinione.

È vero però che i chierici possono essere costituiti in un beneficio, che ricerca un certo ordine sacro, ancorchè non lo abbiano; ma ciò non giova al nostro giuspatrono per difendere la sua Istituzione; poichè Ermenegildo costituito non è chierico, e se anche fosse ascritto da quel punto al chiericato, non si troverebbe nello stato di poter ricevere l'ordine voluto dal beneficio; che se il diritto prescrive e permette questa Istituzione, egli però determina il tempo entro il quale l' costituito debba ricevere il sacro ordine. Tale è l' opinione comune appoggiata al testo espresso nel *cap. Si is 2, de Institutionibus, in 6*, dove si legge: « *Si is, ad quem rectoris praesentatio in aliqua parochiali ecclesia noscitur pertinere, quempiam non constitutum in sacris praesentes ad eum ipsum, dummodo alias sit idoneus, et infra tempus a jure statutum ad ordines, quos ipsius ecclesiae cura requirit, valeat promoveri, decernimus admittendum.* » NAVARRO.

C A S O 4.°

Muovesi litigio fra Atanasio e Virgilio intorno al tempo, in cui dev' essere fatta la Istituzione di un chierico ad un beneficio vacante. Il primo sostiene che dal diritto il tempo è determinato, il secondo nega la cosa, ma aggiunge che non è conveniente prostrarre

a lungo la Instituzione. Domandasi se la legge favorisca la opinione di Atanasio o di Virgilio.

Virgilio non si discosta dal vero nella opinione che sostiene. Imperocchè nel diritto non trovasi prefisso il tempo della Instituzione da farsi ai benefizii di quelli che vengono presentati, purchè a lungo non sia differito. Tale è la comune opinione dei giuristi col Corrado, *cap. 7, num. 11*; Lotter., *quaest. 15, num. 59*; Pirrhing, *lib. 3 Decretal., tit. 7, n. 9*; e Garcia, *part. 10, de Benefic., cap. 4, num. 1*, e colla Ruota nella causa *Dertonens. juris patronatus* trattata il giorno 8 febbrajo 1599, innanzi l'eminentissimo Penna, in cui fu deciso che il benefizio non è devoluto perciò che l'ordinario trascurò di instituire, non essendo prefisso il tempo, come riferisce il Garcia, e ritiene il Reiffenstuel, nel *l. 3 delle Decret., al tit. 7, n. 73*; nonchè il Barbosa, *de Offic. et potest. Episcop., part. 3, allegat. 72, n. 191*; dove allega anche la Ruota nella *decis. 4, de Jurispatronat. in noviss.* Se però quegli che ha la facoltà d' instituire i presentati sia negligente, o differisca più di quel che convenga, o ricusi del tutto la Instituzione, allora devesi ricorrere al superiore, come, a cagion di esempio, all'Arcivescovo, il quale assegnò il tempo al Vescovo, entro il quale la Instituzione debba essere fatta, passato il quale l'Arcivescovo stesso potrà fare la Instituzione, affinchè per una diuturna mancanza di rettore la Chiesa non ometta l'uffiziatura, ovvero soffra danno nell'amministrazione dei suoi beni, e per rimuovere il pericolo di aggravare le anime; come si ha dal *c. Ne pro defectu 44, de Election.,* e come comunemente ritengono i dottori con l'Antonelli, *de Tempor. legat., lib. 3, cap. 17, n. 2*, ed il Barbosa, *loc. cit.* Per la quale ragione S. Pio V, nella Costituzione che incomincia *In conferendis stabili*, che nelle parrocchiali la Instituzione di giuspatronato si faccia entro un limite da computarsi dal giorno della presentazione, nel qual tempo « *ordinariis*, sono queste le parole della Bolla al §. 4, *Institutionem facere negligentibus possint patroni pro hujusmodi Institutione obtinenda habere recursum ad Metropolitanum, vel viciniorum ordinarium, aut Sedem apostolicam.* » Antonell., *de Tempore legali, lib. 3, c. 17, n. 3*, ed altri.

REIFFENSTUEL.

C A S O 5.º

Pietro deve fare la Instituzione ad un beneficio secondo il diritto che ne ha, per cui domanda quali sieno i riti da usarsi in tali casi. Oltre a questo ricerca ancora se quegli, a cui favore fu fatta la Instituzione, possa di suo arbitrio prendere il possesso del beneficio. A queste due interrogazioni di Pietro quale risposta si potrà dare?

In quanto alla prima diremo che i riti ed i modi d' istituire realmente e corporalmente, o d' investire nei benefizii sono varii secondo la diversità dei luoghi, come notano l' Engel, *l. 3 Decretal., tit. 7, n. 5 e 6*; Pirrhing, *ibid. n. 1*; Zoesio, *ibid. n. 4*; Reiffenstuel, *ibid. n. 49*, Sannig., *eod. tit., cap. 3, n. 4* ed altri. Per la qual cosa nella pratica giova osservare attentamente le lodevoli consuetudini di ciascun luogo, ed i riti da usarsi nella Instituzione reale o corporale dei benefizii, i quali furono anticamente osservati, come abbiamo nell' Arg., *cap. Cum tanto 11, de Consuetudine*.

Per ciò che alla seconda parte del caso si addice, risponderemo, che quegli che è istituito in un beneficio in quanto al titolo, quantunque non possa prenderne il possesso di sua propria e privata autorità, tuttavia avendo luogo il consenso, o la licenza del legittimo superiore che vuole darne la possessione corporale, può prendere allora il possesso, senza che altro v' intervenga, come comunemente insegnano i teologi, e tra gli altri l' Abbate, in *cap. Auctoritate 4, de Institutionibus*; Covarr., *Variar. Resolut., lib. 3, cap. 16, n. 8*; Reiffenstuel, *ibid. n. 52*; Rebuffo, in *Praxi beneficior., tit. de Missione, in possess., n. 6*; Layman, in *cap. Nosti, n. 4, de Electione*; Engel, *l. 1, Decretal., tit. 7, n. 5*, Jul. Clar., in *2. Feudum, quaest. 26, num. 1*; Jason., *leg. Si ex stipulatione, n. 3, ff. de Acquirend. possess.*, ed altri. La qual cosa osservasi specialmente pei benefizii eretti nelle chiese dei regolari, per la cui possessione basta la legittima Instituzione, ovvero rispettivamente la legittima collazione senza d' uopo di altra cosa; specialmente quando il possesso delle cose si possa anche ottenere colla tradizione della Scrittura, o dell' instrumento, in cui è

contenuto il diritto di quello che fa la tradizione, secondo il testo espresso nella *legg. 1, cod. de Donationibus*, dove sta scritto che quegli che dà l'istrumento, è lo stesso che porga il possesso della cosa.

LAYMAN.

INTEGRITÀ. *Ved.* CONFESSIONE.

INTENZIONE

L'Intenzione generalmente considerata altro non è che un atto della volontà di quello che vuole fare qualche cosa o di per sè, o vuole che da altra persona sia fatta. Dividesi in attuale, virtuale, abituale ed interpretativa. L'Intenzione attuale è quella che ha taluno all'atto di fare qualche cosa, per cui cioè intende e vuole fare quanto realmente fa ed opera. La virtuale è quella, in forza o virtù della quale avuta antecedentemente, e non rievocata all'atto dell'azione cui fu mosso da essa, fa ed agisce veramente alcuna cosa, che altrimenti non farebbe. Imperòchè sebbene non abbia tale intenzione propriamente all'atto dell'azione, tuttavia rimane nel suo vigore, in quanto che in forza di quella le potenze esteriori vengono poste all'atto, sebbene l'operante non attenda *hic et nunc* all'atto che esercita. Tale intenzione virtuale, ha, a cagion di esempio, quel sacerdote, che, avendo stabilito di celebrare si veste dei sacri apparamenti, e va all'altare, e mentre celebra si distrae, e per la distrazione non considera attualmente l'azione che eseguisce, eppure questo sacerdote così distratto, si dice che celebra con intenzione virtuale, poichè in forza dell'Intenzione avuta da prima di celebrare la Messa, le sue potenze esteriori vengono applicate a tutti quegli atti convenienti alla celebrazione della Messa. L'Intenzione abituale è una volizione

od intenzione meramente pretérta, e non rievocata, ma così interrotta, che nè in sè, nè nel suo vigore od efficacia si ritiene ancora perseverante in qualche operazione morale, mentre tale intenzione abituale può essere non solo nell' uomo capace di ragione, vigile e sobrio, ma anche nell' uomo incapace di ragione, dormente, ed ebro, il quale moralmente non può operare. Per la qual cosa in ciò specialmente differisce l' Intenzione abituale dalla virtuale, che l' Intenzione abituale richiede solamente due cose. 1.° Che v' abbia preceduta l' Intenzione attuale. 2.° Che tale Intenzione non sia revocata. Ma l' Intenzione virtuale, oltre a queste due qualità, esige ancora, che vi rimanga, cioè una qualche virtù, forza ed efficacia influente, e movente in quello che attende all' opera presente. L' Intenzione interpretativa è quella, che l' uomo non ebbe mai, ma che però avrebbe potuto avere se avesse ad essa pensato.

L' Intenzione dividesi, oltre a ciò, in esplicita ed implicita. La prima è quella per cui vogliamo ed intendiamo alcuna cosa in sè chiaramente conosciuta e pensata. L' implicita è quella per cui vogliamo ed intendiamo una qualche cosa soltanto confusamente conosciuta, volendo cioè alcuna cosa in cui, o sotto cui quella prima è contenuta.

L' Intenzione è anche diretta ed indiretta; assoluta o condizionata. L' Intenzione diretta è quella per cui si vuole e s' intende alcuna cosa in sè stessa formalmente e positivamente. L' indiretta è quella, per cui in sè stessa una qualche cosa non si vuole, e non s' intende, però s' intende e si vuole direttamente una qualche causa, da cui ne scopriamo altra cosa provenire siccome effetto. Per l' Intenzione assoluta si vuole e s' intende una qualche cosa semplicemente e liberamente, con indipendenza da ogni condizione. Per la Intenzione condizionata infine si vuole e s' intende alcuna cosa soltanto dipendentemente da tale o tal altra condizione, così che il proprio volere non sia efficace, ove non pongasi quella condizione, o si conosca che fu posta.

Ciò posto per quanto si addice all' Intenzione richiesta nell' amministrazione o formazione dei sacramenti si può vedere ove abbiamo trattato dei sacramenti in genere da prima, poscia di ogni singolo

sacramento, e così pure per l'Intenzione nella recita dell'uffizio divino si può vedere nel dizionario l'*art. ORE CANONICHE*.

Ora alla sposizione perfetta di questa materia daremo alcuni pratici casi, che nel corpo dell'opera non ebbero luogo.

C A S O 1.°

Carlo divagato nei suoi pensieri non considera che il giorno dell'Assunzione di M. V. è giorno di festa, per cui il precetto incombe di ascoltare la santa Messa; pure liberamente senza che alcuno a forza ne lo conduca, osservando che la gente sua vicina si reca alla chiesa vi va egli pure ad ascoltare la santa Messa. Egli non ha alcuna Intenzione di soddisfare al precetto. Domandasi se avendo eseguito l'opera ingiunta dal precetto abbia al precetto medesimo soddisfatto; e prima si desidera sapere se per l'adempimento dei precetti si richieda l'Intenzione di soddisfare ad essi.

Rispondiamo a questa seconda interrogazione, la cui soluzione vuolsi premessa alla soluzione del caso, non ricercarsi l'Intenzione di soddisfare ai precetti, per l'adempimento dei precetti medesimi. Ricercasi però l'Intenzione di fare quanto viene imposto dallo stesso precetto, come dicono i Salmanticesi al *cap. 2, n. 159*; col Bus., *dub. 4*. Di tale opinione è pure il Sanchez ed il Vasquez, *1, 2, quaest. 100, art. 9*, e gli altri comunemente. La ragione di questa nostra asserzione si è, perchè la legge ordina solamente la libera esecuzione dell'opera esterna, a cagion di esempio l'ascoltare la Messa, non però che con un altro peculiar atto alcuno voglia ed intende di soddisfare al precetto, ovvero, come altri dicono, poichè i precetti non obbligano ad una obbedienza formale, cioè che si faccia quell'opera perchè è comandata, ma solamente alla materiale, ossia che si faccia ciò che viene ordinato.

Posti impertanto questi principii dirò che Carlo avendo liberamente ascoltata la Messa nella festa dell'Assunzione di Maria Vergine ignorando quel giorno essere festivo, pure soddisfece al precetto. Nè è necessario come altri vogliono, che venendo poscia a

cognizione essere quel giorno festivo formi allora l'Intenzione di soddisfare all'obbligo suo colla Messa già ascoltata, poichè la sostanza del precetto era già stata da lui soddisfatta.

S. TOMMASO.

C A S O 2.°

Antonino sacerdote recita l'uffizio con poca divozione, e perciò si propose di volerne ripetere la recita stessa per soddisfare al precetto. Occupato dappoi negli esercizi del suo ministero gli manca il tempo, e fornite le sue occupazioni non più si ricorda di quanto aveva stabilito nella mattina.

Giuseppe in giorno festivo recasi ad ascoltare la Messa, che con raccoglimento veramente ascolta, ma non forma l'Intenzione di soddisfare al precetto, e forma invece l'Intenzione di non ascoltarne una seconda.

Domandasi in primo luogo generalmente se soddisfi al precetto colui che facendo espressamente un'opera, forma Intenzione di non soddisfare per essa al precetto. In secondo luogo particolarmente si ricerca se Antonino, il quale aveva formato Intenzione di recitare nuovamente l'uffizio per adempiere all'obbligo suo, vi abbia invece soddisfatto colla prima recita, non accompagnata da quella divozione che egli voleva. In terzo luogo se Ginseppe il quale formò Intenzione di non soddisfare al precetto della Messa in giorno festivo, avendone ascoltata una, abbia al dover suo soddisfatto, quantunque siasi proposto di non ascoltarne una seconda per l'adempimento del precetto medesimo.

Alla interrogazione generale rispondiamo che soddisfa al precetto colui, che facendo espressamente un'opera intende di non soddisfarvi per essa. Tale è l'opinione del Suarez, Val., Vasquez e Lessio, *lib. 2, cap. 7, dub. 10*, contro il dire del Navarro, dell'Azzorio e di altri. Imperocchè i precetti obbligano solamente alla sostanza dell'opera ingiunta; adunque posta l'opera, non è in potere dell'operante il non soddisfare. Nè importa in primo luogo che gli atti non operino oltre l'Intenzione dell'agente: poichè ciò intendosi quando è in potere dell'operante, p. es., di soddisfare e non soddis-

fare. In secondo luogo, che se devesi cento ad alcuno non si soddisfa alla obbligazione donando liberalmente duecento. In terzo luogo, che colui che è obbligato per voto alla recita del rosario, non soddisfa all'obbligo suo, se lo reciti senza Intenzione di adempiere alla sua obbligazione. Imperocchè queste e simili obbligazioni provengono dalla volontà del promittente, il quale siccome da principio liberamente si costituì debitore, così liberamente può rimanere nel debito: ma l'obbligazione di obbedire alla legge proviene dalla volontà della legge, e perciò non si estende oltre la sua Intenzione e volontà, cioè oltre la sostanza dell'opera di precetto. Così opina e ragiona il Concina, n. 309; il Lessio, *loc. cit.*; il Layman; ed è comunissima sentenza appo il Tournely, Pontas, Suarez, Vasquez, Valenza, Salmanticesi, ec.

Ora dal generale al particolare discendendo per quanto ad Antonino si addice diremo che sebbene non abbia letto l'uffizio con quella divozione che voleva, ed abbia formato Intenzione nella recita, pure soddisfece al precetto; come opinano il Suarez, il Concina, ed il card. De-Lugo con altri molti.

Per quanto poi si compete a Giuseppe osserveremo ch'egli colla sua operazione di ascoltare la Messa, sebbene non abbia avuto Intenzione di soddisfare al precetto, pure vi soddisfece, ma però si macchiò di colpa trasgredendo un altro precetto, qual si è quello per cui ognuno è obbligato ad essere suddito del legislatore.

DE-LUGO.

C A S O 3.º

Tizio di buon mattino in giorno festivo si ubbriacò, quindi senza sapere ciò che facesse, trovandosi in compagnia di Berto e di Antonio, i quali parimenti che lui erano sommamente presi dal vino, sentendo suonar la Messa, vi si recò per ascoltarla.

Uberto, figlio di famiglia, il cui padre era sommamente osservatore delle pratiche di religione, nella vigilia di Natale viene violentemente obbligato ad osservare il digiuno, e solo per questa violenza assoluta Uberto adempie a quel precetto.

Domandasi in primo luogo se per l'adempimento del precetto

ricercasi l'Intenzione, o la volontà di fare ciò che dal precetto viene imposto. In secondo luogo se Tizio ascoltando nello stato di ebbrezza la Messa, ed Uberto digiunando solamente costretto dalla violenza del padre abbiano soddisfatto al precetto.

Alla prima domanda risponderemo, che certamente per l'adempimento del precetto ricercasi l'Intenzione e volontà di fare quanto dal precetto viene ordinato. Imperocchè la legge venendo data ad uomini, e non a bruti, perciò nell'umana maniera deve essere adempiuta. Quindi l'adempimento di ogni precetto tanto umano quanto divino, dev'essere un atto umano congiunto con la libertà e volontà dell'operante; cioè conviene che l'operante voglia ed intenda di fare ciò che è ordinato. Tale è la comune opinione seguita dai teologi col Vasquez, *tom. 2, quaest. 100, art. 9*, ed il Suarez e Sanchez.

Ciò premesso per adempiere alla prima domanda, facendosi ad esaminare ancor la seconda, conviene conchiudere, appoggiati alle premesse, che Tizio, Berto ed Antonio, i quali nello stato di ebbrezza hanno in giorno festivo ascoltata la Messa, senza intenzione di fare quell'azione, anzi neppure sapendo di farla, non soddisfecero certamente al precetto.

Per quanto finalmente ad Uberto si addice, avendo egli soltanto vincolato dalla violenza osservato il digiuno, non osservò nè adempiè per sua parte il precetto; imperocchè secondo il Vasquez, Suarez, Azorio, Filliuccio, la sua azione non fu un atto umano per mancanza di volontà. Abbiamo detto del tutto violentemente, poichè se Uberto per timore del padre avesse digiunato, benchè non lo avesse fatto senza questo timore, tuttavia, quantunque per la perversa volontà commettesse un peccato, pure avrebbe soddisfatto al precetto; chè il timore non toglie la libertà; giusta il dire del Sanzio, e dei Salmanticesi, nonchè del Layman, *lib. 2, tit. 4, cap. 4, n. 12*.

SANCHEZ.

C A S O 4.º

Anselmo vede di molto mal occhio Guglielmo e Luigi, i quali spesso vengono beneficati da Vladimiro, ed odia mortalmente Amalasunta giovane di 18 anni, perchè domandata da lui in isposa, ave-

va una ripulsa ottenuta. Questa giovane parimenti viene alimentata da Vladimiro suo cugino, il quale sa, che avrebbe parimenti pensato pell'atto del suo collocamento. Il perfido Anselmo non ha alcuna maniera di vendicarsi di Amalasunta, che inutili tornarono a danneggiarla i discorsi che aveva spacciati contro la sua onestà, e morigeratezza, e neppure sa trovar il modo con cui danneggiare a Guglielmo e Luigi, che innocui tornarono per essi tutti i mezzi che aveva praticati a questo fine. Cerca impertanto mosso unicamente dalla Intenzione perversa di danneggiare ai suddetti, di cozzarla con Vladimiro, e di fatto giunge al maligno fine di nuocerlo nelle sostanze. Ciò ancora non basta pell'empio, che osservando il buon uomo seguire le medesime pratiche di carità verso Amalasunta, Guglielmo e Luigi; macchina insidie alla vita, ed un dì coltolo al passaggio di una montagna si scaglia sopra di lui e lo uccide. Domandasi se per questo omicidio commesso soltanto con l'Intenzione di nuocere ai sopraddetti sia obbligato di restituire i danni, proporzionatamente ai beni che Vladimiro loro avrebbe fatti vivendo.

Sopra questo punto di questione tre sono le opinioni. La prima universalmente afferma, poichè sebbene Amalasunta, Guglielmo e Luigi non avessero diritto ai beni che ricevevano, tuttavia avevano il diritto che loro non venissero impediti. Così opinano il Vasquez, lo Scoto, l'Azorio, ed altri citati dai Salmanticesi parlando della restituzione al *cap. 2, n. 105*. La seconda opinione dice, che Anselmo è obbligato alla restituzione verso i fratelli, oltre i parenti, la moglie ed i figli. La terza opinione poi, che è la più probabile, e che viene abbracciata dal Bus., col Lessio, ed il Trull., e parimenti dal Concina, *tom. 7, pag. 214, n. 18*, e dai Salmanticesi, *dict. lib., n. 108*, col Soto, il Lugo, il Bonac., insegna che nulla agli altri è dovuto, tranne i parenti, i figli e la moglie, abbenchè Anselmo, avesse il loro danno procurato. Nè osta, dicono i Salmanticesi, *num. 108*; il Lugo, *disput. 11, n. 117*, quanto dice il Sanchez, *Cons. lib. 1, c. 4, dub. 3, n. 11*, essere cioè sempre cosa contro giustizia l'impedire con forza altri dal conseguimento di un bene quando è preveduto questo impedimento: imperocchè, rispondono, la giustizia non obbliga a non apporvi ciò, anche con violenza o frode, da cui per acci-

dens e remote ne segue un qualche danno; poichè allora la violenza o la frode non si ritiene essere causa nè fisica nè morale di quello. La regola poi per la quale ciascuno ha diritto di non essere impedito con violenza dalla consecuzione di un giusto bene ha luogo quando direttamente s' intende il danno di lui, non però se casualmente avvenga.

Per contrario poi, dicono i Salmanticesi, *dict. lib., n. 108*, col Gaetano, il Molin. ed altri, ciò che fa propriamente al caso nostro, che l'omicida è obbligato alla restituzione se avesse operato con intenzione di recar loro danno. Ma concedono essere abbastanza probabile la sentenza opposta, cioè che allora a nulla l'omicida sia obbligato, quando ivi manchi l'opera esterna contro la giustizia verso i dannificati, come ritengono il Sanchez, lo Sot., il Trull., il Dic., il Bon. ed altri. A questa opinione però non so in qual maniera poter aderire, dice il Liguori, a questo luogo parlando della restituzione, imperocchè colui che uccide taluno, con Intenzione di nuocere direttamente altrui, certamente pecca contro la giustizia verso di quello, mentre ognuno ha il diritto di non essere con la forza impedito dal conseguimento di un giusto bene. Imperocchè allora l'uccisore di già con un' opera ingiusta esterna porta danno altrui, e perciò è obbligato a renderlo indenne, come rettamente dicono il Concina, *loc. cit.*; il Tamburini, *de Restitut. et homicid., c. 4, §. 3, n. 13*, col Lessio ed il Viva, *de Restit., quaest. 7, art. 1, n. 8, in fin.*, La-Croix, *lib. 3, p. 2, n. 310*; l'Elb., con l' Enriquez ed altri.

Ma osservato il caso nostro tutto apertamente dimostra la prava Intenzione di Anselmo di danneggiare ai sopraddetti, che appunto per questo unico fine egli diè morte a Vladimiro. Adunque con ogni ragione convien conchiudere esservi in lui l' obbligazione di riparare ai danni che accagionò ad Amalasunta, Guglielmo e Luigi.

CONCINA.

INTERCESSORE SIMONIACO. V. SIMONIA.

INTERDETTO

Detto già a sufficienza dell' Interdetto nel nostro Dizionario, tom. 11, pag. 974 a compimento della materia giova qui pochissime cose riferire. Egli è d' uopo cioè esaminare in diritto canonico quali sieno gl' Interdetti generali, locali, quali i particolari locali; quali sieno gl' Interdetti generali personali, quali i particolari; locchè con la massima brevità da noi verrà eseguito.

Degli Interdetti locali generali.

Vengono questi Interdetti fulminati: 1.° Contro i re e principi, che impediscono ai legati, o nunzii pontifizii la esecuzione del loro ufficio, nella qual cosa tutti i luoghi appartenenti allo stesso impediente, vengono nell' Interdetto compresi secondo la Estrav. *Super gentes, de Consuetudine*.

2.° Contro le città, eccettuata Roma, che inseguono i Cardinali, o prestano a quelli che l' inseguono consiglio, aiuto, o favore; giusta il cap. *Felicis 5, de Poenis, in 6*.

3.° Contro la città che commette grave errore percuotendo ingiuriosamente il proprio Vescovo, ovvero prendendolo, bandendolo, ed ordinando che sieno tali cose eseguite. Per contrario il territorio, il cui signore percuote ingiuriosamente, prende, o bandisce, o comanda che ciò venga fatto contro un qualche Vescovo; giusta la Clement. I, *de Poenis*.

4.° Contro la città in cui è morto il Sommo Pontefice, e dove un altro se ne deve eleggere, ed i cui rettori non osservano, nè fanno osservare le ordinazioni prescritte dal cap. *Ubi periculum 3, de Election., in 6*; imperocchè ivi espressamente si legge: « *Civitas autem praedicta non solum sit Interdicto supposita, sed et pontificali dignitate privata.* »

5.° Contro quella città che ammette gli stranieri per praticar le usure, cap. 1, *de Usuris, in 6*.

Interdetti locali particolari.

1.° Questi Interdetti vengono scagliati contro le università, ed i collegi che esigono giuramenti illeciti, o contro la libertà ecclesiastica, secondo la Costituzione 93 di Gregorio XIII, che incomincia *Inter apostolicas*.

2.° Contro quella chiesa, nella quale scientemente fu sepolto il cadavere di un eretico, come abbiamo nel *cap. Quicumque 2, de Haereticis*.

5.° Contro le chiese dei regolari, e dei chierici secolari che inducono alcuno a giurare, o promettere di eleggersi in quelle la sepoltura, od a non cangiare la elezione già fatta, se poi realmente giurando e promettendo vengono sepolti. Così si trova nel *cap. 1, de Sepulturis, in 6*.

Interdetti personali generali.

Tali Interdetti vengono inflitti : 1.° Contro le università, che esigono un tributo dagli ecclesiastici, giusta il dire del *c. Quamquam 4, de Censib., in 6*.

2.° Contro le università, che concedono, od estendono le rapresaglie contro gli ecclesiastici, giusta il prescritto del *cap. Unic., de Jurejurand., in 6*.

3.° Contro le università, i capitoli, e collegi che appellano dal Papa al futuro Concilio, giusta il Canone 12 della bolla *Coenae*.

4.° Contro le università, i capitoli, i collegi, che non osservano la Costituzione di Giovanni XXII, intorno ai frutti dei benefizii vacanti ; Estravag., *Suscepti regiminis ne sede vacante*.

5.° Contro i capitoli delle cattedrali, che concedono le dimissioni entro l' anno dal giorno della vacanza della sede. Così dal Concilio Tridentino, *sess. 7, cap. 10*.

6.° Contro le università che appigionano abitazioni agli usurai, ovvero permettono che pubblicamente vengano esercitate le usure, giusta il *cap. 1, de Usuris*.

Interdetti personali particolari.

Sono inflitti questi Interdetti: 1.° Contro i Cardinali e gli altri prelati della Chiesa, che ricevono benefizii e pensioni con una qualche simonia confidenziale; secondo la Costituzione di Pio IV, che incomincia *Romanum Pontificem*.

2.° Contro i metropolitani che non rendono consapevole il Sommo Pontefice entro lo spazio di tre mesi, della mancanza di residenza dei suffraganei, e contro i Vescovi più vecchi che non rendono avvertito il Sommo Pontefice della mancanza di residenza dei metropolitani dopo un anno dal giorno dell'assenza degli stessi; giusta lo statuto del Concilio Tridentino, alla *sess. 6, c. 1, de Reform.*

3.° Contro i promossi alle chiese cattedrali, quantunque sieno Cardinali, nella curia romana esistenti, entro lo spazio di un mese dal giorno della loro promozione e consacrazione, che non si pongono in viaggio per farne la residenza. Così ordinava Urbano VIII, nella Costituzione 139, che incomincia *S. Synodus*, ed il Concilio Tridentino, alla *sess. 23, cap. 2, de Reformatione*.

4.° Contro i Vescovi, che usurpano i beni, od i frutti delle chiese, o dei benefizii vacanti; come abbiamo nel *cap. Praesenti 9, de Offic. ordinar., in 6*.

5.° Contro i Vescovi, o gli abati, che alienano i beni della chiesa, senza osservare lo statuto della Estravagante, *Ambitiosae, de Reb. eccles. non alienand.*

6.° Contro i Vescovi, e gli altri superiori prelati, che nella visita ricevono una eccessiva procurazione, contro la Costituzione di Innocenzo IV, riferita nel *c. Romana 1, de Censibus, in 6*, e nel *c. de Censibus, in 6*, e secondo il Conc. Trident., *sess. 24, c. 3, de Reform.*

7.° Contro quei prelati, che promulgano dei commentarii sopra il Concilio di Trento senza consultarne in prima il Romano Pontefice; come dalla Costituzione di Pio IV, che conferma lo stesso Concilio.

8.° Contro quelli che ricevono un vescovato, un'abbazia, od un'altra dignità ecclesiastica dalle mani dei laici, secondo il *cap. Si quis deinceps 16, quaest. 7*.

Supplem. Vol. II.

9.° Contro i chierici costituiti negli ordini sacri, che perseverano nel delitto di fornicazione, *cap. Si qui sunt, distinct. 81.*

10.° Contro gli ordinarii, che privano dei benefizii quelli che dimorano in Roma, e quelli parimenti che tali benefizii ricevono; *Extrav. 3, de Privileg.*

11.° Contro quelli che non osservano la formula prescritta dal diritto nell' infliggere le censure, *cap. Sacro 48, de Sentent. excomm.*

12.° Contro quelli che violano l' Interdetto locale, e contro coloro, che ammettono agli uffizii divini, ai sacramenti, ed all' ecclesiastica sepoltura quelli che sono pubblicamente scomunicati od Interdetti, *cap. Episcopor., de Privileg., in 6.*

15.° Contro quelli che danno causa all' Interdetto locale, *cap. Si sententia 6, de Sent. excomm.*

14.° Contro tutti i rettori delle chiese secolari, ed i ministri che ricevono obbligazioni perpetue di Messe senza licenza dell' ordinario del luogo, e contro quelli per anco che ricevono i denari di tali legati, e non li depongono nelle mani d' idonea persona. Così stabiliva Urbano VIII, nella sua Costituzione 43, che incomincia *Cum saepe contingat.*

INTERLOCUTORIA SENTENZA. *Ved. APPELLAZIONE, SENTENZA.*



INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE.
Ved. LEGGE.



INTERPRETE. *Ved. CONFESSIONE.*



INTERPRETATIVA INTENZIONE. *V.* INTENZIONE.

—❖—

INTERPRETATIVA BIGAMIA. *Ved.* BIGAMIA.

—❖—

INTERROGARE, INTERROGAZIONE.
Ved. CONFESSIONE, GIUDICI, REO, TESTIMONII.

—❖—

INTERRUZIONE. *Ved.* MESSA, OFFIZIO, ORE CANONICHE.

—❖—

INTRUSO. *Ved.* BENEFIZIO.

—❖—

INVERSIONE. *Ved.* OFFIZIO, ORE CANONICHE.

—❖—

L A I C O

—❖—

Un Laico è assolutamente incapace di spirituale giurisdizione, ovvero ecclesiastica, come abbiamo dal *cap. Messana 56, de Elect.*, e dal *cap. Causam quae 2, de Praescriptionibus*, e simili. Così pure fu deciso dalla Ruota, *part. 11, recent. Resolut. 483, n. 6*, e tale è anche la comunissima opinione dei dottori. Per la qual cosa un Laico non deve trattare affari spirituali od ecclesiastici, come abbiamo nel testo espresso al *cap. Decernimus 2, de Judiciis*, dove si legge: «*Decernimus ut Laici ecclesiastica tractare negotia non praesumant;*» locchè concorda anche col *cap. Bene quidem 1, distinct. 46*, e coll'altro *cap. Quae in ecclesiarum 7*, e col *cap. Ecclesia S. Mariae 10, de Con-*

stitutionibus, nonchè col *cit. cap. Messana*, e col *cap. Causam quae cum similibus*. Donde si deduce che il Laico non ha potere veruno sopra le persone e le cose ecclesiastiche, poichè ai Laici, quantunque religiosi, non viene attribuita veruna facoltà di disporre delle cose e delle persone sacre, che conviene rispettare, ma non mai imperare, come abbiamo dal *cap. Bene quidem 1, dist. 96*, e dal *cap. Ecclesia S. Mariae 10, de Constitutione*, dove espressamente si legge: « *Non attendentes quod Laicis etiamsi religiosis. super ecclesiis et personis ecclesiasticis nulla sit attributa facultas, quos obsequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi;* » e nel *cap. Cum Laicis 12, de Reb. eccles. non alien.*, si legge: « *Cum Laicis, quamvis religiosis disponendi de rebus ecclesiae nulla sit attributa potestas, quos subsequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi.* »

I Laici che avocano a sè le cause spirituali benefiziali o decimali, ovvero ne impediscono il corso, ovvero quelli che costringono le parti a revocare le citazioni, le inibizioni, e gli altri atti nelle cause prefate, quantunque quelli che così operano sieno superiori, cancellieri, consiglieri e ministri di un qualche principe, incorrono nella scomunica proferita colla bolla *in Coena Domini*, al §. 14. Parimenti tale scomunica della bolla sopraddetta incorrono quei Laici, che le persone ecclesiastiche, i collegii od i capitoli traggono al loro foro, tanto direttamente, quanto indirettamente, od in qualunque altro modo pregiudicano al diritto ecclesiastico, come si può leggere al §. 15. In pari scomunica incorrono quei Laici che impediscono i Vescovi, o gli altri prelati ecclesiastici di usar del loro diritto sopra gli ecclesiastici, col prendere, od inseguire i loro agenti, consanguinei, affini, o procuratori, come abbiamo al §. 16. E così dir si deve anche che incorrono nella scomunica quei Laici, che usurpano i diritti, i frutti, ed altre cose della Sede apostolica, o delle altre chiese, e di quelli che le sequestrano senza licenza del competente superiore, §. 17. Nella stessa scomunica incorrono i laici, che impongono decime, taglie, collette, od altri pesi sugli ecclesiastici, o sopra i loro beni senza licenza del Papa, o quelli che li esigono ovvero ricevono mentre sono imposti. Egualmente di quelli asserir dobbiamo la medesima cosa, che direttamente od indirettamente fanno queste cose eseguire,

o procurano, o danno aiuto, favore o consiglio di qualunque grado o di condizione sieno, come si legge al §. 18, della medesima bolla. Incorrono nella stessa scomunica quei Laici, che giudicano cause criminali degli ecclesiastici, ovvero le trattano, ec., quali sono i giudici, notai, scrittori ed esecutori, processando, bandendo, pigliando, o contro loro sentenziando senza licenza del Sommo Pontefice.

Tutti i Laici di qualunque grado sieno, nelle cause spirituali sono soggetti al giudizio ecclesiastico; come si può vedere dal *cap. Quis dubitet* 9; e dal *cap. Si imperator* 11, *dist.* 96; dal *c. Novit ille* 13, *de Judiciis*; dal *cap. Unam sanctam, de Majoritat. et obedient. inter Extravagantes communes*. I Laici che usurpano le cose di chiesa, devono convenire innanzi al Vescovo, e debbono essere obbligati alla soddisfazione; come si deduce dal *cap. Consequutus* 16, *de Foro competent.*, e dal *cap. Sicut* 2, *de Privileg.* I Laici parimenti quando si tratta di cosa ecclesiastica possono convenire innanzi al giudice ecclesiastico, *cap. Si clericus* 5, *de Foro competent.* I Laici per l'osservanza dei giuramenti debbono convenire innanzi al giudice ecclesiastico, *cap. final., de Foro competent., in* 6.

Ai Laici è proibito disputare privatamente o pubblicamente dei misteri della fede sotto pena di scomunica da infliggersi per sentenza. E questa proibizione non solo comprende la disputa dubitativa della fede, ma anche la disputa confermativa della fede. Tale proibizione comprende tutti i Laici non solamente ignoranti, ma anche dotti. Possono però i Laici addottrinati disputare intorno alla fede nel caso di necessità e di evidente utilità.

I Laici non possono predicare, secondo lo statuto del Concilio Cartaginese VI, *cap.* 68, e giusta la risoluzione del *cap. Cum ex injuncto* 12, *de Haereticis*. Anzi i Laici che predicano, soggiacciono alla scomunica, ed ove non si ravvedano sono puniti con altra pena conveniente, secondo il testo espresso nel *c. Excommunicamus* 13, *de Haereticis*, §. *quia vero*, dove si legge: «*Quia vero nonnulli sub specie pietatis virtutem ejus, juxta quod Apostolus ait, abnegantes, auctoritatem sibi vindicant praedicandi, cum idem Apostolus dicat, quomodo praedicabunt, nisi mittantur, omnes qui prohibiti, vel non missi praeter aucto-*

ritatem ab apostolica Sede, vel catholico Episcopo loci susceptam, publice vel privatim praedicationis officium usurpare praesumpserint, excommunicationis vinculo innodentur, et nisi quamcilius resipuerint, alia competenti poena plectantur. » I Laici, essendo presenti dei chierici, non possono dare insegnamenti, ove da questi non sieno pregati; dice il concilio Cartaginese IV, *al cap. 68*, nonchè il *cap. Mulier 29, dist. 23*, dove leggiamo: « *Laicus autem praesentibus clericis, nisi ipsis rogantibus, docere non audeat.* »

Il Laico che, dopo commesso un delitto, senza veruna frode fu fatto chierico, gode del privilegio del foro tanto perciò che riguarda la persona, quanto perciò che riguarda i suoi beni, poichè il privilegio sopravveniente esime in universale, dice il *cap. Frater noster*, ed ivi la Glossa alla parola *Aliquid, caus. 16, quaest. 1*, ed il *c. Cum capella, de Privileg.*, e libera dall'obbligo, da cui taluno era prima vincolato, *cap. Ex antiquis; cap. Fraternitatem; c. Si servus, dist. 54, leg. penult., §. Si post, e leg. Spudonem, §. Scire, ff. de Excusat. tutor. l. Is cui, ff. de Alim. et cibor. legat.*; e così fu espressamente deciso dalla sacra Congregazione del Concilio, come riferisce il Fagnano al *cap. Magnus 1, de Oblig. ad ratiocinia, n. 64*. Se poi dopo commesso il delitto, con frode assunse il chiericato, ancora gode del privilegio del foro, in quanto alla persona, ma non gode di questo privilegio del foro in quanto ai beni, se il giudice Laico, dopo commesso il delitto prima della sua promozione previene nella causa. Il giudice secolare però preveniente non può nei beni di tal chierico procedere, se non dopo che il giudice ecclesiastico pronunziò che fu promosso in frode della curia secolare.

Il Laico, che mentre era ritenuto nelle carceri dalla curia secolare, divenne chierico, o fu promosso, può dal giudice Laico essere punito anche nella persona. Imperocchè in questo caso fu prevenuta la causa e la persona; e così anche perchè l'ordine e la professione non ritrovò quest'uomo libero; ed anche perchè coll'operare in contrario si eluderebbe di troppo la giustizia. Così Giovanni Andrea, in *cap. Magnus 1, de Obligatis ad ratiocinia, num. 19*; Butrio, *ibid., n. 9*; Card. *ibid., in 9 quaest., col. 4, al capo verso. Quae dicta sunt de personali restrictione*; Ancarano, *ibid., n. 2, in fin.*; Fagnano,

ibid., n. 52 e 85, dove dice che questa è la comune opinione. Poichè siccome l'assunzione del chiericato in frode non esime i beni di un chierico dalla giurisdizione di un giudice Laico quando la causa è prevenuta, così neppure esime la persona quando la persona è prevenuta; imperocchè in amendue i casi, il diritto divino od ecclesiastico viene dichiarato dalla Chiesa non appartenere a quella specie, come apertamente dice il Fagnano, al *cit.* n. 85, in *fin.*

Un Laico inquisito e carcerato nella curia secolare, e poscia dimesso sotto la fideiussione di presentarsi, se in questo frattempo fu ordinato chierico, può per quella causa essere richiamato alle carceri dal giudice Laico, e venire anche punito con pena affittiva nel corpo. Imperocchè questo dimesso dalle carceri sotto la fede e promessa di ritornarvi, si ritiene ancora carcerato, e così essendo in tal caso prevenuta la causa dal giudice Laico, e la persona e l'ordine non trovandosi libero, rimane ancora sotto la giurisdizione del giudice Laico. Così con varii altri ritiene il Fagnano, nel *loc. cit.*, n. 64 al n. 87, dove riferisce che in tal modo fu fatta dichiarazione dalla sacra Congregazione del Concilio.

Un Laico cacciato in esilio da un giudice secolare con l'intimazione che se non osservasse l'esilio, cadrebbe nella pena della galea, se poi, ordinato l'esilio non osservò, e perciò dal giudice fu cacciato in carcere, se infatti prima della trasgressione dell'esilio fu promosso, deve rimettere al giudice ecclesiastico, dice il Fagnano, nel *cit. cap. Magnus*, al n. 91, dove riferisce che così fu dichiarato dalla sacra Congregazione del Concilio il dì 14 nov. 1609.

I Laici non possono offerire le oblazioni negli altari, dice il *cap. Sanctorum 14, caus. 10, quaest. 1*, come pure non possono offerir sacrificii, assolvere o legare; secondo il *lib. 5* delle Costituzioni apostoliche, al *cap. 10*, e giusta la Costituzione 40, di Leone X, che incomincia *Exurge*, ed il Concilio Tridentino, nella *sess. 7, Can. 10*, ed alla *sess. 14, cap. 5, e Canon. 10* della medesima *sess. 14*. Per la qual cosa un Laico od anche un chierico, non ordinato sacerdote, che ardisce di celebrare, e sacramentalmente assolvere diviene sospetto di eresia, e dev' essere obbligato dalla sacra Inquisizione ad abjurare *de vehementi*, e sebbene fosse minore dei 23 anni, purchè

avesse compiuto l' anno 21, dev' essere degradato, e consegnato al braccio secolare, e coll'ultimo supplizio esser punito, secondo la Costituzione di Clemente VIII, che incomincia *Etsi alias*, e la Costituzione 79 di Urbano VIII, che incomincia *Apostolatus officium*.

I Laici neppure possono esercitare il ministero degli ordini minori, giusta il Concilio Coloniense I, *part. 3, cap. 31*, ed il Concilio Tridentino, *sess. 23, de Reformat., cap. 17*. I Laici non possono regolarmente servire ai ministri nell' altare, dice lo stesso Concilio Coloniense II, *part. 3, cap. 31*. I Laici devono essere comunicati solamente sotto le specie del pane, dice il Concilio Costanziense alla *sess. 12, cap. 1*, ed il Concilio Tridentino, *sess. 21, cap. 1, Canon. 1 e 2*, della medesima *sess. 21*. I Laici non da sè, ma dal sacerdote devono ricevere la eucaristia, come abbiamo dall'Arg. *Tribus gradibus* 23, e dal *cap. Pervenit. 29, dist. 2, de Consecrat.*; Barbosa, *in Concil. Trident., sess. 21, cap. 1, n. 3*.

I Laici non possono essere eletti alle dignità e prelature ecclesiastiche, *c. Nullus 1; c. Non est 6; cap. Non licet, 2. et c. Nosse 12, dist. 63; c. Contingit 8, de Arbris; c. Decernimus 2, de Judiciis; c. Sacrosancta 51, e cap. Messana 56, de Election., ec.* E la elezione di un Vescovo fatta da Laici in uno ai Canonici, è nulla, non ostante la contraria consuetudine, la quale devesi piuttosto dir corruttela, secondo il sopra espresso, *in cit. cap. Massana 56, de Election.,* in cui concordano comunemente tutti i teologi. I Laici non possono essere eletti alle dette dignità e prelature ecclesiastiche, imperocchè quelli che non sono tonsurati, sono inabili a qualunque beneficio, così non giova ricevere la tonsura dopo di averlo conseguito; Arg. *c. Ex literis in 6, de Transactionib.*, e così nota la Glossa finale, e l'Abbate al luogo medesimo, *n. 3*, e così ritiene la Ruota, *part. 18 Recent., t. 1, decis. 40, n. 4*. Avvertasi però che ciò ha luogo quando il Papa non abbia dato al Laico la dispensa da poter essere eletto, e poi quanto prima tonsurato, come alle volte successe coi figli di gran principi, specialmente in Germania, secondo il riferire del Sanig, al *cap. 2, n. 2, de Alienat.*, per la qual cosa si vede apertamente che i Laici sono incapaci di beneficio ecclesiastico, giusta il *cap. Cum adeo 17, de Rescriptis; cap. Causam 7, de Praescriptionib.; cap. Contingit 8, de*

Arbitris; cap. Decernimus 2, de Judiciis; cap. In ecclesia 2, de Institutionib. Possono però i Laici essere presentati ai benefizii dal patrono innanzi all'ordinario, sotto la condizione che prendano lo stato chiericale entro un tempo definito. I Laici, in fine, non possono avere pensioni ecclesiastiche, secondo la Costituzione 23 di S. Pio V, che incomincia *Sacrosanctum*.

I Laici, anche patroni, non possono conferire ai chierici benefizii, ed altre chiese, ma possono presentare, se hanno il diritto; e se le concedono senza licenza del Vescovo, la concessione è nulla, *c. Cum Laici 10, de Jurepatronat., Concil. Lateran. III, in Append., titul. de Jurepatronat., cap. 3.* I Laici non possono concedere a veruna casa religiosa il giuspatronato senza licenza del Vescovo; giusta il *cap. Cura pastoralis 11, de Jurepatronat. Conc. Lateranens. III, eod. tit., cap. 6.* I Laici non possono spogliare delle chiese o dei benefizii i chierici delinquenti, secondo lo statuto del Concilio Costanziese contro l'*art. 16 di Wicleffo al cap. Relatum 21, de Jurepatronat., ff. ad hoc.* I Laici che istituiscono e destituiscono i chierici nelle chiese anche di patronato soggiacciono alla scomunica, *c. Praeterea 4, de Jurepatronat.*

I Laici non possono far giudizi nelle chiese, *Concil. Arelat. IV, cap. 22 Ut in domibus 1, Immunit. eccles.* Anzi neppure i Laici possono fare i concilii e radunanze nelle chiese, e nelle loro case, *cit. cap. Ut in domibus eccles. 1, de Immunit. eccles.* I Laici non possono frequentare i monasterii di monache, altrimenti vanno soggetti alla scomunica, secondo il testo espresso nel *cap. Monasteria 8, de Vita et honestate clericorum.* I Laici non possono toccare le sacre reliquie, nè i vasi sacri, e neppure mondarli, giusta il Concilio Coloniense II, *part. 3, c. 31.* Si devono punire quei Laici che indossano le sacre vesti, e viene condannato il costume di vestire per ischerzo i Laici coll' abito vescovile, giusta il Concilio Costantinopolitano IV, *cap. 16,* dove si legge: « *Colligere licet solemne fuisse in aulis principum, statis quibusdam diebus componere aliquem Laicum insignibus episcopalibus, qui et tonsura, et ceteris ornamentis personatum Episcopum ageret, et orasse etiam ridiculum Patriarcham, quo se oblectarent. Quae omnia, ut in dedecus Ecclesiae accersita prohibentur sub gravibus*

censuris. » I Laici non possono indossare la cotta, secondo il Concilio Coloniense II, *part. 3, cap. 31.*

I Laici non possono avere cripte ed anditi sotterranei, per cui dalle loro case passare alle chiese ed ai luoghi immuni, e, dove vi si trovano, viene ingiunto al Vescovo di farli chiudere, dice la sacra Congregazione della Immunità, nella causa *Aquilana* del dì 9 marzo 1632, come si trova nel *l. 2* dei decreti del Pauluc., alla *p. 115.* I Laici, mentre si celebrano i divini uffizii, non devono starsene in coro fra i canonici e gli altri prebendati di chiesa. Così abbiamo dal *cap. Sacerdotum 29, distinct. 2, de Consecrat., cap. Ut Laici 1, de Vita et honestate clericorum;* e così espressamente decretò la sacra Congregazione dei riti nella causa *Compostellana* del giorno 4 febbraio 1600. Nella chiesa i posti dei Laici devono essere distinti e separati dai luoghi dei canonici e dei ministri che servono nelle sacre funzioni, giusta la decisione della sacra Congregazione dei Riti, nella causa *Elboren.* del giorno 8 gennaio 1605. I Laici non devono occupare gli stalli ed i luoghi proprii delle dignità, dei canonici e dei prebendati in coro, o nel presbiterio, quantunque sieno illustri, ed appartengano ad una magistratura. Così abbiamo dalla sacra Congregazione dei Riti, nella causa *Compostellana* del giorno 24 febbraio 1604, e nella causa *Granatens.* trattata il dì 24 ottobre 1609.

I Laici non possono ritenere sedili in presbiterio; nè possono avere il baldacchino in chiesa, nè ad essi devesi dare il vangelo a baciarsi. Quindi la sacra Congregazione dei Riti ordinò, che si debba apparecchiare un luogo pei magistrati fuori del presbiterio, non ostante che il maestrato vantasse il possesso di averlo in coro, ed allegasse mancanza di altro congruo luogo. Il magistrato Laico non può avere lo strato, eccettuati li personaggi regii. I Laici non debbono essere invitati al Sinodo, nè possono pretendere di avervi luogo; giusta la decisione della sacra Congregazione del Concilio data nella causa *Liciensì synodi* trattata i giorni 10 genn. e 10 apr. 1688, nella risposta al *dub. 1* proposto, e la sacra Congregazione dei Riti egualmente definì, nella causa *Urbanaten.* agitata il dì 25 genn. 1700 nella risposta al *dub. 7.* I Laici non possono essere i vicarii del Vescovo, dice il Concilio Ispalense II, al *cap. 9,* e neppure possono

essere compagni dei visitatori nell' ingresso della clausura di monache, come espressamente dichiarò Gregorio XIII, nella Costituzione che incomincia *Dubiis*, dove impone gravissime pene contro i visitatori che trasgrediscono questo ordine, e di pari maniera dichiarò più volte la cosa la sacra Congregazione dei Vescovi e regolari, e segretamente nella causa intitolata *Tarvisina* trattata il 20 novembre 1601, quantunque fossero ufficiali dello stesso menastero, come dichiarò nella causa *Genuensi* del giorno 16 gennaio 1607 e nell'altra causa *Lucana* del 22 gennaio 1610 in *Registr.*, *fogl.* 15.

In quanto ai pratici casi si possono osservare gli *art.* ACCUSATORE, BATTESIMO, COMUNIONE, SEPOLTURA.

LARDO. *Ved.* DIGIUNO.

LASSA PROPOSIZIONE. *Ved.* CENSURA.

LATINO. *Ved.* MESSA.

LEGATARIO, LEGATO

Legatario dicesi quello, cui dall' erede fu legata qualche cosa; ovvero cui fu qualche cosa lasciata. Il Legato poi cessa, quando il Legatario diviene erede universale, dice il card. De-Lugo, *de Fideicommiss.*, *disc.* 211, *n.* 2 *et de Legatis*, *discept.* 64. Ciò però devesi intendere durante il titolo ereditario, diversamente al cessare di questo per la restituzione, giusta il dire dello stesso card. De-Lugo, *de Fideicommiss.*, *discept.* 131, *n.* 12, *et de Legatis*, *discept.* 564, *n.* 5. E ciò devesi intendere quando è unico erede puro ed irrevocabile,

che debba da sè stesso ottenere il Legato, poichè allora entra la ragione d' incompatibilità pel concorso della passività nello stesso subbietto; imperocchè è incompatibile che il medesimo soggetto sia erede e Legatario, debitore e creditore. Diversamente però va la cosa, quando abbia uno o più eredi, da cui si può conseguire un qualche Legato oltre la detta incompatibilità, come viene affermato oltre i sopraccennati dal Burat., *discept.* 644, n. 2 *et seq. decis.* 421, n. 31, *part.* 5, *tom.* 2; *et decis.* 229, n. 26, 27, *part.* 10 *recent.* Il Legatario, che carnalmente conosce la moglie del testatore dopo la sua morte, è indegno del Legato, e perciò viene applicato al fisco, poichè se avesse ciò commesso mentre era vivo il testatore, l'avrebbe provocato a sdegno, nè gli avrebbe lasciato un Legato, e perciò, ec. Così la Glossa, *in leg. Sororem, in fin., cod. De his quibus ut indig.*; Fagnano, *in cap. Ut nobis* 28, *de Sentent. excomm.*, n. 18.

Il Legato si può prendere in un duplice senso, cioè o per l'atto o la disposizione per cui viene una qualche cosa legata, ovvero per la cosa stessa che viene legata. Preso sotto il primo aspetto altro non è che una donazione lasciata dal defunto e da doversi eseguire dall' erede, secondo il §. 1, *Instit. de Legatis*; sotto il secondo modo considerato è una qualche cosa lasciata dal defunto, con particolari parole dirette al Legatario, e da doversi eseguire dall' erede.

Il Legato altro è profano, poichè è lasciato per usi profani; altro pio, poichè gli usi, cui è lasciato, sono pii, e serve in suffragio dell'anima, come il legato di dire delle Messe, recitare alcuni uffizii, sollevare i poveri, e simili.

Il Legato, altro è puro, altro condizionato, altro *in diem*, altro *sub modo*, altro *sub causa*, altro *sub demonstratione*. Il Legato puro è quello che si fa semplicemente senza alcuna aggiunta di tempo, di condizione o di modo, §. *Omnis* 2, *Institut. de Verbor. oblig.* Il Legato condizionato è quello che si fa e si lascia da doversi pagare solamente sotto certa condizione del passato, presente o futuro. Quindi sotto condizione di passato si fa, quando dice il testatore: Lascio a Pietro mille zecchini se la mia nave ritorna sicura dalle Indie, *leg. Conditio in praeteritum* 110, *de Verbor. obligat.* Sotto condizione *de praesenti* si fa quando è così espresso: Lascio a Pietro mille zec-

chini, se ancora vive, *leg. Cum in praesenti* 37, ff. *de Rebus creditis et si certo petat*. Sotto condizione *de futuro* si fa, quando dice il testatore: Lascio a Pietro mille zecchini, se perverrà la mia nave carica di mercanzie dalle Indie, e giungerà sicura, Arg., *leg. 2. Sub conditione, Instit. de Verbor. obligat. et leg. Itaque ff., de Condit. et demonstrat.* Il Legato *in diem* è quello che si lascia dal testatore con obbligo di pagarlo in un certo determinato tempo dopo la sua morte, come, a cagion di esempio, quando il testatore dice: Lascio a Pietro mille zecchini, che a lui si dovranno pagare un mese dopo la mia morte; Arg., *tot. tit., ff. Quando dies legat. cedat, et 2. Omnis 2, Instit. de Verbor. obligat.*

Il Legato *sub modo* è quello che si fa e si lascia con un certo qual modo, peso, gravame o moderazione, come se il testatore dice: Lascio a Pietro mille zecchini, con obbligo però che egli debba ogni anno distribuirne cinque ai poveri, ovvero faccia celebrare cento Messe, ec.; Arg. *tot. tit. cod. de Donat. quae sub modo*. Ed il Legato *sub modo* differisce dal Legato *sub conditione*, poichè questo viene sospeso sino al compimento della condizione, e quindi cessa se il Legatario muore prima che la condizione si fosse verificata, come, giusta il parere di molti giuristi, nota la Glossa comunemente ricevuta nel *cap. Verum 4, de Conditionibus appositis*; mentre, per contrario, il Legato *sub modo* tosto passa in quello cui viene lasciato, in uno ai pesi che ad esso furono imposti; se però questi pesi egualmente possono venire soddisfatti tanto dagli eredi, quanto dal Legatario, come rettamente nota la Glossa, *loc. cit.*; Arg., *leg. 1, 3, cod. de Donat. quae sub modo*, e come comunemente ritengono i teologi. Il modo però dev' essere sempre espresso per la parola *affinchè, purchè*, ec., la condizione della particella *se*, e la causa della voce *perchè*, secondo l'annotazione della Glossa, *in cit. cap. Verum* alla parola *conditione in fine*, dove riporta il seguente versetto:

Scito, quot Ut modus est, Si conditio, Quia causa.

Il Legato *sub causa* è quello che si fa, o si lascia con espressione di causa, per la quale o presente o passata, si lascia ad alcuno una qualche cosa, come, a cagion d' esempio, quando il testatore dice: Lascio a Pietro una tal somma, perchè fedelmente mi servi,

perchè mi liberò dal pericolo di essere ucciso, e simili; Arg., *l. Demonstratio falsa 17, et leg. Cum tale 72, §. Falsum 6, ff. de Condit. et demonstrat.* E, quantunque una tal causa non sussista, sussiste però il Legato fatto sotto tal causa. Imperocchè, quantunque Pietro non avesse servito fedelmente al testatore, ovvero non lo avesse liberato dal pericolo di morte, pure il Legato avrebbe nullameno valore, §. *Longo 51, Instit. de Legat.*, dove si legge: «*Legato falsa causa adjecta non nocet;*» e concorda la *leg. Demonstratio 17, §. quod autem, et leg. Cum tale 72, §. Falsum 6, ff. de condit. et demonstrat.*, dove sta scritto: «*Falsa causa Legato non obesse verius est; quia ratio legandi Legato non cohaeret.*» Se però l'erede non prova che il testatore non avrebbe fatto il Legato, se avesse saputo che la causa non sussisteva, ovvero se cadde l'errore intorno alla sostanza della persona, poichè allora non sussisterebbe il Legato; Arg., *leg. Cum tale 72, §. Falsam 6, ff. de Condit. et demonstrat.; leg. Si pater 4, et leg. Quoties 9. princ. ff. de Haeret. verb. institut.*

Il Legato *sub demonstratione* è quello che viene lasciato con espressione o dimostrazione di qualche circostanza, di segno o di accidente intorno alla cosa legata, od alla persona, cui viene legata, come, p. es., quando il testatore dice: Lascio a Pietro cento scudi, che sono nel tale o tal altro luogo, ovvero che mi sono dovuti da Paolo, e simili; Arg., *leg. Demonstratio falsa 17, de Condition. et demonstrat.* Tale Legato *sub demonstratione*, purchè sussista la cosa legata, e consti di quella che il testatore legò, e la persona cui fu legata, vale, quantunque il testatore nella dimostrazione in qualche modo errò, come se il testatore dice: Lascio a Pietro notaio, a Pietro causidico il campo A, il fondo B donatomi da Paolo, quantunque Pietro non sia notaio, nè causidico, nè il testatore abbia ricevuto il campo A, il fondo B da Paolo, purchè esista il sunnominato Pietro, e consti d'altronde che il testatore sapeva convenientemente di Pietro, e del fondo, il Legato vale, non ostante l'errore del testatore, secondo il testo chiaro che trovasi nella *cit. leg. Demonstratio falsa 17, princ., ff. de Condit. et demonstrat. et §. 1, ff. eodem*, dove espressamente si dice, che una falsa dimostrazione tanto intorno alla cosa, quanto intorno alla persona non porta nocimento al Legato,

è concorda a quanto fin qui abbiamo esposto anche la *leg. Quibus diebus* 40, ff. *eodem*, e l'altra *leg. Proxima* 30 *Instit., de Legat.*

Se poi la cosa o la persona, di cui fa menzione il testatore, non esiste, allora il Legato è nullo, secondo il testo espresso nella *leg. 1, §. Sed et si dotem* 7, ff. *de Dote praeleg.*, dove sta scritto: « *Nam si quis ita legaverit centum, quae in arca habeo, vel quae ille apud me deposuit, si nulla sunt, nihil deberi constat, quia nulla corpora sunt;* » e di egual modo abbiamo nella *leg. Si sic* 75, ff. *de Legatis*, dove sta scritto: « *Si mihi quod Titius debet fuerit legatum, neque Titius debeat, sciendum est nullum esse Legatum.* » Se però nel luogo designato non trovasi, a cagion di esempio, i cento scudi lasciati, ma solamente cinquanta, allora ha valore il Legato in quanto a questi cinquanta, giusta il testo espresso dalla *leg. Si servus* 108, §. *Qui quinque* 10, ff. *de Legatis*, dove leggiamo: « *Qui quinque in arca habebat, ita legavit decem, quae in arca habeo, Legatum valebit, ita tamen ut sola quinque ex testamento debeantur.* » Se però nella falsa dimostrazione l'errore cada intorno alla sostanzialità della persona, ovvero l'erede provi sufficientemente, che il testatore non avrebbe fatto il Legato se avesse conosciuto l'errore, allora il Legato non ha valore, dice l'Arg., *leg. Cum tale* 72, §. *Falsam* 6, ff. *de Condit. et demonstrat.*; *leg. Si pater* 4, et *leg. Si quoties* 9, *princip.*, ff. *de Haered. institut.*

Ciascuno dei sopraddetti Legati possono venir fatti non solo nel testamento, ma anche fuori del testamento, è questa la comune e certa argomentazione della *leg. 1, ff. de Jure codicill.*, e *leg. Ex testamento* 29, *codic. de Fideicommiss.*, con questa differenza però che se il Legato è profano, e si faccia nel testamento, ricercasi per tale Legato, regolarmente parlando le medesime solennità che si richiedono in un testamento, ove nel testamento non siavi apposta la clausula codicillare, secondo il testo espresso nella *leg. 1, ff. de Jure codicillari, et leg. Ex testamento* 29, *cod. de Fideicommiss.*, e così concordano comunemente i teologi. Che se il Legato è profano, e si fa fuori del testamento, ovvero senza testamento, ricercansi e bastano cinque testimonii, tanto se intendano la cosa a voce, quanto in iscritto, secondo il testo espresso nella *leg. final.*, §. *final.*, *cod. de Codicill.*, dove si trova scritto: « *In omni autem ultima voluntate excepto testamento*

quinque testes debent adhiberi.» Se poi il Legato è pio, tanto se si faccia nel testamento quanto fuori del testamento, tanto in iscritto quanto a viva voce, bastano due testimonii, purchè sieno capaci dell'uso della ragione, anche se sono femmine, secondo l'argomentare del *cap. Relatum 11, de Testamento*. Osservisi però che intorno a questo punto di lasciare i Legati è necessario di attenersi alle prescrizioni del codice di ciascun regno, in cui vive quegli che vuole lasciare il Legato, affinchè dalle leggi vigenti il Legato possa essere riconosciuto valido, ed abbia anche nel foro civile forza obbligatoria.

Qualunque dei sopraddetti Legati, secondo il diritto civile, vale ancorchè sia fatto di cosa altrui, non aspettante nè al testatore, nè all'erede, secondo il testo espresso nel §. *Non solum 4, Inst. de Legatis*, dove si legge: «*Non solum autem testatoris, vel haereditis res, sed etiam aliena legari potest, ita ut haeres cogatur redimere, vel si eam non potest redimere, aestimationem ejus dare.*» Intendasi però la cosa se il testatore seppe che la cosa era di altrui, non però se ciò ignorava, e riteneva che la cosa legata fosse di sua proprietà, dicendo il testo espresso nel citato §. *Non solum ...* «*Quod autem diximus alienum non posse legari, ita intelligendum est, si defunctus sciebat rem alienam esse, non si ignorabat . . . Forsitan enim si scivisset alienam rem esse, non legasset.*» Se poi la persona, cui fu legata la cosa, è così prossima e congiunta al testatore, da presumersi che egli l'avrebbe a lui lasciato, quantunque sapesse che fosse d'altri, vale il Legato anche formato di tal cosa aliena, non ostante che il testatore abbia stimato che fosse sua, giusta il testo espresso nella *leg. Cum rem alteram 10, cod. de Legatis*, dove si trova espresso così: «*Quod si suam esse putarit non aliter valet relictum, nisi proximae personae, vel uxori, vel alii tali personae datum sit, cui Legatarius esset, si scivisset rem alienam esse.*» Per la qual cosa se il testatore nei modi sopraddetti legò ad alcuno cosa non sua, l'erede è obbligato di comperarla dal padrone, secondo il giusto prezzo, ovvero se il padrone ricusa di venderla, e richiede un prezzo esorbitante più che non convenga, allora il Legatario deve dare tanto quanto equivale al valore della cosa altrui che fu lasciata in Legato, giusta il testo espresso nel citato §. *Non solum*, dove leggiamo: «*Ita ut haeres cogatur redimere, vel si eam non potest redimere,*

aestimationem ejus dare. » E nella *leg. Non dubium 14, ff. de Legatis 3*, è scritto: « *Si redimere non possit, quod dominus non vendat, vel immo- dico pretio vendat, justam aestimationem inferat.* »

Non solo secondo il diritto civile, ma anche probabilmente secondo il diritto ecclesiastico ha valore un Legato fatto di cosa altrui, come si può raccogliere dal *cap. Si Episcopus 5, caus. 12, quaest. 5*, tolto dal Concilio Agatense, dove apertamente fu stabilito che valeva un Legato di cosa aliena spettante al diritto o proprietà della chiesa, purchè il prezzo si esborsasse secondo giustizia al suo padrone, ovvero si desse a lui altra cosa di egual valore; ivi infatti si legge: « *Si Episcopus condito testamento aliquid de ecclesiastici juris proprietate ligaverit, non valebit, nisi tantumdem de proprii juris facultate suppleverit.* » Eguale è l'opinione del Covarruvia, in *cap. Filius 5 de Testamentis*, n. 6; il Facondo, *lib. 5 Controvers., cap. 38*; il Pirrhing, *l. 3 Decret., tit. 26, n. 84*; il Reiffenstuel, *ibid. n. 675*; dove dice essere questa l'opinione comune contro il Panormitano ed altri, che il contrario sostengono. La ragione si è perchè la differenza fra il diritto civile ed il diritto canonico non devesi indurre senza necessità, siccome senza necessità dal diritto canonico non dev'essere corretto il diritto civile; Arg., *cap. Cum expediat 29, de Elect., in 6*, dove si legge: « *Cum expediat concordare jura juribus, et eorum correctiones, si sustineri valeant, evitari.* » Il diritto civile poi generalmente dispone, che il testatore possa legare la roba altrui, in modo però che sappia essere di altrui proprietà veramente, e voglia che l'erede abbia da comperarla dal proprietario per darla a quello cui è legata; che se il proprietario non vuole divenire alla vendita, debba in quel caso pagare al Legatario l'equivalente. Così dice il Covarruvia ed il Pirrhing cogli altri giuristi in generale.

Per quanto riguarda ad un Legato di cosa altrui lasciato per cause pie, egli è certo che ha valore in amendue i fori, come dice il Menochio, *lib. 6, de Praesumpt. 116*; Barbosa, in *Collectan., in cit. cap. Filius 5, de Testamentis*, n. 2; Pirrhing, *loc. cit., n. 86*; Tiracquell., *de Privilegiis pieae causae, privileg. 66*.

Se il Legato sia fatto puramente di una qualche cosa singolare e determinata, come sarebbe del tal palazzo, del tal fondo, il Lega-

tario acquista il dominio di quello, tostochè fu aggiudicata all'erede la eredità, *leg. Si tibi homo* 86, §. 2, ff. de *Legat. 1*; *leg. Si nemo* 181, ff. de *Regul. juris*, ec., il simulato dominio però di quello viene acquistato dal Legatario subito dopo la morte del testatore; *leg. Si post diem* 5, §. 1, ff. *Quando dies Legat. eod.*, e così opinano generalmente i giuristi ed i teologi. La ragione poi della differenza del dominio vero e del dominio simulato si è, che l'erede, dovendo solo adempier all'obbligo del Legato, egli non lo può fare ove prima gli sia stata aggiudicata l'eredità, e perciò il vero dominio non si può prima di quel punto acquistare dal Legatario; *Cot., leg. Post diem* 5, §. ff. *Quando dies Legati eod.*, dove si trova scritto: « *Itaque si pure Legatum est ex die mortis, dies ejus cedit, idest, debetur,* » e nella *leg. Cedere* 213, ff. de *Verbor. significat.*, trovasi scritto: « *Cedere diem significat incipere debere pecuniam, venire diem significat, eum diem venisse, quo peti potest pecunia.* »

Quindi i frutti della cosa legata devono al Legatario dal giorno della morte del testatore; *Arg., leg. Titia*, ff. de *Furtis*, dove abbiamo favorevole la Glossa finale, e così pure si può vedere la *leg. Cum servus* 86, §. 2, ff. de *Legat. 1*. La ragione si è che i frutti seguono il dominio della cosa, di cui sono frutti, giusta le prescrizioni del diritto; il Legatario poi, secondo il detto fin qui, dal momento in cui l'erede va al possesso della facoltà lasciategli, acquista il dominio vero del Legato, e tale dominio dopo l'accettazione secondo il diritto viene retrótratto al giorno della morte del testatore, e perciò da tal giorno si debbono allo stesso Legatario i frutti della cosa legata. Così argomenta il Gomez, *Varian. Resolut.*, t. 1, c. 12, n. 5 et 22; il Molina, *discept.* 194, n. 1; il Vasquez, *cap. 8, de Testamentis*, §. 1, n. 5 et §. 4, n. 74; il Bartol. ed altri seguiti dal Molina, *loc. cit.*, e dal Lugo, *de Justit. et jure*, tom. 2, *discept.* 24, num. 258, ed altri contro l'opinare del Sanchez e del Gotifredo che diversamente sostengono.

Tutto l'incremento ch'ebbe la cosa legata dal giorno della formazione del testamento appartiene al Legatario, siccome pure i frutti di essa, quando pel modo d'incremento vengono a costituire una medesima cosa colla cosa stessa legata, secondo l'esprimersi del testo

nella *leg. 20, ff. de Legat. 1*, dove sta registrato: « *Grege Legato. et quae postea accedunt ad Legatarium pertinent;* » e nel §. 10 delle *Instituz.*, ove trattasi dei Legati si legge: « *Grege autem Legato etiam eas oves quae post testamentum factum gregi adjiciuntur, Legati cedere Julianus ait.* » Lo stesso devesi dire dei frutti di un fondo, o di un campo Legato.

Il Legatario, quantunque secondo il detto fin qui acquisti il dominio apparente della cosa legata dal giorno della morte del testatore, ed il dominio vero e reale, subito che la eredità viene aggiudicata all'erede, non può però di sua propria autorità quello d'usurparsi e ricevere, ove non intervenga tale disposizione del testatore, ovvero ove non abbia ricevuta licenza dall'erede, altrimenti perde tutto ciò che di propria autorità usurpa o ricevette, secondo il testo espresso nelle *leg. Non est dubium 5, cod. de Legat.*, dove abbiamo: « *Non est dubium, derogari actionem Legatorum ei proportione competenti in his, quae subtraxisse eum de haereditate apparuerit.* » Questa perdita però del Legato essendo una pena, non ha luogo se non dopo una sentenza, e neppure quando il Legatario senza alcuna colpa aveva ricevuto la cosa. E se occultamente quella cosa legata avesse ricevuta, quantunque avesse commesso un'azione abbominevole, pure in coscienza non sarebbe obbligato a restituirla, come fra gli altri rettamente il card. De-Lugo, al *loc. cit.*, n. 240.

I Legati devono nel foro della coscienza essere quanto più presto è possibile eseguiti e pagati dall'erede. Tale è l'Arg., *cap. Si haeredes*, e *leg. Cum res 47, ff. de Legat. 1*, dove espressamente viene ordinato che senza esitanza i Legati si eseguiscano. Per la qual cosa dicono il Layman, il Silvestro, ed altri che mortalmente peccano gli esecutori testamentarii se per negligenza a lungo differiscono di eseguire l'ultima volontà del testatore. Imperocchè quantunque si concedeva un sei mesi per l'esecuzione dei Legati pii, giusta la *Novell. 131, cap. 11, vers. Si autem Legatum*, ed un anno per l'esecuzione dei Legati profani, secondo il *cap. Nos quidem 5, de Testamentis*, e la *leg. Null., cod. de Episcop. et Cleric.*, tuttavia tutti convengono col card. De-Lugo, *loc. cit.*, n. 206, che quel termine non viene assegnato affinchè sia tolta l'obbligazione della coscienza di

adempire quanto prima è possibile i Legati, ma soltanto perciò che riguarda allo incorrere nelle pene, se passato quel tempo gli eredi e gli esecutori sono negligenti nell' eseguire la volontà del defunto, come assai bene avverte il Reiffenstuel, *l. 3 Decretal., tit. 26, n. 786.*

Quindi ne avviene, che, se cessato il legittimo impedimento, ammoniti gli esecutori dal giudice tanto ecclesiastico, quanto secolare, non adempiono entro un anno la volontà del defunto, perdono tutto ciò che loro d' altra parte si compete, secondo il testamento, tanto se sia eredità, quanto se sia Legato, eccettuata la legittima nell' erede necessario, secondo l' esprimersi del testo in *Authentic. Hos amplius, cod. de Fideicommiss. et Novell. 4, cap. 1, §. 1*, unitamente al *cap. Nos quidem 3*, ed al *cap. Si haeredes 6, de Testament.*, dove si aggiunge anche la ragione, cioè onde in questo modo « *vota defuncti adimpleantur.* » Ed un' altra ragione di ciò viene parimenti assegnata nella *leg. Si patroni 55, §. Sed nec illud, ff. ad S. C. Trabel.*, dove sta registrato: « *Cum enim non videatur indignus, ut qui destruit supremas defuncti preces, consequatur quid ex voluntate.* » Se poi gli eredi o gli esecutori due volte ammoniti dal Vescovo, cessato il legittimo impedimento, sono negligenti di soddisfare i Legati lasciati ad usi pii, anche prima dell' anno vengono privati dei vantaggi che loro competerebbero secondo il testamento, giusta il testo espresso nella *Novell. 151, cap. 11, vers. Si autem qui hoc jussi.* E se gli eredi o gli esecutori entro i sei mesi, cessato che sia ogni legittimo impedimento, negligitano di eseguire i Legati pii, anche senza ammonizione, debbano poscia in pena restituirli con tutti i frutti ed emolumenti, che dal tempo della morte del testatore si avrebbero potuto percepire, secondo il testo espresso nella *Nov. 151, cap. 51, vers. Si autem Legatum.* Tale è pure la comune opinione dei giuristi e moralisti.

Gli eredi sono obbligati sotto colpa mortale di eseguire i Legati lasciati dal testatore per l' anima sua, non solo per un decennio, ma anche per tutto il tempo dal testatore prescritto. Imperocchè a noi è totalmente occulto il tempo pel quale la divina giustizia ritiene quell' anima che per sè lasciò dei suffragii nel purgatorio, perlochè non possiamo senza gran temerità prefiggerne il termine. Quindi

Alessandro VII nel giorno 18 marzo 1666 meritamente condannò fra le altre la seguente proposizione che porta in ordine il n. 45 :
 « *Annum Legatum pro anima relictum non durat plusquam decem annos.* »

Il Legato pio lasciato da distribuirsi ai poveri, dove essere eseguito in modo da preferire fra i poveri quelli della patria del pio testatore, giusta la *leg. Quae conditio*, §. *Cum ita*, ff. *de Condit. et demonstrat.*, e secondo l'altra *leg. Si quis ad declarandum*, §. *Ubi autem*, cod. *de Episcop. et cleric.*, così opina la Glossa al *cap. Si pater 1, de Testamentis* in 6, alla parola *Pauperes*. Tale è pur anche l'opinione del Menochio, *lib. 4, de Praesumpt.* 125, in 6; del Tranquell., *de Privileg. piae causae, privileg.* 56; del Reiffenstuel, *lib. 3 Decretal.*, tit. 16, n. 812; dell'Ancarano, *Consil.* 214, n. 12; del Monacelli, *tom. 1, tit. 10, form.* 19, n. 13, e degli altri generalmente. La ragione si è, che ove non trovisi essere stato stabilito in contrario, meritamente si può presumere che il testatore abbia voluto piuttosto suffragare i poveri del suo paese, che non quelli ad altro appartenenti. Tale è l'argomentore della *leg. Praes. cod. de Servit. et aequa.*

Infra i poveri poi della patria del testatore in pria conviene soccorrere ai più indigenti, quindi ai meno indigenti sovvenire. Così opina S. Tommaso, 2, 2, q. 31, art. 3, *ad Primum*; ed il Menochio, *loc. cit.*, n. 10, compiutamente cogli altri teologi. Imperocchè si ha donde meritamente argomentare, che tale fosse la volontà del testatore nel fare questa opera di carità. Che se fra i poveri vi si trovano dei consanguinei o congiunti del testatore egualmente indigenti che gli altri, questi, secondo l'ordine della carità, devono essere a quelli preferiti. Così consta dal *cap. Non satis 14, distinct.* 86; e così decise la Ruota romana, *decis.* 89, n. 4, *et decis.* 171; *coram Durano, et decis.* 14, n. 21; *coram Arguell.* Così egualmente opina e ritiene l'Angelico delle Scuole, 2, 2, q. 32, art. 9; ed il Castropalao, *Oper. moral., tract.* 6, *de Charitat., disput.* 1, *punct.* 10, *num.* 1, e lo seguono il Mantica, *de Conjectur. ultim. volunt., l.* 8, *tract.* 13, n. 16 e 17, e gli altri teologi comunemente. La ragione di tale opinione si è, che meritamente si può ritenere, che il testatore abbia voluto distribuire i suoi Legati secondo la ordinata carità. Ma la carità

ordinata riguarda peculiarmente i consanguinei e congiunti con preferenza agli altri non congiunti a quello che l'opera di carità lascia da doversi eseguire. Dunque conchiudere si deve che i consanguinei e congiunti che versano nella miseria debbano essere preferiti agli altri poveri a cui favore il testatore lasciò un pio Legato. Tale è pure l'argomentazione della *leg. Praeses*, sopraccitata, *cod. de Servit. et aqua*, e tale è il sentimento dell'Apostolo scrivendo la sua prima lettera a Timoteo, al *cap. 5*, e S. Tommaso parlando dell'ordine della carità, che osservar conviene nella distribuzione di un Legato lasciato ai poveri fra cui si trovano dei congiunti e propinqui del testatore, dice che dev'essere distribuito con quest'ordine: « *Quod inter ipsos propinquos, seu conjunctos potius succurratur magisquam minus propinquo, seu conjuncto, et prius magis, quam minus egeno.* » 2, 2, *quaest. 32, art. 9*.

Ove fra poveri si trovi una perfetta eguaglianza di mendicità, devono sempre essere preferiti quelli che sono di migliore morale, e specialmente quelli che sono più utili al bene comune; che anzi l'Angelico, 2, 2, *quaest. 32, art. 9, in corp.*, vuole che questi sieno anche preferiti agli stessi propinqui e congiunti del testatore. Per la qual cosa il Menochio, *loc. cit.*, n. 12; il Reiffenstuel, *l. c.*, n. 815, ed altri inferiscono che i poveri religiosi si debbano preferire agli altri poveri, purchè però non abbiano rendita veruna, e vivano con la sola ed incerta elemosina dei fedeli, come sono i frati cappuccini, i minori osservanti, ec. Di più stando nelle altre cose la eguaglianza con questi Legati si devono primamente soccorrere le povere donne a preferenza dei maschi, e principalmente le povere monache, poichè la povertà è più pericolosa nelle donne che negli uomini; dice il Menochio, *loc. cit.*, n. 7 *et sequent.*; ed il Baldo, *in leg. Mulier, in fin., ff. de Statu hominum*, e generalmente tutti gli altri canonisti e teologi.

Un Legato lasciato da distribuirsi ai poveri in plurale, non può esser dato ad uno soltanto, ma dev'essere proporzionatamente distribuito fra molti. Imperciocchè devesi ragionevolmente presumere che tale sia la volontà del testatore, come osserva il Baldo nella *leg. 1, num. 19, cod. de Ss. Eccles.*, ed il Giasone, *in leg. Gallus*,

§. *Quod si* 15, n. 12, ff. *de Liber. et postum*; il Felino, in *cap. Omnes leg. 1, dist. 1*; Barbosa *de Offic. et potest. Episcop.*, part. 3, alleg. 83, n. 19. Nè di questo Legato si può dare ad un solo più di quel che abbia bisogno, dicono S. Tommaso, 2, 2, *quaest. 32, art. 10*, ed il Menochio, *loc. cit.*, n. 26.

Un Legato lasciato a favore dei poveri che si arrecano a mendicare alla porta del testatore non può essere distribuito fra i poveri che si trovano negli ospitali. Imperocchè distribuendolo in questa forma sarebbe un agire contro la volontà del testatore; dice il Genovesi, in *Pract. Eccles.*, *quaest. 214*; ed il Barbosa, *loc. cit.*, n. 20, e quasi tutti gli altri teologi. Un Legato da distribuirsi a sollevare la mendicizia dei poveretti, non può essere impiegato nel far celebrare dei sacrificii, dandolo ad un povero sacerdote, che questo sarebbe operare difformemente dal volere del testatore. Così ritiene il Fagnano commentando il *cap. Recolentes 3, de Statu monachorum*, n. 46, dove riferisce che così fu deciso nella causa che porta per titolo *Capella Tolosana*, e come si può anche vedere nella decisione del *cap. Nos quidem*, che tratta appunto dei testamenti, e dalla *Clement. Quia contigit de religiosis domibus*, e dal §. *Si quis aedificationem*, nella autentica intorno agli ecclesiastici titoli, nella *coll. 9*, e dalla *leg. Si quis ad declinandum*, §. *penult. cod. de Episcop. et Codicil.*

Un Legato lasciato da distribuirsi in cause pie in generale, senza che nulla in particolare sia stato specificato da un esecutore che sia religioso può essere applicato al suo monastero, e se l'esecutore fosse un chierico alla propria chiesa. Così ritiene il Sanchez, nel *lib. 2 della Moral.*, al *cap. 11, num. 59*, ed il Silvestro, alla parola *Testamentum 2, quaest. 2, vers. Quintum*, così F. Emmanuele, *qq. Regul.*, tom. 5, *quaest. 70, num. 4*; così il Layman, *lib. 5, tract. 6, cap. 11, n. 6*; così l'Ancarano, *Consil. 84, num. 9, 10*; il Barbosa, *loc. cit.*, n. 25; il Pirrhing, *lib. 3 Decretal.*, tit. 26, n. 109; il Reiffenstuel, *ibid.* n. 80; il Francisc. Carp. *de Execut. Testament.*, lib. 1, *cap. 5, n. 41*; il Mantica, *de Conjecturis*, lib. 8, tit. 5, n. 7, *in aedit.*, ed altri. Imperocchè in questo caso la volontà del testatore viene di già eseguita, che tanto le chiese, quanto i monasterii cadono sotto la denominazione di cause pie. Se poi il Legato si

dovesse distribuire ai poveri dall'esecutore testamentario quantunque religioso non potrebbe essere applicato al suo monastero, ove non fosse tale, che mancasse di ogni qualunque siasi sorta di rendita, e vivesse colla mera ed incerta elemosina dei fedeli; altrimenti se tale non fosse, e l'esecutor al monastero il Legato applicasse non adempirebbe di certo alla volontà del testatore, la quale dev' essere perfettamente in tutte le parti eseguita, e l'esecuzione devesi siccome legge ritenere e rispettare, giusta la *leg. Verbis* 120, *ff. de Verbor. significat.*, e la *Nov. 22, c. 2*, dove sta scritto: « *Disponat unusquisque super suis, ut dignum est, et lex ejus voluntas,* » e nel *cap. Ultima voluntas* 4, *caus. 13, quaest. 3*, si legge: « *Ultima voluntas defuncti modis omnibus servari debet.* »

Un Legato lasciato da distribuirsi ai poveri generalmente può dall'esecutore venire in primo luogo applicato ai suoi parenti quando veramente senza che v' entri frode od inganno sieno veramente poveri. Imperocchè in questo caso veramente viene adempiuto il Legato facendosi la volontà di quello che lo lasciò; Barb., *loc. cit.*, n. 21; Menochio, *de Praesumpt.*, lib. 3, *quaest. 54, n. 3*; Gironda, *Privilegiorum et exemptionum explicatione*; Vezion., *tom. 1, Commun. opinion.*, lib. 6, *tit. 21, n. 32*, ed altri. Anzi un Legato lasciato genericamente da applicarsi ai poveri, può essere dall'esecutore applicato in prima a sè stesso, quando sia veramente povero. Imperocchè anche in questo caso si adempie veramente la volontà e disposizione del testatore, venendo distribuito a persona che veramente è compresa nella volontà e disposizione suddetta, quando però la povertà dell'esecutore non sia finta nè simulata, poichè in questo caso l'esecutore delle disposizioni del testatore non dev' essere a peggior condizione dei beneficiati, venendo egli pure compreso nel novero dei poveri; e si ancora ciò vale, perchè l'esecutore del Legato da distribuirsi ai poveri, può nella distribuzione incominciare da sè stesso, che da sè stessa incomincia appunto la carità ordinata; Arg., *leg. Praeses, cod. de Servit. et aqua, et cap. Non aestimemus* 19, *caus. 13, quaest. 2*, dove abbiamo: « *Nemo unquam carnem suam odio habuit.* » E così ritengono S. Tommaso, 2, 2, *quaest. 52, art. 9 ad 5*; Menochio, *lib. 6, praesumption. 125, n. 17*; Gonzalez, *ad regul. 8*,

Cancell.; Gloss. 2, n. 55; Scud., *de Aliment.*, tit. 1, quaest. 94, n. 4; Pereira, *de Potestate eligendi*, c. 13, n. 9; Layman, *l. c.*; Pirrhing., *loc. cit.*, n. 109; Reiffenstuel, *l. c.*, n. 80; Barbosa, *dict. alleg.* 83, n. 22, con molti altri ivi citati, e così pure l'argomento della *leg. 1, §. ult., in fin. ff. de Collat. bonor. et authent. de Sanctissimis Episcopis, §. Presbyteris autem, collat. 9.*

Un Legato lasciato da distribuirsi ai poveri, non devesi distribuire fra quelli, che amano di rimanersene oziosi, mentre potrebbero dedicarsi al lavoro, poichè ciò sarebbe fomentare i loro vizii, e procurare la loro spirituale ruina, poichè dall'ozio quotidiano non possono che venir maggiormente tratti al vizio con danno ancora della società. Quindi dicesi nell' Ecclesiastico al cap. 53: « *Multam malitiam docuit otiositas*; e Seneca scrisse nella sua *Epist.* 86: « *Otium est sentina omnium malorum, noverca virtutum, et cujusvis hominis sepultura.* » Per la qual cosa meritamente scrisse Sant'Agostino nella *Epist.* 84, diretta a Vincenzo Donatista: « *Melius esurienti panis tollitur si de cibo securus justitiam negligit, quam esurienti panis frangitur, si injustitia seductus acquiescat.* » E che a simili poveri, i quali perversamente usano della elemosina per fomentare i proprii vizii, non debbansi distribuire questi Legati, pare che la Scrittura espressamente lo insegni dicendo nell'Ecclesiastico, al cap. 12, vers. 5: « *Da bono et non receperis peccatorem; benefac humili, et non dederis impio, prohibe panes illi dare.* » Così ritiene la comune dei teologi e canonisti.

Un Legato lasciato a donzelle oneste e civili, dev'essere distribuito fra le figlie dei mercatanti, e degli artefici, come espressamente dichiarò la sacra Congregazione del Concilio, nella causa intitolata *Romana subsidii dotalis*, trattata il 29 marzo 1692. Un Legato lasciato ad una vergine affinchè si congiunga in matrimonio è a lei dovuto ancorchè si facesse monaca, poichè il matrimonio spirituale va di pari-passo col carnale, anzi di lui è più degno, giusta la decisione della sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari nella causa intitolata *Pisauriensi* del 26 agosto 1616. Se però questo Legato è fatto con condizione che pagar si debba nelle mani del marito in luogo di dote, nè ad altri, nè per altra cagione, o che morendo senza figliuoli il Legato ritorni agli eredi del legante, allora

non potrà essere dato per una vergine da monacarsi, come rispose la sacra Congregazione del Concilio, nella causa *Barensi* definita il 15 settembre 1668. Il Legato poi lasciato perchè taluna si faccia monaca, non può essere applicato per quella che vuole maritarsi, come decretò la sacra Congregazione della Visitazione particolarmente deputata di cinque cardinali da Innocenzo XII intorno alla riforma della distribuzione dei sussidii dotali della santissima Annunziata di Roma, essendo visitatore l'eminentissimo cardinale Petruccio, il giorno 16 gennaio 1696, e la sacra Congregazione del Concilio nella causa che ha per titolo *Romana subsidiorum dotalium* del giorno 30 maggio 1699.

Un Legato lasciato semplicemente per le fanciulle da monacarsi, può essere anche applicato a quelle che vogliono monacarsi vivendo fuori della patria del testatore. Così decise la sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari nel giorno 15 maggio 1699, come si può vedere appo il Monacelli, *part. 1, tit. 10, formul. 19, n. 11, 12*. Un Legato lasciato alla moglie finchè rimane vedova, lo si deve anche quando entrasse in un monastero, come dice il Vidali, *de Legat. inquisit. 2, n. 55*; ed il Podestà, *tom. 1, n. 2564*; Manacelli, *part. 2, tit. 14, form. 1, n. 25*.

Un Legato lasciato a quei giovani i quali si dedicano allo studio di legge, devesi parimenti al chierico che al laico, il quale attende allo studio del diritto canonico, poichè lo studio dei sacri Canoni dicesi studio legale, essendo la modula delle leggi, e la pratica del diritto civile. Così il Menochio, *de Arbitr. jurid., cap. 425, num. 28 et seq.*; e così dichiarò la sacra Congregazione del Concilio, nella causa intitolata *Romana seu Nicoteren. legati*, definita il giorno 14 febbraio, ed il giorno 30 maggio 1699. Quel Legato pel quale il testatore lascia di che mantenersi taluno in casa, se il Legatario abbraccia una qualche religione è dovuto al monastero, dice il Viviani, *de Jurepatronat., lib. 6, cap. 1, n. 68*; ed il Monacelli, *loc. cit., n. 20*, con altri molti, che il loro partito sostengono.

Un Legato lasciato per dotazione di giovani, può essere anche dato a quella donzella, che quantunque abbia una dote, pure non la ha sufficiente per potersi comodamente maritare; giusta l'opinione

del Vidali, *loc. cit.*, n. 29; del Podestà, *loc. cit.*, n. 2559; del Monacelli, *loc. cit.*, num. 10, il quale dice che può essere dato anche per aumentare la dote di quelle, che sono pur maritate. Un Legato lasciato per dotare le povere, può essere distribuito fra quelle povere che si furono maritate senza dote, imperocchè anche in questo caso si trova lo stesso motivo del testatore. Così il Mendo alla parola *Legatum*, n. 20; il Podestà, *loc. cit.*, n. 2561, in uno ad altri teologi. Un Legato lasciato a quelle giovani, che sono vergini, può essere accettato da quella che fosse stata occultamente corrotta, quando però generalmente nel foro esterno si ritenga per vergine; imperocchè col nome di vergine quella s' intende che pubblicamente e nel foro esterno vergine si addimanda. Così il Vidali, *loc. cit.*, n. 28; il Podestà, *loc. cit.*, n. 2562; il Diana nel compendio alla parola *Legatum*, n. 21; e La-Croix, *lib. 3, part. 2, n. 604*; e *lib. 4, n. 40*, con molti altri che ivi sono citati.

Un Legato lasciato agli orfani, non dev' essere distribuito a quelli che mancano solamente di padre, quando ve ne abbiano di quelli, cui mancano di amendue i genitori; imperocchè questi debbono essere preferiti, e quando di questi non ve ne abbiano, dev' essere impiegato pei primi. Così dice il Graziano, *discept. 666, num. 3*; il Velasco, *de Privileg. pauper., t. 1, quaest. 4, n. 9*; il Diana, *part. 2, tract. 2, resolut. 52, al vers. 4 Legatum*, e *part. 4, resolut. 163*; il Monacelli, *part. 2, tit. 13, form. 7, n. 3*; l'Amostaz., *de Causis piis, tom. 1, lib. 4, cap. 6, n. 43*, con molti altri ivi citati. Tale Legato può darsi anche a quelle fanciulle, che hanno dei genitori inutili, quando manchino degli orfani veramente detti; non però ciò può aver luogo, quando i veri orfani si ritrovino, cui distribuirlo, come abbiamo dalla *leg. Orphanotrop., cod. de Episcop. et cleric.*, e così parimenti sostengono i dottori Menochio, *de Arbitr., cas. 66, in addit., num. 7*; Castillo, *lib. 1, Controves., cap. 25, num. 17*; Amostaz., *loc. cit.*, n. 46, con molti altri. Parimenti un Legato lasciato alle vedove povere, può essere distribuito a quelle che hanno degli inutili mariti, quando non concorrano le vedove di vero nome. Così dicono i sopraccitati dottori, e ciò anche viene confermato dall'Arg., al c. *Inter corporalia 2, de Translatione Episcopor.*, dove reputasi vedovata

quella chiesa, la quale abbia un' inutile pastore; e parimenti ciò conferma la *leg. 1, §. Quod si nemo, ff. quod cujusque univers.*, dove la università si reputa che non abbia il sindaco, se il sindaco è inutile.

Un Legato lasciato ai soli originarii di un paese devesi a quelli che ivi sono nati non casualmente, ma quando il padre ivi aveva il domicilio, tanto se è il luogo, in cui nacque il padre, quanto secondo il diritto comune, se vi nacque l'avo; imperocchè per partecipare di un tale Legato non basta essere peregrino, ed ivi dimorarvi legalmente, secondo la *leg. Filios 3, cod. de Municip. et originariis, lib. 10*, il qual testo per l'origine suppone che sia necessario il domicilio, perlocchè se casualmente il figlio nasca altrove, ivi non contrae domicilio, ma segue il domicilio del padre, dove egli dimora. Imperocchè sebbene alcuni diritti dicano che ivi si contrae domicilio dove si ebbero i natali, non parlano però espressamente della sola nascita; e perciò si debbono intendere quando taluno nacque nel domicilio del padre, non però casualmente altrove, ovvero quando era straniero. Così opinano il Carleval, *de Judiciis, lib. 1, tit. 1, disp. 2, quaest. 2, n. 93*; il Cevallos, *Commun., q. 458, n. 17*; il Sanchez, *de Matrimon., lib. 3, disp. 25, n. 3*; il Trullenchio *lib. 7 Decalog., cap. 18, dub. 7, n. 3*; il Marchino, *de Ordin., part. 1, lib. 5, cap. 6, n. 8*; l'Amostaz, *l. c., n. 7 et 11*; il Barbosa, *de Offic. et potest. Episcop., part. 2, alleg. 4, n. 7*, dove cita la Ruota Romana, *decis. 527, n. 3, part. 2, divers.*, ed i dottori, *in cap. Rodulphus 55, de Rescriptis*.

Un Legato lasciato ad alcuno sotto le condizioni, a cagion di esempio «*ut nunquam nubat, et semper maneat in statu coelibatus*» devesi a lui quantunque prenda moglie, poichè questa condizione si riguarda come non aggiunta, essendo contro il favore del matrimonio, e contro il bene proveniente alla società dalla procreazione dei figli. Tale è la comunissima opinione dei dottori, secondo il testo espresso nella *leg. Quoties*, e nella *leg. Cum tale, §. Maeviu, ff. de Condit. et demonstrat.*

Un Legato lasciato ad alcuno sotto condizione «*quod non nubat, si a matrimonio cum tali non abstinuerit,*» ad esso non devesi, poichè per questa condizione non viene assolutamente proibito il matrimo-

nio, potendosi a qualunque altra fuori della nominata liberamente in matrimonio congiungere. È questa la comune e certa opinione, appoggiata al testo espresso nella *leg. Cum ita 63, ff. de Condit. et demonstrat.* Un Legato lasciato ad alcuno con condizione che si mariti con la tale, se egli non vuole unirsi in matrimonio, ovvero se la persona designata non voglia a lui maritarsi, ovvero se sia disonesta, od indegna delle sue nozze, o non possa con essa congiungersi in matrimonio, in tal caso la condizione suesposta si ha come non aggiunta al Legato, secondo il testo espresso nella *leg. Cum ita Legatum 63, ff. 1, de Condition. et demonstrat.*

Un Legato lasciato ad alcuno sotto condizione, « *si nupserit, vel liberos procreaverit,* » devesi a lui dare quantunque entri in una religione. È questa la comune argomentazione dell'Autent. *Nisi rogati, cod. ad S. C. Tribellian. et Novell. 123, cap. Si quis sub conditione 57,* dove così espressamente viene stabilito: « *Sancimus si personae talibus conditionibus subjectae sive masculi sive foeminae monasteria ingrediantur, aut clerici fiant, tales conditiones invalidas, et pro non scriptis esse.* » Imperocchè se al testatore fosse venuto in pensiero la religione, meritamente si presume che nullameno gli avrebbe lasciato il Legato, e perciò devesi ritenere che non abbia voluto eccepire il caso, in cui il Legatario entrasse in una religione.

Parimenti un tale Legato devesi al Legatario anche nel caso in cui non entrasse in un ordine religioso, ma restando al secolo ricevesse gli ordini sacri, come abbiamo dall'Argum., *cit. Novell. 123, cap. 77,* dove si legge: « *Si monasteria ingrediantur, aut clerici fiant,* » e perciò apertamente insegna bastare o l'una o l'altra cosa, mentre la dizione divisiva *vel* si verifica in qualunque dei membri separatamente preso; Arg., *leg. Deo nobis 50, cod. de Episcop. et cleric.* Ciò però si vuol detto, purchè un tale chierico perseveri sino alla morte nel clericato, e lasci un tale Legato a favore di qualche pia causa, oppure lo spenda in opere pie; come ritengono comunemente i teologi pel testo espresso nella *cit. Novel. 123, c. 57,* dove sta scritto: « *Hoc autem solatio clerici ecclesiarum fruuntur, si usque ad suam vitam in his perseveraverint, ut res sub tali conditione donatas, aut relictas ad pias operas expendant, vel relinquunt,* » e meritamente a diritto fu così

decretato dei chierici che rimangono al secolo, mentre egualmente fu ordinato di quelli che entrano in una religione, dicendosi al luogo suddetto: « *In personis enim quae in monasterium ingrediuntur, monasterio res sub tale conditione donatas, aut relictas cum alia eorum substantia competere volumus.* »

Un Legato lasciato ad un regolare in particolare sotto la condizione che a lui finchè vive appartenga indipendentemente dalla licenza del superiore, non devesi ad esso religioso od al monastero, e tale condizione si ha come non apposta; dice il Baldo, *in cap. Clerici in fin. de Judiciis*; il Giasone, *in Authent. Ingressi, num. 37, 39, cod. de Ss. Ecclesiis*; il Sanchez, *lib. 7 Moral., cap. 17, n. 4*; il Fagnano, *in cap. Joannes clericus 19, de Testament., n. 20 et sequent., et in cap. Monach. 2, de Statu monachor., a n. 47*; Arg., *cap. Non dicatos 12, quaest. 1*; *cap. Abates 18, quaest. 2*; *cap. Quia ingredientibus 19, quaest. ultim.*; *cap. Cum ad monasterium 6, de Statu monachorum, Concil. Trident., sess. 25, cap. 2, de Regular.*, ed il decreto di Clemente VIII intorno alla riforma dei regolari, che incomincia *Nullus omnino*. La ragione si è, che una tale condizione è turpe, come quella che ripugna alla povertà di cui il religioso fece voto, ed una turpe condizione si ritiene come non apposta all'atto, giusta il testo espresso nel §. *Impossibilis, instit. de Haeradum instit.*, e la *leg. Conditiones 14, ff. de Condit. instit.* Anzi un Legato fatto ad un regolare neppure per un istante può ritenerlo siccome sua proprietà, ma si addice tosto al monastero; Arg., *cap. Statutum 1, caus. 18, quaest. 1*; *c. Abates 16, caus. 18, quaest. 2*; *c. Quia ingredientibus 7, caus. 19, quaest. 3*; *cap. In praesentia 8, de Probat.*; *c. Cum ad monasterium 6, de Statu monach.*, dove si legge: « *Totum incontinenter resignet,* » ed il Concilio Tridentino citato, *sess. 25, de Regularibus, cap. 2*, dove sta scritto: « *Statim ea superiori tradantur, conventuique incorporentur.* » Di eguale opinione sono l'Abbate, *in c. Monachi 2, de Statu monachor., n. 8*; il Navarro, *in cap. Non dicatis 12, quaest. 1, n. 34* e seguenti; il Fagnano, *in cit. cap. Joannes 9, de Testamentis, n. 20*, ed altri.

E ciò con più chiarezza e più apertamente si trova nel citato decreto di Clemente VIII, per la riforma dei regolari che incomincia *Nullus omnino*, dove al §. 3, così precisamente si trova ordinato.

« Quo Tridentini Concilii decreta de paupertatis voto custodiendo fidelibus observentur, praecipitur, ut nullus ex fratribus, etiamsi superior sit, bona immobilia, vel mobilia, aut pecuniam, proventus, census, eleemosinas sive ex concionibus, sive ex lectionibus, aut pro Missis, tam in propria ecclesia, quam ubicumque celebrandis, aliove ipsorum justo labore, et causa, et quocumque nomine acquisita, etiamsi subsidia consanguineorum, aut piorum largitiones, Legata, aut donationes fuerint, tamquam propria aut etiam nomine conventus possidere possit, sed ea omnia statim superiori tradantur, et conventui incorporentur, atque cum ceteris illius bonis, redditibus, pecuniis, ac proventibus, confundantur, quo communis inde victus, et vestitus omnibus suppeditari possit. »

Nè i regolari possono particolarmente avere o possedere Legati se sieno in beni stabili, e neppure con licenza dei suoi superiori; che appunto dice il sopraccitato decreto di Clemente VIII, al §. 4: « Neque superioribus quicumque illi sint, ullo pacto liceat eisdem fratribus, aut eorum alicui bona stabilia etiam ad usumfructum, vel usum, administrationem, aut commendam etiam depositi, aut custodiae nomine concedere. » Anzi se ancora una tale licenza fosse stata ottenuta dai 'oro generali, dicendo che la possono concedere, non escuserebbe i 'rati da colpa, e dalla pena stabilita dal Concilio Tridentino, secondo il testo espresso nel suddetto decreto di Clemente VIII, dove al §. 7, si legge: « Nulla quorumcumque superiorum dispensatio, nulla licentia quantum ad bona immobilia, vel mobilia, fratres excusare possit, quominus culpa, et poenae ab eisdem Concilii decretis impositae, et ipso facto incurrendae, obnoxii sint, etiamsi superiores asseverent hujusmodi dispensationes, aut licentias concedere posse, quibus in ea re fidem minime adhiberi volumus. » E di egual maniera molte volte fu risposto dalla sacra Congregazione del Concilio.

Quindi diligentemente conviene porre attenzione a quanto secondo la dichiarazione della medesima sacra Congregazione riferisce il Fagnano, nel cap. *Monachi 2, de Statu Monachor.*, n. 62; dove fu proposto alla sacra Congregazione il dubbio seguente: « In aliquibus monasteriis nonnullae monachae census et annuos quosdam redditus, et proventus, seu fructus, percipiunt sub diversis contractuum speciebus: nam aliquae in ipsarum persona emerunt certos redditus a personis lai-

*cis: aliquae ab aliis monialibus, aliquae ab ipsis monasteriis, aliae vero dederunt pecuniam monasterio, ut ex earum pecuniis fieret emptio nomine monasterii ad rationem septem vel octo, pro centenario, et abbatissae debeant ipsis monialibus illos redditus, quos ex dictis emptionibus exigebant singulis annis; aliquae monasteriis seu eorum superioribus certas pecuniarum summas manualiter pro indigentibus monasterii dederunt pacto adjecto, vel etiam tacita conventionione adhibita, ut monasterium, seu abbatissa certos redditus ad rationem tot pro centenario earum vita durante concedat. — Quaeritur, an moniales praedictae in hujusmodi casibus incurrant in poenas per Concilium Tridentinum, sess. 25, cap. 2, de Regul., in proprietarios inflictas, etiamsi de licentia abbatissae, et ad abbatissae nutum, vel conventus, seu monasterii nomine percipiant. » — A questo dubbio la sacra Congregazione sopra citata rispose colle seguenti parole: « In nullo supradictorum casuum licere moniales dictos fructus, seu redditus percipere, et si perceperint incidere in poenas dicti cap. 2, sess. 25, de Regularib. Neque ab hujusmodi poenis excusari ob licentiam abbatissae, quae cum dict. Concilii decreto in supradictis casibus concedere quidem prohibetur, sed debet ex suo munere ex monasterii redditibus, vel eleemosinis monialium necessitatibus in dies subvenire. » Da queste dichiarazioni apparisce non aver più donde appigliarsi il Giovanni Andrea, in *regul. Non est obligatorium*, per difendere la propria opinione per la quale sostiene, che un professo con licenza del suo superiore può ricevere un qualche annuale provento dal convento, o dalla provincia, che altri può darla pel vestito, e le sue personali necessità.*

Inoltre devesi attentamente notare, che lo stesso Fagnano istrutto pienamente del diritto quanto abbiamo più sopra osservato attesta, nel *loc. cit.*, n. 75 e 76; ivi concludendo, secondo la dichiarazione della sacra Congregazione suddetta. Adunque devesi conchiudere che a niun regolare tanto uomo che donna di qualunque qualità e condizione sen sia, ove non sia uffiziale, è permesso avere delle annue rendite neppure a nome del convento, od annue provvisioni, o l' amministrazione dei beni stabili, ed il peculio, quantunque quello non sia superfluo, ma concesso dal superiore per qualunque causa ad usi necessari, onesti e pii, e dipendentemente dalla sua volontà

e disposizione, e non potersi scusare alcuno dei suddetti da colpa mortale, e dalla pena inflitta contro dei proprietarii per qualunque si voglia consuetudine del monastero o della religione, o per la varietà e probabilità delle opinioni, o per qualunque altro pretesto o causa. Adunque conviene che tanto i religiosi, quanto i prelati devano guardarsi sommamente da tali palliamenti, poichè Dio non viene irriso, come dice l'Apostolo scrivendo ai Galati al *cap. 6*, e secondo il *cap. Erubescant, distinct. 32*, ed il *cap. Humanæ 22, q. 5*, il *cap. Tua nos, de Simonia*, ed il *c. In civitate, de Usuris*. E ciò tanto più devesi incoucussamente osservare, in quanto la sacra Congregazione interrogata se sia lecito ai regolari interpretare il decreto del *cap. 2, sess. 25* del Concilio Tridentino intorno ai regolari, rispose *Non licere*; ed al dubbio come sopra concepito rispose la medesima sacra Congregazione *Negative*; cioè che in niuno dei sopraddetti casi è lecito ai regolari di amendue i sessi avere le predette annue rendite, od annue provvisioni, o l'amministrazione dei beni stabili, ed il peculio non superfluo a nome del convento, e con licenza dei loro superiori, e dipendentemente dalla loro volontà e disposizione; altrimenti non sono immuni da colpa e da pena, secondo lo statuto del detto *cap. 2, sess. 25, de Regularibus*.

Un Legato lasciato ad un monastero o convento che non può possedere dei beni, per la sacrestia, pel medico, od alla chiesa per la cera e l'olio, non dicesi irritato, ma dal sindaco dev'essere investito secondo l'intenzione del testatore, come dichiarò la sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari, nella causa intitolata *Forsempromiens*. del 21 agosto 1693. Anzi, se l'erede è aggravato, è tenuto di somministrarlo. Così la sacra Congregazione del Concilio nella causa *Faventina* del 2 marzo 1697, appo il *Monacelli, part. 2, tit. 1, formul. 1, n. 17*.

Per la qual cosa un Legato lasciato ai minori osservanti, ai riformati e cappuccini pegli anniversarii, olio, lampade, paramenti, ostie, sacrestia, chiesa, fabbrica, luminarie, linteï, tonache, biblioteca, stamperia, pane, vino, o pel vitto, o vestito, ed altre cose necessarie, devesi loro consegnare, o pagarsi dagli eredi, come apparisce dai molti decreti e decisioni riferite da Pietro Marcellino de Lucia

dottore in diritto, e professore nella sacra teologia, e patrono della causa nella Curia romana nell' unica sua disertazione, in cui tratta dell' obbligo indispensabile degli eredi di soddisfare ai Legati in qualunque modo lasciati ai frati minori, secondo la forma del decreto della reverenda fabbrica del giorno 14 febbrajo 1633, confermato dall' autorità apostolica.

E di fermo pretendendo la ven. fabbrica di S. Pietro spettare a sè i sopraddetti legati per la incapacità dei frati minori di possedere i legati suddetti, e, per opposto, i sopraccitati frati allegando poterli tranquillamente possedere, in quanto che gli eredi di loro libera volontà vollero darli ad essi in elemosina ed ordinare ai detti frati delle Messe e degli uffizii, secondo l' opinione di S. Bonaventura ed i decreti della sacra Congregazione in risposta alle proposte fatte dalla famiglia dei medesimi frati che abita e vive oltre ai monti, i quali decreti furono pubblicati nel 4 giugno 1628.

La medesima sacra Congregazione, fatta relazione al sommo pontefice Urbano VIII, per ordine di lui decretò che in avvenire tali Legati si dovessero sempre osservare. Eccone il modo con cui viene concepita l' ordinazione :

Quod hujusmodi Legata per debitores, vel haeredes non extinguantur, vel reducantur per compositionem cum ministris fabricae faciendam, vel alio quocvis modo; sed illorum capitale, sive sors principalis, vel proprietas absque aliqua diminutione conservetur semper, et perpetuo ad effectum, ut in usus Romano Pontifici pro tempore esistenti bene visos possint applicari: ita tamen, ut quamdiu applicationem specialem auctoritate apostolica fieri non contigerit, haeredes vel debitores possint libere, si velint dictis fratribus dare dicta annua Legata per eosdem fratres recipienda in eleemosinam, non autem per eos exigenda. Et quod quaevis extinctio, reductio, seu diminutio capitalis, seu proprietatis aliter absque speciali Romani Pontificis permissione facta, eo ipso nulla sit, nec debitoribus, aut aliis quibuscumque suffragetur.

Quodque commissarii, alique ministri ven. fabricae super hujusmodi capitale, seu proprietate supradicta se de cetero non intromittant, nec dictos haeredes, seu debitores aliquo modo molestent, nisi ad effectum reinvestiendi in casu reinvestimenti, seu providendi, ut conservetur, ut

supra, aut alias in executionem applicationis auctoritate apostolica facta, vel facien.

Et quod nolentibus dd. haeredibus, vel debitoribus dare supradictis fratribus dd. eleemosinas, seu annuas praestationes, sive Legata ut supra solvere, vel illas, seu illa non solventibus, tunc et eo casu lapsis duobus annis a die obitus testatorum si fuerit maturatum Legatum, vel a die maturatae illius solutionis eadem fabrica, et illius commissarii, et ministri id totum, quod solutum non fuerit pro praeterito pro rata tamen, in qua fuerit ut supra elapsum biennium, vel ultra, possit et valeat annuas praestationes hujusmodi exigere, exigique facere ad sui beneficium juxta suas facultates et privilegia: salvo semper capitali seu proprietate, ut supra ad effectum, quod haeredes, vel debitores (dummodo de eis per Romanum Pontificem pro tempore existentem aliter non fuerit dispositum, nec praedicta Legata in alios usus ejus auctoritate applicata fuerint, vel applicari contigerit) possint, si velint quandocumque futuris temporibus, et sic deinceps in perpetuum dare dictis fratribus dicta annua Legata in eleemosinam, ut supra, nec fabrica eosdem haeredes, vel debitores molestare possit, et valeat toties, et quoties casus contigerit, nisi pro praeterito, et tunc in illis terminis tantum, post quorum maturationem fuerit elapsum biennium, vel ultra, ut supra, salva semper erectione beneficiorum, et applicatione Legatorum, seu quorumcumque bonorum, et reddituum ac jurium eisdem beneficiis, seu aliis usibus piis auctoritate apostolica facta, vel in posterum quandocumque, et quomodocumque facienda, et executione litterarum apostolicarum desuper expeditarum, seu expediendarum; ita ut praefata decreta ad illas nequaquam se extendant, sed illae semper firmas, et illaesae remaneant, ac suos plenarios, et integros effectus sortiri debeant, ita quod neque fabrica, neque haeredes, vel debitores praefati ullo modo illas impedire, retractare, vel controvertere valeant, et salvis semper Sedis Apostolicae auctoritate, ac facultatibus competent dictae S. Congreg. ven. fabricae.

Prohibuit tamen eadem sacra Congregat. fratribus supradictis sub poena excommunicationis ipso facto incurrendae, ne audeant, seu praesumant, nec quilibet eorum audeat, seu praesumat per se, nec per alios syndicos, ministros, seu procuratores, tam saeculares, quam regulares dictas annuas praestationes, seu Legata, nec judicialiter, tam coram quo-

cumque iudice ecclesiastico, quam saeculari ordinario, vel delegato, nec alias, nisi juxta formam dicti decreti Congregationis fratrum minorum de observantia S. Francisci Cismontanae familiae a sanctissimo D. N. deputatae ab haeredibus, seu quibusvis aliis eorum debitoribus petere, minusve dd. haeredibus, seu debitoribus facere aliquas receptas pro dd. annuis praestationibus, nisi pro rata, et pecunia, seu elemosinis supradictis cum effectu, ac vere, et realiter eisdem fratribus data vel soluta, seu datis, vel solutis, nec sub alia data, nisi sub ea, qua vere fuerit iisdem fratribus, aut aliis pro eis facta realis satisfactio, et insuper, ne provisos apostolicos pro tempore de beneficiis, quibus Legata supradicta fuerint applicata, vel eorum procuratores, et ministros super exactione dd. Legatorum directe vel indirecte impedire, vel molestare quovis quaesito colore, vel praetextu audeant, vel praesumant. In quorum fidem, etc. Dat. Romae ex Collegio ejusdem sacrae Congregationis, die 14 februarii 1633.

Domin. Card.

Loco † Sigilli.

Il modo con cui furono concepite le risposte dei frati minori della famiglia di oltre monte da una Congregazione peculiare per ordine di Urbano VIII è il seguente :

Sacra Congregatio, etc. Sed quia in his casibus solet aliquando evenire, quod annuus redditus ob temporis antiquitatem non comperiatur habere aliquem patronum, cui fieri debeat talis, ut supra, protestatio, decernimus, quod in tali casu servetur statutum ordinis minorum sub Paulo II, (Julio II), super cap. 6, Regul. 2. Inhibemus, quod nimirum hujusmodi redditus assignentur rectoribus spiritualibus, aut temporalibus collegiorum, aut communitatum, terrarum, aut civitatum, qui tales elemosinas sive fructus, vel redditus annuos nomine Ecclesiae romanae, vel donantium sine fratribus exigant, et recipiant, et a fratribus sive aliis sacerdotibus quando fratres noluerint, tales Missas, vel suffragia juxta piam intentionem benefactorum in toto, vel in parte secundum quantitatem talium observationum, dici faciant.

Il Decreto poi della sacra Congregazione della fabbrica di san Pietro intorno ai Legati lasciati ai frati minori della osservanza nei luoghi, in cui la venerabile fabbrica ha diritti promulgato il giorno 14 febbrajo 1633, è così concepito :

Cum saepius, etc., eadem S. Congregatio censuit pro opportuna praedictorum provisione, facta prius relatione sanctissimo domino nostro papae Urbano VIII, ac de illius expresso ordine, et mandato decrevit in futurum super hujusmodi Legatis observari, ut infra. Quod hujusmodi Legata per debitores, vel haeredes non extinguantur, vel reducantur per compositionem cum ministris fabricae faciendam, vel alio quovis modo; sed illorum capitale, sive sors principalis, vel proprietas absque aliquo diminutione conservetur semper, et perpetuo ad effectum, ut in usus Romano Pontifici pro tempore existenti benevisos possint applicari. Ita tamen, ut quandiu applicationem specialem auctoritate apostolica fieri non contigerit, haeredes, vel debitores possint libere, si velint, dictis fratribus dare annua Legata per eosdem fratres recipienda in eleemosinam, non autem per eos exigendi.

Quodque commissari, aliisque ministri vener. fabricae super hujusmodi capitale seu proprietate supradicta, se de cetero non intromittant, nec dictos haeredes, seu debitores aliquo modo molestant, etc.

Et quod nolentibus dd. haeredibus, vel debitoribus dare supradictis fratribus dictas eleemosinas, seu annuas praestationes, sive Legata ut supra solvere, vel illas, seu illa non solventibus, tunc et eo casu lapsis duobus annis a die obitus testatorum si fuerit maturatum Legatum, vel a die maturatae illius solutionis, eadem fabrica, et illius commissarii, et ministri id totum, quod solum non fuerit pro praeterito, pro rata tamen in qua fuerit, ut supra elapsum biennium, vel ultra possit, et valeat annuas praestationes hujusmodi exigere, exigique facere ad sui beneficium juxta suas facultates, et privilegia, salva semper proprietate, seu capitali ut supra, ad effectum quod haeredes, vel debitores, etc., possint si velint, etiam quaecumque futuris temporibus, et sic deinceps in perpetuum dare dd. fratribus dicta annua Legata in eleemosinam, etc. Et inferius praeservatur decretum Congreg. particularis sub Urbano VIII, superius relatam sequentibus verbis. Prohibet tamen eadem S. Congregatio fratribus supradictis sub poena excommunicationis ipso facto incurrenda, ne audeant, seu praesumant, nec quilibet eorum audeant, seu praesumant per se, vel per alios syndicos, ministros, seu procuratores, tam saeculares, quam regulares dd. annuas praestationes, seu Legata, nec judicialiter tam coram quocumque iudice ecclesiastico, quam saeculari ordi-

nario, vel delegato, nec alias nisi juxta formam dicti decreti Congregat. fratrum minorum de observantia S. Francisci Cismontanae familiae a sanctiss. D. N. deputatae ab haeredibus, seu debitoribus petere minueve dd. haeredibus, seu debitoribus facere aliquas receptas pro dd. annuis praestationibus, nisi pro rata, et pecunia, seu eleemosinis supradictis cum effectu, ac vere, et realiter eisdem fratribus data, vel soluta, seu datis, vel solutis, nec sub alia data, nisi sub ea qua vere fuerit iisdem fratribus, aut aliis pro eis facta realis satisfactio.

Ecco il decreto della sacra Congregazione della fabbrica per provvedere alla indennità dei frati negli annui Legati, e por argine alla malizia degli eredi ed esecutori, promulgato il giorno 15 dicembre 1646.

Sacra Congregatio generalis rev. fabricae S. Petri de urbe ad consulendum non minus indemnitati Fratrum Ordinis Minorum de observantia S. Francisci; quam providendum malitiae haeredum, et aliorum quomodolibet obligatorum, qui differunt ultra biennium illis solvere annua Legata pia cum oneribus Missarum, seu officiorum, vel etiam gratis dictis fratribus, seu eorum ecclesiis relicta, ac in futurum relinquenda sub spe postea super illis pro minori summa se componendi cum commissariis, et aliis rev. fabricae ministris, et officialibus, prohibuit, et expresse mandavit commissariis, oeconomis, secretariis, et aliis quibuscumque officialibus, et ministris rev. fabricae praesentibus, et futuris, et tam urbis, et status ecclesiastici, quam regni Neapolis, et aliorum quorumcumque locorum sub poenis arbitrio ejusdem sacrae Congregationis, ne de cetero cum haeredibus, vel aliis quomodolibet obligatis ad solutionem dictorum Legatorum ad aliquam compositionem, remissionem, vel transactionem deveniant, sed ab illis omnes annatas supra biennium decursas, et non solutas integraliter exigant, et exigere faciant in beneficium dictae rev. fabricae sine relaxatione alicujus minimae portionis, seu quantitatis, servato in reliquis tenore decreti in hac materia ab eodem sacra Congregatione editi sub die 14 februarii 1633, et compositiones, etc., eo ipso nullas, et irritas esse decrevit, mandans, etc.

Ciò esposto porgeremo al lettore un Breve promulgato dal sommo pontefice Urbano VIII dopo i surriferiti decreti, secondo il quale le cose devonsi ritenere ed osservare intorno alla presente materia.

URBANUS OCTAVUS

Ad futuram rei memoriam.

Exponi nobis fecit dilectus Elias Petiot doctor theolog. parisiensis Fratrum ordinis minorum S. Francisci regularis observandae Turoniae minister provincialis cum omnibus superioribus, et subditis ejusdem provinciae, quod ipsi a dilecto etiam filio Didaco de Cea ordinis eorundem minorum lectore jubilato almae angelorum provinciae, et ordinis patre, ac in romana Curia pro ultramontana familia commissario generali, et de mandato, et auctoritate dilecti filii nostri Francisci S. Laurentii in Damaso diaconi cardinalis Barberini nuncupati S. R. E. vicecancellarii nostri secundum carnem, ex fratre germano nepotis, dictique ordinis apud nos, et Sedem apostolicam protectoris ; in praefatae provinciae specialem commissarium, pro alienandis bonis immobilibus, si quae fuerint extra conventum dictae provinciae septa, ac alias sub certis modo, ac forma, ubi expressis constitutus, et deputatus fuit, prout in dicti Didaci commissarii generalis hujusmodi desuper confectis parentibus litteris tenoris subsequenti, videlicet.

Frater Didacus de Cea ord. min. regularis observantiae lector jubilatus almae angelorum provinciae et ordinis pater, ac in romana Curia pro universa familia ultramontana commissarius generalis et servus, dilecto nobis in Christo R. P. F. Eliae Petiot ejusdem ordinis et instituti, provinciae vero Turoniae provinciali ministro, ac doctori theologo parisiensi salutem et pacem in Domino sempiternam. Cum eminent. D. card. Francisco Barberino S. R. E. vicecancellario, nec non totius nostrae Seraphicae religionis vigilantissimo protectori, correctori et gubernatori, exponi feceris una cum omnibus, et singulis ejusdem provinciae superioribus, et subditis, quod dicta provincia, quondam conventualium zelo suae professionis ducta, et devotis accensa desiderii olim quidem regulae suae observantiam amplexa fuerit, et formam vivendi, et disciplinae patrum observantiae, acceptaverit, nuper vero a S. D. N. Urbano VIII in litteris suis apostolicis sub datis hic Romae 18 junii praesentis anni declarata

fuerit, et de novo incorporata regulari observantiae cum omnibus privilegiis, juribus, exemptionibus, et immunitatibus, quibus dicta provincia, cum provinciis Franciae S. Bonaventurae, et conventus parisiensis ab antiquo gaudere consueverunt.

Propterea ad feliciter dictae provinciae, et fratrum conscientias serenandas, et sanctae regulae nostrae seraphicae nitorem, et observantiam restituendam supplicaveris, quatenus concedamus tibi licentiam, ut cum Consilio Syndicorum conventuum respective possessiones, prata, et alia immobilia (si quae fuerint extra conventum septa) sic vel alienes, vel disponas, prout melius regimen dictae provinciae, et conventuum utilitas postulaverint; quia autem dicta alienatio, et dispositio non potest executioni mandari, absque singulari ejusdem eminentissimi protectoris mandato, et modo ab illo assignando, quo debite, et congrue omnia, si quae intervenerint impedimenta, tollantur, et quatenus dicta hujusmodi alienatio, vel dispositio suum tandem integrum, et plenarium sortiatur effectum; hinc est, quod auctoritate ejusdem eminentiss. protectoris nobis in hac parte specialiter commissa, praesentium tenore, et vigore, te, qui de religionis zelo, morum integritate, et prudentiae claritate plurimum in Domino commendaris, ejusdem dictae tuae provinciae specialem commissarium nominamus, et instituimus omni meliori modo quo possumus, et opus fuerit, etiam cum plenitudine potestatis agendi, sollicitandi, et procurandi per te, vel per alium, seu alios dictae provinciae benemeritos patres, a te deputandum, vel deputandos, ad cujus, vel quorum nominationem, et ad facultatem elegendi, specialem licentiam, et auctoritatem concedimus, quatenus dictae possessiones, prata, et alia immobilia, si quae fuerint extra conventum septa, intra unum annum, vel ad summum duos a debita praesentium notitia computandum, sic vel alienentur, vel disponantur, ut dictae provinciae feliciter regimen, et religionis decor postulaverint.

Et propterea eadem auctoritate eminentiss. protectoris et earundem seriestrarum praedictos syndicos conventuum respective tamquam generales per sanctiones pontificias procuratores, et oeconomos apostolicos, hortamur in Domino, et quantum in nobis est, injungimus, et mandamus quatenus dictam alienationem, seu dispositionem, consilio, et auxilio suo promoveant, ut scilicet fiat secundum requisitas juris solemnitates, et debitum seraphicae nostrae institutionis modum, scilicet dictorum bonorum

dominium, pòssessionem et propriatatem in perpetuum abdicando, et ad quos de consilio fratrum cujusque conventus melius secundum Deum, et fructuosius secundum licitam utilitatem conventuum videbitur expedire, transmittendo et alienando.

Insuper ad serenandas fratrum conscientias eadem auctoritate eminentiss. facultatem tibi concedimus; quatenus fratribus, et conventibus dictae provinciae vice nostra declares: imo nos nomine et auctoritate dicti eminentiss. protectoris declaramus, dictos conventus, fratresque minores respective licite, valide, tuta et salva conscientia, tenere posse annua, et perpetua Legata, vel certos aliquos redditus, aut proventus annuos, et perpetuos praefatae puritati nostrae regulae consentaneos, per modum eleemosinae, aut (juxta primam, et praecipuam S. patris Francisci vivendi rationem, ejus consilio, et exemplo firmatam, et roboratam) pretii, seu mercedis vice pro spirituali dictorum fratrum nostrorum labore recipiendos, nempe pro missarum solemnium, privatarumque sacrificiis, aliisque divinatorum officiorum oneribus secundum pias benefactorum, seu vivorum, aut defunctorum intentiones institutis, sive pro fabricis, et reparationibus ecclesiarum nostrarum, sive pro studiis sacrae theologiae, et bonarum disciplinarum, nec non aliis conventuum utilitatibus, sive pro praedictis omnibus causis, aut aliqua illarum divisim, vel conjunctim jam diu praedictos redditus, aut proventus fundatos et constitutos; vel fundandos et constituendos super hujusmodi bonis cujuscumque sint naturae (nunc, et in perpetuum abdicandis, transmittendis et alienandis) juxta praedictos modos licitos et puritati regulae nostrae congruos reservando et retinendo, facta prius ex animo, et optimo corde dictorum reddituum aut proventuum, simili, vel efficaciiori protestatione, et renuntiatione a doctore nostro seraphico P. Bonaventura praescripta, atque observata; et quod dicti redditus aut proventus in unoquoque conventu non sint in tanta copia et excessiva quantitate, ut mendicitatem excludant, aliisque servatis clausulis et circumstantiis, nec non gratiis, et juribus contentis, et expressis in allegatione pro sustinenda validitate foundationis, et perpetuorum Legatorum conventus Victoriae, sancti patris nostri Francisci recollectorum in Hispania alias per nos praesentata eminentiss. dominis Cardinalibus sacrae Congregationis Concilii Tridentini, et ab eis approbata et confirmata per decreta

edita sub datis hic Romae vigesima junii; et tertia decima julii anno Domini 1635.

Ut autem facilius, opportunius, et exactius injunctum tibi munus absolvere possis, ejusdem eminentiss. protectoris auctoritate, praecipimus omnibus et singulis dictae provinciae fratribus, superioribus, et subditis in virtute sanctae obedientiae, et sub poena privationis propriorum officiorum, nec non excommunicationis latae sententiae, et etiam praedictis conventuum syndicis apostolicis, ut te, vel alium, seu alios intra praedictum, et praefixum tempus velut legitimum, seu legitimos dicte provinciae commissarium, seu commissarios ad praedicta (ut fertur) specialiter, et expresse deputatum, vel deputandum aut deputandos cum omnibus gratiis, ac juribus aliis commissariis concedi solitis recipere, recognoscere, et revereri velint, et debeant, tibi, aut illi, vel illis in his, quae nec cultui divino, aut animae suae, nec evidenti et spirituali conventuum utilitati contraria sunt, prompte et hilariter obtemperaturi; monentes ut in hujusmodi muneris executione, nihil aliud penitus, nisi praedictorum cultus divini augmentum domorum, Domini decorem, studiorum necessitatem, et demum cujuscumque conventus utilitatem spirituales nostro minorum statui, et regularibus institutis, dictaeque provinciae privilegiis nuper confirmatis (ut praefertur) congruentem prae oculis habeas. Vale, Deumque pro nobis exora. Datum Romae in conventu Aracoelitano die 10 julii anno 1637, in quorum fidem manuali nostro syngrapho, et majori officii nostri sigillo praesentes munivimus.

Cum autem sicut eadem expositio subjungebat praefati exponentes praemissa pro illorum firmitate subsistentia, et validitate apostolicae nostrae confirmationis robore communiri summopere desiderent, Nos dictum Eliam, aliosque praefatos specialibus favoribus, et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis a jure, vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes supplicationibus illorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, deputationem de persona dicti Eliae in specialem commissarium generalem (ut praefertur) factam, ac desuper confectas praesentis litteras cum omnibus,

et singulis in eis contentis, expressisque apostolica auctoritate tenore praesentium confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adjicimus, ac omnes et singulos tam juris, quam facti, quantumvis substantiales defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

Mandantes propterea omnibus et singulis ad quos spectat, et pro tempore quomodolibet spectabit, ut dictum Eliam aliosque praefatos praesentiarum praesentiumque litterarum commodo, et effectu pacifice frui, et gaudere sinant, et faciant, nec illos desuper a quoquam quomodolibet molestari, perturbari vel inquietari permittant, ac decernentes, easdem praesentiarum patentisque litteras, validas, firmas et efficaces existere et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere ab omnibus et singulis, ad quos spectat, et pro tempore quomodolibet in futurum spectabit, inviolabiliter observari, dictisque exponentibus plenissime in omnibus, et per omnia suffragari debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus Constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, ac praedictorum Ordinis et provinciae, etiam juramento, confirmatione apostolica, vel alia quavis firmitate roboratis, statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet confirmatis et innovatis. Quibus omnibus, et singulis illorum omnium tenore praesentibus pro plene, et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus: ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub annulo piscatoris die vigesima septima julii 1637, pontificatus nostri anno decimoquarto.

M. A. Maraldus.

In fine dalla sacra Congregazione del Concilio fu nel modo seguente ordinato onde fossero osservate tutte quelle cose, che erano state dal predetto decreto prescritte intorno ai Legati, nè una volta soltanto queste ordinazioni emanò, ma molte fiate, e specialmente nella causa intitolata *Æsina Legati* discussa il giorno 4 maggio 1697, la cui risoluzione magistrale è così concepita.

Balthassar de Calvinis anno 1639, instiuta haerede usufructuaria

Pieria uxore gravavit tam ipsam, quam haeredes proprietarios ad tradendum in perpetuum pp. Cappucinis eleemosinam juliorum septem singulis hebdomadis pro duobus ferculis, seu pitantiis, injuncto onere eidem Pieriae faciendi intra certum tempus investmentum aequivalens annuae satisfactioni praedicti Legati per haec verba: Lascia la medesima signora Pieria mentre sarà viva, e gl' infraseritti eredi, e successori in infinito siano obbligati, siccome esso testatore espressamente comanda di fare due volte la settimana l' elemosina alli cappuccini di Gesi di giulii tre e mezzo per ciascheduna volta di carne, o pesce, e che per detto effetto pagati li scudi 100 di Legato fatto di sopra per l' altare di S. Giuseppe della signora Pieria sua consorte tra lo spazio di quattro o cinque anni, o quanto prima si possa, si ponga a frutto quella quantità di denaro, che sarà bastante pello stabilimento perpetuo delle dette elemosine delle due pietanze la settimana pei detti padri, e che sino a detto cumulo o stabilimento la signora Pieria si compiaccia, siccome esso testatore la aggrava di tener comunicati li frutti della sua dote, e contradote, pregando il medesimo signor testatore li detti padri cappuccini per la detta carità di pregare nelle loro orazioni per l' anima di esso e de' suoi antenati morti, ec.

Neglexerunt tam Pieria, quam primi haeredes nedum primum investmentum, verum etiam traditionem supradictae eleemosinae per plures annos. Quare Nicolaus et Theodorus de Calvanis haeredes mediati condemnati fuerunt a rev. fabrica per viam compositionis ad solutionem scutorum 300, pro eleemosinis decursis et non solutis.

Modo autem volentes iidem haeredes executioni demandare praefati testatoris voluntatem quoad investmentum capitalis supradicti oneris eo sub fundamento, quod ubi ad formam testamenti factum fuisset illius ascendentes tunc ad annua scut. 36, vix hodie ascenderunt ad medietaem attenda notoria diminutione fructuum, censuum, aliorumque stabilium.

Verum audito desuper Episcopo comprobante narratorum veritatem excitata fuit difficultas. An onus investmenti tanquam adjectum executioni legati dicatur stare demonstrative, vel taxative, ita ut investmentum modo faciendum sit ab haeredibus perpetuo manutenendum pro integra

satisfactione summae legatae. Cumque placuerit EE. VV. demandare, ut instantia praedicta describeretur in folio. Hinc in praesenti Congregatione informantibus praedictis haeredibus exquiritur.

1. *An et in qua quantitate praefatum investimentum sit faciendum?*

2. *An post factum investimentum, ac superveniente aliqua diminutione tam in capitali, quam in fructibus, haeredes teneantur cum bonis haereditariis perpetuo supplere summam deficientem?*

Die 4 maji 1697, S. C. EE. S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini interpretum censuit, ad primum faciendum esse investimentum in quantitate aequivalenti ad integrum onus.

Ad secundum respondit affirmative.

Faventina Legatorum: In assignatione bonorum facta per Constantiam Sevarolam de anno 1657, ad effectum fundandi in terra Mutiliana, vel beneficium ecclesiasticum, vel monasterium monialium, tria onera fundatrix imposuit. Primum annuae praestationis lib. 100 olei pro mantione lampadis ante sacras reliquias in ecclesia pp. cappucinatorum dictae terrae. Secundum lib. 25 cerae albae pro usu ejusdem ecclesiae. Tertium denique unius ferculi valoris solidorum 20 ipsis pp. cappucinis per singulas ebdomadas subministrandi.

Secuta de anno 1686 monasterii fundatione, recusarunt moniales subministrare dictas praestationes sub praetextu omnimodae incapacitatis fratrum cappucinatorum, quare ad instantiam Alexandri Bonconi, tamquam unius de populo citatis, et informantibus quoque monialibus, declarari humiliter supplicatur.

1. *An monasterium teneatur subministrare singulis annis dictas libras 100 olei, et 25 albae cerae pro usu ecclesiae cappucinatorum.*

2. *An similiter teneantur praestare singulis hebdomadis supradictum fructum bon. 20, pro ipsis cappucinis.*

Die 2 martii 1696 S. C. EE. S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini interpretum respondit.

Ad primum affirmative.

Ad secundum censuit servanda esse decreta Congregationis fabricae die 4 februarii 1633.

Altre decisioni sopra questa materia si possono osservare nei varii decreti emanati dalla sacra Congregazione del Concilio, e dei

vescovi e regolari, e si possono anche consultare i teologi e giuristi, e specialmente il Fagnano, Barb., Reiffenstuel, Monac., ec., ec.

Se un Legato viene lasciato alla chiesa, senza che il testatore abbia espressamente detto a qual chiesa il lasciava, tuttavia quantunque la chiesa non sia nominata, pure il Legato è valido, e se semplicemente nominò la chiesa, a cagion di esempio, di santa Maria, e molte ve ne sieno di così nominate, e tra queste una ve ne abbia di parrocchiale, a questa si deve presumere che il Legato sia lasciato, secondo l'Authentic., de Ecclesiis, tit. 2. Si quis in nomine, dove si può consultare anche la Glossa alla parola *Domicilium*, collat. 9, non che il Barbosa, de Officio et potestate Episcop., part. 3, allegat. 82, n. 4, e lib. 5 juris ecclesiast. universal., cap. 27, n. 90 e seguenti, e molti altri ivi citati. Se poi il testatore avesse avute due chiese parrocchiali dello stesso nome, e facoltà, nelle quali promiscuamente ed egualmente riceveva i sacramenti, e non si possa intendere nè dalla elezione della sepoltura, nè da altre circostanze di qual parrocchiale abbia voluto parlare, variano nella opinione i teologi. Imperocchè molti vogliono che in tal caso il Legato si debba dividere fra l'una e l'altra parrocchia; Arg., cap. 2, vers. Cum ab eo do sepultur. in 6, dove si trova, che se abbia avuto due domicili, nei quali egualmente dimorasse, ed altrove eleggesse la sua sepoltura, la porzione canonica dev' essere divisa fra le due parrocchie cui apparteneva. Così il Covarruvia, in cap. Judicante de testament., n. 2; il Silvestro, alla parola Legatum 2, n. 8; il Molina, de Justitia, tract. 2, disput. 196, n. 5; il Garzia, in Summ., tract. 3, different. 11, dub. 3, num. 3; il Leone, de Offic. Capellan., quaest. 5, sect. 2, n. 56; l'Amostaz., l. 1, de Causis piis in genere, cap. 11, n. 19, dove cita molti altri, e dice essere convenientissimo a questo proposito il testo della leg. Si quis Titio 17, §. final., ff. de Legat., n. 2, dove si trova che se fossero lasciati dieci scudi ad uno dei liberti, nè questo fosse nominato, gli scudi si dovrebbero dividere egualmente fra tutti i liberti. Molti altri però ritengono che in questo caso l'elezione compete all'esecutore testamentario, oppure dev' essere definita ad arbitrio del Vescovo, secondo l'Arg., del cap. Quoniam 15, vers. Alioquin de decimis, dove si ha, che se la cosa fosse dubbia dall'una e dall'altra

parte, così che niuna congettura vi fosse per cui poter decidere a qual parrocchia quella tal decima si aspettasse, allora rimane ad arbitrio del Vescovo la decisione a qual chiesa si debba pagare. Così opinano il Gamma, *decis.* 185; il Lara, *de Annivers.*, lib. 1, cap. 10, n. 97, e molti altri riferiti dal Barbosa, nel lib. 3 nel suo diritto ecclesiastico universale, al cap. 27, n. 93, dove dice essere questa la comune e più vera opinione. La quale opinione devesi specialmente seguire quando il Legato è indivisibile, nè ammette separazione, come se il testatore lasciava per costruire una cappella nella chiesa parrocchiale, ec. Così il Rossi, *Practic.* cap. 79, n. 428; l'Amostaz., *loc. cit.*, n. 20; il Sanchez, in *Consil. Moral.*, part. 2, lib. 2, cap. 2, num. 6, dub. 8; il Vasquez, in *opuscul.*, de *Testament.*, cap. 8, §. 5, dub. 1, n. 98, ed altri.

Se poi sono molte le chiese sotto il nome di Santa Maria, e per verun modo non apparisca quale fu scelta dal testatore, allora il Legato devesi dare alla chiesa più povera, che trovasi fra quelle che hanno il nome suddetto, secondo il testo espresso nell'Autentica, de *Ecclesiasticis*, titol. cap. *Si quis autem*, dove si legge: « *Si quis autem unum sanctorum haerem scripserit, aut Legatum ei reliquerit, et non specialiter nominaverit locum, in quo est venerabilis domus, inveniantur autem in eodem loco, aut civitate plura oratoria ejusdem Sancti, illi magis domui, quae pauperior est, praebeatur;* » e così opinano anche il Tiraquell., *privileg.* 56, ad *Medium*; il Gomez, *Variar.*, t. 2, c. 11, num. 8; il Molina, *loc. cit.*, *disput.* 177; il Layman, lib. 5, tract. 5, cap. 11, n. 8, *versic. de Inde statuitur*, con molti altri citati dal Barbosa, lib. 3 *Juris Eccles.*, cap. 27, n. 92. Imperocchè in questo caso si suppone che il testatore abbia voluto lasciare il Legato a quella chiesa rispetto cui facendo il Legato esercitava un'opera di carità, e meglio provvedeva all'anima propria, come si può dedurre dall'Argom., del cap. *Animae defunctorum*, e dal cap. *Prohibentibus cum multis*, *ibid.* 13, *quaest.* 2, cap. *ult.*, de *Sepulturis*, e dal c. *In litteris de raptoribus*. Lasciando poi il Legato alla chiesa più povera esercita un atto di maggior carità, e meglio provvede all'anima sua, e perciò, ec.

Se la chiesa nominata non trovasi nella città del testatore, ma

bensi nella diocesi o territorio, allora a questa deveasi il Legato. Tale è la comune opinione dei teologi appoggiata nel testo espresso nella citata autentica, *de Eccles. titul.*, e al *cap. Si quis autem*, dove sta scritto: « *Si autem non est in civitate ecclesia nominati Sancti, invenitur autem in territorio ejus, illi detur.* » Se poi non si trova la chiesa nominata, nè nella città, e neppure nel territorio o diocesi, allora il Legato deveasi alla chiesa parrocchiale del testatore, secondo la comune opinione, che mette sue fondamenta nel testo espresso nella citata autentica, *de Ecclesiasticis titul.*, al *cap. Si quis autem*, dove si legge: « *Si quis autem neque in territorio ejus reperitur ejusmodi domus, tunc ecclesiae civitatis testatoris sive parochiae, in qua testator domicilium habuerit, praebeatur.* »

Un Legato, a cagion di esempio, lasciato a Tizio, se due sono i Tizii egualmente congiunti in amicizia ed amore col testatore, nè si possa discernere qual dei due sia stato beneficiato dal testatore medesimo, quantunque secondo il diritto civile cade, e debbasi riguardare siccome nullo, giusta la *leg. Si fuerit*, e la *leg. Si quis pluribus*, *ff. de Rebus dubiis*, e l'altra *leg. Si duo fuerint Titii*, *ff. de Testament. tutelae*; tuttavia nel foro della coscienza l'erede è obbligato, e come l'erede anche l'esecutore testamentario, a dividerlo fra i due Tizii egualmente, se però in questo acconsentano, imperocchè così richiede la equità naturale; come dice il Molina, *t. 1, disp. 197, n. 1, 2*; il Diana, *part. 3, tract. 5, resolut. 58*; il Trullench., *t. 2, lib. 7, cap. 18, n. 25, dub. 1*; il Busemb., *l. 3, part. 5, c. 4, dub. 4*, e La-Croix, *ibid., sub. n. 1129*, ed altri.

Un Legato lasciato ad un determinato povero, se questo muore prima che il Legato venga soddisfatto; allora l'erede è obbligato di darlo ad un altro povero, poichè ancor dura la causa del Legato, cioè la pietà ed il suffragio dell'anima del testatore, mentre questo pio Legato si reputa fatto per una causa di pietà ed a beneficio dell'anima dello stesso testatore; e così la designazione di un tal povero non fu fatta che dimostrativamente e non tassativamente. Diversamente però dir si dovrebbe se il Legato fosse stato lasciato pel comodo soltanto ed il bene di tale determinata persona, poichè allora la causa del Legato sarebbe l'effetto, il quale cessa, cessando

la persona, pel cui speciale effetto fu lasciato il Legato. Così dice La-Croix, con Busemb., *lib. 3, part. 2, cap. 4, dub. 1, sub n. 1129*, e con essi egualmente opina Felice Podestà, *tom. 1, part. 2, n. 2567*, ed altri molti.

Il repudio di un Legato fatto ad una chiesa è illecito e peccaminoso, quando sia fatto senza una giusta causa e senza le dovute solennità; o senza il beneplacito apostolico, ed in tal caso il prelato è in obbligo di soddisfare alla chiesa, se abbia donde poter soddisfare; come comunemente acconsente l' opinione di tutti i teologi, secondo la testimonianza del Reiffenstuel, *lib. 3 Decretal., tit. 1, n. 53*. E la ragione si è, perchè il prelato, in forza del suo uffizio, e perciò per obbligo di giustizia, è tenuto di procurare il vantaggio e la utilità della chiesa a sè commessa, e giovarla per quanto gli è concesso; come abbiamo dal *cap. Quicumque 2, caus. 12, quaest. 4*, in una alla Glossa, al *vers. Aut neglectum*. Il prelato poi ripudiando il Legato non procura alla sua chiesa un vantaggio, ma bensì un danno, giusta la *leg. 1, Confertur, ff. de Collat. bonorum*, dove precisamente si legge: *Ceterum si id egerit, ne quid acquireret; hic etiam sibi insidiatus est.* Per la qual cosa è ragionevole che quel prelato, il quale senza giusta causa e senza le dovute solennità, ripudia il Legato lasciato alla chiesa non solo illecitamente operò, e quindi si contaminò di colpa, ma anche può essere obbligato a soddisfare del suo se ne abbia alla propria chiesa, cui con quell' atto portò del danno. Così la Glossa nel *cap. Illud statuendum 8, §. Si ergo caus. 16, quaest. 6*, alla *voc. Meliorem*, e l'Abbate, in *c. Tua nos nuper, n. 9, de His quae fiunt a praelatis*, il quale prova la cosa con l' esempio di un tutore che potendo acquistare qualche cosa a favore di un suo pupillo, e nol fece, è obbligato a risarcire il pupillo del danno, conforme alla *leg. Quidquid, cod. Arbitrum tutelae*. E così opinano generalmente i dottori.

I Legati lasciati a favore di cause pie valgono, quantunque, per quanto riguarda agli altri Legati profani il testamento non abbia valore, perchè mancante delle necessarie solennità richieste dal diritto civile, purchè però consti della volontà del testatore, come, a cagion di esempio, se egli lo abbia scritto, ovvero sottoscritto, se l' erede conosca la sua firma, e simili.

La parte così detta falcidia e trabellianica non si detrae in un testamento dai Legati lasciati a favore di cause pie; *Authentic., Similiter, cod. ad leg. Falcid.*; Barbosa, *lib. 3 Juris eccles. univers., cap. 27, n. 84.*

La parte poi detta falcidia che non può essere detratta dai Legati pii, non può essere data a peso ai Legati profani, in modo che l'erede l'intera falcidia riceva, ma dai Legati profani devesi detrarre quella sola parte di falcidia che loro *pro rata* compete, essendo ad essa parte soltanto obbligato, imperocchè la falcidia *pro rata*, si detrae da qualunque Legato, *leg. Haereditatem 68, §. final.; leg. In quantitate 73, §. final., ff. ad leg. Falcid.* Per la qual cosa in questo caso non si deduce l'intera falcidia, ma soltanto una parte a proporzione dei Legati profani, dice il Mantica, *lib. 9, Conject. tit. 3, n. 24 e 25*; Amostaz., *lib. 1, de Causis piis, cap. 11, n. 34.* La falcidia non può essere detratta neppure dai Legati lasciati alle Confraternite, come dimostra il Bassi, *tract. de Sodalitibus seu Confraternitatibus, quaest. 16, n. 1*, ed il Barbosa, *lib. 2, Juris ecclesiast. univ., cap. 22, num. 92*, dove testifica essere questa l'opinione comune. Pure la falcidia si detrae dai Legati che hanno un'obbligazione di Messe, ovvero lasciati per osservare la propria coscienza, poichè certamente si suppone che il testatore abbia prevaluto, e prediletto tal peso in suffragio dell'anima propria. Così abbiamo dal cardinal Petra, *loc. cit., n. 82 e 83.*

Il Papa può validamente e lecitamente per una ragionevole e giusta causa commutare i Legati pii. Tale è la comunissima opinione tratta dall'argomento alla Clementina *Quia contingit 2, de Religiosis domib.*, dove si legge: «*Salva quidem Sedis apostolicae, auctoritate;*» e come parimenti consta dal Concilio Tridentino, *de Reform., sess. 22, c. 6 e sess. 23, c. 4.* Se poi il Papa senza una ragionevole e giusta cagione possa commutare i Legati pii, sono discordi i teologi nell'opinare. Imperocchè molti ritengono e difendono la parte affermativa. Imperocchè dicono quantunque volte i testatori lasciano alcuni Legati pii, ciò fanno sempre con la tacita condizione; se diversamente non piace al Pontefice di disporre; Arg., *cit. Clementin. Quia contingit*, dove abbiamo: «*Salva quidem Sedis apostolicae auctoritate;*

e perciò il Papa anche senza che esista una causa a suo beneplacito potrà commutare le ultime pie volontà, ed i Legati pii; e si ancora perchè esistendo questa tacita condizione, quando avviene la commutazione del Legato, il Papa non agisce contro la volontà del testatore, ma secondo la stessa, e perciò non è necessaria alcuna causa per tale commutazione. Asseriscono in questo modo il Covarruvia, *lib. 3 variar., cap. 6 e 7*; Marta, *de Jurisdiction., part. 4, caus. 74, n. 5*; Sarmiento, *Solut. lib. 1, cap. 8, n. 21*; Podestà, *t. 1, part. 2, n. 2580*; Silvestro, Armilla ed altri appo il Sanchez, *Consil. lib. 4, cap. 2, dub. 1, n. 1*.

Molti altri sostengono poi la parte negativa; poichè dicono, è conforme al diritto di natura osservare, e adempiere a perfezione le ultime volontà, e quantunque il Papa sia l'amministratore delle cause pie non può però senza una ragione commutarle, poichè altrimenti non sarebbe un retto amministratore. Così il Sanchez, *l. c., dub. 1, n. 4*; Uvadinga, *de Contractib., disput. 4, dub. 13, §. 6, num. 3*; il Diana, *part. 8, tract. 1, resol. 63, in princip.*; Carpione, *de Execut. testament., l. 3, c. 4, n. 5*; il Molina, *de Justitia, tract. 2, disp. 249, n. 4*; Lugo, *eod. tract., disput. 24, n. 512*; il Moneta, *de Commutat. ultim. volunt., c. 6, n. 29*; il Cappon, *tom. 2, disceptat. 103, n. 17*; il Barbosa, *de Offic. et potest. Episc., part. 3, alleg. 83, num. 1*, con molti altri ivi citati; dove dice che nel Concilio Tridentino, *sess. 22, de Reformat. cap. 6*, viene stabilito che tali commutazioni neppure dalla Sede apostolica devono venir fatte, se non intervenga una giusta e necessaria causa e secondo il Molina, *loc. cit., n. 9*, soggiunge che da esso Concilio Tridentino, *loc. cit.*: «*Sancitum, esse, ut quando commutationes aliquae a Sede apostolica fuerint obtentae Episcopi tamquam Legati Sedis apostolicae summarie et extrajudicialiter cognoscant, nihil precibus tacita veritate, vel suggesta falsitate fuisse narratam, priusquam commutationes praedictae executioni demandetur.*» Sono queste le parole del Concilio. Ed in fatto se per tale commutazione viene lesò il diritto di un terzo, egli è indubitato che dal Pontefice non può venir fatta senza una giusta e leggitima causa, giusta la *leg. Si quando 35, cod. de Inoffic. testament.*, nè ciò suole venir fatto dal principe *leg. Rescripta 7, cod. de Precib. imperat. effc. ; leg. final., cod. Si*

contra jus, vel utilit. public. Imperocchè non portar nocumento ad alcuno è prescritto da un precetto del naturale diritto, §. *Juris praecept. instit., leg. Justitia* 10 ff. *eod. tit., lib. 2, tit. 1, part. 3*, e perciò quando avvenga il danno di un terzo è sempre indispensabile per tale commutazione che siavi una causa ragionevole, onde dal Pontefice non venga leso il diritto di natura, ed apparisca che da lui venga impugnato; poichè piuttosto quella commutazione per la mutazione della materia si riduce al diritto naturale. Così il Moneta, *de Commut. ultim. volunt., c. 11, n. 29, e quaest. 7*; Pellegrino, *de Fide commis., art. 12, n. 125*; Haibano, *de Interesse, lib. 1, quaest. 2, n. 12 e 42*; Amostaz., *lib. 1, de Caussis piis, c. 14, n. 8*; Spino, *de Testament., part. 1, rub. n. 20*, dove dice che non basta una causa qualunque, ma conviene che sia pubblica, altrimenti la commutazione non sussista.

Quando il Legato non può secondo il diritto, od il fatto adempirsi secondo la disposizione del testatore, allora può il Vescovo con consenso dell'erede e dell'esecutore deputato commutarlo in un altro uso pio; secondo la comune opinione; Arg., *c. Nos quidem 3, de Testament. et leg. Legatum* 16 ff. *de Usu et usufruct.* Anzi il Vescovo con consenso dell'erede o dell'esecutore per giusta ragione o per necessità, può commutare il Legato anche quando lo può per diritto e per fatto essere adempiuto; Barbosa, *de Offic. et potest. Episcop., part. 3, alleg. 83, n. 5, e lib. 3 juris. univers., c. 27, n. 56*; Vasquez., *in opuscol. de Testament., cap. 8, §. 5, dub. 5*; Diana, *part. 8, tract. 5, resolut. 63*; Moneta, *loc. cit., cap. 5, n. 372*; Sanchez, *loc. cit., dub. 2, n. 3*; Tonduto, *t. 1, cap. 112, n. 6*; Podestà, *tom. 1, part. 2, n. 2584*; Amostaz., *loc. cit., n. 16, 19*; Rota, *lib. 2, decis. 1122, part. 3* ed altri molti. Non può il Vescovo commutare questo Legato neppure in meglio, anche con consenso dell'erede, o dell'esecutore, senza giusta e ragionevole causa; Argum., *Concil. Trident., citat. sess. 22, de Reformat., cap. 6*, dove si legge: «*In commutationibus ultimarum voluntatum, quae non nisi ex justa et necessaria causa fieri debent,*» e secondo parimenti la Clementina *cit. Quia contingit 2 de Religiosis domibus*, dove espressamente viene definito: «*Quod ea quae ad certum usum largitione sunt destinata fidelium, ad*

illum debent non ad alium, salva quidem Sedis apostolicae auctoritate, converti, e concorda col *cap. Ultima voluntas 4, caus. 13, quaest. 2*, ed il *cap. Nos quidem 3, de Testamentis*, con altri simili. Così il Barbosa, *cit. allegat. 83, n. 2*, con molti altri ivi citati; Amostaz., *l. c.*, n. 19; La Croix, *lib. 4, n. 847*, con varii altri contro il Barbosa, *loc. cit.*, n. 2, vogliono che possa il Vescovo commutare il Legato in eguale, in meglio, anche senza giusta e necessaria causa.

I Patriarchi, i Primate, gli Arcivescovi per una giusta e necessaria causa possono commutare i Legati dei loro sudditi, non però se sieno dei suffraganei, non avendo giurisdizione nei sudditi dei suffraganei, *cap. 1, de Offic. Legati., cap. Duo simul 9, de Offic. ordinarii*; tranne però il caso, in cui per l'appellazione non sia ad essi devoluta la causa; secondo il dire del Moneta, *de Commutat. ultim. volunt., cap. 5, n. 286*, e dell'Amostaz., *loc. cit.*, n. 20. I Cardinali nei loro titoli possono commutare i Legati e le ultime volontà in quei casi, nei quali lo possono i Vescovi rispetto ai loro sudditi, poichè per diritto hanno nei proprii titoli una giurisdizione vescovile; Moneta, *loc. cit.*, *cap. 5, quaest. 13, conclus. 1, n. 452*; Diana, *part. 5, tract. 2, de Potest. et privileg. S. R. E. Cardinal., resolut. 57*; Barbosa, *cit. allegat. 83, n. 5, in fin.*

Il vicario capitolare in tempo di sede vacante può commutare il Legato in quei casi, nei quali lo può il Vescovo, perchè la giurisdizione ordinaria competente al Vescovo, in tempo di sede vacante viene trasferita nel capitolo, o nel vicario capitolare che rappresenta lo stesso capitolo, *cap. Cum olim 14, de Major. et obbedient.; cap. 1, in eod. tit. in 6*; Moneta, *loc. cit. cap. 5, num. 422*; Barbosa, *cit. allegat. 83, n. 16, vers. Capitulum*; Diana, *part. 8, alleg. 34, tract. 4*; Amostaz, *loc. cit.*, n. 25, e gli altri generalmente.

Il vicario generale del Vescovo, quando però trattano comodamente la cosa lo stesso Vescovo, non può commutare i Legati, e le ultime volontà, poichè simili commutazioni sono degli affari più gravi, e che hanno una gravissima difficoltà, e perciò non si ritengono concesse, senza uno speciale mandato. E si ancora perchè la commutazione oltre la dispensa del diritto, ed una derogazione della legge, la quale non viene commessa se non specialmente ed espres-

samente. Così opinano l'Abbate, in *c. Cum dilecti, de Election.*, n. 10; il Cappon., *t. 2, disceptat.* 103, n. 11, e perciò il vicario non può fare simili commutazioni, ove a questo effetto non abbia un espresso, e speciale mandato; Barbosa, *cit. allegat.* 83, n. 16, in *fn.*; Cappon, *loc. cit.*, n. 11; Moneta, *loc. cit.*, *cap.* 5, n. 484; Amostaz., *l. c.*, n. 21, ed altri. Dicesi poi appositamente, quando il Vescovo può comodamente trattare la cosa; poichè se il Vescovo fosse fuori di diocesi, ed in luoghi lontani, cui non si possa facilmente ricorrere, allora il vicario generale per una giusta e legittima causa può commutare i Legati, e le ultime volontà, mentre in tali circostanze, ed in questi casi può anche trattare gli affari più gravi e difficili come concedere dimissorie pegli ordini, *cap. Cum nullus, de Tempore ordinat.*, in 6; Moneta, *loc. cit.*, *cap.* 5, n. 484; Amostaz., *l. c.*, n. 22, ed altri.

Anche i visitatori senza un speciale mandato non possono commutare i Legati, e le ultime pie volontà a cagione della ragione adottata pel vicario generale, secondo l'opinare del Moneta, *loc. cit.*, *cap.* 5, n. 486; Amostaz., *loc. cit.*, n. 31, ed altri.

Gli abati, e gli altri simili prelati che hanno un proprio territorio, ed una giurisdizione quasi vescovile, possono per una giusta e necessaria causa commutare i Legati e le ultime pie volontà dei loro sudditi; imperocchè in quanto a questo punto hanno una giurisdizione ordinaria nel suo territorio, e perciò, ec. Così il Moneta, *loc. cit.*, n. 454; Barbosa, *cit. allegat.* 83, n. 6 ed altri.

Le giuste cause per le quali possono venir fatte tali commutazioni, sono, secondo il riferire del Moneta, *loc. cit.*, *cap.* 6, n. 85; del Cappon., *loc. cit.*, *disceptat.* 103, n. 18, e dell'Amostaz., *loc. cit.*, *num.* 52, la causa di necessità, di utilità, di pietà, d'incomodità, o di maggiore comodità. Queste sono le cause generalmente considerate. Le cause poi in particolare considerate per le quali può aver luogo la commutazione dei Legati, vengono riferite dal Barbosa nella *cit. alleg.* 83, del n. 7, e nel Concilio Tridentino alla *sess.* 22, *de Reformatione*, *cap.* 6, e sono le seguenti: 1.º Se il denaro Legato non basti all'uso destinato; nel qual caso può dal Vescovo venire destinato ad un altro uso pio. Così il Barbosa, in *Concil. Trident.*,

loc. cit., n. 3, et *dict. allegat.* 83, n. 7, con molti altri ivi citati. 2.° Se la cosa legata non possa essere adempiuta secondo l'uso stabilito a cagione di un impedimento di diritto, o di fatto, poichè allora il Vescovo può commutare qualunque Legato pio in altri pii usi; Barbosa, *in cit. sess.* 22, c. 6, n. 4, et *cit. alleg.* 83, n. 8, con molti altri ivi citati. 3.° Se la chiesa od il monastero non possa essere costruito, dove stabili il testatore, poichè allora il Vescovo può concedere che sia altrove costruito; Barbosa, *in cit. sess.* 22, cap. 6, n. 5, et *cit. alleg.* 83, n. 9, con molti altri ivi citati. 4.° Se il Legato fosse fatto ad un uso non necessario, come per dipingere una chiesa, che minaccia ruina, imperocchè in questo caso il Vescovo può commutare quel denaro lasciato per la pittura della chiesa in un altro pio uso più vantaggioso alla chiesa; Barbosa, *cit. sess.* 22, cap. 2, et *cit. allegat.* 83, n. 12, con molti altri ivi citati. 5.° Se siavi una urgente necessità di commutare le ultime disposizioni pie, e non si possa ricorrere al Sommo Pontefice; nel qual caso il Vescovo può commutarle; Barbosa, *in cit. sess.* 22, cap. 6, n. 9, et *cit. allegat.* 83, sub n. 16; Moneta, *loc. cit.*, cap. 5, n. 548. 6.° Se siavi un grave bisogno di sollevare lo stato, imperocchè allora il Vescovo può commutare i Legati per soccorrere ad esso; La Croix, *l.* 3, part. 2, n. 1150. Che anzi vogliono molti che in tal caso, per sollevare la società da una grave calamità, possono commutare i Legati anche gli stessi esecutori senza facoltà del Vescovo; quantunque però non convenga, ma si debba attendere la dichiarazione del Vescovo, se il bisogno della società dello stato sia veramente grave, altrimenti potrebbero aver luogo molti errori, abusi e scandali. 7.° Se la chiesa abbia bisogno di sacri arredi, o che questi vengano riparati; poichè allora il Vescovo potrà con consenso dell'erede per una volta soltanto commutare, e convertire il Legato lasciato ad una qualche cappella o chiesa, per far celebrar delle Messe, nella comprita dei sacri apparamenti, o nella loro riparazione; Barbosa, *cit. alleg.* 83, n. 14, con molti altri ivi citati; Podestà, *tom.* 1, part. 2, n. 1586; Annotaz., *loc. cit.*, n. 37, dove, secondo il Riccio, riferisce che in tal maniera fu deciso.

Il Legato però di una grande quantità di Messe da celebrarsi

per una sol volta non si può commutare, o convertire nell' erezione di una perpetua cappellania. Così destinò la sacra Congregazione del Concilio, nella causa che porta per titolo *Bononien. Legati Missarum* definita il giorno 7 dicembre 1697, ed il 9 agosto 1698, ed il 4 settembre 1702, come si può vedere appo l' Ursaja nella *Miscellanea sacra e profana, part. 1, litt. L, n. 45*. I Legati lasciati per la celebrazione di Messe non soffrono mai di essere diminuiti, secondo la dichiarazione della sacra Congregazione della Ruota romana *Redditionis rationis* del giorno 20 gennaio 1708, al §. *Etenim coram Cafarell.*

Un Legato lasciato al capitolo per un anniversario da celebrarsi annualmente, devesi applicare alla mensa capitolare per la soddisfazione in perpetuo di tale anniversario, e non può per veruna ragione essere diviso fra i capitolari, dice il Navarro, *lib. 3 de Testam., Consil. 4, n. 2, cum seq.;* e gli altri tutti comunemente. La ragione si è perchè devesi primamente osservare la volontà ed intenzione di quello che le cose dispose, giusta la *leg. In conditionibus 19, ff. de Conditionibus, et demonstrationibus, cap. Cum olim 38, de Praebend.;* *cap. Ultima voluntas, quaest. 4, caus. 13, quaest. 2,* con altri simili. L' intenzione poi, e la volontà del detto legante, è quella di obbligare il capitolo a fare ogni anno un anniversario, in suffragio dell' anima sua, locchè non potrebbe verificarsi nel caso che il Legato fosse diviso fra i capitolari, che esistono al tempo in cui viene fatta tale disposizione, poichè avverrebbe che col morire di quei capitolari, cesserebbe parimenti l' esecuzione dell' annuo anniversario, cosa che ripugna alla intenzione e volontà del testatore. Per la qual cosa ad evidenza apparisce la necessità che il Legato sia devoluto alla mensa capitolare, affinchè passi nei successori capitolari l' obbligazione dell' annuo anniversario, e questo duri perpetuo secondo le premesse disposizioni del testatore.

Parimenti un Legato lasciato al capitolo anche senza l' espresso peso, devesi ritenere lasciato alla mensa capitolare, e non ai canonici singolarmente presi, ove diversamente non si possa congetturare della volontà del testatore. La ragione di ciò si è, che giusta il testo detto deve intendersi che la volontà del testatore sia rivolta

a beneficiare il capitolo riguardato come comunità, e perciò devesi ritenere che un tale Legato sia lasciato al capitolo, riguardato e considerato come collegio canonico, e non ai singoli canonici in particolare; e perciò fra essi non può essere diviso, ma intero dev' essere applicato alla mensa capitolare. Così raccogliesi dalla *leg. Pater filium* 58, §. 6, ff. de *Legatis* 3, e con maggior ragione ritiene tale la cosa il Covarruvia, in *cap. Requisisti* 15, num. ult., de *Testamentis*; il Genovesi, in *Prax. Neapolit.*, cap. 72, n. 7; il Graziano, *Discept. tom. 3*, cap. 553, n. 16; il Cevallos, *Commun.*, quaest. 228 ad med.; l'Amostaz, l. 4, de *Causis piis in specie*, cap. 1, n. 70 e 71.

Parimenti un Legato lasciato ai canonici indefinitamente, devesi ritenere lasciato al capitolo od al collegio canonico, e non ai canonici peculiarmente considerati, per modo che conviene che sia applicato alla mensa capitolare, a comodo e vantaggio anche dei canonici futuri, e perciò non può essere diviso fra quelli che fanno parte del capitolo al tempo che il Legato viene stabilito; tranne però il caso in cui da congetture si possa dedurre che tale sia la volontà ed intenzione del testatore. Così deducesi dalla *leg. Pater filium* 58, §. 6, de *Legatis* 3, e dalla *leg. Civitatibus* 2, ff. de *Rebus dubiis*; così ritiene, oltre i citati dottori, anche il cardinal Petra, in *cap. Requisisti* 15, de *Testament.*, ed ivi con esso concorda l'Imola, n. 50; il Didac, num. 10; il Mantica, de *Conjecturis ultim. volunt.*, lib. 8, tit. 6, n. 22 e 24, ad fin.; il Riga, in *cap. Cum M. Ferrariensis*, n. 11, de *Constit.*; il Menochio, de *Praesumpt.*, lib. 4, praesump. 113, n. 6; il Cassano, *Consil.* 44, n. 20; il Valenzuela, *Consil.* 190, n. 39; il Vasquez, in *opuscul.*, de *Testament.*, cap. 8, §. 5, dub. 2, n. 100; il Panimol., part. 2, *discept.* 98, n. 8 e 9; il Ventriglia, tom. 2 de *Legatis piis*, annot. 28, §. 1, n. 43; il Barbosa, de *Canonicis*, cap. 42, n. 26, vers. *Cum sit menti.*, e molti altri. La ragione di un tale argomento si è perchè la voce Canonici indefinitamente proferita s'interpreta del loro capitolo e del loro collegio; come abbiamo dal *cap. Cum omnes* 6, e dal *cap. Cum accessissent* 8, de *Constitut.* E perciò essendo un tale Legato lasciato ai canonici, si ha donde dedurre che il testatore abbia voluto col nome collettivo contemplare il collegio od il capitolo, piuttostochè i singoli canonici partitamente con-

siderati; salvo però sempre il caso, che dalle congetture non si abbia donde conoscere il contrario. Diversamente però si deve sempre ritenere quando non abbia luogo veruna congettura.

Un Legato lasciato ad una chiesa è dovuto interamente ad essa, e nulla può di esso pretendere il Vescovo od il rettore di essa chiesa; e neppure nel caso che sia lasciato alla chiesa cattedrale o collegiata possono i canonici pretenderne una parte di quello, secondo il *cap. Requisisti 15, de Testament., Authentic., seu Novell. 129, de Eccles. titulis., tit. 14, cap. 13*. Chiara è la ragione di ciò, poichè in questo caso devesi ritenere che il Legato sia stato fatto, avuto riguardo solamente alla chiesa, e non al Vescovo, al rettore, od ai canonici, e perciò non a questi, ma alla chiesa è dovuto, come si prova la cosa con molte decisioni alla *Rub., practic. quaest. 7, art. 1*, e come dimostra la cosa evidentemente anche l'*Amostaz., loc. cit., num. 58*.

Se il Legato venga lasciato al Vescovo od al rettore di una qualche chiesa devesi riconoscerlo dalle congetture. Imperocchè o il Legato viene lasciato da uno estraneo, il quale non aveva veruna precedente amicizia col Vescovo od il rettore; ed allora non si può presumere che il Legato sia al Vescovo od al rettore lasciato, ma bensì devesi ritenere che sia lasciato semplicemente alla chiesa; e sebbene sia lasciato al Vescovo od al rettore espressamente nominato, pure vi ha donde conchiudere che sia loro lasciato siccome amministratori, ma non come a quelli che potessero disporre di esso a loro beneplacito. Che se il Legato fu lasciato da un consanguineo, un amico, un propinquo al Vescovo od al rettore, allora si ha donde ritenere che sia lasciato solamente con intenzione e volontà di voler beneficiare la persona in particolare. Ciò però devesi sempre intendere nel caso, quando *ex qualitate rei legatae aliud colligatur*. Imperocchè quando il Legato lasciato al Vescovo od al rettore dall'amico o consanguineo, avuto riguardo solamente alla persona, tuttavia se la qualità della cosa legata sia tale da convenirsi alla chiesa, come sarebbe un calice, una patena, una lampada, ec., allora il Legato è dovuto alla chiesa; tuttavia ciò non ha luogo, quando dalla qualità della cosa legata diversamente si ha donde argomentare. Così il

Menochio, *lib. 4, praesumpt. 112*; l'Amostaz., *loc. cit., num. 61*; il Panimoll., *part. 2, decis. 98, n. 21 e 22*; il Ventriglia, *l. c., n. 42*; il Mantica, *de Conjecturis ultim. voluntatis, lib. 6, tit. 12, num. 4*; il Sordo, *de Alimentis, lib. 1, cap. 1, e tit. 5, quaest. 6, n. 9*.

LEGATO o NUNZIO



Legati diconsi quelli, che vengono inviati, o messi per alcune operazioni, o rappresentazioni, secondo il Reiffenstuel, *l. 1 Decret., tit. 30, n. 2, ec.* I legati poi diversamente sono considerati e presi nel diritto canonico e nel diritto civile. I Legati nel diritto civile sono quelli che vengono inviati in qualche luogo, o cui il proconsole commette una giurisdizione secondo la *leg. Legatus, ff. de Offic. proconsuli*. Imperocchè i proconsoli sogliono per la moltitudine degli affari che trattar devono stabilire nelle provincie dei Legati, i quali usando non di una propria, ma di una commessa giurisdizione, trattano gli affari, ed in questo senso e significato si prende la parola Legato, *ff. et. Cod. in tit. de Officio procons. et Legat.*, e di questi fa menzione il *cap. Legatos 2 de Offic. Legat.* Altri poi vengono inviati dai principi laici al Sommo Pontefice, ovvero dai principi fra di loro, per riferire cioè i mandati dei loro principi, e così esercitano un nudo ministero senza alcuna giurisdizione, e si chiamano oratori, ovvero volgarmente ambasciatori.

I Legati nel diritto canonico triplicemente vengono considerati; cioè Legati a *latere*, Legati *messi*, ovvero nunzii apostolici, e Legati *nati*; come si deduce dal *cap. Cum non ignoratis 1*, e dal *cap. Excommunicatis 9, de Offic. Legati*, e dal *cap. Officium nostrum 1, cod. in 6*, e dalla Glossa al luogo suddetto, alla parola *Legati*. Imperocchè nel *cap. cit. Cum non ignoretis*, si fece menzione di un Legato nato, nel *cap. cit. Excommunicatis*, si fa menzione di un Legato a *latere*, e messo, e nel *cit. cap. Officium nostrum* si fa menzione di tutti e tre, cioè dei Legati inviati dal Papa, tanto se sono a *latere*, quanto se non lo sono, come pure dei Legati nati.

I Legati a *latere*, altri sono ordinarii, altri straordinarii. I Legati a *latere* ordinarii sono quei Cardinali che dal Sommo Pontefice vengono inviati in qualche provincia per fungere l' uffizio di una legazione, con giurisdizione e potere ordinario, a somiglianza dei presidi delle provincie, come sono i Legati di Bologna, Ferrara, ec. E si dicono a *latere*, poichè i Cardinali assistono a lato il Sommo Pontefice, e così quando vengono inviati, si dicono tolti quasi dal lato. Imperocchè il Papa ed i Cardinali costituiscono quasi un sol corpo mistico, di cui il capo è il Papa, ed i Cardinali ne sono le membra, come abbiamo dell'argomentazione del *cap. Si quis cum militibus* 22, *caus. 6, quaest. 1*, dove si legge: « *Non et ipsi pars corporis nostri sunt*; » e perciò si addimandano Legati a *latere*, come dal *cap. Decret. 11, caus. 2, quaest. 6*; dove sta scritto: « *Ante Legatos nostros ex latere missos*, » e dal *c. Si quis Episcopus* 30, *ead. caus. et quaest.*, in cui si legge: « *A latere suo presbyteros mittat*. » Così il Cohenl., in *Notitia Cardinal.*, *cap. 16, privileg. 16, in princip.*, ed il Tondut., *Quaestion. benefical.*, *part. 3, c. 20*; il Barbosa, *lib. 1 Juris Eccles. univers.*, *cap. 1, n. 3*; il card. Petra, *tom. 2 Comment. ad Constit. 3, Alexandr. III, sect. 1, n. 7*. I Legati a *latere* straordinarii sono quelli, che vengono inviati in occasione di qualche emergente necessità della Chiesa universale, come a convocare i Concilii, od anche appo i regnanti per promuover la pace, od a un qualche re per dimostrarli il suo paterno affetto, per congratularsi, o per qualche altra grave cagione. E sebbene in tali occasioni molte volte sieno stati inviati dai Sommi Pontefici, dei Vescovi, od altri che non erano Cardinali, tuttavia al presente la pratica costante dimostra che non s'inviano se non Cardinali, come dimostra il card. Petra, *l. c., n. 9*. È dato il caso che sieno inviati alcuni, i quali non sieno Cardinali, a questi non viene conferito il nome di Legato a *latere*, ma di Legato messo o nunzio, con la potestà però del Legato a *latere*, *cum potestate Legati a latere*, la qual clausola secondo lo stile della Curia Romana, viene aggiunta ai mandati dei Legati; i quali toccarono la fimbria della veste del Papa, ovvero che ricevertero il mandato dalla viva voce del Papa stesso, come fra gli altri nota il Barbosa, *l. c., n. 5*. Quindi ai soli Cardinali propriamente competesi il nome di

Legato a latere, dai quali maggiormente viene rappresentata la pontificia autorità e maestà, non però agli Arcivescovi, Vescovi, ed agli altri prelati esistenti nella curia del Papa, e da lui inviati, come nota la Glossa, in *cit. cap. Cum non ignoratis 1, de Offic. Legati*, alla parola *Legationis*, e nel *cit. c. Excommunicatis 9, eod. tit.*, alla parola *Commissam*; lo Speculatore, *tit. de Legatis, §. Sequitur, n. 1 et 2*; Boerio, *de Potestate Legati a latere, n. 12*, e molti altri col Barboşa, *n. 4, loc. cit.*

I Legati messi, od i nunzii apostolici si dicono, e sono quei prelati, non Cardinali, che dal Papa sono inviati agli altri principi, per fungere appo loro un qualche uffizio di legazione; *c. Volentes 8, de Offic. Legati*. Tali sono i nunzii della Germania, della Francia, della Spagna, ec., i quali una volta si addimandavano apocrifarii con greca voce, ossia quasi secretarii; come abbiamo nel *cap. Septuaginta 12, distinct. 26* e nel *cap. Significasti 4, de Electione*, come pure dalla Glossa, *ibid. al vers. Apocrifarii*, dove espressamente dice: «*Apocrifarii dicuntur nuntii domini Papae quasi secretarii*,» e nei regni e nelle provincie, cui sono inviati rappresentano la persona, e l'autorità del Romano Pontefice, secondo il *cap. Valde necessarium 1, distinct. 94*.

Legati nati si dicono, e sono quelli, alla cui dignità che ottengono nella chiesa, è annesso il dovere della legazione, e si dicono Legati nati, non perchè non traggano la loro autorità dalla sede apostolica, ma perchè questa fu da essa data ad una certa stessa chiesa, e chiunque viene ad essa dato a presiedere, quasi si può dire che divenga e nasca Legato apostolico, siccome quegli cui per diritto è annesso un tale uffizio. Così Legato nato per diritto si dice l'Arcivescovo di Cantorbery in Inghilterra, come espressamente si ha nel *c. Cum non ignoratis 1, de Offic. Legati*; l'Arcivescovo di Rems nella Gallia, come si ha nel *cap. Per venerabilem 13, §. Verum qui filii sint legitimi*, e dicasi egualmente di altri.

Tutti i sopraddetti Legati quanto messi, come a latere, come anche nati hanno una ordinaria giurisdizione nella loro provincia, e questa giurisdizione non cessa colla morte del Papa che l'istituì; quantunque non abbiano ancora incominciato ad esercitare tale

giurisdizione, anzi quantunque non sieno ancora entrati nella provincia, che fu loro data; come viene definito dal *c. Legatos 2, de Offic. Legati, in 6*, e dalla Glossa al medesimo luogo alla parola *Declaramus*. Imperocchè sono Legati del Papa, e perciò si dicono Legati della Sede Apostolica; come apparisce dal *cap. Dilectus 6*; e dal *cap. Nomini debitum 10, de Offic. Legati*, e dai capi altrove citati. La Sede apostolica poi non muore mai, *cap. Si gratiose 6, de Rescriptis, in 6*. Così pure dimostra la Glossa nel *cit. cap. Legatos*, alla parola *Declaramus*, nonchè il Fagnano, *in cap. Cum olim 14, de Majoritat. et Obedient., n. 67*, con molti altri. Il Barbosa, *loc. cit., n. 90*, ed altri ivi citati in uno al Reiffenstuel, *loc. cit., n. 11*, ed al Layman, ec.

Tutti i sopraddetti Legati, possono delegare altrui le cause che ad essi spettano con questa avvertenza però, che la giurisdizione dei delegati da essi Legati spira col cessare dell' ufficio degli stessi Legati, ossia col finire della loro Legazione, quando la cosa è ancora perfetta. Non però così dir si deve quando la cosa non è più integra, ma la causa delegata ebbe già principio, secondo il *c. Licet undique 30, de Officio delegati*, il quale concorda col *c. Relatum 19*, e col *cap. Gratum 20, de Officiis delegati*, e col *cap. Quamvis 6, cod. in. 6*; *cap. Nomini dubium 10, de Officio Legati*, e colla *leg. Et quia, ff. de Jurisdiction. omn. judic.* Affinchè la cosa non sia più integra basta che una delle parti sia stata citata dal delegato, prima che cessasse la legazione del Legato. Anzi basta anche che prima della cessazione della legazione del Legato, sia stata fatta la citazione, quantunque non sia giunta per anco alla parte prima di quel punto.

Tutti i sopraddetti Legati devono riconoscere le cause dei loro provinciali ad essi devolute per l' appellazione; e perciò condurle al debito fine, giusta il testo espresso nel *cit. c. Cum non ignoretis 1, de Offic. Legati*, anzi secondo il diritto antico, come apparisce dal *cit. c. Cum non ignoratis* una volta i Legati potevano conoscere e definire le cause non solo che per appellazione, ma anche per semplice querela erano ad essi recate in prima istanza. Ma pel diritto nuovo del Concilio Tridentino, *sess. 24 de Reformat., §. Legati quoque etiam de latere, nuntii, ec.*, è ad essi limitata la facoltà, ed è espressamente stabilito che tutte le cause del foro ecclesiastico in prima istanza

debbansi riconoscere dagli ordinarii, e da essi pure debbansi terminare, nè ai Legati anche a latere, ed ai nunzii essere permesso in vigore di qualunque siasi facoltà impedire ai Vescovi il giudizio nelle predette cause, od in verun altro modo coartare ad essi la facoltà e giurisdizione: locchè se facessero le loro operazioni si dovrebbero riguardare come mancanti di forza e valore, e perciò sarebbero obbligati al risarcimento dei danni recati alle parti. Per la qual cosa se dopo il Concilio Tridentino non vengono muniti di una special facoltà nelle cause predette, non possono menomamente ingerirsene, giusta la definizione della sacra Congregazione del Concilio data nella causa, che ha per titolo *Nullius* dal giorno 24 agosto 1640, e nell'altra intitolata *Pisauriensis*, del dì 14 marzo 1648. Anzi tutti i sopraddetti Legati non possono neppure intromettersi in quelle cause, che vengono in un modo speciale altrui delegate dal Papa, mentre un mandato speciale deroga al generale. Tale è la comune opinione appoggiata al testo espresso nel *cap. Studuisti 2, de Officio Legati*.

I Legati del Papa differiscono in ciò dai suoi delegati, poichè delegati del Papa si dicono quelli, cui una od alcune cause solamente vengono delegate da definirsi, fuor delle quali non estendesi la loro facoltà o giurisdizione, poichè è solamente limitata e delegata, e non ordinaria in forza del proprio uffizio, come si può vedere dall'argomento della *leg. 1, 2. Qui mandatum, ff. de Officio ejus, cui mandata est jurisdictio*. Per contrario i Legati del Papa hanno una facoltà e giurisdizione di conoscere tutte le cause che appartengono alla loro provincia, nè la loro giurisdizione e facoltà è limitata o delegata, ma veramente ordinaria in forza del proprio uffizio, e diritto, e dignità, come si può vedere dall'Arg. della *leg. More majorum*, e dalla *leg. Quia, ff. de Jurisdict. omn. judic.*, e così opinano comunemente i dottori.

I Legati a latere hanno una giurisdizione più eccellente e più ampla degli altri. Per la qual cosa possono per diritto assolvere qualunque scomunicato per aver percosso un chierico anche enormemente, anzi anche per averlo ucciso, e ciò non solo fra i confini della provincia di loro legazione, in quanto ai loro sudditi, ma anche fuori

di loro provincia in quanto a quelli che a essi ricorrono dal giorno che escono da Roma fino al giorno che vi ritornano; come apparisce dal *c. Quod transationem* 4, e dal *c. Excommunicatis* 9, *de Offic. Legati*, e più espressamente apparisce dal *cap. Ad eminentium* 20, *de Sent. excommunicationis*, e dalla Glossa nel *cit. cap. Excommunicatis* 9, *de Offic. Legati*, alla parola *Mittuntur*. Così pure dice il Barbosa, *l. 1. Juris ecclesiast. univers, vers. cap. 5, n. 27*, con molti altri ivi citati, e specialmente con l'Azorio, *part. 2, lib. 5, cap. 32, quaest. 6*, ed il Reiffenstuel, *loc. cit., n. 28 e 45 in fin.*

I Legati che non sono a latere ovvero messi o nunzi, senza una speciale facoltà non possono per diritto fuori della loro provincia assolvere da tale scomunica incorsa per la percussione di un chierico o di un monaco; ed entro i confini della loro provincia possono assolvere solamente i loro sudditi, non però quelli di altri luoghi che ad essi ricorrono; secondo il testo espresso nel *cit. c. Excommunicatis* 9, *de Offic. Legati*. I Legati poi nati non possono senza una speciale facoltà nè anche entro i confini della loro provincia assolvere i proprii sudditi dalla scomunica sopraddetta, secondo il testo testè riferito dal *cap. Excommunicatis*.

I Legati a latere possono concedere licenza all'abate esente di essere eletto a Vescovo, ed affinchè possa passare alla chiesa, che gli venne data; giusta il testo espresso nel *cap. Si abatem* 36, *de Election., in 6*. Ciò però non può venir fatto dagli altri Legati senza una special facoltà, secondo il testo del capo suddetto. I Legati a latere possono confermare la elezione dei Vescovi, Arcivescovi ed esenti. Tale è la comune opinione appoggiata sul testo del *cit. c. Si abatem, §. Hujusmodi* 36, *de Election., in 6*. Ciò però non possono fare gli altri Legati, se non hanno una facoltà peculiarmente ad essi concessa. Così comunemente insegnano i teologi secondo il testo espresso nel *cit. cap. Si abatem, §. Hujusmodi, in fin.,* dove si legge: « *Alii autem Legati hoc nequeunt, nisi id eis a Sede apostolica ipsa specialiter sit commissum.* »

I Legati a latere possono conferire i benefizii che rimangono vacanti durante il tempo della loro legazione nella provincia che è loro concessa; come dichiara il testo espresso nel *cap. Dilectus* 6, *de*

Offic. Legat., e nel *cap. Officii nostri 1, cod.*, in 6. Anzi osservato il diritto comune del Legato a latere concorrono con qualunque ordinario, nella collazione dei benefizii della sua provincia, così che fra essi parimenti ed il Papa abbiavi luogo a prevenzione, *cap. Si a Sede 31, de Praebend.*, in 6; Rota, in una *Assisiensi beneficii*, 9 marzo 1587 *coram Orano*, e la Glossa comunemente ricevuta nel *c. Officii nostri 1, de Offic. Legati*, in 6, alla parola *Ampliori*. Ciò però non possono fare gli altri Legati senza una speciale concessione, secondo il testo del *cap. Officii nostri 1, de Offic. Legati*, in 6. Vengono eccettuati però i Legati messi od i nunzii apostolici, i quali per facoltà loro impartita possono conferire qualunque beneficio anche riservato, purchè non ecceda il valore di 24 ducati. Così abbiamo dalla Ruota, *part. 15, recent. decis. 259, n. 3*. I Legati poi nati nella loro provincia fuori della loro diocesi senza una speciale concessione pontificia non possono conferire alcun beneficio per quanto si voglia minimo egli sia.

Ora riferiremo alcuni dubbii proposti e risolti dalla sacra Congregazione del Concilio il giorno 26 febbraio 1707, i quali servono a dar maggior lume alla presente materia.

1. « *An nuntius apostolicus apud Helvetios possit concedere facultatem audiendi confessiones personarum saecularium, vel etiam regularium, imo et monialium in dioecesi Comen. sine licentia et approbatione ordinarii loci?* »

2. « *An idem nuntius sacerdotibus non approbatis ad audiendas confessiones concedere possit facultatem absolvendi in foro interno ab haeresi, censura, etc.* »

3. « *An possit concedere facultatem generalem absolvendi a casibus ordinario reservatis, et quatenus affirmative.* »

4. « *An expediat adhiberi aliquod moderamen in hujusmodi facultatum communicatione, tam circa numerum, quam circa qualitates personales eorum, quibus conferuntur.* »

5. « *An possit concedere suis commissariis subditis dioecesis Comen. facultatem eligendi sibi confessarium, etiam non approbatum ab ordinario?* »

6. « *An possit concedere licentiam retinendi et legendi libros haereticorum, seu alios quomodolibet prohibitos?* »

7. « *An commissarii nunciaturae accedere possint ad monasteria monialium, easque alloqui, etiam citra necessitatem officii, absque licentia ordinarii?* »

8. « *An iidem commissarii concedere possint aliis ad eos recurrentibus licentiam alloquendi moniales sine licentia Ordinarii.* »

9. « *An dicti commissarii obligati ad residentiam ratione canoniciatus, vel alterius beneficii, possint ab illa abesse pro negotiis commissariatibus, et nihilominus lucrari distributiones, aliaque omnia emolumenta, tamquam si essent praesentes?* »

10. « *An idem reverendissimus nuntius concedere possit dictis commissariis licentiam retinendi famulas, quamvis non annosas, cum derogatione quarumcumque ordinationum per ordinarios locorum quomodolibet factarum?* »

11. « *An concedere possit facultatem exorcizandi, independenter ab ordinario?* »

12. « *An iidem commissarii concedere possint licentiam laborandi in diebus festis?* »

13. « *An commissarii nunciaturae punire possint etiam in prima instantia fectorum violatores, blasphematores, aliosque contra Dei et sanctae Sedis praecepta temere agentes?* »

Nel giorno 26 febbraio 1707 proposti i detti tredici dubbii nella sacra Congregazione, la medesima sacra Congregazione del Concilio diede la risposta seguente :

Ad 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, negative.

Ad 4, provisum in 1, 2 et 3.

Ad 6, ad Congregationem sancti Officii.

Così riferisce l' Ursaya, il quale, nel tom. 2, part. 1, discept. 32, al fine, riferisce altri sedici dubbii, che negativamente vennero risolti ; dai quali egli poscia conchiude nella maniera seguente : « *Adversus quae in universum non revelat asserere quod S. R. E. Cardinales Legati a latere, et apostolicae Sedis nuncii, uti Ordinarii Ordinariorum possint in suis provinciis omnia ea, quae Episcopi possunt in dioecesibus eorum, et proinde cum illis possunt concurrere, eosque praevenire ex ratione quae gerunt vices apostolicae Sedis, et Summi Pontificis personam repraesentant. Quia, come dice il Pignatelli, consult. 187, n. 14, tom. 4, haec et*

similia non procedunt in iis, quae a sacris Canon. et saer. Conc. Trid. et Constit. Apostolic. expresse proprio ordinario reservata sunt. »

Un nunzio apostolico, se senza facoltà della santa Sede promuove ai sacri ordini i chierici della sua provincia, egli e gli ordinati incorrono nella pena imposta dal sacro Concilio Tridentino, al *cap. 8, sess. 23, de Reformat.*, come dichiarò la sacra Congregazione, nella causa intitolata *Tauriens.* del giorno 16 aprile 1630, secondo la testimonianza del Bonfadini, in *Thesauro Eccles. decis., resolut. 31, num. 4*, e come dimostra il Barbosa, *Summa Apostolicar. decis.*, alla parola *Nuncius apostolicus*. Il nunzio apostolico non può esercitare le funzioni divine nella chiesa arcivescovile senza licenza dell'Arcivescovo, giusta la sacra Congregazione dei Riti, nella causa *Taurinens.*, 9 marzo 1593, che riferisce il Sellio, in *Select. Canonic.*, c. 22, n. 3, ed il Barbosa, *loc. cit.*, n. 2.

I Legati ed i nunzii apostolici non possono procurare per sè e pei loro propinqui dai principi, appo cui sono inviati, favori, nè possono del loro mezzo servirsene onde conseguire delle dignità dalla apostolica Sede sotto pena di scomunica *latae sententiae* riservata. Così dalla Costituzione di Pio IV che incomincia *Et si romanum*. I Legati od i nunzii apostolici non possono procedere contro i chierici, ove prima non abbiano sentito il Vescovo, ovvero quando egli non sia negligente: altrimenti se operassero, non premesse queste cose, il processo sarebbe di niun valore, e sarebbero obbligati alla restituzione e risarcimento dei danni. Così il Concilio Tridentino, *sess. 24, de Reformat., cap. 20*.

Essendo presente un Legato in una città, il Vescovo non può benedire al popolo, nè usare della mozzetta o rocchetto scoperto. Entro però la propria chiesa può usare di esso, se il Legato non sia presente, ovvero se egli annuisca. Così dichiarò la sacra Congregazione del Concilio nella causa intitolata *Perusina*, del giorno 2 ottobre 1601; secondo il riferire del Sellio, *loc. cit.*, c. 2, n. 83, e del Barbosa, *loc. cit.*, all' *art. Legatus 2*. Essendo presente un Legato a latere, gli altri Legati depongono le loro insegne, e viene sospeso, durante la sua presenza, l'esercizio della loro potestà; come si rileva dal testo del *cap. Volentes 8, de Officio Legati*.

Il Legato a latere può conoscere le cause contro gli esenti, c. *Si abbatem* 36, de *Elect. in 6*, dove si legge: « *Ei tamen ab alio, quam a nobis, vel ab apostolicae Sedis Legato, si sit in provincia de latere nostro missus.* » Si può anche osservare quanto dice il Barbosa, *l. 1 Juris eccles. univers., cap. 5, n. 77*, con molti altri ivi citati, ed il Diana, *part. 1, tract. 2, resolut. 16*; nonchè il Donato, *Prax. rerum regular., t. 1, part. 13, quaest. 9, n. 1*.

Gli altri Legati poi non possono per diritto esercitare, senza una speciale facoltà pontificia, una giurisdizione sopra gli esenti, *cit. c. Si abbatem*; Barbosa, *loc. cit., n. 8*; Diana, *loc. cit.*; Donato, *loc. cit.*, con altri molti ivi adottati da lui. Dicesi poi appositamente per diritto, senza una speciale facoltà pontificia; poichè i Legati messi, od i nunzii apostolici sogliono ricevere questa facoltà dal Sommo Pontefice. Per la qual cosa dalla Ruota, *part. 11, recent. decis. 345, n. 14*, si dice che il nunzio è un giudice degli esenti, e può subdelegare agli esenti degli altri giudici.

Il Legato nella sua provincia validamente assiste ai matrimoni, imperocchè è valido il matrimonio contratto innanzi a lui. Così più volte dichiarò la sacra Congregazione del Concilio, e segnatamente nella causa *Nullius*, 4 lug. 1602, come si vede nel *l. 10 dei Decreti, fogl. 36*, e nell'altra causa *Nullius*, trattata il 3 giugno 1628, come abbiamo dal *lib. 13 dei Decreti, fogl. 467*, e nel dubbio intorno alla giurisdizione, 22 marzo 1681, *ut in lib. 31 Decret., fol. 363*, appo l' *Ursaya, tom. 1, part. 2, discept. 2, n. 156*.

I Legati ed i nunzii apostolici possono per qualunque opera pia concedere ai sudditi della loro legazione e nunziatura cento e più giorni d'indulgenza, però sempre meno di un anno. Per una chiesa poi o cappella possono concedere sette anni e sette quarantene per quelli che confessati e comunicati in quel luogo fanno orazione secondo l'intenzione della Chiesa. E tali indulgenze concesse dai Legati e dai nunzii sono perpetue, e durano anche dopo finita la legazione e nunziatura, e dopo la morte del concedente, come dimostra il Barbosa, *lib. 1 Juris eccles. univers., cap. 5, n. 86*.

Il Legato e nunzio apostolico senza una speciale facoltà apostolica non ha autorità di estrarre alcuno da un luogo immune, nè di

consegnare il reo alla curia secolare; come fu risolto dalla sacra Congregazione della Immunità nella causa *Bononiens.*, del giorno 19 agosto 1630, *lib. 2 Decret. Pauluc.*, pag. 55.

Il Legato e nunzio apostolico, senza una speciale facoltà apostolica, non può assolvere dalla scomunica, in cui taluno incorse per aver violata l'immunità ecclesiastica. Per la qual cosa l'assoluzione concessa da un eminentissimo Legato senza facoltà della apostolica Sede non viene suffragata; e viene ingiunto al Vescovo di assolverlo nuovamente per autorità della sacra Congregazione della immunità, come si ha nella causa intitolata *Papiens.* 11 lug. 1676, e come si può vedere nel *lib. 1* dei decreti dell'Altoviti, alla pag. 1302.

Il Legato di due o più provincie può, in una sola rimanendo, esercitare la giurisdizione sopra gli affari e le cause appartenenti alla altra. Così si deduce dal testo espresso nel *cap. Novit ille 7, de Offic. Legati*. Gli statuti poi di un Legato del Papa durano anche dopo la sua legazione, come si può vedere dal *c. Nemini 10; de Offic. Legati*.

La giurisdizione o l'ufficio di un Legato cessa per quattro modi, come osserva la Glossa comunemente ricevuta nel *cap. de Causis 4, de Offic. delegati*, e nel *cap. Praesenti 3, eod. tit., in 6*, alla voce *Finitur*. 1.° Per la morte dello stesso Legato, se la legazione fu personale. 2.° Pel compimento del tempo prefisso, se il Legato fu destinato per un dato tempo, e non più. 3.° Per la partenza dello stesso Legato dalla provincia o provincie a lui demandate con intenzione di non più ritornare. 4.° Per la revocazione fatta dal Papa dello stesso Legato. Ciò intendasi però nel caso che questa revocazione sia stata fatta e presentata al Legato, poichè, finchè il Legato la ignora, persevera la sua giurisdizione, e sono valide tutte quelle cose che egli agisce. Così dall'Arg. del *cap. Audita 4, al vers. Quia tamen de restitutione spoliatorum*.

LEGITTIMA



Legittima addimandasi quella porzione ereditaria che nel testamento deve essere necessariamente lasciata agli eredi necessari, cioè ai figli, nepoti ed altri discendenti, e questi mancando, agli ascen-

denti. La Legittima in questo modo devesi ai figliuoli, i quali devono partecipare della eredità nel modo seguente, come viene espresso nella *Novell. 18, c. et autentica Novissima. cod. de inoffic. Testament.*, dove si legge: «*Novissima lege cautum est, ut si quatuor sunt filii, vel pauciores ex substantia deficientis Triens. Si plures sint, Semis debeatur ea ex aequo scilicet inter eos dividenda.*» Delle altre parti poi che rimangono, dedotta la Legittima, il genitore può disporre a suo arbitrio; perlocchè si leggono li seguenti versi:

- *Quatuor, aut infra dant natis jura trientem,*
- *Semissem vero dant natis quinque vel ultra,*
- *Arbitrium sequitur substantia cetera patris.* •

Nel sopraddetto numero dei discendenti devonsi comprendere anche quelli che rinunziarono all' eredità, ovvero professarono in una religione capace di possedere. Imperocchè in questo caso il monaco trasferisce al monastero il diritto di chiedere il Legato; come dice il Menochio, *Consil. 77, n. 8*; il Castrens., *Cons. 34, Ego Paulus ad finem, n. 4, lib. 1*; il Boer., *decis. 250, n. 4*; il Graziano, *Disceptat. forens., cap. 27, n. 15, t. 2*; il Panimoll., *part. 3, postrem., dec. 151, adnot. 7, n. 45*, ed altri. Non devonsi però computare in tal numero quelli che sono eseredati legittimamente per una delle cagioni da noi annoverate all'*art. ESEREDARE, ESEREDAZIONE*, nè quelli che fecero professione in una religione incapace di possedere: imperocchè costoro sono incapaci, e per riguardo alla persona e per rispetto al monastero.

I figli immediati partecipano di quella porzione della Legittima che loro è dovuta in primo luogo, i nepoti poi, se, essendo molti, sono tutti figliuoli di un figlio immediato, partecipano per quella parte che al padre loro si aspetta, che viene da essi rappresentato. Se poi non si trova verun figlio del testatore, allora partecipano i nepoti, ossia i figliuoli del figlio, o figliuoli del testatore, ancor essi defunti.

Ai fratelli ed alle sorelle non devesi mai la Legittima, se non nel caso in cui la istituita sia una turpe persona. La ragione di ciò si è perchè la Legittima è unicamente dovuta agli eredi necessarii, ed i fratelli e le sorelle non si reputano mai come tali, se non nel detto caso, come abbiamo dal testo espresso nel §. 1 *Instit., de Inof-*

ficios. testament., e giusta la *leg. Fratres 27, cod. eod.*, dove si legge: «*Fratres et sorores uterini ab inofficiosi actione contra testamentum fratris, et sororis penitus arcentur, consanguinei autem durante agnatione vel non contra testamentum fratris sui, vel sororis de inofficioso quaestionem movere possunt, si scripti haeredes infamiae, vel turpitudinis, vel levis notae macula aspergantur.*» Tale è pure la comune opinione dei dottori. La Legittima poi dei fratelli e delle sorelle, in tal caso, sarebbe la quarta parte di quella che riceverebbero *ab intestato*; secondo la comune opinione dei teologi nell'argomento della *leg. Papinianus, §. Quarta, ff. de inofficioso testamento*, dove generalmente la Legittima era stabilita per la quarta parte; e sebbene questa legge sia stata corretta in quanto alla Legittima dei discendenti e degli ascendenti nella *Autentic. Novissima, cod. de inoffic. testament.*, e nella *Autent. de Triente et semisse*, tuttavia non fu mai corretta per quanto si aspetta ai fratelli ed alle sorelle.

La Legittima devesi dei soli beni proprii del testatore, dedotto in prima quanto è proprietà di altri e le spese funebri; come dicono i teologi e canonisti, appoggiati nel testo espresso nella citata *leg. Papinianus, §. Quarta autem, ff. de inofficios. testament.*, dove si legge: «*Quarta autem (hodie est tertia, vel media pars, vel triens, vel semis) accipietur, deducto aere alieno, et funeris impensis.*» La Legittima devesi di tutti i singoli beni del testatore, per modo che non è in libertà dell'erede universale darla delle cose che a lui piacciono, oppure in denaro, quando il testatore non abbia altrimenti disposto, ovvero quegli, cui la Legittima si compete, convenga in ciò con l'erede, secondo il comune opinare dei giuristi con la *Ruota, part. 3, recent. decis. 116, n. 4; decis. 514, num. 4; decis. 776*, ed in molte altre, e come si può parimenti vedere dall'*Argom. della Nov. 18, cap. 1*, e dalla *leg. Scimus, cod. de inofficios. testament.* La ragione si è perchè la Legittima è la terza parte, o la metà di tutta la sostanza lasciata dal testatore; secondo la *cit. Nov. 10, cap. 1*, e l'autentica che ha per titolo *Novissima, cod. de Inofficios. testament.*, nonchè l'altra autentica, *de Triente et semisse*. E perciò non ad una certa parte di tale sostanza, importando moltissimo di avere una cosa invece dell'altra, specialmente quando quegli, cui si compete il diritto, sia

ad una tal cosa affetto in luogo che ad un' altra, *eo quod majorum fuerit*, come dice la *leg. Si in emptione* 55, ff. de Minor.

Per dedurre la Legittima non solo computar si devono i beni, dopo la morte del testatore, detratto l' avere degli altri, ma anche quelli che gli eredi necessarii ricevettero mentre il capo era in vita, tanto per modo di dote, quanto per donazione o per altre forme, quando però il testatore non abbia espresso il contrario; come dice il Decio, alla *leg. 17, cod. de Collation.*, ed il Molina, *discept.* 327; il Sanchez ed il Sicardo ad *rubric. cod. de Collation.*, n. 11; e gli altri comunemente, come si può anche vedere dell' Arg., *tot. tit., de Collation. bonor.*, e specialmente nella *Nov. 18, cap. 6*. Si devono però detrarre le spese fatte dai genitori per educare la prole o nello studio, od in qualche mestiere od arte, come ritengono generalmente i dottori. La Legittima devesi ai figli non solo dei beni del padre, come è cosa certa e comunemente ritenuta con la Ruota, *part. 14, recent. decis. 181, n. 6*, e *decis. 246, n. 13*, e spesso anche in altri luoghi, ma anche da quelli della madre, come parimenti ritengono i teologi con la Ruota, *part. 3, recent. decis. 192, num. 6*, e e spesso in altri luoghi. Tanto dai beni dotali, quanto dagli estradotali, liberi da ogni aggravio; Rota, *part. 12, decis. 225, num. 1*. Imperocchè la Legittima è dovuta ai figliuoli di tutti i beni dei genitori per diritto di natura; secondo l'autentica *Ut cum de appellat., §. Aliud quoque, Collat. 8, cap. Rainutius 16, de Testament.*, dove espressamente si dice che « *Legittima portio ex debito de jure naturae*, e così pure insegna la Ruota, *part. 5, tom. 1, decis. 62, n. 14, 15 et sequent.* La Legittima devesi anche al figlio che sia stato legittimato; Rota, *part. 3, decis. 401, sub n. 1; part. 4, tom. 1, decis. 38, n. 6; part. 5, tom. 1, decis. 360, n. 15*, e tale è l' opinione di quasi tutti i dottori.

La Legittima di tutti i beni, non solo è dovuta al figlio, ma anche al nipote ed alla nipote dei beni dell' avo o dell' ava, non esistendo però il loro padre o madre. Così la Ruota, *part. 1, dec. 479, n. 7; part. 4, tom. 1, decis. 543, n. 1; part. 5, tom. 1, decis. 529, n. 1; part. 6, decis. 355, n. 2; part. 10, decis. 193, n. 9; part. 12, decis. 511, n. 4 e 7; part. 18, n. 1, decis. 190, n. 8*.

La Legittima ai figli e parenti deve essere lasciata per titolo d'istituzione, ovvero agli eredi, così che se venisse lasciata ad un altro sotto altro titolo, come, a cagion di esempio, di legato, di fideicommisso, di donazione e simili, si potrebbe dir nullo il testamento in quanto alla istituzione dell'erede. Tale è il comune opinare secondo il testo del *princip. Institut., de Exhaeredand. lib., et* §. 5, *Instit. eod. et Nov. 115, cap. 3*, dove espressamente si dice che non basta: « *Si per quamlibet donationem, vel legatum, vel fideicommissum, vel alium quemcumque modum eis dederit, legibus debitam portionem.* »

Se ad un legittimo discendente od ascendente si lascia per Legittima una minore porzione della sopra segnata, a lui si compete il diritto di richiedere il compimento della Legittima, la quale azione gli dura sino ai trenta anni; *leg. Omnimode, cod. ed Inofficios. testament. et Authentic. Ut cum, de Appellat. cognoscitur, §. Haec autem disposuimus*, e così secondo la sentenza comune dice il Gomez, *1 Resolut., cap. 11, n. 23*; il Molina, *disput. 177*; il Layman, *lib. 3, de Justit., tract. 5, c. 5, n. 11*. Se poi senza una giusta causa di eseredare non solo gli viene lasciato una minor porzione che l'assegnata, ma anzi niuna per Legittima, il testamento, per diritto, è nullo, in quanto all'istituzione degli estranei per eredi; non però in quanto ai legati, ai commessi, ed altri simili; *Authentic. Ex causa, cod. de Liberis praeteritis*. Se poi la legittima causa di eseredazione sia espressa nel testamento, ma dall'erede istituito non possa essere provata, allora si compete all'erede necessario la querela sopra l'inoffizioso testamento, per cui potrà evacuare il testamento, in quanto alla istituzione di un erede estraneo; secondo la *leg. Si quis filium 34*, e la *leg. Scimus 35, cod. de inofficios. testament.*

Si può chiedere il supplemento della Legittima, quantunque il padre abbia lasciato i suoi beni al fisco, con espressa inibizione che nulla si possa chiedere a quello. Imperocchè nella quantità della Legittima, la legge non confida nella singolare affezione del padre, e così quanto manca, per lo stesso diritto, viene supplito anche contro la disposizione e volontà del padre, secondo la *leg. Scimus post princip., al vers. Repletionem, cod. De inoffic. testament., ed al §. Haec autem disposuimus, al vers. Ceterum in Authent. Ut cum de appellation.*

cognoscitur. Così opineno anche il Salicet., in *leg. Quoties*, num. 13, cod. *De haered. instit.*; l'Aret., in *leg. Ex facto*, n. 15, al vers. *Est tamen hodie casus de vulgar. substant.*; il Mantica, *de Tacit. et Ambig. Convent.*, lib. 12, tit. 25, n. 1; l'Alessandro, *Consilior.* 69, n. 4, et *Consil.* 128, in *princ.*, l. 1; il Panimoll., *part. 3 posthum. dec.* 151, *adnotat.* 7, n. 44; e la Ruota, *part. 10, recent. decis.* 103, num. 55, *part. 16, dec.* 187, n. 2 e *decis.* 188, n. 2, ec., ec.

La Legittima dovuta agli eredi necessarii od ai discendenti od ascendenti devesi lasciare senza alcun peso o gravame: altrimenti i pesi e gli aggravi appostivi si ritengono come non aggiunti. Così la comune opinione, secondo il testo espresso nella *l. Quoniam*, e la *l. Scimus*, cod. *de inoffic. testament.*, ed il *c. Ramutius* 16, *de Testamentis*, nonchè la Ruota, *part. 1, decis.* 201, n. 1; *part. 8, decis.* 269, n. 8; *part. 11, decis.* 311, n. 8; *part. 12, decis.* 426, n. 8, ec., ec.

La Legittima è dovuta ai figli subito dopo la morte del padre; secondo il defnirne della Ruota, *part. 4, tom. 1, decis.* 302, num. 3; *part. 5, tom. 1, decis.* 272, n. 6; *part. 5, tom. 2, decis.* 579, n. 15. La Legittima devesi ai figliuoli subito dal giorno della morte del padre o del testatore in uno ai frutti; come decise la Ruota, *part. 2, recent. decis.* 528, n. 5; *part. 9, tom. 2, decis.* 459, n. 10; *part. 13, decis.* 556, n. 1 e 15; *part. 12, decis.* 192, n. 5. E siccome la Legittima in uno ai frutti devesi ai discendenti dal giorno della morte, così devesi anche agli ascendenti, dice la Ruota, *part. 3, recent. decis.* 759, n. 5; *part. 5, t. 1, decis.* 62, n. 65; *part. 11, decis.* 149, n. 2. I frutti provenienti dalla Legittima sono dovuti, quando l'eredità consiste in beni fruttiferi, sebbene la Legittima sia lasciata in una determinata quantità. Così la Ruota, *part. 10, recent. decis.* 39, n. 11; *part. 12, decis.* 20, n. 24, *part. 16, decis.* 188, n. 7; *part. 19, t. 1, decis.* 190, n. 2. Tali frutti, quando sono dovuti, vengono tassati in ragione del cinque per cento all'anno, dice la Ruota sopracitata, *part. 12, decis.* 20, n. 26; *part. 15, decis.* 46, n. 3; *part. 16, decis.* 188, n. 8; *part. 17, decis.* 192, num. 6 e 7; *part. 18, tom. 2, decis.* 774, n. 16.

La Legittima è dovuta tostamente non solo dal giorno della morte naturale, ma anche dal giorno della morte civile. Per la qual cosa

devesi al padre od al figlio subito dopo la fatta professione monacale, senza aspettare la morte naturale, quantunque trattisi di un monastero capace di possedere in comune; giusta il definire della Ruota, *part. 5, tom. 1, decis. 267, num. 1 et seq.*; e *part. 5, tom. 2, decis. 505, n. 1 et seq.*; *tom. 1, decis. 100, n. 14*; *part. 18, tom. 1, decis. 144, n. 7*; *part. 18, tom. 2, decis. 691, n. 18*; Fagnano, in *cap. Cum simus 14, de Regularibus, n. 7*, dove dice, che così comunemente ritengono i canonisti, quantunque i legisti sembrino opinare diversamente; Panimoll., *loc. cit.*, n. 22, dove cita molti che con molti altri intorno a questo punto contendono. Ma la nostra opinione è più giusta, e conviene alla equità canonica, e perciò devesi eseguire in amendue i fori, come espressamente conchiude la Ruota, *Recent. part. 1, tom. 1, decis. 267, n. 4*.

La Legittima devesi anche alla madre dal giorno della fatta professione del figlio. Così la Ruota, *part. 5, decis. 116, n. 16 et seq.*, dove dice che questa opinione è la più vera e la più giusta. E quantunque molti dottori sentano in contrario per la disposizione del diritto antico nell' autentica *Si qua mulier, cod. de Sacrosant. eccles.*, tuttavia la detta autentica fu corretta dal *cap. Cum simus 14, de Regularib.*; anzi la Glossa nell' autentica suddetta è ad esso contraria, come osserva e ritiene la Ruota, *part. 5, tom. 1, decis. 267, n. 9*, e da questa sentenza non dovere recedere, stabilì la medesima Ruota, in *Tridentina Legittima*, del 3 gennaio 1607, *coram Ottunbergo*, riferita nella *decis. 116, n. 16*, e nella *decis. 267, n. 2 et seq., part. 5, tom. 1, decis. 100, n. 14*; *part. 17, in recent.*, secondo quanto aveva confermato nella *decis. 138, n. 1 et seq., part. 1, recent.*, e questa opinione, siccome la più equa e la più conforme alla equità canonica, deve essere osservata in amendue i fori, dice il Covarruvia, in *cap. 2 de Testam., n. 7*; Tendut., *Resolut. Civil. 194, n. 1, part. 2*; Ferintil., in *Addit. ad Burat., decis. 48, n. 16*; Sporell., *decis. 32, n. 21*; Panimoll., *part. 3, postum., decis. 162, n. 18*, dove cita molti altri come sostenitori di questa opinione.

La Legittima non si deve, nè può essere domandata dal figlio finchè sono viventi i suoi genitori; Rota, *Recent. part. 4, tom. 1, decis. 235, n. 14*; *part. 4, tom. 2, decis. 203, n. 10, et decis. 459*,

n. 7 ; *part. 5, tom. 1, decis. 141, n. 5 ; part. 11, decis. 180, n. 8 ; part. 14, decis. 417, n. 25 ; Panimoll., loc. cit. 17, e gli altri teologi comunemente. E ciò ha luogo anche riguardo ai nipoti per ciò che riguarda i beni degli avi ; Rota, part. 3, recent. decis. 446, sub n. 3.*

Quantunque però la Legittima non sia al figlio dovuta avanti la morte del padre, tuttavia il padre può ad esso pagarla prima ancor di morire ; come decise la Ruota, *part. 4, tom. 1, decis. 623, sub n. 4, e le annotazioni alla decis. 29, n. 27, part. 8.* Ciò però ha luogo quando intervenga il consenso dal figlio ; Rota, *part. 19, tom. 1, decis. 543, n. 1 et 2.* Nel qual caso, se il figlio accettò la Legittima vivendo ancora il padre, non può più chiederla dopo la sua morte, quantunque dopo quest' anno la facoltà del padre si sia accresciuta, come abbiamo dalla Ruota, *part. 18, tom. 1, decis. 385, n. 5.* Ed in questo caso il padre a null' altro è obbligato, se il figlio vivendo ancora il padre dilapidò la sua sostanza ; giusta il deffinire della Ruota, *part. 19, tom. 1, decis. 544, n. 9.*

E siccome non devesi al figlio la Legittima dei beni dei genitori finchè questi sono ancor vivi, così neppure è dovuta al genitori dai figli che sono ancora in vita ; Rota, *part. 10, decis. 526, n. 41.* Nel caso però che il padre in vita dissipasse i suoi beni può essere obbligato a dare al figlio la giusta Legittima, e parimenti in simile caso può essere obbligato il figlio a dare la conveniente Legittima al padre, secondo la deffinizione della Ruota, *part. 8, decis. 488, n. 5, e le annotazioni alla decis. 29, n. 29, ec.*

Osservare però conviene intorno a questo punto essere necessario di attenersi alle leggi dei singoli stati in cui tanto il padre che il figlio ha dimora.

LEGUMI. *Ved. DIGIUNO.*



LENITA. *Ved. IRREGOLARITA'.*



LIBELLO FAMOSO



Libello famoso addimandasi una qualunque carta scritta o dipinta per infamare altrui, come abbiamo dalla *leg. Unit. cod. de Libell. famos.*, e dal *cap. Si quis famosum* 5, *quaest. 1*, e secondo l'opinare comune dei teologi in uno al Moscarell., *de Cognition. delict., tit. de Injur. et Libell. famos.*, n. 8, 9; Raynald, *tom. 1, cap. 11, §. 1, num. 4*; Ursaya, *Instit. Crimin., lib. 2, tit. 9, num. 78*. Donde si scorge che il Libello famoso può essere tanto una scrittura, quanto una pittura. Col nome ed appellazione di carta s'intende non solo gli scritti prosaici, ma anche i poetici, come epigrammi, canzoni e simili, diretti a togliere altrui il buon nome, dice il Farinaccio, *quaest. 105, n. 462*; Ursaya, *loc. cit., num. 80*, ed altri. Col nome poi di pittura non solo s'intende le pitture oscene e turpi fatte per infamare altrui, ma anche le stercorazioni fatte e collocate nelle porte, nelle finestre e nelle altrui case, ed ogni turpitudine, molto più i corni ivi posti ad infamia di un terzo; secondo il dire del Claro, *in Praxi, ff. final., quaest. 68, num. 25*, e del Panimoll., *decis. 52, annot. 1, n. 22, 25*; Ursaya, *loc. cit., n. 82* e seguenti; Farinaccio, *quaest. 105, n. 469 e 471*; Bertazin., *Consil. 257, n. 2*, ed altri da essi allegati.

Per costituire un Libello famoso è necessario che cinque cose concorrano copulativamente, come rettamente osserva l' Ursaya, *loc. cit.*, al n. 86, ed il Rainaldo, *lib. 1, cap. 11, §. 1, al num. 7*. In primo luogo ricercasi adunque che rimanga occulto il nome del libellante, cioè, che l'autore non esprima il suo nome, come si ha nella *leg. unic., cap. de Famos. Libell.*, e come ritengono l' Engel, *in lex. Cornelia, §. Si quis Libellum, num. 3, ff. de Instit. jur.*, ed il Claro, *quaest. 68, n. 25*; l' Ursaya, *loc. cit., n. 68*; il Rinaldo, *loc. cit., n. 7*, e molti altri appo di loro.

In secondo luogo ricercasi che in quello venga espresso il nome del libellato o dell' ingiuriato; dice il Sarno, *in Praxi crimin. part. 2, formul. 10, vers. Et primo*; Maresca *apud Sarn., l. c., mox vers. Et primum in fin.*; Rinaldo, *loc. cit., n. 10*; Ursaya, *n. 87, loc. cit.* Se

però da altra parte non consti che di una tale persona, sebbene non nominata, l'autore voglia parlare; secondo il dire del Farinaccio, *quaest.* 105, n. 47, e del Conciol., *Resol. Crimin.*, alla parola *Laesae majestatis crimen*, *Resolut. unic.*, n. 19; Rinaldo, *loc. cit.*, num. 14; Ursaya, *loc. cit.*, n. 88.

Richiedesi in terzo luogo che il Libello famoso sia pubblicato, imperocchè appartiene alla sostanzialità al Libello famoso che da esso proceda l'infamazione, la quale non ha luogo senza pubblicazione, dice il Farinaccio, *l. c.*, n. 456; Santorio, *de Poenis, part.* 2, *cap.* 12, *quaest.* 3; Ursaya, *loc. cit.*, n. 89; Rinaldo, *loc. cit.*, n. 13, con molti altri ivi citati, *Concil. Resolut. Criminal.*, alla parola *Libellus famosus*, *Resolut. unic.*, n. 10, e molti altri appo lui.

In quarto luogo addimandasi che intervenga l'inganno, poichè se qualcuno senza intenzione di ingiuriare, o per semplicità, o per ischerzo, compone e pubblica un Libello, o canta canzoni per motivo di libidine, non sarà reo di Libello famoso, dice il Conciol., *Resolut. Criminal.*, alla voce *Laesae majestatis crimen.*, *Resolut. unic.*, n. 20; Ursaya, *loc. cit.*, n. 92 *et sequent.*; Rinaldo, *loc. cit.*, n. 18, con molti altri ivi citati; e secondo che apparisce dal testo nella *leg. Cornelia*, al §. *Si quis librum, ff. de Injuriis*; dove si trova scritto: « *Dolove malo fecit, vel curavit,* » e nella *leg. 1, ff. ad Legem Jul. majestat.*, in cui si ha: « *Fueritve dolo malo,* » come pure del *cap. Si qui inventi fuerint*, 3, *caus.* 5, *quaest.* 1, dove si legge: « *Sed vim carum dolose manifestaverint.* »

Per quinta condizione ricercasi che il Libello contenga non solo una contumelia, ma anche un qualche delitto considerabile; poichè se unicamente contenesse una contumelia, non si potrebbe addimandare Libello famoso, ma solamente una ingiuria, come dice il Teodorico, *de Delict. priv.*, c. 2, *Aphorism.* 16, n. 52, e l'Ursaya, *l. c.*, n. 95, ed il Rinaldo, *loc. cit.*, n. 19 e *seg.*, con molti altri appo di lui.

Quanto abbiamo detto sin qui deve concorrere cumulativamente affinchè uno scritto dir si possa Libello famoso; poichè, se manca una o l'altra delle sopraddette condizioni, manca parimenti il nome ed il delitto di Libello famoso, e rimane soltanto il crime, e l'azione delle ingiurie; secondo il dimostrare del Binsflad, *de Injur. et damno*

dato, c. 1, quaest. 13, conclus. 3, 4, e del Carpzow, Practic. Crimin., quaest. 98, n. 50; Rinaldo, loc. cit., n. 23.

Per la qual cosa colui che per ischerzo o giuoco fa un Libello famoso non incorre nel delitto e nella pena del Libello famoso, secondo l'Arg. della *leg. Si non convicü, cap. de Injur. et leg. Item apud Labeonem, §. Meminisse*, dove si può vedere anche la Glossa, *ff. eod. tit.*, e di pari modo opinano il Sordo, *decis. 89*; il Thorvat., *decis. 50, num. 6, 7*; il Novarro, *Collect. 2, ad Pragm. 1, de Injur., num. 4*; il Carpzow, *loc. cit., quaest. 98, n. 58*; il Gargiarco, *tract. de Libello famoso, cap. 4, n. 10, cap. 7, n. 50*; il Rinaldo, *loc. cit., num. 26*. I quali tutti concorrono nel dire che si può presumere cosa fatta per gioco, quando non consta della causa da cui taluno fu messo alla scrittura; e quando quegli che lo scrisse sia un giovane allegro e faceto, ovvero di buona fama.

Parimenti non cade nella pena del Libello famoso colui che invia una lettera contenente delle ingiurie, e che tende ad infamare alcuno, con espressione ed ordine che sia tenuto occulta, ovvero la invia allo stesso ingiuriato, il quale si deve presumere che vorrà tenerla secreta; dice il Farinaccio, *quaest. 105, n. 487, et concl. 123, n. 5*; Ursaya, *loc. cit., num. 133*; Marta, *Consil. 51, n. 18 et seq.*; Berlich, *Consil. 67, n. 38 al capo vers. Quinta ratio, part. 5*; Rinaldo, *loc. cit., n. 24 e seguenti*, con molti altri appo di lui.

Così non incorre nel delitto e nella pena del Libello famoso, quegli che, provocato o stancato da un Libello famoso, contro l'autore del primo un secondo ne scrive, e fa vedere in esso i delitti dai quali è aggravato, *leg. Quicum., §. Item, ff. de Bon. libert.*, dove si legge: « *Et si ab eo petitus retorsit in eum crimina, ignoscendum est enim ei, qui voluit se ulcisci provocatus;* » ed ivi la Glossa alla parola *Retorsit*, dice: « *Ignoscendum ei, qui non facit sponte,* » e nel *cap. Ad limina 50, quaest. 1*, si trova scritto: « *Inculpabile judicandum est, quod necessitas intulit.* » Quindi molti santi Padri, stancati dagli altrui scritti ingiuriosi, con mordacità parimenti risposero agli scritti dei primi, come si può vedere di S. Gregorio Nazianzeno nella sua vita ed orazione intorno ai Vescovi, di S. Girolamo nella Apologia contro Rufino, di S. Bernardo nel libro 4 della considerazione, di S. Tom-

maso, nell' *opusc.* 19, di S. Bonaventura nell'Apologia contro Guglielmo dal Santo Amore, e di altri molti. Così ritiene l' Ursaya, *l. c.*, al n. 111, con altri ivi citati; il Farinaccio, *quaest.* 115, n. 488; il Rinaldo, *loc. cit.*, al n. 29, con molti altri parimenti ivi citati.

Quelli che fanno, pubblicano, danno consiglio od ordine di fare dei Libelli famosi commettono un gravissimo e detestabile delitto, come rettamente avvertono il Farinaccio, *quaest.* 105, n. 490; il Rinaldo, *loc. cit.*, n. 2, ed altri comunemente, e come viene provato dalla Costituzione di S. Pio V, che incomincia *Romani Pontificis providentia*, in principio.

Anzi i rei di questo detestabile delitto soggiacciono a gravissime pene. Imperocchè dal canonico diritto fu sancito che costoro sieno anatematizzati e frustati; come si può vedere dal *cap. Qui in alterius* 1; dal *cap. Quidam* 2; dal *cap. Si quis inventi fuerint* 3, *caus.* 5 *quaest.* 1, e come dimostrano il Farinaccio, *quaest.* 105, *num.* 422, e *sequent.*; Panimoll., *decis.* 52, *annot.* 1, *sub n.* 42; Ursaya, *loc. cit.*, n. 108 ed altri. E ciò parimenti apparisce dalla citata Costituzione di S. Pio V.

Secondo poi il diritto civile cotesti rei divengono infami ed intestabili, come apparisce dalla *leg. Ob carnem*, *ff. de Testibus*, e dall'altra legge pur anco intitolata *Cornelia*, al 2. *Si quis*, dove la Glossa può essere consultata alla *voc. Intestabilis*, *ff. de Injuriis*. Si possono esaminare anche gli scritti dell' Ursaya, *loc. cit.*, n. 107, e degli altri. Anzi alle volte, secondo le circostanze, costoro vengono anche puniti colla frusta, condannati alla galea, e talora anche alla morte, come abbiamo dalla *leg. unic.*, *cod. de Famoso Libello*, e come dimostra il Panimoll., *loc. cit.*, *sub n.* 42, ed altri appo di lui, nonchè l' Ursaya, *loc. cit.*, n. 103, dove riferisce l'esempio di un certo Cremonese, che per avere scritto dei versi perversi, e altre ingiuriose canzoni contro Clemente VIII già morto e contro alcuni Cardinali, fu decapitato, e gli furono confiscati i beni. Parimenti avvenne dell' abate Francesco Domenico Rivasole, che per avere scritto simili Libelli contro Clemente XI fu decapitato in Roma l' anno 1708, il giorno 4 di agosto.

Colla medesima pena vengono puniti quelli che ordinano, coo-

perano e danno consiglio per la formazione di simili Libelli famosi. Imperocchè tutti costoro generalmente concorrono e sono come la causa efficiente di tali scritti, come dice la *leg. Cornelia*, al §. *Si quis librum*, ff. *de Injur.*, nonchè dimostra il Gargiario, *de Libello famoso*, cap. 9, n. 3 e 18; il Farinaccio, *quaest.* 105, n. 442; l'Ursaya, *loc. cit.*, n. 125; il Rinaldo, *loc. cit.*, §§. 4, 5, n. 50, ed altri molti appo loro.

Colla egual pena vengono puniti coloro che, ritrovando dei Libelli famosi, non li lacerano, nè li abbruciano, ma invece li pubblicano; come apparisce dello statuto della *leg. Unica*, *cod. de Famos. Libell.*, dove sta scritto: « *Si vero non statim eisdem chartulas, vel corruperit, vel igne consumpserit, sed vim earum manifestaverit, sciat se quasi auctorem hujusmodi delicti, capitali sententia subjugandum.* » Con più chiarezza poi dimostra la ragionevolezza della cosa il Farinaccio, *quaest.* 105, n. 450 *et seq.*, ed il Rinaldo, *loc. cit.*, §. 2, n. 4 *et seq.*, dove assegna tre cause. La prima, perchè chi ritiene un Libello famoso si riguarda siccome l'autore di esso. Seconda, perchè ad evidenza apparisce la sua volontà di manifestarlo. La terza, perchè dà occasione che il Libello possa essere ritrovato da altri, e quindi anche osservato, letto, commentato.

Colla stessa pena vengono puniti coloro che dettano, scrivono od imprimono un Libello famoso, conforme alla *leg. Lex Cornelia*, §. *Si quis librum*, alla voce *Scripterit*, ff. *de Injuriis*, ed all'altra legge *Item apud Labeonem*, §. *Huic, in verbo, scribit*, ff. *eodem*, e specialmente queste cose sono vietate nella citata Costituzione di S. Pio V, che incomincia *Romani Pontificis providentia*. Si può anche consultare sopra un tal punto il Panimoll., *decis.* 52, *adnot.* 1, n. 17; il Farinaccio, *quaest.* 105, n. 446; il Bursat., *Consil.* 20, n. 55, e gli altri tutti generalmente parlando.

Con pari pena vengono puniti coloro che compongono versi, o canzoni, e simili per detrazione della fama altrui, come apparisce dalla legge *Lex Cornelia*, §. *final.*, e come ivi pure dimostra la Glossa alla parola *Epithesia*, ed al *vers. Sive scripturam*, ff. *de Injuriis*. Si può vedere anche il Farinaccio, *quaest.* 105, n. 467 *et seq.*, con molti altri che da lui sono citati; Panimoll., *decis.* 12, *adnot.* 1, num. 30.

Eguualmente vengono puniti quelli che cantano simili canzoni secondo il testo espresso nella legge *Item apud Labeonem, §. Haec autem*, dove abbiamo: «*Vel cautat aliquid, quod pudorem alicujus laedat,*» ff. de *Injuriis*; Farinaccio, *loc. cit.*, n. 468; Panimoll., *l. c.*, n. 31.

Con pena non dissimile vengono puniti coloro che fanno un Libello famoso contro i morti, poichè non è minore ingiuria quella che si fa ad un morto di quella che si reca ad un vivo, *leg. 1, ff. de His quae ut indignis*; Ursaya, *loc. cit.*, num. 132; Muta, *ad Pragm., tit. 40, de Poenis eden. famos. Libell.*, n. 37, ed altrove. Questa cosa apparisce coll' esempio da noi addotto più sopra del Cremonese, che fu decapitato per le sue perverse poesie contro il defunto Clemente VIII.

Colla stessa, ed anche con una pena maggiore vengono puniti quelli che fanno cader in terra un Libello famoso, affinchè, in questa maniera smarrito, sia da altri ritrovato. Imperocchè questa azione equivale a quella di pubblicarlo, secondo la *leg. 1, cod. de Famos. Libell.*, dove si ha: «*Sed vim earum manifestaverint;*» ed a questo luogo la Glossa può essere anche osservata in uno al Farinaccio, *quaest. 105, n. 458* e seguenti, con altri ivi citati: Panimoll., *l. c.*, n. 26.

Di egual maniera possono venir puniti i librai ed i mercanti di libri, quelli che comprano e vendono i Libelli famosi. Imperocchè costoro sono cagione che altri li leggano, dice il Gargiareo, *de Libello famoso, cap. 8, n. 50*; Colet., *decis. 154, n. 8 et seq.*; Ursaya, *loc. cit.*, n. 139.

Col nome di Libello famoso, per disposizione della citata Costituzione di Pio V, che incomincia *Romani Pontificis providentia*, e della Costituzione di Gregorio VIII, riferita dal Navarro, *in Summ. Bullar., part. 2, comm. 83, n. 1*, non solo s'intendono gli avvisi così detti *secreti*, che per lo più contengono una lesione della altrui fama, ma anche le così dette *pasquinate*, come dice l' Ursaya, *loc. cit.*, n. 147, con altri ivi da lui citati.

Se il Libello famoso riguarda lo stato di una qualche religione in comune, come, a cagion di esempio, dell' ordine dei Predicatori, dei Minori, degli Agostiniani, dei Carmelitani, della Società di Gesù e simili, oltre le sopraddette pene, l'autore è *ipso facto* scomunicato

colla maggiore scomunica riservata al Papa, come osserva il Navarro, in *Summ. Bullar.*, part. 2, comm. 83, n. 7; Ursaya, *loc. cit.*, n. 143, dove si legge, che nella suddetta scomunica maggiore non incorre colui che fa un Libello famoso contro un qualche religioso in particolare, infamando, cioè, solamente la persona di lui, poichè le Costituzioni apostoliche riguardano unicamente il favore della religione in comune, non però di un qualche religioso in particolare; come osservano il Navarro e l'Ursaya, *loc. cit.*, nonchè il Medina, *de Confess.*, lib. 1, capit. 15, n. 35.

La pena del Libello famoso ha lungo anche nel caso che in esso sieno contenute delle verità, come si esprime la *leg. 1, cod. de Famos. Libello*, dove si può osservare anche la Glossa alla parola *Sane*, nonchè si può esaminare quanto dice l'Altrad., *Consil. 53, n. 2, vers. Si per Libellum*; l'Azorio, in *Summ. de Famos. Libello, n. 2, in fin.*; il Boss., *tit. de Injur.*, n. 4, *post princip. vers. Nec obstat*; il Covarruvia, *Variar. Resol.*, l. 1, c. 11, n. 6, *circ. med.*; Panimoll., *decis. 52, adnot. 1, num. 9*, ed altri allegati del Farinaccio, in *Prax. Crimin.*, *tit. de Variar. divers. crimin., quaest. 101, n. 24 e 244*, ed apertamente viene così disposto nella citata Costituzione di S. Pio V, che incomincia *Romani Pontificis providentia*, e viene provata la cosa dal Guazzino., *de Confiscat.*, *conclus. 13, ampliat. 91, n. 2 e 4*, dove testimonia che la prescrizione della detta Costituzione è in piena osservanza, e che così fu deciso dei diversi casi che occorressero, come parimenti riferisce il Farinaccio, *Consil. 30, n. 109, tom. 1*, e come si ha pur anco dallo stesso Panimoll., *decis. 52, adnotat. 1, n. 11*, in cui adduce diversi esempj.

Non mancano però alcuni dottori, i quali sostengono la contraria opinione, che, cioè, la pena del Libello famoso non ha luogo quando sono vere le cose contenute nel Libello. Così molti appo il Farinaccio, *loc. cit.*, *quaest. 105, n. 242 et seq.*; il Reginaldo, *l. c.*, n. 14 *et seq.*; il Centolini, in *adnotat. ad Consil. Crimin. 30*; il Farinaccio, *litt. V, vers. Contrarium videtur voluisse specul.*

Per quanto alle obbligazioni cui sono soggetti gli autori o fautori di tali scritti si può vedere alla *voc. DETRAZIONE*.

FINE DEL TOMO VIGESIMOSECONDO



S. A 14083

Call at
Bryson